

STORIA  
DELL'URBANISTICA

ANNUARIO NAZIONALE DI STORIA  
DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO

diretto da Enrico Guidoni  
Nuova Serie 1/1995

I REGOLAMENTI EDILIZI


1/1995

STORIA DELL'URBANISTICA - I REGOLAMENTI EDILIZI

STORIA  
DELL'URBANISTICA

1995

I REGOLAMENTI  
EDILIZI



*Regno d'Italia*  
L'anno 1794, millesimo centesimo nono, li 4. Otto Dicembre in  
Vicenza  
Il sottoscritto Circolo è del Reggimento in secondo piano  
della Casa sul Corso del S. Eustachio D. chiede al Circolo  
N. 999:

Questo Reggimento è composto di nuovo, ed è messo di ferro  
in col solo fusto di ferro, piantato sopra dei grossi ed  
eleganti modiglioni parimenti di ferro coloriti, con  
arcone di ferro varcolombare al muro della facciata, e  
con pontali di ornato.

Dopo averlo esaminato accuratamente, lo giudico es-  
sere in ogni rapporto assolutamente solido e forte,  
e per la sua eleganza decorativa, anche d'orna-  
mento alla nuova casa esistente.

Si rivela inoltre, che il muro della facciata di detta Casa,  
perchè grosso di solo quindici oncie, non sarebbe ca-  
pace di reggere a quella altezza in Reggimento di ferro,  
per il che, quando fosse destinato questo di ferro, non  
verrebbe al proprietario, che farvi fare due finestre



---

STORIA  
DELL'URBANISTICA  
1995

# STORIA DELL'URBANISTICA

ANNUARIO NAZIONALE DI STORIA DELLA CITTÀ

E DEL TERRITORIO diretto da Enrico Guidoni

Nuova Serie 1/1995

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E ANALISI DELLA CITTÀ DELL'UNIVERSITÀ  
DI ROMA "LA SAPIENZA"

DIPARTIMENTO CASA-CITTÀ DEL POLITECNICO DI TORINO

DIPARTIMENTO CITTÀ E TERRITORIO DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DELL'UNIVERSITÀ  
DI FIRENZE

## *Consiglio scientifico*

Carla Benocci, Giuseppe Carlone, Aldo Casamento, Teresa Colletta, Vera Comoli  
Mandracci, Gabriele Corsani, Luciana Finelli, Antonella Greco, Enrico Guidoni,  
Giovanni Maria Lupo, Paolo Micalizzi, Ugo Soragni, Donato Tamblè

## *Corrispondenti*

Marco Cadinu, Vilma Fasoli, Maria Teresa Marsala, Marco Noccioli, Gabriella Orefice,  
Giulia Petrucci, Carlo M. Saladini, Laura Zanini

*Direttore responsabile:* Enrico Guidoni

*Design & Editing:* Studio Mariano

*Editore:* Edizioni Kappa, Via Silvio Benco, 14 - 00177 Roma - Tel. 06/273903-2147053 fax

*Redazione:* c/o Enrico Guidoni, Via Nicotera, 29 - 00195 Roma - Tel. 06/3223291

Autorizzazione del Tribunale di Roma del 29-4-1982 n. 174

In copertina: *Perizia tecnica sulla conservazione di un poggiolo in legno nella città di Vicenza, in deroga alle disposizioni dell'avviso del 23 novembre 1808 (Archivio del Comune di Vicenza, Fondo Torre, busta 2128).*

# STORIA DELL'URBANISTICA

## 1995

# I REGOLAMENTI EDILIZI



EDIZIONI KAPPA

*La trasformazione in Annuario della serie nazionale di Storia dell'urbanistica (interrotta con il n. 7 del 1985), risponde ad esigenze di ricerca e di informazione ormai ampiamente avvertite. L'avvio delle serie regionali (1986) che hanno progressivamente interessato Lazio, Piemonte, Toscana, Campania, Sicilia, Puglia, aveva di fatto sostituito il ruolo della rivista «madre»: un ruolo che, nei sette numeri pubblicati a partire dal 1981, era stato essenzialmente incentrato su studi particolari basati su documenti d'archivio, e su nuove tematiche ritenute esemplari.*

*Anche questa nuova serie avrà come ambito privilegiato l'Italia, ma, tenendo conto della possibilità di sviluppare nelle sedi più opportune approfondimenti settoriali su specifiche aree, potrà essere utilmente orientata a costruire, pur nel rispetto delle esigenze non sempre prevedibili della ricerca pura, quadri interpretativi e documentari complessivi e di taglio nazionale. Ogni volume dell'Annuario avrà quindi carattere monografico, non per calcoli editoriali o per astratte considerazioni accademiche, ma per aderire alla necessità di rendere pubblici i risultati di concrete occasioni di riflessione scientifica. Ci riferiamo in modo particolare alle ricerche universitarie, a congressi e seminari, luoghi ideali per l'aggiornamento metodologico e per la messa a punto di nuove prospettive storiografiche. Alla parte monografica seguirà una serie di contributi non coordinati (Saggi e ricerche, Fonti e documenti), e infine una parte informativa di recensioni, segnalazioni librerie, bibliografie (Libri e informazioni). Quest'ultimo settore, che in questo primo numero appare in forma ridotta, dovrà costituire un esauriente riferimento, oggi del tutto assente in un campo disciplinare specialistico dove ancora purtroppo prevalgono improvvisazione e disinformazione. È anche nostra intenzione supplire, almeno in parte, alla *défaillance* di «Storia della città» (sospesa per difficoltà economiche dopo diciotto anni di vita) occupando lo stesso arco cronologico e curando in modo particolare la rappresentazione della città intesa come manufatto costruito, e non come pura espressione letteraria o iconografica.*

*I saggi qui pubblicati sotto l'intitolazione «I Regolamenti Edilizi» formano nel loro insieme gli Atti del Convegno di Studi nazionale che si è svolto presso il Dipartimento di Architettura e Analisi della Città dell'Università «La Sapienza» di Roma il 10 dicembre 1993. Essi non rappresentano una trattazione sistematica, ma piuttosto un equilibrato panorama delle problematiche regionali; incentrati sull'età moderna, tengono ampiamente conto delle radici storiche che, in modi differenziati, hanno condotto alla più recente uniformità normativa. L'estrema varietà della legislazione negli stati preunitari e nelle principali città si colloca in una fase di passaggio tra la parcellizzazione estrema dell'età medievale (documentata negli statuti comunali del centro-nord), e i regolamenti ottocenteschi tendenti a soluzioni ormai collaudate in campo europeo. Inoltre, le normative speciali (come quelle relative a operazioni urbanistiche di particolare rilievo: sventramenti, addizioni urbane, emergenze igienico-sanitarie), tenderanno col tempo a rifluire nella regolamentazione standardizzata che è*

giunta fino ai nostri giorni, e che è frutto di un paziente lavoro di reciproco adeguamento dei diversi stati e delle diverse realtà locali. Anche nel nostro sintetico panorama emergono con particolare rilievo differenti matrici culturali legate a rapporti con altri paesi europei (come la Spagna, la Francia, l'Austria): una verifica parziale ma efficace del vero e proprio mosaico che compone la struttura territoriale e urbana italiana anche nei secoli più recenti.

Il programma nazionale dell'Annuario di Storia dell'urbanistica non intende comunque in alcun modo ridimensionare le iniziative di portata regionale: sono in corso di stampa gli Atti dei convegni «Le città ricostruite dopo il terremoto siciliano del 1693. Tecniche e significati delle progettazioni urbane» (Roma, 20-21 marzo 1995) e «Lo spazio nelle città venete (1348-1509). Urbanistica e architettura, monumenti e piazze, decorazione e rappresentazione» (Verona 14-16 dicembre 1995) che costituiranno volumi monografici rispettivamente di Storia dell'urbanistica/Sicilia e di Storia dell'urbanistica/Veneto.

E.G.

## REGOLAMENTI EDILIZI E LEGISLAZIONE URBANISTICA DALL'ANTICO REGIME AL PERIODO UNITARIO. IL CASO PIEMONTE

Vilma Fasoli

L'istituzione a Torino del *Congresso d'Architettura*, sebbene decretata con Regio Viglietto il 16 luglio 1773 nei primi anni di governo di Vittorio Amedeo III, è da collocarsi all'interno dei riflessi del programma di riforme avviate da Vittorio Amedeo II e proseguito da Carlo Emanuele III che aveva garantito la continuità della politica paterna per gli anni del suo regno. Per comprendere le motivazioni che sostennero la nascita di questo *Congresso* è indispensabile, a mio avviso, ricorrere ad un'ampia premessa che metta in luce le alterne e controverse vicende che caratterizzarono i rapporti tra governo statale e amministrazione municipale nel corso del XVIII secolo. In questo contesto il ruolo e le competenze affidate di volta in volta all'istituto del Vicariato risultano essere parametri di analisi e confronto estremamente chiarificatori. L'approccio secondo il quale questo studio è stato articolato è volto a chiarire le strette relazioni di interdipendenza fra le competenze del Vicario e la composizione del *Congresso d'Architettura*, relazioni che risultano essere state determinanti nella formulazione di singoli provvedimenti edilizi fino ai più dettagliati *Regolamenti* sulla base dei quali Torino ha costruito la sua immagine di capitale dello Stato Sabauda. La concessione dello Statuto carloalbertino e le prime leggi sull'autonomia locale interverranno, a partire dal 1848, a spezzare queste relazioni e a spostare i compiti delle istituzioni da problemi di gestione normativa verso quelli connessi con la promozione di attività di iniziativa privata.

### Struttura e gestione amministrativa della città

Istituzione molto antica<sup>1</sup>, di diretta nomina ducale e poi reale, il Vicario era *perennemente oscillante tra servizio ducale e salvaguardia delle residue*

*libertà comunali, ogni innovazione che si sospettava potesse turbare i delicati equilibri di potere tra città e stato era vista con diffidenza e per lo più osteggiata*<sup>2</sup>. Egli era passato da incombenze di carattere militare, giuridico, amministrativo, finanziario (giurisdizione per le cause civili e criminali della città e del territorio, conservatoria di strade, fossi, acque, boschi e pascoli del territorio della capitale, vigilanza e controllo annonario della capitale) al ruolo di Sovrintendente Generale di politica e polizia decretato da Vittorio Amedeo II nel 1687. Per volontà regia il quadro di riforme, in sintonia con la politica di unificazione amministrativa dello stato, prevedeva il riordinamento delle comunità e lo snellimento degli apparati burocratici. Dalla nomina ducale operata all'interno della scelta tra una terna di Decurioni del Consiglio cittadino, la figura del Vicario era giunta, negli anni successivi alla trattato di Utrecht (1713), quando la composizione del Consiglio Comunale aveva privilegiato l'inserimento della nuova nobiltà legata alla monarchia da aspirazioni di carriera negli uffici statali o nei servizi di corte, a una posizione centrale nel contrasto tra sovrano e municipalità.

Con questa garanzia, abilmente e preventivamente perseguita nel suo obiettivo di controllo del potere aristocratico<sup>3</sup>, a Vittorio Amedeo II non fu difficile, in occasione dell'emanazione delle nuove *Leggi e Costituzioni* (1723 e 1729), imporre che il ruolo del Vicario fosse svolto dal prefetto e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere nominato direttamente dal Re e assimilato alla figura del funzionario statale<sup>4</sup>. Alla municipalità sarebbe spettato il compito di retribuire e potenziare con personale competente l'Ufficio del Vicariato. Nonostante le numerose lamentele mosse dalla municipalità nei confronti del Vicario, che risolveva i

rapporti con l'amministrazione locale unicamente con la comunicazione di decisioni prese in altra sede, o con la trasmissione di ordini regi, senza contemplare alcun tipo di consultazione preventiva, a conclusione del regno di Vittorio Amedeo II (1730) i cospicui investimenti avevano prostrato le finanze del municipio. I finanziamenti avevano interessato opere di manutenzione e pulizia di strade e piazze dotate della prima rete parziale di illuminazione a lampioni, di razionalizzazione degli approvvigionamenti, di rilocalizzazione dei mercati, di controllo delle norme igieniche di macellazione e della retribuzione di 60 capitani di quartiere (istituiti nel 1724) ai quali era affidata la vigilanza delle isole della capitale secondo un criterio connesso con la densità demografica. Non ultimo era l'ordine impartito per indennizzare i proprietari delle case fronteggianti la contrada di Porta Palazzo di cui era stata decretata la rettifica (1729) e di acquistare alcuni immobili onde facilitare l'immediato avvio di attuazione. Per questo, a conclusione delle onerose operazioni di perequazione (misurazione e stima delle terre delle comunità avviata dal 1697) volte alla maggiore equità fiscale, il Consiglio Comunale non aveva tardato a presentare (1731) a Carlo Emanuele III, appena salito al trono, un documento che sollevasse una polemica in proposito, ma abilmente formulata e calata in problemi di contenzioso amministrativo. Il rapporto con il nuovo sovrano si risolse in una sorta di contrattazione giocata sulla riduzione delle competenze del Vicario affidando quelle giuridiche al prefetto, su un trattamento di favore escludendo la capitale dall'imposizione della regolamentazione sulla composizione dei consigli e degli uffici amministrativi che, estesa a tutto il territorio al di qua delle Alpi, aveva ridotto l'autonomia delle amministrazioni locali (1733)<sup>5</sup>. Per contro la capitale doveva soddisfare, come le altre città del regno, alle richieste finanziarie a sostegno delle ingenti spese belliche connesse con la partecipazione alla guerra di Successione polacca prima (1733-1738) e a quella di Successione austriaca poi (1740-1748)<sup>6</sup>. Occorre inoltre precisare che l'eccezionalità della situazione politica aveva imposto – secondo una prassi ormai consolidata – che il governo della capitale passasse direttamente nelle mani del Governatore e comandante della guarnigione cioè dell'autorità militare alla quale gli amministratori locali avrebbero dovuto assoggettarsi. Superata la crisi, Carlo Emanuele III incaricò il procuratore generale Gian Francesco Maistre, che aveva già attirato l'attenzione di Vittorio Amedeo II nel 1730 quando lo aveva nominato procuratore generale della Camera<sup>7</sup>, di redigere un regolamento di politica e polizia della capitale<sup>8</sup> da estendersi a tutte le città del regno. Il *Regola-*

*mento* inviato nel 1747 alla Camera e al Senato non venne mai pubblicato interamente, sebbene ad esso si siano ispirati alcuni provvedimenti negli anni successivi. Bisognerà attendere fino al 1755 per vedere emanati i primi *Regolamenti politici riguardanti le piazze e i mercati destinati per la vendita dei commestibili, il buon ordine e la pubblica tranquillità, gli edifici e la pulizia*, che pur non presentando un carattere innovativo costituiscono la prima raccolta ordinata e una puntualizzazione delle disposizioni già vigenti. In particolare al Vicario ritornavano le competenze in materia di bandi campestri, di cura delle strade del territorio e in misura più puntuale di quelle di adduzione alle residenze reali, e ampliate quelle relative alla facoltà di formulare sentenze inappellabili in merito alla valutazione dei canoni di locazione.

Nel 1767 con lo *stabilimento di un Nuovo Regolamento circa l'Economica Amministrazione della città di Torino* vennero nominati i nuovi Consiglieri e Ufficiali della Città oltre che i Consiglieri di 1<sup>a</sup> classe<sup>9</sup> di diretta nomina reale. Attraverso questo nuovo *Regolamento* il sovrano si garantiva il controllo del bilancio della capitale attraverso l'Ufficio della Ragioneria che aveva il compito di sovrintendere: attraverso la figura del Direttore dei Mulini, all'attività e quindi ai proventi che derivavano dal diritto di macina, attraverso la formazione di Uffici perpetui di Archivista, Avvocato, Segretario e Direttore dei Mulini, di apporre e regolamentare le tasse sulle scritture e i contratti di compravendita nonché sulle entrate derivate dall'introduzione in città di carbone, legname e grano. Le decisioni erano basate sulla volontà regia e sul parere del Consiglio Generale della Città che si riuniva tre volte l'anno, al quale assisteva sempre il Vicario che rivestiva anche la carica di Sovrintendente Generale della Politica e Pulizia, mentre una congregazione, che si riuniva una volta al mese – presente sempre il Vicario – era chiamata a votare i contenuti delle delibere discusse e proposte in sede di Ragioneria<sup>10</sup>. Affiorano in questa nuova organizzazione, da un lato l'avvio alla formazione di un quadro di tecnici che abbia carattere di stabilità e continuità all'interno dell'apparato amministrativo (il 26 marzo 1777 gli architetti Carlo Bosio e Ignazio Gavuzzi saranno promossi disegnatori delle Reali Aziende e del *Congresso d'Architettura*), dall'altro a partire dal 1775, quando viene emanata la nuova legge sull'ordinamento comunale e provinciale, una modifica nel tipo di ingerenze del Vicario che d'ora in poi avrebbe dovuto assolvere soprattutto a compiti di controllo e di mediazione tra potere statale e gestione locale<sup>11</sup>.

Trascorso un periodo di letargo in cui né la rivo-

luzione né la presenza della guarnigione francese nella Cittadella di Torino (dal luglio 1798) sembrano scalfire la *routine* amministrativa del consiglio cittadino<sup>12</sup>, il 13 dicembre 1798 subentra il Governo provvisorio rivoluzionario che istituisce dei comitati che trattano problemi specifici da sottoporre all'approvazione del Comitato d'amministrazione de' Pubblici del Governo Provvisorio e che facendo leva sullo *zelo* e sul *patriottismo* dei componenti i comitati affida loro la stesura di un *Progetto di regolamento per la Municipalità*. Con la sua approvazione si decreta anche la soppressione dell'Ufficio del Vicariato, al quale subentra l'Ufficio di politica e polizia, e pertanto si elimina quel complesso e delicato sistema di equilibrio fatto di accordi, concessioni e privilegi che per secoli aveva segnato i rapporti tra la capitale e i suoi sovrani.

Se per un breve periodo durante l'occupazione austro-russa (1799-1800) viene ricostituito l'antico Consiglio decurionale, la vittoria di Napoleone a Marengo (14 giugno 1800) decide l'imposizione del modello organizzativo statale francese secondo una gerarchizzata uniformità amministrativa. Il Comune di Torino come quelli di tutte le altre città piemontesi che a partire dall'11 settembre 1802 compongono la 27<sup>a</sup> Divisione militare è composto da un *Maire* da sei *Maires adjoints* e dai *Conseillers municipales*. Tra difficoltà, indifferenze e lusinghe il sindaco Giovanni Negro nel 1813 conclude la messa a punto e rende efficiente la struttura organizzativa del Municipio cittadino<sup>13</sup>. Sono anni difficili di profonda crisi economica conseguente all'incremento dei prezzi al consumo, alla ridotta produttività soprattutto manifatturiera e quindi alla dilagante disoccupazione e al crollo demografico. Il Municipio di Torino deve provvedere all'approvvigionamento delle farine negli altri dipartimenti dell'Impero (*Conseil d'Annonné*), all'assistenza dei coloni del suo territorio (*Bureau de Bienfaisance*) e alla beneficenza (*Asyle provisoire des medians, Ateliers de charité*), Torino viene scelta inoltre come città campione per la misurazione e valutazione per il calcolo dell'imposta catastale fondiaria secondo il sistema per masse di coltura. La città è anche costretta ad accollarsi l'onere di progetti e opere di smantellamento della struttura fortificata, abbellimento, allineamento stradale e dotazione di infrastrutture che *più in programmi che in opere* [avrebbero deciso] un *quadro di esiti fortemente radicati nelle scelte – politiche, economiche, culturali – del nuovo regime*<sup>14</sup>.

La figura del Vicario viene imposta nuovamente sulla scena amministrativa dopo l'Editto col quale Vittorio Emanuele I il 21 maggio 1814 ordina che *Non avuto riguardo a qualunque altra legge, si*

*osserveranno dalla data del presente Editto, le Regie Costituzioni del 1770, e le altre provvidenze emanate sino all'epoca delli 23 giugno 1800 dai nostri Reali Predecessori*<sup>15</sup> e a parte il periodo provvisorio in cui la *Soprintendenza delle cose di polizia* erano state affidate ad alcuni decurioni il clima politico che connota i governi di Vittorio Emanuele I e ancor più di Carlo Felice ne rafforzano il ruolo e acquisiscono i già difficili rapporti con il Consiglio della città. In questi anni l'apparato burocratico comunale dalla dotazione di soli undici impiegati, assunzioni bloccate e tutte le richieste di reinserimento nei ruoli respinte, si avvia verso una situazione che vede triplicare il proprio organico gettando *le basi e potendo* disporre *di una vera e propria struttura burocratica per il funzionamento dei suoi apparati*<sup>16</sup>. Rimase il 1° agosto 1847 le competenze dell'ufficio del Vicariato direttamente alla figura del Giudice ordinario, nel 1848 ne fu definitivamente soppressa l'istituzione<sup>17</sup>.

Gli anni preunitari si riveleranno infatti innovativi e decisivi per quanto attiene alla normativa urbanistica. La legge del 27 ottobre 1848 – la prima in materia di autonomia degli Enti locali – e quella del 7 luglio 1851, uimPLICARONO rispettivamente la prima, il riconoscimento ai Comuni del ruolo di rappresentare e amministrare gli interessi locali nonché di deliberare in materia di lavori pubblici, la seconda, il trasferimento dal potere legislativo a quello esecutivo delle competenze in merito all'approvazione dei piani urbanistici<sup>18</sup>.

### Dal congresso di architettura al regio consiglio degli edili

Il *Congresso di Architettura* è diretto a *promuovere il maggiore ornamento della nostra Metropoli, e volendo, che le fabbriche da costruirsi in essa riescano conformi alle regole di soda Architettura*<sup>19</sup>. Più in particolare il *Congresso*, composto dal Maggiore Generale e Colonnello del Reggimento d'Artiglieria Commendatore Devincenzi, dal Colonnello del Reggimento di Torino Conte Nicolis di Robillant, dall'Architetto di Sua Maestà Vassallo dell'Ala di Beinasco, dal Maestro delle Scuole d'Artiglieria Rana e dall'Architetto Municipale Martinez, è chiamato a discutere *le materie, che a misura de nostri ordini gli saranno commesse, e che potessero interessare l'esteriore buon ordine delle fabbriche, ovvero l'allineamento, e l'ampiezza delle contrade, o altre opere pubbliche, rassegnarci quindi il Suo Sentimento, prendendo però Sempre dall'ufficio del Vicario*<sup>20</sup>. È evidente quindi che al *Congresso* è affidato un incarico di tipo esclusivamente consultivo e il con-

trollo dei ricorrenti episodi di abuso edilizio che si riscontravano nella costruzione degli edifici o connessi al mancato rispetto dei piani di allineamento e quindi all'occupazione del suolo pubblico, o alla sicurezza nella realizzazione delle opere architettoniche.

Ma le circostanze che avevano condotto alla necessità immediata della formazione di questo *Congresso* sono legate alla difficoltà incontrate dall'ufficio del Vicario di fronte alle numerose richieste avanzate dai privati in conseguenza al Regio Biglietto del 28 luglio 1772 che consentiva l'innalzamento delle case prospicienti le contrade di Po e Porta Nuova secondo un progetto dell'architetto Regio (Dellala di Beinasco)<sup>21</sup>. In ordine a questo problema il *Congresso* emana i suoi primi ordinamenti che più che consistere in norme edilizie espongono una relazione dettagliata delle opere da eseguirsi. Compiono all'interno di essa: la costruzione di un padiglione sporgente sulla piazza Castello all'imbocco della via Nuova (attuale via Roma) che rispetti la stessa altezza e i motivi decorativi di facciata di quello già esistente sul lato occidentale (isolato San Federico); l'innalzamento di un intero piano degli edifici del tratto della via Nuova che da piazza San Carlo conducono alla porta meridionale in modo da ricreare lo stesso rapporto tra sezione stradale e altezza degli edifici, esistente nel primo tratto verso la piazza del Castello; la formazione di padiglioni che incomincino l'imbocco della contrada di Po sulla piazza del Castello oltre consentire di aprire un *lucello* al di sopra delle finestre delle case di questa contrada<sup>22</sup>. Da un dettagliato regesto compilato nel 1834 da Domenico Lessona funzionario archivistico dell'amministrazione comunale su incarico del Sindaco della città, è possibile chiarire l'attività svolta dal *Congresso d'Architettura* dalla sua istituzione al 1792. Da esso si evince che l'impegno è assorbito dal controllo dell'allineamento e livellamento dei principali percorsi cittadini (*Rettilineamento approvato della contrada che dalla piazza delle Erbe tende a S. Domenico*, 1781) dalla dotazione di fognature e canali per la pulizia delle strade, dalla negazione di permessi di innovazione delle case interessate dagli allineamenti, dalla regolamentazione dell'illuminazione pubblica, dall'esame dei permessi edilizi richiesti per lo più per la realizzazione di facciate di chiese (Santissima Trinità e San Rocco) e di cimiteri<sup>23</sup>, ma anche di lavori nel palazzo dell'Università di quattro edifici per i fabbricanti di stoffe da localizzare in piazza Carlina, della galleria di passaggio dalla Cappella Regia al Palazzo vecchio e della sacrestia attigua alla chiesa di San Filippo Neri. L'attività del *Congresso*, soprattutto tra il 1775 e il 1792, mette in luce un'immagine architettonica alquanto frammentaria e irregolare

che, se non smentisce la volontà di omogeneità e ordine insiti nei piani di espansione seicenteschi e di ristrutturazione settecenteschi, mostra tuttavia un notevole ritardo nei confronti delle loro attuazioni. Sintomatico dello stato in cui versava l'architettura civile era già stato il decreto di Carlo Emanuele III *De Regolamenti di S.S.R.M. per la Politica, e Pulizia*<sup>24</sup> (non datato, ma successivo alla metà del Settecento) che aveva stabilito: *A riserva delle Case, le cui facciate verso le pubbliche Contrade si formeranno, o con marmo, o con pietre di taglio, le altre che di mattoni, o di pietre informi saranno costruite, dovranno essere con calcina incrostate, ed imbiancate*<sup>25</sup> pena l'immediato provvedimento del Vicariato a provvedere alla manutenzione con relativa spesa maggiorata da una pesante multa ai proprietari inadempienti. Mentre le famiglie dell'antica aristocrazia e gli ordini religiosi avevano confermato le loro sedi preferenziali localizzandosi nelle espansioni della zona meridionale e orientale<sup>26</sup>, nel 1736 il successo riscosso dal decreto di rettilineamento della Contrada di Dora Grossa (attuale via Garibaldi) – assicurato soprattutto dall'introduzione della *grossazione* – e di ristrutturazione della via e piazza Palazzo di Città avevano concentrato qui e nelle zone circostanti la maggior parte degli investimenti immobiliari della nuova nobiltà. Il *Congresso* si trova quindi all'atto della sua istituzione impegnato in due direzioni: nei rettilineamenti delle vie che dalla Contrada di Dora Grossa si dipartono a Sud verso la Contrada di Santa Teresa e a Nord verso la zona del Duomo da un lato, e nelle norme relative alla realizzazione della pavimentazione di strade piazze e vicoli, al loro livellamento e manutenzione, al tipo di materiali e ai loro relativi prezzi, dall'altro. Per quanto attiene alla regolamentazione e al controllo della produzione dei materiali da costruzione, il *Congresso* conferma invece il precedente manifesto del 1 marzo 1751 adoperandosi nella direzione di un adeguamento dell'imposizione delle multe.

Nel 1792 la volontà di razionalizzazione dello spazio urbano pubblico e delle funzioni che in esso si svolgono non sembra più sufficiente. Si presenta infatti in misura pressante la necessità di affrontare il problema sanitario strettamente connesso al controllo dello spazio privato intendendo con questo principalmente i cortili delle abitazioni *angusti in proporzione dell'altezza delle medesime, onde ne risulta un'aria cattivissima per gli abitanti, ed inoltre dal collocarsi i pozzi d'acqua viva in tal vicinanza dei pozzi immondi, che di leggieri restano infettate le acque di quelli con pregiudizio della pubblica salute*<sup>27</sup>. Viene pertanto riconosciuta la necessità di imporre accanto alla già richiesta presentazione dei disegni di facciata,

anche quella relativa all'organizzazione planimetrica del lotto e dello sviluppo dei prospetti interni.

Ma la profonda crisi che tocca tutti i settori dell'economia europea negli anni a cavallo tra XVIII e XIX secolo e che per lo stato sabauda coincide con il periodo dell'occupazione francese e dal 1802 con la sua trasformazione in Département dell'Impero napoleonico, fa registrare un significativo rallentamento dell'attività edilizia privata nella città. L'elenco delle opere edilizie richieste tra il 1798 e il 1814<sup>28</sup> evidenziano principalmente la richiesta di avvio di lavori di manutenzione, di aperture di porte e finestre al fine di razionalizzare la distribuzione dei vani in facciata e gli accessi dalle strade, di intonacature e imbiancatura dei prospetti secondo una preoccupazione attenta a *modernier, et rendre Uniforme à la Façade*<sup>29</sup> o a *rendre Simetrica à la partie qui forme Coin*<sup>30</sup>. La municipalità è infatti da subito impegnata nella ridefinizione della denominazione delle strade e nella numerazione delle case, mentre al *Congresso di Architettura* ora *Conseil des Ediles* sono affidati le pressanti e imponenti operazioni di studio e progetto di allineamenti delle strade interne (imposto a tutte le città dell'Impero con decreto imperiale del 27 luglio 1808)<sup>31</sup> e di un *Plan général géométrique* ovvero un piano generale di rilevamento della città e del territorio come operazione preliminare indispensabile per un corretto allestimento dei piani *d'embellissement* resi necessari in conseguenza del decreto di smantellamento e disattivazione della cinta fortificata (decreto del 23 giugno 1800). La loro attuazione, almeno per la parte che attiene alla definizione delle *promenades publiques* e delle *grandes places* in corrispondenza delle porte ormai abbattute, è garantita dalla possibilità di avvalersi di mano d'opera non qualificata a basso costo formata da disoccupati che convergono a Torino dal territorio. La composizione del *Conseil des Ediles*, cui fanno parte l'Ingegnere in Capo dei *Ponts et Chaussées* La Ramée Pertinchant (poi Charles Mallet), l'Ingegnere ed Ispettore dei Beni della Corona Giuseppe Cardone, l'architetto municipale Lorenzo Lombardi, l'Ingegnere di Sua Altezza Imperiale Benedetto Brunati e l'Ingegnere Giuseppe Antonio Ceroni, incarna pienamente la cultura generata dalla Rivoluzione che aveva inteso ricondurre l'Arte a strumento di servizio dello stato, caricandola di valori simbolici di elevazione culturale e morale della società. Fin dal 1801 la motivazione sostanziale che aveva indotto la Commissione Esecutiva a ripristinare il *Conseil des Ediles* era stata infatti fondata sulla concezione dell'architettura e della città come *cose pubbliche* dello stato repubblicano da contrapporre a quella di *patrimonio di una fami-*

glia profondamente radicata nella tradizione patrimoniale delle classi privilegiate di una monarchia assoluta.

In questo contesto il *Conseil des Ediles* passa infatti da una fase limitatamente consultiva e di disbrigo delle pratiche burocratiche al ruolo di pressante controllo dell'attività architettonica volto a superare l'incompletezza, la provvisorietà, il degrado edilizio che lo scarto tra l'approvazione di piani di espansione e di ristrutturazione e la loro attuazione aveva creato. La composizione del *Conseil* fa registrare una crescita professionale interna grazie al costante confronto con i tecnici qualificati formati all'*Ecole des Ponts et Chaussées* e all'apertura verso il dibattito e i suggerimenti che derivano dal coinvolgimento di professionisti esterni attraverso bandi di concorso pubblico. La qualità architettonica raggiunta nei progetti ma soprattutto l'elevata competenza tecnica e la dimostrata conoscenza e frequenza del cantiere sono garanzie di provata professionalità alle quali neanche la Restaurazione potrà e vorrà rinunciare.

Sarà proprio degli anni della Restaurazione la riprova costituita dalle ripetute occasioni nelle quali sia il Re sia le istituzioni si avvalgono delle prestazioni di ingegneri e architetti che si erano contraddistinti in periodo napoleonico o che si erano formati nelle scuole istituite in periodo francese. Così Carlo Bernardo Mosca dalla formazione all'*Ecole des Ponts et Chaussées* viene destinato quale *capitano Ingegnere* al servizio della Provincia di Torino<sup>32</sup> per poi passare nel 1823 alla realizzazione di una delle più importanti opere di ingegneria della Restaurazione, il ponte ad un unico arco sulla Dora. Alla stessa stregua Ferdinando Bonsignore, Gaetano Lombardi, Benedetto Brunati, dalla partecipazione ai concorsi per i *plans d'embellissement* saranno proiettati rispettivamente, il primo, nella costruzione della Gran Madre di Dio, tempio celebrativo del ritorno di re Vittorio Emanuele I nella capitale sabauda, il secondo, nel completamento (prolungamento delle maniche juvarriane di piazza della Repubblica) e nella realizzazione (ali porticate settentrionali di piazza Carlo Felice, progetto per la regolarizzazione della piazza della Legna corrispondente all'attuale lato orientale di piazza Solferino) di piazze torinesi con dichiarati riferimenti al modello delle *grandes places* francesi<sup>33</sup>, il terzo, nel disegno e attuazione di una dei primi e più significativi esempi di progettazione e applicazione normativa di spazio uniforme pianificato in provincia come la piazza Galimberti a Cuneo.

Convivono inoltre in questo periodo sia la serie di decisioni di riorganizzazione amministrativa e tecnica rese ufficiali dall'emanazione di Regi Decreti, sia la rigidità dell'attività edilizia che sembra con-

gelata intorno a figure professionali che detengono un forte potere di controllo sul mercato immobiliare dell'intero stato sabauda (Giuseppe Formento, Giuseppe Leoni, Gaetano Bertolotti, Gaetano Lombardi, Ignazio Michela, Ernesto Melano, Lorenzo e Barnaba Parizza, Giuseppe Talucchi per citarne solo alcuni).

All'interno di queste contraddizioni anche l'Editto emanato il 23 aprile 1822, in concomitanza con la riapertura della Regia Università (presso di essa si tennero i corsi di laurea in Ingegneria e architettura fino all'approvazione della Legge Casati, 1859), sebbene non raccolga la proposta di Giuseppe Bagetti - da poco eletto professore della Regia Accademia di Torino - di associare l'Accademia al Consiglio degli Edili [...] nelle operazioni di controllo e tutela degli edifici pubblici torinesi<sup>64</sup>, riflette in parte l'impianto strutturale emerso in periodo francese. Le nuove regole del Congresso d'Architettura che d'ora in poi assumerà la denominazione di Consiglio degli Edili risultano affidate oltre al Presidente nella persona del Vicario Soprintendente Generale di Polizia e Polizia, ai due Sindaci della città, a un Decurione di prima e uno di seconda classe, al primo Architetto Regio, a un Ispettore del Genio Civile, a due Architetti, a un Segretario e a un Disegnatore, anche al Professore d'Architettura della Regia Università. Tutti di nomina Regia, vengono scelti in una rosa di nomi segnalati dal Consiglio stesso e dal Corpo Decurionale. A latere del Consiglio degli Edili<sup>65</sup> viene inoltre istituito il Congresso d'Architettura del Consiglio degli Edili chiamato ad esprimersi *Allorchè trattasi di avere il sentimento dello stesso Consiglio sopra oggetti che riguardano semplicemente la perizia nell'Architettura esteriore di qualche edificio, od il modo di eseguirlo di qualche determinazione del Consiglio*<sup>66</sup> e composto dal Vicario, dall'Architetto Regio, dal Professore d'Architettura e da due Architetti.

Il coinvolgimento del Professore di Architettura della Regia Università - già previsto dalla costituzione del *Conseil des Ediles* dal 1808 - e di disegnatori che dapprima nella figura di Giuseppe Frizzi (dal 1822 al 1830) seguita per poco (1830-1831) da quella di Raimondo Buzzano e infine da Federico Blanchier (1832-1836)<sup>67</sup> conferma la volontà di apertura delle istituzioni verso l'ambiente della cultura e del dibattito architettonico locale. Dal 1830 anzi i disegnatori verranno scelti tra gli *allievi distinti nella Scuola d'Architettura* e saranno assunti con un contratto a termine della durata di due anni, in grado di consentire un maggior *turn-over* di giovani leve<sup>68</sup>. Nella stessa direzione è da intendere il potenziamento delle scuole pubbliche municipali *del disegno e della geometria*<sup>69</sup> per la preparazione di tecnici misuratori da attiva-

re nell'impresa di redazione del catasto che il geometra Andrea Gatti presenta nel 1822 e di quello avviato dal suo allievo Antonio Rabbini a partire dal 1840.

Ma occorre attendere fino al 31 ottobre 1843 (il Manifesto del Vicariato è del 7 novembre dello stesso anno) per vedere approvato il primo testo completo di *Regolamento edilizio*. Fino a tale data i regolamenti approvati non avevano infatti riguardato l'intera città, ma soltanto informato l'architettura dei piani settoriali di espansione urbana ai quali erano annessi sotto forma di elaborati grafici *depositati all'ufficio del Vicariato insieme coi piani e profitti*<sup>70</sup>. Essi avevano interessato prevalentemente la realizzazione di spazi pubblici come le piazze Vittorio (attuale piazza Vittorio Veneto) e parte dell'attuale piazza Carlo Felice e il completamento della piazza della Repubblica connessa con il piano di espansione verso Nord e quello lungo il tratto del viale del Re (attuale tratto orientale di corso Vittorio Emanuele II). All'interno di queste operazioni il Consiglio degli Edili si era ritagliato competenze di tipo giuridico e amministrativo attraverso la concessione di privilegi e il controllo degli espropri al fine di garantirsi la gestione e l'immediata attuazione del piano, mentre aveva incaricato professionisti esterni - molti dei quali facenti parte del Consiglio stesso - della redazione grafica del progetto da sottoporre ad approvazione.

Il Regolamento del 1843 costituisce quindi il primo quadro normativo globale e articolato che interviene - seppure ancora in parte - da un lato a sopperire al diffondersi di forme di speculazione alle quali questi piani avevano dato spazio, dall'altro a controllare che l'attività edilizia privata non sia in contrasto con le decretate opere di abbellimento della città. Non è possibile, a mio avviso, comprendere a pieno il testo del *Regolamento edilizio* del 1843 se non se ne confronta il contenuto con il precedente decreto che norma *Fabbriche, vie, e passeggiate pubbliche, ed opere dirette all'abbellimento della città*. Quest'ultimo, approvato il 10 giugno 1843, individua all'interno del termine *abbellimento* tutta una serie di operazioni di carattere pubblico come la realizzazione di marciapiedi, di rotaie, di un canale collettore per le acque piovane e la previsione di una rete fognaria sotterranea lungo il sedime stradale. Ai proprietari di case era per contro imposto di dotarsi di cornicioni in muratura, di grondaie e canali pluviali in *latta e di ferro fuso*, di curare la manutenzione dei marciapiedi, alla realizzazione dei quali dovevano contribuire in parte, di liberare i portici da tutte le sporgenze di vetrine e imposte di chiusura degli esercizi commerciali e infine di provvedere al rifacimento delle opere fuori nor-

ma. All'interno di questo disegno complessivo della città, il *Regolamento edilizio*, stabilisce le procedure e la documentazione necessaria<sup>71</sup> a ottenere il permesso di costruzione, norma l'occupazione dei cortili interni<sup>72</sup>, ordina la chiusura di cavedi (*ritane*) tra le proprietà e il posizionamento delle canne fumarie, onde tenere sotto controllo le condizioni di salubrità, sicurezza e soleggiamento delle costruzioni. Stabilisce i materiali con cui debbono essere realizzate le mensole e le ringhiere dei balconi, imponendo la distruzione di quelli in legno, nonché di scale e tettoie. Definisce i tempi di validità dei permessi concessi (un anno per costruzioni e ricostruzioni, sei mesi per restauri e abbellimenti), delle opere di rinnovamento della imbiancatura delle facciate, rinviando, per il colore, alla serie di campioni numerati di tinte fatti esporre sin dal 1842 dal *Consiglio degli Edili* nel cortile del Burro (all'interno del Palazzo Civico) e sul fianco prospiciente la via di Dora Grossa (attuale via Garibaldi) del Palazzo municipale<sup>73</sup>.

A lato di questa organizzazione lavora dal 1843 anche l'*ufficio d'Arte per le fabbriche, acque strade, viali e giardini, le cui attribuzioni consistono essenzialmente a compilare i progetti e le perizie di tutti i lavori pubblici occorrenti per il servizio civico, ad invigilare la lodevole esecuzione ed a tenerne e risolverne le relative contabilità*<sup>74</sup>. L'ufficio è composto da un Ingegnere Capo affiancato da tre ingegneri collaboratori, da otto aiutanti geometri misuratori, da un disegnatore e da un impiegato distaccato dagli uffici di segreteria. L'amministrazione comunale si riserva comunque la possibilità di avvalersi di professionalità esterne all'istituzione per la progettazione di nuove opere l'esecuzione e direzione delle quali risulta di competenza dell'ufficio d'Arte. In quest'ottica dal 1845 per la prima volta, ma sarà riconfermato nel 1858, viene stabilito un tariffario relativo ai prezzi per l'esecuzione dei disegni calcolato in percentuale sull'ammontare del costo complessivo delle opere da eseguire.

L'impegno che l'amministrazione pubblica impone a se stessa e richiede al cittadino è gravoso sia in termini di investimenti sia di gestione del disegno complessivo, ma è altresì sintomatico delle aspettative che dal punto di vista politico Torino, futura capitale italiana, nutre negli anni di preparazione delle guerre d'indipendenza nazionale. Nel 1848, in concomitanza con la prima legge sulle autonomie locali di cui si è accennato in premessa, il Consiglio Comunale si dota di un *Piano d'Ingrandimento della capitale* complessivo, ma gli eventi bellici ne bloccano l'approvazione<sup>75</sup>. All'interno di esso, l'architetto Carlo Promis, in qualità di professore di Architettura civile della Regia Università di

Torino e quindi componente del *Consiglio degli Edili* autore con l'ingegner Barone del *Regolamento edilizio* del 1843, redige la bozza per un nuovo *Progetto di Regolamento edilizio*<sup>76</sup>. Il documento fino a oggi inedito, conservato all'interno del *Fondo Promis* presso la Biblioteca Reale di Torino, pur rifacendosi alle prescrizioni individuate dal precedente regolamento del 1843, si presenta articolato in prescrizioni di estremo dettaglio. Ogni possibilità è prevista e normata, così come sono predeterminati i materiali e le dimensioni di ogni componente dell'opera architettonica, puntualizzate le competenze e i ruoli delle figure di cantiere, particolarmente sottolineata l'attenzione verso gli spazi pubblici e la metodologia di rilevamento e di rettifica viaria riferito soprattutto alla città racchiusa entro la cinta bastionata. In sintesi, se si confronta il contenuto di questo testo con i disegni di progetto di edifici residenziali che egli redige per il *Piano Fuori Porta Nuova* tra il 1850 e il 1851 o quelli che prepara in forma di esercizi da affidare agli studenti che frequentano il terzo e quarto anno del corso di *Architettura civile*, risulta evidente il tentativo di omologazione e di generalizzazione a scala urbana delle architetture da lui disegnate<sup>77</sup>. Non avendone ricevuto l'approvazione e sotto la pressione di numerosi proprietari intenzionati a costruire entro breve tempo, Promis dovrà ricorrere in occasione della presentazione del *Piano Fuori Porta Nuova* (1851), del *progetto d'ingrandimento parziale verso Porta Susa* (1851), del *progetto d'ingrandimento parziale nella Regione Vanchiglia* (1852) all'introduzione di varianti normative rispetto al *Regolamento edilizio* del 1843 ancora vigente. Confrontate con il suo *Progetto di Regolamento edilizio* del 1849, esse ne costituiscono una parziale ripresa (l'altezza degli edifici elevata da 16 a 21 metri e quella dei piani non inferiore ai 3 metri), ma mostrano anche segnali di ammorbidimento come la possibilità di rendere abitabili i sottotetti negata in quello del 1849. Un'altra occasione gli è offerta dal Sindaco Giovanni Bellono nel 1852, quando è già in via di adozione il nuovo *Regolamento di Polizia Municipale*. Il 2 giugno 1852 Promis presenta una nuova *Proposta di Regolamento edilizio* che, in 171 articoli, tenta di operare una sintesi delle prescrizioni vigenti e di articoli *che ancora non ebbero sanzione di legge né di consuetudine, ma paiono richiesti dalla civiltà de' tempi e da quotidiana esperienza*<sup>78</sup>. Sia questo, sia il nuovo tentativo (1853) con cui è alle prese in qualità di relatore della commissione formata anche dai consiglieri Bertini, Borsarelli, Cassinis, Cottin, Mosca e Realis, non daranno risultati attuativi<sup>79</sup>. Ostacolo decisivo alla concezione di Promis che intende la società non in senso antidemocratico, ma certamente in



modo fortemente gerarchizzato, è la pesante critica che il Ministro Camillo Cavour muove nei confronti delle numerose restrizioni contenute nelle diverse proposte di *Regolamenti* tanto da sottolineare la necessità di *porre un limite alla tirannia esercitata dai municipi, mercè i regolamenti edilizi. Si deve fare alla libertà parte molto più larga di quella che in ora gli è fatta dalle nostre leggi amministrative. [...] Il dare la facoltà ai comuni di prescrivere la forma esterna delle case è perpetuare la tirannia degli antichi edili. Crederei di lasciare ai proprietari la più ampia libertà, salvo casi eccezionali in cui si trattasse di piazze o di vie principali da considerarsi quasi come pubblici monumenti. In questo caso il regolamento dovrebbe essere sottoposto al Consiglio provinciale*<sup>20</sup>.

Conseguenze immediate di questo quadro legislativo e normativo sono costituite dal riconoscimento della funzione consultiva – e non decisionale – del Consiglio degli Edili<sup>21</sup> da parte dell'amministrazione municipale, dalla verificata impossibilità da parte di quest'ultima di dotarsi – in breve tempo – di uno staff di tecnici in grado di affrontare e gestire le necessità in materia di urbanistica ed edilizia della città e quindi la facoltà di avvalersi del contributo di conoscenze specifiche attraverso la nomina di commissioni di tecnici esterni alla struttura. In questo contesto politico ed economico, nonché la grande indecisione con cui si muove il Consiglio Comunale nel nuovo quadro di normativa urbanistica, è facile comprendere come la realizzazione di opere pubbliche di servizio e di abbellimento subiscano un forte freno o comunque un considerevole ritardo. Tra il 1858 ed il 1860 numerose e diverse sono le proposte presentate in sede di Consiglio Comunale che dimostra al suo interno numerose contraddizioni oltre la mancanza di un chiaro disegno complessivo di riferimento.

Anche il richiamo alle esperienze francesi, e parigine in particolare, non dettato solo da radici culturali comuni<sup>22</sup>, ma esteso all'assorbimento di quei contenuti metodologici, procedurali e organizzativi che avevano consentito e sostenuto un'impresa, così radicale ed estesa rispetto al territorio urbano interessato, come quella dei piani di Haussmann per la Parigi di Napoleone III, tarda a trovare una concreta attuazione. In questo quadro, importanza rilevante assume quindi l'impegno sia di Promis, attraverso la redazione di un nuovo programma didattico per l'insegnamento dell'architettura e la segnalazione di suoi allievi per la formazione dei quadri direttivi all'interno dell'amministrazione, sia del Consiglio Comunale per l'individuazione dei contenuti del nuovo Regolamento d'Ornato (1862).

## Note

<sup>1</sup> Dei compiti del Vicario si parla già a partire dalla seconda metà del Duecento. Per quanto riguarda l'analisi di questa importante figura dell'amministrazione comunale torinese si confronti D. BALANI, *Il Vicario tra città e stato. L'ordine pubblico e l'annona nella Torino del Settecento*, Deputazione subalpina di storia patria, Torino 1987.

<sup>2</sup> D. BALANI, *Il Vicario*, cit., p. 34.

<sup>3</sup> Si cfr. GEOFFREY SYMCOX, *Vittorio Amedeo II l'assolutismo sabaudo 1675-1730*, Società Editrice Internazionale, Torino 1983, in particolare il cap. XVI *La grande ondata delle riforme (1713-1730)*, pp. 255-305.

<sup>4</sup> F. AMATO DUBOIN, *Raccolta per ordini di materie delle Leggi Editti, Patenti, Manifesti, ecc. Pubblicate sino all'8 Dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia in continuazione ed a compimento di quella del Senator Borelli compilata dall'Avvocato Felice Amato Duboin*, Tipografia Mussano, Torino, Tomo XIII, volume XV, Dispensa V, pp. 975-976.

<sup>5</sup> G. SYMCOX, *Vittorio Amedeo II*, cit., pp. 255-305.

<sup>6</sup> In particolare si fa riferimento alle imposizioni registrate in F. AMATO DUBOIN, *Raccolta*, cit., con i R.R. Editti 9-8-1734; 29-4-1736 e 1-6-1745; 20-5-1746; 22-5-1747; 3-5-1748.

<sup>7</sup> D. BALANI, *Il Vicario*, cit., p. 58 nota 84.

<sup>8</sup> Si tratta del *Progetto originale di Regolamento stato formato dal procuratore generale di S. M. conte Maistre per la politica e polizia della città di Torino*, citato in D. BALANI, *Il Vicario*, cit., p. 63 nota 93.

<sup>9</sup> Secondo l'editto del 1687 la composizione del Consiglio decurionale era diviso in due classi: nella prima potevano entrare esclusivamente le *persone notabili sia per la qualità di nascita o per la dignità o per il vassallaggio con giurisdizione non acquistata da loro ma dai loro antenati*, alla seconda classe appartenevano invece *gli altri vassalli, i migliori cittadini e i più accreditati negozianti*. Cfr. D. BALANI, *Torino capitale*, cit., p. 261.

<sup>10</sup> Regie Patenti dell'8 Dicembre 1767, *Regolamento d'Amministrazione della città di Torino*, in Archivio Storico della Città di Torino (d'ora in poi ASCT), collezione XIV<sup>a</sup> volume 5 B.

<sup>11</sup> Cfr. A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano. Storia della legislazione piemontese sugli enti locali dalla fine dell'antico regime al cbitudersi dell'età cavouriana*, Neri Pozza, Venezia 1962, 2 voll.

<sup>12</sup> Per l'analisi della composizione amministrativa del Consiglio comunale torinese in periodo francese si rimanda agli interventi di D. BALANI, *Torino capitale nell'età dell'Assolutismo: le molte facce del privilegio*, in Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1991, pp. 255-284; G. RECUPERATI, *Gli strumenti dell'Assolutismo Sabauda: Segreteria di Stato e Consiglio delle Finanze nel XVIII secolo*, in Id., *Dal trono all'albero della libertà*, cit., pp. 37-107 e R. ROCCIA, *La Municipalità di Torino nell'età repubblicana*, in Id., *Dal trono all'albero*

*della libertà*, cit., pp. 285-302. Per il periodo napoleonico si rinvia all'approfondimento di R. ROCCIA, *Mutamenti istituzionali e uomini nuovi nell'amministrazione comunale*, in G. BRACCO (a cura di), *Ville de Turin 1798-1814*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino 1990, 2 voll., I, pp. 15-53.

<sup>13</sup> Su questo tema si rinvia all'approfondimento di R. ROCCIA, *Gerarchia delle funzioni e dinamica degli spazi nel Palazzo di Città tra XVI e XIX secolo*, in G. BRACCO (a cura di), *Il Palazzo di Città a Torino*, Archivio Storico della Città di Torino, Torino 1987, pp. 9-92.

<sup>14</sup> V. COMOLI MANDRACCI, *Progetti, piani cultura urbanistica tra Rivoluzione e Impero*, in G. BRACCO (a cura di), *Ville de Turin 1798-1814*, cit., pp. 191-240.

<sup>15</sup> *Raccolta degli Atti del Governo di S.M. il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, Pignetti e Carena, Torino 1842, I, p. 16.

<sup>16</sup> Cfr. R. ROCCIA, *Gerarchia delle funzioni e dinamica degli spazi*, cit., p. 68.

<sup>17</sup> Ivi, p. 71 nota 190.

<sup>18</sup> Cfr. E. CALDIENI, *La relazione di Giovan Battista Cassinis per la parte morale del Piano d'Ingrandimento della Capitale* in «Storia dell'Urbanistica Piemonte/I - Il Piano d'Ingrandimento della Capitale» (Torino 1851-1852), e A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano*, cit., vol. I.

<sup>19</sup> Regio Biglietto 16 luglio 1773, in F. AMATO DUBOIN, *Raccolta*, cit., tomo XIII, volume XV, Dispensa V, pp. 975-976.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> Regio Biglietto 7 agosto 1772, in F. AMATO DUBOIN, *Raccolta*, cit., p. 974.

<sup>22</sup> Regio Biglietto 25 agosto 1773, in F. AMATO DUBOIN, *Raccolta*, cit., pp. 977-978.

<sup>23</sup> D. LESSONA, *Indice del registro delle deliberazioni prese dal Consiglio d'Architettura, e quindi dal Consiglio degli Edili, delle Regie Patenti, Viglietti, delle lettere pervenute al detto Consiglio, e di quelle dal medesimo spedite, e delle deliberazioni prese*, in ASCT, *Carte sciolte* n. 1574.

<sup>24</sup> *Dei Regolamenti di S.S.R.M. per la Politica, e la Pulizia*, in ASCT, Collezione III, pp. 152-154 citato in G. BRUNO, F. ROSSO (a cura di), *Colore e città. Il Piano del colore di Torino 1800-1850*, Assessorato alla Edilizia del Comune di Torino e Idea Editions, Firenze 1980, pp. 119-120.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Importanti contributi e approfondimenti su questi temi sono in V. COMOLI, *Torino*, in «Le città nella storia d'Italia», Laterza, Roma-Bari 1983, C. ROGGERO BARDELLI, *Risanamento urbanistico nella città del '700*, in «Cronache Economiche», n. 9-10, pp. 19-34.

<sup>27</sup> Regio Biglietto 23 marzo 1792 in D. LESSONA, *Indice*, cit., in ASCT, *Carte sciolte* n. 1574.

<sup>28</sup> Un ampio repertorio documentario e iconografico è stato negli ultimi anni oggetto di studio di G.M. LUPO, *Architetti, ingegneri e altri tecnici a Torino nel periodo francese*, in G. BRACCO (a cura di), *Ville de Turin 1798-1814*, cit., I, pp. 345-387 e G. M. LUPO, *Ingegneri Architetti Geometri in Torino. Progetti edilizi nell'Archivio Storico della Città (1780-1859)*, in «Storia dell'Urbanistica Piemonte/III», Kappa, Roma 1990.

<sup>29</sup> ASCT, *Carte del periodo francese*, cart. 89, fasc. 239,

n.41 citato in G.M. LUPO, *Architetti, ingegneri e altri tecnici*, cit., p. 363.

<sup>30</sup> ASCT, *Carte del periodo francese*, cart. 89, fasc. 239 n.41 citato in G.M. LUPO, *Architetti, ingegneri e altri tecnici*, cit., p. 364.

<sup>31</sup> Sull'attività del *Conseil des Ediles* e degli *Ateliers de charité* si confronti F. ROSSO, *Lavori pubblici e abbellimento urbano: gli Ateliers de charité, 1810-1813*, in G. BRACCO (a cura di), *Ville de Turin 1798-1814*, cit., I, pp. 299-344.

<sup>32</sup> Cfr. ASCT, *Serie I K*, Regi Decreti (1814-1833), vol. n. 6, foglio n. 96 Regio Biglietto del 2 luglio 1818.

<sup>33</sup> Cfr. V. COMOLI MANDRACCI, *Torino*, cit., e Id., *Dalle places royales allo spazio neoclassico a Torino e in Piemonte*, in A. MARINO, *Le piazze. Lo spazio pubblico dal Medesimo all'età contemporanea*, Atti del convegno, Electa, Milano 1993, pp. 131-140.

<sup>34</sup> F. DALMASSO, *L'Accademia Albertina: storia e artisti*, in F. DALMASSO, P. GAGLIA, F. POLI, *L'Accademia Albertina di Torino*, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Torino 1982, pp. 11-79, in particolare p. 34.

<sup>35</sup> Il Consiglio così composto era chiamato ad esprimersi in merito all'*allineamento delle contrade, gli ingrandimenti, ed abbellimenti si interni che esterni della Città, Sobborgi, e loro vicinanze, o venga da Noi chiesto il parere del Consiglio, o debba questo spiegarsi ad istanza di coloro, i quali desiderassero fare innovazioni a tali oggetti relative*, Copia di regio decreto del 23 aprile 1822, in ASCT, *Carte sciolte*, n. 1574. Dallo stesso documento figurano fin da subito nominati *Presidente del Consiglio degli Edili il Cavale Gianotti, Maggiore Generale, e Capo del Genio Militare, ed il Conte Seyssel, il Cavale Michelotti, e il Maggiore Benedetto Brunati*.

<sup>36</sup> Ivi, in particolare l'articolo 8 al testo.

<sup>37</sup> Dal 1836 l'architetto Federico Balchier viene nominato *Verificatore degli edilizi* ovvero *visitatore di tutte le nuove costruzioni*. Cfr. Lettera di Cravosio al Consiglio degli Edili del 18 gennaio 1843, in ASCT, *Carte sciolte*, n. 1574.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> La creazione di scuole municipali è da ricondurre alla riforma universitaria e accademica avviata da Napoleone nel 1805. Per le scuole municipali cfr. R. ROCCIA, *Gerarchia delle funzioni e dinamica degli spazi*, cit., p. 71 nota 191.

<sup>40</sup> *Ingrandimenti ed abbellimenti verso il Po*, 15 settembre 1818, articolo 9°, in «Città di Torino», *Provvedimenti Edilizi 1566-1892*, Eredi Botta, Torino 1893, p. 43.

<sup>41</sup> Il *Regolamento edilizio* prevede, all'articolo 3°, la presentazione in duplice copia degli elaborati grafici al fine di costituire un primo archivio dei *Permessi edilizi* concessi.

<sup>42</sup> All'articolo 12° si afferma *non si può occupare o restringere l'area dei cortili con costruzioni anche provvisorie, o con depositi considerevoli di legnami, o di altra cosa, accio' non derivino pregiudizi alla pubblica sanità dalla mancanza di luce e ventilazione alle abitazioni prospicienti verso i medesimi*.

<sup>43</sup> Per il piano del colore si rinvia alla ricognizione documentaria operata da G. BRUNO, ROSSO, *Colore e città. Il Piano del colore di Torino 1800-1850*, Assessorato alla Edilizia del Comune di Torino, Firenze 1980.

<sup>44</sup> *Raccolta dei Regolamenti, Decreti, Manifesti, Istruzioni notificanze ed altri provvedimenti per l'Ammini-*

strazione della Città di Torino, Eredi Botta, Torino 1862, pp. 910-924.

<sup>45</sup> Cfr. V. FASOLI, *La relazione di Carlo Promis per la parte artistica del Piano d'Ingrandimento della Capitale* in «Storia dell'Urbanistica Piemonte/3. Il Piano d'Ingrandimento della Capitale» (Torino 1851-1852) (a cura di Vera Comolli), Kappa, Roma 1987, pp. 23-27.

<sup>46</sup> C. PROMIS, *Progetto di Regolamento edilizio*, 11 settembre 1849, in Biblioteca Reale di Torino, *Fondo Promis*, scatola 10, cartella XV, fascicolo 2.

<sup>47</sup> Un ampio repertorio dei temi didattici di Carlo Promis è stato pubblicato postumo a cura dell'allievo Giovanni Castellazzi, *Fabbriche moderne inventate da Carlo Promis ad uso degli studenti d'architettura e pubblicate con note ed aggiunte dal suo allievo Giovanni Castellazzi*, Bocca, Torino 1875; cfr. inoltre V. FASOLI, *L'insegnamento dell'architettura in Carlo Promis*, in V. FASOLI, C. VITULO, *Carlo Promis Professore di Architettura civile agli esordi della cultura politecnica*, catalogo della mostra, Biblioteca Reale - Torino, dicembre 1993 - gennaio 1994, Celid, Torino 1993, pp. 19-45.

<sup>48</sup> C. PROMIS, *Proposta di Regolamento edilizio per la città di Torino*, 21 giugno 1852, Eredi Botta, Torino 1852, in ASCT, *Regolamenti*, n. 375 A.

<sup>49</sup> Città di Torino, *Proposta di Regolamento edilizio adottato dalla Commissione nelle sedute degli 4 e 11 febbraio; 9, 16 e 19 giugno 1853 e mandato rassegnare all'approvazione del Consiglio Comunale*. Giugno 1853, in ASCT, *Regolamenti*, n. 382.

<sup>50</sup> C. PISCHEDDA, G. TALAMO, (raccolta a cura di), *Tutti gli scritti di Camillo Cavour*, 4 voll. Centro Studi Piemontesi, Torino 1978, IV, p. 1992, art. 148 e p. 1995, art. 273.

<sup>51</sup> ASCT, *Ordinamenti*, Verbale della Seduta n.4 del 10 marzo 1860, Allegato.

<sup>52</sup> Anche le leggi in materia urbanistica relative alle autonomie locali e quelle connesse con il problema dell'espropriato per pubblica utilità approvate dallo Stato Sabaudo preunitario derivano completamente per contenuti ed esperienze da quelle francesi. Cfr. a tale proposito, E. CALDERINI, *La relazione di Giovan Battista Cassin*, cit., A. PETRACCHI, *Le origini dell'ordinamento comunale e provinciale italiano*, cit.

## APPENDICE

Carlo PROMIS, *Progetto di Regolamento edilizio*, 16 settembre 1849, BRT, *Fondo Promis*, scatola 10, fascicolo XV, documento 2.

Trascrizione a cura di Vilma FASOLI

Annotazioni redazionali dell'autore: nella trascrizione del testo sono riportate con:

/ gli a capo che compaiono nel manoscritto

// seguite dal numero, il cambio e la relativa numerazione della pagina

in grassetto le annotazioni autografe che compaiono a lato del testo originario come correzioni successive

È proibito di costruire, ricostruire o riparare senza la permissione del Sindaco case o muri di cinta od ogni altro edificio sacro, pubblico o rivato com-/preso nel perimetro del piano d'ingrandimento del-/la città di Torino, il quale sarà in quel dato/ tempo approvato, e ciò si per gli edifici prospet-/tanti sul suolo pubblico, sì per quelli chiusi entro cinte o posti entro cortili od in vicoli./ Tale permissione è puranche necessaria per le nuove fabbriche e per le riparazioni od aggiunte che si vo-/lessero fare nella superficie d'ingrandimento notoria-/mente divulgata e discussa, avvegnachè non ancora/ legalmente approvata./ È parimenti necessaria tale permissione per gli edifici/ situati nei luoghi della città e per quelli confron-/tanti le strade reali e provinciali decorrenti nel/ territorio di Torino. In questo caso la distanza di/ detti nuovi edifici e muri di cinta dev'essere non minore di/ 3 metri dal ciglio interno del fosso, ogni qualvolta//<sup>1</sup> un fatto preesistente non astringa a maggior larghezza./ Le nuove fabbriche che si volessero innalzare oltre/ il perimetro d'ingrandimento approvato nuovamente/ addi ..... dell'anno 18... dovranno sino a/ distanza di ... metri dall'asse della strada di/ circonvallazione ripetere ovunque simmetricamente/ le linee della porzione approvata, oppure venir/ collocate a tanta distanza da esse linee sim-/metriche da non impedire il libero andamento di/ un muro di cinta. Per semplici muri di cinta/ basta che vengano collocati al di là del controvia-/ale a norma delle distanze serbate dall'opposto/ lato della strada di circonvallazione. Questi muri/ dovranno peraltro essere non solo rinzaffati ma in-/tonacati./ La permissione dell'autorità municipale è richiesta/ eziandio onde poter divenire a semplici scavi, a/ disselciamenti od a qualunque opera d'arte sopra/ il suolo pubblico o sopra il suolo privato ma ester-/no e di uso pubblico./ Sono necessarie le permissioni ottenute giusta il modo/ anzidetto per le opere che debbono aver luogo in/ ogni qualunque muro che prospetti etc. qualunque muro//<sup>2</sup> che prospetti il suolo pubblico o ne formi il limite/ Per i restauri interni e per le opere di poca entità/ basta che il richiedente inoltri al Sindaco la sua/ domanda, la quale gli verrà concessa dopo opportuna/ ispezione fatta da persona d'arte a ciò delegata/ Ogni domanda per fabbricazione deve essere munita/ a) Dei rispettivi disegni dell'opera qualunque ne sia/ l'importanza; deb-

bono essere in copia doppia e fir-/mati dal richiedente o da chi per esso e dall'/ architetto autore/ b) Del ricorso per la permissione sottoscritto dal richiedente./ Per le fabbriche nuove i disegni debbono contenere/ la pianta del piano terreno, la facciata principale/ la facciata o le facciate laterali ogniquale/ differiscano dalla prima; una sezione trasversale/ fatta secondo la linea più importante e che pa-/lesi maggiori cose. Nei disegni sarà altresì espressa/ la precisa collocazione dell'edificio relativamente/ ai finitimi, e la larghezza della strada sulla quale/ è posto. Per gli edifici compresi entro le isole/ fa d'uopo indicare l'orientazione e la posizione/ della strada o più prossima o più importante rela-/tivamente//<sup>3</sup> a quel dato caso./ Allorchè i disegni presentati non conferiscono lumi/ sufficienti, il richiedente dovrà presentare ancora/ quelli altri che gli verranno richiesti./ Trattandosi di servitù vigenti, o nascenti o nasci-/ture dal fatto di una fabbrica per la quale si/ domanda la permissione o che trovansi in via di costru-/one, le parti consenzienti od avverse non possono/ negare la presentazione dei loro rispettivi titoli/ legali./ La scala dei disegni per le opere da costruirsi non/ oltrepasserà il centesimo del vero, né sarà minore del/ ducentesimo./ Le cornici e le parti ornamentali saranno deline-/ate in scala di 1/25 del vero./ Per ogni disegno saranno quotate le principali dimen-/sioni, cioè i lati della pianta e del cortile, le altezze/ dei singoli piani e quelli del cornigolo./ La facciata trovandosi fiancheggiata da uno o due/ edifici già esistenti, di questi sarà puranco espresso un//<sup>4</sup> saggio. E così pure saranno espresse nelle piante e/ sezioni le dimensioni delle fabbriche contigue, ogniquale/ volta queste circondino in parte il cortile di cui è/ caso, oppure in qualunque modo visì riferiscano di-/rettamente./ Volendosi elevare a maggiore altezza un edificio già/ esistente od appoggiarsi a edifici già esistenti essi/ pure, il fabbricatore dovrà anettere alla sua do-/manda l'attestato di architetto od ingegnere/ dichiarante essere quei muri finitimi o sottostanti/ abbastanza solidi e capaci della debita resistenza/ La sola presentazione all'ufficio del Sindaco/ del ricorso e dei rispettivi disegni, nonché l'ottenuta/ approvazione di questi non conferiscono ancora la fa-/coltà di cominciare lavori di nessuna specie./ Così pure è proibito di procedere alle fondazioni primachè le linee confrontanti sul suolo pubblico e la/ direzione delle livellette siano state stabilite dalla/ persona dell'arte a ciò debitamente delegata//<sup>5</sup> È vietato d'introdurre nelle facciate ed in tutte le/ altre parti dell'edificio variazioni, diminuzioni od ag-/giunte in diversità dei disegni approvati. Le condizioni/ contenute in quei disegni e nel relativo permesso debbono/ essere fedelmente eseguite./ Occorrendo il desiderio od il bisogno d'innovare qualche/ cosa dai disegni approvati, fa d'uopo presentar-

una/ nuova domanda ogniqualvolta la mutazione sia di poca/ importanza e di facile e non dubbiosa intelligenza/ in caso opposto, si presenteranno nuovi disegni accompagnati sempre coi disegni già approvati prima./ Gli architetti, ingegneri, impresari e capimastri non/ potranno assistere, dirigere o cooperare in quasivoglia/ fabbricazione per la quale non siasi ottenuta apposita/ licenza di effettuazione./ Le opere di muratura, qualunque ne sia l'importanza,/ dovranno essere dirette ed invigilate da un assistente/ o capomastro riconosciuti idonei con dichiarazione in/ iscritto di un ingegnere od architetto noto./<sup>6</sup> Qualora il fabbricatore non volesse o potesse compiere/ il suo edificio, dovrà sospendere secondo il modo che/ dall'autorità municipale gli sarà dichiarato./ I fabbricatori, i quali avranno ottenuto il permesso/ per costruire un edificio, aggrenderlo o ripararlo, ed/ avranno per primo caso lasciato decorrere inoperosa-/mente un anno, oppure sei mesi per gli altri due,/ dovranno provvedersi di nuova autorizzazione./ I disegni approvati dall'autorità municipale ed i/ relativi permessi in iscritto saranno bollati e sottos-/critti dal Sindaco o da chi per esso onde acquis-/tino la debita autorità. Ad ogni bollo verrà corris-/posto con una tassa di franchi ... pagabile all'istante./ Le visite del verificatore o d'altra persona dell'ar-/te delegata d'ufficio sono tassate a fr....., tutte/ pagabili sempre all'istante dal rispettivo fabbricatore./ La tavola di tutte le tariffe si/ rimanda in fine./<sup>7</sup> Le facciate delle case confrontanti lungo le vie pubbli-/che debbono coelegrarsi senza lasciare interstizi. Sono/ eccettuati quegli edifici, i quali per ambe le parti/ si protendono con loggie, terrazzi, cancellate od al-/tre opere di bell'aspetto, oppure rinserrino nel/ mezzo una porzione più bassa ma regolare e coordi-/nata col complesso. Però il fabbricatore che non/ volle collegarsi coi muri vicini ne farà intonacare/ a sue spese la testa o le teste dei bracci di fabbrica prospicienti sul suo suolo e visibili dalla/ pubblica strada o piazza. A quest'obbligo va/ pure soggetto ogni fabbricatore, ogniqualvolta la/ casa conferma alla sua e con essa collegantesi/ non sia d'imminente effettuazione./ Gli interstizi nelle fabbricazioni interne non possono/ essere minori di quanto è prescritto dall'articolo/ 592 del codice civile, cioè di metri... Le intercapedini (ritane) esistenti nelle vecchie fabbriche sa-/ranno tolte via in occasione delle successive costruzioni/ o riparazioni essenziali./ I cortili delle case da essere costruite all'infuori/ dal perimetro bastionato che cingeva la città nel fine/ del secolo scorso, avranno una superficie rappresentante/<sup>8</sup> per lo meno il prodotto della media altezza dei lati/ che lo ricingono moltiplicata per se stessa. Epperò,/ essendo le altezze tutt'attorno eguali, l'area de cor-/tile può essere un quadrato, od un quadrilatero od un/ poligono qualunque purchè la superficie non sia mi-/nore di quella del quadrato desunto a quel modo./ Ciò non ostante, qualora il cortile assumesse una/ figura quadrilunga, quanto eccede i due quadrati/ non è più tenuto in conto./ Nei cortili compresi entro anzidetto perimetro/ bastionato saranno permesse le nuove costruzioni ed i/ restauri, i quali non diminuiscano la presente super-/ficie e proporzioni colle circostanti altezze. Epperò,/ presentandosi un progetto di questa specie, saranno/ altresì disegnate le elevazioni o sezioni sopra di-/versi lati, onde sia espressa la condizione delle fab-/briche da essere demolite od alterate./ Qua-

lunque sia l'area, ancorchè vastissima, dei pre-/senti cortili, essa non può venire alterata o ris-/tretta senza speciale permesso; e ciò neppure in modo/ meramente provvisorio./ Pei cortili assai vasti è permessa la fabbricazione/ interna di piccoli bracci di fabbrica purchè la loro/ altezza da terra al cornigolo non ecceda metri 6. Se/<sup>9</sup> questi bracci interni si appoggiano a muri comuni od/ in qualunque modo influiscano o possono influire/ anche remotamente sugli interessi dei contermini,/ fa d'uopo che il richiedente produca il consenso/ dei vicini. Non esistendo per questo verso difficoltà/ alcuno, sarà tuttavia negato il permesso ogniqualvolta/ le intrinseche condizioni di superficie, di figura,/ di orientazione, di altezze circostanti siano contrarie/ alla inoltrata domanda./ Nessuna casa da pigione potrà eccedere l'al-/tezza di metri 24 computata dal suolo/ alla gronda e comprendente non più di 6 piani in tutto. Sono però eccettuate quelle che per/ motivo di pubblico ornamento debbono successiva-/mente collegarsi con altre di eguale altezza/ e ne sono eziandio eccettuati i belvedere e le al-/tane che sopra i tetti delle case private si vo-/lessero innalzare./ È vietato di collegare con opera di muro o di/ legno gli abbaini convertendoli in stanze, e di/ fare quelle opere che in realtà od in apparenza/ vengano a costituire un attico, ossia un piano/ sopra il cornicione. Sono eziandio vietati i tetti/ zoppi laddove la loro altezza si contro i regolamenti/ od i contratti stipulati. Quindi, dovendosi/<sup>10</sup> sollevare a maggior altezza una casa esistente sene/ demolirà anzitutto il cornicione. Essa però qu-/esta proibizione qualora la nuova fabbrica si col-/leghi colle preesistenti nel suo isolato./ Nessun piano od ammezzato o sopralco pavi-/mentato su volta potrà avere un'altezza uti-/le minore di 3 metri; la quale altezza sarà/ misurata all'intradosso della chiave negli ambienti voltati/ Non saranno approvati quei disegni di case, per le/ quali sia stato seguito in massima uno scomputo produ-/cente delle camere di capacità minore di 30 metri cubi./ Le piccole aree irregolari, i ricetti ed altri membri ac-/cidentati non soggiacciono a questa prescrizione./ Sono vietate negli edifici nuovi i balconi o/ finestre, il cui architrave si sollevi dal rispettivo/ pavimento interno in altezza minore di metri 1,60./ Ne sono eccettuati gli edifici fabbricati in ne-/cessaria prosecuzione di altri./ Negli edifici nuovi ed in quelli che si andranno/ restaurando o per necessità o volonariamente od in/ conseguenza della nuova selciatura, le imposte/ delle botteghe e porte saranno costantemente/ apribili all'indietro./ È pur, anche proibito di collocare esteriormente/<sup>11</sup> invetriate, impannate o scuri apribili all'infuori/ in ogni qualunque luce del pianterreno, oppure/ in altezza minore di 3 metri dal suolo./ Nelle luci delle botteghe e porte l'architrave o tra-/versa separante la finestrella superiore dalle imposte/ dev'essere di pietra viva./ Gli stipiti delle botteghe e porte siano essi sagli-/enti o sul piano della muaglia, debbono essere di piet-/ra viva almeno per due metri d'altezza sopra il suolo./ Nei portini carrai l'altezza degli stipiti di pietra/ dev'essere almeno di 3 metri./ Le finestre a pianterreno debbono essere munite/ di un davanzale (scosso) pure in pietra, e se sarà qu-/esto sostenuto da mensole o connesso con altri/ ornamenti, ogni cosa sarà pure in pietra./ Ogni edificio e muro di cinta lungo il suolo pub-/blico entro i limiti della città e de' suoi ingrandimenti/ sarà munito di uno

zoccolo in pietra non meno alto/ di metri 0,70 per gli edifici e 0,50 pei muri di/ cinta./ È vietato di collocare tubi da fumo lungo le mu-/raglie esterne degli edifici, e di praticare in esse delle/ canne da camino./<sup>12</sup> Nei balconi, qualunque ne sia la dimensione e la posizio-/ne interna od esterna, è vietato in ogni singola parte l'uso del legname./ Non si faranno balconi sporgenti in misure altezza/ di metri 5 dal suolo; tuttavia, da 5 metri sino a 4/ dal pavimento si possono fare balconcini sporgenti per/ 0,25. I lastroni dei balconi saranno sostenuti da modiglioni proporzionati. Si possono omettere le/ mensole per le lastre sporgenti meno di 25 centi-/metri dal vivo del muro ed in esso conficcate per cen-/timetri 12 almeno si in larghezza che in profondità./ I balconi del 3.º piano non spoggeranno oltre il ne-/cessario pel libero movimento delle persiane; quelli del/ 4.º piano non spoggeranno più di 40 centimetri/ I lucernari dei sotterranei debbono essere aperti negli zoccoli e muniti d'inferiate. Non si possono col-/locare orizzontalmente fuorchè sotto i portici pubblici e/ lungo gli anditi dei portoni; le maglie delle loro infer-/riate debbono essere anguste a segno da non riuscire/ incommode né pericolose ai passeggeri/ Gli edifici nuovi e quelli che qualsivoglia mo-/tivo si vanno restaurando o riacconciando debbono essere/ pulitamente intonacati verso la strada ed il cortile/ e coronati dai rispettivi cornicioni/ Si possono lasciare senza intonaco quei soli edifici/<sup>13</sup> esistenti o futuri, i quali presentino rivestimenti di marmo o pietra od una costruzione laterizia diligentemen-/te condotta, di bell'aspetto e colle parti scor-/niciate ed ornamentate formate in istampo. Tuttavia i fori lasciati dai ponti debbono essere murati./ Le tinte da darsi esteriormente saranno desunte dai/ campioni esistenti nel cortile laterale del palazzo di/ città. Le facciate e le porzioni di edifici direttamente visibili dal suolo pubblico non possono venir/ tinteggiate in nessuna occasione soltanto in parte/ ma sempre complessivamente in tutta la superficie./ Il coloramento non può essere protratto oltre 6 mesi/ dopo ultimata la fabbricazione o riparazione. Il bianco scbietto è vietato per tutti i muri/ verso la superficie pubblica, essendo malefico/ alla vista e di brevissima durata. I muri di facciata che si volessero ornare di più tin-/te, si in scomparsi architettonici che in decorazi-/oni o rappresentanze pittoriche, lo possono essere pur-/chè il lavoro non sia condotto a colla ed a secco./ Le ventaglie de' tetti (pantalone), quelle di qualunque materia che possono trovarsi sulle porte, o finestre/ o lungo i muri, od in qualunque modo impacciati l'area pubblica od il transito, saranno tolte/ in occasione di ristaurò; ed è per conseguenza/ vietato di apporne o costruirne delle nuove./ È vietato di sporgere colla decorazione mobile o/ stabile di un edificio privato oltre centimetri 20/ sul suolo pubblico ad altezza di 3 metri dal/<sup>14</sup> pavimento; la qual prescrizione concerne nominatamente/ le mostre e vetrine e decorazione delle botteghe. È/ pure vietato d'ingombrare il suolo ed il transito/ con scalini stabili o mobili, con ferri o bracci spoe-/genti fissi, oppure mobili e sporgenti oltre 8/ centimetri dalla parete ed alti meno di 2 metri/ dal suolo./ Volendosi collocare paracarri, essi non spoggeranno/ nel loro massimo oggetto più di 15 centimetri del/ vivo al quale si addossano./ Le sporgenze in pianta, gli scalini, le gradinate/ i paracarri isolati sono permessi per gli edifici sacri/ pubblici o di uso

pubblico stabile a norma di/ speciale licenza./ Affinchè sia conservata nei portoni carrai/ una certa proporzione tra le due dimensioni/ principali e non venga difficolata l'entrata/ dei legni carichi, è stabilito per gli edifici futuri che la minima/ altezza dei portoni carrai arcuati in qualunque/ sesto sia di quadrati 1 2/3 dalla soglia alla/ chiave, e di quadrati 1 1/2 pei portoni di luce/ rettangolare./ È vietato di costruire abbaini in muratura sui/ tetti volti verso le strade e piazze. In tal caso essi/ saranno in legname, e la loro larghezza complessiva/ in fronte non eccederà metri 1,10 misurati sulla luce./ Laddove gli edifici fronteggiano una strada, gli/ abbaini debbono essere ritirati in modo da non po-/tersi scorgere dalla strada. Se l'edificio guarda/ sopra una piazza od altro terreno esteso dal quale/ si scopra tutta quella falda del tetto, gli abba-/ini saranno ad unghia cilindrica con luce semicircolare rialzata/ alquanto e di diametro non maggiore di un metro./<sup>15</sup> Le acque piovane debbono essere condotte per tubi verti-/cili sino al suolo della strada, oppure alla rispettiva/ chiavica quando questa ci sia. I tubi possono essere/ dentro o fuori del muro. Se sono dentro il muro, av-/vegnachè scoperti, non possono essere di latta, ma di ferro galvanizzato o d'altra solida materia. In ogni/ caso la loro porzione inferiore e scoperta deve essere/ di ferro fuso in altezza di metri 2,50 dal pavimen-/to ed incassata entro il muro, eccettuato il caso/ in cui il tubo venga adattato nell'angolo rein-/trante della fabbrica./ La condotta verticale delle acque piovane è/ obbligatoria si verso il suolo pubblico che verso i/ cortili. I loro tubi verso i cortili possono essere util-/mente adoperati a mandare quelli delle latrine./ Le latrine interne e tutte quelle non abbastanza/ aerate dovranno essere munite di un tubo ventila-/tore sollevantesi sopra il tetto a tanta altezza ed in/ tale posizione da non dare incomodo agli abitatori/ delle soffitte ed agl'inquilini contermini./ Le latrine saranno od interne o verso i cortili, non/ mai sporgenti dalle teste dei bracci di fabbrica/ che finiscono sulle strade o piazze./ I cortili debbono essere tutti in buono stato di sel-/ciatura./ Essi avranno almeno un pozzo per raccogliervi l'acqua piovana con quella versatevi per la necessità del-/le circostanti officine. Questo non servirà ad altro/ uso e non avrà alcuna comunicazione coi/ pozzi praticati ad altro fine. Le acque ne potranno, dopo/ avuta licenza, essere scaricate per condotti appositi/ nella chiavica maestra./ I pozzi di acqua viva debbono essere lontani non/ di metri 2,50 da quelli anzidetti, e non meno di metri 5 dai pozzi neri, prendendone la misura da/ pelo a pelo internamente./ I pozzi neri debbono essere intonacati nella pa-/rete interna e non semplicemente rinzaffati (rim-/boccati)/ I pozzi neri, i quali non saranno nelle pubbliche chi-/aviche, saranno regolati come segue/<sup>16</sup>. Onde evitare che la eccessiva pressione delle materie superiori non alteri la solidità della/ canna e non cagioni un vasto filtramento im-/mondo, la profondità di questa non deve essere/ maggiore di sei de' suoi diametri interni./ 2º. Questo diametro (oppure la superficie interna di/ sezione della canna) deve essere combinato colla sua/ profondità in modo che la capacità del pozzo nero/ numeri almeno altrettanti metri cubi quante diecined'abitanti possono presumibilmente vantaggiarsi di/ quel pozzo, più di cinque metri cubi d'acqua giunta in totale./<sup>17</sup> A questo modo il vuotamento d'poz-

zi può aver luogo non/malamente una volta all'anno. Quindi, allorché una casa/aumentando considerevolmente di membri, aumenterà ezi-/andio d'inquilini, si dovrà costruire un nuovo pozzo nero, / oppure richiama l'antico o gli antichi all'anzidetta proporzione. / I pozzi d'acqua viva ad uso delle pompe saranno for-/niti di un tubo ventilatore sboccante in luogo acconcio, / e fuor di mano. Nei tubi delle pompe le porzioni/ rettilinee più lunghe di m. 0,50 non saranno di piom-/bo, ma di ferro fuso. / Non si faranno nel suolo pubblico pozzi per qualunque/ uso, se non dopo superiore assenso. / I cortili aventi una superficie minore del quadrato/ risultante dalle misure medie delle altezze che li recin-/gono saranno imbiacati una volta ogni dodici anni. / Lo stesso obbligo incombe per i cortili, / i quali non essendo/ ricintati senonché da tre lati od anche da soli due,so-/no però direttamente battuti dai venti di settentrione/ e ponente. Le ritane, i vincoli interni e senza usci-/te, e tutte le aree di minima superficie relativa-/mente alle circostanti altezze vanno soggette allo stesso obbligo. / Qualora i bracci di fabbrica avessero in pianta/ molta larghezza o per necessità insorgente dal-/la posizione e misura delle fabbriche contigue/ mancasse la luce in una parte della nuova fabbrica, sarà lecito di costruire verticalmente degli/ illuminatoi dal tetto del pianterreno od a quel/ piano che sarà conveniente. Le loro dimensioni non/ potranno essere minori metri 4 per la sezione / avranno balconi e di m. 6 se li avranno/ non debbono avere cornicione, saranno imbiancati/ almeno una volta ogni cinque anni, e se scendono sino/ a pianterreno vi avranno almeno un accesso. / È vietato di aprire nel suolo pubblico cunette di sc-/lo per le acque private o di versarle da qualunque/ altezza. Le cunette esistenti saranno tolte rifacendosi//<sup>18</sup> il selciato ed anche direttamente per apposito comodo/ dell'autorità municipale. / I nuovi fabbricatori sono tenuti a cingere di marciapiedi/ la intiera estensione della loro proprietà si di case che di/ muri di cinta prospicienti le vie pubbliche/ o le piazze non porticate. I muri/ di cinta a secco tempo rari non traggono a quest'obbligo e neppure quelli prospicienti le strade di circunvallazione. / Le lastre dei marciapiedi debbono avere un'ertezza/ (spessore) non minore di 7 centimetri ed essere spianate, e/ congiunte a dovere sopra un letto murato e non rialzate sopra il selciato. La loro livellata sarà/ stabilita da persona dell'arte a ciò delegata. / Le strade di larghezza media inferiore a 6 metri av-/ranno i marciapiedi larghi da 75 a 90 centimetri, a/ norma di quanto già vi possa esistere, oppure secondo/ il prescritto particolare che sarà fornito dall'autorità. / Le strade larghe da metri 6 a 9 avranno marciapiedi/ di un metro: quelle di larghezza maggiore avranno/ marciapiedi di m. 1,10. / In ogni caso le misure dei marciapiedi saranno / computate dai zoccoli delle rispettive fabbriche. / I marciapiedi lungo le piazze/ saranno di m. 1,50. Le/ strade costituite da edifici in pianta tortuosa e di/ andamento non parallelo avranno la minima larghez-/za dei marciapiedi di m. 0,75; la loro larghezza e l'an-/damento dei marciapiedi attorno ai corpi sprogenti/ degli edifici saranno determinati per cura dell'auto-/rità municipale. / I portoni carrai che prospettano sui pubblici pas-/seggi e ne hanno accesso diretto, dovranno avere le/ rotaie proseguite dalla loro soglia sino allo stra-/done, ed avere sui fossi i ri-


spettivi ponticelli non/ meno larghi di metri 3. / Il municipio considerando come sarebbe utile e decoroso/ che le strade irregolari ed anguste della più antica proiezione della città venissero ridotte a maggiore larghezza ed anche/ rettilineate con grandissimo vantaggio del commercio e della/ solubrità, ma considerando altresì che l'ingente spesa a/ ciò necessaria non può essere attivata (si per parte dei privati, si anche eventualmente per quella del municipio/ stesso) senonché successivamente ed in epoche affatto inde-/terminabili; quindi, non volendo privare i cittadini di un/ bene istantaneo od almen prosommo in vista di un altro/ bene maggiore bensì ma remoto, incerto e difficilissimo ad / ottenersi, determina che: / a) è permesso ai possessori delle case, avvegnaché irregolarmente//<sup>19</sup> fronteggianti le vie urbane, di condottareverticalmente/ le acque piovane, sostituire nelle porte e botteghe/ alle antiche imposte quelle aprentesi all'indietro, into-/nacare i muri o restaurare l'intonaco/ coronarlo di cornice, adornare di ogni decoraz-/ione e miglioramento voluti dal regolamento o desiderati/ dal possidente a maggior vantaggio e migliore aspetto della/ sua proprietà/ b) Siccome però parecchie case esistenti in siffatta condi-/zione trovansi per tal modo collocate da impedire colle/ loro sporgenze la facilità del transitto, così per ogni via/ della città verrà determinata d'ufficio quanta debbe/ essere la minor larghezza tollerata. Quindi, tutti i miglio-/ramenti ed abbellimenti che verranno permessi a tenore/ dell'allinea (a) non si estenderanno giammai a quel-/la porzione di fabbrica, la quale in virtù della sua-posizione ingombra ed incomoda il pubblico passaggio/ la qual proiezione rimarrà nel suo stato pristino e/ senza alcun miglioramento materiale sino a nuova ricos-/truzione. / c) In tal caso, sarà d'obbligo tuttavia di proseguire il/ marciapiede e condottare le acque piovane, rimanendo/ impedito ogni altra opera di qualunque specie. / d) Ogniqualvolta in una casa irregolare verso la strada, si voles-/sero fare aggiunte e miglioramenti tali che raggiungano//<sup>21</sup> la metà del valore intrinseco e materiale/ di quella data proprietà (escludendone il valore dell'area), il possessore sarà in obbligo di ridurre la linea fron-/tale su quella posizione che gli verrà prescritta coordi-/nando il ben pubblico col privato interesse. / e) In questo caso, e tanto più trattandosi di nuove costruzi-/oni, tutte le case che presentano verso la via pubblica/ un andamento convesso (sia desso curvilineo o poligonale, od anche in una sola retta che possa generare in-/gombro) verranno ridotte ad una sola retta che possa generare in-/gombro) verranno ridotte ad una sola linea retta par-/tente a diritta e sinistra da due punti stabiliti dall'autorità municipale dopo maturo esame delle adiacenze/ e della circostanza pratica. Imperciocché, in tanta varie-/tà di casi non è possibile che una legge sola sia ovunque/ applicabile. / f) Quel lato o porzione di lato di una data via, il quale/ verrà a questo modo migliorato, fornirà quindi in massi-/ma ed a priori la guida per l'andamento in pianta/ della porzione prospiciente e delle contemine e prossime/ g) Nello scegliere i punti stabiliti per dedurre a luogo a/ luogo le nuove linee, saranno prima di tutto considerati/ gli edifici già posati sul rettilineo, quindi quelli che/ per solida struttura o per altre qualità intrinseche/ hanno in sé gli elementi d'una lunghissima durata/ h) Allorché lungo il lato di un'isola già trovata una casa//<sup>22</sup> fabbricata a norma

del piano d'allineamento in data/ .....177..., le restanti fabbriche appartene-/nenti a quel tetto non potranno seguire un'/altra linea/ A questo modo le vie immettenti in Doragrossa sarebbero tutte / allineate: quelle ad essa parallele solo modificate. / Il suolo impicciatissimo tra via dei canestrari, d'Italia/ della Basilica e piazza S. Giovanni, si lambirebbe: soltanto, per evitare enormi demolizioni. / d) Quelle isole e quelle porzioni di strade, le quali tratto/ tratto ed a brevi distanze contengono edifici collocati/ a norma dell'anzidetto piano, cosicché l'idea dell'allineamento ci è sensibile e chiara, debbono seguire/ il rettilineo della data succitata/ 1) Onde animare i possessori di case lungo le vie irregolari/ della città a recare ad esse ed alle strade medesime/ i disertigli miglioramenti, il Municipio venderà il/ terreno stradale a 2 per metro quadrato a coloro/ i quali dovranno occuparne un tratto anteriore, e vice-/versa ai possidenti che dovranno addiettrarsi abbandonando/ una data superficie saranno retribuiti 100fr. per ogni/ metro quadrato restituito ad un pubblico/ Ho messo fr. 25 e fr. 100 tanto per mettere/ due numeri, essendo però meglio dal il terreno/ gratis a pagarlo viceversa conderabilmente.//<sup>23</sup> Facendosi scavi per nuove costruzioni il terreno dovrà essere/ tutt'attorno solidamente sbadacchiato (sbaggiato). Dovendosi/ in simil caso scoprire muri contemini, si dovranno assicurare/ con puntelli di comune assenso col possidente finitimo. / Nelle fondazioni a pozzi e negli scavi d'ogni genere/ si adopererà ogni mezzo prudenziale per impedire lo scosen-/dimento del terreno. / Le andatorie dei ponti di servizio e questi ponti/ medesimo allorché siano in altezza maggiore di metri 12/ dal suolo saranno assicurati con parapetti od appoggi/ di legno o di corda. / I travi dei ponti a sbalzo saranno sostenuti con saette. / I ponti di servizio saranno almeno di 50 centimetri/ meno larghi che non i sottostanti steccati. / È vietato di accumulare ciottoli entro le/ tavole degli steccati ed i muri di cinta di debole cos-/truzione, potendone accadere che si rovescino sulla pubblica/ strada; essi non potranno esservi ammucchiati oltre/ un'altezza di metri 2,50. / In caso di costruzioni, o restauri, o demolizioni i materiali dovranno/ per quanto è possibile, essere collocati internamente o/ dentro lo steccato, ad eccezione dei mattoni regolarmente/ sovrapposti, delle pietre tagliate e dei travi ed an-/tenne; le quali cose, dove nulla osti, possono essere te-/nute al di fuori purché in ordine, non eccedenti la/ sporgenza dello steccato, e senza invadere la linea del//<sup>24</sup> possidente finitimo. / Gli impresari e dopo essi gli assistenti alla fabbricaz-/ione sono responsabili per le relative contravvenzioni. / È vietato di chiudere le/ volte con mattoni in quarto murati col gesso; ed è/ eziandio vietato d'impiegare il gesso nelle volte e/ nei ripiani delle scale o di fare quello e questi di/ semplice quarto anche adoprando vi la calcina. / Ed è eziandio vietato di costruire scale a sbalzo/ in breccia col semplice sussidio di gesso, calcina, ciottoli/ o frammenti di mattoni, dovendosi in tal caso collo-/care nei muri già esistenti almeno tre corsi di mattoni/ sotto e sopra i gradini. I lastroni delle scale/ non portati da volte entreranno nei rispettivi muri/ estremi almeno per 1/20 della loro lunghezza; i gra-/dini a sbalzo almeno per 1/7. / È vietato di usare negli zoccoli degli edifici e dei/ muri di cinta, come pure negli stipti esterni pietre/ di tenerle meno erte (spesse) di 7 centime-

tri o di fis-/sarle con ferri esteriori. / È proibito d'impiegare in costruzione sabbia di casa, mattoni/ bianchi (albassi) i quali non si potranno adoperare/ fuorché a rasamento e nei rinfranchi delle volte, / mattoni vetrioli (vetrioli), ed è pure proibito l'impiego del legname fuorché nei ritti (montanti)/ dei tramezzi. / È proibito di usare mensole oleastre di metallo/ o di ferro fuso o battuto per balconi aventi una spor-/genza maggiore di 0,50. In ogni caso l'anima delle/ mensole dovrà essere di ferro battuto, e la lastra//<sup>25</sup> metallica dovrà essere sostenuta lungo il suo ciglio/ longitudinalmente da una spranga pure di ferro battuto. / I travettoni che si impiegano per fare i solai non/ potranno eccedere la lunghezza di metri 3,50, quando/ non siano più erti (spessi) di centimetri 12. E così pure/ i soffitti (plafonds) abbiano un trave reale ed/ apparente sulla metà della superficie onde i campi/ laterali non siano più larghi di metri 3. / I fumaioi debbono essere solidi e le canne dei/ camini abbastanza spaziose, onde agevolarne la spazza-/tura e menomare i pericoli degl'incendii. Quelle/ canne che non si prestano ad essere spazzate, dovranno/ essere riformate ogniqualvolta abbiano cooperato ad/ eccitare incendio o messo in pericolo la vita degli/ spazzacamini. I fumaioi che per necessità si abbiano (ad estollere con tubi o struttura assai leggera si deb-/bono affiancare con staffe di ferro. / Non si può accender fuoco senonché nei camini, affin-/ché il fumo abbia la debita uscita senza lesione del-/le pareti e degl'inquilini. / Nessuna demolizione essenziale o lungo il suolo pub-/blico può aver luogo senza licenza od in modo di-/verso da quello espresso nei disegni approvati e nel/ permesso, il capomastro da muro od altro capo cantiere/ principale esecutore soggiaceranno ad una multa di//<sup>26</sup> fr... sino a fr... Se la mutazione ebbe luogo per/ comodo del possidente fabbricatore, la multa sarà a/ suo carico; contestandosi la cosa senza prove positive, la multa sarà pagabile metà per ognuno de' due. / Peraltro i disastri che potessero accadere in seguito/ a mancanza di solidità saranno a carico del capo-/mastro e dell'impresario, oppure dei falegnami secondo/ il caso, i quali saranno puniti colla suddetta multa/ oltre il risarcimento dei danni agli offesi. / Le opere eseguite senza permesso o che contengano/ variazioni arbitrarie d'importanza, o siano eseguite senza solidità/ od in genere siano contro il prescritto del presente/ regolamento saranno fatte all'uopo demolire d'or-/dine del Sindaco od impresario a norma dei casi. / Nessuna casa od altro edificio può essere abilitata/ e data a pigione o servire a radunanze se non/ che sei mesi dopo di essere stata pavimentata, intonacata, e com-/piuta interamente, qualora tutti questi lavori siano/ stati ultimati in maggio. Se furono ultimati/ nell'inverno, si lascerà decorrere un anno intero, ri-/tenendosi per stagione invernale quella che decorre dal/ 1° di novembre a tutto marzo.//<sup>27</sup> La Commissione edilizia applicata ai disegni presentati/ ed alle fabbriche da costruirsi/ o ripararsi tutti gli articoli sopranumerati. / Il suo istituto è di promuovere la regolarità od/ il bell'aspetto della città, igiene architettonica/ la preventiva facilità di procacciare al/ cittadini sicurezza, nettezza e salubrità, ed al pub-/blico la desiderata agevolezza del transitto e del/ commercio. / Epperò la Commissione esamina i proposti disegni/ ne indica le rettificazioni a norma del regolamento/ e cura a priori che le cose architettoniche ven-

gono effettuate/ e condotte a termine nei modi voluti dall'interesse/ pubblico coordinato con quello dei possidenti e degl'inquilini, e richiesto dai precetti del raziocinio, de-/la scienza e dell'arte./ È suo dovere di prevenire il male e di consigliare/ il meglio, negli infiniti casi par-/ticolari, i quali non possono essere compresi un'una leg-/ge che tutti gli abbracci, le sue decisioni non potendo/ emanare che da una ragionata indagine di quel/ dato caso, la Commissione ha carico di adoperarsi in/ modo che il pubblico ed i privati ne abbiano a provare il maggior bene ed il minor danno possibili./<sup>28</sup> La Commissione ammette i diversi modi di sentir l'arte e di esprimerla nei disegni di ogni architetto. Essa/ disapprova peraltro le evi-/denti sconcezze architettoniche, le assurde sconcor-/danze di stile, e quelle maniere decorative che palesano nell'autore assoluta deficienza di studio o sono universalmente riprovate come di/ pessimo gusto sì nel complesso che nelle parti./ È permesso di decorare le facciate con pitture/ scompartite in campi, oppure colla distribuzione/ di varie tinte, o coi graffiti: purché i colori ap-/plicati non siano a secco ed a colla./ Le insegne delle botteghe non possono occupare/ uno spazio eccessivo, né contrastare nella loro forma/ coll'edificio cui sono apposte, né coprire o tron-/care gli

scominciamenti, i bugnati più essenziali/ ed altre importanti parti delle fabbriche./ I disegni delle mostre o vetrine o decorazioni delle/ botteghe debbono essere approvati dalla commissione/ botteghe debbono essere approvati dalla commissione/ edilizia. Anche nelle loro finte esse non possono/ spostare i piani dal loro asse verticale, né sporgere oltre 15 centimetri oltre il vivo del muro/ lungo le strade, od oltre 25 cent. sotto i portici/ la quale sporgenza deve essere misurata nello zoccolo./ Il marmo finto che per esse si adopera in posizione/ verticale deve avere una grossezza non minore di 4 centimetri./<sup>29</sup> Qualora il Municipio creda necessario od opportuno che/ una qualche piazza o strada della città venga edi-/ficata giusta una data altezza prefissa, oppure etc./ in modo uniforme, od anche fiancheggiata da/ portici, ne saranno per sua cura compilati i disegni/ e sarà obbligo per i fabbricatori di attenersi esattamente. Questi disegni stabiliranno la facciata, l'an-/damento decorativo delle svoltate laterali, i portici, / i terrazzi e la posizione dei portoni carrai, senza/ però intromettersi nella distribuzione interna/ delle singole piante./<sup>30</sup>  
2ª copia/ addì 20 sett. 49 ne feci una 3ª copia a norma/ delle sottrazioni indicate qui dentro a lapis e/ le mandai al sindaco Avv.to Pinchia.



1/Progetto per la formazione di Lucelli, disegno firmato da Dellala di Bejnasco Arch.to 20.VII.1774, in ASCT, Carte sciolte, n. 5564.




2/Ignazio Gavuzzi, Parte del nuovo progetto verso notte coll'untione del portico attiguo per l'altezza e forma presentata (post 1870), in ASCT, Permessi edilizi, in «Categoria», a. 1780, n. 1.

Progetto per la formazione di tre Lucelli alla Casa del Sig. Avvocato Richelmi sita nell'Isola di S.<sup>a</sup> Lucia di prospetto alla Piazza di S. Giovanni...


Torino gli 8 Aprile 1790

C.<sup>o</sup> Arch.<sup>o</sup> di Roberto Gallo  
 D. D. D. di Pignone  
 P. P. P.  
 C. C. C.  
 C. C. C.  
 C. C. C.




Torino gli 7 Aprile 1790  
 Marco Gallo

3/Progetto per la formazione di tre Lucelli alla Casa del Signor Avvocato Richelmi sita all'Isola di Santa Lucia, di prospetto alla Piazza di S. Giovanni, Torino gli 8 Aprile 1790, in ASCT, Tipi e Disegni, 63.1.54.



Façade au nord de la Maison de Monsieur Merletti sise dans la Rue de S.<sup>te</sup> Therese, avec designation des Reparations a faire pour la Moderner, et rendre Simetrique à la partie qui forme coin à la place de S.<sup>te</sup> Therese au nord ouest.

4/Façade au nord de la Maison de Monsieur Merletti sise dans la Rue de S.<sup>te</sup> Therese, avec designation des Reparations a faire pour la Moderner, et rendre Simetrique à la partie qui forme coin à la place de S.<sup>te</sup> Therese au nord ouest. Torino Cajetan Lombardi ingénieur, 1810, in ASCT, Carte del periodo francese, cartella 89, fascicolo 239, n. 41.



5/Façade à l'Est de la Maison de Mon' Merletti vers la Rue de la Providence avec designation des reparations à faire pour la moderniser, et rendre Uniforme à la Façade au nord. Torino, 1810, 23 Mars, Cajetan Lombardi, Ingegnieur, in ASCT, Carte del periodo francese, cartella 89, fascicolo 239, n. 41.




nella pag. seguente

6/Carlo Promis, progetto per la costruzione di Casa Rissetti, via Santa Chiara angolo via della Consolata, 1846, in ASCT, *Permessi edilizi*, in «Categoria», 1846, n. 46.

7/Carlo Promis, *Casa da pigione N. ....*, in G. CASTELLAZZI (a cura di), *Fabbriche moderne inventate da Carlo Promis ad uso degli studenti d'architettura e pubblicate con note ed aggiunte dal suo allievo Giovanni Castellazzi*, Bocca, Torino 1875, tav. ....

8/Carlo Promis, *Casa privata N. ....*, in G. CASTELLAZZI (a cura di), *Fabbriche moderne inventate da Carlo Promis ad uso degli studenti d'architettura e pubblicate con note ed aggiunte dal suo allievo Giovanni Castellazzi*, Bocca, Torino 1875, tav. ....

9/Carlo Promis, *Casa da pigione N. 6*, in G. CASTELLAZZI (a cura di), *Fabbriche moderne inventate da Carlo Promis ad uso degli studenti d'architettura e pubblicate con note ed aggiunte dal suo allievo Giovanni Castellazzi*, Bocca, Torino 1875, tav. ....





10/Pianta della città e borgbi di Torino colle sue adiacenze 1862, in ASCT, Serie I K, Decreti Reali, volume 11, disegno allegato al foglio 273. In particolare sono indicati i due perimetri della Cirta Daziaria (1853) e della spezzata relativa al Regolamento d'Ornato e Polizia edilizia (1862).

## TEORIA E CULTURA DELLA CITTÀ IN ETÀ NAPOLEONICA (1806-1813). REGOLAMENTI E PIANI URBANISTICI A VENEZIA

Ugo Soragni

Il complesso di atti normativi e regolamentari emanati in materia edilizia durante il Regno d'Italia si può ricondurre ad alcuni caposaldi concettuali, che trovano le proprie radici nei principi generali e nei convincimenti dell'amministrazione napoleonica sulle vie da seguire per un'efficiente amministrazione e per un radicale ammodernamento delle città di tutto l'impero.

Nel loro insieme questi atti sono sostanzialmente unificabili sotto l'egida della regolarizzazione, geometrica ed espressiva, degli originari assetti degli insediamenti urbani.

L'azione si concentra, da un lato, sulla regolarizzazione dei tracciati stradali, da attuare sulla base delle essenziali ma incisive disposizioni emanate nel maggio del 1806 per la capitale Milano, e, dall'altro, su un analogo intendimento estetico nei riguardi del tessuto edilizio.

Quest'ultimo si deve intendere sottoposto ad un processo di riordino volto all'eliminazione delle commistioni costruttive e «stilistiche» dovute alla sua naturale stratificazione storica, assumendo, quale ambito privilegiato d'intervento, i prospetti prospicienti la strada, alla cui modernizzazione si attribuisce un valore largamente preminente rispetto a qualsiasi altro dato edilizio.

Nella cultura urbanistica napoleonica il rinnovamento della città, depurata dalle «irregolarità» medioevali e proiettata verso una dimensione latamente razionale, si fonda dunque, di norma, sul massimo grado possibile di rettifica ed allargamento della rete viaria urbana (strade e piazze), da attuarsi in stretto collegamento con il più generale piano di adeguamento della rete stradale extraurbana, sulla valorizzazione dei nuclei e dei complessi monumentali — per i quali si tendono a creare spazi di pertinenza figurativa geometricamente molto controllati: ad esempio piazze qua-

drangolari spesso porticate — sull'aggiornamento di facciata dell'edilizia minore, sull'introduzione del verde pubblico come strumento cui affidare, prevalentemente, la ridefinizione delle aree interessate dagli smantellamenti delle cinte fortificate di *ancien régime*.

Questi orientamenti, implicanti un largo impiego di atteggiamenti tecnico-progettuali dominati dalla capacità di «distruggere e ricostruire» l'esistente in forme nuove, vengono trasferiti di peso, con una forza cui è difficile opporre resistenza, dal settore della politica governativa verso le sedi del potere religioso al campo dell'urbanistica delle città, contribuendo alla definizione di un «metodo» dove l'esproprio e la demolizione del vecchio possono essere riconosciuti come altrettanti punti qualificanti.

Dobbiamo rilevare che questi orientamenti di programma non conducono praticamente in nessun caso all'elaborazione di vere e proprie norme regolamentari assimilabili, se non a quelle contemporanee (attinenti, per esempio, alla disciplina delle altezze o delle volumetrie degli edifici), almeno a quelle della seconda metà dell'Ottocento (piani regolatori per lo sventramento «igienico» delle città), ma ne demandano la propria applicazione tecnico-progettuale più ordinaria, da un lato, all'attività delle commissioni edilizie cittadine ed alle regole del diritto civile e, dall'altro, per gli interventi più importanti, al diretto controllo della corte reale.

La generalizzata spinta alle elaborazioni progettuali di cui il nuovo regime si rende protagonista in campo edilizio può essere adeguatamente esaminata ed interpretata da due punti di vista opposti: il primo coincidente con tutte le espressioni, formulate generalmente in modo autoritario, degli intendimenti governativi. Il secondo con quello



degli atteggiamenti conseguentemente tenuti dalle municipalità, le quali, per un verso, aderiscono con obbligata sollecitudine ad alcune delle disposizioni governative giudicate meno compromettenti (istituzione delle commissioni edilizie, attivazione tecnico-amministrativa per la stesura planimetrica delle rettifiche stradali e delle demolizioni, predisposizione di norme regolamentari e di polizia urbana, etc.), ma, per l'altro, tendono più o meno tenacemente ad opporsi alle indicazioni maggiormente innovative e distruttive.

Queste ultime trovano espressione nell'azione energica dei prefetti e dei dicasteri centrali (soprattutto dell'interno e dell'istruzione pubblica), ai quali compete la responsabilità dell'osservanza delle direttive di governo e, soprattutto, dei relativi costi e tempi di attuazione.

Ma la resistenza delle amministrazioni locali alle più incisive direttive urbanistiche governative si traduce anche, soprattutto nel caso di Venezia, in una fortissima spinta all'elaborazione di norme per la tutela della città storica, delle opere d'arte e dei monumenti più significativi, contribuendo ad accelerare enormemente la riflessione tecnico-giuridica nel campo edilizio e del restauro attraverso la predisposizione di atti e documenti di straordinario interesse.

Nelle altre città della terraferma veneta il panorama si presenta, sotto questo profilo, più variegato e discontinuo, presentando situazioni in cui l'atteggiamento delle municipalità è culturalmente molto più modesto e consiste essenzialmente in un'inerzia amministrativa, spesso ufficialmente giustificata da ristrettezze di bilancio, che non manca comunque di provocare significative «ricadute» positive sulla conservazione<sup>1</sup>.

### Venezia 1807-1812

La pubblicazione del decreto italico del 9 gennaio 1807, con il quale vengono istituite le commissioni d'ornato in Milano e Venezia, nonché negli altri comuni del regno «specialmente o di prima classe o murati», provoca un'immediata e frenetica attività delle prefetture napoleoniche.

Il prefetto dell'Adriatico si preoccupa, appena pochi giorni dopo, di diramare istruzioni non solo al podestà di Venezia, ma alle stesse delegazioni comunali dei centri e delle isole minori della circoscrizione amministrativa veneziana (Pellestrina, Cavazere, Torcello, Murano, etc.).

Alla necessità di istituire le commissioni avvalendosi dei soggetti indicati dal decreto, quali membri delle accademie di belle arti, professori, ovvero «cittadini intelligenti di architettura», le amministrazioni locali più piccole rispondono lamentando non solo l'incapacità di provvedere per l'igno-

ranza degli abitanti ma evidenziando la modestia architettonica delle cittadine e quindi l'inutilità di provvedimenti di disciplina edilizia: «La terra di Burano benché popolatissima è per la sua meschinità un ammasso di piccole case irregolari della lor costruzione<sup>2</sup>. Al contrario la commissione di Venezia si forma subito attraverso l'aggregazione di alcune tra le personalità culturali maggiormente rappresentative, cui si aggiungeranno di volta in volta, in relazione agli argomenti sempre più ampi di cui la commissione si attribuirà la competenza, esperti di grande livello, come, per esempio, Leopoldo Cicogna e il restauratore Pietro Edwards.

Tra i membri dell'istituzione veneziana ci sono, in sede di prima formazione, gli architetti Antonio Diedo e Gianantonio Selva, cui si aggiungerà in seguito, tra gli altri, il pittore David Rossi<sup>3</sup>.

Va sottolineato che la commissione veneziana non fa mistero di volersi attribuire, sin dal primo momento, compiti che sono, da un lato, quello di orientare e per quanto possibile controllare le scelte governative in materia di interventi urbanistici pubblici – che, per la città, a differenza degli altri centri della terraferma, possono contare da subito su una rilevante disponibilità di bilancio – e, dall'altro, di esercitare direttamente un efficace ruolo tecnico-istituzionale, accreditandosi quale primo organo di coordinamento e di elaborazione progettuale.

Inoltre la commissione di Venezia, soprattutto tra il 1810 e il 1812, provocherà periodiche riunioni operative con soggetti di spicco di altre istituzioni locali, prime fra tutte l'accademia di belle arti e la biblioteca, per affrontare i temi della conservazione, del restauro edilizio e della loro regolamentazione.

Appena cinque giorni dopo la pubblicazione del decreto sull'ornato, il ministro dell'interno scrive da Milano al prefetto dell'Adriatico per sottolineare con fermezza che alla commissione compete elaborare subito le rettifiche delle strade, ordinando che, allo scopo di non ingenerare ritardi nei «lavori voluti dagli articoli 5° e 6°, concernenti la predisposizione dei progetti «occorrenti al miglioramento simmetrico de' fabbricati fronteggianti le strade, e per l'allargamento o rettilineo delle strade stesse», si proceda «sulla pianta già esistente della città di Venezia» al tracciamento di «quei rettili, ed abbellimenti, che il pubblico decoro e comodo potranno suggerire».

Tali progetti, in pendenza della stessa nomina dei membri della commissione, di competenza governativa su proposta del prefetto, dovranno essere affidati a «quei medesimi più abili e rinomati professori ed artisti ch'ella sarà per propormi come membri della suddetta commissione».

I progetti dovranno essere «corredati dai loro profili e calcoli di perizia, e di spesa, come pure» dei relativi disegni «formati in un foglio non maggiore del modello che le include<sup>4</sup>».

Nel mentre, come già anticipato, la commissione tende dunque ad accreditarsi istituzionalmente come massimo organo tecnico, il governo – come si chiarirà sempre più andando avanti – punta a valorizzarne separatamente e singolarmente i membri, che si riconoscono essere i più professionalmente preparati disponibili sulla piazza. Questa azione si esprime attraverso incarichi personali, ma – nel contempo – intende delimitare l'attività della commissione nel suo complesso al campo dell'ordinaria amministrazione.

In ogni caso la preoccupazione di ottemperare alle istruzioni governative sulle rettifiche stradali è tale, non soltanto nella città ma negli stessi insediamenti minori, che il «collegato» municipale di Pellestrina riceve dalla locale commissione, il 14 gennaio 1807, la proposta di portare la strada comunale dell'abitato alla larghezza voluta dall'articolo 15 del regolamento milanese del 20 maggio 1806, proponendo la formazione di un campione della strada rettificata, da realizzarsi concretamente ogni anno per una lunghezza di almeno «100 pertiche<sup>5</sup>».

Come osservato la commissione d'ornato veneziana punta a sottolineare immediatamente la centralità tecnica ed amministrativa di ciò che viene percepito come un vero e proprio «piano regolatore-cittadino: il suo presidente, il podestà Renier, in una lettera al prefetto del 27 aprile 1807, assicura e sottolinea che il «Tipo della Città fu già preso in riflesso ed è in lavoro la grande operazione», ma, trasmettendo il verbale della riunione del 21 precedente, mette sul tappeto tematiche ben più ampie delle «rettifiche» stradali richieste dall'amministrazione del regno: «Fatto cenno sopra la troppo frequente demolizione de' stabili, anche riguardevoli e di pregio per la loro architettura, [...] e considerate le conseguenze che ne deriverebbero tanto nell'ornato della Città, quanto scemandosi di molto il numero de' fabbricati capaci e necessari alla copiosissima popolazione se si permettessero siffatte fors'anche capricciose demolizioni, fu stabilito che la commissione occuparsi debba immediatamente di un relativo piano disciplinare». Fanno seguito richieste di poter disporre di copie della mappa cittadina scelta come base cartografica di piano e l'esame circostanziato di episodi di distruzione di edifici cittadini di rilievo artistico<sup>6</sup>.

Emerge dunque con chiarezza il tentativo della commissione veneziana di non lasciarsi comprimere, nei limiti di una scarsamente incisiva e quasi astratta politica di pianificazione degli ammodernamenti urbanistici da conseguire mediante demolizioni, ma di sottrarre all'arbitrio delle deci-

sioni della corte reale ogni altro successivo passaggio progettuale.

La posizione è ulteriormente rafforzata dalla richiesta di personale tecnico e di riferimenti normativi per lo svolgimento della propria attività, dato che essa ritiene proprio compito «la preservazione delle buone fabbriche» ed impedire «ogni alterazione che» possa «guastare il Bello [...] ed il buon gusto<sup>7</sup>».

Le richieste vengono passate dal prefetto al dicastero dell'interno, che, riferendo le istruzioni direttamente avute dal viceré Eugenio di Beauharnais, risponde laconicamente l'11 maggio successivo che «i doveri delle Commissioni possono ridursi a far tracciare un piano della Città [...] descrivendo in tale piano le linee che debbono indicare i tagli da farsi a qualche contrada, o gli aumenti da aggiungersi a tal altra senza che per questo possa occorrere il bisogno che le commissioni medesime abbiano dei subalterni uffici. In seguito ai delineamenti che saranno proposti [...] i doveri della Commissione come tale cessano, e cominciano quelli delle Amministrazioni Comunali<sup>8</sup>».

L'azione scopertamente riduttiva esercitata dal governo sulle competenze della commissione non riesce tuttavia a sortire, evidentemente anche per la qualità professionale e la tenacia dei suoi membri, gli effetti voluti.

Al contrario la commissione riesce indiscutibilmente a fare del piano generale un punto di passaggio centrale per la programmazione dei lavori urbanistici della città. Tali lavori vengono sottoposti, nel novembre del 1807, al giudizio diretto di Napoleone, presente a Venezia per una visita certamente motivata anche dalla necessità di un esame preliminare dei lavori pubblici da avviare più urgentemente.

In questa occasione, della quale non ci è rimasta purtroppo alcuna significativa documentazione di progetto, la commissione riesce a realizzare un altro fondamentale disegno tra quelli individualmente perseguiti dai propri componenti tecnici. Si tratta dell'interesse ad essere incaricati – direttamente o attraverso persone ad essi legate – della redazione esecutiva di alcuni dei progetti più importanti previsti dal piano: i giardini pubblici a Castello ed alla Giudecca, la via Eugenia, la sistemazione di piazza S. Marco e degli edifici prospicienti il bacino lagunare, etc.<sup>9</sup>.

Del resto alcuni mesi prima, nell'agosto, il podestà del Consiglio municipale dei savi aveva trasmesso al prefetto, appoggiandone le richieste in quella sede formulate, il verbale della seduta della Commissione in cui si chiedeva di poter assumere il personale tecnico necessario per attuare delle «rilevazioni parziali dei vari sestieri» della città, attese «la particolare configurazione [...] e la con-

tinua notoria sua irregolarità<sup>10</sup>; indizio evidente che la commissione non si era limitata a svolgere i compiti assegnatigli dal governo ma era stata in grado di fare della redazione del piano generale cittadino, e soprattutto degli stralci esecutivi di alcune sue parti progettualmente più importanti, un impegno da assolvere con completezza di indicazioni sullo stato di fatto ed alle più adeguate scale progettuali.

Ma il relativo successo della commissione all'ornato sui temi della progettazione dei principali interventi urbanistici cittadini resta profondamente separato dalla capacità di intervenire con pari incisività nel campo della conservazione dell'edilizia storica e monumentale.

Su questo terreno l'inconciliabilità degli atteggiamenti conservativi della commissione, che si dimostra in grado di produrre riflessioni e schemi di «regolamenti» di salvaguardia di elevatissima qualità storico-scientifica, e l'impostazione generale dell'urbanistica francese sui capitoli delle strade e dell'ammodernamento delle città antiche, non potrebbe essere maggiore.

Il concetto di «monumento» appare categoria di valore non estendibile all'architettura antica che non rientri in un ambito contraddistinto da pochi e selettivi requisiti stilistici e storici, coincidenti essenzialmente con l'architettura della romanità e del classicismo rinascimentale<sup>11</sup>.

Non va poi sottovalutato che il forte orientamento «distruittivo» che caratterizza il pensiero napoleonico sulla città s'intreccia strettamente con il tema, assolutamente centrale, della liquidazione istituzionale e materiale della Chiesa, alla cui pluriscolare attività di manifesta penetrazione nella vita sociale ed economica il governo francese contrappone una «moderna» politica di radicale e spietata cancellazione delle sedi e dei simboli più appariscenti della sua presenza.

Con i decreti napoleonici del 1810 sulla soppressione dei complessi conventuali degli ordini e sulla drastica riduzione delle sedi parrocchiali si apre il capitolo delle demolizioni dell'edilizia sacra e dell'asportazione delle opere d'arte.

La commissione veneziana, insieme all'accademia di belle arti ed alla biblioteca, si dimostra in prima fila in questa contingenza, attraverso la frequente convocazione di «conferenze», finalizzate alla difesa dell'onore italiano.

Una di queste, tenutasi il 21 dicembre 1809, tocca argomenti di straordinaria rilevanza, come sottolinea la presenta, oltre ai membri della commissione d'ornato, di Leopoldo Cicognara, del restauratore Pietro Edwards, del bibliotecario abate Morelli.

L'Edwards è il responsabile, dal 1778, del restauro delle pitture della Repubblica veneta che si trovano in Palazzo ducale, negli uffici di Rialto e nelle

poche chiese cittadine, come la Salute, erette dallo Stato. In periodo napoleonico risulta incaricato, insieme al Cicognara, della formazione delle raccolte artistiche delle Gallerie dell'Accademia. Il problema del trasporto su tela dei dipinti a fresco, compresi quelli esterni alle facciate delle case, è affrontato tecnicamente dall'Edwards, che, di fronte alla richiesta del ministero dell'istruzione di formare un elenco delle opere da trasportare su tela, si sforza di dimostrare che in Venezia non esistono affreschi di particolare valore e che la tecnica di strappo gli è sconosciuta.

Egli ignora «quei metodi misteriosi, e segreti che vengono altrove praticati per trasportare sopra tela li dipinti a fresco» e, comunque, «non ha mai veduto alcuno di questi esperimenti». Ritiene poi che la tecnica esecutiva degli affreschi veneti non consenta, per l'assenza di una chiara separazione tra pellicola pittorica ed intonaco, un efficace strappo. Solleva poi obiezioni tecniche e suggerisce piuttosto, in alternativa, lo stacco con successivo pareggiamento dell'intonaco, ritenendo superfluo il cosiddetto «stacco a massello», cioè con asportazione di parte del muro, ma concludendo a favore dell'inopportunità di qualunque iniziativa<sup>12</sup>.

Una successiva riunione, del 19 gennaio 1810, mette a fuoco, tra gli altri, problemi conservativi di ambito più specificatamente edilizio. In particolare si richiede l'istituzione di «discipline rigorose», cioè di vere e proprie norme regolamentari di tutela, «che servissero di freno agli arbitri che potessero venir tentati». La proposta viene preceduta da una suddivisione in «classi» dei monumenti artistici cittadini che è funzione della loro condizione patrimoniale (privata, demaniale, comunale) ed è dettata dalla constatazione che la filosofia governativa delle demolizioni in campo urbanistico si è pericolosamente estesa al settore privato, dove una serie di condizioni giuridiche ed economiche (abolizione del fidecommesso, convenienza della demolizione dei fabbricati per l'elevato valore dei materiali recuperabili, etc.) sembra incoraggiarla.

Si rileva, in merito, che le «attribuzioni della commissione all'ornato sono limitate alla sorveglianza e alla direzione dell'esterno soltanto dei lavori ed è sua per istituto la facoltà di opporsi ad ogni e qualunque operazione che alterando le facciate, prospettive etc. serva a turbare l'ornato della Città. Che sull'interno poi dove ad evidenza risulta il bisogno di una sorveglianza la Commissione non ha la benché menoma facoltà, né può prender parte in nulla di relativo»<sup>13</sup>.

Questa ed altre proposizioni tendenti alla formazione di specifiche ed organiche norme regolamentari in campo edilizio sono destinate a restare, in genere, del tutto inattuata, a Venezia come nelle altre città del regno, o comunque limitate

all'emanazione di disposizioni più legate ad esigenze di polizia urbana o di superficiale ammodernamento delle facciate che di effettiva regolamentazione dell'attività edificatoria o ristrutturativa dell'esistente<sup>14</sup>.

Per Venezia il grande lavoro concettuale e tecnico accumulato dalla commissione d'ornato negli anni dal 1807 in avanti si esprimerà concretamente, seppure in minima parte, in un unico atto del 1812, che, di fatto, non si eleva qualitativamente in modo apprezzabile rispetto alla molteplicità d'iniziativa regolamentari edilizie che si mettono a punto e si pubblicano, dal 1808 in poi, in quasi tutti i centri maggiori e minori del regno.

Il documento, pubblicato il 12 settembre, appare di tenore e originalità piuttosto discontinui: accanto ad alcune prescrizioni che rivelano la capacità di dare corpo ad alcuni aspetti della tutela dell'«ornato» edilizio cittadino, anche con percepibile riverbero sui temi della conservazione monumentale, troviamo capitoli standardizzati sugli scarichi degli edifici, sulle insegne, sulle dimensioni ammissibili delle sporgenze di parapetti, pensiline, tavolati, etc., caratterizzati da una formulazione del tutto tradizionale, che si inserisce nel filone degli statuti e dei regolamenti edilizi a partire dall'Italia comunale.

Di un certo interesse risulta la documentazione preparatoria del regolamento, che si presenta come un'analisi circostanziata della situazione edilizia veneziana.

Se le motivazioni iniziali insistono come di consueto sulla gravità delle «frequenti demolizioni dei più cospicui fabbricati di questa Città, che si verificano anche clandestinamente», cui fanno seguito «ricostruzioni [...] in sostituzione dei demoliti senza previa licenza, o con alterazione delle forme approvate dietro i prodotti disegni», vale la pena di rilevare che i documenti proseguono dando atto, con grande immediatezza, della drammatica situazione di crisi economica del settore delle costruzioni, dominata dal valore dei materiali, anche di recupero, che superano largamente il valore del relativo fabbricato: «Frequentissime sono già tali demolizioni, e l'impotenza de' Proprietarij di poter concorrere ai dispendj necessari per sostenere nello stato di sussistenza li loro stabili li fa il più delle volte incappare in tali speculatori che non altro hanno in mira che la distruzione della cosa acquistata, approfittando de' materiali»<sup>15</sup>.

A queste ed altre situazioni la commissione non manca di contrapporre un'azione di regolamentazione che tenta, ancora una volta, di incardinarsi su una conoscenza materiale e «statistica» della realtà urbana, come provano le continue richieste di assicurarsi una base cartografica aggiornata e moderna della città: il podestà, il 22 agosto del

1812, richiede ancora al prefetto «un esemplare della Mappa rilevata dai [...] Geometri Censuarj di questa Città, la quale risulta indispensabile alla Commissione»<sup>16</sup>.

Il verbale della riunione preparatoria del regolamento edilizio, tenuta il 27 febbraio precedente, si apre con una disamina della situazione cittadina: il problema delle demolizioni dei fabbricati e della loro ricostruzione in forme diverse da quelle approvate dalla commissione e, comunque, spesso lasciate incomplete, con conseguente compromissione del decoro urbano, viene posto a contrasto con «la Sovrana Munificenza», che si esprime «coll'Istituzione di Pubblici Giardini, colla formazione di nuove strade, e grandi Passeggiate».

Viene previsto l'obbligo di imporre una fidejussione a chiunque voglia costruire o modificare un fabbricato, a garanzia «dell'esatta esecuzione dei lavori precisati nell'approvato disegno».

Nel mentre la maggior parte delle indicazioni per la formazione del regolamento ricalcano, come già sottolineato, schemi comuni a tutte le contemporanee raccolte di disposizioni edilizie per le varie città del regno, la commissione veneziana insiste su alcuni aspetti più strettamente legati all'«estetica» delle facciate delle costruzioni veneziane: si sottolinea l'inaccettabilità delle «insegne pensili delle Botteghe, alle quali possono essere sostituite le dipinte sulla facciata», osservando, tra le altre richieste inerenti agli sporti, i parapetti, i tavolati, «che per l'imbianchiture [è] da doversi sempre escludere ne' marmi, e [che] per le dipinture ne' muri», si dovrà procedere con apposite disposizioni.

Nel regolamento pubblicato, tale norma avrà la seguente formulazione (art. 14): «Si vieta risolutamente d'imbiancare o stender qualunque colore sui marmi esterni dei Fabbricati, e così pure qualunque pittura sui muri degli stabili, dove si faccia vendita di Vino, o commestibili. Le attuali indecenti pitture e le coloriture de' marmi dovranno essere tolte dentro un mese dalla pubblicazione del presente, sostituendosi quanto ai muri l'imbiancatura, e quanto ai marmi già colorati, ove non possano rimettersi in pristino, il coloramento imitante la pietra viva istriana»<sup>17</sup>.

Sul piano della tutela storico-artistica assume rilevanza particolare l'art. 7: «Anche i Disegni delle Chiese, Altari, Torri, Ponti e simili verranno assoggettati agli esami della Commissione, la quale invigilerà all'esatto adempimento di quanto verrà ingiunto ai Ricorrenti alla Municipalità, nell'atto di Licenza che sarà loro rilasciato. Quanto alle Chiese, questa prescrizione abbraccia qualunque variazione benché lievissima nel loro interno, sia nel formale del Fabbricato, sia nella parte d'ornato, o negli infissi».

## Note

<sup>1</sup> Cfr. *Città ed archivi nell'età degli imperi. Urbanistica e interventi d'architettura a Vicenza da Napoleone agli Asburgo (1806-1866)*, a cura di U. SORAGNI, catalogo della mostra (Vicenza, 27 settembre - 20 ottobre 1985), Vicenza, 1985, pp. 3-38; U. SORAGNI, *Urbanistica napoleonica e soppressioni ecclesiastiche. La città «civile» tra progetti e demolizioni (1806-1813)*, in *Il Vicentino tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica 1797-1813*, a cura di R. ZIRONDA, catalogo della mostra, Vicenza, 1989, pp. 154-162.

Entrambi i contributi fanno riferimento alla precedente bibliografia sulla città italiana e veneta in età francese.

<sup>2</sup> Archivio di Stato di Venezia (d'ora in avanti ASV), *Prefettura dell'Adriatico*, busta 84, lettera al prefetto della comunità di Burano in data 23 gennaio 1807: «Le Pubbliche Strade consistono in alcune Fondamenta riguardanti li Canali Interni, che sboccano nelle Lagune; e Paludi; da' quali è questa Terra da' ogni lato circuita».

Comunicazioni di analogo tenore arrivano anche da Torcello («Il pochissimo disperso Fabbricato pure non consiste che in miserabilissime Casupole inservienti a questi Vignaroli, e nelle Campagne semplici Tuguri per lo più costruiti da tavole; e coperti di coppa» 23 gennaio 1807). Pellestrina (le costruzioni risultano «senza idea di disegno, in una Parola Pelestrina può dirsi a questo aspetto un abozzo d'incongruenze» 25 gennaio 1807) e, in generale, da numerosi altri piccoli insediamenti. Da Chioggia arrivano assicurazioni di una pronta attuazione della nuova regolamentazione: i membri della commissione sono stati incaricati di «esibir nel termine di un mese un prospetto dei metodi migliori [...] per combinare coll'abbellimento delle Case il più perfetto riattamento, e manutenzione delle Strade, esibendo un tipo generale, o pianta regolare delle stesse [...] occupandosi segnatamente a fissare le loro viste sulli selciati della Piazza, e delle Strade interne [...]» (*Ibidem*).

<sup>3</sup> Per la documentazione relativa alla costituzione della commissione veneziana si veda ASV, *Prefettura dell'Adriatico*, busta 84.

Sul rapporto tra istituzioni napoleoniche e tecnici cfr. U. SORAGNI, *Napoleone nel Veneto. Città, monumenti ed opere d'arte durante il Regno Italiano (1806-1813)*, in *Città ed archivi...*, cit., pp. 6-7 e *passim*. Per il caso di Venezia, *Idem*, p. 17.

<sup>4</sup> ASV, *Prefettura dell'Adriatico*, busta 84, lettera in data 14 gennaio 1807, prot. 464.

La lettera si conclude con un richiamo alla necessità di attuare i disegni governativi con la massima energia: «Sebbene io debba attendermi che lo zelo degli individui investiti delle cariche Municipali abbia a particolarmente distinguersi affinché si ottenga il miglior effetto degli ordini governativi emanati pel maggior decoro delle sin-

gole Città e comuni, ad ogni modo non le dissimulo, Signor Prefetto, che io non sono abbastanza tranquillo sull'adempimento di questo scopo se non vi sarà costantemente impiegata la di lei autorità, che le ingiungo di non risparmiare in tutti i casi, né quali i fini privati si opponessero alle giuste viste di pubblico comodo, ed ornamento».

<sup>5</sup> ASV, *Prefettura dell'Adriatico*, busta 84.

<sup>6</sup> ASV, *Prefettura dell'Adriatico*, busta 84, prot. 2853.

<sup>7</sup> *Idem, Ibidem*.

<sup>8</sup> *Ibidem*, prot. 6618.

<sup>9</sup> Cfr. U. SORAGNI, *Napoleone nel Veneto...*, cit., pp. 5-6.

<sup>10</sup> ASV, *Prefettura dell'Adriatico*, busta 84, lettera del 13 agosto 1807, prot. 5837.

<sup>11</sup> Cfr. U. SORAGNI, *Napoleone nel Veneto...*, cit., p. 4 e *passim*.

<sup>12</sup> ASV, *Prefettura dell'Adriatico*, busta 311: verbale allegato alla nota del podestà al prefetto in data 15 gennaio 1810, prot. 15060: «lungo la Brenta si trovano ancora degli avanzi di buone pitture a fresco, ma quasi tutti gravemente pregiudicati, ed assai montati di colore, e che in totale sfinitimento sono poi tutti gl'altri meschini rimasugli di questi nostri dipinti; di modo che tutto quello che si facesse per conservarli, sarebbe piuttosto in senso d'ossequio verso il nome dei loro Autori, che per vantaggio d'Arte ed accrescimento di dovizia in questo genere. Di rilievo, nell'ampia relazione, sono le analisi tecniche dell'Edwards sulle caratteristiche esecutive degli intonachi veneti: «seguendo le tracce del raziocinio, e dei lumi d'arte gli sembra, che se si ottiene lo stacco perfetto del solo colore a fresco dal fondo sopra cui è dipinto, ciò debba verificarsi soltanto per le pitture eseguite sopra una intonacatura levigatissima, compatta, e non atta ad immischiarsi col colore se non nella primissima sua superficie, come accade per le pitture dipinte sopra la Cristallina: che questa pratica fu assai comune nelle Scuole Romana, Fiorentina, Bolognese, ed in buona parte della Lombardia, ma pochissimo seguita dalla Scuola Veneta: che il generale dei nostri freschi e specialmente gli esposti allo scoperto, sono eseguiti sopra un intonaco piuttosto grosso, formato di sola calce, e sabbia con superficie molto granita, e ruvidetta, che fa entrar il colore in una infinità di minuti interstizi, nei quali s'incorpora con la intonacatura medesima, e quindi non par naturale che si possa più separarlo da essa».

<sup>13</sup> *Idem, Ibidem*.

<sup>14</sup> Cfr. U. SORAGNI, *Napoleone nel Veneto...*, cit., pp. 21 e segg.

<sup>15</sup> ASV, *Prefettura dell'Adriatico*, busta 468, lettera del podestà al prefetto del 22 agosto 1812, prot. 10133.

<sup>16</sup> *Idem, Ibidem*, verbale della seduta del 27 febbraio 1812.

<sup>17</sup> ASV, *Prefettura dell'Adriatico*, busta 516, esemplare a stampa delle «discipline d'ornato».



## N A P O L E O N E I,

Per la grazia di Dio e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi e Re d'Italia:

**EUGENIO NAPOLÉONE di Francia, Vice-Re d'Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell'Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute.**

Sopra Rapporto del Ministro dell'Interno de' 16 agosto 1806, N. 9510,  
Sentiti il Consiglio di Stato,

- N**oi, in virtù dell'autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLÉONE I, Nostro amatissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato e decretiamo:
- Art. 1.** Ne' Comuni di Milano, e di Venezia vi è una Commissione istituita per l'ornato della Città.
- II.** Questa Commissione è composta in ciascuna delle due Città di cinque individui tratti dai membri delle Accademie di belle arti ivi esistenti, e dai professori, o cittadini intelligenti di architettura, ed arti analoghe. Essa è presieduta dal Podestà del rispettivo Comune.
- III.** I membri di ciascuna di queste Commissioni sono nominati dal Governo e prestano l'opera loro gratuitamente.
- IV.** La Commissione stabilita in Milano si occupa indistintamente di un tipo generale delle strade interne della Città per la sistemazione successiva delle medesime a norma del precritto nell'articolo 38 del regolamento 20 maggio 1806.
- V.** Le Commissioni, a richiesta delle rispettive Municipalità, fanno i progetti occorrenti pel miglioramento o ricambio de' fabbricati fronteggianti le strade, e per l'allargamento o rettilineo delle strade stesse, e per l'esecuzione dei progetti medesimi, dietro gli ordini della Municipalità, si concertano coi particolari.
- VI.** Le Commissioni propongono alla Municipalità rispettiva i metodi migliori, e più economici per cambiare nell'abbellimento delle case il più perfetto riattamento, e la manutenzione delle medesime.
- VII.** Ogni possessore che vuole intraprendere riparazioni, costruzioni, od installamenti dei suoi fronteggianti le strade, presentò prima alla Municipalità il disegno delle opere da eseguirsi. La Municipalità ne rimette l'esame alla Commissione, e dietro il voto della medesima procede alla relativa deliberazione. In caso di dissenso, decide il Prefetto del Dipartimento.
- VIII.** Le disposizioni contenute nell'art. 42 del regolamento 20 maggio (suddetto) sono comuni ai contravventori dell'art. precedente. Il prodotto delle multe è versato nella Cassa comunale.
- IX.** Le Commissioni sorvegliano per la sicurezza pubblica sulla solidità delle fabbriche che si costruiscono, e propongono alle rispettive Municipalità le cautele convenienti. Le Municipalità le prescrivono ai proprietari, ed ove questi non vi si conformano, esse provvedono di ufficio a carico de' proprietari.
- X.** Le Commissioni sorvegliano parimenti su tutti gli oggetti contemplati negli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del regolamento 20 maggio suddetto, e ne fanno rapporto alla Municipalità per le rispettive providenze.
- XI.** Negli altri Comuni del Regno specializzate o di prima classe, o murati, le Municipalità rispettive provvedono a tutti gli oggetti contemplati negli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 del presente regolamento, col mezzo d'una Deputazione di alcuni dotti, o cittadini intelligenti come all'art. 2, che al pari de' membri della Commissione prestano gratuitamente l'opera loro.
- Questa Deputazione prepara i tipi generali delle strade indicati nell'art. 38 del regolamento 20 maggio suddetto.
- XII.** Resolvendosi necessaria per l'ornato pubblico una porzione di fondi occupato da fabbricati di ragione privata; od in qualunque modo appartenenti a privati, il proprietario viene indennizzato a somma de' prezzi del valore del fondo, e del danno che gliene risulta. Questa spesa è a carico del Comune, e forma parte del prospetto che la Municipalità presenta al Consiglio comunale per la sua approvazione.
- XIII.** La Municipalità incaricano uno, o più commessi a denunciare loro tutte le fabbriche che s'intraprendono, e quelle che possono minacciare la sicurezza pubblica, o che s'incrinano a demolire.
- XIV.** Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Regolamento, che verrà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.
- Dato in Milano 9 gennaio 1807.

**EUGENIO NAPOLÉONE,**

Per il Vice-Re;

Il Consigliere Segretario di Stato,

**L. VACCARI**

MILANO, dalla Reale Stamperia, prezzo ss. 2 (8 cent. ital.)

## REGNO D'ITALIA

IL PODESTA' DI VENEZIA

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AL PUBBLICO ORNATO

La preservazione ed abbellimento dei Fabbricati special- mente dei più cospicui, i quali servono di ornamento, e di decoro a questa Città, impegnar devono le sollecite cure, e il patrio interesse dei suoi abitanti. Ciascuno quindi apertamente conosce che le frequenti clandestine demolizioni da alcuni eseguite con grave pregiudizio delle Belle Arti, bene spesso anche ingombrando le Pubbliche Strade con pericolo inoltre dei passeggeri, altamente reclamano un pronto provvedimento, siccome lo esigono pure quei Fabbricati che si vanno a capriccio, e senza regolare simmetria sostituendo ai demoliti.

La Commissione all'Ornato pertanto, seguendo i dettami del proprio Istituto a tenore di quanto è prescritto dal Regolamento 20 Maggio 1806, e dal Reale Decreto 9 Gennaio 1807, rende pubbliche le seguenti discipline.

1. Non dovrà farsi alcuna demolizione, o ricostruzione parziale o generale di alcun Fabbricato senza previo assenso Municipale.
2. Chiunque vorrà far eseguire qualche costruzione, o risauro, dovrà presentare al Protocollo Municipale il Disegno in duplo in fogli bollati, e registrati, colla relativa petizione firmata dal Proprietario dello Stabile, e dall'esecutore che dovrà essere patentato.
3. Il Disegno dovrà comprendere la Pianta, il Prospetto, ed i dettagli, i quali saranno in scala maggiore, coll'indicazione delle linee delle Case immediatamente laterali, e colla elevazione delle rispettive alture, distinguendo se appartengono allo stesso Proprietario, o ad altri.
4. Le finestre del piano terreno, ove sieno esteriormente difese da imposte o Griglie, dovranno piantarsi nel Disegno piedi 6:4 Locali corrispondenti a Metri 2:213, sopra il Livello della Strada, onde i Passaggieri non sieno esposti ad alcun pericolo.
5. Replicare Leggi sotto gli anteriori Governi vietavano di dare sfogo alle Grandaje del Testo dei Fabbricati col mezzo di Tubi di Fiondo, Latte od altro, sporgenti dal Gocciolatojo delle medesime, i quali sporgendo nel mezzo delle Strade, molto incomodano i Passaggieri. In questi ultimi tempi l'esecuzione di detta Legge fu trascurata. Quindi, mentre si tollerano attualmente le Grandaje introdotte, si commette, che nel caso di ricostruzione o riforma generale o parziale dei Fabbricati, le acque pluviali abbiano ad essere condotte al basso per acquedotti costrutti con doccioni nel solido delle Muraglie, o al più per acquedotti di lamina di Fiondo o di Latte esternamente accostati alle Muraglie fino a piano terra.
6. In ogni caso di erezione o riforma di qualche Stabile, i Ricorrenzi oltre gli accennati Disegni, produrranno una Fidejussione, che sia per cautare in ogni evento la regolare esecuzione dei lavori indicati nell'Approvato Disegno, e ciò a termini del prescritto dal Reale Regolamento 20 Maggio 1806.
7. Anche i Disegni delle Chiese, Altari, Torri, Ponti e simili verranno assoggettati agli esami della Commissione, la quale invigilerà all'esatto adempimento di quanto verrà ingiunto ai Ricorrenzi dalla Municipalità, nell'atto di Licenza che loro sarà rilasciato. Quanto alle Chiese, questa prescrizione abbraccia qualunque variazione benché lievissima nel loro interno sia nel formale del Fabbricato, sia nella parte d'ornato, o negli interni.
8. Per risparmiare ai Ricorrenzi una doppia spesa e la perdita del tempo, qualora i Disegni fossero rigettati, i Disegni stessi dovranno esser firmati da un Architetto, i quali possono esser garantiti in faccia alla Commissione. Parimenti non si potranno alterare Disegni già approvati, se non assoggettando di nuovo all'esame l'alterazione progettata, parimenti come sopra posta in Disegno e firmata.

9. In quanto poi ai Disegni fin'ora approvati, qualora non sieno state eseguite le opere indicate nei medesimi, oppure vengano esse alterate, dovranno quelli che ne furono autorizzati presentarsi all'esecuzione di quanto venne loro accordato, o rettificare tutti gli errori e le mancanze rilevate nel termine di giorni trenta al più tardi sotto la cominatoria dell'esecuzione d'Ufficio, e delle multe prescritte dalle Leggi.

10. Le Integre pensili fuori delle Botteghe, Osterie, Trattorie, Locande, Alberghi, e luoghi simili, furono sempre pericolose, ed ora lo sono ancor più dal frequente passaggio della Truppa con fucile a bajonetta in canna; perciò si prescrive a tutti i Bottegaj, Osti, Trattori, Locandieri, Alberghieri ec. di ritirarle, demolendo pure le Beccie di sostegno, nel periodo d'un mese decorribile dalla data della pubblicazione del presente Avviso, potendo essi sostituire eguali Integre in Tavole dipinte ed applicate sulla facciata esteriore dei rispettivi Negozj o Alberghi, come da molti si è cominciato a praticare. Spirato il detto periodo, quelle che non fossero ritirate, lo saranno a spese, e a danno dei trasgressori.

11. I parapetti di pietra viva che di legno delle così dette Balconate delle Botteghe non dovranno sporgere dal vivo esterno delle aperture medesime, i cui serramenti di qualunque forma sieno dovranno pure rimanere in vivo delle pilastrate medesime, o della muri de' Fabbricati. Sono tollerati gli esistenti, finché abbisognino di una ricostruzione; avvertendo però, che se occorressero nuovi soltanto i serramenti delle balconate, e non i parapetti, si dovrà approfittare di quella occasione per ritirare anche questi in vivo esterno de' Fabbricati, come sopra.

12. I parapetti di legno ammovibili, e le rispettive vetrate delle Botteghe potranno sporgere dal vivo esterno delle pilastrate al più oncie 9 (metri 0.261) accordandosi però l'uso delle vecchie fache sussistano.

13. Nel caso di nuova costruzione o riparazione dei tavolati esteriori superiori alle Botteghe, questi non saranno più sporgenti di piedi 1:6 (metri 0.511), coll'avvertenza però, che un solo piede (metri 0.348) sia fito nel muro, e le altre oncie 6 (metri 0.174) formino la ribalta da abbassarsi soltanto ne' tempi piovosi, finché però nelle ore notturne, che dovrà rimanere sempre alzata, per non frapportar ostacolo alla luce de' fanali. Avvertesi inoltre, che se si volessero ornare i tavolati in soffitto, dovrà allora essere assoggettato il Disegno coll'i dettagli in scala di convenienza grandezza.

14. Si vieta risolutamente d'imbiancare o smender qualunque colore sui muri esteriori dei Fabbricati, e così pure qualunque pittura sui muri degli stabili, dove si faccia vendita di Vino, o commestibili. Le stucchi indecenti pitture e le coloriture de' muri dovranno essere tolte dentro un mese dalla pubblicazione del presente, sostituendosi quanto ai muri l'imbiancatura, e quanto ai muri già colorati, ove non possano rimettersi in pristino, il coloramento imitante la pietra viva istriana.

Li trasgressori a qualunque delle presenti discipline saranno soggetti alle multe stabilite, ed inoltre alla rifusione dei danni verso gli'interessati, ed alle disposizioni dell'Art. 43 del Regolamento 20 Maggio 1806. Venezia li 12. Settembre 1808.

Il Presidente GRADENIGO.

Membri  
DIEDO.  
SELVA.  
ROSSI.  
MEZZANI.  
BORSATO.

O. Adrighetti Segretario.

## REGNO D'ITALIA

DIPARTIMENTO DEL BACCHIGLIONE

## IL PODESTA' DI VICENZA

CAVALIERE DELL'ORDINE REALE ITALIANO DELLA CORONA DI FERRO

## AVVISO

Lo stato pericoloso, in cui consta che trovansi alcuni poggiaoli delle Case di questa Comune, e che minacciano sinistri eventi, ed alle Persone che v'insisterebbero, ed a soggetti passeggeri, consimili disordini, che possono temersi dalle così dette *Rehalse* soprastanti alle Botteghe, e che poi deturpano l'ornato Pubblico, e l'abbellimento de' Fabbricati, e delle Strade; ed altri inconvenienti che compromettono la Sicurezza degli abitanti e la Polizia della Città, richiamano le più serie avvertenze onde ponervi adeguato riparo, e prevenire ogni sconcerato.

Invece quindi anche alle massime, e saltuari provvedimenti nel proposito prescritti dal Vice-Reale Decreto 20 Maggio 1806, e 9 Gennaio 1807, deviene il Podestà ad ordinare nelle più risolte forme, l'esatta esecuzione di quanto segue:

Primo. Qualunque Proprietario di Case aventi Poggiaoli specialmente soprastanti alle Strade, e Marciapiedi è obbligato di farli tosto esaminare, e nel termine di giorni quindici decorribili dalla pubblicazione del presente, notificare alla Municipalità per iscritto il modo con cui intendesse di riparare quelli che fossero mal sicuri: relativamente poi ai Poggiaoli di legno; dovranno esser costrutti di pietra, con ringhiera di ferro, o di pietra, oppure ridotti a finestre.

Trascorso un tal periodo saranno ordinati, e fatti verificare d'Ufficio il riscontri ed esami sulla solidità d'essi Poggiaoli, e qualora taluno de' medesimi risultasse mal fermo, o pericoloso, sarà fatto ristaurare o demolire ex Off. a carico de' Proprietari i quali saranno inoltre multati in lire 60. a termini della precitati Decreti.

Secondo. Essendo la maggior parte de' Bottegghieri concorsi con pubblica soddisfazione a prevenire i pericoli, ed a togliere il deturpamento che derivava all'ornato della Città, ed all'abbellimento delle Piazze, e Strade, abbattendo le *Rehalse* soprastate alle loro Botteghe, resta ingiunto a quelli così della Città, come de' Borghi che non le avessero ancora abbattute, di aver ciò immancabilmente eseguito dentro giorni otto decorribili dalla pubblicazione del presente, mentre trascorso il detto termine di rigore tutte quelle che sussistessero, saranno fatte demolire ex Off. a spese degl'Innobbedienti, i quali inoltre saranno soggetti alla Multa di lire 60. come sopra.

Si eccettuano per ora dalla predetta prescrizione, e sino ad apposito avviso le sole *Rehalse* dalla parte della Pubblica Piazza Maggiore, sottoposte al Palazzo della Città, per lo stato in cui trovansi il detto fabbricato, e quelle sole dalla parte medesima della sud-

detta Piazza, sottoposte al locale del Monte di Pietà, per l'attuale condizione de' soprastanti pergoli.

Terzo. Sotto la stessa pena di lire 60. dovrà chiunque avesse sul proprio stabile finestre respicienti sulle Strade, e Marciapiedi così in Città come ne' Borghi con scuri da chiudersi, ed aprirsi al di fuori sino all'altezza di Piedi sei Vicentini da Terra, rimuoverli immediatamente, ed adattarli se lo credessero al di dentro, altrimenti spirati giorni venti dalla Pubblicazione del presente saranno fatti rimuovere ex-Off. a tutte spese dell'i rispettivi contraffacenti, eccettuando da tale disposizione le Griglie, che non apportino i rimarcati pericoli, e che non compromettano la sicurezza de' passaggieri.

Quarto. Nello stesso periodo, e sotto la stessa Multa cui sarà soggetto cadaun contravventore, e per ogni contravvenzione, dovranno esser rimossi e ritirati entro le Botteghe così di Città, come dei Borghi tutti li Bianchi, e Balconate nana eccettuata delle Botteghe medesime che occupano li Marciapiedi, e l'area dell'i stessi oltre deturpamento, cagionano incomodo, e pericolo alli passaggieri.

Quinto. Contrario essendo ai riguardi d'Ornato, di Polizia, e Sanità esaiando li Gattoli, e li Secchiaj che dalle Case di Città, e dei Borghi scaricano l'immondizie sulle Strade, dovranno li rispettivi Proprietari delle medesime nel perentorio termine di giorni 20. aver otturati li detti Gattoli, e stiliidj de' Secchiaj, costruendo se lo credono le latrine, o recipienti nell'interno de' propej stabili.

In caso di trasgressione ciaschedun innobbediente soggiacerà alla pena di lire 60. come sopra, e le operazioni Superiormente prescritte saranno fatte eseguire d'Ufficio a tutte spese de' Contravventori.

Il Sig. Commissario di Polizia, e la Commissione alle Vettovaglie terranno mano forte per l'esatta osservanza del presente, che verrà pubblicato ed affisso in tutti i luoghi frequentati della Comune, onde alcuno non possa allegarne ignoranza.

Dato dal Palazzo della Città li 20. Novembre 1808.

ANGUISSOLA

Pallesi Segr.

1808. 23. Novembre Visto, ed approvato


PEL PREFETTO IN VISTA

Il Segretario Generale  
DALLA FECCHIA

Vicenza 26 Novembre 1808

Da Bartolomeo Parodi Stampatore Dipartimentale

Pubblisco si affisso da me Francesco Jovignotto Pubblico Notarissimo in uno di Angelo S. Giovanni  
omni giorno il piano della Piazza.



Regno d'Italia

L'anno 1808: mille ottocento e otto li 4. Otto Dicembre in  
Licenza  
gi' sovraposto disegno è del Loggiato in secondo piano  
della Casa sul Corso del S. Sabotico D. C. Chiola al civico

N.º 999: -  
Questo Loggiato è costruito di nuovo, ed è ricco di fer-  
ro col solo fondo di Savico, piantato sopra dei grossi ed  
eleganti modiglioni parimenti di Savico coloriti, con  
avvicino di ferro raccomandato al muro della facciata, e  
con pomoli di ottone -

Dopo averlo esaminato attentamente, lo giudico es-  
sere in ogni rapporto assolutamente solido e fortis-  
simo, e per la sua eleganza conservazione, anche d'orna-  
mento alla cornice dove esiste -

Si giudica inoltre, che il muro della facciata di detta Casa,  
perchè grosso di solo quindici oncie, non sarebbe ca-  
pace di portare a quella altezza un Loggiato di Riccio;  
per il che, quando fosse demolito questo di Ferro, non  
resterebbe al proprietario, che farvi fare due finestre

4/Perizia tecnica sulla conservazione di un poggiolo in legno nella città di Vicenza, in deroga alle disposizioni dell'avviso del 23 novembre 1808 (Archivio del Comune di Vicenza, Fondo Torre, busta 2128).

## REGOLAMENTI EDILIZI NELLA TRIESTE ASBURGICA TRA IL 1754 ED IL 1854

Patrizia Glacone

### Cenni storici sullo sviluppo di Trieste

La storia di Trieste tra la seconda metà del Settecento e la seconda metà dell'Ottocento è stata quella di uno sviluppo economico e urbanistico che, sia pure con alcune discontinuità, è avvenuto in modo particolarmente rapido<sup>4</sup>. Su questo sviluppo l'intervento pubblico ha esercitato una funzione di stimolo e di controllo dalle caratteristiche particolarmente evolute.

Nel 1719, a ridosso delle mura della città di Trieste venne promosso dall'imperatore Carlo VI un Emporio commerciale dotato del privilegio di porto franco e, dal 1732, con una giurisdizione indipendente da quella cittadina (Caputo 1982, 50). Questo insediamento costituì il nucleo primitivo della «città nuova» di Trieste che tuttavia riuscì a decollare soltanto dopo il 1749, quando Maria Teresa d'Austria la riunificò dal punto di vista amministrativo alla città vecchia (privata dell'antica autonomia comunale), la dotò di nuovi privilegi e immunità di natura sia economica che sociale e avviò in essa un imponente programma di lavori pubblici.

A partire dagli anni ottanta del secolo, nella città nuova iniziò quella crescita demografica ed economica che nel corso dell'Ottocento trasformerà Trieste in uno dei più importanti porti europei, in quanto principale sbocco nel Mediterraneo dell'impero austroungarico e di tutto il centro-europa. In particolare, nella prima metà dell'Ottocento, dopo la fine dell'occupazione francese (1809-1814), con l'aumento del traffico portuale, si rafforzò il tessuto commerciale connesso con il porto franco, si formò l'apparato industriale della città, specializzato nella meccanica navale e nella cantieristica, e si sviluppò l'altro settore chiave dell'economia triestina, il settore assicu-

rativo. Con le fortune del settore assicurativo si registrò anche una impennata negli investimenti edilizi.

### Lo sviluppo urbanistico della città nuova

La città nuova di Trieste nacque grazie ad un deciso intervento dello Stato nel mercato fondiario. L'intervento consisteva nell'espropriare, o anche comprare, i terreni, nel bonificarli, e, ripartiti ad isole di case (Kandler 1861-2, X, 14), nell'alienarne quei lotti destinati ad essere edificati da parte dei privati. Mentre però nella prima parte del Settecento questa edificazione procedette lentamente e senza limiti determinati quanto ad estensione e struttura fisica (Kandler su L'Istria del 1849, IV, 25), dalla metà del secolo essa procedette con rapidità e venne disciplinata da - sia pure primitivi - piani urbanistici.

Questo fu il sistema di norma seguito nella seconda metà del Settecento nella edificazione delle varie parti della città nuova, del Borgo Teresiano prima e, in seguito, dei Borghi Giuseppino e Franceschino. Tuttavia, a causa della sua rapidità, la crescita della città nuova si verificò in condizioni particolarmente difficili, per la carenza di manodopera (dalle maestranze ai tecnici), la carenza di materiali da costruzione, la presenza di una burocrazia locale arretrata e soprattutto per un diffuso abusivismo edilizio.

Alla fine del Settecento, con la fondazione del Borgo Franceschino, lo Stato cessò di promuovere l'espansione urbana intervenendo direttamente nel mercato dei suoli edificabili. Tuttavia, fino quasi alla metà dell'Ottocento, l'espansione della città nuova venne assorbita in gran parte dai borghi già pianificati nel secolo precedente.

Inoltre nella città nuova, come pure nella città vecchia, vennero condotti interventi di sostituzione, o anche di ristrutturazione, del tessuto edilizio (Godoli 1984, 129). È soprattutto grazie a queste ultime iniziative, insieme a quelle di completamento del Borgo Giuseppino, che Trieste assumerà quella sua caratteristica fisionomia neo-classica.

Cessando l'intervento pubblico, le successive lottizzazioni ai primi dell'Ottocento furono dovute essenzialmente all'iniziativa di imprenditori privati (Borghi Chiozza, Tommasini, Loy, Riay, Conti, Rena nuova). A causa della più limitata capacità di pianificazione e di investimento di questi operatori, le loro iniziative edilizie furono caratterizzate da una grande dispersione nel territorio e furono spesso in contraddizione con le previsioni urbanistiche. Verso la metà del secolo, Kandler, il più noto degli storici triestini del periodo, notava infatti che all'interno di quel confine che nel 1820 era stato scelto come il pomerio della città c'erano ancora campi coltivati, giardini e villette mentre le aree occupate da caseggiati si dilatavano nella zona assegnata alla campagna. *Tanto è difficile il prevedere le masse future ed il volerle contenere con dispositive!* (1947, 144; 1861-1862, X, 16).

La struttura urbanistica del Borgo Teresiano si basa sul modello ad assi ortogonali. La maglia stradale ha un orientamento che è del tutto indifferente alla direzione dei venti, al contrario della città vecchia, tutta al riparo dalla Bora. Ha ampie strade di circa 11 metri ed isolati-tipo rettangolari di circa 45 x 75 metri 2 (Godoli 1984, 85). Le dimensioni del lotto sembrano motivate dalla ricerca di un efficiente sfruttamento dell'isolato, basata su un lotto minimo ideale (Costa 1968, 7-8 e anche Caputo 1982, 59). I due tipi edilizi comunemente usati in questa primo ciclo edilizio prevedono due-tre piani.

Verso la fine del Settecento, nei Borghi Giuseppino e Franceschino come anche nelle sostituzioni edilizie nel Borgo Teresiano, questa struttura urbanistica iniziale subisce alcune alterazioni, dovute soprattutto all'aumento del valore dei suoli e alla maggiore complessità delle funzioni ospitate dai tipi edilizi (non più solo magazzini e residenze dagli standards meschini, ma anche negozi e residenze di lusso).

Il numero dei piani aumenta fino a quattro-cinque, peggiorando notevolmente il rapporto tra larghezza della strada e altezza dell'edificio. Inoltre i lotti, e poi anche gli isolati, possono essere molto più grandi di quelli prevalentemente impiegati in precedenza<sup>3</sup>.

### Le politiche di sviluppo urbanistico della città nuova

L'edificazione della città nuova venne promossa attraverso una interessante politica pubblica di intervento statale basata sulla compresenza di tre ingredienti fondamentali:

1. l'intervento pubblico diretto sotto forma di investimenti fondiari e in lavori pubblici;
  2. la regolamentazione indiretta dell'attività edilizia privata tramite strumenti economici, in particolare fiscali, a stimolo degli investimenti privati;
  3. la regolamentazione diretta dell'attività urbanistica ed edilizia privata e pubblica, attraverso piani urbanistici, regolamenti edilizi o altri regolamenti settoriali di rilevanza edilizia ed urbanistica.
- Sotto la prima voce possono essere classificati i diversi, importanti interventi rivolti a creare, estendere e controllare il mercato delle aree fabbricabili, come, in fasi successive, a) l'esproprio e l'interramento delle saline su cui sorge il primo nucleo della città nuova, il Borgo Teresiano, b) l'esproprio dei terreni delle confraternite religiose, a partire dal 1788 anno in cui Giuseppe II avvia lo sfoltoimento dei beni ecclesiastici (Kandler 1861-2, X, 15), c) l'acquisto, seguito dalla rivendita a prezzi calmierati, di terreni oggetto di speculazione, soprattutto quando l'attività edilizia nella città nuova diventerà finalmente più intensa (Godoli cita tra tanti il caso dei terreni acquistati dalla corona dal barone Reigenrsfeld (1984, 62)). Un'altra importante forma di intervento pubblico diretto è rappresentata dai lavori pubblici quali scavo di canali, spianamenti, opere di urbanizzazione, attrezzature urbane, soprattutto portuali ecc., anche utilizzando manodopera forzata.

Tra gli strumenti economici di regolamentazione indiretta vanno ricordati innanzitutto gli incentivi economici offerti agli operatori privati che intendono insediarsi nella città nuova, in particolare la possibilità di pagare il terreno reso edificabile dall'intervento statale in rate pluriennali ma con l'obbligo di costruirvi immediatamente<sup>4</sup>, la esenzione del terreno da ogni gravame fiscale ed altre esenzioni accessorie.

Come esempio di regolamentazione diretta abbiamo innanzitutto i numerosi piani urbanistici, per la città nuova o parti di essa, che fino alla fine del Settecento furono di frequente redatti da un apposito organismo tecnico, la Direzione delle fabbriche. Non sembra però che si trattasse di piani strettamente vincolanti ma piuttosto di piani che contenevano un generico azionamento ed erano soggetti ad una continua riprogettazione. Non è dato quindi di sapere con esattezza quanto la concreta lottizzazione dei terreni compiuta dall'operatore pubblico (e quindi le destinazioni d'uso, gli allineamenti stradali e la forma dei lotti) sia dipesa

da una attività di pianificazione e quanto invece da una tendenza ad assecondare l'iniziativa privata (Godoli 1984, 74 e 97). È certo però che ogni assegnatario di un lotto edificabile nella città nuova aveva l'obbligo di costruire, in genere immediatamente, secondo un progetto che doveva essere approvato da una apposita commissione edilizia (Caputo 1982, 52). Ancora nel 1790 una ordinanza di polizia urbana è costretta a reiterare il divieto, evidentemente spesso eluso, di costruire nuove case, o altri arbitri in materia di fabbriche, *senza pria ricorrere a questa Regia Suprema direzione delle Fabbriche* (Kandler 1861-2, XIX, 4). Un altro esempio di regolamentazione diretta è costituito da una serie, non nutrita e piuttosto disomogenea, di ordinanze di polizia urbana, che, direttamente o anche indirettamente, hanno un contenuto rilevante da un punto di vista edilizio o urbanistico. Nonostante la pochezza dei documenti pervenuti, gli storici ritengono che già nel periodo teresiano venne emanato *un corpus di norme e di disposizioni transitorie che, nel loro complesso, configurano l'abbozzo di un regolamento edilizio* (Godoli 1984, 64). L'insieme di queste norme e disposizioni viene descritto e commentato nei prossimi paragrafi.

### La regolamentazione edilizia

#### Sviluppo e fonti

Fino alla fondazione del Borgo Teresiano non esistono a Trieste normative rilevanti dal punto di vista edilizio ed urbanistico. Gli statuti comunali del 1550, in vigore sino al 1812, data che corrisponde alla fase più incisiva dell'occupazione napoleonica, si occupano soltanto della localizzazione dei mercati nelle pubbliche piazze (Kandler 18612, II, 2) oppure del confinamento di alcune arti sordide come le beccherie e le conerie.

Con l'avvio della città nuova, e per tutta la seconda metà del Settecento, su questo argomento si manifesta una certa febbre normativa che produce una serie eterogenea di ordinanze in materia di polizia edilizia, tutte raccolte da Kandler e tra cui emerge per sistematicità la *patente sugli incendi per Trieste* del 1754. Questa febbre normativa è spiegabile come il tentativo di arginare un preoccupante abusivismo edilizio<sup>5</sup> e con l'ansia di modernizzare l'apparato amministrativo. Nella città nuova infatti, la qualità dei manufatti edilizi si presentava particolarmente scadente: un tecnico non molto lontano tempo rievoca la meschinità edilizia di molte delle nuove fabbriche del Borgo Teresiano al di là del Ponte Rosso (scale in legno, solai in travicelli traballanti e imbarcati, muraglie

con ciottoli e magro cemento con superfici ondulate, pareti di separazione con assicelle impiastriate di calce, dimensioni meschine degli interpiani, illuminazione insufficiente, latrine in comune) e la spiega sia con disegni speculativi che con la carente offerta di tecnici e maestranze qualificate di fronte ad una pressante crescita demografica (Righetti, 1865, 30, 33). Inoltre l'efficienza della macchina urbana, e quindi dell'apparato amministrativo che doveva controllarla e promuoverla, dovevano senza dubbio apparire come delle premesse indispensabili per promuovere il successo economico del nuovo emporio commerciale. Con un linguaggio aggiornato, oggi queste due forme di efficienza verrebbero classificate tra quelle *esternalità positive* di chiara competenza statale che riteniamo indispensabili allo sviluppo urbano. Con l'esaurirsi agli inizi dell'Ottocento dell'iniziativa dello Stato nella espansione edilizia, la regolamentazione dell'edilizia privata acquistò un ruolo sempre più importante e tese sempre più ad appoggiarsi ad appositi ed omogenei testi normativi. Nel 1825 venne emanato un *Regolamento in oggetti di Fabbriche*, che ci è pervenuta soltanto nella sintesi datata da Kandler (1861-2, XIX, 9). Alla fine del periodo in esame, nel 1854, questa tendenza culminò con l'emanazione di due completi e sistematici regolamenti, il *Regolamento contro gli incendi per la città di Trieste e le sue dipendenze* e il *Regolamento edile per la città di Trieste e suo circondario*.

Nel periodo di tempo esaminato sono stati piuttosto frequenti riordini dell'assetto politico-amministrativo di Trieste. Per questo motivo cambia di frequente l'organo che emana o amministra queste ordinanze, o anche semplicemente il nome di questo organo. In generale comunque, a causa della progressiva perdita di autonomia del Comune di Trieste, queste ordinanze sono emanazioni del Governo centrale, sia direttamente, attraverso i suoi organi statali decentrati, o indirettamente, attraverso il Magistrato civico, che è il capo dell'amministrazione politica del municipio (ed è immediatamente sottoposto al Governo Provinciale, tutore del Comune (Kandler 1946, L'Istria I, 64)).

#### Contenuti della regolamentazione

Gli obiettivi principali perseguiti, sotto varie forme, da questa regolamentazione consistono:

- nel ridurre il rischio di incendi, al tempo molto frequenti,
- nell'eliminare gli impacci alla circolazione di pedoni e carrozze,
- nell'igiene e la sicurezza.
- nel predisporre le opere di urbanizzazione.

## Incendi

Il problema degli incendi viene sempre affrontato con una regolamentazione specifica a partire dal 1754, quando venne emanata la già citata ordinanza antincendio che per un secolo costituirà il modello per le altre dello stesso tipo che seguiranno. Questa prima ordinanza vieta le scale in legno e le abitazioni ricavate nelle soffitte. In mancanza all'epoca di estintori, impone ai proprietari delle case una provvista obbligatoria di mastelli, ferri ed uncini e il pagamento di tutte le spese in caso di incendio della loro casa; mentre l'autorità pubblica deve vigilare sulla pulitura dei camini ed ogni tre mesi visitare tutte le case e ripubblicare l'ordinanza antincendio.

Il divieto di adibire le soffitte ad abitazione è un aspetto rilevante di questa ordinanza. Abitare le soffitte deve essere stata infatti una abitudine molto comune nelle case dei primi mercanti della città nuova, dal momento che il tipo edilizio originario, a quanto sembra, era predisposto per questo uso eventuale della soffitta<sup>6</sup>.

A questa ordinanza fanno seguito altre dello stesso tenore nel 1817, nel 1826 e nel 1838.

Nel 1854 venne emanato un più completo regolamento antincendio che impone un maggiore rigore nelle costruzioni. Dal punto di vista edilizio, le sue prescrizioni più rilevanti, contenute nel capitolo I, riguardano:

- nel § 1, alcune destinazioni d'uso nei fabbricati, come, ancora una volta, il divieto di adibire le soffitte ad abitazioni, o come l'obbligo di dotare le officine di bottai e carpentieri di un luogo adatto a quei lavori che impiegano fiamme (l'ambiente dovrà essere coperto a volta, chiuso di muro o parete debitamente intonacati e munito dell'occorrente camino).

- nel § 3, alcuni caratteri edilizi e costruttivi dei fabbricati. Le scale e i manti di copertura dei tetti in legno (scandole) sono vietati. Il piano terreno degli edifici deve essere coperto a volta. Le cucine devono essere lastricate, i muri divisorii tra gli edifici devono avere uno spessore minimo di sicurezza, i camini devono avere spessori e altezze minime e le loro nappe devono essere in mattoni, ecc.

## Circolazione

Il problema della circolazione viene trattato dapprima soprattutto nelle ordinanze della direzione di polizia e in un secondo tempo affrontata anche attraverso il piano urbanistico. Del resto nella pianificazione del Borgo Teresiano, il primo dei Borghi della città nuova, il problema della circolazione era forse stato quello meglio risolto, assegnando alla sezione stradale una larghezza standard di

sei pertiche viennesi, circa 11 metri, con fabbricati di due-tre piani<sup>7</sup>.

Molte ordinanze di polizia urbana, negli anni 1784, 1790, 1817, 1820, 1854, evidenziano e cercano di reprimere soprattutto la frequente pratica di occupazione temporanea di suolo pubblico, che inevitabilmente si trasforma in occupazione perpetua. I casi che si cerca di scoraggiare sono svariati. Ci sono le stazioni commerciali nelle piazze, che da semplici panche si trasformano facilmente in tettoie con tavole antibora e poi inesorabilmente in casotti in mattoni e tegole (Caputo 1982, ). Ci sono le carrozze che occupano gli spazi pubblici antistanti le osterie, in attesa dei clienti, i carri dei facchini posteggiati sui marciapiedi nel carico e scarico delle merci. E ancora i mercanti di legna, di caffè, di pepe, di granaglie, di pelli, ecc. e gli artigiani, soprattutto bottai e carradori, che occupano abusivamente, per le loro lavorazioni e il deposito dei materiali o delle merci, sia le strade antistanti le botteghe, in quanto i marciapiedi o anche le stesse vie sono creduti appendici delle case, sia i cortili interni degli isolati.

Ovvie conseguenze di queste usurpazioni sono il pericolo di incendi<sup>8</sup>, la ridotta sicurezza per la presenza di ladri e vagabondi e l'ostruzione del traffico, fenomeno quest'ultimo che assume all'epoca una dimensione rilevante ma non è troppo dissimile dall'attuale occupazione di suolo pubblico, in particolare dei marciapiedi, da parte delle automobili. La circolazione dei pedoni è resa inoltre difficile dalle grondaie che scaricano l'acqua piovana direttamente sui marciapiedi, rovinando tra l'altro il lastricato, che, come ha ricordato Godoli riportando tra l'altro il parere di Stendhal (Godoli 1984, 214, nota 48), costituiva il vanto, forse l'unico, dell'arredo urbano di Trieste.

Al di là dei divieti e delle misure repressive, nelle ordinanze di polizia di maggiore interesse sono alcuni provvedimenti che possono essere assimilati a rudimentali standards o in cui si prefigura l'uso dello zoning. Nell'ordinanza di polizia urbana dell'8 gennaio 1784, dove si stigmatizza per l'ennesima volta l'occupazione abusiva di piazze e strade, si auspica tra l'altro che il Governo assegni *altri luoghi egualmente comodi al commercio al-lorché i piani della nuova città verranno posti in esecuzione*. Nella stessa ordinanza, per quanto riguarda il posteggio delle carrozze, gli osti sono tenuti a servirsi di casamenti che dispongano di cortili per questo posteggio, mentre non più di un carro in fila potrà essere posto su strada, se non sotto la muraglia delle osterie dove alloggiavano i carradori, *giacché le case vicine tenute non sono a soffrire tale servitù* (Kandler 1861-2, XXXIX, 4). Come vedremo meglio più avanti, in almeno due ordinanze, del 1829 e del 1853, si ammette la co-

struzione di *colonnelle di pietra bianca, ben lavorata, e disposte simmetricamente* lungo la linea del marciapiede, evidentemente per impedire lo sconfinamento dei carri sui marciapiedi (ibidem, 10 e 11).

Il Borgo Franceschino, in particolare, costituisce un esempio di embrionale azzonamento degli usi del suolo diretto a fornire una soluzione definitiva a questi problemi di occupazione abusiva di strade e di piazze che le ripetute ordinanze di polizia cercavano di tenere sotto controllo, senza nessuna speranza di successo proprio per la mancanza di aree e di tipologie edilizie adeguate. Fondato nel 1796, mentre tra 1799 e 1800 ne vengono emanate le norme per la edificazione (Godoli 1984, 105, 118; Kandler 1861-2, X, 14-15), il nuovo borgo, con 89 lotti edificabili e una piazza centrale, viene destinato alle arti sordide e a quelle altre arti responsabili della invasione di suolo pubblico. Nella sua parte periferica viene infatti riservato agli usi del suolo espulsi dalle parti più centrali della città nuova, mentre con un pubblico avviso del 20 maggio 1800 vengono offerti a bottari, carrari, sellari, remari, alboratori, marangoni, taglia-pietra *terreni sufficienti adattandoli a fabbriche e comodi essenziali ed indispensabili per il loro mestiere*, offerta resa più persuasiva, sottolinea Godoli (1984, 118), proprio dalla minaccia di mettere seriamente in atto i controlli e le sanzioni delle ripetute ordinanze di polizia urbana sull'occupazione abusiva di suolo pubblico.

## Igiene e sicurezza

In una ordinanza del 1800 troviamo estesamente trattato il problema del convogliamento delle acque piovane dai tetti degli edifici. Lo scopo è quello di eliminare le *antiche gorne in fuori sporgenti (...) in riguardo alla maggiore comodità pubblica e privata; ma anche in riflesso alla maggiore politezza che ne ridonda alle proprie case* (Kandler 1861-2, XXXIX, 6). I proprietari degli edifici sono ripetutamente invitati, sotto la minaccia di multe, a munirli di grondaie orizzontali o tavolato per raccogliere le acque piovane e di discendenti con sfogo al livello dei marciapiedi, oppure, laddove esistano canali pubblici laterali, con imboccature, sotto il marciapiede, nei canali stessi. Questa prescrizione verrà reiterata in una ordinanza del 1853. Anche qui, come nel caso delle ordinanze precedenti sull'occupazione abusiva di suolo pubblico, dal tono di queste ordinanze si capisce come le loro disposizioni siano state nel tempo largamente disattese.

Nel *Regolamento edile per la città di Trieste e suo circondario* del 1854 ritroviamo queste disposizioni insieme a molte altre elementari norme di

igiene e di sicurezza, che verranno poi ampiamente acquisite e perfezionate dai regolamenti edilizi più recenti. Nella sezione II, intitolata *Prescrizioni da osservarsi durante la fabbrica*, è prescritto che il pavimento del piano terreno di ogni abitazione sia sopraelevato rispetto al livello della stradale (§ XXII), che i muri maestri confinanti (muri divisorii) non contengano né camini né armadi, né trombe di cessi e abbiano uno spessore minimo di ventiquattro pollici di Vienna (§ XV); l'obbligo di pozzi neri con muratura a volto impermeabile e collegati da apposite canalette alla fognatura pubblica (§ XXVII); che le grondaie abbiano una capacità proporzionata e discendenti lungo la facciata da interrarsi all'altezza di nove piedi dal piano del marciapiede (§ XVIII); che ogni locale adibito ad abitazione sia dotato di almeno una finestra e abbia una altezza di interpiano non inferiore ad otto piedi e mezzo di Vienna (§ XXII), che sia predisposto almeno un cesso ad ogni piano (§ XXIV); che non ci siano sporgenze (gradini, frontoni, insegne) al di là della linea delle case (§ XX).

Nonostante questo sforzo normativo tuttavia, il sottosuolo di Trieste rimarrà inquinato con un inevitabile riflesso negativo sulle condizioni di ventilazione all'interno degli alloggi (Righetti 1887).

## Opere di urbanizzazione

In alcune ordinanze e disposizioni è rintracciabile una applicazione, sia pure incerta, del principio della ripartizione degli oneri di urbanizzazione. Ad esempio in una ordinanza del 1754 vengono attribuiti ai proprietari delle case i costi di lastratura dei tratti di strada di loro competenza (Godoli 1984, 64). Nel 1769 viene disposta l'illuminazione notturna del Borgo Teresiano a spese dei proprietari di case, iniziativa da estendersi anche alla città vecchia (ibidem, 65).

Sembra inoltre che, come nelle normative urbanistiche attuali, alcune opere di urbanizzazione potessero anche essere direttamente eseguite dai proprietari dei lotti. Questa scelta comportava la fissazione di alcuni standards dimensionali, costruttivi e anche di manutenzione. È ad esempio questo il caso dei marciapiedi: in una ordinanza del 1829 vengono dettate norme molto dettagliate circa le dimensioni e caratteristiche costruttive per i marciapiedi, che sono opere di competenza diretta dei proprietari frontisti. *Nelle contrade larghe cinque e più klafter, la larghezza dei marciapiedi deve essere di sei piedi viennesi, tutto compreso. Nelle contrade più anguste non si costruiranno i marciapiedi; nelle piazze ed altre rive del porto, la larghezza dei medesimi sarà determinata di caso in caso, secondo le circostanze e*

*l'ampiezza dello spazio. (punto 4). I marciapiedi devono essere costruiti di pietra lavorata estratta dalle cave nostrane, detta volgarmente masagna, della grossezza non minore di oncie quattro, esclusa assolutamente ogni qualità di pietra calcarea... (punto 5). È libero ai proprietari di case di fare costruire lungo la linea dei marciapiedi delle colonnette, le quali saranno costruite in pietra bianca, ben lavorata e ben disposte simmetricamente... (punto 6) (Kandler 1861-2, XXXIX, 10).*

#### Procedure della regolamentazione

Una spinta all'innovazione delle procedure della regolamentazione edilizia si era già nettamente manifestata nella città nuova nella fase iniziale, al tempo dell'Emporio di Carlo VI, grazie al fatto di essere sottoposta ad una giurisdizione separata da quella della città vecchia. In tal modo nella città nuova il rapporto tra cittadini e autorità aveva potuto assumere forme che – come ha sottolineato Caputo (1982) che ha studiato a fondo il percorso amministrativo delle richieste di edificazione nel Settecento – già preannunciavano il diritto moderno, positivo, mentre nella città vecchia dominava ancora il diritto consuetudinario. Questa tendenza all'innovazione si è poi consolidata nel corso dei cento anni successivi.

#### Organici di controllo dell'edilizia privata

Nel suo *l'Edile civico e l'edilità* Kandler, seguito poi anche da Caputo, ha rintracciato nella evoluzione – molto difficile da decifrare e anche molto travagliata – degli organi di controllo dell'attività edilizia una tendenza alla specializzazione dei ruoli e quindi alla valorizzazione del ruolo dei tecnici, in particolare dell'architetto, che con il tempo riescono ad emanciparsi da compiti erariali e burocratici.

Vennero istituiti a livello locale degli organi tecnici di progettazione e di vigilanza sui lavori pubblici (come l'Imperial Regia Commissione alle Fabbriche, sostituita in periodo teresiano, forse nel 1749, dall'Ispezione Regia delle Fabbriche, poi divenuta Direzione delle Fabbriche), sottoposti al controllo delle autorità centrali. È probabile che sin dall'inizio questi organi abbiano avuto un ruolo consultivo nelle pratiche di concessione di licenze edilizie ai privati (Godoli 1984, 64).

Giuseppe II eliminò ogni residua ambiguità giuridica collocando il diritto di fabbricare tra quelli *l'esercizio dei quali dipendeva dall'esplicita concessione dell'Autorità* e che *la sola Direzione delle fabbriche dava il consenso di fabbrica* (Kandler 1861-2, XIX, 8), come del resto sembra evidente dalla già menzionata ordinanza del 1790. È

tuttavia solo con l'occupazione napoleonica, che in questi organi trovano un preciso spazio le mansioni dell'architetto (ibidem, 3).

Un importante supporto all'azione dei organi tecnici venne fornito nel 1772 con l'istituzione dell'Ufficio di Intavolazione di tutti i beni immobili della città e del suo territorio, tuttora in vigore. Questo ufficio funzionava come un catasto.

#### Permessi di costruzione

Come prescrivono chiaramente l'ordinanza del 1790 e i regolamenti edilizi del 1825 e del 1854, ogni costruzione richiede quindi l'esplicito assenso dell'autorità compresi, come precisa in gran dettaglio il più recente di questi regolamenti i lavori riguardanti le decorazioni di facciata e pareti, i camini, i muri esterni di cinta. L'assenso viene richiesto anche in caso di restauri o di essenziali cambiamenti nei fabbricati già esistenti.

Caputo sottolinea il fatto che già nel corso del Settecento le approvazioni da parte dell'organo di controllo potevano avere un carattere condizionale, potevano cioè essere subordinate a particolari prescrizioni, obblighi e raccomandazioni (Caputo 1982, 54). Questa procedura viene confermata dal regolamento edilizio del 1854 (§ XXVI), in cui viene riaffermato anche il diritto a ricorrere contro la decisione all'autorità superiore (§ II) e viene fissata una scadenza per l'inizio dei lavori, pena la decadenza del permesso di edificazione (§ XI).

#### Allegato grafico

L'elaborato grafico, allegato alla richiesta di assenso, cioè il rilievo contenente dimensioni, localizzazione e destinazione d'uso, acquista importanza legale (Caputo 1982, 57 e 59). In quanto tale, nel regolamento edilizio del 1854 viene definito minuziosamente nelle sue caratteristiche: dovrà essere firmato *da un patentato architetto capo-maestro, o maestromuratore* (§ IVa), *dai disegni dovrà rilevarsi la pianta, il profilo e la facciata dell'edificio come altresì la prescelta tinta e l'ideata decorazione* (§ IVb), gli eventuali piani di livello, le indicazioni sulla grossezza delle fondamenta e l'altezza dei locali, ecc.. Ne vengono perfino normati i colori da utilizzare nella rappresentazione in pianta e in sezione (rosso=muro da erigere, giallo=muro da demolire, nero=muro da conservare, bruno=legname nuovo, nessun colore=legname da demolire) (§ IV h).

#### Fase istruttoria

Caputo (1982, 70-2) ha bene evidenziato l'importanza e i vantaggi dell'istruttoria tecnica nell'iter burocratico della domanda di edificazione: con essa

in particolare 1) i tecnici partecipano alla gestione del potere, 2) l'istruttoria preliminare garantisce canali di contatto reciproco tra amministratore e amministrato, da cui deriva la possibilità per l'apparato di adeguarsi alla trasformazione della domanda sociale (principio della reciprocità), 3) le decisioni dell'autorità sono accompagnate da motivazioni tecniche, riducendo così l'arbitrio e l'incertezza, e sono passibili di ricorso, 4) l'uso sempre più esteso dei grafici costituisce un vincolo e impone un linguaggio che sono comuni ad amministratore ed amministrato, e fornisce un formidabile strumento di controllo (attraverso la verifica della rispondenza tra rappresentazione e costruzione).

#### Responsabilità dei tecnici

La vigilanza dell'autorità pubblica riguarda non solo i committenti privati di opere edilizie ma anche gli imprenditori e i tecnici che le producono. La vigilanza investe sia le condizioni per la loro abilitazione all'esercizio del mestiere che le loro responsabilità civili.

Già con una disposizione del 1767 i tecnici devono dare prova della propria affidabilità tecnica (Caputo 1982, 56, nota 6). Nel *Regolamento in oggetti di Fabbriche* del 1825 vengono dettate ulteriori norme e requisiti per l'abilitazione all'esercizio del mestiere di architetto e capo maestro muratore (Kandler 1861-2, XIX, 9).

Già a partire dal regolamento antincendio del 1764 le maestranze edili sono ritenute responsabili insieme al proprietario dell'abuso edilizio e *castigate*. In quello del 1854 *sono responsabili solidariamente il proprietario del fabbricato, l'architetto o capomaestro firmato sui piani di fabbrica, il dirigente e l'esecutore in parte o in tutto della medesima: in generale ogni artista occupatovi... (f. 1)*. Nel contemporaneo regolamento edilizio la scoperta di ogni arbitraria deviazione dal progetto approvato comporta anche una multa a carico dell'architetto, *capo-maestro o maestro-muratore* che li eseguono (§ XIV).

#### La tutela dell'immagine urbana

In una ordinanza del 1790, una delle tante emanate per reprimere, con scarso successo peraltro, l'abusivismo edilizio, risalta la volontà delle autorità di promuovere l'immagine della città nuova. Le autorità sono infatti preoccupate soprattutto per l'effetto «villaggio», cioè per l'aspetto rustico che siepi e viti abusivamente piantati nei lotti non ancora edificati davano a quella che aspirava ad essere una *polita città* e un prospero emporio commerciale (Kandler 1861-2, XXXIX, 4).

Già verso la seconda metà degli anni '50 del seco-

lo, si era manifestata l'intenzione di controllare, il decoro urbano della città nuova attraverso i piani urbanistici (Godoli 1984, 74). Nonostante i molti progetti però, i risultati di questa pianificazione sono stati generalmente giudicati mediocri anche dai contemporanei. Se il Canal grande è una invenzione urbanistica sicuramente riuscita<sup>9</sup>, le piazze sono poche, hanno dimensioni e disegno piuttosto meschini e l'arredo urbano è scarso. Kandler, ad esempio, così commenta la pianta della città nuova teresiana: *il regolo fu precipuo canone, le vie tutte rette e larghe, non curata la necessità di piazze, di mercati, di chiese e le ragioni di salubrità o di bellezza, all'infuori delle linee rette in pianta, né le ragioni climatiche* (Kandler 1861-2, XIX, 1). *Le piazze furono dimenticate e formaronsi in progresso di tempo come poterono, ritirando le fronti dei parallelogrammi, doppiandoli, (...) la regolarità, la larghezza delle vie furono attrattive tali da far dimenticare gli inconvenienti che ne derivavano, da far sorpassare la mancanza di scoperti interni* (Kandler, 1847, 142). Inoltre, *non essendo quadrilatero il piano della città nella parte verso terra*, ai bordi della città nuova furono ricavati isolati o piazze di forma triangolare, che furono poi oggetto di una feroce critica di Sitte<sup>10</sup>.

Questa scarsa eleganza del disegno urbano si spiega forse con almeno tre circostanze. La prima è che la città nasce con l'unica funzione di emporio commerciale. Questa destinazione monofunzionale, che ci spiega la scarsa diversificazione dei suoi spazi urbani, in particolare la mancanza di giardini, e il loro aspetto monotono e strettamente funzionale, ha certamente costituito una forte ipotesi sulla trasformabilità di questi spazi nei periodi successivi. La seconda circostanza è che solo con l'occupazione napoleonica, si fa finalmente spazio agli architetti negli organi tecnici dell'amministrazione (Kandler 1861-2, XIX, 3). La terza circostanza riguarda la riluttanza a limitare la libertà di scelta degli operatori privati nel campo estetico. Questa riluttanza è in parte dovuta alla consuetudine – Kandler dice infatti che nei secoli precedenti *quanto ad architettura nelle parti belle non si credeva attribuzione delle Magistrature* (ibidem, 1) – in parte invece è tutta moderna e deriva dalla concezione liberista che ha guidato l'iniziale sviluppo economico di Trieste.

Questa concezione si riflette anche nel fatto che le prime regolamentazioni sull'aspetto degli edifici si limitano inizialmente all'imbiancatura o alla deviazione della costruzione dal progetto approvato e non entrano nelle questioni di ornato. La questione dell'ornato venne però lungamente dibattuta nelle prima parte dell'Ottocento. Nel regolamento edilizio del 1825 si continua a non voler interferire



sulla libertà di scelta dei singoli. Tuttavia si riconosce la necessità di tutelare, in prospettiva, la «decenza» delle fabbriche. Così, fino al nuovo regolamento edilizio del 1854, rimase sul tappeto la proposta di una commissione sulle questioni dell'ornato, senza tuttavia renderla operativa.

In un'epoca più matura, il regolamento edilizio di Trieste emanato nel 1854 affronta esplicitamente la questione estetica, ma si limita quasi esclusivamente a delineare il meccanismo di controllo della immagine della città dal punto di vista procedurale evitando di riflettere e dare corpo ai suoi contenuti. Istituisce infatti una *Commissione d'ornato*, ne definisce composizione e competenze, che comprendono *tutto quanto si riferisce alle facciate esterne, agli ornamenti esteriori degli edifici, ed all'applicazione od affissione di nuove insegne; come generalmente tutto ciò che sta in relazione coll'ornato e colla regolarità delle vie e delle piazze della città e suoi prossimi contorni* (§ XXIX). Il regolamento non si addentra però nella definizione di criteri di valutazione o nella ricerca di regole o standards compositivi. La commissione si occuperà di *tutto quanto si riferisce alle facciate esterne, agli ornamenti esteriori degli edifici ed all'applicazione o affissione di nuove insegne; come generalmente tutto ciò che sta in relazione coll'ornato e colla regolarità delle vie e piazze della città e suoi prossimi contorni* (sezione IV, § XXIX). La Commissione esercita soltanto un potere consultivo. Tuttavia essa, può, con parere motivato ed anche in contrasto con il magistrato decisore, opporsi all'esecuzione se il progetto *pecchi assolutamente contro l'estetica ed il buon gusto o se la fabbrica non consenti coll'ideata regolazione o dilatazione della città*. (sezione IV, § XXXII).

Non sappiamo come questa commissione abbia operato in concreto. Non sembra tuttavia che abbia fatto sentire forte la sua voce se, ad esempio, pochi anni dopo la sua istituzione, viene invitata a non tollerare *frontoni, pilastri, colonne ed altre decorazioni coperte o tagliate a metà ovvero mutilate con tavole o ferri, dell'uso delle tende* (Righetti 1865, 24).

Il regolamento edilizio del 1854 ha tra i suoi obiettivi anche il controllo del colore degli edifici oltre che della loro decorazione (sezione I, § IV b). Non sappiamo però se sia stata questa la causa per cui nella città teresiana a un certo punto cessò l'uso di *colorire esternamente a colori variatissimi, fortissimi le case, ripetendo ciò che si costumava o si costumava nelle parti di Olanda* (Kandler 1847, 142).

Una particolare sensibilità si può rintracciare nelle ordinanze sul tema della passeggiata urbana, va-

lORIZZATO specialmente durante l'occupazione francese (Godoli 1984, 120). Ci sono due ordinanze (1810, 1814) sul passeggio del Pubblico Acquedotto, che nell'Ottocento si trasformerà nel viale XX Settembre. La prima in particolare riguarda l'intervento pubblico per l'abbellimento, il comodo, il piacere, e la protezione delle piantagioni e dei sedili (fatti demolire però nel 1850 insieme ad un castello d'acqua con rampe balaustrate (Righetti 1865, 36-37)). Nel 1824 venne risistemata la passeggiata di S. Andrea, già oggetto di interventi in epoca napoleonica. Nel 1845-6 la parte delle mura sovrastante via della cattedrale, nella città vecchia, venne demolita per rendere libera la visuale del panorama. Nel 1861 si provvide alla piantagione a alla sistemazione della scogliera lungo il viale da Barcola a Miramar, progettato nel 1856. A testimoniare dell'importanza attribuita a questo argomento<sup>11</sup>, deve essere ricordato che la *conservazione dei passeggi* era stata esplicitamente annoverata dall'architetto Nobile come una delle incombenze dell'Ufficio civico delle Fabbriche, nella sua proposta di riorganizzazione degli organi edilizi, formulata dopo lo shock normativo provocato prima dall'occupazione napoleonica e poi dalla successiva restaurazione asburgica.

### Conclusioni

Nella città nuova di Trieste, la regolamentazione diretta dell'attività edilizia si è evoluta nel periodo esaminato verso una maggiore sistematicità. Da una serie di ordinanze eterogenee, con norme rudimentali, a regolamenti monotematici e articolati. Questa crescita della regolamentazione è parallela ad un indebolirsi dell'iniziativa pubblica nella costruzione della città. Il sistema iniziale si basa infatti su una lottizzazione completamente condotta dall'operatore pubblico, preordinata in qualche misura da piani. A sostegno di questa operazione immobiliare agiscono molti incentivi economici, alcune regole per i proprietari privati e soprattutto una macchina burocratica adeguata. Nella prima metà dell'Ottocento invece, lo Stato rinuncia a questo ruolo di lottizzatore, che traina lo sviluppo della città, e lo sostituisce con l'esercizio di una regolamentazione diretta divenuta più «pesante», per controllare questo sviluppo, passato ora in mano ad una miriade di operatori privati.

I contenuti della regolamentazione diretta affrontano alcuni problemi cruciali dell'epoca: gli incendi, la circolazione, l'igiene e la sicurezza, la fornitura di alcune essenziali opere di urbanizzazione.

Col tempo, soprattutto su circolazione e opere di

urbanizzazione, maturano impostazioni che appartengono ad una concezione moderna dell'urbanistica. La regolamentazione è infatti uno strumento di controllo che sempre più viene visto come complementare rispetto agli altri strumenti regolativi della politica urbanistica. Si presuppone quindi un coordinamento, che in questo stadio primitivo non può che essere incerto, tra questi strumenti. Così, ad esempio, l'occupazione abusiva di suolo pubblico non viene combattuta soltanto con regolamenti restrittivi, che si limitano a vietare e sanzionare l'abuso, ma anche attraverso la contemporanea ordinanza di urbanizzazione del Borgo Franceschino, che prevede aree e tipologie edilizie in grado di assorbire questo abusivismo. In questa stessa ottica della modernità è possibile interpretare la ripartizione di alcuni oneri di urbanizzazione, in particolare quelli relativi a pavimentazione stradale e marciapiedi, tra i proprietari frontisti. Il fatto che queste opere siano eseguite direttamente da questi proprietari comporta tra l'altro l'emanazione di standards dimensionali, costruttivi e di manutenzione.

Un aspetto decisamente moderno è costituito dalla grande attenzione che nella città nuova viene riposta nella efficienza della macchina burocratica che deve amministrare il sistema della pianificazione, di cui la regolamentazione dell'edilizia privata è una parte che diviene via via sempre più importante, per l'abusivismo edilizio dilagante prima e per l'attenuarsi dell'iniziativa dello Stato poi. È importante ricordare che la costruzione di questa organizzazione rientra pienamente nel disegno di modernizzazione dell'intero apparato amministrativo dello Stato perseguito da Maria Teresa e da Giuseppe II nella seconda metà del Settecento. Questo disegno sembra allo stesso tempo frutto di spinte verso la centralizzazione e l'estensione del controllo statale e di spinte liberali, miranti alla certezza delle regole e alla libertà di mercato, che hanno specialmente presieduto alla costruzione dell'Emporio triestino. Gli aspetti della organizzazione burocratica che sono di un certo interesse dal punto di vista dell'amministrazione dei regolamenti edilizi riguardano l'emergere di organi tecnici di controllo e di procedure di controllo sempre più simili a quelle attuali (con permesso di fabbricazione, istruttoria tecnica, scadenza dei permessi di edificazione, ecc.).

Un aspetto che mi sembra interessante sottolinea-

re è lo spirito di moderazione e di concretezza che sembra accompagnare una normativa minuziosa che pure certamente punta ad un controllo «pervasivo». Ad esempio, se per godere degli incentivi economici gli operatori privati sono tenuti ad edificare subito i terreni loro concessi, viene tuttavia ammesso, nel Borgo Teresiano, che l'intervento si limiti in un primo tempo alla costruzione del solo piano terra da destinare a magazzini (Godoli 1984, 90) e nel Borgo Franceschino, *alla sola recintazione e alla conversione in Giardini, Magazzini, Cortili* (ibidem, 105). Così anche il divieto di adibire le soffitte ad abitazioni viene mitigato dall'uso di un requisito «prestazionale», per cui se la soffitta viene interamente rivestita di materiale resistente al fuoco questo divieto decade. Con lo stesso spirito nei vecchi edifici vengono tollerati «ad esaurimento» gli stati di fatto, ad esempio le scale in legno o anche coperture dei piani terra in legno, a patto che il soffitto sia *stuccato e stabilito*. Analogamente, *ove i marciapiedi sono già costruiti di pietra calcarea* (materiale esplicitamente vietato nella costruzione dei marciapiedi), *si permette che gli attuali restino fino a che potranno durare, con obbligo ai rispettivi proprietari di farne frequentemente battere a colpi di martello la superficie, affinché non divenga liscia*. (Kandler 1861-2, XIX, 10). In questa stessa chiave di applicazione realistica e moderata della norma può anche essere interpretata la stessa pratica dell'approvazione «condizionale» dei progetti edilizi, che, come ho già detto, è stata individuata da Caputo.

Questo stesso spirito di moderazione sembra porre un limite alla possibilità di controllare l'immagine urbana. Si può obbligare *all'imbiancatura della casa o vietare di fare sottoterra scolatoi* (Caputo 1982, 62) ma c'è una certa riluttanza ad imporre delle scelte estetiche. È vero peraltro che un controllo indiretto sulla qualità, estetica oltre che costruttiva, delle fabbriche è garantito dalla qualità dei tecnici e delle maestranze, che devono essere abilitate all'esercizio professionale.

Alla fine del periodo in esame questa riluttanza al controllo sulla forma sembra superata quando viene finalmente varata una commissione di ornato. Si tratta però di un successo apparente in quanto l'attenzione del legislatore si concentra sulle regole di funzionamento della commissione, lasciando nel vago sia il campo di applicazione della norma che i criteri tecnici di giudizio.

## Note

<sup>1</sup> In poco più di un secolo la popolazione di Trieste cresce da poche migliaia a circa 80.000 abitanti (GODOU 1984, 60 e 129).

<sup>2</sup> Caputo (1982, 57-58) riporta che il *quadrilongo* o *te* erigono le case nella Città Teresiana è di lunghezza *klafter* 40, larghezza 20, così che tutta la superficie sono quadrati *klafter* 800, con un *klafter* pari a 1,9 metri. Secondo Costa il reticolo teresiano è impostato su isolati di 40 metri per 80, con strade di dieci-12 metri (COSTA 1968, 8).

<sup>3</sup> Costa scrive che nel sorgo Giuseppino gli isolati sono di dimensione simile a quella degli isolati del Borgo Teresiano, ma con lotti notevolmente maggiori (1968, 8). Nella lottizzazione del sorgo Franceschino, dove gli isolati hanno dimensioni ancora maggiori di quelle usate nei due precedenti, Kandler ha invece notato che era stata esplicitamente prevista la possibilità di accorpate i lotti (1861-2, X, 15).

<sup>4</sup> Più precisamente, i terreni dell'area delle Saline su cui sorse il Borgo Teresiano dopo l'esproprio furono in parte riserva di dominio diretto dell'Erario, in parte ceduti ai proprietari privati con due forme di pagamento: esborso di una somma una tantum in proporzione all'estensione oppure corresponsione perpetua di un canone annuo (KANDLER su L'Istria del 1849, IV 25). Questi terreni diventarono di dominio pieno dei proprietari soltanto nel 1848 (KANDLER 1861-2, X, 16).

<sup>5</sup> Scrive, a questo proposito Kandler che la libertà del commercio di emporio, persuadendo che vada estesa ad ogni commercio, ed anche alle arti qualunque, se credere libera l'arte edificatoria, a quelli dell'arte ed a quelli che non erano dell'arte, né sottoposta a disciplina di sorte, sia per indigeni sia per esteri, a tale che neppure persone in autorità pensavano limitare l'arbitrio di fabbricare come e meglio piacesse. Né la legge..., né la ripubblicazione degli Editti, e le minacce giovavano gran fatto... (1861-2, XIX, 8)

<sup>6</sup> Il tipo edilizio edilizio originario, che corrisponde alle funzioni elementari del commercio e dell'abitazione, ha piano-terra e primo piano con soffitta illuminata da

abbaini, in parte abitabile, o risolta con un unico grande abbaio a più finestre con frontone a timpano (COSTA 1968, 7).

<sup>7</sup> Un numero de L'Istria sulle prime strade dell'Emporio di Trieste (1948, III 230) ricorda che il 19 agosto 1717 era stata ordinata nel tracciamento di queste strade una larghezza di 6 pertiche e che nel 1724 il tentativo da parte delle autorità di modificare questo standard aveva provocato una vivace protesta.

<sup>8</sup> Tutti i bottai, del resto erano già stati espulsi dalla città vecchia già dopo il 1736 - all'epoca della grande bonifica del Borgo delle Saline, poi Teresiano - presumibilmente, dice Godoli (1984, 57), per allontanare dall'abitato i potenziali focolai di incendio costituiti dalle loro botteghe.

<sup>9</sup> Canale grande, già canale maestro delle Saline, reso navigabile serviva per l'armamento delle navi e il carico e lo scarico delle merci. Era al servizio delle due strade che lo costeggiano, alberate a gelsi (poi abbatuti), con edifici neoclassici, dal tipo edilizio abbastanza costante con magazzini e uffici commerciali al piano terra e abitazioni ai piani superiori. Con uno sfondo monumentale costituito da una imponente chiesa neoclassica, S. Antonio Nuovo.

<sup>10</sup> Il quale intorno al 1889 scrive: Scegliamo come esempio tre piazze della stessa città: La Piazza del Caserma, la Piazza della Legna e la Piazza della Borsa a Trieste. Dal punto di vista artistico non sono piazze, ma sono lo spazio residuo risultante dal taglio ortogonale dei blocchi edilizi. Se si aggiungono le numerose vie, larghe e mal disposte che vi sboccano, si capisce che è impossibile disporre un monumento o valorizzare un edificio. Una piazza del genere è insopportabile come una stanza triangolare (SITTI C., *L'arte di costruire le città*, 1980, Milano: Jaca Book, 118-119)

<sup>11</sup> Dal momento che oggi l'urbanistica considera di propria competenza anche la tutela ambientale e territoriale, un altro elemento di un certo interesse della storia urbanistica di Trieste è il rilevante sforzo economico e normativo che le autorità austro-ungariche dedicarono, nell'area circostante la città, alle questioni del rimboscimento e alla protezione dei boschi del Carso.

## Riferimenti bibliografici

- CAPUTO F. (1982), *Posto- e casa. Il controllo sulla pratica edilizia nel Borgo Teresiano e nella cittadella durante il XVIII secolo*, in Quaderni giuliani di storia, III, 2, 49-72.
- COSTA R. (1968), *Tipologie e caratteri costruttivi e stilistici degli edifici dei borghi settecenteschi di Trieste*, Trieste: Quaderno dell'Istituto di Architettura e Urbanistica n. 18, Facoltà di Ingegneria, Università degli studi di Trieste.
- Comune di Trieste:
- (1854), *Regolamento contro gli incendi per la città di Trieste e le sue dipendenze*, Trieste;
  - (1854), *Regolamento edile per la città di Trieste e il suo circondario*, Trieste.
- GODOU E. (1984), Trieste, Bari: Laterza.
- KANDLER P.
- (1847), *Sulla pianta materiale della città di Trieste*, in

- L'Istria anno II, n. 35, pp. 139-142 e n. 36-37, pp. 143-147.
- (1861-1862), *Raccolta delle leggi, ordinanze e regolamenti speciali per Trieste*, Trieste: Lloyd, in particolare sono stati consultate le sezioni:
- II Annona
- X La città e i borghi
- XIX L'edile civico e l'edilità
- XXXIX Le piazze, le vie urbane e la polizia loro
- RIGHTT G.
- (1865), *Cenni storici, biografici e critici degli artisti ed ingegneri di Trieste ovvero del progresso fatto nelle arti edilizie e mestieri dalla metà del secolo XVIII fino ad oggi*, Trieste: Herrmanstorfer tipografo editore.
  - (1887), *Ventilazione dei locali e di sanamento del sottosuolo con riflesso alla condizione di Trieste*, Trieste.

## LA NORMA MANCANTE. LE REGOLE EDILIZIE E URBANISTICHE NELLA PRIMA METÀ DELL'OTTOCENTO A FIRENZE

Gabriele Corsani

Lo Stato della Comunità Civica di Firenze considerata nei suoi rapporti Economico-politici a forma dei Sovrani ordini del 6 marzo 1842, presentato dal Gonfaloniere Rinuccini in data 22 gennaio 1844, è un eloquente documento del favore che ha ormai l'uso del metodo statistico per la restituzione dei principali aspetti socio-economici della realtà urbana. La raccolta dei dati è articolata in XIII Titoli comprendenti a XXIX Articoli<sup>1</sup>. Il Titolo VII, *Comodo e Ornato pubblico*, contempla all'articolo XV la *Deputazione sull'Ornato della città*. Con una qualche sorpresa si legge che tale *Deputazione* non esiste:

Firenze nel cui seno risorsero tutte le Arti belle è dopo Roma la città che più abbonda di ricchi e pregevoli Monumenti. I suoi antichi Palagi e perfino le modeste Case dei privati hanno un carattere nazionale impresso dallo stile severo e grandioso dei primi Architetti fiorentini. La conservazione di questi tipi dell'arte che rappresentano i secoli passati è un obbligo indeclinabile affinché vadano inalterati alla più tarda posterità.

Ma in Firenze appunto si manca di quella istituzione che altrove tutela gli antichi Edifici dalle depravazioni del gusto, e del capriccio di avidi speculatori, e costringe a seguire la regolarità e la decenza nelle Fabbriche che si restaurano o che di nuovo s'innalzano dai fondamenti. Parlo della Deputazione sull'Ornato che ora esiste anche a Livorno Città di Commercio e moderna la quale non ne può avere dovizia di Monumenti.

La mancanza di tale necessaria Istituzione fa sì che di quando in quando si debba deplorare qualche barbaro strazio negli antichi Edifici lasciati in balia dei Possessori che si succedono continuamente, o di Architetti che qualche volta potrebbero aver la modestia di correggere anche le linee

dei Maestri e dei Restauratori dell'Arte. Taccio poi di alcune moderne facciate che richiamano soltanto l'attenzione del pubblico per essere subito condannate non tanto per la stranezza del gusto (la quale non vi è legge che possa impedire) quanto per l'assenza totale di proporzioni, e di simmetria, e di ciò che il puro buon senso prescrive.

E qui cade in acconcio di rammentare come nelle nuove Fabbriche di Via Calzaioli si sono potuti schivare questi grossi difetti perché i Proprietari e i loro Architetti furono obbligati a studiare maggiormente i Disegni sapendo di doverli presentare all'esame e all'approvazione della Commissione qualunque ella fosse che soprintende all'allargamento della stessa strada. Ma qual pro si può ottenere da questa misura se appena ultimata la strada potranno i Proprietari alterare e deturpare le facciate a loro talento?

È questo un argomento di più onde persuadersi della necessità di istituire anche in Firenze una Deputazione d'Ornato. Potrebbe esser composta del Gonfaloniere pro-tempore, dei suoi aggiunti (Titolo XIII) e di altri due o più soggetti da eleggersi dal Magistrato salvo la Sovrana approvazione. Contro le sue Deliberazioni dovrebbe lasciarsi aperto il ricorso alla Magistratura e per ultimo al R. Trono.

Le domande e i Disegni che sarebbero obbligatoriamente presentati dai Possessori e dagli Architetti alla Deputazione sull'Ornato, tornerebbero utilissimi al Gonfaloniere e suoi aggiunti per l'altro importantissimo oggetto di meglio conoscere e vigilare i casi d'usurpazione di suolo pubblico, così le loro misure non si baserebbero solamente sui Rapporti che dai Pompieri e da altre parti possono pervenire alla Comune.

Naturalmente esistevano, fin dagli Statuti medioevali, specifiche indicazioni in materia di edilizia,

ma si avverte ora l'esigenza di un corpus organico di norme, in grado di far fronte a una crescente complessità.

Una prima trasformazione in materia si ha con il Regolamento per la formazione della Comunità di Soprintendere, far costruire, e mantenere Scoli, e loro pertinenze. Lastrici, Fogne, Sterri, Feritoie, Ponti, Sponde, Spallette, ed Alveo d'Arno dentro la Città, come ancora per soprintendere alle case rovinose, ingombri, ed a quanto occorre alla costruzione, e mantenimento dei Lastrici, Acciottolati, e Sterri, ed alla Pulizia delle Strade, Piazze, e Luoghi pubblici dentro la Città di Firenze.

Poiché la Magistratura della Parte Guelfa, poi Camera delle Comunità, soprintendeva all'attività edilizia dei privati, a Firenze come nello Stato fiorentino, è logico dedurre che anche tali competenze passino per intero nel nuovo organismo. L'elenco delle materie evidenzia che la preoccupazione principale riguardo all'assetto urbano è costituita dallo stato delle strade, delle piazze delle fogne, e dagli ingombri, e anche le «case rovinose», unico cenno all'edilizia, rientrano in questo ambito.

Alla fine del Settecento, dopo un lungo processo di sedimentazione, una serie di aggiunte spesso improprie ed apparentemente effimere aveva sensibilmente ridotto gli spazi aperti nella città antica. La situazione appare in tutta la sua gravità quando le riforme amministrative, le rinnovate preoccupazioni igieniche che iniziano ad avvalersi dei coevi progressi della medicina e della biologia, l'inizio infine di una generale ripresa economica, inducono a una operante coscienza civica e portano a considerare in maniera nuova la scena urbana. Le ragioni economiche hanno in ciò un indiscusso primato, e quindi la possibilità di spostarsi rapidamente e senza intoppi da un capo all'altro della città assume una importanza primaria.

Si tratta di una istanza di rinnovamento dei luoghi deputati della città (ingressi, piazze, vie principali, passeggi) espressa non solo nei principali trattati di architettura, dal Laugier, al Milizia, al Marulli ma anche nei trattati di scienze amministrative, opera dei principali cameralisti francesi e tedeschi<sup>2</sup>.

Nell'ultimo scorcio del Settecento si riscontrano inoltre iniziative analoghe a quella di Pietro Leopoldo per la trasformazione delle antiche Magistrature e per la redazione di nuovi regolamenti, concepiti, questi ultimi, non solo per il mantenimento dello status quo ma intesi a regolare le trasformazioni che si avvertivano imminenti<sup>3</sup>.

La nuova Comunità di Firenze prende via ufficialmente nel marzo 1782. Pochi giorni dopo, il 10 aprile, viene promulgato il *Regolamento Generale*

*per le Comunità dipendenti dalla Camera delle Comunità di Firenze, relativamente all'occupazione di Suolo pubblico, alla conservazione e alla sicurezza delle Strade, al libero corso dei Fiumi, Rii, Scoli, ec., alla manutenzione dei loro Argini, Rii, Scoli, ecc., e Panchine, ed altri oggetti di pubblico diritto, uso, e comodo.* I quarantatre articoli trattano di tutte le questioni inerenti alle strade e agli spazi pubblici, sia per Firenze che per tutte le comunità dello stato fiorentino. In particolare l'Art. IV descrive le opere che è proibito eseguire senza la «licenza» della Comunità, interessante perché costituisce l'elenco degli abusi più ricorrenti:

«Non potranno farsi nelle Città, Terre, e Castelli, tettoie nelle muraglie che corrispondono sulle strade, piazze, e luoghi pubblici, né costruirsi terrazzi, cavalcavie, sporti, rimpelli, ed altro, che dalle muraglie sporga sopra le strade, piazze, o luoghi suddetti, o ne occupi benché piccola parte; come pure erigersi torri o castelli di legname lavorato o greggio, alla pena della demolizione o rimozione, qualora però non ne fosse stata preventivamente riportata l'opportuna licenza dalla rispettiva Comunità».

La concessione dei permessi di edificazione ai privati prevede la istruttoria e la formulazione di un parere da parte dell'Ingegnere della Comunità (in seguito dell'Ingegnere di Circondario). Il parere viene poi esaminato dalla Magistratura Civica, cioè dalla giunta comunale, e infine il Gonfaloniere infine rilascia oppure nega il permesso<sup>4</sup>.

La nuova Comunità di Firenze, definita dalla cerchia delle mura, si trova all'inizio di un processo di trasformazione e di crescita interna che si manifesterà compiutamente nei primi decenni del secolo successivo. Inoltre vi sono già le prime avvisaglie di analoghi fermenti extra moenia. Solo pochi anni prima, nel 1777, si era avuto un consistente indizio con la abolizione della famosa legge del 1531 che proibiva l'edificazione entro un miglio dalle mura urbane, dopo la demolizione di tutti i fabbricati entro quella distanza fatta nel 1529 subito prima dell'assedio degli imperiali:

«Gli illustrissimi Signori auditori della Camera Gran Ducale in esecuzione di benigno Motuproprio del dì 3 marzo 1777 fanno pubblicamente notificare come Sua Altezza Reale ad oggetto che ogni e qualunque persona possa industriarsi colle Arti, Manifatture, e Commercio, tanto dentro la città di Firenze che fuori di essa, è venuta nella determinazione d'abolire le leggi del 17 marzo 1531, 14 dicembre 1702 e 25 febbraio 1747 ab

*Incarnazione, e qualunque altra precedente, per le quali veniva proibito l'edificare case, e botteghe dentro al miglio fuori delle porte per ogni parte senza precedente licenza e nelle botteghe già edificate non esercitarsi che alcuni mestieri, e per l'esercizio di essi pagare un'annua tassa alla Dogana, e inoltre si proibiva il vender, e tenere per vendere o altro uso robe, e mercanzie o cose non attinenti al loro esercizio e mestiere, siccome il tenere in serbo o icustodia altre qualità di robe benché nate, fatte o fabbricate in contado, e vuole che in avvenire ciascheduno possa liberamente avere dentro al miglio come sopra edificare case, e botteghe, ed in esse, ed in quelle attualmente esistenti esercitarsi qualunque arte, e mestiere, ed aprirsi qualunque sorte di negozio dalle altre leggi permesso senza pagamento di veruna tassa; E tutto ecc. Mandantes ecc.*  
*Dalla Camera Granducale li 14 marzo 1777 ecc.».*

In questo clima spiccano i nomi di alcuni giovani architetti che saranno fra i maggiori protagonisti della scena culturale e professionale fiorentina all'inizio dell'Ottocento, Giuseppe Manetti<sup>5</sup> e Giuseppe Del Rosso<sup>6</sup>.

Nel nostro caso interessa un manualetto edito dal Del Rosso nel 1789, *Pratica ed economia dell'arte di fabbricare*, rivolto ai mastri muratori e anche ai privati cittadini desiderosi di orientarsi fra i costi e le regole dell'arte muraria. L'orizzonte di questa attività edilizia era dunque quello delle migliori domestiche, della ristrutturazione che porta all'accorpamento di due o tre unità abitative. Dato il successo il manualetto viene ristampato, ma dalla prima alla seconda edizione corrono diciassette anni, dal 1789 al 1806, segno evidente della piccola dimensione del fervore edilizio sopra accennata<sup>7</sup>.

Quando poi si mettono in cantiere, ormai alla fine della Restaurazione, una serie di trasformazioni francamente a scala urbana (allargamento di Via Calzaioli, nuovo quartiere di Barbano e nuovo quartiere delle Cascine) si continua risolvere le questioni del controllo della qualità edilizia caso per caso, come se non fosse utile, né conveniente, dotarsi di strumenti generali.

Manca soprattutto una realtà economica su base produttiva che supporti la nuova dimensione della città. Qual'era infatti la molla che aveva portato Livorno a dotarsi di un nuovo piano regolatore e di uno strumento di controllo delle trasformazioni urbane se non una situazione di dinamismo economico? Livorno, fiorentina città-porto, era comunque una caso particolarissimo nella Toscana della Restaurazione. Inoltre, in quanto realtà periferica, per i governanti fiorentini era al di fuori del cam-

po di applicazione dei propri interessi fondiari: fatto questo non poco rilevante in una città ove dal Cinquecento a oggi la proprietà dell'intero centro urbano è stata tenuta saldamente in pugno dallo stesso gruppo di famiglie, con l'immobilismo che ciò riflette e alimenta.

Nondimeno anche a Firenze è avvertita la mancanza di un regolamento edilizio più moderno di quello del 1782. All'inizio del 1844 il conte Luigi Serristori, governatore della città e stato di Siena invia una lettera al marchese Pier Francesco Rinuccini, Gonfaloniere di Firenze, in cui chiede «se esistono regolamenti circa l'ornato in codesta città; e chi sono quelli incaricati di farli osservare. Tutto ciò sull'esempio di altre città italiane, e specialmente di Milano». Il Gonfaloniere risponde che Firenze è priva di tale Commissione, ma che sta già adoperandosi per istituirla. Ricorda infine: «Nella nostra Toscana esiste solo in Livorno una deputazione che ha dei diritti di sorveglianza sopra le opere pubbliche, ma non conosco fino a che punto si estendano le sue facoltà<sup>8</sup>. Ancora il Rinuccini ha modo di auspicare l'entrata in vigore di un nuovo regolamento edilizio in occasione di una vertenza per abusi edilizi affrontata in più riunioni della Magistratura Civica<sup>9</sup>.

In quello stesso anno, con risoluzione granducale del 28 marzo, effettivamente viene nominata una Commissione con l'incarico di progettare il nuovo regolamento di polizia municipale, composta dal Soprintendente alla Camera delle Comunità, dal Commissario Regio e dal Gonfaloniere<sup>10</sup>. Non risulta però che venga prodotto alcunché e comunque durante il periodo in cui il Rinuccini copre la carica di Gonfaloniere, fino a tutto il 1846, non c'è altro di nuovo a riguardo.

Nel 1847 viene nominato Gonfaloniere Vincenzo Peruzzi. Elemento di spicco del gruppo *liberal* dell'aristocrazia fiorentina, attento e colto visitatore di molte città italiane ed europee, interessato al tema della gestione urbana, il Peruzzi è deciso a porre fine all'annosa carenza e prende a cuore la redazione del regolamento. Evidentemente fra i motivi del mancato funzionamento della Commissione nominata nel 1844 c'era perlomeno la scarsa disponibilità del Commissario Regio e del Soprintendente alla Camera delle Comunità. Il Peruzzi cura direttamente la redazione della bozza di regolamento e a pochi mesi dal suo insediamento, il 15 giugno 1847 ne invia una copia al R. Commissario Tartini, cui spetta il giudizio di congruità con le leggi del Granducato<sup>11</sup>.

La risposta è del 15 novembre. Premesso un pieno apprezzamento il Tartini formula una riserva capitale: non è opportuno dare al regolamento propo-

sto corso immediato, visto che siamo alla vigilia di una riforma dell'intero ordinamento municipale<sup>12</sup>. Nemmeno un mese dopo muore improvvisamente Vincenzo Peruzzi<sup>13</sup>. Con il 1848, benché in Toscana non si registrino turbolenze, il clima non è propizio per riproporre la questione. Dopo l'esperienza del Governo provvisorio nei primi mesi del 1849, l'ultima restaurazione segna un inevitabile rafforzamento dell'apparato burocratico fedele a Leopoldo II. Il regolamento d'Ornato e la relativa Commissione compaiono ancora solo come auspicio<sup>14</sup>.

La bozza di regolamento di polizia municipale del 15 giugno 1847, che qui si pubblica per la prima volta, è composta di 106 Articoli divisi in quattro Titoli:

Titolo primo	
<i>Commissione Edilizia</i>	Art. 1 - 20
Titolo secondo	
<i>Pubblico Ornato ed Ingombri permanenti di suolo o Aria pubblica</i>	Art. 21 - 31
Titolo terzo	
<i>Pulizia e praticabilità delle Strade e Piazze</i>	Art. 32 - 83
Titolo quarto	
<i>Stabilimenti insalubri incomodi e pericolosi</i>	Art. 84 - 106

I numerosi richiami, relativi agli ordinamenti vigenti a Firenze, nelle principali città italiane e anche in Francia e in Inghilterra, sono una significativa traccia dell'impegno profuso dal Peruzzi e fanno di questa bozza un documento di notevole interesse.

Quanto alla articolazione, circa la metà del regolamento è occupata dal Titolo terzo, cioè dalle strade e piazze che sono ancora al primo posto delle cure municipali. Il Titolo secondo, quello specificamente dedicato al *Pubblico Ornato*, comprende solo undici articoli, ove comunque viene affrontata chiaramente la questione della concessione delle licenze di edificazione ai privati.

Nel Titolo primo, quello della Commissione Edilizia, sta forse la ragione principale del naufragio del regolamento del Peruzzi. Si propone infatti che la Commissione Edilizia funzioni come una commissione tecnica, autonoma rispetto all'Amministrazione municipale. Ciò doveva apparire perlomeno sospetto nel clima di ovattato dirigismo della capitale toscana<sup>15</sup>.

Il primo Regolamento di Polizia Municipale della città di Firenze nell'Ottocento si avrà ormai in epoca unitaria, poco prima dell'avventura della capitale. Viene approvato dal Consiglio Comunale

il 20 febbraio 1864. Il Decreto regio è del 3 aprile successivo, con le firme del Guardasigilli U. Pisanelli e del Ministro dell'Interno Ubaldino Peruzzi, figlio del Gonfaloniere Vincenzo Peruzzi<sup>16</sup>.

#### Note

<sup>1</sup> ASF, *Appendice Segreteria di Gabinetto*, f. 118, n. 6. Le notizie interessanti più direttamente l'assetto fisico della città sono contenute nel *Titolo V - Salute pubblica* (Articoli: X: Mercati; XI: Ammazzaioi; XII: Fontane; XIII: Campo Santo privilegiato da istituirsi) e nel *VII - Comodo e ornato pubblico* (Articoli: XV: Deputazione sull'Ornato; XVI: Illuminazione della Città; XVII: Conservazione delle Strade, Piazze, ecc.; XVIII: Ingombri di ogni sorta; XIX: Nuove comunicazioni, ed altri miglioramenti nel materiale della città).

<sup>2</sup> Particolarmente interessante sotto questo aspetto risulta un'opera di J. P. WILLEBRAND, *Science de la Police et de l'accroissement des villes*, Hambourg, 1765, ove il Cap. V tratta diffusamente delle varie manifestazioni dell'ornato, delle comodità e delle piacevolezze di una città.

<sup>3</sup> Nel 1778 Pio VI emana un Regolamento sulla manutenzione delle strade. Nel 1779 Vittorio Emanuele I propone una riforma del Regolamento Edilizio di Torino, specialmente nel settore dei lavori pubblici. Il 3 ottobre 1781 Ferdinando IV di Napoli promulga un *Ordine per la costruzione delle fabbriche* per regolare gli abusi che si commettevano in materia, dalla progettazione all'esecuzione.

<sup>4</sup> L'Archivio Storico del Comune conserva una ricchissima documentazione, con numerose tavole grafiche, di tutte le trasformazioni della città, dalle più minute alle più consistenti, sia di iniziativa privata che pubblica; di quest'ultime si conservano documenti anche all'Archivio di Stato.

<sup>5</sup> V.: *Mio passatempo. Scritto postumo del Commendatore Alessandro Manetti*, Firenze Tip. di G. Carnesecchi e Figli, 1885, pp. 37-40; C. Cresti, L. Zangheri, *Architetti e ingegneri nella Toscana dell'Ottocento*, Firenze, Uniedit, p. 136.

<sup>6</sup> C. CRESTI, L. ZANGHERI, *cit.*, pp. 81-82. In numerose pubblicazioni, a carattere spesso divulgativo, il Del Rosso esplora i principali temi del dibattito coevo sull'architettura, dai restauri della Torre di Palazzo Vecchio, all'interpretazione del Battistero di San Giovanni e dell'architettura simbolica, ai giardini all'inglese, ai piccoli ponti di struttura lignea. La trattazione di ogni tema in un opuscolo indica la volontà di diffondere agilmente i suoi lavori.

<sup>7</sup> G. DEL ROSSO, *Pratica ed economia dell'arte di fabbricare. Col prezzo, al quale comunemente si vendono i generi che possono abbisognare per qualunque fabbrica. Seconda edizione notabilmente accresciuta dall'Autore*, Firenze, presso Giovanni Pagani, 1806.

<sup>8</sup> ASCF, filza 204, affare 249.

<sup>9</sup> ASCF, filza.

<sup>10</sup> ASCF, filza 204, affare 249.

<sup>11</sup> ASCF, *ibid.*

<sup>12</sup> ASCF, *ibid.*

<sup>13</sup> L'aver compilato la bozza di regolamento è registrato

come notevole titolo di merito nella *Biografia del cav. Vincenzo Peruzzi Gonfaloniere di Firenze scritta da Giuseppe Arcangeli*, Firenze, Tipografia F. Alberghetti e C., 1848, pp. 18-19, 29.

<sup>14</sup> Nel 1855, nell'opuscolo *Sulla necessità di migliorare le abitazioni degli artigiani in Firenze. Riflessioni dell'ing. Dott. E. F. A. beneficio dei fanciulli fatti orfani dal colera*, Firenze, Giuseppe Mariani, 1855. L'autore auspica la nomina di una *Commissione di Ornato e Salubrità dei privati Edifici*. (p. 14).

<sup>15</sup> Nel Regno di Sardegna esistevano Commissioni con funzioni analoghe a quelle prefigurate dalla bozza di regolamento del Peruzzi. Proprio in quel periodo peraltro anche a Torino esse sono abolite.

<sup>16</sup> In Piemonte erano nelle città principali elette con sovrani provvedimenti Commissioni speciali, composte di uomini autorevoli, pratici della materia, i quali erano incaricati di vegliare sull'ornato e sull'esecuzione dell'analogo

regolamento, e di decidere le contestazioni che fossero insorte a tal riguardo. Erano le così dette Magistrature edilizie, o Consigli d'Ornato, i quali erano autonomi; avevano facoltà deliberative ed esecutive, e assolutamente indipendenti dall'Autorità comunale.

(...) Si fece questione se; dopo la promulgazione dello Statuto fondamentale del Regno, queste speciali Magistrature, o Delegazioni, avessero ancora ragione di sussistere; e i Tribunali ripetutamente decisero che tali Delegazioni non avevano più ragione di esistere all'apparire dello Statuto, stabilendo questo (...) che non possono crearsi Tribunali o Commissioni straordinarie. (F. BUFANO, *Dei regolamenti edilizi con speciale riguardo all'allineamento*, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1886, p. 400).

<sup>16</sup> Municipio di Firenze, *Regolamento di Polizia municipale*, Firenze, Tipografia di Andrea Bettini, 1864. Si compone di 101 articoli.

## APPENDICE

Comunità di Firenze  
Regolamento di Polizia Municipale

## Titolo primo

## Commissione Edilizia

## Art. 1

Per assicurare l'esatta esecuzione delle Disposizioni contenute nel presente Regolamento, è istituita in Firenze un Commissione Edilizia composta del Gonfaloniere pro tempore, o di chi legalmente lo rappresenta, Presidente di Tre Persone domiciliate in Firenze, una per Quartiere, e di un Commissario Municipale. Vi saranno addetti un Segretario, ed un Ingegnere con solo voto consultivo

## Art. 2

All'eccezione del Presidente tutti i Componenti la Commissione Edilizia nonché il Segretario e l'Ingegnere addetti alla medesima saranno dalla Civica magistratura proposti alla scelta di S. A. I. e R. in Liste contenenti tre Nomi per ogni posto

## Art. 3

Le funzioni di tutti i Componenti la Commissione all'eccezione del Presidente, come pure quelle del Segretario, e dell'Ingegnere saranno triennali, e la rinnovazione dei tre privati Cittadini compresi nella Commissione stessa sarà combinata in modo che ne sia variato uno ogni anno

## Art. 4

Le Adunanze della Commissione non saranno valide quando non vi assista il Presidente, e due almeno degli altri suoi Componenti. Le deliberazioni si vincono a pluralità di suffragi ed in caso di parità il Presidente avrà un voto doppio

## Art. 5

In caso di mancanza alle Adunanze non giustificate da legittima causa saranno gli assenti sottoposti ad una multa di Lire dieci a vantaggio della Cassa Comunitaria

## Art. 6

Il Commissario Municipale dovrà essere scelto fra gli abilitati agli Impieghi maggiori dell'ordine giudiziario, e tanto esso quanto il Segretario, e l'Ingegnere saranno stipendiati dalla Comunità

## Art. 7

La Commissione può essere consultata dalla Civica Magistratura per tutto ciò che riguarda l'Ornato, pulizia e decoro della Città, e potrà anche per l'organo del suo

Presidente richiamare l'attenzione della Magistratura stessa sopra gli oggetti interessanti la Città provocando altresì misure generali d'abbellimento, o di utilità per la medesima

## Art. 8

La Commissione veglierà alla costante esecuzione del presente Regolamento, e potrà quindi applicare, o provocare l'applicazione delle pene ai trasgressori nei modi che saranno determinati ai seguenti Articoli, ed ordinerà la demolizione, rimozione, ricostruzione arresto ecc. delle Opere, ed Oggetti trovati in contravvenzione agli effetti, e nei modi di che negli speciali articoli

## Art. 9

Per l'esecuzione di tutti i suoi Decreti come pure per la refezione delle spese da Lei ordinate a carico dei contravventori, e per l'applicazione delle Multe, la Commissione potrà procedere coi privilegi del Braccio Regio

## Art. 10

Al Commissario Municipale saranno dal Gonfaloniere comunicati i rapporti dei Deputati di Sezione, di tutti gli Agenti incaricati della Pulizia Municipale, nonché quelli degli Agenti di Polizia, e dei Carabinieri comunicatigli dai Commissari di Quartiere: e valendosi ove occorra dell'opera del Segretario della Commissione in qualità di attuario, verificherà legalmente le relative trasgressioni, e ne referirà alla Commissione per la relativa risoluzione

## Art. 11

Per le trasgressioni contemplate dagli Art. 32 a 35, 42, 44 a 49, 5, 52, 57, 58 a 65, 67, 69 a 77, 81 a 83 il Commissario Municipale potrà anche applicare le Multe, riferendone immediatamente al Gonfaloniere ed alla più prossima adunanza della Commissione

## Art. 12

Nell'intervallo fra le adunanze della Commissione potrà il Commissario Municipale, dopo aver sentito il Gonfaloniere, o chi ne fa le veci, prender d'urgenza tutte quelle decisioni per le quali non è possibile aspettare la prossima adunanza della Commissione stessa, alla quale dovrà esser reso esatto conto dell'operato

## Art. 13

Delle decisioni della Commissione Municipale sarà appellato all'intera Commissione per l'organo del suo Presidente, ed in tali casi il Commissario non interverrà alle adunanze.

## Art. 14

Delle decisioni della Commissione riguardanti l'applicazione delle Multe potrà essere appellato alla Presidenza del Buon Governo per l'Organo del Commissario Regio

## Art. 15

Delle decisioni della Commissione riguardanti la demolizione, o rimozione d'Opere, Ingombri ecc., Approvazioni o rifiuti di Progetti ecc. l'appello sarà portato alla Civica Magistratura ed in tal caso il Gonfaloniere o chi per Esso presiede la Commissione, quando da questa fu presa la decisione alla quale l'appello si riferisce, non interverrà all'Adunanza

## Art. 16

Li appelli di che nel precedente Art. 14. dovranno esser fatti al Commissario Regio entro le 24 ore dal momento in cui fu notificata la relativa decisione, e quelli di che all'Art. 15. dovranno esser presentati entro tre giorni all'Ufficio Comunitativo

## Art. 17

Le Multe cederanno per due terzi a vantaggio della Cassa Comunitativa, e per un terzo a vantaggio degli Agenti di Pulizia a querela dei quali è stata assunta la verifica

## Art. 18

Non potranno né dalla Commissione né dal Gonfaloniere, né dalla Civica Magistratura essere accordate esenzioni della Multa a chi vi fu condannato

## Art. 19

Quando sia stata eseguita la cattura degli oggetti coi quali fu commessa la trasgressione, saranno questi restituiti a chi di ragione, appena la decisione della Commissione avrà avuta piena esecuzione. Qualora poi entro le 24 ore dal momento in cui questa decisione gli fu notificata, il trasgressore non vi si sia conformato pagando la Multa, o la refezione di spese a cui fu condannato saranno tali oggetti ritenuti, e venduti al pubblico Incanto fino a concorrenza del valore della somma da lui dovuta, ed il di più verrà ad esso restituito.

## Art. 20

In caso d'assoluta insolvenza per parte del trasgressore dovrà il Commissario Municipale notificare la decisione delle Commissioni, ed i relativi atti, muniti del visto del Presidente, al Commissario di Quartiere in cui fu commessa la trasgressione, invitandolo a decretare la pena della Carcere, che potrà estendersi dai 3 ai 15 giorni, e di quest'operato dovrà essere reso conto alla Commissione nella sua più vicina Adunanza.

## Titolo secondo

*Pubblico Ornato ed Ingombri permanenti di Suolo o Area pubblica*

## Art. 21

Chiunque vorrà costruire un nuovo Edificio, o riattare uno già esistente dovrà presentare il disegno della Fac-

ciata, e di tutte le parti del medesimo che fanno fronte ad una pubblica Strada o Piazza, alla Commissione Edilizia, la quale sentito il parere del suo Architetto potrà accordarne o ricusarne l'approvazione. In caso di rifiuto ne sarà menzionato il motivo nella Partecipazione al medesimo.

Di queste decisioni della Commissione potrà essere appellato alla Civica Magistratura, che giudicherà inappellabilmente dopo aver sentito l'Ispettore Compartimentale. I Trasgressori alle presenti Disposizioni saranno puniti da Multa da estendersi da Lire Cinquanta a Lire Cento, ed obbligati alla sospensione dei Lavori, ed alla demolizione di quelli eseguiti in contravvenzione, secondo le circostanze.

*Costruzione o riparazione di Edifici*

*Genova 2. 4. 5.*

*Idem 4. 7. 2.*

*Idem 3. 11.*

*Napoli 2. 28.*

*Idem 1. 8.*

## Art. 22

È proibita assolutamente qualunque siasi occupazione di Area o Suolo pubblico e perciò non è permesso di costruire Tettoie nelle Muraglie, Cavalcavie, Rimpelli, Sporti, Terrazzi, Scalini esterni, Pioli, Panchine ecc. ed altro che dalle Muraglie sporga sulla Strada, a meno d'averne ottenuta l'autorizzazione dalla Commissione, dalla quale non verrà accordata se non è provato che tali Opere accrescano notabilmente il comodo e la bellezza dell'Edificio senza nuocere al pubblico comodo, ed ornato, alla pena di una Multa da attendersi dalle Lire Cinquanta alle lire Cento, e della demolizione o rimozione dell'Opera costruita in contravvenzione.

*Tettoie, Cavalcavie, Rimpelli, Sporti, Terrazzini, Scalini esterni, Muriccioli, Panchine, Pioli, ecc.*

## Art. 23

Ogni qualvolta sarà riattata la Facciata di un Edificio dovranno esserne tolte quell'Opere che occupano Area, o Suolo pubblico, e nessun riattamento parziale potrà esser fatto a tali Opere, le quali dovranno esser rimosse quando abbisognino di restauro, a meno che la Commissione giudichi opportuno permetterle la conservazione per le ragioni esposte nel precedente Art. 22. Chiunque riatterrà una Facciata senza togliere tali Opere o riatterrà soltanto le Opere stesse senza averne ottenuto il debito permesso sarà punito con una Multa da estendersi dalle Lire Cinquanta alle Lire Cento, od obbligato alla demolizione come all'Art. 22.

*Riattamento di Facciate, e rimozione delle Opere occupanti l'Area o Suolo pubblico*

## Art. 24

Chiunque vorrà costruire nuove Botteghe, apporvi, o cambiarvi l'Insegna o Cartello (quali non dovranno mai sporgere al di fuori della Soglia) dovrà presentare il disegno alla Commissione, la quale lo approverà, o rifiuterà inappellabilmente.

I Trasgressori alla presente Disposizione saranno puniti

con Multa da estendersi da Lire Dieci a Lire Cinquanta, ed obbligati alla rimozione, come all'Art. 22.

*Botteghe, Insegne, Cartelli ecc.*  
Milano, VI, 9  
Napoli, 7, 20

#### Art. 25

Le Imposte, Terrazzini, Porte ecc. delle Botteghe, ed in generale di tutti i Piani Terreni dovranno farsi d'ora innanzi in modo da aprirsi internamente, senza lasciare oggetto alcuno nella pubblica Via, e neppure arpioni, ganci, paletti, e ferramenti di qualunque sorta. Per Pian Terreno s'intende tutto lo spazio compreso entro un'altezza di B.6 al di sopra del Piano Stradale, o del Marciapiede se esiste in quel punto.

I Trasgressori alle presenti Disposizioni saranno puniti colla Multa ed obbligati alla rimozione ecc.; di che all'Art. 22.

*Imposte, Terrazzini, Porte ecc. delle Botteghe, e Piani Terreni*  
Mot. 25 agosto 1841  
Genova 2. 2. 3. 4. 7.  
Milano, IV, 6  
- VII, 8

#### Art. 26

In vista della crescente popolazione di questa Città e della maggiore, e più estesa circolazione di Pedoni, Carrozze, Carri, ecc., che in essa si verificano in seguito alla prossima attivazione delle nuove Linee di Strade Ferrate vien prescritto il termine d'anni nove entro il quale tutti i proprietari di Botteghe, e Piani Terreni dovranno sottoporsi alle norme dettate nel precedente Articolo, e ciò per le Strade.....

Ecc.  
a tutto il 1850  
e per le strade....  
a tutto il 1853  
e per le strade....  
a tutto il 1856....

Coloro che allo spirare del termine prescritto saranno ritrovati in contravvenzione andranno soggetti alla Multa di Lire Cento per ciascuna luce nella quale si sia verificata la trasgressione, ed il cambiamento come sopra ordinato sarà eseguito entro i sei mesi a contare dallo spirare di detto termine a cura della Commissione, ed a spese dei Trasgressori.

*Termine d'anni 9 per la rimozione degli Ingombri contemplati nel precedente Articolo*

#### Art. 27

Le Finestre dei Piani Terreni che nuovamente vorranno munirsi di persiane da aprirsi di fuori dovranno essere ad un'altezza maggiore di B. 4 al di sopra del Piano Stradale o Marciapiede se esiste in quel punto, e per le persiane da aprirsi di fuori già esistenti a Finestre situate ad un'altezza inferiore alle B. 4 dovranno osservarsi le regole prescritte nel precedente art. 26 alla pena di una

multa di £ 50 per luce, e della rimozione delle Persiane trovate in contravvenzione

*Persiane dei Piani Terreni*  
Milano 11.

#### Art. 28

Le Facciate che si vorranno imbiancare non potranno esserlo parzialmente, ma in tutta la loro estensione, e qualora si vogliano fare nelle Facciate stesse delle Pitture, o altre opere d'Ornato, dovranno essere approvate dalla Commissione la quale non potrà ricusare la sua approvazione se non motivando il rifiuto sopra l'aspetto indecoroso di tali Opere, o per l'incomodo, che arrecano ai vicini diminuendo la luce ai loro Stabili. Le trasgressioni alle presenti disposizioni saranno punite con la multa di £ 50 e l'obbligo della restituzione in pristinum.

*Imbiancamento, Pitture, ecc. nelle*  
Milano X

#### Art. 29

È vietato d'apportare alle Facciate gole di Cammini esterni, tubi di lamiera, ed altro, ed in generale qualunque oggetto che venendo a deturpare le facciate medesime, occupi uno spazio pubblico, potendo altresì recare pericolo o incomodo ai vicini ed al pubblico per lo spargimento di fumo.

Tutti gli oggetti sopra descritti che esistono attualmente saranno rimossi dentro un anno a meno di autorizzazione speciale della Commissione che non verrà accordata se non dietro la verificata prova dell'impossibilità di rimpiazzare il contemplato oggetto, o di un danno reale che il proprietario risentirebbe dalla rimozione di esso. I trasgressori alle presenti disposizioni saranno puniti con multa da estendersi da Lire Trenta a Lire Cento, ed alla rimozione dell'oggetto trovato in contravvenzione.

*Gole di Cammini, Tubi, ecc.*

#### Art. 30

Potrà chiunque possessore di Case o palazzi con la licenza della Commissione rimuovere le Iscrizioni, le Armi Gentilizie, e simili Monumenti in occasione di resarcirle, o fabbricarle di nuovo, purché le collochi nel sito corrispondente a quello che avevano, o in altra parte dell'Edificio esposta al pubblico, ed in caso di demolizione totale della Fabbrica senza la riedificazione della medesima a spese del Possessore del fondo demolito si dovranno collocare in qualche Fabbrica pubblica a dichiarazione della Commissione predetta all'effetto che non se ne perda la memoria.

In caso d'apposizione di nuove iscrizioni, Armi, ecc. o di cambiamenti da operarsi nelle già esistenti, oltre la licenza della Commissione predetta si richiederà quella della Censura, ed il permesso del Proprietario, alla pena di una Multa di Lire Cinquanta.

*Iscrizioni, Armi Gentilizie, ecc.*  
Reg. 1782

#### Art. 31

Ogni qualvolta le rimozioni, demolizioni, riattamenti or-

dinati dalla Commissione in conformità del Disposto dei precedenti Articoli non saranno state eseguite entro un mese dal giorno della notificata decisione, saranno questi lavori eseguiti a cura della Commissione stessa ed a carico dei trasgressori.

*Esecuzione dei lavori ordinati dalla Commissione*

#### Titolo terzo

*Pulizia e Praticabilità delle Strade e Piazze*

#### Art. 32

Non sarà permesso ad alcuno sotto qualunque titolo o pretesto occupare neppure temporaneamente le Strade, Piazze, e Luoghi pubblici con erigervi Baracche, Tende, ed altra cosa mobile che l'ingombri, e cagioni impedimento al libero transito delle Persone, delle Bestie, delle Carrozze, ed altri legni da trasporto, alla pena della demolizione, e rispettiva rimozione a tutte spese del trasgressore, oltre l'emenda del Danno, ed una Multa che potrà estendersi dalle Lire Cinque alle Lire Venticinque: li oggetti trovati in contravvenzione saranno catturati per servire di garanzia del pagamento della Multa.

*Occupamento di Suolo di ragione pubblica*  
Baracche, Tende, ecc.  
Reg. 1782

#### Art. 33

È proibito il tener fuori della soglia delle Botteghe, Vettrine, Banchi, Palchetti, Sgabelli, Mostre, Insegne ed altro oggetto sporgente fuori dalla Linea del Muro, alla pena di una Multa da estendersi da Lire Cinque a Lire Venticinque, e della rimozione e cattura degli oggetti trovati in contravvenzione che serviranno di garanzia per il Pagamento di detta Multa.

*Vettrine, Banchi, Mostre ecc.*  
Milano, I, 3. 4.  
- IV, VI, 11. 12.  
Genova, 4. 2. 4.  
Napoli, 7. 9. 16.

#### Art. 34

È proibito di far qualunque lavoro nelle Strade, Piazze, e Vicoli fuori della Soglia delle Porte, e Botteghe, né sui Muriccioli, Marciapiedi, Scalini, ecc. alla pena di una Multa da estendersi da Lire Due a Lire Dieci per il pagamento della quale il Padrone sarà obbligato per il Garzone, e li oggetti trovati in contravvenzione saranno catturati per garantire il pagamento di detta Multa.

*Lavori fuori delle Botteghe*  
C. s.

#### Art. 35

Non sarà permesso di vendere qualsiasi genere in Banchi, o Carretti nelle Strade, Piazze, e Vicoli, né di stare a vendere sui Marciapiedi, Muriccioli, Scalini, ecc. né sotto i Loggiati, alla Pena di una Multa da estendersi dalle Lire Cinque alle Lire Venticinque, e della rimozione, e cattu-

ra degli oggetti trovati in contravvenzione, che serviranno di garanzia per il pagamento di detta Multa. Dalla presente disposizione sono eccettuati quei Venditori che avranno riportato dalla Commissione Edilizia una Licenza nella quale sarà determinato il posto che potrà essere occupato dal Venditore: avvertendo che in tali posti nessuno dei venditori acquisterà alcun diritto di possesso, o di prelazione tanto all'effetto di ritenersi per un maggior tempo di quello per il quale gli sarà stata data licenza, quanto per cederle o in altra forma contrattarli alla pena della nullità del Contratto, della immediata cessazione della Licenza, e della inabilitazione ad ottenerne ulteriormente.

*Vendita nelle Strade, Piazze e Vicoli*  
Reg. 1782  
Lettera del Commissario di S. Croce del 31 Dicembre 1845  
Napoli, 7. 12.

#### Art. 36

È proibito di collocare Tende sporgenti fuori dalla Linea delle Case, senza il permesso della Commissione, alla pena di una Multa da estendersi dalle Lire Cinque alle Lire Venticinque, e della immediata rimozione e cattura della Tenda trovata in contravvenzione, la quale servirà di garanzia per il pagamento di detta Multa.

Non sarà mai accordato il permesso di collocare Tende ad un'altezza inferiore a B. ... al di sopra della Strada, né sostenute da corde traversanti le Strade da parte a parte, né raccomandate a ganci ed altri ferri situati nel Piano Stradale, né di lasciarle sciolte in modo che alzate dal vento possano recare incomodo ai Viandanti, e qualunque Tenda sarà trovata in una delle qui descritte posizioni sarà considerata in contravvenzione.

*Tende*

#### Art. 37

I Panni, Tele, Lane, Grani, e qualunque altro oggetto non potranno essere distesi né situati nelle Strade o Piazze alla pena di una Multa da Lire Cinque a Lire Venticinque, e della cattura degli Oggetti ecc. Dalla presente disposizioni saranno eccettuati ...

nei quali sarà permesso di soleggiare le lane, e grani ecc.

*Panni, Tele, Lane, Grani ecc. distesi e situati nelle Strade e Piazze*  
Napoli, 7. 14.  
Località a ciò destinate  
Soverana Ris. 6 marzo 1837  
Parere dell'Ing. Cbiesi, settembre 1843

#### Art. 38

Non potranno farsi nelle muraglie corrispondenti nelle Strade, e Piazze Orti Pensili, e neppure potranno tenersi sulle muraglie, sopra le sponde dei Terrazzi, o dei Tetti, o sopra le Finestre che corrispondono nelle Strade, e Piazze predette Vasi di qualunque sorta ancorché fermati con ferri, o in altro modo assicurati alla pena di una Multa che si estenderà dalle Lire Cinque alle Lire Venti-

cinque, e della rimozione, e cattura degli oggetti ecc. come all'art. ...

#### Orti Pensili

Vasi sopra le Sponde dei Terrazzini, Tetti e Finestre  
Reg. 1782

#### Art. 39

Non sarà permesso di fare nelle Strade, e Piazze pubbliche, Botole, aperture ecc. per scendere nelle Cantine o altri Luoghi sotterranei senza che sieno munite stabilmente della necessaria difesa, e senza averne riportato licenza dalla Commissione Edilizia alla pena di una Multa di Lire Cento.

Le difese di siffatte Botole o aperture dovranno essere costantemente mantenute in buono stato, e rimaner sempre chiuse in tempo di notte alla pena di una Multa dalle Lire Due alle Lire Dieci.

E se mai per qualche accidente venisse a rompersi alcuna di dette difese, dovranno gli attuali abitanti delle Case che hanno il comodo o la servitù della Botola o altra apertura, prima che sopravvenga la notte assicurare il passo nei modi convenienti con dame parti al Padrone del fondo, o alla Comunità, alla pena mancando di Lire Sette.

Se dentro tre giorni dall'accaduta rottura non fossero, da chi ne ha il dovere, state fatte le necessarie riparazioni, queste saranno eseguite a cura della Commissione a totale spesa del Trasgressore, il quale sarà condannato ad una Multa di Lire Cinquanta.

#### Botole o altre aperture per scendere nelle Cantine

Reg. 1782

#### Art. 40.

#### Feritoie

Mot. 29 novembre 1794

#### Art. 41

Tutte le volte che un Edificio, o muro corrispondente nelle Strade, Piazze, o Luoghi Pubblici minacciasse rovina i rispettivi Possessori saranno tenuti a farlo assicurare, o resarcire, o demolire, quando ne siano legittimamente intimati da chiunque possa avervi interesse, per l'Organo della Commissione Edilizia, alla pena di una Multa dalle Lire Cinquanta alle Lire Cento, e dell'esecuzione del Lavoro a loro spese, ed a cura della Commissione stessa quando non lo abbiano eseguito entro il termine da Lei prescritto.

#### Edifici o Muri minaccianti rovina

#### Art. 42

E in qualunque caso d'istantanea rovina d'Edifici, Muri, o smotte di terreno corrispondenti sulle Strade, Piazze, o Luoghi pubblici, dovranno quelli che percepiscono i frutti del Fondo rimuovere immediatamente ogni ingombro a proprie spese, senza pregiudizio delle proprie ragioni da sperimentarsi d'avanti il Tribunale competente contro chiunque potesse essere tenuto alla loro rilevazione e ciò non facendo la Commissione Edilizia sarà sollecita di

provvedervi entro le 12 Ore dal momento della denuncia a spese, e danni del Trasgressore il quale soffrirà inoltre la Multa di Lire Cinquanta.

#### Rovina istantanea di Edifici o smotte di Terreno

#### Art. 43

Sarà permesso a chiunque fabbricherà, durante il lavoro, e dietro licenza della Commissione di erigere Ponti, purché non resti impedito il passo alle persone, e si tengano un tempo di giorno i soliti segni indicanti il pericolo che sovrasta di cader sassi, e altre materie, alla pena di Lire Dieci per ogni volta che sarà trascurata detta cautela.

#### Materiali, o Ponti per Fabbriche nelle Strade

#### Art. 44

In tutte le occasioni di nuovi Lavori, e risarcimenti di qualunque sorta, per i quali occorresse di rompere, o ingombrare le Strade, e Piazze, dovrà per tutto il corso della notte tenersi sul luogo del lavoro, e rispettivamente del passo uno o più lumi secondo il bisogno fino a tanto che non rimanga intieramente libero, e sgombrato, alla pena di Lire Sette, e delle spese che occorressero a quello o quelli che per tal negligenza ne risentissero danno.

#### Lumi in occasione di Lavori o ingombri nelle Strade

#### Art. 45

È proibito d'imbrattare, e deturpare le facciate degli Edifici sì pubblici che privati, e qualsiasi Muro, Parete, Imbasamento, di scrivervi disegnarvi ecc. con qualsiasi sostanza alla pena di Lire Due.

#### Scritti, disegni, ecc. nei Muri

#### Art. 46

È proibito di danneggiare li Alberi piantati lungo le Mura ed in ogni altra parte della città, alla pena di una Multa da estendersi dalle Lire Due alle Lire Dieci, e l'emenda del danno.

#### Alberi

#### Art. 47

È proibito in qualunque giorno ed ora, nelle Strade, e Piazze qualsiasi giuoco di palla, Ruzzola, e simili, come pure d'inalzare Aquiloni, Globi Aerostatici ecc. alla pena di una Multa da estendersi dalle Lire Due alle Lire Dieci.

#### Giuochi nelle Strade, Aquiloni, Globi Aerostatici

Reg. 1782

Circol. della Presid. del Buon Governo 13 Agosto 1827 e  
26 luglio 1828

Mot. 30 giugno 1814

#### Art. 48

È proibito lo sparo d'Armi da fuoco, Mortaretti Razzi ecc. in generale di qualunque fuoco d'artificio nelle

Strade, e Piazze della Città, come pure nei luoghi di privata proprietà compresi entro il recinto delle Mura alla pena di una Multa da estendersi dalle Lire Due alle Lire Dieci.

#### Armi da Fuoco, Fuochi

Mot. 24 aprile 1764

• 23 luglio 1784

Editto 6 maggio 1814

#### Art. 49

È proibito d'accendere fuoco per qualsiasi ragione nelle Strade, e Piazze ed altri luoghi pubblici come pure nell'interno delle Stanze o Botteghe nelle quali non esiste un Cammino, che porti in altro il Fumo, alla pena di una Multa da estendersi dalle Lire Cinque alle Lire Venticinque.

#### Fuoco acceso nelle Strade e Piazze e nelle Stanze e Botteghe non munite di Cammini

#### Art. 50

In occasione di Feste, Corse, ecc. non potranno essere inalzati Palchi nelle Strade e Piazze, senza licenza del Gonfaloniere, la quale non sarà accordata se non in seguito ad una domanda corredata dell'annuenza dei proprietari degli Stabili dinanzi ai quali dovranno essere inalzati tali Palchi (qualora possan recare ad essi incomodo) e del Certificato del Commissario del Quartiere dal quale resulti che il postulante non ha mai riportato verun pregiudizio.

Una tal domanda dovrà essere presentata otto giorni innanzi la Festa, o Corsa, ed i Palchi dovranno essere finiti nel giorno precedente la medesima, e visitati dall'Ingegnere, che rilascia il debito Certificato, senza del quale non potrà farsi uso di tali Palchi.

Chiunque inalzerà un palco senza l'anzidetta licenza, od inalzatolo, ne farà uso senza il certificato dell'Ingegnere incorrerà nella Pena di una Multa da estendersi dalle Lire Venticinque alle Lire Cinquanta e nella Cattura del Materiale del Palco istesso, che servirà di garanzia per il pagamento della multa.

#### Palchi in occasione di Feste, Corse, ecc.

Mot. 12 giugno 1817

#### Art. 51

Ogni qualvolta muore in Firenze, o dentro le cinque miglia fuori delle Mura una bestia da tiro, o da Soma, dovrà esserne dato avviso all'appaltatore che la interrà gratuitamente, ritenendo per compenso la pelle. I Proprietari di qualunque bestia morta in Città dovranno fare una tal denuncia entro le 12 ore dell'accaduta morte, alla Pena di una Multa di Lire Sette.

#### Bestie morte

Mot. 9 agosto 1804

• 23 giugno 1814

#### Art. 52

Le bestie da macella re non potranno entrare in Firenze che per le Porte (...) e per andare ai Pubblici Ammazza-toi dovranno passare per lo Stradario stabilito, alla pena

di una Multa di Lire Dieci per ogni trasgressione, dovendo la Bestia colla quale fu commessa servire come all'art. 50.

#### Bestie da macellarst

#### Art. 53

Il trasporto delle Carni macellate dovrà farsi in Carri coperti, e ben chiusi, in modo che non sia sparso sangue né altre materie, e resta quindi assolutamente proibito l'uso di appendere qualche porzione di Carne alle pareti esterne del Carro, o sotto di esso o nelle così dette navicelle alla pena di una Multa da estendersi dalle Lire Cinque alle Lire Venticinque dovendo il Padrone ecc. come all'art. 24.

#### Trasporto delle Carni in Carri coperti e chiusi

Napoli, 7. 8.

Reg. 17 settembre 1838

#### Art. 54

È proibito di tenere in mostra le Carni macellate nella parte delle Botteghe più vicina alla Porta o di prospetto alla medesima, e nelle Macellerie situate fuori dal recinto dei Mercati dovranno le Carni stesse esser coperte con panni bianchi, e puliti in modo da non offendere la vista del pubblico, alla pena di una Multa da estendersi da Lire Due a Lire Dieci per ogni trasgressione.

#### Carni macellate in vista del pubblico

#### Art. 55

È vietato di lavar le Carrozze, strigliare Cavalli, ed altre Bestie nelle Strade, e Piazze, e quelle Rimesse ed altri Locali ove si eseguisce la lavatura delle Carrozze, o qualsiasi operazione, che necessiti lo spargimento d'acqua, dovranno esser muniti di un Condotto sotterraneo che conduca le acque nella Fogna delle Strade se questa ne è munita.

In quelle Strade nelle quali per difetto di Fogna è necessario far scorrere l'acqua nella Strada stessa, tali operazioni dovranno sempre eseguirsi prima delle ore 11 antimeridiane, alla pena di una Multa da estendersi dalle Lire Dieci alle Lire venticinque per ogni trasgressione.

#### Lavatura delle Carrozze

#### Art. 56

Le Carrozze d'affitto non potranno stanziare nelle Strade e Piazze fuori dai limiti assegnati loro nelle relative Licenze, che continueranno ad esser rilasciate dal Gonfaloniere, alla pena di Lire Dieci, che sarà raddoppiata per le Carrozze non munite dell'anzidetta Licenza, avvertendo che i Padroni saranno sempre responsabili per i loro Cocchieri e Garzoni.

#### Carrozze d'Affitto nelle Strade e Piazze

Genova, 4. 9.

#### Art. 57

Le Bestie da Soma e da Tiro sciolte o attaccate a Carrozze, Carri, Barocchi ed altri legni da trasporto non potranno

no mai essere abbandonati dal Conduttore, o Cocchiere, né esser lasciate circolare senza guida per la città, alla pena di una Multa da estendersi dalle Lire Due alle Lire Dieci, dovendo il padrone essere responsabile per il Cocchiere, o Garzone, e la Bestia e legno col quale fu commessa la contravvenzione esser ritenuto per garanzia del pagamento di detta Multa.

*Carrozze, Carri e Bestie senza Conduttore*  
Mot. 18 Gennaio 1755  
- 3 Febbraio 1776  
Circol. 3 Ottobre 1822

**Art. 58**

I Cocchieri e Conduttori di Bestie da soma, da sella, o da Tiro sciolte o attaccate a Carrozze, Carri, Calessi, Barrocci, ed ogni altro legno da trasporto, dovranno attenersi da far gare, attraversare, accostar troppo al muro in modo da impedire il passo ai Pedoni, ed in generale da tutto ciò che potrebbe far nascere sconcerti o disgrazie. E per questo istesso fine rimane particolarmente proibito il far correre queste Bestie al galoppo per la Città alla pena di una multa da estendersi dalle Lire Cinque alle Lire Venticinque per qualsiasi delle sopra descritte trasgressioni, dovendo il Padrone esser responsabile come all'Art. 34.

*Sconcerti per dato e fatto dei Conduttori e Cocchieri, Corse veloci per la Città*  
Idem

**Art. 59**

È proibito di circolare dopo un'ora di notte con Carrozze, Barrocci, Carri ed altri legni da trasporto non muniti di Lampioni alla Pena di una Multa da estendersi dalle Lire Cinque alle Lire Venticinque dovendo il Padrone esser responsabile come all'Art. 34.

*Lampioni alle Carrozze ad un'Ora di notte*  
Idem

**Art. 60**

È proibito di circolar per la Città con Barrocci a Stanghe lunghe, e con qualsiasi legno da trasporto carico di Stipe od altre materie che, sporgendo lateralmente fuori del Carro o Barroccio istesso, possono ingombrare le Strade, e recar danno, ed incomodo ai Viandanti alla pena di una Multa da estendersi da Lire Due a Lire Dieci dovendo il Padrone essere responsabile come all'Art. 34.

*Barrocci a Stanghe lunghe o carichi di Materie ingombranti*  
Circol. 11 Maggio 1825

**Art. 61**

È proibito ai Conduttori di Barrocci, Carri ed ogni altro Legno destinato al trasporto delle Cose e non delle Persone, ancorché vi siano stati Sedioli, Panchette, ed altro; il percorrere la Città sedendo sui medesimi alla pena di una multa dalle Lire Due alle Lire Dieci, dovendo il Padrone esser responsabile come all'Art. 34.

*Conduttori di Barrocci sedenti sui medesimi*

**Art. 62**

È Proibito ai Carri scarichi, o carichi il fermarsi nelle Strade, e Piazze dalle ore 10 antimeridiane alle ventiquattro, ed ogni qualvolta dovranno scaricare il quest'intervallo, o caricare, dovranno farlo all'interno delle abitazioni, alla pena di una multa dalle Lire Due alle Lire Dieci, dovendo il Padrone esser responsabile come all'Art. 34.

In caso d'impossibilità assoluta di scaricare all'interno delle abitazioni o fuori dell'anzidette ore potrà esser rilasciata una Licenza dal ... da valere per ....

*Carri, Barrocci ecc. fermi nelle Strade*  
Napoli, 7. 10.  
Milano, 1. 1.

**Art. 63**

Il trasporto di qualunque oggetto nelle Strade e Piazze dovrà esser fatto in modo da non poter recar danno, pericolo o incomodo ai Viandanti. È quindi proibito lo spongere i Barroccini per di dentro colle stanghe innanzi, il far girare le ruote ed il correre portando oggetti capaci di recar danno come lunghe asse, pali, stanghe ecc., portare a spalla e a mano Barrocci carichi, alla pena di una Multa dalle Lire due alle Lire dieci, dovendo li oggetti coi quali fu commessa la trasgressione servire di garanzia come all'Art. 50.

*Trasporto degli oggetti in modo da recar danno*  
Circol. 6 Maggio 1825

**Art. 64**

È proibito gettare o depositare nel Fiume Arno fra le due Pescaje ed in tutto il Tratto per cui traversa le RR. Cascine, dei Rottami, Pietre, Mattoni, Calcinacci, ed altre materie non galleggianti ed indissolubili dall'acqua alla pena di una multa di Lire Venti e della refezione delle spese che saranno occorse per la remozione di tali materie, dovendo i Padroni esser responsabili come all'Art. 34, ed il Carrettone ed altro oggetto col quale sarà stata eseguita la trasgressione servirà di garanzia per il pagamento di detta multa, e la refezione di tali spese.

*Scarichi nel Fiume Arno*  
Notif. 9 gennaio 1793

**Art. 65**

È proibito il depositare i Calcinacci fuori dei soliti Luoghi, a ciò specialmente destinati alla pena di una Multa da estendersi da Lire Cinque a Lire Venticinque, e della refezione delle spese occorse per remozione dei medesimi, dovendo i Padroni esser responsabili come all'Art. 34.

*Deposito dei Calcinacci fuori dei Luoghi destinati allo Scarico*  
Napoli, 7. 6.

**Art. 66**

Ed all'effetto di prevenire il Deposito dei Calcinacci od altre materie nelle Strade sterrate della Città, rimane proibito il transito per le medesime ai Carrettoni che

eseguiscono il trasporto di tali materie, a meno che giustifichino esser quella l'unica Strada per portarle al luogo destinato ai pubblici Scarichi, alla pena di una Multa da estendersi da Lire Due a Lire Dieci, dovendo i padroni esser responsabili come all'art. 34.

*Transito dei Carrettoni per le Strade sterrate*  
Notif. 3 Agosto 1796

**Art. 67**

Per la maggior nettezza delle Strade, e Piazze, come anche per il più sicuro transito dei Passeggeri, non si potrà fare scolare in dette Strade, e Piazze acque fetenti, e putride, né in qualunque ora, e tempo gettarvi le acque predette né altre materie, che impediscono, o rendono più difficile o pericoloso il passo, alla pena di una Multa da estendersi dalle Lire Due alle Lire Dieci, dovendo i Padroni esser responsabili per i loro inservienti.

*Getto d'Acque putride ed immondizie nelle Strade e Piazze*  
Reg. 1782

**Art. 68**

L'Acque provenienti dagli Scolì, e Lavature dei Salumi, e quelle che avranno servito per lo Stoccafisso, e Baccalà nelle Botteghe ove si vendono tali generi non potranno esser versate nella Strada, ma dovranno per mezzo di un Condotto sotterraneo di cui le dette Botteghe saranno fornite esser condotte nelle fogne. Se poi non esistesse fogna nelle Strade in cui fossero situate alcune di tali Botteghe, queste vuotature potranno esser fatte nelle Strade stesse, ma soltanto dalla mezzanotte fino alle 8 antimeridiane alla pena di una multa di Lire Dieci.

*Scolì e Lavature di Salumi, Baccalà, ecc.*  
Genova, 2. 17.

**Art. 69**

In occasione di caduta di Nivi ogni proprietario o Locatario di Case, e Botteghe sarà obbligato di spalare la neve dinanzi alla propria casa o Bottega ammontandola nel luogo il meno incomodo per il pubblico transito, alla pena di Lire Dieci per ogni trasgressione, e della refezione delle Spese occorse alla Comunità per la spalatura che essa farà eseguire a carico dei Trasgressori.

*Spalatura delle Nivi*  
Notif. 21 Gennaio 1767

**Art. 70**

I Proprietari o locatari delle case, e Botteghe dovranno spazzare il tratto di Strada situato innanzi alle rispettive porte, e Botteghe fino alla metà della Strada stessa, e riuniranno in un monte, lungo le mure delle Case e lungo i marciapiedi ove questi esistono tali spazzature, immondizie ecc. come pure quelle provenienti dall'interno delle Loro abitazioni, le quali non potranno essere depositate nella Strada se non dalla Mezzanotte fino alle ore 8 antimeridiane dal 1° ottobre a tutto Marzo.

I Trasgressori alle anzidette Prescrizioni saranno puniti colla multa da estendersi dalle Lire Cinque alle Lire Venticinque; e qualora non sia scoperto l'autore della Tra-

sgressione ne saranno a tutti gli effetti solidamente responsabili tutti gl'Inquilini ed abitanti della Casa dinanzi alla quale fu verificata la trasgressione stessa.

*Spazzature, Immondizie ecc.*  
Napoli, 7. 1. 2.  
Milano VI  
Id. T. 66

Reg. 14 Settembre 1830

Parigi, Londra, e tutta la Francia e Inghilterra

**Art. 71**

L'Accollatario della Comune dovrà secondo le speciali norme, e disposizioni contenute nel Quaderno d'Oneri, fare coi propri Carrettoni la perlustrazione di tutte le Strade, e Piazze della Città, ed asportare tutte le materie che vi troverà depositate o che gli verranno consegnate dagli abitanti e questa perlustrazione dovrà aver luogo tutti i giorni dalle ore nove alle ore 11 antimeridiane dal 1° Ottobre al 31 Marzo, e dalle ore 8 alle ore 10 antimeridiane dal 1° Aprile al 30 Settembre.

*Perlustrazioni giornaliere dei Carrettoni della Comune*

**Art. 72**

In ogni Sezione vi sarà almeno un Magazzino ed una stalla ove dovrà continuamente trovarsi un Carrettone, ed un Cavallo disponibile ad ogni richiesta dei Deputati di Sezione, e degli Agenti Municipali per operare la remozione degli ingombri ed immondizie che fossero stati depositati fuori dell'Ore prescritte, salvo sempre a favore dell'Accollatario il diritto di perseguire i trasgressori per la refezione delle spese occorse per eseguire questa remozione.

*Magazzini e Stalle per Carrettoni*

**Art. 73**

È permesso ai privati Carrettoni di procedere allo spazzamento della Città dalle 24 fino alle ore 7 antimeridiane dal 1° Aprile al 30 Settembre, e fino alle ore 8 antimeridiane dal 1° Ottobre al 31 Marzo purché sieno provveduti di Carretti in buono stato, e quali non lascino cadere nelle Strade materie di sorta alcuna. I Trasgressori alle presenti disposizioni andranno soggetti ad una Multa da estendersi dalle Lire Due alle Lire Dieci.

*Privati Spazzatori*  
Reg. 1830

Delib. Magistrale 22 Dicembre 1845

**Art. 74**

Le Spazzature Immondizie ecc. non potranno rimanere nei Magazzini dell'Accollatario della Comune, né in quelli dei privati Carrettoni per un tempo maggiore d'ore 24, e dovranno esser portati ogni giorno fuori di Città colle cautele prescritte nel precedente Articolo acciò non ne siano sparse nelle Strade, e Piazze alla pena di una Multa da estendersi dalle Lire Due alle Lire Dieci.

*Spazzature tenute nei Magazzini oltre le 24 Ore*



**Art. 75**

I Sughì e Conci provenienti dalle Stalle non potranno esser tenuti in Depositi situati in Città per più d'ore 24 ed il loro trasporto dovrà essere effettuato dalle ore 2 dopo la mezzanotte sino alle 8 antimeridiane, e colle cautele prescritte nel precedente Articolo alla pena di una multa da estendersi dalle Lire Cinque alle Lire Venticinque.

*Deposito, e trasporto dei Sughì e Conci*

**Art. 76**

È proibito di depositare nelle Strade, e Piazze, e di ritenere per più di 24 ore nell'interno delle abitazioni, Cortili, Orti, e Giardini, i Letti provenienti dalle mutature dei Banchi da Seta, come pure i così detti bacocchi, i quali dovranno essere a cura dei proprietari portati ogni giorno fuori della Città, alla pena di una multa da estendersi dalle Lire Cinque alle Lire Venticinque.

*Spoglie, Letti, ecc. dei Banchi da Seta*  
*Legge 3 Giugno 1629*

**Art. 77**

È proibito urinare o adempire ad altri bisogni nelle pubbliche Vie, Piazze, Vicoli fuori dagli Orinatorj od altri luoghi a ciò destinati a pena di una multa di Lire Due, e dell'arresto per mezza giornata in Camera di Polizia in caso di recidiva.

Chiunque sarà dagl'Agenti di Polizia ritrovato in contravvenzione alle precedenti disposizioni verrà da questi arrestato, e condotto dinanzi al Commissario Municipale, il quale dopo sommaria verifica, pronunzierà la pena che dovrà essere immediatamente applicata.

*Proibizione d'Urinare ecc. nelle Strade*  
*Napoli, 7. 3.*

**Art. 78**

Tutti i Caffettieri e Bettolieri saranno obbligati d'aver nei loro locali dei Luoghi di comodo divisi per i due sessi a meno che la disposizione del locale non lo permetta: nelle Bettole non potrà esigersi nessuna retribuzione, e nei Caffè potranno esigersi una o due Crazie. Tali luoghi saranno sotto la sorveglianza delle Guardie Municipali, che in caso di qualsiasi contravvenzione redigeranno processo verbale, e contro i contravventori potrà esser pronunziata la Multa da Lire Sei alle Lire Venti, e in caso di recidiva chiusura della Bottega per una serata, e fino per un intero giorno.

*Luoghi di Comodo nei Caffè e Bettole*

**Art. 79**

Sarà cura dell'Autorità Municipale di creare dei luoghi di Comodo in varie parti della Città, alcuni dei quali saranno gratuiti, ed altri a pagamento, tutti sottoposti alla sorveglianza Municipale.

*Luoghi di Comodo pubblico*

**Art. 80**

Quei Padroni delle Case i quali vorranno fare nelle Strade o Piazze Bottini, e Pozzi Smaltitoj per lo scolo delle

acque piovane, o putride e dovranno ottenerne licenza dalla Commissione Edilizia, ed appena terminato il lavoro dovranno rimettere immediatamente le dette Strade o Piazze nello stato primitivo.

Quando un Bottino sarà stato costruito non ne sarà permessa l'attivazione, se non è stato visitato dall'Ingegnere, il quale dovrà verificare che tenga effettivamente se è a tenuta, e smaltisca se è smaltitojo.

I trasgressori alle presenti prescrizioni anderanno soggetti ad una Multa da estendersi dalle Lire Venticinque alle Lire Cento, ed alla demolizione, ricostruzione, riattamento ecc. dell'opera eseguita in contravvenzione.

*Bottini e Pozzi Smaltitoj*  
*Reg. 1782*

**Art. 81**

I vuotatori dei Pozzi neri dovranno osservare le seguenti regole, alla pena mancando di una Multa da estendersi dalle Lire Dieci alle Lire Cinquanta, dovendo i Padroni esser responsabili come all'Art. 34.

*Vuotatura dei Pozzi neri*

§ 1. Le Vuotature dei Pozzi neri dovranno esser fatte solamente dalle ore due dopo la mezzanotte fino alle ore antimeridiane, e non potranno eseguirsi nelle Feste d'intero precetto, negli ultimi quattro giorni della Settimana Santa, nel Giovedì grasso, e negli ultimi tre giorni del Carnevale.

§ 2. I Vasi vuoti destinati a ricevere le Materie fecali non potranno essere introdotti in Città prima dell'un ora di notte, e dovranno esser depositati in Magazzini prossimi alle Porte o lungo le Murain modo da non impedirvi il transito dei Pedoni, delle Carrozze, e da tali luoghi di Deposito non potranno dipartirsi prima del tocco e mezzo dopo la mezzanotte.

*Vasi vuoti*

§ 3. I vasi pieni saranno depositati in detti Magazzini o altri luoghi prossimi alle Porte, appena finito la vuotatura dei Pozzi neri, e dovranno essere estratti dalla Città entro una mezz'ora dopo l'apertura delle Porte.

*Vasi pieni*

§ 4. È proibito di gettare in Arno, nelle Fogne, Pozzi bianchi ecc. le acque non atte all'Ingrasso, provenienti dalle vuotature, e dovranno queste essere ...

*Acque non atte all'ingrasso*

§ 5. I vuotatori dovranno prevenire prima del pomeriggio del di precedente la notte in cui deve essere eseguita la Vuotatura tutti li Abitanti dello Stabile ed i Confinanti, Pigionali e Vicini la Cinquanta Braccia i quali potranno chiedere al Commissario che venga inibita la vuotatura quando ne producano giusti motivi di grave malattia.

*Avvisi ai vicini*

§ 6. I Vasi dovranno essere in buono stato ed a perfetta tenuta e se per rottura d'alcuno di essi si venissero le materie a spargere nelle Strade o Piazze dovranno essere immediatamente lavate con fare scorrere le materie stesse coll'Acqua nella più vicina fogna.

*Vasi - loro Rotture*

§ 7. Se i Pozzi saranno nelle Strade dovrà durante la vuotatura rimanere costantemente acceso un lume in vicinanza dei medesimi.

*Lume presso i Pozzi nelle Strade*

§ 8. Terminata la vuotatura dovrà il Pozzo essere imme-

diatamente richiuso, e tutto esser rimesso nel primitivo stato, lavando altresì il locale in cui si ritrova.

*Chiusura dei Pozzi, Lavatura dei Locali*

§ 9. Nei Casi d'urgenza potrà il Commissario accordare il permesso di vuotare anche straordinariamente, prescrivendo tutte quelle cautele che la prudenza gli suggerirà, come atte a minorare l'incomodo che ne potrà risultare.

*Vuotature straordinarie in casi d'urgenza*

**Art. 82**

Tutte le Regole prescritte nel precedente Articolo per le vuotature dei Pozzi dovranno esser esattamente osservate per la vuotatura delle Acque putride degli Acqual, Bottini, ecc.

*Vuotature d'acque putride d'Acqual, Bottini, ecc.*

**Art. 83**

Lo spargimento dei concì, e sughì nelle Orti e Giardini situati all'interno della Città non potrà essere eseguito se non dalle ore due dopo la mezzanotte fino alle ore ... antimeridiane alla pena di una multa da estendersi dalle Lire Cinque alle Lire Venticinque a carico del Giardiniere o Ortolano che avrà eseguita la trasgressione, dovendo i Padroni esser responsabili per i loro Lavoranti o Garzoni.

*Spargimenti dei concì e sughì negli Orti e Giardini situati in Città*

**Titolo Quarto**

*Stabilimenti Insalubri, Incomodi o Pericolosi*

**Art. 84**

D'ora innanzi le Manifatture, Officine, e Depositi incommode, pericolose ed insalubri descritti nei seguenti Articoli non potranno formarsi dentro alla Città senza l'autorizzazione della Commissione Edilizia.

*Genova, 2. 1.*

**Art. 85**

Queste Officine, Manifatture, e Depositi, si divideranno in tre Classi ...

*Idem, 2. 3. 4. 5.*

**Art. 86**

Le Manifatture, Officine, e Depositi e la prima Classe non potranno in verun caso essere formati nelle Città eccetto nella parte compresa ... nella quale potranno essere stabilite dietro speciali autorizzazione, tenendosi sempre a distanza non minore di 70 Braccia da ogni abitazione.

*Idem, 2. 6. 7.*

**Art. 87**

Le Manifatture, Officine, e Depositi della seconda Classe non potranno in verun caso esser formate nella parte più centrale, e meno ariosa, e ventilata della Città compresa ...

*Idem, 2. 15.*

**Art. 88**

Le Manifatture, Officine, e Depositi della terza Classe potranno previa autorizzazione, e colle condizioni di che nei successivi Articoli esser formate in qualsiasi parte della Città, ma si eviterà per quanto è possibile d'accordare queste autorizzazioni per la parte della Città descritta al precedente Art. 87.

**Art. 89**

Chiunque vorrà stabilire una delle Officine, Manifatture, e Depositi compresi nelle tre Classi descritte all'Art. 85 dovrà presentare una domanda alla Commissione Edilizia, corredata da un tipo regolare della località, indicante le Abitazioni viciniori con tutti i ragguagli necessari per far conoscere la natura delle Operazioni, che s'intendono d'eseguire nella Manifattura, Officina, o Deposito in questione, ed i provvedimenti che si propongono onde minore l'incomodo per il vicinato.

La Commissione chiederà innanzi tutte le opportune informazioni al Deputato di Sezione, al Commissariato del Quartiere, e se occorra anche all'Ufficio Sanitario onde riconoscere se la domanda ed il progetto cui si riferisce sieno in conformità delle precedenti disposizioni, e se non possa ridondare danno alla pubblica salute, e sicurezza.

Quando il Magistrato avrà riconosciuto che la domanda non è assolutamente da rigettarsi, affinché le parti interessate possano quindi proporre le osservazioni ed eccezioni che credessero di loro interesse, ordinerà che la domanda stessa sia resa pubblica mediante formali Avvisi da affiggersi nei soliti luoghi, ed in specie nel Quartiere, e sito dov'è chiesto di poter formare la Manifattura, Officina, o Deposito di cui si tratta. Quest'avviso indicante l'oggetto della domanda stabilirà il termine dentro il quale dovranno presentarsi le osservazioni che si avessero da fare in contrario, il quale non sarà in alcun caso minore di un mese, e notificherà agli oppositori la facoltà di prendere cognizione di tutti i documenti originali correlativi nella Residenza della Commissione.

*Idem, 2. 7. 12.*

*Idem, 2. 9. 14.*

*Idem, 2. 10.*

**Art. 90**

Non saranno ammesse osservazioni ed opposizioni che in Carta bollata, e sottoscritte.

*Idem, 2. 10.*

**Art. 91**

Quando venissero presentate Osservazioni, ed opposizioni come sopra, la Commissione le esaminerà, e dietro il rapporto di uno dei suoi Componenti prenderà le relative deliberazioni.

*Idem, 2. 11.*

**Art. 92**

Se la Commissione giudicasse fondate le fatte opposizioni non sarà accordata l'autorizzazione, salvo il richiedente di ricorrere alla Civica Magistratura, la quale

deciderà dietro il parere motivato di Periti, e se invece si stimassero inattendibili le opposizioni medesime la Commissione prima d'accordare l'autorizzazione ne informerà li opposenti, affinché possano, volendo, ricorrere alla Civica Magistratura, come è detto di sopra.

Se però non risultasse alla Commissione di questo ricorso entro il termine di venti giorni decorrenti dalla data della relativa Notificazione data agli Opponent, l'autorizzazione suddetta sarà definitivamente concessa, specificando bene la natura delle Operazioni permesse nella Manifattura, Officina, e Deposito autorizzato e le precauzioni necessarie per la migliore direzione possibile, e la neutralizzazione dei Fiumi, ed esalazioni che potranno dallo stesso provenire, al quale fine il Concessionario dovrà passare sottomissione di non eseguire che le Operazioni suddette, e di prendere tutti quei provvedimenti che saranno convenienti onde preservare i dintorni da qualunque pregiudicevole conseguenza del suo stabilimento.

*Idem, 2. 12. 16.*

#### Art. 93

Le fucine di Fabbri Ferrai adoperanti Carbon fossile (di che...) comprese nella ... Classe potranno essere stabilite anche in vicinanza delle abitazioni qualora sieno provvedute di Cammini o Tubi che conducano il Fumo al livello dei Tetti più alti delle case circostanti.

*Idem, 2. 13.*

#### Art. 94

Si dichiara che per depositi di Salumi compresi nella ... Classe, s'intendono i Magazzini di questi oggetti propriamente detti, e non già le Botteghe in cui si smerciano in dettaglio.

Una delle condizioni che si esigeranno sempre per questi Depositi sarà di formarli in locali a pian terreno o sotterranei con pavimenti di mattoni, Lastre o Lavagne ed un canale coperto in ogni sua parte per condurre nelle fogne più vicine gli scoli dei generi esistenti nei Depositi come pure le acque provenienti dalle lavature, le quali non potranno in alcun modo esser fatte in vista del pubblico. Di tali Condotti, e precauzioni dovranno pure munirsi i Depositi preesistenti.

#### Art. 95

Le Botteghe di maniscalchi non potranno stabilirsi nelle Strade più interne della Città a meno che giustificino di possedere un locale bastantemente spazioso per poter esercitare nell'interno tutte le operazioni dell'arte loro.

*Napoli, 7. 21.*

#### Art. 96

È proibito l'aprire nuove macellerie nelle Strade ... ed ogni qualvolta quelle che attualmente esistono vengano ad esser chiuse, non sarà permesso aprirne delle nuove in luogo di esse.

#### Art. 97

È proibito di ritenere in Città Anatre, Oche, Polli, ecc. in serbatoj, e di lasciare vagare questi animali nelle pubbliche Strade, e Piazze.

*Bando 11 Gennaio 1794  
Circolare 6 Agosto 1762*

#### Art. 98

È proibito di ritenere entro la Città un Deposito di polvere da ... maggiore di Libbre cinque, e chiunque vorrà tenerne una maggior quantità, avrà la facoltà di depositarla nei pubblici Magazzini ritirandovela ad ogni sua richiesta.

*Motup. 16 Ottobre 1779  
Circolare della Presid. 6 Ottobre 1819*

#### Art. 99

Nessun proprietario ed inquilino che venisse a stabilirsi in vicinanza d'un Officina, Manifattura, o Deposito, stato legalmente autorizzato potrà formare opposizione contro di esso, a meno che vi si praticassero operazioni non comprese nella relativa autorizzazione e che vi trascurassero le cautele prescritte.

*Idem, 2. 18.*

#### Art. 100

Le Officine, Manifatture, e Depositi della ... Classe contemplati ai N. ... esistenti della parte della Città descritta all'Art. 3 ovvero nel resto della Città senza le cautele prescritte, dovranno cessar d'esistere, o munirsi delle debite cautele entro un anno dal giorno della pubblicazione del presente Regolamento.

*Idem, 2. 29.*

#### Art. 101

Per tutte le altre Officine, Manifatture, e Depositi le presenti disposizioni non avranno effetto retroattivo. Se per altro contro la esistenza d'alcuna delle Officine, Manifatture, e Depositi non contemplate dal precedente articolo fossero avanzate delle Opposizioni, saranno queste esaminate, e qualora la Commissione le ritrovasse giuste, potrà ordinare ai proprietari di prendere quei provvedimenti che ne impedissero i tristi effetti sotto pena di non poter continuare nell'esercizio della loro industri, finché non abbiano adempito a quest'obbligo, da questa decisione si potrà appellare nel modo indicato all'Art. ...

*Idem, 2. 19.*

#### Art. 102

Qualora dalle opposizioni presentate risultasse la necessità di far chiudere un'Officina, Manifattura, o Deposito, la Commissione ne avvanzerà la proposizione al... dal quale verrà ordinata la relativa soppressione, o traslocamento da effettuarsi entro un termine non minore di un Anno.

*Idem, 2. 19.*

#### Art. 103

Li Stabilimenti già esistenti saranno sottomessi a tutte le presenti disposizioni qualora venissero a cambiare di locale, o interrompessero di lavorare per più di sei mesi.

*Idem, 2. 21.*

#### Art. 104

Le Manifatture, ecc. che eseguissero delle Operazioni non previste nella Concessione, e della natura di quelle che si eseguono nelle Manifatture, ecc. di un'altra Classe saranno considerate alla pari di queste, e soggette alle norme prescritte per le medesime, per esempio ad una Manifattura della Seconda Classe, che eseguisse delle operazioni proprie delle Manifatture della prima Classe saranno applicate le disposizioni prescritte per le Manifatture della Prima Classe.

*Idem, 2. 22.*

#### Art. 105

Tutte le trasgressioni alle presenti Disposizioni saranno punite con Multa da estendersi dalle Lire Trenta alle Lire Trecento senza pregiudizio della chiusura delle Manifatture, Officine, o Depositi trovati in contravvenzione, e della refezione dei danni ai terzi. Le multe, e la chiusura della Manifattura, ecc. saranno decretate dalla Commissione Edilizia ed i Reclami dei Terzi in refezione di danni saranno portati davanti ai Tribunali Ordinari.

*Idem, 2. 22.*

#### Art. 106

Tutti i Proprietari di Manifatture, ecc. oggi esistenti dovranno palesarle entro tre mesi alla Commissione, indicando le operazioni che vi eseguono sotto pena di essere, passato questo tempo, considerati, e trattati come Manifatture nuovamente stabilite senz'autorizzazione.

## GLI STRUMENTI DELLA REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA IN ASCOLI PICENO. DAL MEDIOEVO ALL'UNITÀ D'ITALIA

Giannino Gagliardi, Carlo Maria Saladini

### PARTE I

Giannino Gagliardi

#### La regolamentazione edilizia ad Ascoli in epoca pre-unitaria

Una fonte di primaria importanza per la conoscenza della regolamentazione edilizia in vigore ad Ascoli, in epoca preunitaria, è rappresentata dal carteggio amministrativo conseguente la Circolare n. 5663 del 21 giugno 1858 del Ministro dell'Interno dello Stato pontificio.

Con tale circolare, si portava a conoscenza del Delegato Apostolico di Ascoli, Mons. Giovan Battista Santucci, che il Governo intendeva «correggere, perfezionare e rendere comuni» i regolamenti relativi «alle fabbriche e alle strade interne delle città, provvedendo pure alle più sicure garanzie tanto della salubrità dell'aria e della incolumità, quanto dei comodi e degli ornati, per sempre più contribuire al benessere fisico e morale degli abitanti». Volendo «raggiungere più speditamente e con maggior sicurezza il divisato intento», il Ministro invitava il Delegato «a consultare le principali Magistrature provinciali che, preposte al governo locale, hanno continua occasione di ben conoscere le consuetudini, le condizioni, e i particolari bisogni in rapporto all'argomento della circolare, mettendo così a profitto la loro esperienza al fine di varare la nuova legge di pubblico ornato nelle città dello Stato Pontificio»<sup>1</sup>.

Per «preparare la categorica risposta» richiesta da Roma, Mons. Santucci trasmetteva una copia della circolare al gonfaloniere di Ascoli, il conte Lodovico Saladini Pilastrì il quale la girava immediatamente al Segretario comunale Giuseppe Angelini, che faceva pervenire, qualche giorno dopo, al De-

legato la «Proposta di alcuni Proveddi - enti da Prenderci circa il pubblico Ornato della Città di Ascoli».

Si trattava di un insieme di «considerazioni» sulle norme, soprattutto consuetudinarie, sull'ornato pubblico, allora in vigore nel capoluogo piceno e, di «proposte» profondamente innovative, tese a risolvere i complessi e più urgenti problemi dei settori edilizio ed urbanistico. Prima fra tutte, la *taxata questo* del rapporto fra utilità pubblica ed interesse privato.

Queste «considerazioni» e «proposte» dell'Amministrazione comunale che, nelle intenzioni delle autorità centrali dello Stato Pontificio, dovevano costituire una sorta di osmosi di rilievi critici al fine di migliorare «le disposizioni sul pubblico Ornato, le quali in generale erano lontane dal soddisfare il moderno sviluppo delle arti e dell'industria anche per il quasi totale obbligo e la inosservanza in cui erano cadute», rappresentano - come si è premesso - una fonte documentaria primaria per conoscere le norme edilizie in vigore, nel 1858, ad Ascoli, ma, allo stesso tempo, costituiscono uno strumento fondamentale di informazione sulle «sagge discipline e commendevoli disposizioni osservate in tempi passati per la costruzione o per restauro delle fabbriche ai lati delle strade e delle Piazze nell'interno della città»<sup>2</sup>.

La «Proposta» rimessa dal segretario comunale Angelini al Delegato Mons. Santucci, conteneva, infatti, non solo l'indicazione delle innovazioni legislative e tecnico-operative ritenute necessarie a che fosse «provveduto alla decenza, comodità e solidità di tutte le fabbriche sia pubbliche che private», ma richiamava continuamente le regole edilizie fissate dagli statuti e dalle consuetudini nell'età comunale e ancora in vigore alla vigilia dell'unità d'Italia.

Dallo *Statuto del popolo* del 1377<sup>3</sup>, e dagli *Statuti dei Viali*<sup>4</sup>, più volte rinnovati nel corso dei secoli, e, infine, dai provvedimenti in materia di costruzione, di manutenzione e di trasformazione edilizia adottati dai vari consigli cittadini (Consiglio Generale, Consiglio dei 200 e della Pace, Consiglio degli Anziani) e registrati nei volumi delle *Riformanze dei Consilia*, emerge che il settore edilizio non era regolato autonomamente, ma veniva sottoposto allo stesso regime giuridico della proprietà e, più specificatamente, della proprietà fondiaria. In «re sua», l'individuo era il «dominus» e, come tale, gli competevano i vari «iura» connessi al «dominium proprietatis». All'interno della linea di demarcazione della proprietà e privata, rappresentata dalle facciate degli edifici, non era ammessa, infatti, alcuna ingerenza della pubblica Amministrazione.

Data questa impostazione civilistica dello «jus aedificandi», le autorità pubbliche si astenevano sempre dal dettare disposizioni relative alla costruzione, alla conservazione, alla trasformazione ed alla demolizione dei fabbricati, nei quali gli individui dimoravano, conservavano i loro beni, oppure svolgevano la propria attività, ritenendo illegittima perché, appunto, lesiva del diritto di proprietà, ogni norma diretta ad imporre o fissare vincoli sui beni privati.

Ad esempio, nella «Proposta» del Segretario Angelini è detto che, ad Ascoli, era lecito «ab antiquo» a ciascun proprietario lo sbizzarrirsi a talento sulla scelta delle forme e degli stili a ragione del suo gusto o dell'Architetto o della destinazione del fabbricato» (art. 5).

In sintesi, nella metà del XIX sec., al proprietario del suolo era ancora riconosciuto il diritto di fabbricarvi senza alcun limite dal punto di vista della consistenza del fabbricato, delle caratteristiche volumetriche ed architettoniche, dei materiali da impiegare.

Gli unici vincoli, che potevano comprimere il diritto di proprietà, erano connessi con le norme di tutela igienico-sanitaria, con la salvaguardia della convivenza civile, con la sicurezza collettiva.

Così la rubrica LXVIII del III Libro degli *Statuti del popolo* prevedeva una pena pecuniaria «a chi facesse bructura, suzura et fetore et altre cose bructe entro la città»; le rubriche XII e LXXIX e I del IV Libro vietavano, entro la cerchia murata, la macerazione della canapa e del lino, la costruzione di forni per la produzione della calce e l'installazione di fabbriche per la concia delle pelli. Altre norme, poi, proibivano la realizzazione di opere che modificassero il livello delle acque sotterranee o il deflusso naturale di quelle superficiali (rubriche LXXI e LXXIV del III Libro).

Va tuttavia precisato che, mentre le norme dirette

alla difesa della città ed alla tutela dell'igiene pubblica erano inderogabili, quelle che disciplinavano i rapporti di buon vicinato potevano esserlo in base ad accordi fra le parti interessate.

Si confronti, per un esempio, la rubrica LXXVI del III Libro degli *Statuti del popolo*, la quale stabiliva che, «se i convicini saranno in concordia sia lecito chiudere le vie vicinali».

Alcuni vincoli edilizi ed urbanistici erano posti, poi, «a tutela della belleca de la ciptà d'Ascoli» così, «nisiuno ciptadino ardisca per alcuno quesito destruere ovvero fare destruere alcuna torre per alteca infra la ciptà d'Ascoli, ancorché epsa alteca se dimenuisse a la pena di cento libbre di denari» (Rubrica XXIV del III Libro). Era comunque lecito «scapezzare» una torre in caso di assoluta necessità di carattere statico, ma in questi casi occorreva l'autorizzazione espressa degli Anziani e del Consiglio Generale.

La «ratio» della norma va ricercata nel fatto che le torri, perduta ogni funzione difensiva, di emblema di nobiltà e di potenza, erano divenute «monumenti dell'antichità», che assicuravano prestigio e decoro alla città.

La stessa «ratio» informa un altro articolo fondamentale dello Statuto, e precisamente la rubrica XXIII, sempre del III Libro: «Acciocché la ciptà d'Ascoli bella per la distructione de li hedifici over de le case non se faccia e diventa bructa, per lu presente statuto ordenemo che nisiuna persona ardisca destruere, sollamare, ruinare ovvero deguastare alcuna casa ovvero hedificio ovvero alcuna parte d'epsa che sia ovvero fosse infra la ciptà d'Ascoli senza espressa licenzia de li segnuri anziani, de le quali licenzi ne appara pubblico instrumento scripto».

Se le disposizioni appena ricordate tendevano a mantenere l'aspetto della città, la rubrica XVIII del IV Libro era diretta, invece, ad accrescerlo. La norma riguarda la ben nota Piazza del Popolo: «Ordinemo che, ad belleca de la dicta ciptà d'Ascoli, la piazza de lu populo de la dicta ciptà, nante de la residentia del capitano posta, sia libera et expedita senza alcuno muro ovvero hedificio perfino a li muri novi de la chiesa de Sancto Francisco». Si tratta - come si vede di una direttiva di carattere urbanistico che impegnava, nel 1377, i magistrati ascolani a quasi raddoppiare la lunghezza della Piazza, acquistando ed abbattendo gli edifici che sorgevano tra l'ingresso del Palazzo del Popolo ed il fianco meridionale della chiesa di S. Francesco, da poco portata a termine («muri novi»).

L'operazione dell'acquisto degli edifici da abbattersi doveva essere condotta a trattativa privata, perché, il diritto medievale, come quello romano, ignorava l'istituto dell'espropriazione per pubblica utilità.

Le disposizioni sopra ricordate restarono in vigore fino all'annessione di Ascoli al primo Regno d'Italia (1808). Tuttavia, fu solo dopo il ripristino del governo pontificio (1816) che vennero introdotte nuove norme in materia edilizia, le quali determinarono un graduale affievolimento delle posizioni giuridiche individuali in armonia con un sempre più avvertito interesse pubblico alla conservazione degli edifici storici ed artistici, alla realizzazione di strade ampie e sicure, alla più efficace tutela dell'igiene del suolo e dell'abitato.

## PARTE II

*Carlo Maria Saladini*

### Pubblico ornato e regolamenti edilizi

Con il «motu proprio» 6 Luglio 1816 di Pio VII, l'editto 5 Luglio 1831 di Gregorio XVI sull'amministrazione delle comunità e delle provincie e gli editti 24 Novembre 1850 e 3 Luglio 1852 di Pio IX, furono introdotti nuovi organi (p.e. le commissioni di ornato) ed emanate nuove norme, che modificarono profondamente le pregresse disposizioni in materia edilizia, gettando le basi per una razionalizzazione degli agglomerati urbani, incardinandoli, soprattutto, sugli allineamenti e riallineamenti stradali, sul migliore utilizzo del suolo, sul riordino delle facciate, e sul controllo delle attività dei privati (prima dell'inizio dei lavori, mediante la presentazione e l'approvazione preventiva dei progetti e durante l'esecuzione e dopo il completamento dei vari interventi, con ispezioni in loco). Ogni controllo, su questa materia, era delegato ad una «Deputazione dell'Ornato pubblico», con funzione consultiva nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta municipale, composta, indifferentemente, da tecnici e «cultori delle Belle Arti» di provata capacità e sensibilità artistica. Essa aveva il compito di vigilare sull'attività edilizia cittadina esaminando i progetti edilizi e, in qualche caso, urbanistici, e fornendo il suo parere sulla base del gusto, cultura e buon senso dei suoi componenti e con l'ausilio dei regolamenti di Polizia Urbana e di pubblica Igiene. In alcuni casi di importanti opere pubbliche non si disdegnava l'eccezionale ricorso alla consultazione dell'opinione pubblica con esposizione di progetti e soluzioni<sup>5</sup>. Tale Deputazione, normalmente, svolgeva il suo compito con ammirevole celerità<sup>6</sup>; forniva il suo parere esaminando elaborati progettuali per lo più approssimativi, consistenti, nella massima parte, in semplici schizzi o, addirittura, relazioni de-

scrittive di massima, e concentrando tutta la sua attenzione sugli interventi da attuarsi in quelle parti degli edifici pubblici o privati che fossero visibili da luoghi pubblici<sup>7</sup>, sostanzialmente i prospetti degli edifici, senza entrare nel merito delle suddivisioni interne, delle altezze, delle volumetrie, etc.

L'attenzione maggiore della Commissione dell'ornato pubblico era rivolta al rispetto, quasi parossistico, della «simmetria» ed «armonia» delle facciate; sovente si assisteva al rigetto di proposte di intervento che prevedevano finestre non in asse con le porte sottostanti ovvero al consenso alla demolizione di torri medievali che turbavano l'armonia unitaria di un prospetto<sup>8</sup>, al consenso per la demolizione o integrale trasformazione di pregevoli edifici quattro-cinquecenteschi che non avevano il pregio di possedere tali requisiti di «assialità»<sup>9</sup>.

Questa ossessione per la simmetria era giunta ad un tale livello da far sì che, tra le varie soluzioni elaborate per dare un più decoroso accesso alla città dal ponte Maggiore, si propose la costruzione, al fianco della chiesa della Madonna del Carmine, di un fabbricato a destinazione residenziale il quale, ripetendo esattamente le forme del seicentesco edificio sacro, gli si affiancasse sul lato opposto della «via Nuova», formando con esso una sorta di quinta scenografica che fungesse da ingresso principale alla città; tale edificio non venne mai realizzato per mancanza di un appaltatore che avesse voluto cimentarsi nell'impresa, sebbene il Comune avesse stanziato, allo scopo, un sussidio di L. 10.000<sup>10</sup>.

Un'ulteriore «spinta» alla modernizzazione del sistema di gestione urbanistica ed edilizia, anche se non qualificabile come decisiva, venne apportata dalle leggi emanate a cavallo dell'Unità d'Italia.

La Legge 3.10.1859, n. 3702 concesse ai comuni la facoltà di dotarsi di appositi «regolamenti edilizi o di ornato pubblico» da deliberarsi dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta.

La successiva Legge 20.3.1865, n. 2248, Legge sulle Opere pubbliche, sostituì l'approvazione regia con quella della Deputazione provinciale; lasciando al Ministero dei Lavori pubblici il solo potere censorio su tutto o parte del regolamento edilizio. La città di Ascoli, divenuta capoluogo di Provincia, si trovò a mutare improvvisamente la sua dimensione amministrativa, ed a subire il conseguente impatto con tutti i fenomeni connessi con il suo nuovo «status»: inurbamento, trasformazioni edilizie, necessità di sviluppo infrastrutturale e produttivo incremento delle attività terziarie.

Fu in questa fase che l'Amministrazione comunale decise di dotarsi, tra l'altro, di un primo «Regolamento edilizio e di pubblico ornato» che potesse essere di guida sia ai cittadini che alle commissio-

ni tecniche edilizie, soprassedendo alla redazione del consiglio, ma non prescritto, Piano Regolatore<sup>11</sup>.

Allo scopo, il 30.11.1864 il consiglio comunale presieduto dal Sindaco Cav. Giovan Battista Marcatili, delegava ad una commissione formata dai consiglieri comunali Marco Sgariglia, Giorgio Paci e Francesco Salvati, l'incarico di studiare il testo del regolamento per sottoporlo, poi, all'approvazione degli altri consiglieri.

Solamente dopo quattro anni, il 17.1.1869, il contenuto del Regolamento veniva approvato dal consiglio comunale presieduto dal Sindaco Avv. Giacomo Pellilli; il 12 Marzo dello stesso anno veniva approvato dalla Deputazione provinciale e, quindi, inviato, per i controlli di legge, al Ministero dei lavori pubblici.

Tale Regolamento edilizio era articolato in 39 articoli suddivisi in quattro capitoli.

È interessante evidenziarne le principali caratteristiche: allo scopo si presenta una sintesi del contenuto dei vari articoli rimandando il lettore, per un più attento esame, al lavoro dell'Arch. G.C. Narcone citato in nota.

Il Capitolo I (Artt. da 1 a 4) tratta delle «Disposizioni generali».

Per dare inizio ai lavori di nuova edificazione di costruzioni nel centro urbano o interventi ristrutturazione su edifici esistenti, è obbligatorio effettuare la denuncia dei lavori che si vogliono intraprendere (art. 3).

La documentazione prescritta è limitata al «piano della località e delle sue adiacenze, non che i prospetti dei fabbricati indicanti anche le altezze di quelli laterali coi nomi dei proprietari, come pure di una relazione a corredo, che spieghi e giustifichi le proposte» (art. 2).

Non è prevista la presentazione delle planimetrie interne non è necessaria la firma di un tecnico abilitato, né è contemplato il rilascio di una autorizzazione all'esecuzione dei lavori, ma il progetto è soggetto all'eventuale imposizione di modifiche, prescrizioni o diniego, oltre che alla vigilanza sull'effettiva rispondenza dell'opera al progetto consegnato.

I progetti presentati, vengono esaminati dalla Commissione edilizia o di pubblico ornato; questa, presieduta dal Sindaco, è composta dall'Ingegnere o Architetto comunale e da altri quattro membri, non necessariamente tecnici con funzione consultiva nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale (art. 4).

Il Capitolo II (Artt. da 5 a 10) tratta «Delle precauzioni da usarsi nei lavori di costruzioni, demolizioni o restauri».

Esso contiene regole generali sulla sicurezza dei cantieri e sulla tutela delle persone (artt da 6 a 7),

sulle occupazioni del suolo pubblico (art. 5), sulla dotazione di servizi igienici e fognature e la costruzione di camini e canne fumarie (artt. 8 e 9), prescrivendo il termine di un anno per l'adeguamento a tali prescrizioni degli edifici esistenti (art. 10).

Il Capitolo III (Artt. da 11 a 34) tratta «Delle norme da seguirsi nelle costruzioni, restaurazioni, ecc.».

L'altezza minima dei fabbricati da costruirsi nel centro abitato non può essere «inferiore a due piani di elevazione compreso il piano terra» (art. 11) mentre l'altezza massima degli edifici è fissata «entro i limiti che si armonizzano con la larghezza della via e colle case adiacenti e fronteggianti» (art. 13); questa norma, non riportando criteri univoci di determinazione, lascia alla Commissione per il pubblico ornato tutta la discrezionalità di giudizio sulla prescritta «armonizzazione».

Viene anche introdotta la possibilità, per il Comune, di imporre la modifica degli allineamenti delle facciate degli edifici da ristrutturarsi (art. 12); è questa una norma che cerca di codificare e rendere attuabili i timidi tentativi di pianificazione di tratti di strade interne a mezzo rettifiche ed allargamenti, spesso nel passato, andati delusi;

Per gli ambienti interni viene introdotto il concetto di altezza minima (non inferiore a ml. 3,00) (art. 14) così come per gli spazi porticati che non devono avere altezza inferiore a 3,50 ml. e non devono avere il solaio di copertura piano (a travi) bensì a volta (art. 16).

È regolamentata la costruzione dei balconi (art. 17), delle «bussole esterne» e «botteghini» (art. 24), delle bacheche ed insegne commerciali (art. 25), delle tende dei negozi e dei banchi mobili (art. 33) ed eliminata la possibilità di restauro o nuova costruzione di sistemi di evacuazione dell'acqua piovana a mezzo dei diffusi «doccioni», da sostituirsi con i più civili pluviali metallici (artt. da 20 a 23).

Sono posti a carico dei privati tutti gli oneri per l'adattamento ed il raccordo delle proprietà private alle quote stradali esistenti o modificate da lavori di riassetto stradale (art. 18) e per l'eliminazione degli ostacoli alla pubblica circolazione quali i gradini esterni (art. 19) e le porte con l'apertura esterna (art. 22).

Gli art. 27 e 28 trattano dei riattamenti delle strade pubbliche: in caso di danneggiamenti le riparazioni saranno a carico degli autori del danno, nel caso di nuove selciature o sistemazioni, sarà a carico dei frontisti il costo relativo ad un metro di larghezza della strada per tutta l'estensione della loro proprietà; in pratica tale norma rende vicinali a tutti gli effetti tutti i vicoli interni di larghezza minore o uguale a 2,00 ml.

Per quanto riguarda l'esecuzione e manutenzione delle finiture esterne degli edifici (intonacature e tinteggiature, faccia vista) si prescrive la finitura a

faccia vista per le costruzioni in «pietra squadrata di travertino» e l'intonaco debitamente tinteggiato per le altre costruzioni; interessante è la norma che vieta l'esecuzione di «scialbi e colorimenti parziali se non per completamenti e restauri, che in tal caso debbono eseguirsi in perfetta armonia colle parti esistenti» (artt. da 29 a 31).

Il Capitolo IV (Artt. da 35 a 39) tratta «Delle contravvenzioni» al contenuto del Regolamento edilizio e della sua entrata in vigore; è stabilito che il provento delle multe derivanti dall'inosservanza del regolamento sarà versato nelle casse del Comune ma la metà potrà essere concessa agli agenti municipali che eleveranno la contravvenzione.

In soli 39 articoli il Comune cerca di sintetizzare, per la verità in maniera estremamente semplificativa, tutte quelle regole di cui sentiva il bisogno di dotarsi per regolare sia l'attività edilizia che quella urbanistica, non riuscendo ad andare oltre la semplice compilazione dell'elenco di quelle regole usuali, da sempre seguite dall'Amministrazione comunale nell'esame delle pratiche edilizie e senza recepire lo spirito della nuova legge sulle opere pubbliche, che pure conteneva innovative potenzialità per la gestione della attività pianificatoria dei Comuni.

Non fu un caso che il Ministero dei lavori pubblici, nel ritornare al Comune il regolamento edilizio approvato (Settembre 1869), lo avesse reso purgato di ben sei articoli: i n. 11-12-13-19-31 e 36, ritenendo che «i fini ai quali miravano tali articoli (11, 12 e 13 - n.d.r.) si dovessero raggiungere non per mezzo di norme di regolamento edilizio, bensì con «disposizioni generali mediante piani di ornato regolatori e di ampliamento debitamente approvati»<sup>12</sup>.

Soppressi gli art. 11, 12, 13 e 19 e modificati il 31 e 36, il consiglio comunale decide di soprassedere alla redazione di un piano regolatore e di adottare il regolamento edilizio così come purgato dal Ministero (1871).

In pratica vengono eliminate quelle norme che regolavano l'altezza minima (due piani) degli edifici, la possibilità di imporre nuovi allineamenti delle facciate da ristrutturarsi, l'altezza massima degli edifici che dovevano «armonizzarsi» con quelli circostanti e l'eliminazione dei gradini esterne e delle sporgenze sulle vie pubbliche in occasione del rifacimento del selciato stradale. Viene inoltre modificata la norma che prevedeva il rinnovo degli intonaci e tinteggiature a cadenza quindicinale e quella che imponeva ai contravventori il pagamento delle indennità dovute e l'esecuzione degli atti obbligatori discendenti da sentenze di condanna.

Data la limitativa concezione di «piano regolatore del tempo, che riduceva tutta la pianificazione ad

una serie di riallineamenti stradali e all'apertura di nuove strade e spazi pubblici, la scelta dell'Amministrazione comunale ascolana non si rivelò controproducente, sebbene non possa asserirsi che fosse dettata da lungimiranza o altissimo concetto del valore del «centro storico»; e ciò si legge anche tra le righe della motivazione consiliare relativa che dice testualmente che «la città non può aspirare alla rettilineazione delle innumerevoli sue vie tortuose, e siccome per la immensa varietà delle sue fabbriche di tutte le epoche e di tutti gli stili, mal si può anche aspirare alla riforma delle sue fabbriche in piani regolatori, conforme si pratica nelle grandi città moderne».

Da detta motivazione si deduce che la decisione di non dotarsi di un piano regolatore fu dovuto soprattutto alla difficoltà apparente di smembrare il tessuto urbano più che da un indirizzo di tutela dello stesso; lo dimostrano gli interventi di «soltimento edilizio» eseguiti o progettati nei periodi immediatamente precedenti, quali la demolizione della chiesa di S. Leonardo a Porta Romana (1823), la proposta di spostamento della porta Gemina (1829)<sup>13</sup>, la proposta di spostamento o di riduzione della «Loggia dei Mercanti» (1858)<sup>14</sup>, la proposta di demolizione del torrione circolare fuori porta Romana (1862)<sup>15</sup>, la demolizione della Porta Maggiore (1862), la demolizione della Chiesa di Santa Caterina a Piazza S. Agostino (1864), la demolizione della Chiesa di S. Martino a Piazza Montanara (1865), la proposta di demolizione della chiesa di S. Vittore (1865)<sup>16</sup>, e nei periodi immediatamente seguenti quali la demolizione della chiesa di S. Biagio (1886) a Piazza Arringo.

La prima modifica al Regolamento edilizio del 1869 venne apportata durante il governo sindacale del Conte Alessandro Saladini Pilastrì, il 18.7.1885, quando il Consiglio comunale approvò alcune variazioni ed integrazioni agli Artt. 2, 3 e 10; in particolare viene introdotto l'obbligo dell'autorizzazione preventiva dei progetti (anziché della sola denuncia) e quantificata l'altezza massima degli edifici che non possono superare tre volte la larghezza della strada su cui prospetta la facciata principale dell'edificio<sup>17</sup>.

L'anno seguente, in carica il medesimo Sindaco Alessandro Saladini Pilastrì, vengono modificate alcune delle caratteristiche della commissione edilizia: la durata in carica viene limitata a due anni e, anche se non si parla ancora di tecnici, i membri dovranno essere eletti tra persone «competenti in simili materie».

Nel 1889 (25 giugno), sindaco Erasmo Mari, il regolamento edilizio viene completato da un nuovo Capitolo (il IV): «delle servitù cui sono soggetti i fabbricati nell'interesse del pubblico servizio».

Questo, composto di tre articoli (31,32 e 33) rego-

lamentava l'apposizione di elementi di arredo urbano quali targhe, lampioni, pali elettrici, orinatoi, etc. nonché la costruzione delle condotte del gas. In seguito all'emanazione della circolare del Ministero della pubblica istruzione del 26 giugno 1891 che prescriveva l'inserimento nei regolamenti edilizi regole atte a tutelare e conservare il patrimonio artistico cittadino, su suggerimento del Sindaco Mari, in data 1 luglio 1891 il Regolamento edilizio viene arricchito di un quinto capitolo di tre articoli (n. 35, 36 e 37) dal titolo «della conservazione dei monumenti»; tali articoli verranno leggermente modificati, per adeguarli alle nuove norme del Ministero della pubblica istruzione, sotto il Sindaco Cesare Cesari, con delibera di C.C. in data 4 gennaio 1893; il nuovo Capitolo prevedeva la nomina di una commissione incaricata di compilare un elenco degli edifici e manufatti di interesse storico artistico da tutelare in maniera particolare, ma tale intenzione rimase delusa fino al 1936 quando tale elenco venne compilato a cura del Ministero della educazione nazionale<sup>18</sup>.

Le varie modifiche ed integrazioni sopra descritte portarono la necessità di riordinare ed unificare il testo del regolamento edilizio, cosa che venne effettuata, Sindaco Alessandro Corsini, in data 5 dicembre 1902.

Il primo tentativo della città di dotarsi di un vero e proprio Piano regolatore venne eseguito nel 1905 allorché il municipio fece eseguire dagli ingg. Amerigo Raddi e Luigi Anelli un «Piano Regolatore edilizio e di risanamento e fognature cittadine».

Il Piano, che all'insegna dell'«igiene» e della «ventilazione» delle strade prevedeva una impressionante serie di nuovi tracciati stradali e sventramenti che avrebbero portato ad una snaturalizzazione irreparabile del centro storico, fortunatamente non venne mai adottato.

La nuova dimensione, assunta dalla città, non consentiva un adeguato controllo dell'attività edilizia con l'applicazione del vecchio regolamento edilizio, ormai obsoleto, per cui, con atto commissariale del 2 gennaio 1907, la città venne dotata di un nuovo regolamento edilizio articolato in 48 Articoli e sei capitoli che tentò di integrare le lacune del testo precedente con norme aggiuntive, ma senza riuscire a discostarsi dallo schema originario del regolamento del 1869.

In particolare il controllo dell'attività edilizia viene esteso alle aree cimiteriali ed a quella zona circostante la città compresa nel limite di 500 metri dalle mura civiche; i progetti devono essere firmati da tecnici abilitati; viene meglio regolamentata l'altezza degli edifici che dovrà essere compresa, nei limiti del rapporto con la larghezza stradale, tra 8,00 e 22,00 ml.; vengono sostanzialmente ribadite le regole sulla conservazione dei monumenti.

Sostanziali modificazioni ai contenuti del regolamento vennero introdotte con le leggi di salvaguardia del 1939 (n. 1089 del 1.6.1939 - Tutela delle cose di interesse artistico e storico e n. 1497 del 29.6.1939 - Protezione delle bellezze naturali) e del 1942 (n.1150 del 17.8.1942 - Legge urbanistica), che portarono alla successiva, sebbene tardiva, elaborazione ed adozione del Piano Regolatore Generale e relativo nuovo Regolamento edilizio redatti dall'Arch. Mariano Pallottini, definitivamente approvato con decreto interministeriale n. 1402 del 17.5.1957.

#### Note

<sup>1</sup> Arch. di Stato Ascoli Piceno, Arch. Delegazione Apostolica, anno 1858, b. 18 (Ornato pubblico), fasc. 2.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> Cfr. *Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, a cura di L. Zdekauer e P. Sella, Roma 1910.

<sup>4</sup> Si conservano nell'Archivio di Stato di Ascoli Piceno.

<sup>5</sup> È il caso della balaustra a trafori dell'emiciclo costruito nella Piazza Vittorio Emanuele (odierna Piazza Matteotti) quando nel 1866 la Giunta ne fece costruire «un saggio che ha esposto alla pubblica vista (Arch. di Stato Ascoli Piceno, Archivio storico del Comune di Ascoli Piceno, Anno 1866, Busta 19, fasc. s.n. «contabilità») ed anche del progetto definitivo per la sistemazione della zona di ponte Maggiore per il quale Giulio Gabrielli venne incaricato di far eseguire «un tipo di rilevato in creta ove apparisce tutto quanto viene proposto...»; tale plastico tridimensionale rimase esposto alla vista della cittadinanza nei locali della Biblioteca per tutto il mese di Novembre 1869, ed i lavori vennero intrapresi «avendo questo (il progetto) riportato l'approvazione della Popolazione» (Arch. di Stato di Ascoli Piceno, Anno 1869, Busta 20, fasc. 19).

<sup>6</sup> Il tempo medio intercorrente tra la presentazione del progetto o la richiesta di approvazione e la pronunciazione della Deputazione, sovente preceduta da un sopralluogo conoscitivo, variava da un minimo di 2 ad un massimo di 30 giorni.

<sup>7</sup> Allorché, il 22 ottobre 1856, i Sigg. Luigi Cardi e Sante Ianni ricevettero l'ordine di sospensione dei lavori in corso sugli edifici di loro proprietà in Piazza del Popolo, il Sig. Luigi Cardi obiettò che il giudizio su tali lavori non era di competenza della Commissione dell'Ornato pubblico in quanto le opere non erano eseguite in fabbrica aderente uno spazio pubblico. (Arch. di Stato Ascoli Piceno, Archivio storico del Comune di Ascoli Piceno, Anno 1856, Busta 1, fasc. 1).

<sup>8</sup> Il 31 Luglio 1856 il Sig. Francesco Ciotti presenta un progetto di sopraelevazione della sua casa in Via del Corso, 591 (di fronte al Palazzo Natali) che ingloba una torre medievale.

La Commissione per l'ornato pubblico, in data 9 Agosto 1856 dà parere favorevole a condizione che, tra le altre cose, di demolisca la torre che non è allineata col prospetto principale (dietro compenso da parte del Comune per la perdita di superficie). Il 26 Agosto 1856, il De-

legato Apostolico Mons. Ferdinando Scapitto, presidente della Commissione Ausiliaria di Archeologia della Provincia di Ascoli, intima al Comune di far sospendere i lavori di demolizione, ma la torre risulta già demolita. (Arch. di Stato di Ascoli Piceno, Archivio storico del Comune di Ascoli Piceno, Anno 1856, Busta 19, fasc. 2).

<sup>9</sup> Forse il caso più significativo è rappresentato dalla pratica relativa alla demolizione di una casa cinquecentesca di proprietà del Capo Mastro Antonio Anastasi, posta nella Via del Corso, di fronte al palazzo Saladini Pilastri; sebbene, anche all'epoca, l'edificio dovesse essere ritenuto di fattura non spregevole, dopo richiesta di rilievi accurati ed esecuzione di un puntuale sopralluogo, l'Ing. Luigi Micheli, consulente tecnico nominato allo scopo, si pronuncia favorevole alla demolizione della facciata adducendo il fatto che la stessa manca di simmetria e che presenta differenze di misure e stile nelle bucaure esistenti. (Arch. di Stato di Ascoli Piceno, Archivio storico del Comune di Ascoli Piceno, Anno 1855, Busta 20, fasc. 2).

<sup>10</sup> 1868 (20 febbraio): L'Ing. Guglielmo Giustiniani, nell'impetrare un coordinamento dei vari interventi che si vanno attuando presso il ponte di Porta Maggiore, da il definitivo parere contrario all'iniziativa. (Arch. di Stato di Ascoli Piceno, Archivio storico del Comune di Ascoli Piceno, Anno 1867, Busta 19, fasc. s.n. «contabilità»).

<sup>11</sup> Sulle vicende e contenuti del primo Regolamento edilizio del Comune di Ascoli Piceno e successivi, consultare: G.C. MARCONI, *I regolamenti edilizi di Ascoli Piceno dall'unità d'Italia al 1942*, in «PICENO» Anno IX, N. 2, Dicembre 1985, pagg. 7-22, da cui sono ricavate molte delle informazioni riportate al riguardo.

<sup>12</sup> G.C. MARCONI, *Op. cit.*, pag. 11.

<sup>13</sup> La proposta viene fatta da Tullio Lazzari al Card. Ca-

merlengo Galeffi, in quanto la porta Gemina intralciava l'asse della nuova Porta Romana. (Arch. di Stato di Ascoli Piceno, Arch. della Delegazione Apostolica, Anno 1843, Busta 23, fasc. 2).

<sup>14</sup> La proposta viene suggerita dall'Ing. Marco Massimi all'atto della presentazione del progetto della nuova sede della Cassa di Risparmio al Trivio, e piano di riduzione del tratto di Corso dal porticato di S. Francesco al «Caffè del Commercio». (Arch. di Stato di Ascoli Piceno, Archivio storico del Comune di Ascoli Piceno, Anno 1858, Busta 19, fasc. 2).

<sup>15</sup> La proposta viene studiata dall'Ing. Marco Massimi per l'esecuzione di uno stabilimento del «Tiro Nazionale». (Arch. di Stato di Ascoli Piceno, Archivio storico del Comune di Ascoli Piceno, Anno 1868, Busta 18, fasc. 15/1).

<sup>16</sup> Perizia eseguita dall'Ing. Marco Massimi sul materiale ritraibile dalla demolizione della chiesa di S. Vittore e della annessa casa parrocchiale in occasione della sistemazione dell'area per il Campo di manovre e mercato bovino. (Arch. di Stato di Ascoli Piceno, Archivio storico del Comune di Ascoli Piceno, Anno 1866, Busta 2, fasc. 3).

<sup>17</sup> «Art. 10/bis - L'altezza delle case all'interno della città deve essere proporzionata alla larghezza delle vie in modo da non eccedere tre volte da detta larghezza. Nel determinare poi l'altezza di quelle case che guardano su vie si prenderà di base la larghezza della strada, ove il fabbricato ha il suo principale prospetto.

In quanto però all'altezza dei fabbricati prospicienti le piazze, questa sarà volta per volta proposta alla commissione edilizia, e determinata dalla giunta.» (G.C. MARCONI, *Op. cit.*, pag. 12).

<sup>18</sup> MINISTERO DELLA EDUCAZIONE NAZIONALE, *Elenco degli edifici monumentali - XLII Ascoli Piceno*, Roma, 1936-A. XIV.

## UN REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA PER LA PUBBLICA SICUREZZA A ROMA NEL 1847. GASPARE SERVI ARCHITETTO DELLA DIREZIONE DI POLIZIA

Donato Tamblé

Nell'ambito di una ricerca sull'architettura a Roma nel secolo XIX, ed in particolare sugli aspetti normativi dell'urbanistica e dell'edilizia, tuttora in corso e di cui mi riservo di dare in altra occasione e più ampiamente i risultati, mi sono imbattuto in un documento, conservato nell'Archivio di Stato di Roma, che costituisce un importante esempio di attenzione ai problemi della sicurezza del lavoro.

Si tratta infatti di un regolamento di polizia edilizia per la pubblica sicurezza, che era stato frettolosamente rubricato nella cosiddetta «Miscellanea della soprintendenza» come «progetto per un regolamento edilizio», così da far pensare ad uno dei tanti studi che sarebbero culminati nel famoso «Regolamento edilizio e di pubblico ornato per la città di Roma» del 30 aprile 1864.

Più specifico e limitato era invece il tema del regolamento proposto nel 1847, quello di tutela dei lavoratori e della sicurezza pubblica. È significativo che un tale progetto sia presentato, come dice nella lettera di trasmissione il suo autore, l'Architetto Cavalier Gaspare Servi «mentre va ad installarsi il Municipio».

Come è noto, Gaspare Servi fu uno dei più eminenti e vivaci esponenti dell'architettura romana nel primo Ottocento (soprattutto dagli anni trenta agli anni sessanta).

Numerose le cariche ufficiali da lui ricoperte: Segretario perpetuo della Congregazione dei Virtuosi del Pantheon, Architetto del Tribunale del Vicariato, Architetto della Congregazione di Propaganda Fide, Architetto capo del Governo e Direzione Generale di Polizia, Accademico Tiberino, e si potrebbe continuare di questo passo. All'attività pubblica il Servi univa altresì un fervore editoriale: diresse infatti vari giornali o vi collaborò con i suoi scritti, non solo di architettura, ma anche di pittura, letteratura, poesia, cultura in genere.

Dal 1833 diresse il periodico di pittura e architettura «Il Tiberino. Foglio ebdomadaire artistico». Notevole anche l'impegno professionale. È rimasta famosa una sua conferenza del 1833 all'Accademia Tiberina nella quale lamentava:

«Infelice è troppo la condizione degli architetti. Rarissima s'apre loro la via di salire in fama e i venditori di larghe e fallaci promesse si sono diradati ovunque e hanno invaso anche il sacro regno delle arti e deplorava la mancanza di committenze.

Nel 1834 pubblicava «L'indole dell'architettura nel secolo XIX. Dissertazione dell'architetto Gaspare Servi».

Fu un tenace sostenitore della validità artistica delle opere moderne, come l'edificio del Sarti «a fianco della Chiesa devota a S. Carlo dei Borgognoni» nonché «del Tempio che va ora costruendosi a Terracina».

Interessante è poi il paragone che il Servi, sulle pagine del suo giornale «Il Tiberino», fece con l'arte antica in relazione al portico realizzato con le colonne di spoglio del Tempio di Veio da Pietro Camporesi il Giovane (cfr. *Nuovo prospetto del Palazzo detto della Posta in Piazza Colonna in «Il Tiberino»* V, 1838, n. 5, pp. 17-18).

Ma delle altre opere dell'architetto Servi mi riprometto di trattare in altra sede, dovendo tornare al tema dell'attuale convegno (\*).

Il Regolamento di polizia - ovvero di amministrazione della città e pubblica sicurezza nel settore edilizio - rientra in una azione di tutela della salute e di prevenzione ambientale, che nello Stato pontificio veniva esercitata da diversi organi ed a vari livelli, anzitutto dalla Direzione generale di Polizia e dalla Sacra Consulta (con riguardo appunto alla sanità e salubrità).

Sono note a questo proposito le misure prese contro fabbriche inquinanti (come quella dell'asfalto e

dei materiali ignifughi, dell'acido solforico, ecc.). In particolare la salvaguardia dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni sono un tema di grande modernità e sensibilità sociale ed il testo dell'architetto Servi che qui presentiamo in trascrizione, non ha bisogno di commenti.

#### Nota

(\*) Ricordo solo fra i suoi numerosi scritti:

*La erudizione necessaria ai cultori di Belle Arti*, Roma 1834.

*Le arti e gli artisti in Italia nel Secolo XIX*, Roma 1836.  
*Notizie intorno alla vita del Cav. Giuseppe Valadier, architetto romano*, Bologna 1840.

*Quale sia la missione filosofica di coloro che si dedicano all'esercizio delle Belle Arti*, Roma 1843.

*Del Palazzo del Ministero delle Finanze in Roma, nel rapporto alle sue spese ed alla utilità sua, tanto dalla parte dell'economia quanto per quella del servizio pubblico. Relazione dell'architetto Cav. Gaspare Servi letta nell'aula dell'Accademia Tiberina il dì 23 maggio 1853.*

(Servi aveva avuto la direzione dei lavori in occasione della riunione degli uffici e dicasteri del Ministero disposta da Pio IX e dal Pro Ministro delle Finanze Angelo Galli).

Fra le sue opere architettoniche è celebre la ricostruzione del Teatro Capranica nel 1854, che ornò con eleganza e di cui migliorò l'ingresso, riducendo a cinque ordini con comodi corridoi e rimuovendo gli ambulacri, giudicati scomodi e indecorosi.

## APPENDICE

21 novembre 1847

Eccellenza,

Mentre va ad installarsi il Municipio, il quale si occuperà di molti provvedimenti utili alla Città di Roma, mi sembrò conveniente per la Direzione Generale di Polizia la redazione di un progetto adatto a garantire la pubblica sicurezza in riguardo alle nuove fabbriche o restauri che si eseguono nella lodata città: sia perché il municipio stesso vedesse com'essa si occupò di un ramo che le appartiene, sia perché nella verità del progresso siano eliminati quegli inconvenienti che al risparmio di poco denaro per parte degli intraprendenti ai lavori si sacrifica la vita degli uomini.

Nello esercizio d'architetto del Governo da quattordici anni a questa parte, mi ritrovai a molti casi, e toccai con mano le cause d'onde gli inconvenienti derivano e che sono quelle da me sviluppate nel Capitolo Primo, e la scienza di queste mi fe' opinare a' rimedi radicali che leggonsi negli altri capitoli.

All'Eccellenza vostra che ha in cuore il bene della cosa pubblica e l'onore del Dicastero io mi permetto d'inviare qui accluso il progetto - si degni di leggerlo -. E qualora lo ritenga tale che ottenere possa lo intento che si prefigge, oserai pregarla di volerlo favorire per la giustizia della cosa e per il pubblico bene.

Perdoni, Eccellenza, se tanto mi permisi, e mi sappia sempre grato, e sempre con devozione e rispetto

della Eccellenza vostra

Gaspare C. Servi

Architetto della Direzione generale di Polizia

*A sua Eccellenza  
il Conte Dandini assessore Generale  
della Direzione Gen.le di Polizia*

**Cause per le quali possono verificarsi delle disgrazie nelle costruzioni delle fabbriche e loro restaurazione, e modo per tenerle il più possibile eliminate**

#### CAPITOLO PRIMO

##### Cause di Disgrazie nella Costruzione o Restaurazione di Fabbriche

Quattro sono le Cause per le quali tutto giorno si verificano delle disgrazie nel costruire di nuovo o restaurare gli Edifici in Roma.

La prima appella al modo siccome si demoliscono vecchi Edifici o parte di essi.

La seconda riguarda certo tal sistema di fabbricare, o restaurare sollecito, e poco avveduto.

La terza dipende da difetto di pontate, bilance, ed altre armature di simil genere, che servir debbono a prestar comodo ai Lavoratori onde operare quanto loro si spetta si nelle parti interne, si nelle esterne di un Edificio.

La quarta finalmente succede dalla maniera di assicurare vecchi cadenti Edifici o parte di essi.

##### Parte Prima

*Del modo siccome si demoliscono vecchi Edifici o parte di essi*

È ben difficile la demolizione di un edificio, e ben più ancora lo è il demolire porzione del medesimo: eppure

dalla maggior parte de' Direttori e de' Lavoratori non si ha' la idea esatta della imponenza di tanta opera.

Avviene quindi nel primo caso, quando trattasi cioè di demolire un vecchio intero Edificio, che non si guarda 1° alla garanzia delle altre fabbriche, che gli sono d'accosto, e che per le scosse, e per essere abbandonate, anco per breve tempo, prive del consueto appoggio, si sconcatenano nelle cementazioni, e quando meno si attende ne precipita un qualche brano.

2° dallo incominciare la demolizione dall'alto, spogliando quanto si deve distruggere da tutti i pesi, segnando una linea eguale da un punto all'altro de' vari piani, perché invece si sogliono le molte volte demolire a brani delle lunghe, ed alte muraglie, ed in modo che tali brani di poca estensione sono distrutti dall'alto al basso lasciando il rimanente raccomandato a se stesso fino a che non accomodi di levarlo, e ciò con pericolo che per le ragioni già addotte al p. 1° possa cadere un qualche tratto.

3° a trascurare di porre i necessari puntelli ai rincontri dei muri, li sbadacchi nei vani, ed altre assicurazioni onde tener lontano il caso dello scioglimento di porzione della Casa avanti tempo.

Il non badare a ciò, e non prendere in antecedenza i necessari provvedimenti porta il più delle volte i Lavoratori ad esser vittime di un pezzo di muro, che si distacchi prima che sia demolito, d'un legno che cada, d'un qualche altro elemento che compone l'Edificio, il quale sia lasciato in balia di se stesso.

Nel secondo caso, e ciò quando abbia a demolirsi porzione d'un Edificio, avviene che non si usano quelle diligenze atte ad assicurare quanto rimaner deve al suo posto.

Spesso si scorge l'operare un'apertura di un vano di Porta nel piano terreno senza accavallare la muraglia che gli

è al di sopra, senza sbadacchiare i vani etc. etc., dal che sempre avviene lo slegamento dai materiali tanto nocivo e tanto pericoloso, a Chi lavora ed a Chi d'accosto vi pratici.

### Parte Seconda

*Del Sistema troppo sollecito di fabbricare e poco avveduto*

In questo Articolo non d'altro si parla che delle qualità de' Cementi, dei Materiali, del tempo in cui si conducono le Opere, e degli Aggetti o Sporti infuori delle fabbriche.

#### 1° De' Cementi e Materiali

Roma abbonda di pozzolana che si rinviene ne' suoi dintorni, e di tal qualità, che unita alla Calce compone una malta da collegare qualunque sorta di materiali.

Difetta però nella qualità di tali materiali. Nelle Fornaci più non si adotta l'antico sistema di lavorazione e di cottura; era troppo il tempo che si poneva nella operazione, e la mano d'opera riesciva di troppo costosa. Così dicono i Fornaciari, i quali non guardano che ad arricchire stante che il maggior numero di Cotte possono condurre, e maggior introito così se ne hanno.

La Creta non si assoggetta a quel levigamento che viene dalla continuata e spessa e prolungata manipolazione, non più per lune si dislarga alla evaporazione in luogo coperto ove si prosciughi a poco a poco; non più si pone nella fornace ridotta in coppa eguali nella loro formazione e ne' gradi della materia; non più il fuoco si dà a questi gradatamente, e non forte, non avvampante, ma eguale da ogni lato; no; al presente la Creta pochissimo si leviga brevi ore dopo formata la tegola, il mattone, il canale, si lascia per disseccarsi; onde presto levarlo dalla fornace si accende molto fuoco, ed è da ciò, che la maggior parte de' materiali non appena posti in opera si screpolano e si rompono, e quali sono crudi e quali che sono strabocchevolmente cotti tanto che non si ha mai quanto può occorrere nella qualità de' Materiali perché una nuova costruzione s'abbia il tipo della solidità, i tetti, ove non danneggi l'acqua che sù vi piova, i mattonati che reggano al transito di chi sù vi cammini.

Il difetto ne' Materiali atti alla costruzione di un Muro fa sì che porti a disciorsene un qualche brano, e venga meno avanti che l'opera sia condotta a termine.

#### 2° Del tempo che suole occuparsi nelle Fabbriche, o ne' Restauri

Allora quando furono eretti i più belli Edifici, che lottano coi secoli, non è a porsi in dubbio che alla loro costruzione s'impiegò il tempo necessario perché le Muraglie assestassero, le esalazioni evaporassero, e la Calce, ed i Materiali componessero uno insieme ove non fosse interstizio, ed uniti contribuissero alla stabilità del tutto.

Da poco a questa parte non si sono edificate le fondamenta, che contro i precetti de' buoni Architetti, e contro un logico raziocinio, già sù loro s'impongono i muri dello intero Fabbricato, e questo fabbricato spessissimo non si erge tutto unito, tutto legato, ma sibbene a brani.

Da ciò ne viene che un tratto dell'Edificio assesta prima dell'altro, e nell'assetto seco trasporta quello, che gli è

accanto, il quale non avendo formato tutto un solido in unione dell'altro, si china dalla parte per dove è chiamato, si slega, e con esso tutte le altre parti, e non è strano il dire che una qualcheduna delle parti componenti l'Edificio per siffatte ragioni, piuttosto che procedere col suo movimento nel senso perpendicolare, segui tutt'altra linea, strapiombò, e cadde quando meno si aspettava.

#### 3° Degli Aggetti e Sporti infuori

Gli Aggetti e Sporti sono le cornici di finimento o corone delle Fabbriche, quelle delle Fenestre etc. etc. Là dove di molto aggettano le cornici si suol praticare un'armatura, che quando poi il tutto è composto in un solido, si toglie.

La sollecitudine per veder terminata la Fabbrica fa sì che le Armature si tolgano da sotto gli Aggetti prima che il solido sia composto; e frà che i muri inferiori si muovono assestandosi, e trà che gli elementi della Cornice stessa non assestati si slegano lasciati in balia di loro stessi, cadono dei brani di cornice ed altri Aggetti, che sulle pubbliche vie pongono in forse la vita di chi vi transita, oltre al pericolo di Coloro che vi lavorano.

### Parte Terza

*Delle pontate, bilancie, ed altre Armature*

La maggior parte delle disgrazie avvengono per difetto di tali armature. Con poco legname posto all'azzardo, ed il più delle volte vecchio, tarlato, sgravezzo, esile, si assicura la vita dei lavoratori, che spesso cadono, o in conseguenza della mancanza de' contrasti nelle armature, o perché non è in esse ritengo alcuno, o perché i legni si rompono, le tavole si sommuovono etc. etc.

Alla economia si giuoca la vita de' poveri braccianti.

I ponti per lavorare all'esterno de' fabbricati non più si costruiscono di Candele in piedi, di traverse e piane formanti in vari ordini il comodo per l'operatore, ed il solido ove posare le altre parziali pontate di Cavallettoni, Cavalletti, e piane costruzioni che tutelano la vita di chi vi deve per necessità praticare e lavorare.

Al presente pochi legni orizzontali si portano fuori dai Muri, che si fabbricano, alla cui estremità esterna s'innalzano de' legni perpendicolari, che gravano sulle teste, ove a contrasto di tali legni a saettoni ed a ritengo si stanno chiodati de' gattelli di legno. Sù legni orizzontali si posano le piane, sù cui stanno i lavoratori, e sù le quali s'impongono de' pesi di non lieve momento, si per le pontate subalterne, sì per i materiali, che devono porsi in opera, e tante volte vi si stabiliscono puranco le Conocchie, e le burbere per tirar adatto quant'altro occorre alla fabbrica. Se tal sistema di ponti, con buoni e grossi legni però, può tollerarsi in restauri parziali, essendo che la gravitazione d'un muro, che deve restarsi così, e che posa sul terzo di uno de' legni orizzontali serve a tener a freno da questa parte i legni stessi, mentre dall'altra s'hanno o i Saettoni, o gli altri legni perpendicolari, non può certo tollerarsi nelle fabbriche, le quali si ergono dalle fondamenta, ove tutto deve ancora assestarsi, ed a cui di non poco nocimento per la solidità sono i movimenti de' legni, che possono pure dar leva a quanto si è costruito. Il sistema de' legni orizzontali, così detti

Mozzicotti, si adottava anche dagli Antichi, ma in lavori di poco momento, e con legname senza eccezione, ove ogni pezzo fosse a contrasto con l'un l'altro, e componessero uniti quanto assicurava la vita dell'Uomo, che vi lavorava, e non portasse pregiudizio a ciò, che doveva restarsi al suo posto.

Oltre a tali pontate sonovi i così detti Ponti volanti, chiamati a balzo, i quali si costituiscono con legni orizzontali posati sui parapetti delle Fenestre, sù le cui estremità aggettanti vi si posano le piane, e sull'altra estremità nell'interno vi si impone peso tale da servir di contropeso a quello dell'Uomo, che lavori su d'uno de' medesimi veduto nell'azione del lavoro. Avviene però che i legni che si adoperano, non hanno le qualità volute. Le piane, che vi si assestano sopra, non si chiodano, il peso nell'interno non è tale, che possa stare in ragione di quello dell'Uomo nel momento che lavori, ed ecco verificarsi per conseguenza altri inconvenienti.

Le Bilancie che si calano dai tetti pel comodo di fare de' Restauri in un prospetto, sono molto trascurate nella loro Costruzione. È impossibile il tenere allontanato il pericolo d'una caduta, quando nella estremità della medesima non vi sono parapetti, o ritenghi, e quando o le funi siano troppo esili e non adatte a sorreggere un peso, o i rampini che si pongono fissi al muro, a' quali vengono raccomandate le ventole, che tener devono immobile il piano della Bilancia stessa o siano corti, o non in numero sufficiente, per cui si distaccino non reggendosi ad una scossa sù d'una Bilancia che s'abbia tali inconvenienti, l'Uomo è sempre in pericolo. Un girocapo poi standosi sulle medesime fa certa la caduta, e le conseguenze della stessa si verificheranno sempre fatali.

### Parte Quarta

*Sul modo di assicurare vecchi cadenti edifici o parte di essi*

È questa pure una causa, dalla quale se ne vengono molti, e molti svantaggi.

In Roma sonovi delle fabbriche de' vecchi secoli trapassati, che o per vecchiaia, o per difetto di Cementi, o per mancanza di basi vengono meno, e perché non precipitano con danno della pubblica sicurezza si studia di tenerle sù in piedi imponendovi dei legni laddove credesi necessario per evitarne la caduta, fino a che poi non se ne venga alla demolizione, o al restauro.

Anche in tali assicurazioni si osserva tutto giorno il difetto della Economia, e quello della Direzione.

La Economia fa sì che là dove saria necessario un legno di molta grossezza, e lunghezza, se ne rinviene uno corto, ed esile, che servir non può all'oggetto; e dov'è il bisogno di armare un arco, una volta, etc. etc. invece si pongono de' legni in piedi, e più non si operano delle candele con legni addoppiati.

In quanto alla direzione poi non si guarda a porre de' puntelli a saettoni non già con la testa alle grossezze de' muri, ma sibbene là dove i tramezzi non si rincontrano, e porre i sbadacchi ove non sono necessari che legni in piedi, e viceversa, tanto che accade, che sulla idea, e sulla certezza di assicurare una fabbrica per non farla cadere, si sollecita nella sua caduta.

Le descritte sono le cause, per le quali tutto giorno si verificano le disgrazie già accennate. Ora si dirà del modo come poterle vincere, e quindi del sistema perché possano portarsi ad esecuzione le previdenze, che si stabiliscono nel modo indicato.

### CAPITOLO SECONDO

**Providenze atte all'Emenda de' difetti accennati nel Cap. 1° riguardante le fabbriche nuove o restauri delle medesime e sistemi d'assicurazioni, pontate, ed altre armature.**

*Intorno al modo di demolire vecchi cadenti Edifici, o parte di essi.*

O l'edificio, che s'ha a demolire è isolato, o a contatto con altre fabbriche.

Se è isolato, nelle assicurazioni si avrà riguardo a tener lontana la caduta o parziale, o generale del medesimo che sarebbe sempre in pregiudizio della pubblica sicurezza. Se è a contatto con altre fabbriche dovrà aversi in mira la garanzia degli edifici circostanti, oltre a quella della pubblica sicurezza.

Egli è pertanto che nel primo caso si porranno de' grossi legni agli angoli esterni, si puntelleranno o sbadacchieranno li vani in modo che producano l'effetto di sorreggere quanto è sopra loro, e legare le muraglie fra loro comprimendole il più possibile. Gli archi e le volte si armeranno. I solari si puntelleranno sotto i legni di costruzione. Si porranno a rincontro delle muraglie di tramezzo de' puntelli a saettoni, e si opereranno le altre lavorazioni, che la circostanza richiederà, massime per tener sgravate di sopraimposti pesi le mura.

Nel secondo caso poi, oltre alle indicate assicurazioni, si porranno de' puntelli nelle fabbriche limitrofe, ed in modo da tener loro luogo di quanto si vada a demolire perché non manchino d'appoggio.

Se la demolizione sarà da eseguirsi in una sola porzione della fabbrica, allora si assicurerà con puntelli, e sbadacchi quanto l'è d'attorno, e sopra perché non avvenga movimento dalle parti, che devono restare.

Tali assicurazioni o nell'un caso o nell'altro si toglieranno quando il bisogno più non le richiegga. Ed allora il bisogno più non le richiederà quando l'Edificio più non esista, o che il restauro da doversi operare nel tratto demolito sia stato condotto a termine.

*Intorno al Sistema troppo sollecito d'edificare. De' Materiali, e tutt'altro*

O che una fabbrica s'erige dalle fondamenta, o che una fabbrica si restaura, i Materiali di fornace v'occorrono sempre, e questi sono i Mattoni, le tegole, i Canali, le Converse, i quadri, le Condutture di varie forme etc. etc. Perché qualunque specie de' medesimi abbia la riuscita della bontà, né posta in opera provochi de' movimenti, conviene che sieno incolpabili nella qualità della Creta, nella lavorazione della medesima prolungata a modo, che ne discacci le materie eterogenee, nel prosciugamento, che dev'esser naturale, non forzato, e così sarà



eguale in ogni briciolo, nella formazione diligente, nella eguaglianza della Cottura. Non vi vuol fretta in tali operazioni, e quando il tutto proceda colle norme di *Leon Battista Alberti* ed altri Architetti, che trattavano del modo della loro Costruzione, se ne avrà lo intento.

In quanto poi al modo di edificare, debbesi aver riguardo che le fondazioni assestino, e compongano un solido atto a sostenere un peso avanti di erigere loro sopra le altre muraglie. Perché assestino, e formino un solido eguale, compatto, e consistente conviene che si lascino un non tenue spazio di tempo in riposo, che siano operati in buon stile, ed uso di arte, ed in estenzioni di non poco momento.

Le muraglie superiori anch'esse debbono essere edificate ad intervalli per la loro altezza, che negli angoli, nelle attaccature vengano sù egualmente e ben commesse. Il riposo a' muri toglie loro lo stato di fermentazione, fa che evaporino le fermentazioni, che si uniscano i materiali, le pietre, e la malta.

Da tal modo ne viene che le armature, che sorreggono gli Aggetti, non vanno ad esser levate avanti che il tutto stia nello stato di sicurezza.

*Intorno alle pontate Bilancie, ed altre Armature di Assicurazione per chi lavora alla costruzione o restauro di un edificio*

Le Pontate per grandi fabbriche è sano consiglio d'operarle con delle Candele in piedi di due, tre, ed anche quattro legni uniti e collegati da ganasce e gattelli chiodati, traverse, e sopra piane chiodate, e con ritengo dalla parte esterna. Sù simili armature possono appoggiarsi le pontate subalterne di Cavallettoni, Cavalletti, e piane, le scale per ascendere da un ordine all'altro dei Ponti.

Se poi volesse armarsi la Conocchia onde tirare ad alto materiali e cementi, allora si dovrà comporre una doppia armatura per non gravar tanto sul ponte. Questa armatura sarà di traverse, e mozziconi ben fissati dall'una e dall'altra parte, e sostenenti le traverse della pontata, sù cui si pianta la capra della Conocchia. Non dovrà farsi economia né di chiodi, né di staffe di ferro per assicurare i contrasti.

Quando trattasi di piccole fabbriche, e di poca altezza, potrà farsi di meno delle candele in piedi a doppi legni, ed invece s'innalzaranno de' legni sciolti perpendicolari, su cui fissare le teste de' legni orizzontali, che servono di ponti, si terrà il metodo stesso ponendo i legni perpendicolari sui primi tenuti a freno da gattelli e mettendoli orizzontali, e le piane come all'ordine primo.

È da avvertire che qualunque sia l'armatura deve avere legni di buona qualità, della grossezza proporzionata all'azione, che hanno a fare, e non deve badarsi al risparmio de' chiodi.

I Ponti a balzo cosiddetti, che si raccomandano sù i parapetti delle fenestre, devono avere per lo meno tre legni orizzontali, la cui parte aggettante all'infuori sia appena il quarto della loro lunghezza. Sulla porzione ag-

gettante si chiodino le piane, ed all'intorno si fissi un regolo per insegnare allorché lavori, al Bracciante, la periferia che puote occupare senza pericolo, essendo che il piede là dove voglia porsi vicino all'estremo ed anco non pensandovi, si trova respinto, né v'è pericolo, che sia posto in fallo. I legni poi dalla parte interna dovranno esser tenuti a freno con pietre non solo da porvisi al di sopra, ma sibbene da altri legni per traverso da assicurarsi o con assi in piedi dal solaro all'ingù, o da staffe, o da altro.

Le Bilancie hanno ad esser composte di grossi legni per lungo, l'uno parallelo all'altro, da vari legni per traverso al di sotto de' medesimi, i quali aggettino sì dall'una che dall'altra parte. Sù i due legni là dove il bisogno lo esiga anche tre, saranno chiodate delle piane.

Dalla parte che guarda la muraglia, ove il Bracciante deve lavorare, si farà un parapetto dell'altezza di palmi due, dall'altra estremità parallela si costruirà il medesimo parapetto alto palmi tre.

Alla estremità delle traverse aggettanti si avvolteranno i Canapi, che servono a tenerla assicurata, i quali Canapi in quel punto, oltre avere le avvolte di uso, s'avranno pure de' grossi ancini, che, conficcati nei legni, li terranno a freno, e tali Canapi s'avranno dal lato verso la muraglia delle altre funi chiamate ventole, che servir debbono a tener a freno, e stabile la bilancia a quell'altezza, che il bisogno voglia. Tali ventole si assestano a de' grossi rampini di ferro lavorati a grappa, i quali si murano nella parete ove si lavori, ed in que' punti ove si voglia. Tali rampini sono quelli che assicurano la vita dell'Uomo puranco; se si possessero a punta, la spinta che riceve la bilancia dall'azione dell'uomo che lavora, è tale che potrebbe svelerlo dalla muraglia, e la bilancia si distaccherebbe dal muro, e l'uomo sarebbe in un qualche pericolo benché guardato dal parapetto.

I Canapi poi si raccomandano a de' legni orizzontali da porsi sulle tettoie, da fissarsi in luoghi sicuri, i quali legni tenuti a freno dalla parte interna, in quella che aggetta d'abbiano delle traglie con delle girelle per dove passino li canapi ad alzare, o bassare la bilancia con la forza degli uomini.

Quando la Bilancia stia ferma, le code de' canapi si assicurino, e si avvolgano in modo che non possano mai scorrere.

*Del Modo di assicurare vecchi cadenti Edifici e parte di essi*

Tali assicurazioni si operano a seconda de' movimenti avvenuti nell'Edificio. Deve però aversi per norma di non porre de' puntelli a saettonne e là dove non vi sia rincontro di muro. Di non sbadacchiare i vani di porte di fenestre etc. etc. dove non siavi dai lati un contrasto sufficiente. Di non porre puntelli sulle volte, sui solari, senza rincontri inferiori. Di non piantar legni sù i muri già scollegati etc. Questi sono quegli errori da quali si deve ognuno guardare, che, commessi, chiamano vi è più sollecita la rovina dello Edificio, o di porzione del medesimo.

Deve dunque attendersi con cognizione di causa a queste assicurazioni, e tenersi per base di schivare gli errori sù enunciati.

## Appendice

*Metodo per via del quale potrebbero portarsi ad esecuzione le providenze indicate nel Capo Secondo*

Gli errori che si veggono commettersi, d'onde poi ne derivano gli inconvenienti già sopra appresi, dipendono dalla imperizia di chi dirige una Fabbrica od un restauro e da chi eseguisce l'una o l'altro.

Moltissimi sono gli architetti, moltissimi i Capi-Maestri Muratori. De' primi non è a dire come tutto si aumenti il numero, de' secondj ad ogni ora se ne rinvia uno nuovo.

Non appena un Giovane segna in carta poche linee d'un Ordine Architetonico, già briga, e già si dà per direttore di una fabbrica; non appena un Maestro Muratore si trovò a soprastare sù pochi Uomini, e già senza mezzi, senza munizioni, senza cognizioni cerca il modo per esser tenuto e rispettato come un Capo-Maestro. Essendo che si da' primi che da' secondj se ne vengono tanti svantaggi alla società, così sarà utile che una delle prime basi del Regolamento sia quella, che tolga modo a costoro di poter proseguire ad operare siccome incominciarono.

La Santa Memoria di Leone Decimo Secondo stabilì, che gli architetti fossero solo quelli riconosciuti abili nell'arte per via della *Patente di libero esercizio*. La Patente di libero esercizio non si dà se non sù la certezza della perizia nell'arte, mercè esame da doversi subire da Chi vuol esercitarla. La patente di abilitazione è una garanzia tale contro la imperizia dell'Architetto, che non dà luogo a dubitare di conseguenze funeste nella direzione delle Fabbriche o de' restauri.

1° Per prima adunque avrebbe a richiamarsi in vita la Bolla Leonina ed in seguita della medesima impedirsi a Ciascuno, che non s'abbia la patente di abilitazione, il poter dirigere una fabbrica, od un restauro anche di lieve momento.

2° Oltre gli Architetti anche i Muratori assistenti aver debbono la Patente di Abilitazione, perché nell'assistere che fanno ai lavori, obblighino gli Artieri alla esecuzione di quanto ordina l'Architetto.

3° I Capi-Maestri Muratori avanti di poter esercitare devono ritenere una monizione fornita di legnami per tutte sorta di assicurazioni; oppure aver depositata una somma perché, in circostanza di disgrazia, e di dover appuntellare, assicurare, far ponti etc. possa subito porvi rimedio, comprando nei pubblici Magazzini quanto gli occorra.

4° Perché Capi-Maestri muratori sieno soltanto quelli, che conoscono l'arte, e non offrano dubbio intorno al modo, alla diligenza, ed alla obbedienza di eseguire quanto loro si ordini dallo Architetto, dovranno anch'essi avere una patente di Abilitazione, la quale verrà rilasciata in seguito di Esame, che subirà ciascheduno, che la desidera, da una Commissione di Architetti, e dipenderà dall'esito di tale esame se possa o nò esercitare da Capo-Maestro - que' che riesciranno, s'avranno la patente; gli altri ritorneranno a lavorar da' giornalieri, o a soprastare a lavoratori di commissione di un Capo-Maestro.

In tal modo non potrà mai mancar pane ad alcuno che abbia volontà di lavorare, e le operazioni non daranno da temere.

In seguito di tali basi si v'è ad accennare il Regolamento, che si potrebbe adottare a garanzia della pubblica sicurezza per la esecuzione di quanto già sopra fù espresso.

## Regolamento

Roma è divisa in rioni.

Ciascun Rione ha il Presidente co' suoi vice-Presidenti, ed altri Impiegati, comprensivamente ad un Ispettore.

I vice-Presidenti, i quali sono d'aiuto a' Presidenti, saranno quelli, che assumeranno tutte, e singole le notizie delle Fabbriche, che si costruiscano, o de' restauri di qualunque specie essi siano, che si eseguiscano nei fondi del loro Rione, notando in apposito registro la ubicazione de' Locali che si fabbricano o si restaurano, il Nome e Cognome de' Proprietari, e dello Architetto Direttore, e quello del Capo-Maestro muratore.

Le quali notizie con analogo Dispaccio le invierà a sua Eccellenza Rev.ma Mons. Governatore di Roma.

E perché i Vice-Presidenti possano conoscere ove si fabbrichi, o si restauri, con analogo Editto la eccellenza Rev.ma di Mons. Governatore avvertirà a tutti i Proprietari di non por mano ad alcuna lavorazione se prima non avranno data analoga assegna del luogo ove voglia e debba lavorarsi, dello Architetto chiamato alla direzione de' lavori, e del Capo-Maestro Muratore che deve eseguirli, eccettuando i casi di una assicurazione del momento per una Casa od altro Edificio che presenti un qualche pericolo di rovina, potendo in queste circostanze dare le sù enunciate notizie contemporaneamente allo incominciarsi dei lavori.

E siccome potrebbe avvenire che i Proprietari dimentichino di dare le assegni enunciate, così si porrà l'obbligo ai Capi-Maestri Muratori di non dare incominciamento ad alcun lavoro, a meno di quelli dichiarati nel precedente articolo, e che riguardano la assicurazione del momento d'una fabbrica, che pericoli, se non ha' ritirato analogo permesso dal vice Presidente, che ne verrà autorizzato da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Governatore.

A tener poi eliminato il più possibile il caso, che i Proprietari, ed i Capi-Maestri Muratori lavorino senza la dovuta permissione, sarà cura degl'Ispettori, od altri Impiegati delle Presidenze d'invigliare, e riferire sù tutti e singoli i lavori, che si eseguiscano nel loro Rione; dalle quali notizie messe a confronto colle altre i vice-Presidenti, diretti dai nobili signori Presidenti, potranno desumere ove si fabbrichi, o si restauri alla insaputa della Superiorità, e di tali inconvenienti ne daranno sollecito rapporto alla Eccellenza Reverendissima di Monsignor Governatore di Roma, che esaminata la cosa, per trasgressione alla Legge, potrà infliggere o ai Proprietari, o a' Capi-Maestri Muratori quella qualunque pena, che nella sua saviezza crederà opportuna.

A niun Proprietario sarà lecito di por mano ad un lavoro, senza che questo sia diretto da un Architetto patentato, e da un Capo-Maestro Muratore abilitato all'esercizio della Arte sua.

L'Architetto del Governo in seguito di ordine di S.E. Reverendissima Mons. Governatore, appena ricevuta notizia del lavoro che vuol farsi si recherà sul luogo, ed esaminato quanto è necessario sia per le assicurazioni che per il modo di lavorare, onde in alcuna parte non venga

lesa la sicurezza pubblica, farà rapporto a Monsignor Governatore delle cose, e là dove rinvenga emende da operarsi, al momento le ordinerà, e da' Capi-Maestri Muratori esser debbono eseguite.

Qualora da' rapporti si conosca che la direzione d'una fabbrica e restauro sia fidata ad uno che si dica Architetto ma che non lo sia, sarà la Fabbrica od il Restauro immediatamente sospeso fino a che il Proprietario non ponga alla direzione del lavoro un Architetto patentato. In simil modo dovrà agirsi quando il Capo-Maestro Muratore non sia fra i conosciuti ed approvati, e che gli assistenti con la qualifica di misuratori non abbiano la Patente anch'essi.

E perché la sospensione dei lavori non importi nocimento alla fabbrica od al restauro, alla demolizione, od alla assicurazione degli Edifici, si procederà in quelle opere, che si crederanno necessarie al momento dall'Architetto del Governo, che stabilirà alla ordinaria, e precaria assistenza, od anco alla esecuzione di esse il Capo-Maestro Muratore del Governo.

La lodata Ecc.za Sua Rev.ma nominerà quattro Architetti, perché di unita all'Architetto del Governo esaminino Coloro, che esercitar vogliono da Capi-Maestri Muratori. Dalla informazione de' medesimi dipenderà se la Ecc.za Rev.ma abbia a permettere il Certificato di Abilitazione.

L'Architetto del Governo dovrà visitare le Fornaci per invigilare per quanto è possibile, che i materiali siano operati a seconda le norme prescritte. Delle visite ne darà rapporto a Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Governatore, e ne' rapporti dirà de' difetti, se li rinviene, e delle cause, che provocarono i medesimi ne' materiali per le ragioni, di cui sopra.

Con tale Regolamento viene garantita il più possibile la pubblica sicurezza, ed in modo che all'Erario Pubblico importerà ben poco di dispendio.

Tanto.

A Roma li 18 Novembre 1847

L'Architetto della Direzione Generale di Polizia  
Gaspere Cav. Servi

## I REGOLAMENTI EDILIZI A CAGLIARI. IL PRIMO SECOLO DI GOVERNO PIEMONTESE: I PREGONI FREDIANY E DES HAYES

Laura Zanini

I regolamenti edilizi di Cagliari nel primo secolo di governo piemontese si legano alla tradizione normativa locale; in particolare agli apporti catalano-aragonesi e spagnoli che, dopo i pisani, governarono la città fino al secondo decennio del XVIII secolo.

Nel 1527 gli aragonesi estesero alla *ciudad de Kaller* gli Statuti Barcellonesi con il documento cosiddetto «Ceterum»<sup>1</sup>. Con questo atto Cagliari acquisisce, oltre ai diversi privilegi e concessioni, l'insieme di norme dette «Recognoverunt Proceres», in uso a Barcellona dal 1283<sup>2</sup>. Questi fondamenti strutturano la normativa cagliaritano anche in materia edilizia fino al XVIII secolo.

Durante i quattro secoli di dominio della corona iberica vennero ovviamente redatte varie disposizioni integrative tra cui le Prammatiche Regie giunte a noi in una raccolta che ne testimonia la validità al 1640<sup>3</sup>. Uno dei documenti tratta «De los edificios y obras publicas y limpieza de las ciudades», in esso vengono regolamentate l'attività dei responsabili dell'edilizia, i finanziamenti delle opere pubbliche, i divieti di costruzione e gli obblighi di allineamento ai piani alti, le acquisizioni forzate per gli inadempimenti alla manutenzione, l'approvvigionamento idrico, la lastricatura di strade e piazze e la loro pulizia<sup>4</sup>. Rileviamo nei regolamenti ancora la presenza ed il ruolo degli *obrieri*, le figure che già dal XIV secolo accentravano il controllo dell'edilizia provvedendo alle ingiunzioni di manutenzione, all'esecuzione delle demolizioni forzate, ai collaudi, al rilascio delle licenze di costruzione e diversi altri compiti che venivano svolti previo congruo pagamento da stabilire caso per caso<sup>5</sup>. Gli obrieri, attivi fino alla costituzione del Consiglio degli Edili negli anni 1836-40, seppur affiancati da *Regi Ingegneri e Mastri di Pulizia*, erano i più diretti controllori delle trasformazioni urbane.

Nelle Prammatiche Regie emerge ancora l'antico problema dell'approvvigionamento idrico. In questa sede si ricalcarono le soluzioni previste nel «Ceterum», proponendo di attingere le acque del Rio di Uta, di S. Giovanni o di Domus Novas con un finanziamento ottenuto con nuovi dazi e tasse. Esistevano allora in città solo alcuni pozzi nei quartieri di Castello, Marina e Stampace oltre alle numerose cisterne private.

L'argomento del verde pubblico, ripreso solo nell'ottocento in relazione alla passeggiata pubblica urbana, è introdotto con l'ordine di alberare le strade d'ingresso della città, dei monasteri e delle chiese<sup>6</sup>.

I provvedimenti legislativi testimoniano una certa staticità degli interventi urbanistici dovuta, oltre che ad un impiego minimo di risorse finanziarie da parte della Corona di Spagna, anche ad una attenzione verso la città limitata alla sua importanza come piazzaforte; l'impegno culturale ed economico seppure presente fu piuttosto rivolto alle fortificazioni<sup>7</sup>.

Nel 1720 la Sardegna viene ceduta al Duca di Savoia Vittorio Amedeo II con il patto, stabilito nel trattato di Vienna, di non mutare le leggi vigenti, i privilegi e gli statuti cittadini.

Nuove norme furono però emanate sotto forma di Editti Regi, Pregoni Viceregi e Ordinazioni dei Consiglieri della Città ed insistono nel tentativo di risolvere problemi annosi quali l'approvvigionamento idrico, l'evoluzione del sistema fognario, il comportamento civico nei confronti dell'igiene urbana e mostrano, nella necessità di ribadire le medesime disposizioni, la relativa efficacia nei fatti delle precedenti emissioni legislative.

Gli atti governativi vennero scritti in lingua spagnola anche dopo l'insediamento del Governo Sabauda. Successivamente vennero redatte stesure

in spagnolo, sardo ed italiano fino all'uso del solo italiano, conseguenza dell'obbligo di usarlo nelle scuole istituito nel 1760<sup>9</sup>. Le prime organiche stesure di regolamenti inerenti l'ambito urbano in generale dopo la serie di Prammatiche Regie sono rintracciabili nel Pregone Frediany del 1768, redatto ancora in lingua spagnola, e nel Pregone Des Hayes del 1769 stampato in lingua italiana.

Il Pregone del Consigliere Cayetano Frediany contiene alcune norme di igiene pubblica che interessano sia i cittadini (13 capitoli) sia i *carradores de la inmundicia* (7 capitoli)<sup>10</sup>. Si ordina ai proprietari delle case ed ai negozianti di tenere pulito il luogo di lavoro ed il tratto di strada a loro pertinente, raccogliendo in appositi punti le immondizie da ritirare a cura del carro pubblico. Vengono vincolati aspetti della quotidianità popolare della vita urbana, si vieta e punisce ad esempio l'uscita in strada degli animali.

In caso di cantieri edili e rifiuti e le macerie vanno portate a cura dell'impresario, ogni due giorni, nei luoghi destinati, se questo non fosse possibile si dovrà consultare il *Veodore* di Pulizia il quale procurerà il carro. Il *Veodore* di Pulizia è una figura che affiancò gli Obrieri dalla metà del settecento; a causa del sovrapporsi delle competenze la sua carica verrà sostituita, con quella degli Obrieri, dal Consiglio degli Edili.

Nel Pregone Frediany i deterrenti per le infrazioni alle regole igieniche cittadine sono diversi; nel capo 7<sup>o</sup> la proibizione di lanciare mondezze, *lisciva* e acque luride dalle finestre viene punita con 2 scudi, pena da applicare ai vicini quando non si trovasse il contravventore. Una norma invita i monaci e le monache dei monasteri urbani ad accordarsi per fissare i giorni e gli orari di passaggio del carro della immondizia. Gli operatori dell'igiene urbana sono vincolati ad un uso puntuale e sistematico dei loro strumenti, dettagliatamente descritti nel pregone. Essi dovranno pulire dai materiali inerti fabbriche e cantieri solo dopo aver terminato le pulizie ordinarie.

Un anno dopo, nel 1769, il Pregone del Viceré Des Hayes affronta numerosi problemi relativi a questi argomenti nel tentativo di costruire una base normativa più estesa<sup>11</sup>. Si regola innanzitutto la ricostruzione ed il restauro delle numerose case pericolanti del quartiere di Castello, obbligando i proprietari ad intervenire entro sei mesi con restauro o ricostruzione vincolata all'altezza della fabbrica adiacente ed al medesimo ordine. In caso di inadempienza il Fisco avrebbe venduto la casa al migliore offerente il quale si sarebbe impegnato ad agire entro sei mesi. Erano previste stime del bene in caso di diritti di primogenitura, affitto, *fedecommisione*, con il riconoscimento del diritto di prelazione sull'acquisto.

I vicini ed i fittavoli sono ancora chiamati ad intervenire presso il Fisco per denunciare immobili fatiscenti o pericolanti, al fine di indurre i Regi Ingegneri ad effettuare riparazioni o demolizioni a spese del proprietario. Questi, qualora fosse tanto povero da non potere sostenere le spese, sarà costretto a vendere la casa o demolirla pagando con le macerie le spese conseguenti.

La principale norma di regolamento edilizio in senso stretto riconosce alla pubblica autorità il diritto di rilasciare autorizzazioni per la costruzione di case e per l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione regolando il prospetto sulla pubblica via o piazza ma lasciando [...] a ciascuno praticarsi all'interno i comodi, e le convenienze che stimerà opportune. (cap. XII).

Questa norma ci indica a quale livello fosse esteso il controllo sulla proprietà privata in edilizia, e su come le norme igieniche moderne fossero ancora lontane.

Ancora una volta si obbligano i proprietari a costruire un pozzetto collegato alla fogna pubblica (*scolatojo*), sotto pena di quattro scudi e l'esecuzione dell'opera a cura dei Capi Maestri della Città, lasciando ai quartieri privi di quel servizio l'obbligo di costruire un pozzo nero sotterraneo da nettare poi regolarmente.

Nelle varie voci rivolte alla prevenzione degli incendi, oltre al divieto di fare fuochi negli spazi pubblici per preparare cibi o *lisciva*, si vietano i fuochi non di carbone nelle case basse.

Nel capitolo XXXV si dice che «Essendosi costruite in parecchie case diverse canne di cammini, le quali, non essendo alzate fino al tetto hanno lo sfogo in qualche parte della facciata, o lato della casa in modo che il fumo si diffonde nella contrada [...] si obbligano i proprietari a far le canne fumarie sui tetti per non creare pericolo e per non «deturpare l'aspetto esteriore delle stesse fabbriche».

In una visione più attenta ai problemi della città ma anche a quelli del circostante territorio, si indicano i vari siti ove svolgere le funzioni di macello (Monreal), e di discarica obbligata per rifiuti e macerie. Nel circondario della chiesa di S. Pietro (del secolo XII presso gli stagni occidentali della città) viene vietato di «mettere a bagno i boscami [...] con lo scopo di interrare le varie vasche delle antiche saline e tentare la bonifica.

Altro luogo per lo scarico delle macerie da cantiere sono i piccoli stagni presso «Buonaria», colmati solo nel dopoguerra con le macerie dei bombardamenti del 1943.

Il Pregone Des Hayes ebbe validità fino al 24 settembre 1771, data dell'editto «pel nuovo assetto dei Consigli di città e per lo stabilimento di quelli delle comunità» ma fu riconfermato integralmente

a partire dal 1808 e rimase di fatto la normativa di riferimento fino al 1832 quando verranno redatte nuove norme sull'igiene urbana<sup>12</sup>.

La lettura analitica dei regolamenti urbani di Cagliari dal 1729 al 1832 indica una acquisizione sostanziale da parte del governo sabaudo della normativa aragonese e poi spagnola; dopo un cinquantennio di silenzio legislativo si inseriscono i Pregoni Frediany e Des Hayes. Quest'ultimo in particolare è un regolamento sufficientemente attento, rigido (cap. XI: Il corso della giustizia in tutti i suddetti casi dovrà essere pronto, sommario, senz'alcuna formalità [...]), che tiene conto della forma urbana e del tessuto edilizio indicando come perentoria la ricostruzione degli stabili danneggiati e *de' Siti vacui* così come l'innalzamento dei piani ai livelli limitrofi più alti. Questo obbligo di aumento di cubatura verrà presto trasformato in limite massimo di altezza degli edifici in relazione alla larghezza della strada<sup>13</sup>.

Si può quindi affermare che alla generale inadempienza nei confronti dei regolamenti edilizi settecenteschi, si contrappone una effettiva opera di ricostruzione almeno per quanto riguarda il quartiere di Castello. A questo proposito va sottolineato l'interesse prevalente dei dominatori per la rocca, il cosiddetto Castello, rispetto ai quartieri di Stampace, Lapola della poi Marina e Villanova definiti come «borghi» e contrapposti vistosamente al [...] Castello, che nella Capitale del Regno forma la sede fissa della Rappresentanza, e de' Tribunali, e Ministri, che debbono prestare giornaliera, e personale assistenza alle Aziende, ed al maneggio de' pubblici e privati affari. [...]»<sup>14</sup>. La motivazione specifica che induce a legiferare per il risanamento edilizio del Castello è l'urgenza di trovare alloggio agli amministratori e cittadini piemontesi che solo in quel quartiere potevano risiedere. Nottetempo i sardi e persino i piemontesi sposati con donne sarde dovevano alloggiare materialmente fuori dalle mura del Castello, nei quartieri bassi abitati dai sardi e dagli altri cittadini. La situazione si palesa ad esempio nel titolo di una delle edizioni del Pregone Des Hayes che recita: «Per la Riedificazione delle Case distrutte, o dirotte nel Castello di Cagliari, e per il dovuto riparo di quelle, che minacciano rovina; come pure per mantenere la Pulizia in tutta la Città, e ne' Borghi della medesima»<sup>15</sup>. Ed ancora nel capitolo XVI: «Per riguardo alle case del Castello, siccome la Città paga annualmente una somma per il trasporto di dette immondizie ne' siti designati, così farà cura chi vi è preposto, di farle ogni giorno raccogliere dall'entrate delle dette case, e trasportate negli accennati siti; e rispetto a' Borghi, spetterà a ciascuno de' padroni delle case di farne seguire il trasporto».

Nel 1777 fu introdotto nella ricostituita Università

di Cagliari, un corso per conseguire il titolo di architetto, agrimensore e misuratore così il ruolo preminente nell'edilizia svolto dagli obrieri affiancati dagli ingegneri piemontesi verrà presto assegnato ad un diversificato e più competente professionismo dal quale emergeranno figure anche locali<sup>16</sup>.

A partire dal 1836, contemporaneamente al definitivo abrogamento del feudalesimo in Sardegna, si riorganizzeranno i Consigli Civici del Regno e si costituiranno i Consigli degli Edili che redigeranno il Piano Generale di Abbellimento per la Città di Cagliari<sup>17</sup>.

Si conclude con il pregone Des Hayes una fase del governo piemontese di rielaborazione della precedente esperienza di legislazione urbana sulla quale si baserà la redazione dei regolamenti edilizi moderni a Cagliari.

#### Note

<sup>1</sup> Il «Ceterum» è uno dei privilegi raccolti nel c.d. «Libro verde», manoscritto non datato conservato all'Archivio Comunale di Cagliari e trascritto da R. DI TUCCI, *Il libro verde della città di Cagliari*, Cagliari 1925; il «Ceterum» è al doc. XXXI, pp. 145-154.

<sup>2</sup> R. DI TUCCI, *Il libro verde...*, op. cit., doc. XVII, pp. 91-94.

<sup>3</sup> FRANCESCO DE VICO, *Leyes Y pragmatikas reales del reyno de Sardena, compuestas, glosadas, y comentadas por don Francisco De Vico...*, Sassari 1781

Per notizie sulla raccolta vedi F. LODDO CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, vol. I: *Gli anni 1478-1720* a cura di G. Todde, Sassari, 1975, pp. 385-386.

<sup>4</sup> F. DE VICO, op. cit., libro 2°, titolo XXXVI, pp. 168-174. Cfr. con M. VALDES, «Disposizioni legislative sull'edilizia a Cagliari nel '600 e nel '700», in: *Arte e cultura del '600 e del '700 in Sardegna*, a cura di T. Kirova, Napoli 1984, pp. 411-432.

<sup>5</sup> La carica degli Obrieri era in vigore già in epoca aragonese, affiancata da quella del Mostazzaffo che si occupava dei pesi e misure, approvvigionamento e commercio degli alimenti e dell'Alcalde responsabile della manutenzione delle mura e delle torri; vedi I. PRINCIPALE, *Cagliari, Le città nella storia d'Italia*, Roma-Bari 1988, p. 59; per specifiche sul ruolo del mostazzaffo nel XIV e XV secolo vedi docc. CXLVI e CCXXVI del Ceterum in R. DI TUCCI, *Il libro verde...*, op. cit., pp. 286-288 e 370-371.

<sup>6</sup> F. DE VICO, op. cit., libro 2°, titolo XLII, cap. 10, p. 249.

<sup>7</sup> Ci si affrancherà da questa condizione solo con la cancellazione di Cagliari dall'elenco delle piazzeforti con il Regio Decreto n. 3467 del 30 dicembre 1866.

<sup>8</sup> I. PRINCIPALE, *Cagliari*, op. cit., p. 131 nota 7.

<sup>9</sup> Archivio Comunale di Cagliari, Sezione Antica, Pregoni Consiglieri, vol. 302, ano 1768. Il Pregone Frediany risulta molto simile ma più complesso di un Pregone in 12 capitoli elaborato da Don Salvador Sotgiu e controfirmato per l'avvenuta pubblicazione da Julian Carta, lo stesso «Corredor» del Pregone Frediany. Esso riguarda però il

solo borgo di Villanova ed è datato 1760. È conservato nell'Archivio Comunale di Cagliari, Sezione Antica, Pregoni e Consiglieri, vol. 302, Villanova, anno 1760.

<sup>10</sup> Archivio Comunale di Cagliari, Editti e Pregoni, vol. I, n. 45, Pregone Des Hayes, anno 1769.

<sup>11</sup> Archivio di Stato di Cagliari, Atti Governativi, Editto di Sua Maestà pel nuovo assetto de' Consigli di città e per lo stabilimento di quelli delle comunità. In data de' 24 settembre 1771. Cfr. con A. DEL PANTA, *Un architetto e la sua città*, Cagliari 1983, p. 77.

<sup>12</sup> Archivio Comunale di Cagliari, Sez. II, vol. 1885-1924, cl. 2', cat. 3 (collocazione precedente: Sez. III, vol. 193), Regolamento di Pulizia Urbana e Rurale della Città di Cagliari, anno 1856, capo secondo, art. 7.

<sup>13</sup> Archivio Comunale di Cagliari, Editti e Pregoni, vol. I, n. 45, Pregone Des Hayes, anno 1769, Introduzione.

<sup>14</sup> Archivio Comunale di Cagliari, Editti e Pregoni, vol. I, n. 46, 46 bis e 47, Pregone Des Hayes, anno 1769, edizione «Nella Stamperia di Don Bachisio Nieddu» (n. 46), edizione del 1813 «Dalla Reale Stamperia» (n. 46 bis e 47).

<sup>15</sup> A. DEL PANTA, *Un architetto...*, op. cit., p. 79.

<sup>16</sup> Archivio di Stato di Cagliari, Atti governativi, n. 1880, Regio editto portante la riorganizzazione dei Consigli Civici del Regno. Torino il 16 agosto 1836; pubbl. pregone 10-11-1836.

Archivio Comunale di Cagliari, Regie Patenti, Regolamento Generale per il Consiglio degli Edili, 11 aprile 1840.

## APPENDICE

Archivio Comunale di Cagliari  
Sezione Antica - Pregoni Consiglieri  
Vol. 302

«Al Magnifico Cayetano Frediany Veedor de polias de este Castillo» - anno 1768.

Siendo una des las cosas necesarias en las ciudades, la limpieza de las calles, y plassas, y esta por quantas diligencias haian siempre praticado los veedores de Polisia pocas veces se ha podido conseguir; o sea por descuido de los servidores (que) suelen sacar la inmundicia a las calles desgués de haver passado el carro; o sea por culpa de las carradores (que) muchas veces dejan de limpiar; o por qualquier otra remejante rason; por tanto para oviar todos estos inconvenientes y conseguirse el fin de la limpieza se manda la osservancia de los siguientes capitulos.

1. Todos los dueños de las casas deveran tener cuidado de tener limpio el distrito pertenesciente a cada uno, y los (que) habitaren en los sotanos, saguanes, u entradas deveran barrer, siempre (que) estuviessse susio el distrito pertenesciente a essas casas.
2. Los (que) vendieren Castañas, Melones, Uvas y otras diversas frutas, deveran diariamente barrer el distrito donde estan vendiendo, recogiendo la vasura en un cofino, para quando passe el carro; bajo pena de quatro reales al (que) contraviniere, tanto al primero como al segundo capitulo.
3. Se proibe el sacar qualquier suerta de inmundicia a las calles; si bien deveran ponerla de noche en los saguanes, las casas (que) no tuviessen saguan deveran tenerla en un cofino delante su puerta, para recogerla quando passa el carro; bajo pena de dos escudos.
4. Se proibe al arbanil (que) limpiare algun texado el hechar la vasura en la calle; biensi devera baxar la vasura en una coffa al saguan de la casa bajo pena de un escudo.
5. Se proibe el sacar los cavallos a las calles, y assi bien cochinos, jumentos bajo pena de un escudo, come y tambien las gallinas, bajo pena del quatro reales, y la galina perdida.
6. Se proibe a los dueños de fabricas, o impresarios d[el] hechar en las calles o plassas, la tierra, argilla y demas de essa espessie, biensi deveran ponerlo en los saguanes de las casas, y si fuesse tanta cantidad (que) no cabiesse en el saguan, o vero la fábrica fuesse en alguna casa (que) no tuviessse saguan; se permite ponerla en la calle, con esto empero (que) el dueño la deva de haser quitar dentro de dos dias, y en el caso (quentro los dos dias, quien le proveera' de carros, bajo pena de dos escudos.
7. Se proibe el hechar de las ventanas, ni de los sotanos agua de ligia, imundissias, ni agua susia; bajo pena de

dos escudos (que) se executara' a los vesinos, quando no se averiguasse el controventor.

8. Se proibe a los tavneros, tenderos, el hechar las heses del vino en las calles, o plassas, aguas susias, o ideondas de aseitunas, sardenes, y demàs, comestibels, bajo pena de un escudo.

9. Se proibe a los sastres, ragateros, tenderos, errores, caprinteros [de] hechar en las calles, drapos, pedassos de suela y piel pedasso de tabla, y demàs, biens' en el caso trabajassen fuera de la tienda, o por ser la tienda chica, o por su propio comodo; deveran cada tarde barrer aquel distrita (que) huvieren ensusiado, retirandolo en una coffa, para otro dia (que) passara' el carro, bajo pena de un escudo.

10. Se proibe el hechar la vasura quanto llueve, en pues dello se sigue el perjuisso (que) tapan las bocas de las madres comunes, bajo pena de quatro reales.

11. Se proibe el hechar vasura en la puerta del vesino o en alguna casa desabitada, como y tambien en las esquinas de las calles; y porches, bajo pena de quatro reales, (que) se executara' a los mas vesinos, si no se averiguasse el contraventor.

12. Se proibe el plantar en las calles, calderos para haver ligia, como, y tambien ollas por comestibles, bajo pena de quatro reales.

13. Se manda a los carradores qualesquier (que) sean (que) tengan sus cerdas enteras, y (que) no cargen los carros de suerte (que) passando degen la mitad por el camino, bajo pena de quatro reales, y de limpiar lo ensusiado.

« Por quanto en los monasterios no suelen diariamente sacar la inmundicia, se avisa a las R.S. M.S. (que) de aqui en adelante no permitan sacar vasura a la calle si bien deveran de avisar al veedor de polisia quien les proveera de carro, el dia, y a la ora (que) senalaren.

Capitulos para los carradores obligados de limpiar las calles.

Primeiro. se manda a los carradores obligados (que) de aqui en adelante devan de empressar a limpiar las calles cada dia sea de estio, como de invierno, a las ocho de la mañana bajo pena de un escudo el dia (que) dexaren de limpiar y otras arbitrarias al veedor de polias.

Segundo. deveran diehos carradores estar provistos de una buena cherdá alta y entera, una assada, una coffa, y una escova, bajo pena de quatro reales.

Tercero. deveran diehos carradores diariamente visitar todos los saguanes de aquellas calles (que) cada qual tendra' destinado por el veedor de polias barriendo en todos aquel distrito en (que) estuviessse la vasura, y estiercol bajo pena de dos reales por cada saguan (que) dexassen de limpiar.

Quarto. deveran de recoger la vasura de las casas (que)

no tienen saquan, y de los sotanos, bajo la misma pena de dos reales y otras arbitrarias al veedor de polisas.

Quinto. deveran los dichos carradores siempre (que) encontrassen algun pedasso de calle susia, o de estiercol, o de vasura, o hierva o lodo, de barrerlo y recogerlo todo bajo pena de un escudo.

Sesto. no deveran dichos carradores cargar las cherdas de manera (que) degen la mitad por el camino, si bien deveran de dexar la cerda vasia medio palmo, bajo pena de un escudo.

Settimo. se proibie a dichos carradores el hechar eo quitar con sui carros tierra, piedra, argiida, y demas cosas de fabricas antes (que) haigan concludido de limpiar las calles bajo pena de un escudo, y otras arbitrarias al veedor de polisas.

Por tanto; para (que) llegue a notissia de todos, y (que) dos los lugares publicos, y acostumbrados de este Castillo Caller y veedore a 17. [...] 1768

Frediany

Pedro Joseph [...] No [...] alla casa y consejo de esta M. [...]

Certifico yo bajo fir(m)ado de como tengo publicad este [...] pregon en las lugares mas combenienses deste castillo por el vedor de polisas a son de trompeta a vos alta (y) intellegible de la primera asta la ultima linia de lo (che) ago fe caller Desiembre 29 de 1768.

Julian Carta Corredor Publico

#### GLOSSARIO

assada=zappa  
barrer=spazzare  
carpinteros= falegnami  
cerdas=stuoie, ceste  
dueno=proprietario  
equinas=angolo  
hechar=gettare  
lodo=fango  
madre=condotta  
perjuiso=danno  
ragateros=rigattieri  
sacar=togliere  
saguan, (saguanes)=atrio  
sastres=sarti  
tenderos=venditori  
tener cuidado=aver cura

Archivio Comunale di Cagliari  
Editti e Pregoni, vol. 1, n. 45  
Pregone Des Hayes, anno 1769.

NOI DON VITTORIO LODOVICO D'HALLOT  
CONTE DES HAYES, E DI DORZANO,  
CAVALIERE GRAN CROCE, E COMMENDATORE DELLA  
SACRA RELIGIONE DE' SANTI MAURIZIO E LAZZARO,  
Gentiluomo di Camera di SUA MAESTÀ, del Suo  
Consiglio, Viceré, Luogotenente, e Capitano Generale  
del Regno di Sardegna.

La strettezza, che provasi di case in questo Castello, occasione non tanto dal maggiore concorso degli abitan-

ti, quanto dalla incuria di alcuni possessori in ripararle, onde avvenne già che taluna sia andata improvvisamente in rovina, altre, per toglierle all'imminente pericolo, fiansi demolite senza più pensarci a riedificarle, d'altre non rimanga oggimà che 'l suolo, o le vestigia d'antica abitazione, e parecchie poi trovinsi in istato minaccievole, e pericoloso; nell'aver fatto conoscere insufficienti le disposizioni, che si contengono a questo riguardo nelle Regie Prammatiche, persuase la M.S. a non ritardare quelle più efficaci, che, se furono sempre oggetto ad ogni Governo di privilegiata legislazione per l'ornamento, e buon aspetto delle Città, si rendono oggi di viemaggior premura, e conseguenza nelle circostanze già limitate del Sito medesimo di questo Castello, che nella Capitale del Regno forma la sede fissa della Rappresentanza, e de' Tribunali, e Ministri, che debbono prestare giornaliera, e personale assistenza alle Aziende, ed al maneggio de' pubblici, e privati affari.

Quindi volendo la presata M.S. ad un tempo provvedere stabilmente alla nettezza, e pulizia di tutta la Città, e delle Contrade di essa per la grave influenza, che ha alla salubrità dell'aria, ed al comodo degli abitanti, giacché le ordinazioni per lo addietro promulgatesi non produssero né anche in questa parte l'effetto desiderato, Ci ha con sua Carta Reale in data 30 Gennaio comandato di pubblicare con Nostro Pregone le infraespresse sue determinazioni, le quali intende vengano osservate da ogni persona di qualunque grado, stato, e condizione ella sia, niuna eccettuata.

Noi pertanto insequendo con la dovuta venerazione li precaccennati Regj Voleri, mandiamo, prescriviamo, e notificiamo quanto infra.

PRIMIERAMENTE, per ovviare al difetto di case in questo Castello, dove potrebbe rendersi maggiore nel tempo, che crescendo colla Popolazione, ed il commercio degli affari, riuscirebbe anche più sensibile, e pernicioso, ordiniamo al Regio Fisco di far intimare d'ufficio ai padroni de' Siti vacui, e delle case rovinate, di dovere fra 'l termine di mesi sei intraprendere, ed alzare le rispettive fabbriche al livello, ed ordine delle vicine; qual termine spirato senza che v'abbiano compito, si farà ad istanza del Fisco medesimo procedere all'estimo di dette case, e siti, pe cederle a chi si offerisse di pagarle secondo il medesimo, ed in difetto divenire colle solite formalità all'incanto per deliberarle al miglior offerente, coll'obbligo nell'uno, e nell'altro caso al compratore di riedificare anche fra quel discreto tempo, che gli verrà fissato con decreto del Reggente la Reale Cancelleria, a cui si conferisce per tutto ciò l'autorità necessaria, ed opportuna, rinvocando per lo stesso oggetto di ben pubblico, ogni stabilimento, o privilegio, che esser vi potesse in contrario.

II. Si passerà agli atti d'estimo, incanto, e vendita, come sovra, ancorché trattisi di siti, e case soggette a primogeniture, maggiorati, e fidecommissi, dovendo all'interesse privato prevalere l'utilità pubblica; ma per provvedere in tali casi all'indennità degl'interessati, intendiamo che il vincolo sia surrogato sul prezzo, e questo s'impieghi con le dovute cautele a favore della primogenitura del maggiorato, o fidecommissi, e fintantoché se ne presenti congrua occasione debba ritenersi in deposito, lasciando inoltre salve, ed illese al successore, o futuro chiamato le ragioni, che dell'effetto maggiorale, o fidecommissario, che si prendesse deteriorato per fatto, o

colpa di lui, o di quelli, da cui egli avesse causa, senza però che a tal titolo, o pretesto possa farsi sospendere la vendita sovradescritta.

III. Che anzi, all'oggetto di vieppiù facilitare simili vendite, e la ricostruzione delle case, permettiamo in favore della causa pubblica, che vi è cotanto interessata per i comodi, ed il buon aspetto della Città, ed in vista della scarsezza del denaro, la quale potrebbe ritardare il conseguimento del fine proposto, che possa in tali casi, e non altrimenti, collocarsi il prezzo in tutto, od in parte a censo sul medesimo fondo alienato, con facoltà però all'accompratore di caricarsene, o di rifiutarlo.

IV. Quando il fondo, che si tratterà di alienare, sia soggetto a censo, avrà il censuario la preferenza entro il termine competente sul piede dell'estimo, che gli verrà comunicato; e la stessa prerogativa di prelazione s'accorderà pure al futuro chiamato, ove compaja, e si dichiarerà di volerle esperire prima che si devenga al deliberamento del pubblico incanto.

V. Al riguardo poi delle case minaccianti, e pericolose ingiungiamo sotto pena di scuti venticinque agli affittavoli, e vicini delle medesime di dovere denunziare il pericolo al proprietario, e se questo fosse assente, al suo procuratore; e quando per parte d'essi non diani pronte disposizioni all'oggetto di provvedersi, siano tenuti gli stessi vicini, ed affittavoli di darne parte al fisco, perché proceda d'ufficio.

VI. Avendone il padrone la notizia agli affittavoli, o vicini, od il precetto dal Reggente sull'istanza del fisco, sarà in obbligo di togliere fra brevissimo tempo l'imminente pericolo, sotto pena di rifare i danni, che ne possono seguire a' medesimi affittavoli, o vicini, ed ai passeggeri.

VII. Ove poi indilatamente non lo eseguisse, si farà seguire la visita della casa per mezzo d'uno de' Regj Ingegneri, o Sovrastanti; e risultando d'alcun vizio, o sospetto di pericolare, o di minaccia d'imminente rovina, la farà riparare, o demolire a spese del possessore.

VIII. Ancorché il pericolo non fosse imminente, sarà nullameno astretto il padrone, e per prevenirlo, e per sicurezza, e comodo degli abitanti, di rimettere la casa in istato decente, ed abitabile.

IX. Ed affine di toglierla in suo caso dal pericolo, o di renderla abitabile, e decente, userà il Reggente di tutti i rimedi di diritto, con procedere eziandio all'esecuzione de' beni del padrone.

X. Sepperò questo non fosse bastevolmente facoltoso per supplire a tali spese, sarà compellito a vendere la casa; ed ove il pericolo fosse imminente, e premuroso a segno, che non vi si potesse interinalmente provvedere coll'applicazione di puntelli, od altro riparo istantaneo, si dovrà tosto demolire la casa, con prelevarne poi sul prezzo de' materiali la spesa, la quale potrà all'uopo anticiparsi anche dai fondi, che la Città somministra all'Obbre, con usar indi de' mezzi sovrascripti per rialzarla.

XI. Il corso della giustizia in tutti i sudetti casi dovrà essere pronto, somamrio, senz'alcuna formalità; ed in caso d'assenza del padrone della casa, e del suo legittimo procuratore, s'eseguirà la citazione colla sola affissione dell'ordine, e decreto del Reggente, alla porta del suo Tribunale: le spese saranno in proporzione anche modiche.

XII. Per evitare poi nelle fabbriche ogni inconveniente, per cui potesse rendersi men regolare, o difforme l'aspetto della Città, non se ne potrà intraprendere alcuna

nuova, né rialzare, o ristorare le rovinate, o pericolose senza la Nostra approvazione per quelle parti, che riguardano le strade, piazze pubbliche; lasciando però a ciascuno di praticarsi nell'interno i comodi, e le convenienze che stimerà opportune.

XIII. Quindi passando all'oggetto della pulizia della Città, e contrade della medesima proibiamo ad ogni qualunque persona, senza eccezione alcuna, di gettare dalle finestre, o porte sia di giorno, che di notte nelle contrade pubbliche alcuna bruttura, od immondezza di qualunque sorta, sotto pena di due scudi in caso di contravvenzione; a qual pena saranno tenuti li padroni per li servitori, e le serve, ed i Maestri per li garzoni, con riserva di ripeterla poi sul loro salario nel caso, che questi solamente ne fossero in colpa.

XIV. Non potranno spiumacciarsi i volatili dalle finestre, né sulle piazze pubbliche, sotto pena d'uno scudo.

XV. Le immondezze delle rispettive case, in vece di gettarsi fuori nelle strade, e piazze pubbliche, dovranno farsi raccogliere, e deporre in qualche angolo dell'entrata delle stesse case, per essere indi trasportate ne' luoghi infra designati, o che venissero per l'avvenire altrimenti prefissi, sotto la suddetta pena di due scudi.

XVI. Per riguardo alle case del Castello, siccome la Città paga annualmente una somma per il trasporto di dette immondezze ne' siti designati, così farà cura chi vi è preposto, di farle ogni giorno raccogliere dall'entrata delle dette case, e trasportare negli accennati siti; e rispetto a' Borghi, spetterà a ciascuno de' padroni delle case di farne seguire il trasporto.

XVII. Occorrendo di morire nelle case cani, gatti, volatili, od altro animale, non potranno neppure, sotto la stessa pena, gettarsi nelle contrade, o piazze, ma depositarsi nell'entrata delle case, e farsi poi trasportare, come sopra.

XVIII. Ogni padrone di casa, o affittavole sarà in obbligo di far scopare per lo meno due volte la settimana, il distretto della contrada posta avanti la sua casa, od abitazione, riunendone in un angolo le immondezze, per farle poi, come sovra trasportare, sotto pena di quattro reali.

XIX. Sarà anche proibito di gettare, o far gettare per l'avvenire qualunque specie d'immondezza, o bruttura per li bastioni, o vicino alle muraglie della Città, sotto pena di scudi dieci per ogni volta, e in difetto d'un proporzionato tempo di carcere.

XX. Per porre egualmente riparo all'abuso introdotto di gettare in occasione di pioggia le immondezze delle case nelle strade, e nell'acqua corrente, imponiamo a chi lo praticerà in avvenire la pena di scudi quattro, giacché si prevalerebbe di tal circostanza per coprire la contravvenzione.

XXI. I carratori destinati al trasporto della immondezza, da' quali non poco dipende il mantenere la pulizia delle contrade, saranno d'or in avanti in obbligo di condurre i carri con buone stoje, ed in maniera che nulla si diffonda del carico, che conducono, sotto pena di scudi due.

XXIII. Falegnami, Calzolari, ed altri Artisti soliti a gettare nelle strade gli avanzi inutili procedenti dalle loro rispettive opere, essendo tenuti, ancorché abitanti nel Castello, di farle trasportare a loro spese, dovranno sotto la stessa pena non solo astenersi d'oggi in avvenire da simili getti, ed imbrattamenti delle contrade, ma eziandio ripulire immediatamente i luoghi già bruttati, ritirando

essi materiali nelle rispettive loro officine, per farli poi trasportare ne' siti destinati.

XXIII. Tutti quelli, che vendono nelle contrade, e piazze pubbliche castagne, frutta, meloni, erbaggi, ed altre cose simili, saranno obbligati, sotto pena d'uno scudo, di tenere sempre puliti i luoghi, dove procedono alla vendita.

XXIV. Gli Stati maggiori della Truppa, ed i Bass'Uffiziali avranno anche particolar attenzione di far tenere pulito il distretto de' loro Quartieri, con quell'esattezza, che si richiede.

XXV. La terra, e rottami di pietre, e mattoni proventi dalle fabbriche si nelle contrade del Castello, come de' Borghi, dovranno da' padroni farsi trasportare nel termine preciso di due giorni ne' luoghi, che saranno tempo a tempo destinati; ed ogni Sabato si farà scoprire il sito esistente avanti delle fabbriche, onde la strada rimanga senza intoppo pulita, sotto pena di due scudi, oltre di farsi ciò immediatamente eseguire a spese degli stessi padroni.

XXVI. Sarà pure vietato a' Mastri da muro, allorché nettano i tetti delle case, di gettare nella contrada l'erba, terra, ed immondezze, che vi trovano; ma dovranno riporre il tutto il qualche cesto, per farlo poi trasportare nel modo sovraccennato, sotto la stessa pena di due scudi.

XXVII. Non potranno tenersi nelle strade pubbliche legati, o sciolti, sia di giorno, che di notte, cavalli, bovi, ed altri quadrupedi, sotto pena di scudi quattro per ogni contravvenzione.

XXVIII. Saranno però eccettuati i casi, in cui i cavalli, o bovi siano attaccati alle pareti attigue alla contrada in atto di fare viaggio, caricare, o scaricare qualche cosa, o di guarnire i cavalli per attaccargli alle carrozze, o quando si dovranno strigliare, ferrare, o loro cavar sangue, o altrimenti curare da maniscalchi, purché i padroni, o servitori debbano in tali casi fare immediatamente ripulire la contrada, dove fosse stata imbrattata, sotto pena d'uno scudo.

XXIX. Proibiamo altresì a chiunque di porre, o tenere nelle finestre, balconi, o sovra tavole vasi di fiori, o d'acqua, od altre cose, senza essere ben assicurate, ed attaccate con cerchi di ferro, od altrimenti alla muraglia, di maniera che non possano cadere, od essere gettate nella contrada dalla forza del vento, od altra causa, sotto pena di scudi quattro, oltre quella di dover rispondere di qualunque danno che se seguisse.

XXX. Affinché le brutture, ed immondezze, che passano debbono per lo scolatojo, non rimangano nelle case, con pericolo anche d'essere gettate nelle contrade, dovranno i proprietari di dette case fare nel termine di due mesi uno scolatojo interno particolare, il quale venga a corrispondere al sotterraneo pubblico, ad effetto di gettarle nel medesimo dall'interno della casa; e se spirato esso termine nella visita, che verrà ordinata, si troverà che alcun possessore di casa non v'abbia compito, sarà sottoposto alla pena di scudi quattro, oltre quella di farsi supplire immediatamente a sue spese da capimastri di Città, con arbitrio a' Vicarij, o sieno Mastri di pulizia, d'esigere l'ammontare della pena, e spesa suddetta dal proprietario, o dall'affittavolo sull'affitto delle stesse case.

XXXI. Nelle case poi situate nelle contrade, nelle quali non avvi per anco scolatojo, o condotto pubblico sotterraneo, dovranno i padroni, od affittavoli, a conto della pigione, far formare nell'anzidetto termine un pozzo sot-

terraneo, o sentina sufficiente, coll'obbligo di farla nettare sempre che si ripiena.

XXXII. Occorrendo che gli scolatoj, o acquedotti interni delle case siano ripieni, o ne ridondi a' medesimi qualche incagliamento per causa del canale maestro, o principale della contrada, li padroni delle case, o loro affittavoli dovranno subito darne avviso al Maestro di pulizia; acciò lo faccia visitare, e riparare.

XXXIII. Per prevenire i pericoli d'incendj, ed altri inconvenienti, che nascono dal far fuoco di legna nelle contrade, e piazze pubbliche, per cuocere commestibili, od il bucato o lisciva, ed altre cose, sarà questo proibito, sotto pena di due scudi per ogni contravvenzione.

XXXIV. Nelle case basse, o stanze, ove non trovasi cammino, non potrà né anche farsi fuoco di legna, ma solamente di carbone, sotto pena di scudi dieci, ed in difetto del carcere, oltre la responsabilità, cui saranno tenuti i trasgressori, per qualunque sfortunato accidente, che ne potesse per tal fatto succedere.

XXXV. Essendosi costrutte in parecchie case diverse canne di cammini, le quali, non essendo alzate fino al tetto, hanno lo sfogo in qualche parte della facciata, o lato della casa in modo che il fumo si diffonde nella contrada, e causa anche pregiudizio a' vicini, oltre di deturpare l'aspetto esteriore delle stesse fabbriche, prescriviamo perciò a' possessori delle medesime di dover nel termine di mesi tre allungare dette canne sino alla cima de' tetti delle medesime case, sotto pena di quattro scudi in caso di contravvenzione, e farvisi inoltre supplire a loro spese.

XXXVI. Chiunque oserà far fuoco vicino a' posti, ove si vende le legna per abbruciare, incorrerà nella pena di dieci scudi, oltre d'essere risponsale di tutti i danni, che potessero seguirne; ove poi vi concorresse dolo, i Tribunali, cui spetta, procederanno formalmente.

XXXVII. Dall'uccidersi i bovi, e altri animali, che vendonsi al macello, né siti vicini al popolato, derivandone un fetore a' contorni, ed un'aria mal sana, sarà in avvenire destinato per tali funzioni il luogo detto *Montreal*, sotto pena di scudi dieci per ogni volta che vi si devesse in luogo più vicino al popolato; ed il deputato delle carni dovrà particolarmente vegliare all'eseguimento di questa disposizione.

XXXVIII. I macellaj nel vendere le carni useranno di tutta l'attenzione per conservare il luogo pulito, lavando i banchi ogni giorno, e spianandogli in ciascun Sabato, sotto pena di scudi quattro.

XXXIX. I fossi, che formansi nella spiaggia verso le Chiese del Carmine, e di S. Pietro, per mettere a bagno i boscami, essendo di grave pregiudizio all'aria per i piccioli stagni, che si formano, oltre di dilatarsi con ciò [a] poco a poco le acque dello stagno grande, dovranno d'or innanzi riempirsi; per lo che tutti i carri di terra, ed avanzati di fabbriche, ed altre immondezze si faranno scaricare in detti fossi; né sarà permesso di aprirli altri in avvenire, sotto pena di scudi dieci; potendo i boscami bagnarsi all'occorrenza nel mare.

XL. I luoghi perciò, che presentemente si assegnano per lo scarico delle immondezze, terra, rottami, ed altri materiali procedenti dalle fabbriche, od officine del Castello, e de' suoi Borghi, saranno li sovrariferiti fossi, e piccioli stagni presso lo stagno grande, e quelli, che trovansi nella spiaggia di Buonaria, proibendo a' carrettieri, e facchini di gettarle altrove sotto pena d'uno scudo per la

prima volta, ed anche di carcere per la seconda, oltre di trasportare nuovamente lo scaricato ad uno di detti Luoghi a spese del trasgressore.

XLI. Tutte le pene sovra imposte, dopo accertato sommariamente il trasgressore, si faranno eseguire sul campo, e cederanno a' rispettivi Mastri di pulizia, eccetto che vi fosse qualche denunziatore, od accusatore; in qual caso questi vi parteciperà per due terzi. Ordiniamo perciò a tutti i Mastri di pulizia, che vi saranno in ogni tempo, di dover usare la maggior vigilanza, per osservare in ogni sua parte la sovraccennate disposizioni, e che a qualunque trasgressore facciano eseguire senza contemplazione, od eccezione le rispettive pene imposte per non rendersene, come ne saranno, in diverso caso risponsali eglieno stessi.

Incarichiamo tutti coloro, a cui spetti, o spettar possa rispettivamente, di osservare, e far puntualmente osservare le surriferite Reali intenzioni; e mandiamo pubblicarsi il presente, ed affiggersi ne' luoghi, e forma solita, ed alla Copia impressa nella Stamperia di Don Bachisio Nieddo prestarsi la stessa sede, che al proprio Originale.

Dat. in Cagliari li 2. Marzo 1769

DES HAYES

Luogo + del Sigillo

LEPROTTI

IN CAGLIARI, NELLA STAMPERIA  
DI DON BACHISIO NIEDDU.

## I REGOLAMENTI EDILIZI A CAGLIARI NELLA PRIMA METÀ DEL XIX SECOLO

Marco Cadinu

La norma del Pregone Des Hayes<sup>1</sup> del 1769, benché limitata ed incompleta nei vari aspetti relativi alla regola edilizia in senso stretto, contiene numerosi principi che verranno sviluppati poi in più moderne stesure normative. Sono chiaramente espressi i concetti di decoro esteriore delle fabbriche, dell'ingiunzione per pubblica utilità, della stima dell'immobile in caso di esproprio, dell'igiene e della sicurezza pubblica. Riconosciamo però nella brevità del documento e nei numerosi richiami a norme e consuetudini precedenti i caratteri propri più di un'ordinanza che di uno strutturato sistema normativo.

Il Pregone perde progressivamente efficacia tanto da rendere necessario nel 1808 l'emanazione di un decreto che ne conferma la piena validità.

Si deve attendere ancora alcuni decenni prima che il vivo spirito riformista piemontese coinvolga l'Isola in più efficaci azioni di cambiamento; l'istituzione nel 1825 del Real Corpo del Genio Civile<sup>2</sup> costituisce un momento importantissimo di questo processo: tra i vari compiti del Real Corpo vi erano quelli del controllo e rinnovo delle infrastrutture territoriali e la redazione di un nuovo sistema cartografico e catastale urbano e regionale. Nel 1836 il *Regio Editto Portante la Riorganizzazione dei Consigli Civici del Regno*, istituisce nelle principali città sarde il Consiglio degli Edili e prescrive il *Piano di Abbellimento*<sup>3</sup>. L'approvazione del *Regolamento Generale per i Consigli degli Edili istituiti presso ogni Città del Regno di Sardegna*, da parte del Re Carlo Alberto, porta nel 1840 alla prima normativa dalle caratteristiche di un moderno Regolamento Edilizio<sup>4</sup>.

I presupposti di questo regolamento sono fissati nell'intenzione di adeguare le città dell'isola alle mutate esigenze moderne, dotandole di un (...) Consiglio degli Edili, che prendesse cura non solo

dell'abbellimento, della solidità, e regolare costruzione de' pubblici e privati edifizii, ma eziandio di tutto ciò che può influire a conservare la pubblica salute, ed a rimuovere qualunque causa di sinistri avvenimenti<sup>5</sup>.

I 99 articoli divisi in 17 titoli trattano diffusamente vari aspetti sul decoro ed igiene edilizia su problemi legislativi e tecnici generali.

Il Consiglio degli Edili viene chiamato ad operare nel miglior modo per rendere contrade e piazze ampie e regolari in modo che siano (...) corrette quelle difformità che presentassero gli edifizii esistenti, con rinunziare però al pensiero di voler ridurre le contrade ad un perfetto rettilineo, e le case ad una perfetta simmetria, od uniformità, là dove la struttura delle città e la condizione del suolo ove giacciono non lo consentissero senza grave dispendio dei privati e del pubblico<sup>6</sup>.

Vengono a tal fine formalizzati alcuni criteri per stimare ed indennizzare i proprietari di case o siti soggetti a demolizioni tramite l'accordo tra due periti di parte e di un eventuale terzo d'ufficio. L'indennità da pagare per espropriazione forzata sarà aumentata dell'ottavo della somma periziata<sup>7</sup>.

Nel titolo IV il Consiglio dispone il regime di autorizzazione per tutte le opere di carattere edilizio ma questa volta, a differenza del regolamento del 1769, anche per qualsiasi opera interna riguardante impianti, architettura od ornato; a richiesta il proprietario dovrà produrre disegni anche di quei particolari costruttivi giudicati importanti dal Consiglio degli Edili: «Le sagome degli ornati saranno formati su scala quadrupla di quella che si sarà usata per l'elevazione» (art. 16).

Si considerano concetti moderni come la variante in corso d'opera e l'ingiunzione per speciale urgenza per la quale si acquisiscono sostanzialmente i principi del Pregone Des Hayes.

Nel titolo V sono normate le aperture, gli sporti, le sporgenze anche di gradini fuori dalla linea del muro, i tavolati, le tettoie sopra le botteghe, i sedili ed altro; gli articoli 32 e seguenti si soffermano sulla scelta dei colori per le facciate e sulle modalità da seguire per le insegne<sup>8</sup>. Sono vietati balconi o poggiali e le ringhiere di tavolato di legno verso le pubbliche vie, prescritte ora in ferro e pietra. Questa norma confermerà una solida tradizione della ringhiera in ferro battuto sui balconi ed alle portefinestre sulle case del centro storico (art. 36). Si vietano finestre ed usci finiti con tela o carta essendo ora obbligatorio l'uso del vetro (art. 40).

Il titolo IV «Delle gronde, dei canali sotterranei e delle latrine», oltre a richiamare i sensi delle precedenti norme in materia, obbliga a murare i pluviali, ed insiste sui materiali da usarsi per la loro formazione, ossia latta verniciata o piombo fuso. Nei casi in cui si permetterà saranno ammessi canali rasenti al muro in elementi di terracotta, di pietra o piombo.

La terra cotta, già parte del sistema tradizionale di raccolta delle acque meteoriche in canali discendenti impilabili inseriti all'interno dei muri di facciata (scarico di strada) e dei muri comuni tra case contigue (convogliamento nella cisterna di famiglia sotto il livello di terra), sarà comunemente usata anche esternamente fino a tempi recenti.

Sull'assetto della città si specificano le dimensioni dei marciapiedi, in relazione alla larghezza delle strade, con il concorso di due terzi della spesa a carico dei prospettanti, per le strade fino a metri 6 di larghezza; le dimensioni maggiori saranno a carico della Pubblica Amministrazione. Sono previsti i Passeggi Pubblici<sup>9</sup>.

Le norme di igiene e comportamento riprendono ampiamente le regole in vigore dal 1769, con l'aggiunta di importanti specifiche per gli esercizi particolari come i venditori di carni e derrate, i fabbricatori di candele, i conciatori di pelli, i conduttori di bestiame, relegati all'esterno dell'abitato o vincolati al rispetto di severe norme.

Si tutelano le prime reti di illuminazione pubblica dagli atti vandalici così come pure le usurpazioni di suolo pubblico, la qualità dei materiali da costruzione, per i quali il Consiglio diffonde parametri di giudizio e prestazionali: un intero articolo (il 91) descrive il processo corretto per la fabbricazione delle terre cotte e laterizi in genere.

La normativa in oggetto, che possiamo definire come fondamentale nella vicenda edilizia cagliaritana, apre il campo a effettivi programmi di investimento e trasformazione che interessarono la città fin dalla metà dell'ottocento.

Il *Regolamento di Polizia Urbana e Rurale per la città di Cagliari* del 1856 costituisce un importante momento normativo, dalla struttura moderna

ed approfondita<sup>10</sup>. Vi trovano spazio sia i temi relativi all'igiene ed alla norma edilizia, sia quelli inerenti le attività commerciali e rurali.

Il Regolamento costituisce la naturale evoluzione del Piano di Abbellimento del 1836-40 del quale sviluppa ed amplia i temi fondamentali.

Nel capo I l'intitolato «Del Consiglio d'Arte e del Piano Regolatore» il Consiglio d'Arte è formato, similmente ad una moderna commissione edilizia, dal Sindaco e da un Consigliere Delegato, da un Consigliere Comunale, dal Professore di Architettura della Regia Università, dall'Architetto Civico e da due Architetti o Ingegneri domiciliati in Cagliari. Questo Consiglio sovrintende a tutte le opere di trasformazione urbana pubbliche e private e, oltre alle disposizioni di Regolamento stesso, si riserva di promuovere *Piani Parziari* per quelle aree urbane non contemplate dal Piano Regolatore<sup>11</sup>.

Nel capo II si definisce l'assoluta competenza del Consiglio su qualunque opera edilizia nuova su restauri, abbellimenti o (...) qualsivoglia ancorché piccola riforma di un edificio tanto sacro che profano, situato nel perimetro della linea daziaria della Città<sup>12</sup>. Viene qui proposto un limite di altezza degli edifici fissato in 22 metri per strade larghe 10 metri; sono permesse altezze fino a 18 metri per strade sotto gli 8 metri di larghezza. Si introducono norme progettuali distributive, con la specifica delle caratteristiche dei pozzi luce per i quali sono richiesti dei minimi requisiti di decoro<sup>13</sup>. Si obbligano per la prima volta i titolari di concessione edilizia a tenere in speciale considerazione la sicurezza del cantiere sollecitando particolari misure da seguire nella disposizione di ponteggi, di parapetti, di puntelli e di scavi (artt. 27, 28, 29).

Nel capo III sono indicate le attenzioni da seguire nella apertura di porte, finestre, nella formazione di sporgenze, balconi e tende.

Il capo IV richiama molte delle norme contenute nel Regolamento Generale del 1840 concernenti pozzi e latrine, distinguendo e normando le canalizzazioni secondo la loro funzione di raccolta delle acque bianche verso le cisterne (convogliate dai tetti secondo plurisecolare tradizione), distinte dalle acque delle latrine e con collettore distante minimo 1 metro da queste.

Il capo V è dedicato ai selciati e lastricamenti di piazze e contrade<sup>14</sup>.

Nel capo VI sono esaminati alcuni caratteri costruttivi degli edifici in relazione alla sicurezza delle case dagli incendi. Le canne fumarie nel loro passaggio attraverso i solai devono essere rivestite con guaine di metallo o terracotta; nel caso di passaggio presso travi o travetti del tetto, saranno questi ad essere rivestiti con una lastra di ferro.

La Pulizia della Città è regolata (capo VII) secon-

do i principi già chiariti nei precedenti regolamenti settecenteschi; nuove specifiche limitano luoghi, orari e modi.

Il commercio è soggetto a numerose limitazioni e norme igieniche: i macellai, ad esempio, oltre all'obbligo del Bollo Civico sulle carni si vedono normare perfino la dimensione del loro grembiule, dal collo alle ginocchia (capo X).

Nel capo XII si regola la circolazione dei carri ed animali nel centro abitato; nei capi XIII e XIV si danno disposizioni sul comportamento del cittadino e sull'uso delle passeggiate pubbliche.

Tra le «Disposizioni diverse», capo XIV, vi è quella che vieta l'affitto ad uso abitazione dei sottani non debitamente pianellati o che abbiano il pavimento 20 centimetri sotto il livello della strada o comunque malsani a giudizio del tecnico del Consiglio d'Arte.

Il Regolamento si chiude con alcune norme tariffarie per i facchini commisurate secondo la distanza tra i luoghi urbani, cui è dedicato il capo quindicesimo: sono nominati come limiti dell'abitato i luoghi di S. Cesello, SS. Annunziata, «Molo e spiaggia di S. Agostino alla Marina», spiaggia di Villanova e Dogana ed altri.

Il Regolamento di Polizia Rurale interessa le aree di pascolo comprese presso la città; sono previsti registri per i capi di bestiame, i loro marchi e norme di prevenzione per l'abigeato. Si eleggono a pascoli cittadini i campi dell'area di S. Bartolomeo. Nelle sue molteplici e puntuali specifiche espresse in 176 articoli il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale di Cagliari si propone come ottimo strumento di governo urbano, in una fase di preludio ai grandi avvenimenti normativi che porteranno alla adozione del Piano Regolatore Generale, stilato dall'Architetto cagliaritano Gaetano Cima nel 1858, e operativo relativamente in anticipo sui piani delle altre città italiane.

#### Note

<sup>1</sup> Archivio Comunale di Cagliari, Editti e Pregoni, vol. I, n. 45, Pregone Des Hayes, anno 1769.

<sup>2</sup> Il Real Corpo del Genio Civile è detto in principio Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade nel Regolamento del 41-1825, A. A. G. G. dell'Archivio di Stato di Cagliari, vol. 15, n. 1125.

<sup>3</sup> Archivio di Stato di Cagliari, Atti Governativi n. 1880, vol. 25bis, 10-11-1836. Al capo VII, «degli Edili», si descrivono le incombenze del Consiglio, che dovrà sovrintendere al decoro degli edifici in prospetto, suolo pubblico (artt. 62 e 64), strade e incendi (artt. 65 e 66), fontane ecc.; nell'art. 70 il C.d.E. «si occuperà al più presto (...) di un progetto generale di abbellimento (...)».

<sup>4</sup> Archivio Comunale di Cagliari, Regie Patenti, Torino 11-4-1840.

Sono qui contenute, nel Titolo terzo, i Principi del Piano di Abbellimento.

<sup>5</sup> A. C. C., Regie Patenti, 1840, cit., p. 104.

<sup>6</sup> A. C. C., Regie Patenti, 1840, cit., Titolo III art. 6.

<sup>7</sup> A. C. C., Regie Patenti, 1840, cit., Titolo III art. 10.

<sup>8</sup> Archivio Comunale di Cagliari, Regie Patenti, Torino 11-4-1840, Titolo V, art. 32.

Ulteriori specifiche si individuano in un documento conservato all'Archivio Comunale di Cagliari come «Decreto di applicazione campionatura colori», sez. III (D), I. L. P., vol. 418, che recita:

Città di Cagliari

Il ff. di Sindaco

N. l'art. 21 del Regolamento di polizia urbana della Città di Cagliari;

Decreta:

qualunque cittadino che intendesse colorire a nuovo la facciata di alcuna casa, di sua proprietà, posta in questa Città, dovrà presentare preventivamente all'ufficio tecnico municipale, per l'approvazione, i campioni dei colori i quali saranno in armonia con quelli d'una delle case limitrofe.

I contravventori alla presente disposizione saranno passibili dell'ammenda da lire 70 a lire 80, oltre all'obbligo di dover riformare quanto avessero eseguito in onta al presente decreto.

Dal Civico Palazzo 18 Febbraio 1881.

Il ff. di Sindaco (firma illeggibile)

<sup>9</sup> Cfr. A. C. C., Regie Patenti, 1840, cit., pp. 129-130. Una precisa volontà legislativa stimola le città sarde alla realizzazione o migioria dei pubblici passeggi, traendo risorse anche dalla Cassa istituita ex R. Editto 16-8-1836 art. 49.

<sup>10</sup> A. C. C., Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, 1856, Sez. II, vol. 1885-1924, cl. 2, cat. 3, (collocamento precedente: Sez. III, vol. 193).

Il regolamento, approvato da S. M. Vittorio Emanuele II e dal Ministro Rattazzi, si divide nelle due Sezioni, Urbana (artt. 1-157) e Rurale (artt. 158-176) oltre sei articoli di tariffa. L'oggetto delle norme è la Città di Cagliari diversamente dal Regolamento Generale del 1840 ove si trovano anche altre città sarde.

<sup>11</sup> A. C. C., Regolamento ... 1856, cit., capo I, art. 5. Si nominano oltre i «piani parziari», una sorta di Piani Particolareggiati, il Piano di Ampliazione e di Allineamento della città e, nel titolo del capo primo, il Piano Regolatore.

<sup>12</sup> A. C. C., Regolamento ... 1856, cit., capo I, art. 6.

<sup>13</sup> A.C.C., Regolamento... 1856, cit., capo II, art. 19: «tanto nelle nuove costruzioni, come nei restauri interni si dovrà aver presente nello scompartimento della pianta, che tutti i membri restino ventilati ed illuminati; e quando non si possa altrimenti, si costrurranno verticalmente degli illuminatoj (cieli scoperti) scendenti dal tetto al suolo naturale, od a quel piano che sarà riputato conveniente, ed in essi preferibilmente si dovranno collocare i cessi (...)».

<sup>14</sup> A.C.C., Regolamento... 1856, cit., capo V, art. 58: «Quando le contrade abbiano dieci o più metri di larghezza, il marciapiede l'avrà da 1 a 150; nelle contrade larghe da 8 a 10 metri, l'avrà da 080 a 130; in quelle di minor larghezza l'avrà da centimetri 75 a 125.

Dove le strade siano strette a segno da non ricevere un doppio marciapiede, se ne farà un solo nel mezzo delle medesime».

## APPENDICE

### Archivio comunale di Cagliari Reg. Gen. per il Consiglio degli Edili

#### Regie Patenti

Con cui S. M. approva un Regolamento Generale per i Consigli degli Edili istituiti presso ogni Città del Regno di Sardegna.

Date li 11 Aprile 1840.

Carlo Alberto

PER GRAZIA DI DIO  
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA EC.  
PRINCIPE DI PIEMONTE EC.

Allorchè con Editto Nostro 16 Agosto 1836 abbiamo sancito un nuovo ordinamento per le aziende Civiche della Sardegna più in armonia con i crescenti bisogni dell'odierna civiltà, Ci piacque istituire uffici speciali per ogni particolare ramo di Civica Amministrazione, fra i quali un Consiglio d'Edili, che prendesse cura non solo dell'abbellimento, della solidità, e regolare costruzione de' pubblici e privati edifici, ma eziandio di tutto ciò che può influire a conservare la pubblica salute, ed a rimuovere qualunque causa di sinistri avvenimenti.

Volendo ora Noi provvedere all'esatto e spedito adempimento alle delicate e rilevanti incumbenze edilizie secondo la riserva contenuta nell'Art. 71, del succitato Editto, prendemmo ad esaminare l'idea d'un Regolamento Generale, che a tal'oggetto Ci fu rassegnato dal Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari del Regno, e che Ci parve adeguare in tutto il Nostro scopo, ed in particolare quello, che le disposizioni le norme che contiene avessero ad essere conformi ed applicabili a tutte le Città, per quanto le località e la rispettiva condizione loro il consentissero. Quindi è che per le presenti di Nostro certa scienza, Regia Autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio abbiamo approvato siccome approviamo in ogni sua parte il Regolamento Generale per i Consigli degli Edili istituiti presso le Città del Regno, che trovasi annesso alle presenti, e che sarà d'ordine Nostro sottoscritto al Primo Segretario di Stato per gli affari della Sardegna. Mandiamo al Magistrato della Reale Udienza di Registrare le presenti, ed al Nostro Vicerè, non che allo stesso Magistrato, ed a chiunque sia spedito d'osservarle e farle eseguire, volendo che le medesime siano inserite nella raccolta degli atti del Nostro Governo per il Regno di Sardegna, e che alle copie stampate nella Regia Tipografia di Cagliari si presti la stessa fede che all'originale.

Dat Torino addì undici del mese di Aprile l'anno del Si-

gnore mille ottocento quaranta e del Regno Nostro il decimo.

C. Alberto  
di Villamarina

V. Peyretti Pres. V. Musio Reg.  
V. Manno Reg. V. Gattinara Cons.  
V. Fontana Cons. V. Stara Cons.  
V. Massa Saluzzo Cons. V. Detati Avv. Fis. Gen.

Chiapirone Segr.

#### Regolamento Generale

Per i Consigli degli Edili delle Città del Regno di Sardegna

#### TITOLO I

Della composizione dei Consigli degli Edili

#### Art. I

I consigli degli Edili sono composti come segue, cioè:

Nella Città di Cagliari

- 1.° Del Vicario di polizia.
- 2.° Di due Consiglieri Civici.
- 3.° D'un Ingegnere de' Ponti e Strade.
- 4.° D'un Architetto, od Ingegnere delle Fabbriche Civili.
- 5.° Dell'Architetto, od Ingegnere della Città.

Nella Città di Sassari

- 1.° Del Vicario di polizia.
- 2.° Di due Consiglieri Civici.
- 3.° Dell'Ingegnere de' Ponti e Strade del distretto, o di chi ne fa le veci.
- 4.° Dell'Architetto, od Ingegnere della Città.

Nelle altre Città

- 1.° Del Vicario locale, o di chi ne fa le veci.
- 2.° Di due Consiglieri, l'uno del particolare, l'altro del generale Consiglio.
- 3.° Dell'Ingegnere, od Ajutante del Genio Civile, quando trovinsi sul luogo.
- 4.° Dell'Ingegnere, Architetto, o Capo Mastro di Città.



## TITOLO II

*Dei doveri e dell'attribuzioni de' Consigli degli Edili***Art. 2**

L'istruzione de' Consigli degli Edili ha per iscopo l'abbellimento, il comodo, la pulizia, e la salubrità della Città.

Perciò al Consiglio degli Edili spetta di vegliare, e provvedere intorno a tutto ciò, che concerne il rettilineamento, ed all'ampiezza così delle piazze, come delle pubbliche contrade: alla solidità, e regolarità de' pubblici, e privati edifizj; non che alla comodità, e mondezze delle Città, ed in generale a quanto può influire a conservare la salute pubblica, ed a rimuovere le cause d'incendio o di qualsivoglia altro sinistro avvenimento.

**Art. 3**

Il suddetto Consiglio è puramente municipale, indipendente da ogni Tribunale. Le sue decisioni scève da ogni formalità giuridica saranno inappellabili, salvo soltanto il ricorso al Vicerè, il quale, previo consulto di quelle persone, che secondo la qualità delle materie crederà di sentire, provvederà come ragione e giustizia richiederanno.

Le incumbenze degli Edili sono affatto gratuite.

**Art. 4**

I Consigli degli Edili si raduneranno nel palazzo delle rispettive Città due volte al mese in que' giorni, che verranno stabiliti. Essi si raduneranno eziandio straordinariamente ogni volta che se ne presenterà il bisogno sull'invito in iscritti di chi li presiede.

Nelle Città principali come di Cagliari e Sassari, ed in quelle altre, ove l'ampiezza del palazzo Civico il consenta, i Consigli degli Edili potranno avere una sala particolare per le loro adunanze, ed un'altra stanza per collocarvi i loro archivj.

## TITOLO III

*Del piano d'abbellimento delle rispettive Città***Art. 5**

Il primo oggetto, di cui si occuperanno i Consigli degli Edili, sarà il piano d'abbellimento delle rispettive Città prescritto dall'art. 70 del R. Editto 16 Agosto 1836.

**Art. 6**

In questo lavoro essi avranno per principale scopo di rendere ampie, e comode le contrade, regolari le piazze, e migliore l'aspetto de' fabbricati, provvedendo in modo che col tempo sieno tolte, e corrette quelle deformità, che presentassero gli edifizj esistenti, con rinunziare però al pensiero di voler ridurre le contrade ad un perfetto rettilineo, e le case ad una perfetta simmetria, od uniformità, là ove la struttura delle Città, e la condizione del suolo ove giacciono non lo consentissero senza grave dispendio de' privati e del pubblico.

**Art. 7**

I Consigli degli Edili, dopo aver eseguito la classificazione delle contrade e piazze, avrà cura, che il loro nome sia fatto a spese delle Città inscrivere sulle pareti esterne delle case, o edifizj, che ne segnano il limite.

**Art. 8**

Esso farà eziandio eseguire l'enumerazione delle case, ed apporre il loro numero sulla fronte di ciascuna a spese de' rispettivi proprietari.

**Art. 9**

Quando il piano d'abbellimento sarà approvato, occorrendo a chichessia in esecuzione del medesimo, d'occupare aree, case, o siti soggetti a demolizione, od a ricostruzione, di altrui spettanza, saranno i proprietari tenuti a farne la cessione al richiedente mediante pagamento del prezzo, che sarà amichevolmente convenuto, o fissato da due periti, uno per parte.

Se vi sarà dispare fra ambi i periti, potranno le parti, per questo solo oggetto, indirizzarsi al Magistrato della Real Governazione, ovvero al Tribunale di Prefettura rispettivamente, il quale nominerà un terzo perito d'Ufficio per procedere alla stima definitiva.

**Art. 10**

All'indennità dovuta ai particolari per l'espropriazione forzata ne' casi previsti dall'articolo precedente, tuttavolta che non si tratti di proprietà delle Città medesime, sarà sempre aggiunto l'ottavo di più della somma risultante dalla definitiva perizia.

**Art. 11**

Sarà in facoltà de' proprietari di far eseguire per proprio loro conto le nuove opere indicate nell'articolo nono, pagandosi in tal caso ai medesimi, a giudizio de' periti come sovra, quelle indennità, che saranno dovute, sia per la superficie che dovranno demolire, che per i siti che dovranno abbandonare.

**Art. 12**

La stipulazione de' contratti, ed il pagamento delle indennità dovrà precedere l'incominciamento dell'opera, salvo che per questo si potesse convenire altrimenti. Trattandosi poi di stabili soggetti a vincoli, o pesi, il Tribunale prescriverà le cautele per guarentire l'interesse delle parti.

## TITOLO IV

*Dei doveri de' proprietari nella costruzione di fabbriche nuove, e nella ricostruzione, o ristoramento delle antiche***Art. 13**

Niun proprietario, usufruttuario, od enfiteuta, non eccettuati i corpi morali, e le pubbliche Amministrazioni, potrà intraprendere la demolizione, restaurazione costruzione, o riforma di qualunque fabbricato, totale sia o parziale, quanto all'esterno degli edifizj, ossia nelle parti prospicienti verso le pubbliche piazze, o contrade delle Città, o loro borghi, senza aver domandato, ed ottenuto

la permissione in scritto dal rispettivo Consiglio degli Edili.

**Art. 14**

La disposizione, di cui nell'articolo precedente sarà estensiva anche alle opere, che si eseguiranno all'interno degli edifizj, sempre quando possano interessare la sicurezza, e solidità dei medesimi, od influire sul pericolo d'incendio, come sono le Cappe o gole de' cammini e simili, ovvero tornare pregiudizievoli alla salubrità dell'aria, od alla purità dell'acqua potabile, come sono i pozzi immondi, e le cloache.

**Art. 15**

La domanda sarà sottoscritta dal proprietario, usufruttuario, od enfiteuta, e in difetto dal suo agente, o procuratore, e dovrà esprimere, oltre alla qualità, e natura de' lavori, la contrada, o piazza, ove la casa è situata, ed il nome del Capo mastro, od Impresario, cui sarà commessa l'opera.

**Art. 16**

Eccettuati i casi di piccoli, e parziali restauri, si dovrà alla domanda suddetta unire il disegno, ossia il piano dell'opera sottoscritto da un Ingegnere, Architetto, o Capo mastro; il quale rappresenterà la nuova facciata del fabbricato in tutta la sua elevazione colla linea precisa, sulla quale è eretto, e l'intera pianta di esso in caso di nuove costruzioni: l'andamento, e la larghezza della strada adiacente: le sagome degli ornati, che saranno formati su scala quadrupla di quella, che si sarà usata per l'elevazione: e finalmente le linee de' fabbricati immediatamente laterali, e le rispettive altezze.

Le disposizioni di quest'articolo s'intenderanno id-rigore (sic) per la Città di Cagliari e Sassari, mentre potranno venire modificate per le altre Città secondo le circostanze locali, ed i mezzi pecuniari de' Cittadini.

**Art. 17**

Allorquando le case da restaurarsi presenteranno dei difetti, e delle irregolarità ne' muri, e nelle finestre, o porte prospicienti sulle piazze, o contrade pubbliche, i richiedenti si obbligheranno per atto di sottomissione a levarli, oppure correggerli nel modo che verrà prescritto dal Consiglio degli Edili.

**Art. 18**

I proprietari, gl'ingegneri, i capi mastri, ed Impresari dovranno esattamente attenersi al disegno approvato, e osservare le modificazioni e variazioni prescritte nelle permissioni.

**Art. 19**

Niun architetto, capo mastro, od impresario potrà dirigere, e sorvegliare lavori di costruzione e di restauro, se prima non gli consta, che il proprietario della casa ne abbia ottenuto il prescritto permesso da Consiglio degli Edili, e ciò sotto pena di una multa non minore di scudi ... né maggiore di quindici.

**Art. 20**

Se nel progetto dell'opera qualche impreveduta circostanza, o la volontà del proprietario, o l'accorgimento del-

l'Ingegnere consigliassero qualche cangiamento al progetto approvato, dovrà anche questo essere consentito dal Consiglio degli Edili.

**Art. 21**

Se dentro l'anno computando dalla data della autorizzazione ottenutane non si fossero intrapresi i lavori, si dovrà chiedere nuova permissione, dovendo il Consiglio degli Edili riconoscere prima d'accordarla, se le cose sieno nel medesimo stato, oppure su nuove circostanze, o impreveduti accidenti richiedano qualche variazione nel piano già approvato.

**Art. 22**

Chiunque contravverrà alle disposizioni riferite ne' precedenti articoli, sia procedendo ad opere irregolari senza licenza alcuna, sia anche munito d'opportuna licenza ad opere contrarie al piano approvato, sarà condannato alla demolizione, però di quella sola parte d'opere, che dal Consiglio degli Edili verranno riconosciute assolutamente irregolari, ed inconciliabili col piano suddetto.

**Art. 23**

Non sarà mai accordata la facoltà di far opere di ristaurazione a quelle case, od edifizj, che per vetustà o cattiva costruzione minacciano rovina, se, o si ravvisassero insufficienti ad allontanare il pericolo, o venissero a deturpare il pubblico aspetto. La stessa facoltà verrà denegata ai proprietari di quelle case, che rendendo troppo anguste le contrade, ovvero irregolare l'aspetto di esse, o delle pubbliche piazze, vogliono essere allineate.

**Art. 24**

I proprietari di case o di edifizj diroccati, o minaccianti rovina, od aventi aspetto deforme dovranno intraprendere la ricostruzione, o restaurazione entro quel termine perentorio, che secondo le circostanze de' luoghi, e le urgenze de' casi verrà stabilito dal Consiglio degli Edili.

**Art. 25**

Spirato il termine sopra prescritto senza che i proprietari suddetti abbiano adempito alle obbligazioni loro imposte, si farà dallo stesso Consiglio Edilizio procedere all'estimo delle case, e degli edifizj summentovati, i quali verranno poscia deliberati per mezzo degli incanti al miglior offerente, ed in mancanza d'oblatori agli incanti, saranno ceduti a chi ne offrirà il prezzo d'estimo; coll'obbligo al compratore in ambi i casi di eseguire entro il termine, che gli sarà fissato quelle costruzioni, e riparazioni che saranno dallo stesso Consiglio degli Edili determinate.

**Art. 26**

Trattandosi della vendita di case, o di edifizj soggetti a primogeniture, maggiorati, fidecommessi, censi, ipoteche, od altri dritti a favore di un terzo, le persone aventi dritto, o ragione sulli predi posti in subasta, avranno, a condizioni eguali, la preferenza per la compra sugli altri oblatori; purché le loro offerte seguano prima del deliberamento.

In ogni altro caso le ragioni de' chiamati, e degli altri aventi dritto sul predio alienato rimarranno surrogate e salve sul prezzo del medesimo, a termine delle vigenti leggi.

**Art. 27**

Qualora non si trovasse compratore, che volesse assumersi le obbligazioni, di cui ne' due precedenti articoli, si farà procedere d'Ufficio dal Consiglio degli Edili alla demolizione di tali case ed edifizj, e prelevata dal prezzo del materiale la spesa occorsa per la demolizione, il rimanente sarà tenuto in deposito a favore di chi di ragione.

**Art. 28**

Gli usufruttuari, gli affittavoli, enfiteuta, e vicini delle case, e degli edifizj diroccati, o minaccianti rovina, saranno tenuti a denunciare al Consiglio degli Edili lo stato, od il pericolo di tali edifizj sotto la pena ai contravventori di scudi cinque.

## TITOLO V

*Delle Botteghe, uscj, porte, balconi, ringhiere, e finestre***Art. 29**

Nelle nuove costruzioni le imposte delle finestre, le porte, e gli uscj dovranno aprirsi verso l'interno, salvo che circostanze peculiari richiedessero altrimenti a giudizio del Consiglio degli Edili: e non potranno avere alcuno sporto, o risalto o gradino fuori dalla linea del muro. La formazione di nuove botteghe, od altre aperture in tutta la fronte delle case, non potrà aver luogo che dietro l'approvazione del Consiglio degli Edili.

**Art. 30**

Allorché nelle case di antica costruzione occorresse di riformare per intiero, ossia di ridurre in nuovo le imposte delle botteghe, o le porte, e gli uscj, i proprietari saranno obbligati di attenersi alla forma indicata dal precedente articolo.

**Art. 31**

Sono proibiti i cardini isolati, ed inservibili, gli anelli, e gli uncini, le cornici, le mensole, i davanzali maggiori di centimetri dieci, e ad altezza minore di metri tre dal suolo; i tavolati, che a guisa di tettoie sovrastano alle botteghe, ed ogni altro ingombro di gradini, di sedili, o soglie fuori dalla linea degli edifizj, che possa impedire il libero passaggio per le contrade.

Queste prescrizioni sono di rigore per le nuove costruzioni, ma è lasciato al prudente arbitrio del Consiglio degli Edili di poterle anche in tutto od in parte applicare alle case già costrutte, semprequando lo chiederà del caso.

**Art. 32**

Non si potrà far imbianchire, o dipingere parzialmente l'esterno di un fabbricato, od il contorno delle botteghe, o finestre, od altrimenti abbellire un solo piano: ma si dovrà dipingere e abbellire tutta la facciata colla norma che prescriverà il Consiglio degli Edili.

Per le Città di Cagliari, e di Sassari, questa disposizione si estenderà alle finestre, gelosie, e porte, di cui il Consiglio degli Edili prescriverà que' colori, che ravviserà convenienti, onde dare il miglior aspetto possibile alle case soprattutto esistenti nella medesima linea, e contrada.

**Art. 33**

È vietata ogni sorta d'iscrizione esteriormente sul muro nudo delle case. Sono bensì permesse le insegne indicanti la professione, od il mestiere, che si esercita nella bottega, od officina, purché siano scritte, o dipinte su tavole simmetricamente collocate, o sul frontone, o al di sopra dell'Architrave, od arco della bottega, e non sporgenti più di dieci centimetri dal muro.

**Art. 34**

Le iscrizioni fatte eziandio a forma d'insegna come l'articolo precedente dovranno essere rivedute dal Consiglio degli Edili per la correzione. Alla stessa disciplina sono soggetti i cartelli isolati, che si affiggono al di fuori delle botteghe, o sulle invetriate. Le bacheche, le mostre di merci, commestibili, od altri capi venali non debbono protendere menomamente fuori della linea del muro.

**Art. 35**

L'altezza, le sporte, e la forma delle tende dinanzi alle botteghe, saranno determinate secondo le circostanze sulla domanda, che se ne farà al Consiglio degli Edili.

**Art. 36**

Sono vietati i balconi, o poggiali, e le ringhiere di tavolato di legno verso le pubbliche vie: bensì il loro parapetto sarà o di ferro, o di balausti di sasso, la solia d'ardesia, o pietra viva, e sostenuta da mensole eguali. L'elevatezza poi e lo sporto saranno determinati dal Consiglio degli Edili secondo le circostanze.

**Art. 37**

Le finestre orizzontali, costrutte a livello del terreno per dare luce a locali sotterranei, non potranno mai oltrepassare la linea del muro dentro cui saranno aperte, ed estendersi sul pubblico suolo. Gli aditi ai sotterranei, ove si deposita legna da ardere, il carbone, ed altre materie combustibili, dovranno essere ben chiusi con lastre di sasso, o con porte foderate a lama di ferro.

**Art. 38**

Sono vietate le imposte di tavole esterne a chiudimento delle finestre. Per le Città di Cagliari, e di Sassari, questa proibizione si estenderà anche alle esistenti, che dovranno togliersi nel termine che fisserà il Consiglio degli Edili.

**Art. 39**

Le gelosie saranno invetriate, e sostenute da gangheri forti, e bene immurati. Le finestre che non avranno l'elevazione di metri cinque dal suolo, non potranno avere gelosie, che si aprano esternamente, salvo al Consiglio degli Edili di permetterle anche ad un'elevazione minore, però non mai al di sotto dei tre metri, tuttavolta che particolari circostanze così consigliassero senza tema di pubblico incomodo.

**Art. 40**

I telaj delle finestre, degli uscj e delle botteghe dovranno essere muniti di vetri, e sono proibite le impannate di tela o carta.

## TITOLO VI

*Delle gronde, dei canali sotterranei, e delle latrine***Art. 41**

Nelle Città di Cagliari e Sassari sono proibite nelle nuove costruzioni le gronde dei tetti, e volendo farsi il canale orizzontale esternamente, non potrà essere che di latta invetriata, o di ferro fuso, o piombo, e collocato sotto il cornicione della facciata.

**Art. 42**

Le acque piovane dei tetti nelle nuove costruzioni, che avranno luogo nelle Città di Cagliari, e Sassari, non potranno aver sfogo sulle pubbliche contrade e piazze: bensì dovranno condursi per mezzo di tubi di latta invetriata, e di ferro fuso o piombo verticalmente collocati, ed incassati nel muro dalle gronde ai canali sotterranei, che porgeranno le acque dentro le chiaviche maestre.

Ove non si possano, o non si vogliano dal proprietario incassare nel muro i detti cannoni, potranno essi scendere rasente l'esterna parete fino all'altezza non minore di metri tre dal suolo, nel qual punto saranno introdotti nel muro sino all'imboccatura del canale sotterraneo, potendosi per questa tratta mettere in opera anche doccioni di terracotta, di sasso, e di piombo.

**Art. 43**

Le disposizioni dell'Articolo precedente avranno luogo nelle case che sono situate nelle contrade, o piazze ove esistono i canali sotterranei. Nelle altre sarà permesso per ora di dare sfogo alle acque piovane dei tetti per mezzo di tubi radenti il muro fino alla contrada, nella quale dovrà formarsi lo scolo per impedire l'espansione del volume delle acque cadenti.

**Art. 44**

Per la stessa ragione di mera necessità sono per ora tollerati i pozzi neri, o tombe stagnanti a ricettacolo delle immondizie de' cessi, ed acquaj nelle suddette contrade attualmente prive di scuolatojo sotterraneo. Formato però questo nelle contrade, che ne sono prive, dovranno que' pozzi neri e tombe stagnanti, come nocivi alla pubblica salute, essere espurgati, ed otturati dai proprietari delle case nei termini di mesi otto, sostituendosi dei condotti sotterranei sboccanti nella vicina cloaca.

**Art. 45**

Sono fuori d'ogni tolleranza le gorne, che vengono a farsi sboccare dal muro verso le contrade, o passeggiate pubbliche, per lo scolo degli acquaj, o cessi, ed i rigagnoli per i quali si dia esito alle acque delle corti a traverso delle vie, o passeggiate pubbliche. Gli smaltitoj dovranno essere sempre sotterranei.

**Art. 46**

Occorrendo nelle Città di Cagliari, e di Sassari, qualche rinnovamento, o totale, o parziale de' coperti, e delle gronde di qualunque casa, dovranno i proprietari forma-

re le gronde, e gli incanalamenti delle acque piovane come resta prescritto dagli Articoli 41 e 42.

Il termine per l'eseguimento di tali riforme si fisserà dal Consiglio degli Edili d'accordo coi proprietari.

**Art. 47**

Le gole de' cammini, de' forni, delle fucine e stufe dovranno uscire sul tetto, non mai in qualunque parte della facciata, ed ove una casa di vari piani appartenesse a diversi proprietari, dovranno quelli de' piani superiori concedere agl'inferiori lo spazio necessario per formare le trombe sino alla designata altezza in quella parte che sia meglio conciliabile cogli'interessi de' rispettivi proprietari, e mediante il giusto prezzo da fissarsi da periti nominandi dalle parti, ed in caso di discrepanza, de' medesimi, da un terzo perito da nominarsi dal Magistrato della Reale Governazione, o Tribunale di Prefettura rispettivamente come sovra all'Articolo 9.

**Art. 48**

Ogni contravvenzione alle disposizioni contenute negli Articoli de' Titoli 5.<sup>o</sup> e 6.<sup>o</sup> surriferiti sarà punita con una multa non minore di scudi due, né maggiore di dieci. Il Contravventore sarà inoltre tenuto a disfare, e ridurre in pristino stato le opere fatte a totale sue spese, e ciò senza pregiudizio delle pene corporali, in cui fosse incorso, ove il fatto fosse delittuoso, e delle indennità dovute al terzo, per cui dovrà provvedere il tribunale competente.

## TITOLO VII

*Del selciati, e del lastricamento delle piazze e contrade***Art. 49**

Occorrendo di fare qualche selciato, o lastricamento nelle piazze, e contrade, nelle quali non ne esistesse ancora alcuno, o di riformare intieramente li già esistenti, dovrà il Consiglio degli Edili rassegnare il progetto col calcolo delle spese necessarie alla Civica Amministrazione, ed ottenutane l'approvazione del Governo, la spesa del selciato o lastricato, quando la contrada non abbia maggior larghezza di sei metri, dovrà sopportarsi per un terzo dalla Città, e per gli altri due terzi in parte eguale dai confrontanti dei due lati; ed ove la contrada ecceda la larghezza di metri sei, il di più della spesa andrà a total carico della Cassa Civica, talché i proprietari confrontanti non saranno in verun caso tenuti a sopportare ciascuno maggior spesa di quella di metri due di larghezza. La manutenzione però de' selciati e lastricati sarà tutta a carico della Città senza alcuna contribuzione dei particolari.

## TITOLO VIII

*Dei passeggi pubblici***Art. 50**

Sarà cura del Consiglio degli Edili procurare, che in ogni Città vi sia un passaggio pubblico, e dove già esiste, che sia conservato, ed abbellito a spese della Città, e colla cassa che verrà creata coi fondi alla medesima assegnati

dall'articolo 49 del Regio Editto 16 Agosto 1836, e con quelli altri, che verranno in sussidio bilanciati dalla Civica Amministrazione negli annuali conti presuntivi.

**Art. 51**

Occorrendo però di fare qualche importante riforma, od ampliamento del pubblico passeggio, dovrà il Consiglio degli Edili presentare il progetto, ed il calcolo alla Civica Amministrazione, acciò dopo averlo discusso possa sottoporlo colla sua deliberazione all'approvazione del Governo.

## TITOLO IX

*Delle cause d'incendio***Art. 52**

Nella costruzione de' focolari, fornelli, cammini, capanne, gole, e simili, è vietato d'impiegare materie combustibili, ovvero di fabbricare tali opere in vicinanza di corpi, e di sostanze facili a riscaldarsi, ed accendersi: a meno che in questo caso le anzidette opere sieno interamente rivestite di uno smalto, che possa rimuovere ogni pericolo d'incendio secondo le regole dell'arte, e quelle maggiori cautele che saranno all'occorrenza prescritte dal Consiglio degli Edili, sotto la penale non minore di scudi uno, né maggiore di scudi quattro per i contravventori, ed inoltre di farsi l'opera distruggere, e ricostruire a loro spese.

**Art. 53**

Non potrà alcuno accendere arbitrariamente nelle contrade, e piazze, dei falò, o *balatorie*, salvo nelle occasioni di pubblica allegrezza, o festa, nelle quali stimerà di permetterlo il Consiglio degli Edili colle cautele, che giudicherà necessarie a scanso di ogni disordine, sotto la pena di uno scudo, e senza pregiudizio di quelle altre disposizioni, che a termine de' veglianti regolamenti potessero darsi in tali circostanze dalle Autorità Governative.

**Art. 54**

Niuno potrà lanciare, o gettare nelle contrade, sui tetti, e massime nelle case disabitate, e ne' sotterranei, fiacole, facelle, razzi, tizzoni, ed altre materie accese, sotto la pena di scudi due.

**Art. 55**

Chiunque oserà far fuoco in vicinanza di magazzini di legna da ardere, o di carbone, o di legnami da costruzione, incorrerà alla pena di scudi quattro, oltre d'essere responsabile di tutti i danni, che potessero seguirne, salva la facoltà di procedersi dal Tribunale competente criminalmente, ove concorresse dolo.

## TITOLO X

*Della pulizia interna delle Città***Art. 56**

È vietato a qualunque persona senza eccezione il gettare sulla strada, anche quando piove, acqua ed immondez-

ze, lo spiumare i volatili dalle finestre, o sulle porte delle case, il deporre sulle pubbliche piazze, viottoli, e contrade, qualunque animale morto, e ciò sotto la penale di una lira sarda estensibile fino a due scudi, ed anche all'arresto personale per ventiquattro ore secondo le circostanze de' casi.

Per que' luoghi però, ove non esistono pubblici canali, od altri scolatoi, sarà tollerato interinalmente, e finché si possa altrimenti provvedere, che gli abitanti delle contigue case continuino a versare le acque immonde, come per lo addietro, ma soltanto dalla porta, e non dalle finestre, e sempre di notte tempo, e collo debite precauzioni per chi passa, e sotto la pena sopra stabilita in caso d'abuso.

**Art. 57**

È dovere d'ogni proprietario, od inquilino delle case, il tenere sempre pulite le contrade, e i luoghi pubblici, confinanti colle rispettive abitazioni per la distesa del suolo stradale alle medesime corrispondente sotto pena di mezzo scudo.

**Art. 58**

È proibito di gettare qualunque immondizia sui bastioni, ed in vicinanza delle mura della Città, sotto pena di scudi due.

**Art. 59**

Le immondezze delle case, come pure i piccoli animali morti, si dovranno giornalmente deporre in un angolo interno dell'entrata della casa, per essere indi trasportati ne' luoghi, e modi stabiliti.

Ed ove l'entrata sieno molto anguste, perlocché non vi sia il comodo di tenere le immondezze dentro le medesime, si dovranno mettere nella contrada dentro un cesto per potersene eseguire da chi spetta il trasporto, sotto pena ai contravventori di una lira sarda.

**Art. 60**

I Carrettieri destinati al trasporto delle immondezze della Città, come anche quelli, che trasportano terra, rottami di fabbriche, o letame, dovranno tenere i loro carri colle casse, o muniti di stuoje alte, intiere e ben tessute, in modo che alcuna parte del carico non possa essere dispersa sul suolo nel transitare per le piazze, e contrade, sotto pena di uno scudo.

**Art. 61**

Gli artieri saranno tenuti a raccogliere tutti gli avanzi delle loro opere, deporli nella loro officina, e poi farne a proprie spese il trasporto in que' luoghi, che saranno prefissi dal Consiglio degli Edili, sotto pena di una lira sarda estensiva ad uno scudo secondo i casi.

**Art. 62**

L'istess'obbligo del trasporto sotto la medesima pena incomberà ai venditori delle frutta e degli erbaggi, e sarà cura eziandio dell'Ufficio de' Provveditori d'annona l'astingerli a tenere sempre ben pulito il posto, in cui fanno la vendita.

**Art. 63**

I muratori, che lavorano nelle fabbriche in qualunque parte della Città, sono tenuti a conservare sempre netto,

e sgombrò il luogo, affinché resti libero il passaggio sotto la penale di una lira estensibile fino ad uno scudo secondo i casi. Si faranno inoltre pulire, e sgombrare i passaggi a loro spese, od a quelle de' proprietari de' fabbricati.

Quest'obbligo si estende colla stessa pena anche ai falegnami, calzolari, ed altri artieri, che avranno banchi nella contrada o piazza. Sarà però vietato di tenervi tali banchi sotto pena di un mezzo scudo, se la contrada sarà augusta in modo, che resti impedito il passaggio de' carri e vetture.

Nelle contrade larghe poi potrà essere permesso di lavorare fuori dalle case, assegnandosi agli artieri dalla persona incaricata dal Consiglio degli Edili un distretto proporzionato; purché terminato il lavoro della giornata sieno riposti dentro le case i banchi, le tavole, ed ogni altro utensile, materiale, e tolto ogni altro rottame sotto la pena di cui sovra.

**Art. 64**

È fatta facoltà ai muratori, e loro garzoni, che puliscono i tetti delle case, di deporre nelle contrade l'erba, la terra, od altre immondezze, purché sieno riposte in un cesto, od altro recipiente, per potersene eseguire da chi spetta il trasporto, sotto pena ai contravventori di una lira sarda estensiva fino ad uno scudo secondo i casi.

**Art. 65**

Non si potranno i carri tenere fermi a traverso, o nel mezzo della contrada, neppure all'oggetto di caricarli, o scaricarli più agevolmente, bensì dovranno collocarsi parallelamente, e da un lato della contrada, onde recare il minore disturbo che sia possibile al passaggio libero delle altre vetture, dei cavalli, o delle persone, sotto pena di una lira sarda.

**Art. 66**

Non è permesso tenere nelle contrade pubbliche legati, o sciolti, di giorno o di notte, cavalli, buoi, o ad altri quadrupedi, salvo nell'atto d'intraprendere viaggio, caricare, o scaricare qualche effetto, oppure di ferrare, strigliare, o cavar sangue ai cavalli.

In quest'ultimo caso i proprietari, od i loro servi, dovranno provvedere affinché il sangue venga raccolto in un recipiente; in difetto dovranno fare immediatamente ripulire intieramente il tratto della contrada imbrattato, sotto pena di una lira sarda estensiva fino ad uno scudo.

**Art. 67**

Qualunque proprietario di casa situata in una contrada, che non abbia smaltitojo sotterraneo alle chiavi- che maestre, dovrà farlo fare nel preciso termine di tre mesi, e qualora lo scolatojo particolare indichi qualche guasto nel canale maestro, dovrà il proprietario, o inquilino, rendere tosto avvisato il Consiglio degli Edili, onde poterlo far prontamente ristaurare, sotto pena di uno scudo, e d'eseguirsi a loro spese la ristaurazione.

**Art. 68**

Nelle contrade, ove non esiste il condotto sotterraneo, sono per ora tenuti i proprietari a formare nel termine di

mesi sei i pozzi neri, o tombe stagnanti a ricettacolo delle immondizie de' cessi, ed acquai, di proporzionata capacità.

Il Consiglio degli Edili potrà concedere una dilazione maggiore in caso d'inesecuzione per legittima causa conosciuta, e giustificata.

Siffatti pozzi, o tombe, non potranno vuotarsi che di notte, esclusi i mesi di Luglio, Agosto, e Settembre, sotto pena di scudi due.

**Art. 69**

Influendo molto alla salute pubblica la preservazione dagli effluvi di sostanze animali corrotte, è vietato l'ammazzamento de' buoi, od altro bestiame grosso o minuto di qualunque specie, dentro, ed in vicinanza del popolato; ma si dovrà eseguire ne' luoghi, che saranno destinati dal Consiglio dei Provveditori, cui n'è dato l'incarico dall'articolo 45 del Regio Editto 16 Agosto 1836, e ciò sotto la pena di scudi cinque estensiva anche a dieci giorni di carcere per ogni contravvenzione.

**Art. 70**

Le alvine, ed altre interiora delle bestie macellate, dovranno giornalmente per cura, ed a spese dei beccai dal luogo ove si fa il macello venir trasportate a quello, che sarà dai provveditori destinato.

**Art. 71**

La carne macellata non si potrà introdurre in Città, che dopo d'essere stata ben nettata dal sangue, e da ogni immondezza, sotto la penale di scudi due; nella stessa pena incorrerà qualunque beccajo, che non deponesse le alvine, od altre immondezze ne' luoghi destinati dai provveditori, o che non tenesse pulito il luogo della vendita delle carni.

**Art. 72**

Le pelli fresche di qualunque siasi animale dovranno portarsi per essere disseccate fuori dell'abitato in sito che non arrechi incomodo al pubblico; Né si potranno introdurre in Città se non quando saranno riconosciute perfettamente secche ed asciutte, sotto la pena di scudi cinque, e la perdita delle pelli per chi contravvenisse.

**Art. 73**

Non si potranno tenere mucchi di stracci o d'ossame, corna, unghie o budella di bue o d'altri animali, dentro il popolato, bensì solamente fuori, od all'estremità dell'abitato.

Anche i fabbricatori di candele dovranno stabilire le loro fabbriche, fuori, od all'estremità dell'abitato. I contravventori all'una o dall'altra prescrizione andranno soggetti alla pena di scudi due.

**Art. 74**

È vietato lo smuovere, e frugare nelle immondezze delle case, ne' cessi, ove sono riposte per farne il trasporto, o ne' mucchi destinati allo scarico sotto pena di una lira sarda.

**Art. 75**

Non potranno da alcuni tenersi porci, o galline vaganti negli ingressi delle case, e nelle contrade, e piazze della

Città, sotto la pena di una lira sarda, salve bensì pel mercato di questi animali quelle disposizioni, che si daranno dal Consiglio de' Provveditori.

**Art. 76**

I branchi di pecore, capre, od altro bestiame, che s'introducono in Città per mugnere, non potranno rimanervi oltre l'ora che verrà a tal uopo fissata dal Consiglio de' Provveditori.

È vietato ai proprietarj di ricoverare i detti animali in Città, a meno che si trattasse d'uno, o due capi al più.

**Art. 77**

Essendovi nelle Città de' cani mal custoditi, e vaganti senza padrone, si daranno gli ordini massime nella stagione estiva per l'uccisione di quelli, che si troveranno senza collare, e di cui d'ora innanzi dovranno tutti i cani essere muniti dalli rispettivi loro padroni.

**Art. 78**

I Carrettieri che trasporteranno rottami di fabbriche, ed altre immondezze, oltre di doversi attenere pel modo, e per le cautele del trasporto al prescritto dall'Articolo 60, non potranno scaricarli, o gettarli, che ne' luoghi destinati dal Consiglio degli Edili, sotto pena di uno scudo ai contravventori.

**Art. 79**

Non si potranno distendere tele, panni, od altri simili oggetti a traverso delle contrade per asciugare, o sciorinare, salvo ad una elevazione tale che non rechino impedimento al passaggio dell'uomo a cavallo, alle vetture, od altri legni carichi, sotto pena di una lira sarda.

È lasciata però facoltà al Consiglio degli Edili di fare a questo riguardo quegli altri speciali provvedimenti, che venissero consigliati da particolari circostanze di tempo, o di luogo.

**Art. 80**

Si vieta a chiunque di tenere sui balconi, o parapetti delle terrazze, o finestre, de' vasi od altri oggetti senza essere bene assicurati, ed attaccati con cerchi di ferro, od altrimenti alla muraglia, di maniera, che non possano cadere, od essere gettati nella contrada dalla forza del vento, od altra causa, sotto pena di due scudi oltre l'obbligo di dover rispondere di qualunque danno ne seguisse.

**Art. 81**

Gli architetti, capi mastri, e lavoranti attorno alle case, dovranno aver cura, che i ponti, le scale, e tutte le macchine, e gli ordigni necessarj per l'eseguimento delle loro opere, sieno ben saldi e sicuri: e che i ponti sieno sempre muniti di un parapetto di sufficiente altezza, onde prevenire ogni pericolo degli operaj, e del pubblico. Sarà pure loro dovere di puntellare diligentemente gli edificj laterali, ed i membri di quegli'edificj, che si vogliono parzialmente rinnovare, come pure di collocare segni laterali di giorno, e lune di notte, al luogo dei lavoratori, a scanso di qualunque siasi pericolo od accidente.

I contravventori a queste disposizioni incorreranno nella pena di tre scudi per ogni contravvenzione.

## TITOLO XI

*Della conservazione delle pubbliche passeggiate***Art. 82**

Nelle pubbliche passeggiate sarà vietato:

1.° Di fare per esercizio, od altro pretesto, attraversare i fossi dai cavalli.

2.° Di passare ne' marciapiedi, cunette, e banchine, con vetture, carri, carrette anche a mano, cavalli, od altre bestie da tiro, da sella, o da soma.

3.° Di transitare anche ne' siti destinati al passaggio delle vetture con carri, le cui ruote non sieno della forma, dimensione prescritta dal Vice Regio Pregione 30 Luglio 1836.

4.° Di transitare con troppo voluminosi carichi ed oggetti, che per la loro lunghezza forma, o qualità possano recare il menomo guasto alle piante, od incaglio, o irbrezzo ai passeggeri.

5.° Di sparare armi da fuoco, ruzzi, fusette, o petardi, ed altri pezzi d'artificio, od accendere altrimenti del fuoco.

6.° Di tagliare, o scorticare alberi, rami, ed altri arbusti, o strappare le foglie, ed i fiori.

7.° Di salire sugli alberi, scuoterli, gettarvi pietre, bastoni, e simili, e di appendervi cartelli, insegne, ed altri oggetti.

8.° Di tagliar l'erba dalle ripe, banchine, ed altri siti adiacenti, e di esportarne terra.

9.° Di scaricare terra, o sabbia, calcinaccio, od altri materiali, letame, od altre immondezze, non potendosi fare tali scarichi, che ne' siti destinati dalla Civica Amministrazione.

10. Di formare chiuse, od in altro modo divertire, od impedire il corso delle acque de' fossi, od introdurre in questi acque corrotte, o provenienti da tintorie od altre fabbriche, o di gettarvi animali morti, od altre materie immonde, od esalanti ingrato odore.

11. Di farvi pascolare qualunque bestiame.

12. Di stabilirvi baracche, banchi, e tende fisse o mobili, o farvi anche provvisoriamente depositi di qualsivoglia oggetto senza speciale permissione.

13. Di tenere corde per sostenervi lingerie, stoffe, ed altri oggetti.

14. Di passare per sentieri, e calpestare le ripe, ed altre parti erbose.

15. Di stabilire ponti, ed altre comunicazioni sopra fossi, e fare riempimenti ne' medesimi per poterli attraversare.

16. Di distruggere, o danneggiare sedili, termini, barriere, ed altre costruzioni fatte ad utilità, od abbellimento de' pubblici passeggi.

**Art. 83**

I Contravventori alle disposizioni dei paragrafi 6.° e 16.° del precedente Articolo saranno puniti con una multa di tre scudi; Le trasgressioni alle disposizioni degli altri paragrafi colla multa di due scudi, oltre l'indennità che di ragione.

## TITOLO XII

*Della illuminazione notturna***Art. 84**

Non ostante la disposizione dell'Articolo 79.° non si potranno però mai esporre, o distendere di notte le lingerie, od altri effetti a qualunque elevazione sulle contrade in modo, che possano intersecare anche in distanza i raggi della luce che spandono i fanali, ed impedire la diffusione sotto la multa di uno scudo.

**Art. 85**

Chiunque appostatamente cagionerà qualche guasto ai fanali sarà punito colla pena di due scudi, o di quindici giorni di carcere ad arbitrio del giudice. Ambe queste pene potranno eziandio cumularsi quando la gravità de' casi e delle circostanze lo consigliassero; salve nel resto le maggiori pene a cui simili fatti potessero dar luogo.

**Art. 86**

Nella stessa pena incorreranno coloro, che usassero qualunque artificio per ismorzare i fanali, o che lanciassero, o gettassero qualunque materia per imbrattarli. Ove i fatti contemplati in questo, e nel precedente Articolo, fossero meramente colposi, la pena sarà di uno scudo, oltre la rifazione del danno, che ne fosse derivato.

## TITOLO XIII

*Delle usurpazioni, e concessioni fatte sul suolo pubblico***Art. 87**

Chiunque usurpasse, o procedesse ad atti tendenti ad usurpare suolo pubblico nella Città, e contrade interne, od esterne della medesima, o desse mano ad erigervi arbitrariamente delle opere pregiudiziali, potrà essere inibito dagli Edili; ed ove non si astenesse dalla continuazione, potrà dai medesimi ordinarsi sul campo il disfaccimento delle opere fatte a spese del contravventore, il quale incorrerà inoltre nella pena di scudi cinque per la disubbidienza, e ciò senza pregiudizio delle pene stabilite per siffatte usurpazioni, per cui dovrà procedere il tribunale competente a norma delle veglianti leggi.

**Art. 88**

Non si potrà concedere da qualunque Autorità alcun tratto di terreno nella Città, e suoi dintorni, e siti adiacenti alle passeggiate, per erigervi edificj, o dargli nuova forma, ed aspetto, senza sentire il parere del Consiglio degli Edili, previa la visita del luogo con intervento almeno di uno dei membri del medesimo.

## TITOLO XIV

*Della qualità de' materiali per la costruzione de' fabbricati***Art. 89**

Le sabbie da adoperare per le costruzioni d'opere in fabbrica dovranno essere ben granite, e purgate dalle particole terree, che possono alterarne la loro vera specie.

**Art. 90**

I cantoni detti di pietra molle dovranno essere piucché sarà possibile della qualità denominata *tramezzaria* ben compatta, od altrimenti di tufo della miglior pasta, e ben asciutto, cioè che niente contenga della umidità della cava. Lo stesso intendasi della pietra *scapoli* per la costruzione della massa de' muri. Perciò è obbligo degli Edili di far procedere alla verificazione della qualità de' materiali, prima che sieno posti in opera.

Gli operaj, che contravvenissero alle disposizioni di questo Articolo, e del precedente, soggiaceranno ad una multa estensiva da uno a cinque scudi, ed il proprietario alla perdita del materiale, ove pure non sia in dritto di ottenerne il rimborso dall'Operajo, o Capo Mastro.

**Art. 91**

I materiali, che si fabbricano di terracotta inservienti ad opere di muratura, come mattoni, pianelle, tegole, tubi, doccioni, od altro, dovranno essere di buona qualità quanto alla preparazione, e grado delle cozioni, e per ottenere lo scopo si prescrive quanto in appresso.

1.° Le marni, ossia terre da mettere in opera, dovranno essere ben purgate dalle materie eterogenee prima di mettersi all'impasto, e dopo questo si lasceranno immobili per tre giorni, indi si agiteranno nuovamente coi mezzi dell'arte, e questa medesima operazione dovrà con l'istesso intervallo ripetersi per tre volte, onde rendere la terra di buona lega, e consistenza.

2.° Preparata così la materia, dovranno i fabbricanti formare i modelli, o campioni, che verranno stabiliti dagli Edili sulle sovraenunciate varie specie di materiali per apprestarsi alla cottura.

3.° Il grado del fuoco da darsi ai medesimi sarà tale, che estratti dal forno, e sottoposti alla prova d'un leggiero colpo di martello, o di altro ferro, producano un suono piuttosto vitreo, che indicherà senz'altro esperimento la perfetta loro cottura.

4.° Sarà il prescritto metodo accuratamente sorvegliato dalla persona perita, che destinerà il Consiglio degli Edili, e farà al medesimo rapporto esatto dei contravventori. I materiali, di cui sovra, diversamente preparati non potranno esporsi in vendita sotto pena di cadere in commesso, e di una multa di uno a cinque scudi, che s'incorrerà eziandio dai muratori, che li metteranno in opera.

## TITOLO XV

*Dei venditori d'acqua***Art. 92**

I venditori d'acqua saranno obbligati a somministrare l'acqua necessaria a chiunque la richieda per le costruzioni, e fabbricazioni, non meno che per gli altri bisogni delle famiglie. E sopra ogni botte d'acqua dovrà esservi una tavoletta in luogo visibile, in cui sia indicato il nome della fonte, da cui sarà stata attinta, sotto pena di uno scudo.

Ed ove siano convinti di falsità circa la qualità, e provenienza dell'acqua indicata sopra la tavoletta, la pena sarà di due scudi.

## TITOLO XVI

*Del misuramento del suolo della Città***Art. 93**

Il misuramento del suolo della Città, sia di pubblica, o di privata ragione, non potrà farsi altrimenti da quanto sarà prescritto dal regolamento generale dei pesi e delle misure.

## TITOLO XVII

*Disposizioni generali***Art. 94**

Le multe stabilite nel presente regolamento saranno duplicate in caso di recidiva (sic). La pena sussidiaria del carcere verrà pronunciata nella stessa ordinanza, che condanna alla multa pecuniaria.

**Art. 95**

Riguardo alle multe pecuniarie, ed indennità per le contravvenzioni al presente Regolamento, saranno tenuti i mariti per le mogli, i genitori pe' loro figli, quando questi abitino con loro; sono anche tenuti i padroni dei domestici, i capi mastri per gli operai, e garzoni, quando le contravvenzioni siano state commesse, eseguendo le incumbenze, in cui essi gli hanno impiegati.

**Art. 96**

Per gli impotenti a pagare le multe pecuniarie, s'intenderà surrogata la pena del carcere, la quale sarà fissata in ragione di un giorno di carcere per ogni lira sarda di multa.

Il padre però, il marito, ed il padrone, nel caso in cui a termini dell'Articolo precedente siano chiamati a rispondere del fatto delle loro mogli, e de' loro figli, e servitori, non andranno soggetti alla pena sussidiaria del carcere, ma l'obbligazione loro si restringerà solamente alla pena pecuniaria.

**Art. 97**

Le multe pecuniarie saranno applicate per un terzo al denunziatore, e per due terzi all'erario civico, e cassa di abbellimento, in coerenza dell'Articolo 49 del citato Regio Editto 16 Agosto 1836.

**Art. 98**

Conoscerà e provvederà sulle contravvenzioni nel caso di contestazione il Vicario di polizia, in conformità all'Articolo 129 del citato Regio Editto del 16 Agosto 1836.

**Art. 99**

Occorrendo di dare qualche disposizione non preveduta dal presente Regolamento, consigliata da circostanze particolari delle rispettive Città, il Consiglio degli Edili compilerà il progetto per essere rassegnato alla Sovrana approvazione.

Dat. Torino dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna, li 11 Aprile 1840.

*V.º d'ordine di S. M.*

*Il primo Segretario di Stato*

*per gli affari di Sardegna*

Di Villamarina

IL SUPREMO MAGISTRATO DELLA REALE UDIENZA  
SEDEnte IN CAGLIARI

*Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le avanti scritte Regie Patenti delli n. 11 del cadente, debitamente spedite, sigillate, vidimate dal Sacro Supremo Real Consiglio di Sardegna sedente in Torino, e contrassegnate da S. E. il Sig. Cav. Di Villamarina generale nelle Regie Armate Primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna, colle quali si approva il Regolamento Generale per i Consigli degli Edili instituiti presso le Città del Regno, e sentito nelle sue conclusioni il Sig. Avvocato Mura Sost.to Avvocato Generale, a cui ogni cosa è stata comunicata, il tenore di tutto considerato, per le presenti abbiamo mandato, e mandiamo registrarli nei Nostri Registri le anzidette Patenti, e l'annesso Regolamento, ed osservarsi il tutto secondo sua forma, mente, e tenore in fede ec.*

*Cagliari li 29 Aprile 1840.*

*Per detto Eccell.mo*

SUPREMO MAGISTRATO

*Isola Segr.*

## I CONSIGLI EDILIZI NEL REGNO DELLE DUE SICILIE (1839-1860)

*Giuseppe Carlone*

Nell'ultimo ventennio del regno i Borbone istituirono i Consigli Edilizi in 75 città dell'Italia meridionale (cfr. Tab. 1-2).

Ai Consigli Edilizi i sovrani Ferdinando II e Francesco II affidano i piani urbanistici delle città e la competenza sui lavori pubblici, l'architettura pubblica e privata, l'ambiente<sup>1</sup>.

Questa importante esperienza nella formazione della cultura urbanistica e nella costruzione della città ottocentesca nell'Italia meridionale è caratterizzata da due fasi storiche.

Nella prima fase, databile tra il 1839 e il 1850, Ferdinando II istituisce quattro Consigli Edilizi, due nelle grandi città di Napoli (1839) e Palermo (1841), due in città neocapoluogo di provincia: a Potenza nel 1844 e a Caserta nel 1850<sup>3</sup>.

L'istituzione di nuovi organi di governo cittadino con poteri più ampi delle stesse amministrazioni comunali ha il fine dichiarato di mettere ordine nello sviluppo urbanistico di grandi città come Napoli e Palermo, mentre nei casi di Potenza e Caserta mira a favorire lo sviluppo di città che con dimensioni modeste hanno conquistato il ruolo di capoluogo di provincia.

Nella seconda fase (1851-1860) cresce il numero dei Consigli Edilizi e si diversificano le scelte dei due sovrani. Con Ferdinando II si rafforza la tendenza a concedere l'istituzione del Consiglio Edilizio alle città che hanno raggiunto il rango di capoluogo di provincia o valle e di capoluogo di distretto nella geografia politico-amministrativa del Regno delle Due Sicilie.

Infatti i 2/3 dei Consigli Edilizi istituiti a partire dal 1851 e fino al 1858 (35 su 52) vengono concessi a città sede di governo provinciale (intendenza o sottintendenza). Tra il 1859 e il 1860 Francesco II istituisce 19 Consigli Edilizi dei quali 13 in comuni di circondario<sup>4</sup>.

### Il Consiglio Edilizio di Napoli

Due anni dopo l'epidemia di colera che aveva colpito la città di Napoli tra il 1835 e il 1837 Ferdinando II istituiva il Consiglio Edilizio, un organo tecnico posto sotto il controllo regio<sup>5</sup>.

Al Consiglio il sovrano affidava il governo urbanistico della capitale, e a sostegno di questa sua iniziativa dettava le «Appuntazioni per lo abbellimento di Napoli»<sup>6</sup>.

La scelta di un'autorità diversa da quella comunale è in linea con la politica di governo della città avviata dai Borbone fin dall'ultimo ventennio del Settecento.

Con la prammatica del 31 ottobre 1781 Ferdinando IV aveva emanato nuove disposizioni in materia di regolamenti edilizi per la città di Napoli, al fine di porre un freno alla corruzione e all'abusivismo e di regolarizzare la posizione dei professionisti e delle maestranze che operavano nella capitale.

Nel 1789 gli faceva eco Vincenzo Russo che nel *Saggio sull'abbellimento di cui è capace la città di Napoli* scriveva: «Una nuova legge dovrebbe proibire non solo ai particolari cittadini, alle comunità tutte e luoghi pii, ma anche appaltatori e partitari sotto pene rigorose, e pecuniarie (che ai giorni nostri sono le più sensibili) di fare la menoma fabbrica, di restaurare, ampliare, di eseguire alcun disegno senza la previa intelligenza degli edili, alli quali spetterebbe l'esaminare, ed ordinare dove, e come si dovrebbe fabbricare, sempre però in conseguenza del piano formato, da cui non sarebbe permesso al magistrato appartarsi per niuna ragione».

La risposta alle sollecitazioni del Russo giungeva nel 1800, quando Ferdinando IV istituiva il Regio Senato, un organo di governo posto fuori dal controllo dell'amministrazione comunale, abolendo

Tabella 1

COMUNI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE SEDE DI CONSIGLIO EDILIZIO				
<i>Province/ Valli minori</i>	<i>Capoluogo di provincia/valle</i>	<i>Capoluogo di distretto</i>	<i>Comune</i>	<i>TOT.</i>
I Provincia di Napoli	Napoli	Castellammare		2
II Provincia di Terra di Lavoro	Caserta	Gaeta Nola Sora	Aversa Capua Maddaloni Mola di Gaeta (Formia) S. Maria	9
III Provincia di Principato Citeriore	Salerno	Campagna Sala Vallo	Caggiano Polta	6
IV Provincia di Basilicata	Potenza	Matera Melfi	Avigliano Brienza Calvello Marsico Montemurro Montepeloso Montescaglioso Rionero Saponara S. Arcangelo Tito Tramutola Venosa Viggiano	17
V Provincia di Principato Ulteriore	Avellino	Ariano		2
VI Provincia di di Capitanata	Foggia	Sansevero	Cerignola Lucera	4
VII Provincia di Terra di Bari	—	Altamura Barletta	Andria Bitonto	4
VIII Provincia di Terra d'Otranto	Lecce	Brindisi Gallipoli Taranto	Massafra	5
IX Provincia di Calabria Citeriore	Cosenza	Castrovillari Paola Rossano	Cortigliano	5
X Provincia di Calabria Ultra 2°	Catanzaro	Monteleone (Vibo Valentia) Nicastro	Gioia Calabra Pizzo Calabro	5
XI Provincia di Calabria Ultra 1°	Reggio Calabria			1
XII Provincia di Molise	Campobasso	Isernia		2
XIII Provincia di Abruzzo Citeriore	Chieti	Lanciano Vasto		3

<i>Province/ Valli minori</i>	<i>Capoluogo di provincia/valle</i>	<i>Capoluogo di distretto</i>	<i>Comune</i>	<i>TOT.</i>
XIV Provincia di Abruzzo Ultra 2°	L'Aquila	Avezzano		2
XV Provincia di Abruzzo Ultra 1°	Teramo			1
XVI Valle Minore di Palermo	Palermo			1
XVII Valle Minore di Messina	Messina	Acireale		2
XVIII Valle Minore di Catania	Catania			1
XIX Valle Minore di Girgenti	—			
XX Valle Minore di Siracusa	—	Modica		1
XXI Valle Minore di Trapani	Trapani			1
XXII Valle Minore di Caltanissetta	Caltanissetta			1

Tabella 2

CONSIGLI EDILIZI ISTITUITI NEI COMUNI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE DAL 1839 AL 1860				
Anni	n°	Capoluogo di provincia/valle	Capoluogo di distretto	Comune
1839	1	Napoli		
1841	1	Palermo		
1844	1	Potenza		
1850	1	Caserta		
1851	4	Avellino Catania Messina	Melfi	
1852	3	Catanzaro Trapani		Venosa
1853	7	Cosenza Foggia	Castrovillari Gaeta Paola Rossano	Maddaloni
1854	5	Caltanissetta Chieti Reggio Calabria	Matera Monteleone (Vibo Valentia)	
1855	6	Salerno	Sala Vallo	Aversa Rionero S. Maria
1856	7	Campobasso	Ariano Campagna Nola	Cerignola Lucera Pizzo Calabro
1857	6		Isernia Lanciano Sora	Avigliano Bitonto Capua
1858	14	Lecce	Altamura Barletta Brindisi Nicastro Sansevero Taranto Vasto	Andria Corigliano Gioia Calabra Massafra Mola di Gaeta (Formia) Polla
1859	16		Acireale Castellammare Gallipoli	Brienza Caggiano Calvello Marsico Modica Montemurro Montepeloso Montescaglioso Saponara S. Arcangelo Tito Tramutola Viggiano
1860	3	L'Aquila Teramo	Avezzano	

gli antichi sedili dei nobili e il Tribunale di S. Lorenzo (editto 25 aprile 1800).

Dal Tribunale dipendevano sei deputazioni, di cui due curavano le opere pubbliche: la Deputazione di Fortificazione, che si occupava della manutenzione e riparazione delle mura della città, e la Deputazione dell'Acqua e Mattonata, che curava l'approvvigionamento idrico della città e il mantenimento della rete varia.

Il Regio Senato, istituito sul modello delle città siciliane, era composto da un presidente e da otto senatori, tutti di nomina regia, in carica per un anno. Il Senato aveva il potere municipale ed leggeva i dipendenti comunali. A ricoprire la carica di senatori venivano chiamati rappresentanti dei nobili, giuristi e negozianti: 4 degli otto membri dovevano essere eletti tra i nobili, 2 tra i togati, 2 tra i negozianti.

Nello stesso editto il sovrano stabiliva che il Tribunale della Fortificazione, Acqua e Mattonata dovesse rispondere all'autorità municipale e che le attribuzioni di Portolania appartenessero alla città. La Portolania era un'antica istituzione cittadina concessa dalla Regia Corte all'autorità municipale fin dal 1635. Le competenze andavano dalla concessione delle licenze per edificare o riedificare lungo le strade pubbliche alla concessione di suolo pubblico.

Con la legge del 25 aprile 1805 anche le competenze di Portolania passeranno al Regio Senato.

Con il decennio francese (1806-1815) cambia profondamente l'assetto politico amministrativo dello Stato nell'Italia meridionale. Vengono istituite le intendenze e le sottintendenze nei capoluoghi di provincia o valle e nei capoluoghi di distretto, e i decurionati nelle città.

A Napoli questo processo di revisione generale degli organi di governo comunali ha inizio quando il nuovo sovrano Giuseppe Bonaparte istituisce il Corpo di Città e il Consiglio degli Edifici Civili, in sostituzione dell'abolito Regio Senato.

Il Corpo di Città, al quale viene affidata l'amministrazione della città (legge 8 agosto 1806), era composto da sei eletti e da un presidente della città, nominati dal sovrano su proposta del ministro della Polizia generale (decreto 13 agosto 1806). Con il decreto del 15 aprile 1807 il Corpo veniva posto alle dipendenze del ministro dell'Interno.

Il Consiglio degli Edifici Civili era composto da dieci membri, di cui almeno 5 architetti, l'intendente della provincia presidente e il sindaco vicepresidente (decreto 16 ottobre 1806). Il Consiglio si occupava della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche: lavori pubblici, costruzione di mercati e cimiteri; formazione di piazze e passeggiate; aperture di nuove strade; abbelli-

mento delle città; costruzione, riparazione e riattazione di edifici, ponti e monumenti pubblici.

L'anno dopo, con il decreto del 21 febbraio 1807, vengono istituiti la Prefettura di Polizia e il Decurionato, formato da 30 proprietari. Sotto il controllo generale dell'intendente della provincia il Corpo di Città e la Prefettura di Polizia curavano l'esecuzione dei provvedimenti vagliati dal Decurionato sotto l'aspetto economico.

Con il decreto del 22 ottobre 1808 Gioacchino Murat fa un ulteriore passo avanti affidando la cura dell'ambiente urbano all'autorità municipale. Infatti le antiche attribuzioni di Fortificazione, Acqua e Mattonata e quelle di Portolania vengono ripartite tra il Corpo di Città, la Prefettura di Polizia e il Tribunale della Salute, mentre al Decurionato restava l'esame degli aspetti economici.

Anche il Corpo di Città viene riformato da Murat: la presidenza è affidata al sindaco, e il Corpo è composto da dodici eletti e dodici aggiunti, ovvero un eletto e un aggiunto per ciascuno dei dodici quartieri in cui era stata divisa la città con la prammatica del 6 gennaio 1779. Con il decreto del 1809 gli aggiunti del Corpo di Città diventano ventiquattro.

Con il ritorno dei Borbone vengono confermate le istituzioni amministrative della città (legge 12 dicembre 1816) ma subito dopo vengono creati nuovi organismi tecnici posti sotto il controllo del sovrano.

Il 1° gennaio 1817 viene sciolto il Consiglio degli Edifici Civili e la cura delle opere pubbliche comunali passa all'intendente della provincia, mentre resta di competenza del Decurionato la valutazione dei costi.

Con il «Regolamento per lo servizio delle strade, acquedotti e fontane della città di Napoli» del 28 gennaio viene istituita la Giunta di Fortificazione, presieduta dall'intendente e formata da sei architetti commissari, da un segretario e dal sindaco di Napoli, in qualità di membro onorario.

Alla Giunta venivano affidati la cura del servizio urbano ordinario e il decoro e l'abbellimento della città. Ogni commissario doveva occuparsi di due quartieri e poteva avvalersi della collaborazione degli architetti di quartiere e degli eletti. Inoltre in ogni quartiere era prevista una deputazione con compiti di sorveglianza sulle opere, formata da un eletto e due deputati scelti fra i proprietari residenti e presieduta dall'architetto commissario.

Per le opere idriche e fognarie della città è confermata la Commissione delle Acque, che ora passa sotto il controllo dell'intendente. La Commissione era formata dal sindaco (presidente) e da tecnici diretti dagli architetti commissari.

Fino agli inizi degli anni Trenta gli organismi tec-

nici napoletani restano immutati, ma a partire dal 1831 Ferdinando II avvia una nuova politica urbanistica per la città, che porterà all'istituzione del Consiglio Edilizio.

Per prevenire la diffusione dell'epidemia di colera dai paesi dell'Europa centrale, nel 1831 vengono istituiti il Supremo Magistrato di Salute e la Commissione per il riordinamento della città.

Al Supremo Magistrato di Salute viene affidato il compito di promuovere interventi per migliorare l'igiene pubblica.

La Commissione per il riordinamento della città è chiamata ad elaborare uno schema di decreto organico per la formazione di un Consiglio di Edili. Nella bozza di decreto preparata dalla Commissione il Consiglio è concepito come un organo di direzione e controllo della Giunta di Fortificazione e del Decurionato.

Sempre nel 1831 il sovrano incarica la Commissione delle Acque del rilievo del sottosuolo e della rete idrica della città. I lavori inizieranno nel 1833 e proseguiranno fino al 1860, quando saranno terminati anche i rilievi curati dall'Ufficio Topografico di Stato.

Con il decreto del 10 gennaio 1832 vengono abolite le licenze di Portolanìa e di Fortificazione. In questo modo il sovrano intendeva rivalutare il diritto di proprietà, restituendo ai privati la facoltà di eseguire liberamente sul proprio suolo le costruzioni, aggiunte, riparazioni e variazioni di ogni tipo. Con lo stesso decreto viene posta sotto il controllo municipale qualunque opera di fabbrica che occupasse il suolo pubblico o sporgesse su di esso o che potesse produrre degrado, ostacolo o pericolo per l'ambiente stradale. Al Corpo di Città vengono affidate le operazioni di misurazione per la concessione delle licenze edilizie, di ricognizione preventiva e di direzione nell'esecuzione delle opere. Si giunge così all'istituzione del Consiglio Edilizio con il decreto del 22 marzo 1839<sup>7</sup>.

Il Consiglio nasce come organo tecnico del tutto indipendente dall'autorità comunale rappresentata dal Decurionato ed era formato dall'intendente della provincia di Napoli, in qualità di presidente, dal sindaco (vicepresidente), e dagli edili (tre cittadini, tre tecnici e un segretario). La carica di edile era di nomina regia e aveva la durata di sei anni, ma poteva essere confermata per lo stesso periodo.

In generale gli atti del Consiglio Edilizio avevano solo valore consultivo, dovendo essere sottoposti all'approvazione del sovrano, mentre erano considerati come atti esecutivi le risoluzioni sull'occupazione di suolo pubblico e l'allineamento degli edifici, la concessione delle licenze edilizie, l'approvazione dei progetti di costruzione o ristrutturazione degli edifici pubblici e privati posti a fronte di strada (artt. 8, 11, 14).

Il primo incarico affidato al nuovo Consiglio è la redazione del regolamento edilizio.

Con il decreto del 22 marzo 1839 il sovrano ordinava anche lo scioglimento della Giunta di Fortificazione (istituita nel 1817) e della Commissione delle Acque, e affidava al Consiglio Edilizio i compiti di Portolanìa.

L'anno successivo Ferdinando II approva il regolamento edilizio preparato dal nuovo Consiglio (decreto 31 maggio 1840)<sup>8</sup> e i «Precetti d'arte cui il Consiglio si attiene nell'esame dei disegni architettonici», che resteranno in vigore fino al 1879.

Nello stesso anno a cura di tre architetti edili e del segretario del Consiglio Edilizio viene compilato il Codice dei costruttori nel quale vengono raccolte le «massime secondo le quali sia utile e solido l'edificare, come le misure degli edifici proporzionate all'ampiezza delle vie, acciocché d'ora innanzi si elevino le case con un numero di piani discreto e salutare alla purezza dell'aria, alla durata delle fabbriche, alla piacevolezza della dimora o del passeggio». Il codice non sarà approvato.

Agli inizi degli anni Cinquanta viene approvato il regolamento per l'attività della Giunta di revisione<sup>9</sup> (decreto 7 maggio 1851), che era stata istituita con il regolamento del 31 maggio 1840.

Nel 1858 viene approvato il «Regolamento interno di segreteria» del Consiglio Edilizio per disciplinare l'attività del Consiglio nell'espletamento delle pratiche e nella conservazione della documentazione d'archivio.

Con il rescritto del 15 febbraio 1860 il nuovo sovrano Francesco II approva tre articoli aggiuntivi al regolamento edilizio del 1840, relativi al decoro delle facciate degli edifici lungo le strade principali della città. Nel rescritto il sovrano si richiama al decreto ferdinando del 21 dicembre 1857 emanato per le città della Sicilia. Con il successivo decreto del 25 febbraio viene istituita la «Commissione incaricata di presentare un disegno generale di tutti i miglioramenti ed ampliamenti da apportarsi all'abitato della città di Napoli».

Con l'Unità muta l'ordinamento amministrativo dello Stato nell'Italia meridionale: il decreto del 21 gennaio 1861 estendeva alle province napoletane le disposizioni sull'ordinamento provinciale e comunale emanate il 23 ottobre 1859 per il Regno di Sardegna.

A Napoli vengono istituiti il consiglio comunale, che assume le funzioni del Decurionato, e la giunta municipale, presieduta dal sindaco e formata da dodici assessori, in sostituzione del Corpo di Città. Mutato il quadro amministrativo della città si discute sull'opportunità di sostituire il Consiglio Edilizio con un Consiglio Superiore. Il nuovo Consiglio avrebbe avuto il compito di esaminare le opere eseguite a spese del comune e non le costruzioni private.

L'idea non viene accolta, così come non è accettata la proposta della Sezione di Architettura degli Scienziati, Letterati ed Artisti di Napoli di sostituire il Consiglio Edilizio con una Giunta, con funzioni esecutive riguardo alle iniziative private e a quelle comunali, e consultive per le opere finanziate dallo Stato in ambito cittadino.

La proposta di istituire la Giunta degli Edili mirava a restituire alla città le attribuzioni in materia di opere pubbliche.

La Giunta doveva essere composta dal sindaco (presidente), da un assessore (vicepresidente), da tre cittadini distinti scelti tra i consiglieri comunali o tra i notabili, da quattro uomini d'arte ovvero architetti o ingegneri (preferibilmente municipali) e da un segretario; le cariche dovevano essere gratuite (esclusa quella di segretario) e avrebbero avuto la durata di quattro anni. Appena nominati i nuovi edili avrebbero dovuto presentare un progetto di regolamento per la Giunta e in generale per il servizio delle opere pubbliche comunali.

All'abolizione del Consiglio Edilizio si arriva nel 1875 quando viene sostituito dal Consiglio Tecnico. Il nuovo Consiglio, presieduto dal sindaco, è formato da ingegneri ispettori.

Oltre che attraverso il Consiglio Tecnico, il controllo delle opere pubbliche viene garantito da una Ispezione (formata anch'essa da ingegneri ispettori) e da una Commissione di revisione (composta da ingegneri ordinari). Il servizio di direzione delle opere viene svolto da quattro Direzioni: la prima si interessa della costruzione e manutenzione delle strade lastricate, la seconda della costruzione di edifici civili e industriali, della manutenzione di edifici di proprietà comunale, dell'illuminazione, e della cura dei giardini pubblici, campisanti ed edifici scolastici; la terza della costruzione e manutenzione delle strade inghiaiate e della cinta daziaria; la quarta del servizio delle acque.

Nel 1879 il Consiglio Tecnico propone all'approvazione della Giunta comunale il regolamento edilizio per la città di Napoli, sul modello dei regolamenti edilizi di Firenze, Milano e Roma. Il nuovo regolamento approvato dalla Giunta sostituisce i «Precetti d'arte» fino ad allora vigenti.

Solo in occasione dell'emanazione della legge del 1885 per il «Risanamento della città di Napoli» il consiglio comunale adotta il regolamento edilizio approvato sei anni prima dalla Giunta comunale.

### Il Consiglio Edilizio di Palermo

A Palermo l'istituzione del Consiglio Edilizio è preceduta dal decreto del 23 dicembre 1840<sup>10</sup> con il quale Ferdinando II affidava al pretore e al Se-

nato la competenza sui lavori di costruzione, restauro e manutenzione delle strade interne della città e aboliva la Deputazione delle strade, che era un'istituzione indipendente dall'amministrazione comunale<sup>11</sup>.

Il 18 novembre del 1841 il sovrano ordinava che il decreto per l'istituzione del Consiglio Edilizio di Napoli del 22 marzo 1839 venisse applicato alla città di Palermo<sup>12</sup>, e sei mesi dopo approvava il decreto istitutivo del Consiglio e il regolamento edilizio<sup>13</sup>.

Nel decreto del 18 novembre veniva indicata anche la composizione del Consiglio Edilizio palermitano: «oltre all'intendente della provincia qual presidente, e del pretore della città qual vicepresidente, il medesimo si componga da distinti cittadini, da due uomini d'arte, e da un segretario senza voto».

Con il successivo decreto del 29 maggio 1842 si confermava l'organico del Consiglio, con la precisazione che «Per lo avvenire saranno da noi nominati sulla proposizione decurionale ed avviso dell'intendente da inoltrarsi dal nostro luogotenente generale in Sicilia per mezzo del nostro ministro segretario di Stato degli Affari Interni» (art. 2), e si fissava la durata delle cariche: «La durata delle funzioni di edile sarà di sei anni; ma potrà essere confermata per un altro sessennio ne' modi voluti con l'articolo precedente. Le funzioni del segretario saranno a vita».

Il regolamento edilizio approvato con il nuovo decreto è formato da 33 articoli e ricalca il modello napoletano, con la sola eccezione della Giunta di revisione, che non è prevista per Palermo.

Con l'articolo 9 si precisa che le deliberazioni del Consiglio Edilizio sono atti consultivi da sottoporre all'approvazione sovrana, tranne per le deliberazioni che riguardano l'igiene e la sicurezza pubblica che devono essere considerate esecutive (artt. 14-15; 17-18).

Gli articoli 10, 11 e 22 riguardano la redazione della pianta della città e le indicazioni di piano<sup>14</sup>. L'articolo 13 la conservazione della pianta (in copie) negli archivi del Ministero degli Affari Interni, della Luogotenenza generale, del Consiglio Edilizio e della cancelleria comunale.

Tra il 1857 e il 1859 vengono approvate due nuove risoluzioni che integrano il regolamento edilizio del 1842.

Nel 1857 con il decreto del 14 luglio<sup>15</sup> Ferdinando II ordina che le facciate degli edifici lungo le strade della città non possano essere ristrutturate senza l'autorizzazione del Consiglio Edilizio, sotto pena della demolizione e dell'obbligo di rifare i lavori a spese del proprietario. In questa occasione il sovrano si richiama all'articolo 20 del decreto del 19 maggio 1843, che prevedeva la stessa pe-



nale per gli edifici costruiti al posto di fabbriche crollanti senza rispettare il disegno approvato. Due anni dopo con il decreto del 17 marzo 1859<sup>16</sup> Francesco II approva il regolamento per gli edifici di via Toledo. Con i 18 articoli del regolamento si stabiliscono le nuove norme per il decoro e l'abbellimento delle facciate degli edifici e delle botteghe dopo i lavori di ripavimentazione della strada.

### Il Consiglio Edilizio di Potenza

L'anno dopo l'istituzione del Consiglio Edilizio di Napoli (1839), il consiglio provinciale dell'Abruzzo I° Ulteriore chiedeva al sovrano di estendere la concessione anche ai comuni di questa provincia. Alla richiesta del consiglio provinciale abruzzese Ferdinando II rispondeva nel Consiglio di Stato del 5 marzo 1841, ribadendo che questa nuova istituzione era da considerarsi utile per le grandi città, mentre nei centri minori erano sufficienti i regolamenti edilizi comunali e le competenze che la legge amministrativa del 1816 affidava ai decurionati<sup>17</sup>.

La stessa richiesta di istituire «una commissione edilizia la quale vegliasse sulla regolarità e bellezza de' fabbricati a somiglianza di quella stabilita in Napoli»<sup>18</sup> viene fatta nel 1842 dal consiglio provinciale della Basilicata per la città di Potenza. Questa volta a sostenere la richiesta del consiglio provinciale lucano interviene l'intendente di Basilicata in due occasioni (24 aprile e 1° maggio 1843). La lunga relazione dell'intendente sullo stato delle abitazioni e degli edifici pubblici nella città di Potenza contiene anche una bozza di regolamento edilizio, formato da 15 articoli relativi alle nuove espansioni e al risanamento edilizio nella città antica<sup>19</sup>.

La relazione dell'intendente («Proposizione 33») viene discussa e approvata dal consiglio provinciale di Basilicata il 6 maggio 1843<sup>20</sup>. Nella stessa occasione il consiglio approva una risoluzione («Proposizione 53») sul problema delle strade e sulla realizzazione di quegli edifici pubblici che si ritenevano necessari per ospitare degnamente nella città le nuove istituzioni provinciali.

Ferdinando II accoglie la proposta del consiglio provinciale lucano e nel Consiglio di Stato del 6 maggio 1844 approva l'istituzione di «una commissione in forma di Consiglio Edilizio temporaneo nella città di Potenza»<sup>21</sup>. Nel decreto istitutivo si fissa l'organico del Consiglio Edilizio, formato dall'intendente, dai due presidenti del Tribunale civile e della Gran corte criminale della provincia, dal sindaco del capoluogo e da un consigliere provinciale, e si approvano gli articoli 1, 2 e 3 della bozza

di regolamento edilizio contenuta nella «Proposizione 33» e votata dal consiglio provinciale lucano nel 1843.

Per favorire il risanamento edilizio e la costruzione di nuovi edifici pubblici nella città antica l'intendente il 21 settembre 1844 propone al vescovo di Marsico e Potenza di farsi promotore di una singolare iniziativa. Il vescovo avrebbe dovuto imporre agli enti ecclesiastici proprietari di masserie e vasti latifondi di affittare le terre da coltivare direttamente ai contadini e ai massari, senza la consueta intermediazione dei grossi proprietari. In questo modo i contadini avrebbero potuto investire la quota di affitto così risparmiata nella costruzione di una propria casa in campagna liberando le modeste abitazioni in città. Da parte sua l'intendente avrebbe proibito le abitazioni ricavate nei locali sotto il livello stradale e scoraggiato il fenomeno della coabitazione<sup>22</sup>.

Due anni dopo gli architetti Brancucci e Dente presentano la pianta della città e il piano per la formazione di due nuovi borghi<sup>23</sup>.

Il Decurionato approva il piano il 18 ottobre 1846 e delibera che la realizzazione del borgo verso settentrione sia lasciata all'iniziativa privata, mentre il borgo verso mezzogiorno venga realizzato a cura dell'amministrazione comunale, garantendo così agli strati più poveri della popolazione dalle 100 alle 150 «casette», ritenute sufficienti per una popolazione di 600 abitanti<sup>24</sup>.

L'anno successivo vengono stimati dall'architetto comunale i terreni da espropriare per la realizzazione del borgo meridionale. L'architetto valuta il suolo al prezzo di ducati 34 il moggio legale, mentre il comune s'impegna a corrispondere ai 14 proprietari dei terreni un canone annuo pari al 5% del valore capitale<sup>25</sup>.

Finalmente nel 1850 viene pubblicato il regolamento edilizio formato da 9 capitoli. Le norme più interessanti riguardano l'altezza delle case lungo le strade, che viene fissata al secondo piano fuori terra oltre il piano terra, ma non è vietato il terzo piano; i tempi per la realizzazione delle sopraelevazioni e la costruzione dei nuovi edifici; la larghezza delle strade; la concessione in affitto dei suoli edificatori<sup>26</sup>.

### Il Consiglio Edilizio di Caserta

Con il decreto del 12 dicembre 1850 Ferdinando II istituisce il Consiglio Edilizio nella città di Caserta<sup>27</sup>. Il regolamento, a cura del Ministero dell'Interno, viene approvato due anni dopo con il decreto del 13 agosto 1852<sup>28</sup>.

Il decreto istitutivo fissa l'organico del Consiglio: «Esso verrà composto dall'Intendente della pro-

vincia presidente, dal sindaco vicepresidente, da cinque cittadini proprietari, da quattro architetti, e da un professore legale. Il Consiglio avrà inoltre un segretario per la tenuta delle carte.

Il regolamento è formato da 37 articoli. L'articolo 1 riguarda le attribuzioni e i doveri del Consiglio. Nell'articolo 2 si precisa che il Consiglio dovrà operare le proprie scelte urbanistiche rispettando il piano approvato dal sovrano: «Il Consiglio Edilizio non potrà appartarsi dalla pianta generale come sopra stabilita ed approvata, se non per sovrana disposizione; tenendosi presente ciò che viene stabilito con l'articolo 10 del real decreto de' 22 marzo 1839, cioè che ogni allineamento e ogni altro miglioramento che verrà segnato nella pianta dovrà essere l'opera del tempo, diretta dalla vigilanza costante dell'amministrazione». Gli articoli principali del regolamento trattano le questioni relative alle opere pubbliche (artt. 2-20) e private (artt. 21-25). Per quanto riguarda la progettazione delle opere pubbliche, con l'articolo 4 si stabilisce che «Farà il Consiglio elevare i progetti di arte delle opere che direttamente proporrà, e porterà il suo esame su quelli che gli venissero rimessi. Nell'uno e nell'altro caso le sue cure saranno sempre limitate a quanto riguarda la parte artistica, restando pe' mezzi bisognevoli e per la vigilanza dell'esecuzione a cura del decurionato, e di ogni altro chiamato dalla legge, di osservare e risolvere l'occorrenza».

La costruzione dei nuovi edifici pubblici o privati lungo le strade della città è regolamentata in particolare dagli articoli 21 e 22: «Chiunque vorrà innalzare novelli edifici al fronte delle strade esistenti o di quelle da eseguirsi nella città dovrà presentare al Consiglio il disegno della prospettiva e pianta di quel che intende fare con la scala corrispondente, dovendo il Consiglio esaminare ed approvare ogni disegno di ricostruzione o costruzione di edifici pubblici, come privati, posti a fronte di strade, e dovendo occuparsi della regolarità, della decenza, della convenienza, della solidità, e di tutta la forma esterna architettonica degli edifici, egualmente che della salubrità di quella parte di essi che dovrà essere addegnata ad uso di abitazione» (art. 21); «I disegni devono essere presentati almeno in bozza con l'esposizione dell'idea dell'opera; il Consiglio commetterà ad uno degli architetti edili di portare su di essi il suo esame, e fare relazione in iscritto per la prossima sezione. Approvati, dovrà porre in netto almeno una copia anche a semplice contorno, che sottoscritta dalla parte interessata o dal suo architetto rimarrà nell'archivio del Consiglio, ed il bozza con la firma del presidente del Consiglio sarà riconsegnata alla parte, acciò serva di norma all'esecuzione» (art. 22).

Seguono gli articoli relativi alla vigilanza nella esecuzione delle opere (art. 26); alle altre competen-

ze del Consiglio (artt. 27-29); all'andamento del servizio del Consiglio (artt. 30-31); alle procedure (artt. 32-37).

### I nuovi Consigli Edilizi

A partire dal 1851 e fino al 1860 i Consigli Edilizi vengono istituiti in 75 comuni, distribuiti nelle 15 province e in 6 delle 7 valli minori siciliane in cui era diviso il Regno delle Due Sicilie.

Nel 1851 vengono istituiti quattro Consigli Edilizi: tre in città capoluogo di provincia o valle (Avellino, provincia campana di Principato Ulteriore; Catania e Messina, valli minori siciliane di Catania e Messina); uno in città capoluogo di distretto (Melfi, provincia di Basilicata).

Nel 1852 i Consigli istituiti sono tre: due in città capoluogo di provincia o valle (Catanzaro provincia di Calabria Ultra 2°; Trapani, valle minore siciliana di Trapani); uno nel comune di Venosa (provincia di Basilicata), la prima città non sede di governo provinciale ad ottenere l'istituzione del Consiglio.

Nel 1853 i Consigli sono sette: due in città capoluogo di provincia (Cosenza, provincia di Calabria Ulteriore; Foggia, provincia pugliese di Capitanata); quattro in città capoluogo di distretto (Gaeta, provincia campana di Terra di Lavoro; Castrovillari, Paola e Rossano, provincia di Calabria Citeriore); uno nel comune campano di Maddaloni (provincia di Terra di Lavoro).

Nel 1854 i Consigli sono cinque: tre in città capoluogo di provincia o valle (Caltanissetta, valle minore siciliana di Caltanissetta; Chieti, provincia di Abruzzo Citeriore; Reggio Calabria, provincia di Calabria Ultra 1°); due in città capoluogo di distretto (Matera, provincia di Basilicata; Monteleone, oggi Vibo Valentia, provincia di Calabria Ultra 2°).

Nel 1855 i Consigli sono sei: uno a Salerno, capoluogo della provincia campana di Principato Citeriore; due in città capoluogo di distretto (Sala e Vallo nella provincia campana di Principato Citeriore); due nei comuni campani di Aversa e S. Maria (provincia di Terra di Lavoro) e uno nel comune di Rionero (provincia di Basilicata).

Nel 1856 i Consigli sono sette: uno a Campobasso, capoluogo della provincia del Molise; tre in città campane capoluogo di distretto (Ariano, provincia di Principato Ulteriore; Campagna, provincia di Principato Citeriore; Nola, provincia di Terra di Lavoro); due nei comuni pugliesi di Cerignola e Lucera (provincia di Capitanata); uno nel comune di Pizzo Calabro (provincia di Calabria Ultra 2°).

Nel 1857 i Consigli sono sei: tre in città capoluogo di distretto (Isernia, provincia di Molise; Lanciano, provincia di Abruzzo Citeriore; Sora, provincia campana di Terra di Lavoro); tre nei comuni di

Avigliano (provincia di Basilicata), Bitonto (provincia pugliese di Terra di Bari), Capua (provincia campana di Terra di Lavoro).

Nel 1858 il numero dei Consigli istituiti sale a quattordici: uno a Lecce, capoluogo della provincia pugliese di Terra d'Otranto; sette in città capoluogo di distretto: Altamura e Barletta (provincia pugliese di Terra di Bari), Brindisi e Taranto (provincia pugliese di Terra d'Otranto), Nicastro (provincia di Calabria Ultra 2°), Sansevero (provincia pugliese di Capitanata), Vasto (provincia di Abruzzo Citeriore); sei nei comuni di Andria (provincia pugliese di Terra di Bari), Corigliano (provincia di Calabria Citeriore), Gioia Calabra (provincia di Calabria Ultra 2°), Massafra (provincia pugliese di Terra d'Otranto), Mola di Gaeta (oggi Formia, provincia campana di Terra di Lavoro), Polla (provincia campana di Principato Citeriore). Nel 1859 si raggiunge il numero più alto con sedici Consigli istituiti: tre in città capoluogo di distretto (Acireale, valle minore siciliana di Messina; Castellammare, provincia di Napoli; Gallipoli, provincia pugliese di Terra d'Otranto); undici nei comuni lucani di Brienza, Calvello, Marsico, Montemurro, Montepeloso, Montescaglioso, Saponara, S. Arcangelo, Tito, Tramutola e Viggiano (provincia di Basilicata); e ancora nei comuni di Caggiano (provincia campana di Principato Citeriore) e Modica (valle minore siciliana di Siracusa).

Infine nel 1860 vengono istituiti tre Consigli in Abruzzo: due in città capoluogo di provincia (L'Aquila, provincia di Abruzzo Ultra 2°; Teramo, provincia di Abruzzo Ultra 1°); uno ad Avezzano, capoluogo di distretto nella provincia di Abruzzo Ultra 2°.

#### *Composizione, competenze e procedure dei Consigli Edilizi*

I Consigli Edilizi istituiti tra il 1851 e il 1860 hanno regolamenti molto simili perché tutti seguono il modello casertano.

Di qui la possibilità di proporre la lettura di uno schema generale articolato per grandi temi (composizione, competenze, procedure) e di sottolineare di volta in volta le specificità o le differenze più significative.

Rispetto al modello casertano le differenze riguardano la composizione dei Consigli Edilizi, e ciò in relazione al ruolo amministrativo della città sede di Consiglio, mentre le specificità riguardano le questioni relative ai piani urbanistici e agli interventi sull'ambiente.

Le procedure, che sono comuni a tutti i Consigli, riguardano in particolare alla risoluzione delle controversie tra i proprietari e l'amministrazione comunale.

*a. Composizione.* Per la formazione del Consiglio Edilizio sono previste cariche istituzionali e cariche di nomina regia.

Le cariche istituzionali sono quelle di presidente e vicepresidente e vengono assegnate a funzionari regi o amministratori comunali a seconda del ruolo amministrativo della città sede di Consiglio.

Nelle città capoluogo di provincia la carica di presidente è riservata all'intendente, mentre nelle città capoluogo di distretto la carica è assunta dal sottintendente. In entrambi i casi la carica di vicepresidente è affidata al sindaco della città<sup>29</sup>. Nelle altre città la carica di presidente spetta al sindaco e quella di vicepresidente al primo eletto.

Le cariche di nomina regia sono quelle di consigliere o edile e di segretario (carica senza voto).

A ricoprire la carica di edile vengono chiamati cittadini proprietari<sup>30</sup>, architetti o uomini d'arte<sup>31</sup>, esperti di diritto<sup>32</sup>. In generale il numero dei cittadini varia da 1 a 6, il numero dei tecnici da 1 a 4, il legale è sempre una figura unica.

Dal punto di vista giuridico la carica di edile è paragonata a quella di funzionario municipale (art. 113 legge 12 dicembre 1816).

I consiglieri cittadini vengono nominati dal sovrano, sulla base di terne di nomi composte dal Decurionato e che hanno ottenuto il parere favorevole dell'intendente della provincia. I cittadini segnalati nelle terne hanno però la facoltà di uscire dalla lista degli eleggibili (art. 115 legge 12 dicembre 1816).

I tecnici, il legale e il segretario vengono nominati dal sovrano su indicazione diretta del Decurionato e con l'assenso dell'intendente.

Gli edili e il segretario restano in carica tre o sei anni e possono essere confermati per lo stesso periodo di tempo.

Le funzioni di edile sono gratuite, con la promessa formale che il servizio reso allo Stato potrà costituire attestato di benemerita. Mentre per la carica di segretario è previsto un compenso annuo<sup>33</sup>.

Su richiesta del presidente possono essere chiamati a svolgere compiti di impiegati alle dipendenze del Consiglio dipendenti comunali in servizio o in pensione.

*b. Competenze.* Il primo compito istituzionale che il Consiglio è chiamato a svolgere all'atto della sua nomina è la redazione della pianta geometrica della città con i nuovi borghi in progetto. Il limite fisico segnato sulla pianta per le nuove espansioni rappresenta anche il limite della giurisdizione del Consiglio<sup>34</sup>. Sulla stessa pianta il Consiglio indica i principali interventi urbanistici da realizzare nell'area di antico impianto e nelle nuove espansioni:

strade, piazze e mercati, rete idrica e fognaria, verde urbano. Con colori diversi sono indicate le demolizioni e le occupazioni di suolo per le nuove costruzioni<sup>35</sup>.

Nei regolamenti si sottolinea che tutti gli interventi proposti sulla pianta dovranno essere realizzati secondo un programma, che tenga conto sia degli aspetti tecnici che delle risorse economiche locali<sup>36</sup>.

La procedura per l'approvazione della pianta inizia con l'esposizione al pubblico per un mese nell'edificio comunale. In questo periodo di tempo i cittadini possono esaminare la pianta ed eventualmente esporre i loro reclami contro le proposte di piano ritenute lesive degli interessi della proprietà. Il Consiglio dopo aver esaminato i reclami può rigettarli o accoglierli, e in questo secondo caso deve modificare la pianta.

L'ultimo atto formale riguarda l'approvazione sovrana. La pianta approvata dal sovrano viene conservata in copia negli archivi del Ministero dell'Interno, della segreteria del Consiglio Edilizio e della cancelleria comunale.

Esaurita la fase della pianificazione inizia l'attività di progettazione, verifica e controllo. Le numerose competenze del Consiglio possono essere riassunte in tre grandi aree di intervento: i lavori pubblici, l'architettura pubblica e privata, l'ambiente. I grandi lavori pubblici riguardano la costruzione, l'ampliamento e l'abbellimento delle strade<sup>37</sup>; la formazione o la trasformazione di piazze e mercati; l'impianto di acquedotti e fognature; la realizzazione di ville e passeggiate alberate.

I lavori pubblici possono essere ordinati dal sovrano, direttamente o accogliendo le richieste degli intendenti e sottintendenti delle province, o proposti dal Consiglio Edilizio<sup>38</sup>.

Nel primo caso il Consiglio esamina solo gli aspetti tecnici, mentre al Decurionato cittadino è affidato il compito di provvedere al finanziamento e alla vigilanza sull'esecuzione dell'opera.

Nel secondo caso il Consiglio Edilizio può incaricare i suoi tecnici della redazione del progetto o sottoporre al sindaco della città un programma, perché solleciti gli architetti e gli uomini d'arte locali ad offrire i loro progetti. Al Consiglio rimane la facoltà di scegliere il progetto da realizzare tra quelli presentati in concorso<sup>39</sup>.

L'architettura pubblica e privata è l'area d'intervento dove il Consiglio ha le competenze più ampie. Innanzi tutto il Consiglio esamina i progetti di costruzione, ricostruzione, decorazione delle facciate e restauro degli edifici pubblici o degli edifici privati posti lungo le strade principali o a confine di strade pubbliche<sup>40</sup>; di costruzione di botteghe e fondaci lungo le strade principali e di opifici e manifatture in città; di costruzione e restauro dei

monumenti pubblici (statue, colonne, obelischi, iscrizioni lapidarie)<sup>41</sup>; i disegni per la realizzazione di iscrizioni, tabelle e avvisi pubblici<sup>42</sup>.

Nello stesso tempo il Consiglio cura l'assegnazione dei suoli edificatori<sup>43</sup>, la concessione delle licenze edilizie, le pratiche di esproprio dei suoli e degli edifici.

Infine il Consiglio ordina la demolizione o ristrutturazione degli edifici pubblici e privati pericolanti.

Per questa parte di attività del Consiglio i regolamenti si soffermano particolarmente sulle questioni relative alla costruzione, ricostruzione e restauro degli edifici privati. Per la costruzione degli edifici privati lungo le strade principali o a confine di strade pubbliche i proprietari sono tenuti a presentare al Consiglio il disegno della pianta e della facciata, anche in semplice bozza, purché sia chiara l'idea di come sarà realizzata l'opera<sup>44</sup>.

Il progetto viene esaminato da uno degli architetti edili che relaziona al Consiglio. Il Consiglio acquisiti il progetto e la relazione tecnica fa le sue osservazioni e può anche disporre la rettifica del progetto, prima di concedere l'approvazione in via definitiva.

La bella copia del disegno approvato, sottoscritta dal proprietario o dal progettista, deve essere conservata nell'archivio della segreteria del Consiglio, mentre la bozza viene riconsegnata al proprietario per l'esecuzione del progetto.

I proprietari che avessero realizzato i propri edifici in modo diverso dal disegno approvato o senza il permesso o contro il divieto del Consiglio sarebbero stati condannati alla demolizione del manufatto e alla ricostruzione in maniera conforme al progetto approvato, oltre al pagamento di una multa.

Per gli edifici da ricostruire, nei regolamenti si ribadisce che è obbligatorio allinearsi con gli edifici laterali e mantenere la perpendicolare del muro antico.

Anche per il restauro degli edifici o la semplice decorazione delle facciate è necessario sottoporre il progetto all'esame del Consiglio.

In particolare per i prospetti degli edifici che il Consiglio riterrà indecorosi<sup>45</sup> si potrà chiedere ai proprietari di restaurarli, ma senza poterli costringere.

Nei regolamenti si precisa anche che se il prospetto dell'edificio appartiene a più proprietari, per i lavori di manutenzione ordinaria è necessario il consenso di tutti per fare i lavori, mentre per i lavori di manutenzione straordinaria uno solo può obbligare gli altri ad eseguire i lavori.

Infine per gli edifici pubblici e privati crollati o pericolanti, o i corpi pensili che costituiscono pericolo per le persone che transitano, su segnalazione dell'autorità amministrativa il Consiglio può

ordinare la riparazione entro un mese. Se allo scadere del mese il proprietario è inadempiente il Consiglio può fare eseguire la demolizione a spese del comune, che successivamente dovrà rivedersene con il proprietario.

L'ambiente è l'ultima delle tre grandi aree di intervento del Consiglio.

In questo caso le competenze sono molte limitate e riguardano la scelta dei luoghi per la raccolta dei rifiuti solidi e liquidi e la pulizia dei corsi d'acqua (fiumi, torrenti, canali) che scorrono intorno alla città<sup>66</sup>.

c. *Procedure*. L'attività del Consiglio Edilizio è regolamentata dal suo presidente.

Il presidente convoca il Consiglio almeno una volta al mese o a seconda delle necessità. Nelle città capoluogo di provincia o di distretto le riunioni si tengono nel palazzo dell'intendenza o della sottintendenza. Nelle altre città la sede delle riunioni è l'edificio comunale.

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e prende le decisioni a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, tranne nei casi di giudizio per contravvenzione nei quali la parità si risolve a favore dell'imputato.

I provvedimenti del Consiglio possono essere esecutivi o consultivi ma devono essere sempre tenuti presenti dal Decurionato cittadino e dal Consiglio d'intendenza.

Gli atti consultivi devono essere sottoposti in prima istanza all'approvazione del ministro dell'Interno, che è incaricato di chiedere la sanzione sovrana.

Il Consiglio ha la delega speciale a definire tutte le questioni che possono sorgere tra l'Amministrazione comunale e i proprietari dei suoli e delle case. Le delibere del Consiglio devono essere trascritte su un registro conservato in archivio.

Contro i provvedimenti del Consiglio è ammesso il reclamo (art. 10, legge 12 dicembre 1816).

I reclami come le domande per l'assegnazione dei suoli edificatori o la concessione della licenza edilizia devono essere diretti al presidente del Consiglio (artt. 34 e 40 legge 25 marzo 1817).

Il procedimento davanti al Consiglio per la risoluzione delle controversie con i privati è sempre sommario, con termini abbreviati e in linea amministrativa.

La segreteria del Consiglio e l'archivio vengono stabiliti nel palazzo dell'intendenza o della sottintendenza se la città è sede di capoluogo di provincia o di distretto, nelle altre città nell'edificio comunale.

Il Cancelliere comunale è incaricato della conser-

vazione in archivio degli atti prodotti dal Consiglio Edilizio.

#### Note

<sup>1</sup> Nella tabella I sono indicati i comuni sede di Consiglio Edilizio divisi per province o valli di appartenenza e con la distinzione in capoluogo di provincia o valle, capoluogo di distretto o comune di circondario. Nella tabella 2 si è indicato l'ordine cronologico nel quale sono stati istituiti i Consigli Edilizi dal 1839 al 1860. La divisione amministrativa dell'Italia meridionale nel secondo periodo borbonico è attuata con il decreto del 1° maggio 1816 per le province continentali e il decreto dell'11 ottobre 1817 per le valli siciliane. Le fonti bibliografiche utilizzate per questo lavoro sono la *Collezione delle leggi e dei decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, aa. 1839-1860; la raccolta di leggi e decreti a cura di P. Pettiti, *Repertorio Amministrativo*, Napoli 1856, vol. III; la recente raccolta di regolamenti dei Consigli Edilizi fatta da F. Rossi nel suo lavoro *La Città Meridionale nello Stato Preunitario*, Gangemi, Roma 1994.

<sup>2</sup> Nei regolamenti edilizi il principio generale ispiratore dell'attività del Consiglio è il raggiungimento del «benessere della città» ovvero «la sicurezza e il comodo degli abitanti, la regolarità e la decenza delle strade esistenti e da aprirsi, l'abbellimento e il decoro dell'architettura tanto pubblica che privata, la salubrità dell'aria». Per raggiungere questi obiettivi il Consiglio dovrà operare tenendo conto dei «Progressi che la scienza e le arti abbiano recato per migliorare il suo lavoro».

<sup>3</sup> A conclusione del primo decennio di attività e di esperienza dei Consigli Edilizi di Napoli e Palermo il bilancio appare molto positivo: «L'esperienza ha dimostrato che la istituzione dei Consigli Edilizi nelle grandi città conferisce ad accrescere il comodo, l'abbellimento ed il decoro delle stesse». Cfr. il decreto istitutivo dei Consigli Edilizi di Catania e Messina del 2 settembre 1851 in *Collezione...*, cit., 1851.

<sup>4</sup> L'istituzione dei Consigli Edilizi in 11 comuni della provincia di Basilicata nel 1859 si giustifica con l'urgenza di intervenire in queste città che erano state danneggiate dal terremoto di due anni prima. Lo stesso Ferdinando II aveva concesso l'istituzione del Consiglio Edilizio ai comuni lucani di Melfi (1851) e Venosa (1852), colpiti dal terremoto del 1851.

<sup>5</sup> Sul Consiglio Edilizio di Napoli e sugli organismi amministrativi e tecnici che hanno operato nella capitale dalla fine del Settecento e per tutto l'Ottocento si veda il lavoro di A. BUCCARO, *Istituzioni e trasformazioni urbane nella Napoli dell'Ottocento*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1985. Al lavoro di Buccaro si rimanda anche per i preziosi riferimenti alle fonti archivistiche e bibliografiche.

<sup>6</sup> Nel mese di dicembre del 1839 Ferdinando II sottopone all'attenzione del Consiglio Edilizio un programma di fabbricazione per la città. Si tratta di 89 articoli relativi a diverse aree di intervento: case, strade interne, strade suburbane, piazze, mercati, macelli, edifici pubblici e polizia urbana. Il sovrano indica le opere da realizzare subito e quelle da inserire nel programma.

<sup>7</sup> «Decreto che istituisce nella città di Napoli una giunta speciale col nome di Consiglio Edilizio, abolendo la Giunta di Fortificazione, e la Commissione delle Acque, Napoli 22 marzo 1839» in *Collezione...*, cit., 1839. Con l'articolo 5 si stabilisce che la prima iniziativa che il Consiglio dovrà prendere sarà quella di curare la redazione di «una pianta geometrica del fabbricato di Napoli compreso nel recinto del muro finanziere sopra una scala, ed un disegno che sarà sottoposto alla nostra approvazione». La pianta doveva servire di base per la pianificazione urbanistica nella città: «Sulla pianta ordinata nell'articolo che precede, saranno notati con distinzione i miglioramenti de' quali la città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo, ed abbellimento, come sono l'ampliamento, e l'allineamento delle strade; la formazione di nuove piazze, passeggiate, e mercati; abolizione delle grondaie esterne; accrescimento delle acque, la loro migliore distribuzione, e simile» (art. 6).

<sup>8</sup> «Regolamento formato per il Consiglio Edilizio di Napoli, in esecuzione del real decreto de' 22 marzo 1839 ed approvato da S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 maggio 1840», in *Collezione...*, cit., 1840. Il regolamento è formato da 30 articoli. Nell'articolo 1 si indicano le classi di appartenenza per le opere di nuova costruzione e per quelle di riedificazione, ricostruzione e riattazione. La stessa divisione in due classi vale per i lavori che riguardano il servizio delle acque (art. 11). Accanto al Consiglio Edilizio viene istituita una Giunta di revisione, formata da tre architetti commissari, con l'incarico «di revisione per le misure e valuta de' lavori» (artt. 16-19) e le Deputazioni di cittadini nelle 12 sezioni o quartieri della città, con il compito di vigilare sull'esecuzione dei lavori (art. 20).

<sup>9</sup> «Regolamento della Giunta di revisione per le opere pubbliche della città di Napoli approvato con real decreto del 7 maggio 1851» in *Collezione...*, cit., 1851. Negli otto articoli del regolamento si fissano le regole per garantire la collegialità e colpire ogni forma di corruzione. Infatti con l'articolo 3 si stabilisce che «la revisione de' progetti delle opere pubbliche e delle misure de' lavori corrispondenti dovrà assolutamente, e sempre eseguirsi da tutta la Giunta», mentre con l'articolo 7 si vieta agli architetti revisori «di esigere dagli appaltatori delle opere pubbliche, o dagli intraprenditori a cottimo, diritti, emolumenti o qualunque altra remunerazione per la revisione da essi eseguita. I contravventori verranno rimossi dall'ufficio, e verranno considerati come concussionari».

<sup>10</sup> «La cura della costruzione, del mantenimento, e de' restauri delle strade interne della città di Palermo, e de' contorni di essa, è restituita a quel Senato, Napoli 23 dicembre 1840», in *Collezione...*, cit., 1840. Nell'articolo 5 si accenna all'intenzione di istituire un Consiglio Edilizio nella città: «Che cessando così per tutti i di sopra indicati articoli le funzioni dell'attuale Deputazione delle strade, S. M., si riserva di fondere la stessa in un Consiglio Edilizio unicamente incaricato di esaminare e dare avviso su quanto riguarda l'allineamento o l'abbellimento della città».

<sup>11</sup> Per quanto riguarda la vigilanza e la verifica sui lavori eseguiti si rimanda ai regolamenti del 20 settembre 1816 e 25 febbraio 1826 sui lavori pubblici provinciali.

<sup>12</sup> «Il decreto de' 22 marzo 1839 per il Consiglio Edilizio

di Napoli, viene applicato alla città di Palermo, meno talune modifiche. Palermo 18 novembre 1841», in *Collezione...*, cit., 1841.

<sup>13</sup> «Decreto con cui s'istituisce un Consiglio Edilizio nella città di Palermo e dettagliansi le sue attribuzioni, Napoli 29 maggio 1842», in *Collezione...*, cit., 1842.

<sup>14</sup> «Esistendo in Palermo una pianta geometrica del fabbricato della città tanto nel recinto delle sue mura che in quello di ampliamento stabilita con nostro real decreto, il Consiglio si limiterà ad apportarvi quelle modificazioni che dal nostro Regio Ufficio Topografico gli verranno comunicate. Farà parte di detta pianta quella de' corsi sotterranei di acque o che di spettanza del comune, o che di privata proprietà» (art. 10). «Sulla pianta enunciata con l'articolo precedente verranno notati con distinzione i miglioramenti di che la città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo, abbellimenti, come a dire ampliamento ed allineamenti delle strade, formazione di nuove passeggiate, piazze, mercati, abolizione graduata delle grondaie esterne, accrescimento delle acque, loro migliore distribuzione e simili» (art. 11). «L'allineamento delle strade, la loro ampliamento, ed ogni altro miglioramento, od abbellimento della città, che verranno segnati sulla pianta ordinata, dovranno essere l'opera del tempo diretto dalla vigilanza costante dell'amministrazione; e però saranno eseguiti ogni volta che si dovranno ricostruire edifici pubblici e privati posti a fronte di strada, o costruirsi dei nuovi. Lo saranno egualmente sempre che verranno da noi ordinati per fine di pubblica utilità» (art. 22).

<sup>15</sup> «Decreto che stabilisce la penale per le innovazioni che potessero apportarsi ne' prospetti degli edifici lungo le strade della città di Palermo senza l'autorizzazione di quel Consiglio Edilizio, Napoli 14 luglio 1857». Lo stesso decreto viene approvato successivamente per la città di Messina (21 dicembre 1857) e per tutti gli altri comuni siciliani sede di Consiglio (4 giugno 1858). Un altro decreto viene approvato il 21 dicembre 1857 per tutti i Consigli Edilizi siciliani e disciplina il restauro del prospetto di un fabbricato appartenente a diversi proprietari. Nel decreto si dispone che se il prospetto è in condizioni «decenti» occorre il consenso di tutti per fare i lavori di manutenzione, mentre se il prospetto è «indecoroso» allora uno solo dei proprietari può obbligare gli altri a fare i lavori di ristrutturazione, in *Collezione...*, cit., 1857-1858.

<sup>16</sup> «Decreto che approva un regolamento per gli edifici della via Toledo nella città di Palermo, Caserta 17 marzo 1859»; «Regolamento per gli edifici della via Toledo, in occasione della rifazione del lastricato di detta strada, Caserta 17 marzo 1859», in *Collezione...*, cit., 1859.

<sup>17</sup> Sui regolamenti edilizi comunali nell'Italia meridionale nell'Ottocento preunitario si veda G. CARLONE, *Urbanistica preunitaria in Terra di Bari*, in «Storia della Città», Electa, Milano 1987, n.37.

<sup>18</sup> Lettera del ministro dell'Interno Nicola Santangelo all'intendente di Basilicata Francesco Benso duca della Verdura sul voto del consiglio provinciale di Basilicata del 1842 per l'istituzione in tutti i comuni dei Consigli Edilizi, Napoli 1° aprile 1843. La documentazione d'archivio relativa al Consiglio Edilizio di Potenza si conserva presso l'Archivio di Stato di Potenza nel fondo *Intendenza di Basilicata*. Devo la segnalazione dei docu-

menti al dott. G. Angelini che sta curando la pubblicazione delle carte dell'archivio del Consiglio Edilizio di Potenza.

<sup>19</sup> «Del miglioramento del capoluogo», Potenza 24 aprile 1843, relazione dell'intendente Francesco Benso al ministro dell'Interno Nicola Santangelo. In realtà l'intendente era stato sollecitato ad intervenire nel dibattito da alcuni cittadini «proprietari e possidenti» che il 14 marzo 1843 avevano sottoscritto una petizione per chiedere che venisse indicata l'area dove costruire il nuovo borgo. Nella petizione i 32 proprietari avevano indicato il numero di case che ciascuno avrebbe potuto costruire per un totale di 85 case di cui 6 palazzate. Per altro già il 15 agosto 1842 l'intendente aveva chiesto al sindaco di Potenza di indicare due architetti, nelle persone di Luigi Brancucci e Nicola Dente, di rilevare la pianta della città per indicare su di essa «que» miglioramenti ed innovazioni di cui potranno essere suscettibili, tanto per la miglior costruzione di nuovi edifici, quanto per riparare ed abbellire alla meglio quelli già costruiti, che finalmente per correggere al più presto possibile tutte quelle [...] sconcezze che possono compromettere la pubblica salute, e nello stesso tempo di scegliere l'area per le nuove espansioni «progettando altresì de' siti per dove il paese potrebb'esser meglio ampliato con nuove abitazioni».

<sup>20</sup> Voti del Consiglio generale di Basilicata, tornata del 6 maggio 1843.

<sup>21</sup> Rescritto con il quale il ministro dell'interno Nicola Santangelo comunica all'intendente le sovrane determinazioni adottate in Consiglio di Stato il 6 maggio 1844, Napoli 15 maggio 1844.

<sup>22</sup> Lettera dell'intendente al vescovo di Marsico e Potenza sulla necessità di costruire abitazioni per i contadini nelle campagne, Potenza 21 settembre 1844.

<sup>23</sup> Relazione degli architetti Brancucci e Dente allegata alla pianta della città di Potenza e inviata all'intendente il 31 gennaio 1846.

<sup>24</sup> Deliberazione del Decurionato sulla costruzione dei borghi, Potenza 18 ottobre 1846.

<sup>25</sup> Relazione dell'architetto comunale Giuseppe Pippa incaricato dell'apprezzo dei terreni da espropriare per la costruzione del borgo meridionale, Potenza 26 marzo 1847.

<sup>26</sup> «Regolamento sovranamente approvato per la Commissione istallata in forma di Consiglio Edilizio per il miglioramento ed ampliamento della città di Potenza capoluogo della Basilicata» in *Giornale dell'Intendenza di Basilicata*, a. 1850.

<sup>27</sup> Decreto col quale si istituisce un Consiglio Edilizio per la città di Caserta, Napoli 12 dicembre 1850 in *Collezione...*, cit., 1850.

<sup>28</sup> «Decreto che approva il regolamento circa il servizio del Consiglio Edilizio istituito al 12 di dicembre 1850 per la città di Caserta, Napoli 13 agosto 1852». «Regolamento del Consiglio Edilizio di Caserta de' 13 di agosto 1852» in *Collezione...*, cit., 1850-1852.

<sup>29</sup> A Palermo la carica di vicepresidente è affidata al pretore della città, a Catania a un patrizio, nel comune di Avigliano al secondo eletto.

<sup>30</sup> La carica di edile è riservata a cittadini per i quali si precisa la qualifica di «proprietario» o «notabile», o si aggettiva come «distinto» o «probo». Per la Piazza di Gaeta si precisa che i cinque cittadini scelti come edili dovranno appartenere sia alla città che al borgo. A Gioia Cala-

bra sono chiamati a ricoprire la carica di edile quattro consiglieri comunali. A Potenza nel decreto istitutivo del Consiglio del 1844 sono indicati come edili i presidenti del Tribunale Civile e della Gran Corte Criminale di Basilicata e un consigliere provinciale.

<sup>31</sup> Nei Consigli Edilizi di Reggio Calabria e di Cosenza è indicata la figura dell'architetto comunale. Al Consiglio Edilizio di Catanzaro è demandata la scelta dei due uomini d'arte. A Gaeta i due tecnici chiamati a far parte del consiglio sono scelti tra gli ufficiali del Genio residenti nella Piazza. Ad Avigliano i due architetti edili possono essere affiancati dall'ingegnere della provincia «per la direzione delle nuove opere o la formazione delle piante». Il Consiglio di Altamura oltre ad avvalersi della presenza di due architetti edili può richiedere la consulenza di altri tecnici. Per il Consiglio di Mola di Gaeta (Formia) è indicato il nome dell'architetto Erasmo Forcina.

<sup>32</sup> La carica di legale è affidata a «professori» e «giurisperiti». Solo per il Consiglio di Mola di Gaeta (Formia) sono incaricati due legali: i professori Giuseppe Paone e Gaetano Rubino.

<sup>33</sup> A Trapani la carica di segretario è riservata a uno dei cittadini edili, che conserva il voto deliberativo; a Caltanissetta, Reggio Calabria e Sora al cancelliere archivario. Per alcuni Consigli è prevista anche la figura del vicesegretario: Altamura, Chieti, Foggia, Lanciano e Reggio Calabria, dove la carica è affidata al «servente comunale».

<sup>34</sup> Per la stesura della pianta della città di Napoli si recupera la pianta degli acquedotti e della fognatura, ordinata con la risoluzione sovrana del 9 novembre 1831; mentre per Palermo si dispone che l'Ufficio Topografico di Stato proponga alcune modifiche da riportare sulla vecchia pianta della città. Per alcune città si indicano le nuove espansioni realizzate o in progetto: la pianta di Gaeta comprende la città e il borgo già costruito, mentre nella pianta di Capua è compreso il villaggio di S. Angelo in Formis; a Potenza è previsto l'ampliamento fuori le mura verso sud, ovest ed est, a Melfi verso nord-est ed est-sud fino alle mura della città, a Catanzaro da porta di Terra sino al Baraccone.

<sup>35</sup> I suoli da occupare per la costruzione di opere pubbliche, come gli edifici da demolire, devono essere dichiarati espropriabili per causa di pubblica utilità (art. 470 Leggi Civili). Su questa delicata questione dell'esproprio per causa di pubblica utilità i Consigli Edilizi devono operare con molta cautela: «Intese le parti sommaramente con equità, e circospezione del sacro diritto di proprietà, mirando parimente alla pubblica utilità» (Consiglio Edilizio di Potenza, regolamento del 1850).

<sup>36</sup> «Con metodo successivo la città verrà modificata e ridotta a modo uniforme e ogni allineamento e ogni miglioramento sarà opera del tempo» (art. 10, decreto 22 marzo 1838).

<sup>37</sup> Il Consiglio approva i progetti per la pavimentazione delle strade pubbliche (selciato, lastricato, basolato) o di ricostruzione delle antiche pavimentazioni. Per i Consigli Edilizi di Potenza, Melfi e Rionero si indica la larghezza delle strade principali e secondarie e dei vicoli dei nuovi borghi.

<sup>38</sup> Quando si tratta di lavori pubblici ordinari, come le piccole riparazioni, il sindaco può fare eseguire i lavori con l'approvazione dell'intendente della provincia. Nei regolamenti si precisa che per lavori pubblici ordinari si

intendono quei lavori «che non alterino o cangino la forma simmetrica ordinaria, né i livelli né lo stato».

<sup>39</sup> Sia il progetto presentato a cura del Consiglio Edilizio che quello scelto tra i progetti in concorso devono essere discussi e approvati dal Decurionato cittadino, prima di essere sottoposti all'approvazione del sovrano.

<sup>40</sup> Per i Consigli Edilizi di Potenza, Melfi, Castrovillari, Paola e Rossano viene fissato il numero dei piani per gli edifici lungo le strade e i vicoli principali della città e per le case da costruire nei nuovi borghi.

<sup>41</sup> Il Consiglio è incaricato anche della conservazione e tutela dei monumenti antichi, della costruzione e del restauro dei teatri, della realizzazione dei monumenti funebri e iscrizioni lapidarie nei cimiteri.

<sup>42</sup> Le iscrizioni, le tabelle, gli stemmi gentilizi e gli avvisi sugli edifici e sulle botteghe devono essere scritti con «linguaggio terso e ortografia cometa» ed eseguiti «con eleganza e di una grandezza tale da non occupare molto spazio».

<sup>43</sup> La regolamentazione per l'assegnazione dei suoli edificatori è molto varia e comprende i contratti di compravendita e di affitto tra privati e la concessione a tariffa da parte del comune.

<sup>44</sup> Il disegno deve essere presentato «in netto, anche a semplice contorno». Per la costruzione di edifici privati «in siti ignobili» della città ovvero in strade o vicoli secondari non è richiesta l'approvazione preventiva del disegno.

<sup>45</sup> Nei regolamenti vengono definiti «deformi pel pubblico ornato».

<sup>46</sup> Per la città di Caltanissetta il Consiglio si occupa della pulizia del torrente vicino al convento della Grazia; a Messina il Consiglio deve curare la redazione di progetti e piani d'arte per dare nuovo corso alle acque dei torrenti Portalegni e Boccetta. A Palermo il Consiglio deve occuparsi della piantagione di alberi lungo il fiume Oreto.

**NORMATIVE E REGOLAMENTI EDILIZI A NAPOLI  
TRA SETTECENTO E OTTOCENTO.  
I VANI TENTATIVI DI DISCIPLINA URBANISTICA DALL'ABROGAZIONE  
DEI DIVIETI A COSTRUIRE ALL'«ORNATUM URBIS»**

Teresa Colletta

Parlare di Statuti e Regolamenti edilizi a Napoli è come dire mettere il dito nella più grande piaga della città: la caotica situazione edilizia cittadina, quella che giustamente Gerard Labrot chiama «la tragedia napoletana»<sup>1</sup>.

A Napoli tutti hanno sempre operato in proprio, senza alcuna preoccupazione del rispetto dei diritti della collettività, in tal senso una qualsivoglia regolamentazione dell'attività edilizia è risultata essere una vana chimera. La città si è sviluppata al di fuori di qualsiasi disciplina urbanistica, mancando inoltre quella volontà di non stravolgere l'ambiente urbano che invece è stata la molla determinante della costruzione delle città del nord.

Dagli anni successivi all'ampliamento del vicereame Pedro de Toledo e del forte inurbamento la ricerca del controllo sulla attività edilizia è stata un problema costante e di difficile risoluzione.

Sarà forse questa la ragione per cui una trattazione complessiva sul tema della normativa edilizia ed urbanistica napoletana è ancora sostanzialmente da affrontare, sebbene non manchino tentativi di ricostruzione per singoli periodi storici o per gruppi specifici di leggi riguardanti particolari categorie attive in questo settore<sup>2</sup>.

D'altro canto la più vasta storia della legislazione dell'Italia meridionale non ha una cospicua letteratura: le costituzioni sveve, i capitoli angioini, le prammatiche aragonesi e vicereali, le leggi borboniche prima del 1806, possono essere studiate su pochi testi, perlopiù tardosettecenteschi, da considerarsi delle fonti, mancando gli originali<sup>3</sup>. Solamente con Giuseppe Napoleone Bonaparte - 15 febbraio 1806 - inizia la pubblicazione della *Collezione degli Editti, decreti e Leggi del regno poi Bullettino delle Leggi...* raccolte cronologicamente per ciascun anno e proseguita fino all'Unità d'Italia<sup>4</sup>. All'interno quindi di queste fonti giuridiche

va operata la selezione delle poche leggi in materia urbanistica ed edilizia, e nella più generale storia di Napoli vanno ritrovati i riferimenti ai vari provvedimenti e regolamenti richiesti o promossi nella lunga vicenda urbanistica napoletana. Il discorso storico legislativo per il periodo moderno privilegia alcuni punti nodali quali: la promulgazione delle Prammatiche «De Aedificiis prohibitis» durante il vicereame e la rinnovata legislazione amministrativa, sul modello francese, del primo Ottocento e degli anni della restaurazione; meno approfondito invece ci appare il periodo settecentesco-borbonico.

Questa breve nota, nell'accennare allo stato degli studi sull'argomento, vuole sottolineare come il tema storico delle normative per la città non sia stato approfondito autonomamente, fatte salve alcune pochissime eccezioni<sup>5</sup>. In tal senso si cercherà di svolgere un breve excursus sulle normative edilizie per Napoli (attuata, proposte o richieste) dal momento in cui l'attività edificatoria fu liberalizzata, con l'abolizione delle proibizioni vicereali, cioè dal 1718.

È questo un momento storico di particolare rilevanza perché costituisce il primo passo verso la ricerca di una normalizzazione dell'attività edilizia, all'indomani di un periodo, durato più di un secolo e mezzo, di illegalità per l'incapacità alla gestione dell'intensivo sviluppo della città.

**Dalla promulgazione delle Prammatiche «De Aedificiis prohibitis» (1566-1708) alla loro abrogazione nel 1718**

Dopo gli interventi del viceré Pietro de Toledo, alla metà del Cinquecento, si verificarono in città strette connessioni tra organi vicereali, proprietà

immobiliare e tecnici su una dinamica fondiaria delle aree non inserite nella pianificazione toledana, e pertanto le più soggette a forti appetiti; questi legami agevolavano, nella richiesta crescente di case, una serie di abusi in materia di licenze edilizie e frodi a tutti i livelli dalla maniera di costruire all'uso dei materiali da costruzione.

La spinta della pressione di nuova popolazione inurbata dette luogo ad una nobile gara di reperimento di ogni area libera per costruirvi case, con l'utilizzazione fino al limite estremo dello spazio urbano consentito dalla conformazione stessa della città, chiusa tra una corona di colline e il mare. Tutti gli ordini della società cittadina: nobili, clero e privati dimostrano, secondo il Galasso<sup>6</sup> un'avidità di suolo edificatorio che non lascia un minimo di spazio libero fra le case e tra questi e gli scoscesi delle colline e dei terrapieni, con l'aiuto di una classe professionale «esperta» dei luoghi. Nella paura di non controllare le grandi modifiche che la città poneva in atto i viceré spagnoli tentarono di bloccare nella sua intezza l'espansione, con divieti e proibizioni, più che con regolamentazioni, e ciò fu causa prima della grave situazione cui pervenne l'edilizia napoletana.

Le Prammatiche «De Aedificiis prohibitis»: ben otto decreti, per contenuto e forma assai simili, promulgati dal 1566 al 1708 furono per tutto questo lungo periodo l'unica legislazione esistente sull'attività edificatoria. I divieti, istituiti per scoraggiare lo sviluppo edilizio e l'eccessivo agglomerato urbano per chiare ragioni difensive, determinarono una costante inadeguatezza tra il reale incremento demografico e l'eseguità dello spazio consentito per l'edificazione, da cui derivò la congestione edilizia ed il disordine urbanistico. La ristrettezza di spazi nei borghi per le proibizioni era aggravata all'interno della cinta dall'estensione abnorme dell'edilizia conventuale, agevolata, più che regolamentata da alcuna prescrizione.

La lettura comparata delle otto Prammatiche, alla quale si rimanda<sup>7</sup> mostra una differenziazione delle normative tra i successivi banni, tra le aree in cui il vincolo dell'inedificabilità era totale e sottoposta a «ordine o licentia in scriptis vicereale» - ossia per quelle soggette a servitù militari, all'intorno di castelli e «trenta canne dentro e duecento canne fuore» dal perimetro della cinta bastionata - e le aree dei borghi e a valle della collina di San Martino sottoposte a concessioni e regolamentazioni, previa richiesta di «licentia» con pagamento di diritti agli organi istituzionali.

Espletazione del rilascio delle concessioni regolate dal viceré e dal mastro Portulano, come è facile immaginare, secondo disposizioni arbitrarie, molto spesso in deroga a quegli stessi divieti. Ciò determinò un intreccio di abusi tra la reale necessità

di avere una casa da parte dei privati e il potente blocco di potere urbano che ostacolava o agevolava tale diritto.

Nonostante i ripetuti divieti la città fu coinvolta in una frenetica attività edilizia, come dimostra la contemporanea necessità da parte governativa di promulgare una serie di prammatiche per regolamentare la super attività dei *tavolari* e di tutte le corporazioni di mestiere. I primi, quali esperti periti, con compiti anche giudiziari avevano assunto un ruolo di «sovrintendenti» nell'attività edilizia: coinvolti, causa le proibizioni, in una produzione d'atti aventi validità legale: rilevazione dei luoghi e richieste di licenze, che aveva dato adito ad una condotta non sempre corretta, con aperti abusi, più volte smascherati, basati su un arricchimento fraudolento.

Nel Corpus delle Prammatiche, pubblicato nel 1772 dal Varius e nel Supplementum del 1790<sup>8</sup>, ben 9 provvedimenti dal 1564 al 1781 riguardano «De Tabulariorum Collegium». Le normative disciplinano l'operato dei tavolari limitandone i privilegi e regolandone i compiti mediante l'istituzione di un Collegio, soggetto a norme precise. Identicamente per ostacolare i soprusi ben 7 statuti o *banni* dal 1568 al 1638 furono promulgati per disciplinare l'esercizio abusivo di un gran numero di categorie di lavoratori edili: la corporazione napoletana di *fabbricatori, pipernieri e tagliamonti*<sup>9</sup>.

Le multiple compromissioni verificatesi per sviare le proibizioni e i divieti, tramite l'alleanza dei tavolari, le corporazioni e gli Eletti del Tribunale di San Lorenzo, gli stessi ai quali era affidato il controllo dei bandi e la nomina degli stessi periti, mettono a nudo tutte le illegalità del reale svolgimento del fenomeno edilizio napoletano e del conseguente distorto sviluppo urbanistico.

In questo disordine e abusivismo trovò ampio spazio di manovra l'accrescimento dell'edilizia ecclesiastica. I potentissimi ordini religiosi, proprietari delle grandi estensioni di territorio extramurario riuscirono, con continui soprusi e privilegi a gestire e a organizzare la città dei borghi collinari: sia con la costruzione di grandi e nuovi episodi conventuali, sia con la concessione in enfiteusi dei suoli in loro possesso con il diritto ad edificare<sup>10</sup>. Le regole di quest'urbanizzazione collinare seguono direttive interne all'ente proprietario, svincolate dai divieti, non differenziate da quanto accadeva nell'esercizio del «diritto all'isola» all'interno del centro antico.

Questa situazione gravò fortemente sulla cittadinanza, oppressa in spazi limitati dalle proibizioni e dai pagamenti per costruire; numerose e insistenti furono le richieste al Tribunale e ai viceré per ottenere l'abrogazione dei divieti e la limitazione dello strapotere dei religiosi.

La cittadinanza ottenne la possibilità di edificare nelle aree proibite dei borghi, senza richiedere licenza, solamente nel 1718. Il decreto imperiale fu inserito dal Giustiniani<sup>11</sup> quale nona Prammatica «De aedificiis prohibitis et de interdicto sublato» pur essendo diversamente dalle prime otto, la ratificazione, con decreto del 1 luglio 1718, di una Grazia concessa da Carlo VI a Vienna il 24 aprile 1717 al popolo napoletano. La ragione è da ravvisarsi nel riconoscimento di una stessa struttura tra la nuova prammatica e le prime otto. La liberalizzazione dell'attività edificatoria non propose, identicamente alle precedenti alcuna disciplina della materia architettonica e urbanistica con una riforma che reprimesse gli abusi.

Il nuovo provvedimento lasciando mano libera all'iniziativa privata e ancor più a quella religiosa, fece sì che le costruzioni si moltiplicarono in maniera caotica, favorite dalla trascuratezza e dall'inefficienza delle istituzioni governative, aggravando una situazione abitativa di per sé stessa già precaria con un aumento di edilizia disordinata e scadente.

Né si ottennero reali cambiamenti con le prime disposizioni legislative borboniche contro lo strapotere economico dei religiosi (censimento generale dei beni ecclesiastici, 1736 e sospensione all'espansione dell'edilizia ecclesiastica, 9 aprile 1740). Il rigoroso blocco dell'edilizia ecclesiastica, avverte lo Strazzullo, mirava a stroncare una situazione di due secoli di privilegi del clero, più che a regolare la grave situazione edilizia, che rimase immutata<sup>12</sup>. I privati e gli ordini religiosi continuarono per tutto il Settecento ad essere i protagonisti dell'edificazione, ignorando i drastici divieti borbonici.

Il proposito di risolvere i problemi della città con un serio riordinamento urbano, una razionale suddivisione dei quartieri e delle parrocchie, una sistemazione delle strade, cloache, acquedotti... è ancora auspicato nella «Lettera ad un amico...» di Giovanni Carafa duca di Noja nel 1750<sup>13</sup>. Possiamo asserire con Augusto Von Platen che Napoli alla fine del Settecento era «un ammasso di case»<sup>14</sup>.

#### L'Editto di Ferdinando IV sull'edilizia del 3 ottobre 1781 e la proposta di attivare la Costituzione di Zenone nel 1791

Il primo decreto regio volto a disciplinare la materia edilizia ed urbanistica della metropoli napoletana fu quello emanato il 3 ottobre 1781 da Ferdinando IV, dopo che nel 1780 si era provveduto a dividere la città in dodici quartieri e si era istituita la «Deputazione del buon Governo» con un giudice di vicaria per ogni quartiere<sup>15</sup>.

Il decreto rappresenta, secondo il giudizio unanime, un documento fondamentale per la comprensione della situazione napoletana alla fine del Settecento e «un grave atto d'accusa contro il malcostume imperante»<sup>16</sup>. Per la prima volta ritroviamo in un atto pubblico una circostanziata lettura delle condizioni gravi dell'edilizia e dell'attività corrotta di professionisti e maestranze. Nel testo si rileva la «mancanza di estetica nella città» e si attribuisce la causa di ciò alle frodi su cui è stata condotta l'attività edificatoria per due secoli. Si dichiara espressamente che le lesioni e i crolli erano originati dalla frettosità con cui si costruiva e si ristrutturava, senza i dovuti permessi, tramite la complicità e l'inesperienza dei direttori e costruttori, che assumevano titoli e compiti non consentiti dalle leggi. Le disposizioni reali però costituivano un Editto preventivo al quale non fece seguito alcuna Prammatica governativa; in tal senso sono da intendersi come desiderio di ottemperare alle carenze di professionalità, così come di bloccare la corruzione e l'abusivismo. Così a riguardo delle norme sull'estetica urbana – tema fondamentale di operatività del secolo successivo – l'editto non obbligava a determinate operazioni, *consigliava di* «...badare per quanto si può all'eleganza esteriore e di dichiarare «a quale altezza si voglia condurre l'edificio e di quanti piani comporsi». Gli avvertimenti reali non davano cioè alcuna norma precisa circa i limiti di altezza<sup>17</sup> e per non andare contro gli interessi consolidati della proprietà privata, si mantenevano evasivi su problemi di estrema rilevanza quale l'intensificazione e la stratificazione del tessuto edilizio, lasciando libero lo sfruttamento dei suoli in altezza. L'unica preoccupazione riscontrabile dalla lettura dei nove articoli dell'editto del 1781, che riportiamo in appendice, sono i motivi di sicurezza pubblica<sup>18</sup>. Difatti il Tribunale della Fortificazione, proposto alle licenze edilizie, doveva in primo luogo assicurarsi della stabilità delle fabbriche a molti piani, più che limitarne l'altezza, per evitare eventuali crolli e i rischi per l'incolumità pubblica. Si promuoveva una vigilante attenzione sulle costruzioni: sia vietando assolutamente gli scavi sotterranei delle grotte, cause di frequenti crolli, con sanzioni gravi; sia formulando una regolamentazione della classe professionale per individuare facilmente le responsabilità di frodi, abusi e crolli; sia notificando ai proprietari degli immobili le riparazioni da effettuarsi sugli edifici nei limiti di tempo previsti e a loro spese.

Il decreto, pur costituendo un valido tentativo di sollecitare una coscienza professionale, non ottenne gli effetti sperati, perché gli interessi privati finirono per prevalere su quelli della collettività, non essendo regolamentati e la situazione rimase caotica ed arbitraria<sup>19</sup>.

Nel 1791, dopo 10 anni dalle prescrizioni di Ferdinando IV, la Gran Corte della Vicaria, per ottenere una *norma* da seguire nelle cause in materia edile, chiese l'adozione per Napoli della Costituzione di Zenone, formulata nel V secolo per Costantinopoli<sup>20</sup>. La richiesta, che prevedeva una limitazione delle altezze dei palazzi e stabiliva un rapporto fra le distanze, fu esaminata dalla Camera di Santa Chiara e rifiutata il 5 dicembre 1799. Si preferì all'introduzione di una normativa limitativa la persistenza dell'uso delle «Consuetudini» non vincolanti per le altezze dei fabbricati, lasciando nuovamente irrisolto uno dei più vistosi problemi cittadini: l'addensamento edilizio, aggravato dal fenomeno delle *sopraelevazioni* di uno o due piani, sui tre o quattro già esistenti, che per la sua apparizione colpiva tutti i visitatori stranieri<sup>21</sup>.

#### I decreti relativi agli interventi edilizi ed urbanistici attuati nel decennio francese (1806-1815)

Con l'ascesa al trono di Giuseppe Bonaparte vi furono radicali mutamenti nel campo dell'amministrazione civile in tutto il regno napoletano; riordinamento complessivo, ampiamente studiato, che prevede speciali provvedimenti per la gestione della cosa pubblica nella capitale, ma non attuò regolamenti edilizi ex-novo. La legge amministrativa dell'8 agosto 1806 al Titolo IV dispose norme per Napoli sul modello di Parigi: confermò l'abolizione del Tribunale di San Lorenzo e delle relative 6 Deputazioni alle sue dipendenze e del successivo Regio Senato che l'aveva sostituito, e affidò l'esercizio del potere municipale al *Corpo di Città* (6 Eletti e 1 Presidente, con nomine reali), sotto il generale controllo dell'Intendente della Provincia, coadiuvato dalla *Prefettura di Polizia* per l'esecuzione di provvedimenti, che erano vagliati dal *Decurionato di Napoli* sotto l'aspetto economico, (decreto d'istituzione del 21 febbraio 1807)<sup>22</sup>. Il Sindaco, quale presidente del Corpo e del Decurionato assicurava il coordinamento delle iniziative. A ciò si aggiunse specificamente indirizzato ad una migliore gestione delle opere pubbliche l'istituzione, sempre da parte del Bonaparte (decreto del 16 ottobre 1806) del *Consiglio degli Edifici civili*: organo amministrativo di notevole importanza destinato a giudicare e coordinare l'attività edilizia pubblica promossa dai francesi e a controllare l'eccessivo sviluppo della produzione edilizia nei quartieri e gli abusi. Il Consiglio cioè aveva una funzione di attenta tutela della normativa vigente riguardante l'edilizia urbana, intervenendo sul tessuto edilizio già esistente, curandone l'abbellimento e qualificandolo con episodi significa-

tivi, tramite una competente classe professionale. Il «Decreto organico per la Municipalità di Napoli» del 22 ottobre 1808 operò poi una corretta suddivisione dei compiti tra le varie istituzioni (Municipalità, Prefettura, Consiglio) e promulgò specifiche istruzioni circa la cura dell'ambiente urbano e del «decoro cittadino»<sup>23</sup>. Le numerose prescrizioni e normative ivi elencate, per le attribuzioni di ciascuna all'organo pubblico preposto, possono essere intese quale prima regolamentazione dell'amministrazione cittadina. Pur se finalmente si devolveva ad un coordinamento di istituzioni pubbliche l'attività progettuale in città, così come il controllo di quella privata, qualsiasi iniziativa pubblica riguardante la capitale era assicurata da un singolo decreto attuativo. Questi decreti sono pubblicati identicamente alle leggi nel *Bullettino* annuale con tutte le prescrizioni normative del singolo caso, per addivenire alla sua corretta attuazione. Ciò avvenne sia per gli interventi curati dal Corpo di Ponti e Strade per la realizzazione dei programmi urbanistici del Murat nella capitale (i nuovi assi di collegamento extraurbani: Via Posillipo, via Capodimonte, via Campo di Marte), sia per gli interventi affidati al Consiglio degli Edifici Civili<sup>24</sup>. Tra questi particolare rilevanza assunse il decreto del 28 febbraio 1809 sulla «costruzione della piazza innanzi la reggia», ossia la trasformazione dell'antico Largo di Palazzo, attuata con preventivi ordini di demolizione dei tre complessi conventuali, seguita dalla istituzione di un bando di concorso per lo studio del progetto, con affidamento al Ministero dell'Interno per l'esecuzione<sup>25</sup>. Tra gli interventi di ristrutturazione è di rilievo «l'allineamento e rettificazione di via Foria» perché fu messo in atto con una serie di decreti progressivi tra il 1809 e il 1810<sup>26</sup> e con la collaborazione tra il Consiglio e il Corpo di Ponti e Strade innestandosi via Foria nella via del Campo di Marte. Per l'esecuzione di questi decreti si prevedeva una compensazione delle spese per i proprietari dei giardini e delle aree a demolirsi. «...con fondi di simil natura de' nostri demani a loro scelta» e la spesa a carico del Corpo municipale della città. Inoltre si prevedeva una piantagione di alberi e per la costruzione del nuovo ordine di casamenti, di cui all'art. 2, saranno conceduti suoli a particolari i quali dovranno fabbricarvi a norma del Progetto eseguito dal Consiglio degli Edifici civili<sup>27</sup>.

Il nuovo orientamento politico sociale condusse alla formazione di una produzione di edilizia borghese sui rinnovati assi viari, come è stato più volte evidenziato<sup>28</sup>, corrispondente alle nuove esigenze residenziali; ma è ancora da analizzare la reale portata dei decreti legislativi dei napoleonidi sul tessuto urbanistico della città, dal momento che l'antica edilizia abitativa ed i quartieri più vec-

chi della città rimasero inalterati nel loro degrado igienico e sociale

### Il primo Regolamento edilizio promosso dal Consiglio Edilizio ed attuato nel 1840

La Restaurazione borbonica acquisì nel suo complesso la solida organizzazione del settore urbanistico del precedente governo, per ragioni politiche effettuò però dei trasferimenti di competenze: istituzione della *Giunta di Fortificazione* in luogo del Consiglio degli Edifici civili<sup>29</sup>. In questi anni si tentarono iniziative di legge per vigilare sull'esecuzione delle opere e ostacolare la nascente economia di profitto, la quale favorita da piani e progetti urbanistici, promossi nell'interesse del sovrano, dava adito a forti speculazioni a danno delle zone più popolari e dei più semplici criteri igienici e salutari<sup>30</sup>.

Mentre da un lato si promuovevano importanti decreti volti alla tutela del patrimonio artistico e monumentale (Decreti: del 16 settembre 1839 per la tutela dei monumenti e del 1822 e 1851 sugli scavi e sulle opere d'arte), contemporaneamente non si riusciva ad ostacolare il rapido processo di depauperamento e parcellizzazione dell'edilizia palaziale di maggior pregio artistico in più unità immobiliari, da fittare e vendere, per l'abbandono delle famiglie proprietarie<sup>31</sup>.

Bisognerà attendere Ferdinando II perché si interveniva a «provvedere in modo speciale ai mezzi di accrescere la sicurezza, la salubrità, il comodo ed il decoro» di Napoli<sup>32</sup>. Facendo seguito ad un primo provvedimento di importanza limitata (10 gennaio 1832) il Borbone con il decreto del marzo 1839 istituì il Consiglio Edilizio con funzioni specifiche di disciplinamento dell'attività costruttiva: con il compito sia di provvedere all'assetto urbanistico di Napoli, sia all'approvazione di tutti i progetti di opere pubbliche. La reistituzione del Consiglio costituisce una svolta nella politica dei lavori pubblici a Napoli, attuata mediante un'equipe di 3 esperti e 30 architetti, di cui 6 commissari, indirizzati alla cura dei 12 quartieri cittadini. Il decreto del '39, più volte pubblicato e commentato<sup>33</sup>, ordinava che «sia sottomesso all'esame e all'approvazione di detto Consiglio ogni disegno di ricostruzione o costruzione di edificio così pubblico come privato posto a fronte di strada». La sfera di competenze del Consiglio era notevole comprendendo sia l'esame preventivo di ogni progetto edilizio pubblico o privato, sia l'approvazione della loro forma architettonica, sia il giudizio sulla decenza, regolarità e salubrità degli edifici costruiti o da costruire.

Lo stesso decreto del 1839 oltre che in materia edilizia interveniva anche a disciplinare l'attività

urbanistica: provvedendo ad un Rilievo planimetrico della città e precisamente della zona compresa nel «muro finanziario» e pianta dei corsi sotterranei, sul quale predisporre le indicazioni di piano, ovvero: «i miglioramenti de' quali la città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo ed abbellimento, come sono: l'ampliamento ed allineamento delle strade, la formazione di nuove piazze, passeggiate e mercati. Il piano così elaborato dovrà essere depositato presso i pubblici uffici competenti» per essere progressivamente eseguito... Il Consiglio aveva cioè carattere di organismo consultivo, preparando i progetti e gli schemi di deliberazione la cui esecutività era subordinata alla diretta approvazione del Sovrano<sup>34</sup>. Come si legge infatti nell'«Organica del Consiglio Edilizio», in cui è pubblicata dal Segretario Edile Quattromanni, tutta l'attività dell'istituzione (1839-54), moltissime deliberazioni tecnico-amministrative presentate al re non venivano accolte, né pertanto trasformate in decreti attuativi<sup>35</sup>. Infatti mentre il Consiglio Edilizio sperimentava l'esplicazione delle sue mansioni Ferdinando II forniva nel 1839 agli Edili uno schema di pianificazione della città: le «*Appuntazioni per l'abbellimento di Napoli*»<sup>36</sup>. Il programma reale, concepito per categorie d'intervento, non aveva però alcun valore legale, ma costituiva un elenco d'iniziativa, base di un disegno più generale che il sovrano aveva in animo di attuare, secondo il motivo ispiratore del decoro urbano.

Il controllo dell'attività edilizia privata continuava ad essere di difficile realizzazione per gli Edili, ostacolato dall'invasione del diritto privato su quello pubblico; gli architetti municipali non avevano nessun regolamento circa i concetti di abbellimento cui seguire, talché, come avverte il Quattromanni, le massime per edificare venivano stabilite di mano in mano dal Consiglio con criteri di salubrità, sicurezza, comodo ed abbellimento e ciò comportò il perpetuarsi di inveterati abusi edilizi.

Di particolare rilevanza risulta pertanto l'elaborazione di una normativa da parte del Consiglio, la quale fu approvata il 31 maggio 1840 e da più autori considerata «il primo seppure schematico regolamento edilizio per Napoli»<sup>37</sup>.

Il Regolamento fu suddiviso in tre parti riguardanti: 1. Le Opere Pubbliche, 2. Il metodo dei lavori, 3. La Portolania. Per il primo punto si distinguevano le opere pubbliche di nuova costruzione da quelle di riattazione e riedificazione; i primi spettanti al Corpo di città per i progetti, mentre gli interventi sull'esistente gestiti dal Sindaco e dagli Edili. Per le opere ex novo «difficili» si prevedeva di «invitare gli uomini dell'arte ad occuparsi e presentare le loro idee. «Si istituiva così il bando di

concorso! Mentre per le procedure per le opere di riedificazione il Sindaco si poteva rivolgere direttamente al Consiglio che si esprimerà per le *osservazioni in linea d'arte* circa le modifiche...» Per le opere di riattazione e per quelle urgenti il Sindaco provvederà direttamente di ordinarle e farle eseguire. Per un maggiore controllo sul metodo di conduzione dei lavori edili si amplia il personale tecnico e si istituisce una «Giunta di Revisione» per la valutazione delle costruzioni effettuate, mentre le Deputazioni vigileranno sull'andamento delle opere.

La Portolania e le violazioni intorno alle occupazioni permanenti del pubblico suolo, e delle pubbliche acque, alle regole di euritmia, decoro e salubrità dovevano essere giudicate dal Consiglio<sup>38</sup>. Nel complesso il *Regolamento* non verte tanto su Norme per l'edilizia abitativa, quanto su una regolamentazione delle procedure istituzionali che erano fortemente carenti in città e necessitavano di una seria condotta legale e non più arbitraria. Ad una normativa edilizia si pensò al principio del 1840 con l'affidamento ai tre Edili architetti di compilare un «Codice dei Costruttori» in cui raccogliere le «massime secondo le quali sia utile e solido l'edificare...» «come le misure degli edifici proporzionate all'ampiezza delle vie, acciocché d'ora innanzi si elevino le case con un numero di piani discreto e salutare alla purezza dell'aria, alla durata delle fabbriche, alla piacevolezza della dimora o del passeggio»<sup>39</sup>. Questi criteri però per la morte del loro promotore, l'architetto Edile Stefano Gasse, non trovarono attuazione; nel contempo veniva pubblicato privatamente un «Codice degli architetti ed imprenditori di costruzioni...», traducendo il testo del francese Fremy-Ligneville del 1837, con le note ed aggiunte del Praus, a riguardo delle normative napoletane in campo edile<sup>40</sup>. Per assolvere ai suoi compiti istituzionali, sempre nel 1840 il Consiglio formulò una serie di precetti.

### I «Precetti d'Arte» del 1840

Per esprimere un parere ragionato sui progetti presentati al Consiglio Edilizio elaborò: i «*Precetti d'arte cui il Consiglio s'attiene nell'esame dei disegni architettonici*». Questa normativa, che riportiamo in appendice per il suo valore d'orientamento per la progettazione d'architettura a tale data, può considerarsi, a giudizio unanime, la prima vera e propria normativa in materia edilizia cittadina, rimasta in vigore fino alla legge per il Risanamento di Napoli (1885). Tramite queste disposizioni il Consiglio esercitò una notevole influenza sull'attività costruttiva che, secondo l'inten-

ressante disamina proposta dal De Fusco, è da ravvisarsi nell'ispirazione dei suoi aspetti figurativi e linguistici alla tendenza neoclassica<sup>41</sup>. I «Precetti» infatti riguardavano essenzialmente principi architettonici di carattere formale e decorativo: i rapporti delle fabbriche con gli ambienti, norme relative agli allineamenti, prescrizioni sul maggior «decoro» delle facciate sulle strade principali e sulle piazze, che non su quelle minori. L'intento era addivenire ad un'edilizia privata più rispondente ad un'unitaria visione d'insieme; non vi sono in queste direttive norme statiche, eccetto quelle sull'aggetto dei balconi e sul loro materiale da costruzione; né vi sono articoli sui sistemi costruttivi maggiormente in uso.

Come giustamente avvertono Bruno e De Fusco le motivazioni di tale scelta vanno riscontrate nell'inutilità di direttive codificate che riguardassero le componenti «utilitas» e «firmitas» della triade vitruviana; esigenza che si pensava di risolvere separatamente, come dimostra la volontà del Consiglio di redigere un Codice dei costruttori<sup>42</sup>.

Certo non si può affermare che questi principi operassero una riforma in campo edilizio, notoriamente mancata, né si può pensare che questa poteva nascere da prescrizioni riguardanti il disegno di facciata, e norme sulla decorazione, ma i precetti riuscirono a porre l'accento sulla pratica influenza di una tendenza figurativa, la corrente neoclassica, che si rifaceva ai modelli antichi e che riuscì a caratterizzare con un rigido classicismo, cui certo s'ispirò il regolamento del '40, molta edilizia borghese napoletana<sup>43</sup>.

Ciò però non impedì che si continuassero a verificare in città molti soprusi da parte privata, a testimonianza di una vocazione tutta napoletana al disordine e all'abusivismo, il cui controllo risultava difficile.

In effetti il riassetto del territorio cittadino, i vari «allineamenti» dei tracciati preesistenti, erano sempre dettati da approvazioni del sovrano ed il Consiglio doveva soltanto vigilare sullo svolgimento dell'operazione. A tal proposito è illuminante il progetto di ristrutturazione della via Toledo.

### Le «Proposizioni circa la strada di Toledo» del 1852

Nell'intento di realizzare un ambiente cittadino unitario ed un maggior decoro urbano il Consiglio Edilizio avanzò proposte circoscritte ad un unico progetto di «abbellimento». Le «Proposizioni circa la strada di Toledo», deliberate il 22 marzo 1839 dal Consiglio «sperando di ottenere la sovrana sanzione», rappresentano, nel decreto di approvazione del 16 aprile 1852, la massima espressione

di quel decoro urbano - l'ornatum urbis - di cui Ferdinando II si rese promotore. Non tutte le proposte avanzate furono accettate, come si può verificare dal confronto fra le previsioni degli Edili, molto più restrittive per i proprietari, e le prescrizioni attuate dal sovrano<sup>44</sup>.

Il decoro complessivo della «via più nobile della città» era previsto con una serie di minuziosi interventi alla scala viaria, edilizia, di arredo puntuale, nonché di regole d'uso sia veicolare che commerciale, che per il loro interesse riportiamo in appendice. La ristrutturazione di Via Toledo determinò alla metà dell'Ottocento la realizzazione di quell'aspetto unitario della strada, più volte riscontrato, sia nella rinnovata plastica delle fabbriche più dignitose delle preesistenti, sia per i restauri e rifacimenti estesi a tutte le facciate e ai balconi.

#### I decreti di tutela del paesaggio e le norme a riguardo delle strade collinari: da via Posillipo (1842) al Corso Maria Teresa (1852)

In questo clima culturale, volto al decoro e all'abbellimento, vennero promossi una serie di provvedimenti di grande rilievo per la città di Napoli per il riconoscimento che finalmente viene attuato della salvaguardia delle sue particolari caratteristiche ambientali. Le norme di tutela ambientale, dettate dai decreti del 19 luglio 1841 e 17 gennaio 1842 riguardavano le vie collinari di Posillipo, del Campo e di Capodimonte.

«Il Consiglio considerando che le strade nuove di Posillipo, del Campo, e di Capodimonte hanno la loro maggiore bellezza dal lato che guarda il mare, ed i luoghi loro sottoposti, ha deliberato implorare l'approvazione sovrana, acciò sian proibiti d'ora innanzi edifizii novelli di ogni sorta, che sorpassino il pavimento delle vie medesime, ed affinché non siano permesse ricostruzioni in caso di crollo naturale o procurato. Attendendo questi ordini sovrani ha deliberato che frattanto non sia permessa alcuna opera di simil natura». In data 20 febbraio 1842 l'Intendente della Provincia di Napoli, presidente del Consiglio Edilizio, emetteva la seguente ordinanza: «Non si potrà d'ora innanzi innalzare e costruire fabbriche che impediscano la vista del mare negli spazi qui appresso indicati: da Mergellina sino a Coroglio... sempre a dritta scendendo... dal ponte della strada del Campo... fino alla via che mena a Poggioreale... a dritta ascendendo... spazi a manca della strada di Capodimonte, ascendendo al ponte della Sanità...»<sup>45</sup>.

A queste norme, di limitazione dell'altezza delle costruzioni a valle dei tracciati stradali di mezza collina, più volte commentate favorevolmente per

i loro dettami anticipatori nel campo della tutela ambientale<sup>46</sup>, si ispirarono le speciali prescrizioni paesistiche - legge del 31 maggio 1853 - riguardanti il Corso Maria Teresa. Le importanti deliberazioni, decretavano: «V. M. si degnò comandare che lungo la novella strada Maria Teresa sia vietato ai proprietari di fondi alzare edifizii, muri o altre costruzioni, le quali impediscano o sceminino la veduta della capitale de' suoi dintorni e del mare, dovendo rimanere affatto scoperta la visuale del lato sinistro della strada medesima dalla Cesaria ad andare a Piedigrotta - avendo io comunicato questi sovrani ordini all'Intendente Presidente del Consiglio edilizio, prego ora la M. V. a volerli confermare in protocollo. - Rimandando per la lettura dell'illuminato e ardito intervento viario borbonico a quanto già scritto<sup>47</sup>, ricordiamo che il celebrato valore paesistico dell'asse tangenziale si deve all'impegno dei progettisti tutti facenti parte del Consiglio Edilizio; e questi sono gli stessi autori che di lì a pochi anni promuoveranno dei vincoli stabili di tutela estendendo il criterio adottato per il Corso Maria Teresa a tutte le zone paesistiche della città, affermando finalmente la prevalenza del diritto della collettività su quello dei singoli. Bisogna anche aggiungere che a differenza delle prescrizioni e divieti dei precedenti regolamenti edilizi, quasi mai posti in atto dai napoletani, queste norme di tutela paesistica, come può verificarsi ad una semplice passeggiata in quelle strade, non sono state clamorosamente contraddette con interventi in deroga.

Queste considerazioni tendono a sottolineare la validità di una politica urbanistica per «frammenti», o del «caso per caso», attuata mediante speciali decreti e norme puntuali su alcuni brani del tessuto abitativo nell'incredibile avventura urbanistica di una città come Napoli che non è mai riuscita a darsi un piano complessivo di sviluppo urbanistico, capace di anticipare i tempi di esecuzione e di assicurare condizioni di civile convivenza. E mentre una regolamentazione generale sull'edilizia, come i piani di miglioramento e ampliamenti dell'intera città, furono sempre disattesi, le norme puntuali e i decreti attuativi per alcuni singoli interventi registrarono ad iniziare dalla metà dell'Ottocento una più efficace realizzazione.

#### Note

<sup>1</sup> Cfr. G. LABROT, *Baroni in città. Residenze e comportamenti dell'aristocrazia napoletana 1530-1734*, con prefazione di G. Galasso, Napoli 1979, pp. 15-16 dell'introduzione.

<sup>2</sup> I primi studi riguardanti la regolamentazione delle diverse categorie dei tecnici coinvolti nella vicenda edilizia si devono allo Strazzullo (cfr. F. STRAZZULLO, *Statuti*

della *Corporazione degli scultori e marmorari napoletani*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», n. s., XI, 1962; ID., *La corporazione napoletana dei fabbricatori, Pipernieri e tagliamonti*, in «Palladio», n. I-III, 1964 pp. 28-58; ID., *Edilizia e Urbanistica a Napoli dal '500 al '700*, Napoli 1967 cap. II: «Ingegneri, tavolari e corporazione dei fabbricatori», pp. 27-72; seguiti dagli studi di G. Russo (cfr. G. RUSSO, *La scuola d'ingegneria in Napoli (1811-1967)*, ivi, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, 1967.

<sup>3</sup> Cfr. VARIUS DOMINICUS ALFENUS, *Pragmaticae, edicta, decreta interdicta regiaeque sanctiones regni napoletani*, Napoli 1772; D. GATTA, *Regali Dispacci*, Napoli 1776; FRANCESCO LEGGIO I. C., *Supplementum Pragmaticarum Edictorum, Decretorum, Interdictorum regiarumque sanctionum regni neapolitanis a F. L.*, Napoli 1790; L. GIUSTINIANI, *Nuova Collezione delle Prammatiche del regno di Napoli*, Napoli 1813.

<sup>4</sup> Cfr. *Collezione degli Editti, determinazioni e decreti e leggi di S. M. da 15 febbraio 1806 al 1809*, e *Bullettino delle Leggi del regno di Napoli*, dall'anno 1809 al 1860, 103 volumi per 44 anni, più 6 di Indice, Napoli, Stamperia Simoniana.

<sup>5</sup> Cfr. N. ALLANELLI, *Delle antiche Consuetudini e Leggi delle Province Napolitane*, Napoli 1871; R. TUFONE, *La legislazione angioina*, Napoli 1921; B. PETRELLA, *Napoli. Le fonti per un secolo di urbanistica*, Esposizione cronologica dei Provvedimenti urbanistici dal 1860, Napoli 1990.

<sup>6</sup> Cfr. G. GALASSO, Prefazione al libro di G. Labrot, op. cit. p. 17.

<sup>7</sup> Cfr. C. BEGUINOT, *Una preesistenza ambientale a Napoli: i quartieri spagnoli*, in «Quaderni di urbanistica», n. 5, 1957, ivi attenta disamina delle otto prammatiche e F. STRAZZULLO, *Edilizia...* op. cit., il cap. III: «Le Prammatiche repressive del Cinquecento».

<sup>8</sup> Cfr. VARIUS D. A., op. cit., LEGGIO, op. cit., e L. GIUSTINIANI, op. cit. vol. I alla voce «De Aedificiis prohibitis».

<sup>9</sup> Cfr. F. STRAZZULLO, *Gli Statuti...* op. cit., e ID., *La corporazione...* op. cit., pp. 35-37.

<sup>10</sup> Cfr. T. COLLETTA, *Napoli. La cartografia pre-catastrale*, numero monografico di «Storia della città», nn. 34-35, 1985 il cap. «Il ruolo del collegio dei tavolari, quali tecnici esecutori dell'operazione proprietaria di rilevamento ed istituzione preposta al controllo dello sviluppo edilizio», pp. 17-21.

<sup>11</sup> Cfr. L. GIUSTINIANI, op. cit., vol. I, IX Prammatica «De Aedificiis Prohibitis», commentata per la prima volta in G. GRIMALDI, *Storia delle leggi e magistrati del regno di Napoli*, Napoli 1786, vol. XI, pp. 231-32.

<sup>12</sup> Cfr. F. STRAZZULLO, *Edilizia...* op. cit., pp. 219 sgg. e R. DI STEFANO, *Urbanistica dal 1650 al 1734*, in «Storia di Napoli», 1970, vol. VI, tomo II, pp. 758-59.

<sup>13</sup> Cfr. C. DE SETA, *Napoli*, nella collana «Le città nella Storia d'Italia», Napoli 1984, pp. 277-78.

<sup>14</sup> Cfr. F. STRAZZULLO, *Edilizia...* op. cit., p. 247-48 riporta tali considerazioni da E. Mele, *Napoli nelle descrizioni dei poeti: Augusto Von Platen*, in «Napoli Nobilissima», V, 1896, pp. 12-14.

<sup>15</sup> Cfr. A. S. N. *Reali Dispacci a stampa*, vol. 5, 1781-82, n. 76, riportato integralmente da F. STRAZZULLO, *La corporazione napoletana...*, pp. 54-57.

<sup>16</sup> Cfr. R. DI STEFANO, *Edilizia e Urbanistica a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in «Storia di Napoli», vol. IX, 1971, p. 719: «...rimasta delusa la vigilanza del

governo dalle occulte frodi, che si commettono nella struttura degli edifici... è avvenuto che molte case... si veggono di poca fermezza e durata, altre rovinose e cadenti ed alcune difettose e senza disegno, che deturpano quell'elegante simmetria, che conduce all'ornamento della Metropoli del Regno».

<sup>17</sup> Cfr. G. AUSSO, *Sviluppo urbano e struttura della città*, in «Storia di Napoli», ivi 1971, vol. III, p. 346 e C. DE SETA, op. cit., p. 203.

<sup>18</sup> L'art. 3 - scrive lo Strazzullo pur prescrivendo che il progettista doveva esibire pianta e disegno dell'edificio, dichiarare l'altezza e i piani, badare all'eleganza di stile, non limitava l'altezza dei palazzi (*Edilizia...* op. cit., p. 243. Cfr. anche a riguardo G. AUSSO, op. cit., pp. 347 sgg.

<sup>19</sup> Cfr. F. STRAZZULLO, *Edilizia...* op. cit., 1967; G. AUSSO, op. cit., 1971; R. DI STEFANO, op. cit., 1972; C. DE SETA, op. cit. 1982; A. BUCCARO, *Istituzioni e trasformazioni urbane nella Napoli dell'Ottocento*, Napoli 1985.

<sup>20</sup> Cfr. F. STRAZZULLO, *Edilizia...* op. cit., pp. 244-46.

<sup>21</sup> Cfr. G. AUSSO, op. cit., pp. 348-49.

<sup>22</sup> Il Consiglio degli Edifici civili formato da 10 membri, di cui almeno 5 architetti, più l'intendente e il sindaco (presidente e vicepresidente), aveva il compito di «discutere tutti gli affari relativi ai lavori pubblici, alla costruzione de' mercati, de' cimiteri, alla formazione delle piazze, passeggiate, strade, e tutto ciò che riguarda l'abbellimento della città, alla costruzione, rifazione, o riattazione di pubblici edifizii, ponti o altri pubblici monumenti, ed a tutti gli altri oggetti rimasti nella dipendenza dell'intendente della provincia». Cfr. Collezione delle Leggi... op. cit. a. 1806 e A. BUCCARO, op. cit., p. 57.

<sup>23</sup> Cfr. Collezione delle Leggi anno 1808, 22 ottobre: Decreto organico per la Municipalità di Napoli e per la Prefettura di Polizia - pp. 572-85 suddiviso in Titolo I: «Disposizioni generali», II: «Del Corpo Municipale e del Decurionato», Titolo III: «Del Prefetto di Polizia», Titolo IV: «Dell'Intendente di Provincia, del Tribunale di Salute e del Consiglio degli Edifici», V: «Contabilità», riportato parzialmente in A. BUCCARO, op. cit., nota 16, pp. 92-93 e in R. DI STEFANO, op. cit., pp. 650-51.

<sup>24</sup> Ciascun intervento pubblico, vale notare era attuato tramite un decreto specifico come può leggersi nell'Inventario Generale delle Leggi e Decreti, Napoli 1840: ad esempio lo spianamento dei fossi di S. Giovanni a Carbonara con la prescrizione di un nuovo e regolare ordine di casamenti, dopo la demolizione delle fabbriche adiacenti del marzo 1811; edifizii a San Giacomo per i ministeri di Stato; disposizioni per la rettificazione della configurazione del Campo di Chino del 3 settembre 1813; disposizioni per riunire l'isola di Nisida al Lazzaretto e formarvisi un molo del 21 luglio 1814....

<sup>25</sup> Cfr. Decreto n. 110 del 23 aprile 1807 mette sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno l'esecuzione del progetto relativo all'amplificazione della piazza avanti il Real Palazzo. Il Decreto del 28 febbraio 1809 prescrive l'esecuzione di quello del 1807, ordina la costruzione della nuova piazza innanzi al Palazzo intitolato Foro Murat, ordina le demolizioni, e bandisce un concorso per lo studio del progetto. Decreto riportato in Appendice.

<sup>26</sup> I decreti per l'allineamento di via Foria: 22 marzo 1809 ordine delle demolizioni; 5 marzo 1810 ordine dei lavori di allineamento della strada e disposizioni di stanziamento; 9 ottobre 1810 espropriazione di tutte le fab-



briche e giardini privati occupanti «i fossi» lungo via Foria; 10 ottobre 1811 ordine di riempimento dei fossi a San Giovanni a carbonara lungo la strada di Foria.

<sup>27</sup> Cfr. decreto del 5 marzo 1810 per l'allineamento di Foria, riportato in Appendice.

<sup>28</sup> Cfr. A. VENDITTI, *Architettura Neoclassica a Napoli*, Napoli 1961, pp. 55-56.

<sup>29</sup> Cfr. A. BUCCARO, op. cit., pp. 58 sgg.

<sup>30</sup> Cfr. R. DI STEFANO, op. cit., pp. 721 sgg.

<sup>31</sup> Cfr. F. STRAZZULLO, *La corporazione*, op. cit., 1964, p. 54 e R. DI STEFANO, op. cit., p. 720.

<sup>32</sup> Cfr. R. DI STEFANO, op. cit. pp. 721 sgg.

<sup>33</sup> Cfr. «Organica del Consiglio Edilizio e disposizioni relative alle sue attribuzioni», Napoli 1854, pp. 3-8: Decreto organico del Consiglio Edilizio di Napoli del 22 marzo 1839 e A. BUCCARO, op. cit., in Appendice riporta integralmente il Decreto del 1839 e il Regolamento pp. 245-47 e 252-55.

<sup>34</sup> Cfr. R. DE FUSCO, *Architettura e urbanistica a Napoli dalla seconda metà dell'Ottocento ad oggi*, in «Storia di Napoli», vol. X, 1972, pp. 277-78 e sgg. e G. ALBERTI, *La vita economica a Napoli nella prima metà dell'Ottocento*, in «Storia di Napoli», vol. IX, 1972 pp. 608-09.

<sup>35</sup> Cfr. «Organica del Consiglio Edilizio...» op. cit., in cui il segretario del Consiglio Edilizio più avvertito il Quattromanni, scrive una cronaca attenta dell'attività del Consiglio dal 1839 al 1854 riportando tutte le delibere e le proposte emesse.

<sup>36</sup> Cfr. A. BUCCARO, op. cit., ove sono studiate e riportate «Le Appuntazioni» in Appendice, pp. 248-252.

<sup>37</sup> Cfr. A. VENDITTI, op. cit., p. 58.

<sup>38</sup> Cfr. «Organica del Consiglio...», op. cit., pp. 82-85 e per la sua rilevanza da noi riportato in Appendice.

<sup>39</sup> Cfr. «Organica del Consiglio...» op. cit., p. 75. Cfr. G. BRUNO, R. DE FUSCO, *Errico Alvino architetto e urbanista napoletano dell'Ottocento*, Napoli 1962 pp. 74-75 e A. BUCCARO, op. cit., p. 78. 40. Cfr. FREMY-LIGNEVILLE, *Codice degli architetti ed imprenditori di costruzioni e legislazione e giurisprudenza civile e amministrativa sulle costruzioni e gli oggetti che vi hanno rapporto per F. L., avvocato alla corte reale di Parigi, versione italiana con note e giunte dell'avv. M. Praus*, Napoli 1838, in particolare l'introduzione e i capp. I e II.

<sup>41</sup> Cfr. G. BRUNO, R. DE FUSCO, op. cit., p. 75.

<sup>42</sup> Ibidem.

<sup>43</sup> Cfr. R. DE FUSCO, *Architettura...* op. cit., pp. 278 sgg.

<sup>44</sup> Cfr. «Organica del Consiglio Edilizio...», op. cit., pp. 39-40. «Regolamento proposto dal Consiglio Edilizio per la strada di Toledo» a cui seguono le «Norme» realmente approvate dai sovrani normative entrambi riportate in appendice per rendere possibile constatare le differenze tra le prescrizioni approvate e quelle non approvate.

<sup>45</sup> Cfr. «Organica del Consiglio Edilizio della città di Napoli...» op. cit., pp. 68 e sgg. ove le successive disposizioni per le sanzioni sulla tutela paesistica.

<sup>46</sup> Cfr. A. VENDITTI, op. cit., e R. DE FUSCO, *Architettura...*, op. cit., pp. 279-81; F. STRAZZULLO, *Tutela del patrimonio artistico nel regno di Napoli sotto i Borboni*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», vol. XXI, 1972.

<sup>47</sup> Cfr. R. DE FUSCO, *Architettura...* op. cit. e T. COLLETTA, op. cit. il cap. «I borghi di Napoli» pp. 72-89.

## APPENDICE

**L'inaccessibilità di alcune fonti giuridiche e l'opportunità di poterle studiare e confrontare in maniera scientifica e sistematica ci ha dato lo spunto a pubblicare in calce al testo alcuni editti e decreti dalla fine del Settecento all'Ottocento, di difficile reperimento, per rendere il discorso più concreto.**

1. *La Prammatica IX «De Aedificis Prohibitis et de Interdicto sublato» del 1 luglio 1718*
2. *L'Editto di Ferdinando IV sull'edilizia (1781)*
3. *I decreti francesi:*
  - 3.1: n.301 del 28 febbraio 1809 «per la formazione della piazza innanzi la reggia...»
  - 3.2: n.583 del 5 marzo 1810 «... per l'allineamento della strada di Foria...»
  - 3.3: n.1092 del 10 ottobre 1811 «... per appianare i fossi di S. Giovanni a Carbonara...»
  - 3.4: n.1261 del 27 febbraio 1812 «...per l'apertura della nuova strada di Capodimonte»
4. *I «Prcetti d'Arte» formulati dal Consiglio Edilizio (1840)*
5. *«Regolamento per la strada di Toledo»:*
  - 5.1 Proposizione del Consiglio del 22 marzo 1839
  - 5.2: Decreto di approvazione del 16 aprile 1852.

**1. da L. GIUSTINIANI, Nuova Collezione delle Prammatiche del regno di Napoli, Napoli 1813, vol. I, Titolo XI «De Aedificis Prohibitis et de interdicto sublato», PRAMMATICA IX del 1 luglio 1718 (pp. 330-31).**

*La liberalizzazione dell'attività edificatoria:*

## PRAMMATICA IX

Avendo questa Fedelissima Città di Napoli per mezzo de' suoi Ambasciatori, fra l'altre grazie domandate a S. M. C. (che Dio guardi) supplicatola della seguente *videlicet*.

*Item* poichè con più ordini Reali, Prammatiche, e Bandi registrati nel corpo delle Prammatiche del Regno, sotto il titolo *de Aedificis prohibitis*, si ritrova ordinato con potersi fabbricare in varj luoghi dentro, e fuori questa Fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, nella Montagna di Santo Martino, ed in altri luoghi, se non tra certo spazio, e colla distanza ivi prescritta, essendo nel corso del tempo affatto cessata la ragione, per cui si pubblicarono tali proibizioni, non si è perciò mai invigilato alla loro osservanza, ed adempimento, ma si bene n'è avvenuto, e si è introdotti un abuso, che ciascuno, che voglia fabbricare di nuovo, o pure rifare, o migliorare gli antichi Edificj, debba cercare la licenza al Tribunale della Regia Camera, la quale n'efige il diece, e cinque per cento rispettivamente per causa di tal licenza con sommo travaglio de' Cittadini, i quali sono angariati da' Ministri subalterni di tal Tribunale, da chi si commettono non poche estorsioni. Supplicando per tanto la Maestà Vostra a degnarsi ordinare, ch'essendo mancata la causa di tali divieti, debba parimente cessare il loro effetto, perchè restino quelli di niuna efficacia, e valore, e sieno *ipso jure* aboliti, e successivamente sia lecito ad ogni uno fare

nuovi edificj, ovvero migliorare, e rifare gli antichi in qualsivoglia luogo di questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, senza bisogno di ottenere licenza veruna della Regia Camera, e conseguentemente senza obbligo di pagare somma alcuna alla Regia Corte.

A tal domandata grazia dalla prefata Cattolica, e Cesarea Maestà benignamente si condiscese col seguente ordine, *videlicet*.

*Placet respectu locorum in Regis Pragmaticis prohibitorum, salvo jure tertii, exceptis tamen locis, non solum circumcirca Castrum S. Elmi, sed etiam circa reliqua Castra, et Praesidia, in quibus semper denegatur licentia noviter aedificandi, quae vero permittatur, ed concedatur gratis, in eo tantum casu, cum ex causae cognitione confliterit, quod ex novis aedificis Regia Castra, et Praesidia, neque pati possint offensam, et neque eorum defensionem impedimentum irrogetur, quod si a Regia Curia super tali negotio concedendi licentias in locis prohibitis reperiat aliquod officium constitutum, et venditum, teneatur. Civitas justum pretium emptori restituere, quo soluto, aut extincto officio praedicto tunc, et non prius praemissa evocatione demandentur.*

Alla qual Real Grazia a' 24. del mese di Aprile del passato anno 1717 da S.E., e suo Regio Collaterale Consiglio s'è dato *Regio Evasquatur*; In esecuzione di che si comparve in questa Regia Camera dal Magnifico Procuratore di questa predetta Fedelissima Città presentando due polizze notate fedè, una di ducati mille e trecento per lo Banco della Pietà, pagabili al Magnifico Antonio Tango per l'estinzione dell'Ufficio di Regio Ingegnere di Fabbriche di detta Regia Corte, facendo istanza per esecuzione di detta Real Grazia, e per tal Effetto pubblicarsi i dovuti Bandi, acciò sia nota a tutti la Clemenza praticata da detta Maestà nel sollevare i suoi Fedelissimi Vassalli dal peso suddetto e, commessane precedente istanza del Regio Fisco relazione al Magnifico Razionale Elia

Commissario, da chi si fosse anco riferito quello, che occorreva a beneficio di detta Regia Corte, qual relazione fattasi da detto Magnifico Razionale, si fece dal Sign. Presidente D. Alfonso Crivelli Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio la seguente istanza, *videlicet. Fiscus visis Regalibus ordinibus non impedit illorum executionem, salvis jurebus Regiae Curiae exigendi quantitates debitas usque ad diem exauctoriationis Gratiae concessae per Suam Cathol. et Caesar. Majestatem, die 25. Junii 1718.*

Ed il tutto trattandosi in questo Tribunale l'infascritto di a relazione dell'infascritto Regio Signor Commissario, inteso il Regio Signor Consigliero D. Nicolas Blanco Presidente Commissario, inteso il Regio Fisco, è stato lato decreto *videlicet. Die primo mensis Julii 1718. Neap. Visis actis per Dominum Militem U. J. D. D. Nicolaum Blanco Regiae Camerae Summariae Praesidentem, et Commissarium, factaque per eundem de omnibus in dicta Regia Camera, coram Illustrissimo Domino Rege Marchione D. Luperio Mauleon Locumtenente, aliisque Dominis Praesidentibus ipsius, fuit per Regiam Camera ipsam, audito Domino Fisci Patrono consensu provisum, et decretum, prout praesentis decreto, decernitur, et providetur, quod exequantur ordines S.C. et C.M. salvis jurebus Regiae Curiae pro exauctoriatione quantitatum debitarum eidem Regiae Curiae, hoc fuit. D. upertius Mauleon R. et M.C.L. Blanco, Vidit Fiscus: Pepe Actuarius.*

Che però per esecuzione di detta Regal Grazia eseguita da S. E. e suo Regio Collateral Consiglio, e decreto di questa Regia Camera facciamo il presente Bando, col quale si fa noto a tutte, e quali si vogliono persone, che possano fabbricare, rifare, e migliorare le fabbriche senza pagamento di diritto alcuno a beneficio della Regia Corte, eccettuazione però ne' luoghi *circum circa* il Castello di S. Elmo, ed anco degli altri Castelli, e Regi Presidj in esecuzione di detto Real ordine di Sua Maestà Cesareo Cattolica (Dio guardi) ed acciò il presente Bando venga a notizia di tutti per la goduta di detta Regal Grazia, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa predetta Fedelissima Città di Napoli, e Borghi di questa predetta Fedelissima Città, etc. *Datum Neap. ex Regia Cam. Summar. die primo mensis Julii 1718. D. LVPERIVS MAVLEON R. ET M. C. L. Vidit Fiscus D. Nicolaus Blanco, y Blasco. Locus Sigilli. Philippus Jacobus Pepe Actuar.* Pubblicata a di 7. ed 8. di Luglio 1718.

**2. da Archivio di Stato di Napoli, Reali Dispacci a stampa, vol. 5, 1781-82, n.76 in F. STRAZZULLO, La corporazione ... op. cit., (pp.54-56)**

*Editto di Ferdinando IV sull'edilizia, del 3 ottobre 1781:*

EDITTO DI FERDINANDO IV SULL'EDILIZIA,  
3 ottobre 1781

FERDINANDO per la grazia di Dio Re delle Sicilie, di Gerusalemme etc. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro etc., etc., Gran Principe ereditario di Toscana, etc., etc.,

Rimasta delusa la vigilanza del Governo dalle occulte frodi, che si commettono nella struttura degli edifici di questa vasta Capitale, è avvenuto che molte delle case di nuovo costrutte, o riedificate, si veggano di poca fermezza e durata, altre rovinose e cadenti, ed alcune difettose e senza disegno, che deturpano quell'eleganza e simmetria, che conduce all'ornamento della Metropoli del Regno.

Essendosi da Noi indagate le cagioni di somiglianti disordini, questi derivano non meno dalla inosservanza o inesperienza de' Direttori e de' Costruttori. Onde abbiamo sovraneamente deliberato di accorrevi con mezzi più valevoli e proprii. E precedente parere della Nostra Camera di S. Chiara, abbiamo stimato di promulgare questa nuova legge compresa ne' seguenti articoli, da osservarsi inviolabilmente.

I. Per evitare i molti disordini, che principalmente derivano dall'imperizia di coloro che col nome di Architetti e d'Ingegneri, o dell'uno e dell'altro insieme s'ingeriscono a prendere a dirigere dell'operare, e disimpegnare affari de' tribunali: Ordiniamo che ad eccezione de' Tavolari del Sacro Consiglio, dell'Ingegneri della Camera della Summaria, e degl'Ingegneri ordinari del Tribunale della Fortificazione, tutti gli altri che attualmente esercitano tali professioni, o vorranno esercitarle, debbano darsi in nota alla Nostra Camera di S. Chiara fra 'l termine di due mesi decorrendi dalla pubblicazione della presente legge; e fuori di quelli che date avessero pruove d'un lodevole esercizio, e che la stessa Camera di S. Chiara conoscerà degni di continuarlo, tutti gli altri o scritti nella nota, o che vorranno applicarvisi in avvenire, debbono sottoporsi all'esame e riceverne carta di approvazione, ma gratis, da quattro fra Tavolari ed Architetti, che presceglierà la medesima Real Camera, dalla quale dovrà indi formarsi l'Albo di tutti quelli che saranno riconosciuti ed approvati come sopra; e così praticarsi di anno in anno, con affiggersene le copie tanto ne' Tribunali della G.C. della Vicaria, della Camera della Summaria e del Sacro Consiglio, quanto in quello della Fortificazione. Ed esercitando alcuno o da Architetto, o da Ingegnere senza tale approvazione, debba irremissibilmente soggiacere alla pena di once venti in beneficio del Nostro Regio Fisco con la terza parte al denunziante, ed alla privazione per sempre dall'impiego, ancorché volesse indi sottoporsi all'esame.

II. E perché la felice, o infelice riuscita dell'opera dipende anche molto dall'abilità e buona fede degli artefici che vi sono impiegati, perciò richiama in osservanza la Prammatica I sotto il tit. *de Tabular. Colleg.* in data del di 27 Agosto dell'anno 1564, e adattandola alla nuova introdotta polizia, ordiniamo che da oggi in avanti tutti coloro ch'esercitano, o vorranno esercitare da Capomastri nelle arti di fabbricatori, pipemieri, falegnami, tagliamonti e calcarari, debbano darsi anche in nota alla Nostra Camera di S. Chiara fra il termine di due mesi numerando dal di della pubblicazione di questa Legge; e fuori di quelli che si trovano fin da oggi matricolati, e che date avessero pruove di un plausibile esercizio, e che la stessa Real Camera conoscerà meritevoli a poter continuare, tutti gli altri o scritti in detta nota, o che vorranno per l'avvenire esercitare da Capomastri, debbano, precedente Decreto de' Ministri Delegati delle rispettive

arti, essere esaminati dal Primario, da un Tavolaro del S.C., da un Architetto, e da uno degl'Ingegneri provvisori della Camera della Summaria, da' quali anche *gratis* se ne dovrà spedire carta di approvazione per poter ottenere le matricole, con formarsi poi benanche il ruolo, ove saranno solamente ascritti tutt'i matricolati riconosciuti ed approvati come sopra; e così annualmente osservarsi con l'affissione delle copie in que' medesimi Tribunali, che si sono nel precedente articolo designati per gli Architetti ed Ingegneri. Salva soltanto in beneficio delle rispettive Cappelle di tali arti la solita contribuzione per la spedizione delle matricole, a tenore delle loro capitazioni, purché sieno roborate di Regio Assenso. E chiunque ardirà senza tal adempimento di esercitare da Capomastro in qualsivoglia delle arti suddette incorra nella pena di once diece, da applicarsi al Regio Fisco, e la terza parte dell'accusatore, siccome fu stabilito nella suddetta Prammatica, e della privazione in avvenire dell'impiego, ancorché volesse sottoporsi all'esame.

III. Che in ogni caso di qualunque nuova fabbrica, o rifacimento di fabbrica vecchia, ciascuno possa valersi di Direttori o Capomastri, che più gli aggrada, ma che debbano assolutamente essere di quelli che sieno come sopra approvati. Ed il Direttore eletto, o che sia Ingegnere, o Architetto, o Tavolaro, debba fare il progetto dell'opera in iscritto, da lui firmato, e se sarà considerevole e cospicuo l'edifizio aggiungerli anche la pianta; e nel progetto dovrà distintamente dichiarare a qual altezza si voglia condurre l'edifizio, di quanti piani comporsi, e quale debba essere la profondità e grossezza proporzionata de' fondamenti, e la grossezza altresì delle muraglie fuori terra; e badare per quanto più si può all'eleganza esteriore, né servire all'ingordigia de' privati o al proprio interesse, per istare lungamente impiegato, con progettare strabocchevoli altezze con diversi ordini di appartamenti sopra deboli basi. Ed il detto progetto dovrà non solo esibirsi presso gli atti de' rispettivi Tribunali, o inserirsi nello strumento che si farà del partito del Capomastro Fabbricatore, siccome porterà l'affare; ma anche dovrà da' rispettivi Attuari e Notai presentarsene copia legale, da conservarsi nell'Archivio della Nostra Camera di S. Chiara, sotto pena di once venti al Regio Fisco, da applicarsi la terza parte al denunziante, affinché in ogni tempo si abbia un sicuro documento, onde sia il Direttore responsabile per le mancanze di sua perizia, ed il Capomastro de' difetti o delle frodi commesse nell'esecuzione.

IV. La sperienza ha ben anche dimostrato che la poca durata, o ruina degli edifizj sia per lo più dipesa, e tuttavia dipenderebbe dagli scavi e grotte sotterranee furtive o non regolari, che con sottrazione di lapillo, pozzolana e pietre si farebbero, o per facilitare la costruzione delle fabbriche, o per far vendita degli anzidetti materiali. Quindi ordiniamo che affatto non si facciano detti scavi e grotte sotterranee furtive e non regolari, in qualsivoglia luogo pubblico e strada dentro dell'abitato, e fuori di esso nelle vie anche pubbliche: e nessuno altresì ardisca fare simili scavamenti furtivi, o non regolari ne' luoghi privati dentro l'abitato medesimo. Anzi non debba deversarsi a tali scavi neppure quando vi concorresse intelligenza, consenso o permesso degli stessi padroni delle case, sotto le quali si farebbero tali cavamenti in pregiu-

dizio delle fabbriche, tutto che proprie, sotto la irremissibile pena di tre anni di galea non solo contra ciascuno degli operai e capomaestri, ma anche solo contra i propri padroni de' suoli e delle case, se sieno ignobili, e di tre anni di relegazione se nobili: alla qual pena ancora di tre anni di relegazione irremissibilmente incorrano i Direttori, o che sieno Ingegneri, o Architetti, o Tavolari, che avessero o irregolarmente ordinati tali scavi, o che non avessero curato d'impedirli, quando tale dev'essere la loro obbligazione. Confermando a tal effetto ed estendendo a tutt'i casi di sopra espressati la Prammatica IV de' 20 Maggio 1588, e la VII de' 9 Ottobre 1615 sotto il titolo *de aedificiis prohibitis*. E sieno inoltre tenuti all'emenda di tutt'i danni ed interessi al pubblico, o ai privati e vicini, alla quale vogliamo che ne' casi predetti sieno *in solidum* tenuti i Capomaestri, i Direttori ed i padroni medesimi, se unitamente vi fossero concorsi.

V. Essendo pervenuto a Nostra notizia che i Direttori facciano essi talvolta i partiti delle fabbriche, o vi prendano parte, e che i partitari facciano i sottopartiti, onde bene spesso avviene l'imperfezione dell'opera: giacché partitando i Direttori, non usano, per profittare, quella vigilanza ed esattezza, alla quale sono tenuti; e coi sottopartiti volendo non meno il partitario che il sottopartito lucrare e trarre guadagno, dee di necessità seguire il detrimento dell'opera. Quindi vogliamo e comandiamo che per nuove fabbriche, o per rifazione delle vecchie, dai Direttori, sieno Ingegneri, Architetti o Tavolari, non si possa fare partito alcuno, né prendervi parte sotto pena di tre di relegazione, con essere cassati dall'Albo; e che non si facciano in modo alcuno i sottopartiti sotto l'indispensabile pena di tre anni di galea, e di essere anche i Capomaestri cessati dal ruolo.

VI. E perché il principal fine, che ha mosso il Nostro Regal Animo a promulgare la presente legge è stata la pubblica sicurezza, e prevenire que' fatali disordini, che di continuo avverrebbero, e massime per gli edifizj rovinosi e cadenti, quindi ordiniamo che il Tribunale della Fortificazione usando del più esatto zelo e vigilanza in avere le notizie d'ogni e qualsivoglia edifizio, da cui può temersi rovina, debba subito alla notizia che ne avrà far riconoscere per mezzo d'Ingegnere, che sia de' suoi ordinari, lo stato dell'edifizio medesimo. E fatto che questi avrà il suo rapporto in iscritto, debba notificarsi agli interessati, o che gli edifizj sieno di libera spettanza, o soggetti a fedecommissio, e per quelli dedotti in patrimonio a' rispettivi Atitanti, i quali dovranno subito darne parte a' Ministri Commissari. Con assegnarsi rispettivamente quel termine che si convenga così in caso d'imminente per la dovuta esecuzione di quanto sarà progettato per il riparo. E scorso il termine prefisso, e non essendosi gl'interessati opposti in maniera che si richiedesse altra perizia e ricognizione, o non avessero curato di adempirvi, debba lo stesso Tribunale della Fortificazione immediatamente coll'assistenza del medesimo Ingegnere nella più convenevole e sicura maniera far puntellare, catastare e tomagnare, e se il bisogno lo richiederà, supplirvi nuove fabbriche, o alleggerire, o sia diroccar parte dell'edifizio e farsene indi rifare la spesa da chi convenga. Ed il medesimo Tribunale per le puntellature già fatte, o che si faranno, non debba lasciare le sue diligenze

per mezzo de' medesimi Ingegneri di osservare se siensi fatte a dovere, e prender tutta la cura che si facciano nel modo che conviene. E siccome sarà degno di tutto il Nostro Regal gradimento il zelo che praticerà in affare di tanta importanza, dovrà al contrario seriamente badare che sarà responsabile d'ogni trascuranza.

VII. E siccome le puntellature o fatte, o che in avvenire si faranno in qualunque de' riferiti modi che richiederà il bisogno, non solo deturpano l'esteriore di questa Nostra tanto cospicua Capitale, ma come d'un temporaneo riparo non sono di bastevol sicurezza al pubblico, agli abitanti ed alle case vicine, qualora la rifazione fosse lungamente differita, così ordiniamo che debbano i propri padroni e possessori più a lungo differire il darvi principio, se non fra lo spazio di un anno, decorrendo dal dì della pubblicazione di questa Nostra Sovrana Legge per quelli che si trovano puntellati, e per gli altri di avvenire dal dì che saranno puntellati, col non interrompersi, ma terminarsi il rifacimento fra quel discreto termine che l'opera esigerà. Prescrivendo a tal effetto che passato l'anno, ed anche prima, se il bisogno lo richiegga, dovesse in ciò il Tribunale della Fortificazione far ancora conoscere il suo zelo indirizzando le sue istanze e ricorsi a' rispettivi Tribunali, o presso gli atti de' patrimoni, ove sono dedotte le case tanto soggette, che non soggette a fedecommissi; ed in caso di dubbio del Tribunale competente possa dirigere le sue rappresentanze alla Nostra Camera di S. Chiara, dalla quale sarà diretto l'affare a chi conviene, senza potersi da taluno allegare o pretendere privilegio di Foro, anche doganale; ed ove la Real Camera lo stimi proprio e conducente alle circostanze de' casi particolari, possa commettere l'affare allo stesso Tribunale della Fortificazione.

VIII. Ordiniamo perciò che, passato il detto anno, o prima, se vi sarà bisogno, o che l'edificio puntellato sia di libera spettanza di uno, o più padroni, o che soggetto a fedecommissi, o dedotto in patrimonio, i rispettivi Tribunali e Commissari, inteso chi convenga, o il padrone o il curatore del patrimonio, e de' futuri chiamati, debbano indispensabilmente, e con doverne a Noi essere responsabili, dare le provvidenze perché prontamente venga ed effetto la riedificazione con uno di questi mezzi, che potrà meglio riuscire o con danaro a mutuo, o a compera di annue entrate con quella prelazione, che dal diritto è accordata a' contraenti, col cui danaro venga l'edificio a rifarsi, o col precedere alla vendita, precedenti però le dovute cautele, o finalmente col censuario, o succensuario, con obbligare però il compratore o nuovo enfiteuta a presto rifarlo.

IX. Se gl'Ingegneri, Architetti o Tavolarii non avessero secondo le buone regole dell'arte formato il progetto, o essendone stati incaricati non l'avessero bene diretto ed eseguito, anche con riparare ed opporsi, com'è loro obbligazione, al cattivo magistero o al difettoso materiale, dando loro a quest'effetto la facoltà di poter in contraddizione degli stessi padroni avidi del risparmio far spendere l'opera, ordiniamo che in tutti questi ed altri casi di mancanza sieno i medesimi Direttori indispensabilmente tenuti all'emenda di tutti i danni e interessi. Ed ove si troverà essere assai notevole l'imperizia, e di non

avere essi modo a potere emendare tutt'i danni, massime se fossero considerevoli, nell'un caso e nell'altro ordiniamo ancora che sieno anche privati dell'impiego in avvenire, e soggetti ad altra pena riserbata al Nostro Sovrano arbitrio. In caso poi di frodi o fatte da essi Direttori, o col concorrere in quelle degli artefici, anche nelle misure, debbano indispensabilmente soggiacere anche alla pena di tre anni di relegazione, oltre di essere tenuti a rifare i danni, ed a tutt'altro che si è di sopra stabilito.

X. Lo stesso ordiniamo che rigorosamente si osservi per li Capomaestri fabbricatori, i quali in ogni caso d'imperizia commessa, o nel cattivo magistero, o nel difettoso materiale, ancorché si fosse il difetto commesso dagli altri operai ed artefici, de' quali siensi serviti, e la mancanza a giudizio de' Periti non sia così leggiera, che possa compensarsi con la diminuzione del convenuto prezzo per ciascun capo di lavoro, in tali casi sieno tenuti di rifare a proprie spese tutto quello che sia stato malamente costruito, ed emendare di più tutti gli altri danni e interessi, che da ciò seguono. Ma ove fosse troppo notevole l'inesperienza, e non fossero in istato di emendare interamente i danni ed interessi, sieno inoltre tenuti a quanto si è di sopra in tal caso stabilito per li Direttori. Commettendosi poi qualsiasi frode, e specialmente una di quelle solite a commettersi, o nel costruire i pedamenti di non soda fabbrica, ma di calcinacci, o altra materia poco coerente, o per avere ad essi data forma non conveniente, qual saranno fra le altre la piramidale, cioè stretti nella parte inferiore e larghi verso la superiore, o con incrostare di nuova calcina i vecchi muri, per farseglì come nuovi apprezzare, o per non avere adoperata la giusta quantità della calce, o finalmente facendo uso di buono materiale nelle sole facce esterne della fabbrica ne riempissero il mezzo con calcinacci, o qualunque altra materia non atta e poco aderente: frode che più spesso suole commettersi nell'incoscienze delle volte, in cui si giunge finanche adoprarsi il terreno, o che ciò si faccia per avidità di guadagno, o per non perdere in un'opera, ove per averla, si fossero contentati di prezzo basso e non corrispondente. Ordiniamo che in tutti, gli espressati casi, ed in qualsivoglia altro consimile di frode debba ogni Capomaestro, o altro artefice che vi concorresse, soggiacere alla irremissibile pena di tre anni di galea e della privazione dall'impiego, oltre all'emenda di tutt'i danni ed interessi nella conformità di sopra stabilita. Ed alla stessa pena di tre anni di galea sieno tenuti i calcinari, che ardiscono di smaltir calce malamente cotta.

Acciocché poi questa Nostra Real legge venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d'ignoranza, comandiamo che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Capitale, ed in pubblica testimonianza sarà da noi sottoscritta e munita col sugello delle Nostre Reali Armì, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato e di Giustizia, vista dal Nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Camera di S. Chiara. Napoli 3 Ottobre 1781.

FERDINANDO

Carlo Demarco

Vidit Citus Praes. Viceprot. - Dominus Rex mandavit mihi Francisco Peccheneda a Secr. - A di otto Ottobre 1781. Io sottoscritto lettore de' Regi Banni dico di aver pubblicato la soprascritta Legge con li trombetti reali negli luoghi soliti e consuati di questa fedelissima Città di

Napoli. Carlo Castellano. Napoli, nella Stamperia Reale, MDCCCLXXXI.

### 3. I decreti urbanistici del periodo francese

3.1. da *Bullettino delle leggi del regno*, anno 1809 (pp. 412-13):

(N.301): «Decreto che prescrive l'esecuzione di quello de' 23 d'aprile 1807 per la formazione della piazza in prospetto del palazzo reale»

S. Leucio 28 Febbraio

GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

#### Art. 1

Il decreto del nostro augusto predecessore de' 23 aprile 1807 per la formazione della piazza in prospetto del real palazzo di Napoli sarà eseguito; ed accettiamo l'offerta fattaci dal corpo municipale di Napoli di costruirla a sue spese.

#### Art. 2

Sarà demolita quella parte de' due soppressi monasteri di S. Spirito e S. Luigi che sarà necessaria per l'esecuzione del progetto, e di quelle case che appartenevano a' delli monasteri soppressi, e che non si sono alienate. I materiali risultanti dalla demolizione, eccetto quelli conceduti al nuovo Corso, saranno posti a disposizione del corpo municipale suddetto

#### Art. 3

Quest'opera pubblica si eseguirà per concorso. Il Consiglio degli edifizî civili farà il programma e l'esame de' progetti, per indi sottoporre a Noi per lo canale del Ministro dell'interno quelli che giudicherà preferibili, col dettaglio della spesa.

#### Art. 4

La prima pietra sarà gettata da noi a' 25 di marzo prossimo venturo, giorno onomastico della Regina, nostra augusta consorte, con quella solennità che sarà prescritta con regolamento particolare.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

da parte del Re

*Il Ministro Segretario di Stato*, firm. Pignatelli  
3.2. da *Bullettino delle leggi del regno*, anno 1810 (pp.213-15)

(N.585) «Decreto per l'allineamento della strada di Foria colla piazza del largo delle Pigne».

Napoli 5 Marzo.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie.

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

#### Art. 1

Sarà eseguito nel corso di mesi sei, a contare dal dì del presente decreto, l'allineamento della strada di Foria

colla piazza del largo delle Pigne, giusta il progetto fattone dagli architetti Gaetano Schioppa e Stefano Gasse, ed approvato dal Consiglio degli Edifizî civili.

#### Art. 2

Nel divisato spazio di tempo sarà fatto l'allineamento de' due lati di tal piazza, colla demolizione de' casamenti verso ta' lati, e disterramento del giardino dello spedale degl'incurabili; da principiare l'allineamento del lato sinistro dalla Porta di S. Gennaro in linea retta sino ad uscire al punto dirimpetto la strada della Stella, per la lunghezza di palmi ottocento. L'allineamento del lato dritto sarà eseguito colla demolizione per ora di parte dell'isola grande di case, posta nel fronte della strada principale.

#### Art. 3

Saranno acquistati per l'allineamento del lato sinistro i seguenti fondi, cioè: le due botteghe e stanze a costo di Pietro Braca: altra bottega appresso del Marchese Mascaro: i casamenti in seguito di Tommaso Spanò, di Domenico Pastena, di Francesco Progenio e di Filippo Cosentino: e le case, il giardino ed una piccola porzione, se pure la necessità lo richiegga, della pizzeria dell'ospedale degl'incurabili che non reca alcuno incomodo. Per l'allineamento poi della parte destra, saranno acquistate le due intere isole di case ches'incontrano a dritta venendo dalla strada di Foria verso Porta di S. Gennaro, l'una grande e l'altra piccola, delle quali la prima viene fra gli altri lati circondata, da levante e ponente, dalle due strade delle Crocelle e de' Vergini: e la seconda siegue immediatamente appresso verso il largo delle Pigne.

#### Art. 4

In compenso de' fondi espressi nell'art.3 saranno conceduti a' proprietarij di essi de' fondi di simil natura de' nostri demanij, a scelta de' proprietarij stessi. Le altre spese poi per demolizione e disterramenti, trasporti, fabbriche ed altro, saranno compensate col prezzo de' materiali che si ricaveranno dalle stesse demolizioni, e da qualche porzione de' casamenti medesimi che forse non vi sarà necessità di abbattere, o con altri mezzi che sul rapporto del nostro Ministro dell'interno determineremo di prendere.

#### Art. 5

Agli architetti Gaetano Schioppa e Stefano Gasse redattori del progetto sarà affidata l'esecuzione di quest'opera sotto l'immediata dipendenza e vigilanza del Consiglio degli edifizî civili. Essi dovranno altresì formar subito l'apprezzo de' fondi espressi nell'art. 3 per le indennizzazioni da darsene a' proprietarij de' medesimi. Fatto l'apprezzo, il Consiglio degli edifizî civili ne trasmetterà una copia conforme alla direzione de' demanij, la quale tenendo presente l'apprezzo medesimo, e sulla designazione de' fondi che verranno chiesti da' proprietarij, farà eseguire l'apprezzo de' fondi chiesti.

#### Art. 6

I nostri Ministri delle finanze e dell'interno, ciascuno per la parte che gli spetta, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re

*Il Ministro Segr. di Stato*, firm. Pignatelli.

3.3: da *Bullettino delle leggi del Regno*, anno 1811 (pp.180-81)

(N.1092) -Decreto per approvare i fossi di S. Giovanni Carbonara, e per la demolizione della fabbriche adiacenti, prescrivendosi un nuovo e regolare ordine di catastramenti.

Napoli, 10 Ottobre.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie.

Visto i nostri decreti de' 5 di marzo e 8 di ottobre 1810; Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

#### Art. 1

I fossi detti di S. Giovanni e Carbonara, lungo la strada di Foria sino alla porta di S. Gennaro saranno tutti riempiti ed appianati. Saranno altresì demolite le fabbriche che s'incontrano verso i fossi medesimi in linea retta sino al giardino dell'ospedale degli incurabili.

#### Art. 2

Sarà costruito un nuovo ordine regolare di casamenti disposto in una linea dalla porta S. Gennaro andando verso ponente sin dove terminano le demolizioni delle case. Nella prima parte di questa linea verrà formata una nuova scala a doppia rampa che dal piano del largo delle pigne conduca al portone principale dall'ospedale degli incurabili. Questo sarà eseguito secondo il progetto approvato dal Consiglio degli edifizii civili.

#### Art. 3

I proprietarj de' giardini esistenti ne' suddetti fossi e delle fabbriche da demolirsi, saranno compensati con fondi di simil natura de' nostri demanj, a di loro scelta.

#### Art. 4

La spesa per demolizioni, disterrj, trasporti, appedatura di fabbriche antiche e costruzione della nuova scala indicata nell'articolo 2 sarà a carico del corpo municipale della nostra buona città di Napoli. Esso resta altresì incaricato della spesa bisognevole per una piantagione di alberi che dovrà decorare quel sito.

#### Art. 5

Per la costruzione del nuovo ordine di casamenti indicati nell'articolo 2 saranno conceduti i suoli a' particolari, i quali dovranno fabbricarvi a norma del progetto. In mancanza, il nostro Ministro dell'interno ci proporrà i mezzi ond'eseguire siffatta costruzione.

#### Art. 6

I nostri Ministri delle finanze e dell'interno, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re

Il Ministro Segretario di Stato, Firmato, Pignatelli.

3.4: da *Bullettino delle leggi del regno*, anno 1812 (pp.139-40)

(N.1261) -Decreto per l'apertura d'una nuova strada da Foria a Capodichino.

S. Leucio, 27 Febbraio.

GIOACCHINO NAPOLEONE Re delle due Sicilie.

Considerando che l'accesso ad una delle più belle capitali d'Europa dee così pel comodo come per la vaghezza corrispondere a' pregi della città; che questi requisiti mancano interamente nell'attuale strada di *Capodichino*, e che una delle opere che possano meglio dare alla nostra buona città di Napoli una testimonianza dell'interesse che Noi prendiamo pel suo lustro, sia quella d'ornarla d'una strada d'ingresso corrispondente alla sua grandezza ed alla sua magnificenza;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

#### Art. 1

Sarà aperta una nuova strada che da *Foria* conduca al largo di *Capodichino*. La nuova strada sarà disposta in tre linee, secondo il progetto fattone dal nostro corpo di ponti e strade; cioè la prima retta in continuazione nella strada di *Foria* che salvi la casa di *Scarpa*; la seconda curvilinea che giunga sino a circondare dalla parte di mezzogiorno il colle detto *Leutresco*; e l'ultima anche retta che porti al largo medesimo.

#### Art. 2

I proprietarj de' fondi da occuparsi per la formazione dell'indicata strada ne riceveranno l'equivalente compenso in altri fondi demaniali di simile natura degli occupati.

#### Art. 3

I nostri Ministri di Finanze e dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato, GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re

Il Ministro Segr. di Stato, firm. Pignatelli.

### 4. da «Organica del Consiglio Edilizio della città di Napoli e disposizioni relative alle sue attribuzioni», Napoli 1854. Decreto n. 28 del 1840 (pp. 82-84)

*Precepti d'arte cui il Consiglio si attiene nell'esame dei disegni architettonici:*

Decreto n. 28 del 1840:

-PRECEPTI DI ARTE CUI IL CONSIGLIO SI ATTIENE NELL'ESAME DEI DISEGNI ARCHITETTONICI-

1. Ogni edificio privato o pubblico avrà una proporzionata cornice di coronamento, la quale sarà di altezza, e sporto maggiore di tutte le cornici che potrà avere nelle inferiori decorazioni.

2. Negli edifici più umili, o semplici essa non aggetterà meno di un palmo.

3. Le aperture de' piani superiori debbono essere a piombo di quelle de' piani inferiori, ed avere, per quanto è possibile, una uniforme distanza orizzontale fra loro.

4. Nella facciata di un edificio la decorazione delle finestre e quella de' balconi dev'essere consentanea (in modo corrispondente).

5. Negli edifici nuovi l'altezza del pianterreno ov'è posto l'ingresso principale, in tutt'i lati, dev'essere sempre maggiore di quella de' piani superiori: benvero questo piano potrà contenere dei quartierini ammezzati laterali all'ingresso principale.

6. Un solo ordine di architettura non comprenderà due o più piani.

7. Se il cornicione di un edificio è sostenuto nel mezzo da colonne o da pilastri, agli angoli lo sarà da pilastri o colonne, e non da bugne o altro.

8. Le chiavi, le mensole, e le colonne debbono sostenere, e non decorare solamente.

9. Gli intercolunni e gli archi di un medesimo ordine non possono alternarsi nel medesimo piano.

10. I binati non si ammettono che negli angoli, dopo un sistema d'intercolunni o di arcate.

11. I pilastri, e le colonne debbono essere equidistanti, e con euritmico scompartimento.

12. Le bugne non possono essere che rettangolari, o almeno sopra i vani.

13. Le bugne saranno divise ed alternate nelle committiture perpendicolari.

14. In diversi piani, le bugne de' piani inferiori debbono apparire più grandi e robuste di quelle de' superiori.

15. Se un solo, o non tutti i piani debbono apparire bugnati, lo saranno a preferenza i più prossimi al suolo.

16. Nelle facciate in marmo i più foschi sosterranno i più chiari.

17. Nelle facciate in pietre da taglio le più solide sopporteranno le più tenere.

18. Nelle decorazioni gli angoli debbono avere almeno l'apparenza di essere costrutti in materie più solide.

19. Nelle strade principali le zoccolature de' nuovi edifici debbono essere almeno rivestite in pietra da taglio all'altezza non minore di palmi 4.

20. Le pietre da taglio non si dipingono.

21. Si ammettono nelle facciate più colori, quando esprimeranno la qualità possibile di un materiale da costruzione.

22. I colori più foschi sosterranno o cingeranno i più chiari.

23. I colori chiari debbono preferirsi ne' vicoli ov'è minore la luce.

24. Nelle strade più larghe le facciate degli edifici debbono dipingersi con mezze tinte, ad oggetto di rendere meno sensibile la riflessione de' raggi solari.

25. Le statue per decorazione esterna non possono essere allogate che in nicchie e su sostegni che abbiano solidità reale ed apparente.

26. I tavoloni de' balconi eccedenti lo sporto di palmo 1,50 debbono poggiare sopra mensole o gattoni di pietra, o di ferro: non eccederanno lo sporto di palmi 3, purché non sieno balconi posti sull'entrata degli edifici, e sostenuti da colonne, da pilastri o da costruzioni solide.

27. I tavoloni de' balconi in ardesia non sono ammessi che ne' vicoli, sempre con gattoni e graticole di ferro.

28. Nelle strade principali gli usci delle botteghe debbono essere più piccoli dell'ingresso principale dell'edificio, o al più eguali.

29. Le ringhiere, i cancelli, e le così dette code di pavone

debbono contribuire al più ch'è possibile alla espressione delle qualità dell'edificio, ed essere uniformi allo stile prescelto. La semplicità degli ornati sarà preferita.

30. Il colore da darsi alle anzidette costruzioni di ferro, di bronzo, o di altro metallo, saranno in armonia col rimanente dell'edificio, e con l'ufficio cui sono destinati.

31. Le grandi imposte degli ingressi principali, e le porte delle botteghe, se sono rivestite di metallo, saranno dipinte ne' modi iudicati nell'articolo precedente.

32. Le graticolate, le ringhiere, e le code di pavone di legno non possono ammettersi che ne' vicoli, meno che in caso di intaglio squisito, nel quale caso si ammetteranno nelle vie principali.

33. Le figure in basso-rilievo quando non siano di marmo o di metallo non possono esser dipinte che bianco, o travertino.

34. I bassi-rilievi di marmo o di travertino, non si devono incastrare in campo di stucco o d'intonaco.

35. Nelle pareti degli edifici, e generalmente nell'esterno di ogni muro, non si possono disegnare figure o ornamenti che a fresco, o a *graffito*, indicanti bassi-rilievi; e però a chiaro scuro, conformi al carattere dell'edificio.

36. Le sole facciate delle Chiese potranno essere dipinte con colori a fresco, o farvisi a mosaico figure ed ornamenti; ed in queste sole facciate sarà permessa l'allogazione di quadri di soggetto sacro, o altro conveniente al tempio purché sia decorosamente fatto.

37. Le donature esterne fatte in modo che armonizzino con lo stile prescelto sono ammesse ne' soli edifici di maggior importanza.

38. Nel caso di edifici contigui, ciascuno de' quali sia di considerevole ampiezza, deve aversi nella facciata tal decorazione che li distingua fra loro.

39. La decorazione esterna di un edificio appartenente a vari condomini sarà unica e senza distinzione alcuna: che anzi se due o più edifici di non considerevole ampiezza possono comporre nella di loro riunione una massa architettonica regolare; in questo caso i proprietari debbono conformarsi all'unità della decorazione suddetta.

40. De' vari lati di un edificio, quello posto sulla strada maggiore non può essere meno decorato di quello posto sulla strada minore.

41. Gli edifici messi sulle piazze non potranno essere meno decorati di quelli posti sulle vie che vi mettono capo.

42. Le piazze site al termine o lungo le strade debbono avere nelle facciate degli edifici decorazione maggiore di quella degli edifici posti lungo le strade, o almeno uguale.

43. La facciata di un edificio che abbia di rimpetto tutta la lunghezza di una strada qualunque, dev'essere più decorata di quello che lo sieno gli edifici di quella strada.

44. Le così dette *permate* non sono ammesse.

45. Nessuno scalino si praticherà oltre la faccia esteriore del casamento, in danno dell'allineamento della pubblica strada.

46. Lo stesso pei piedistalli di statue, o di altra decorazione; ed in generale di ogni corpo sporgente di decorazione, o di solidità.

47. Sono assolutamente vietate le colonnette, e i scostacarrì.

48. Le nuove chiese debbono essere fabbricate in piano superiore, a quello della pubblica strada, non minore de' palmi 4 sempre con vestibolo.

49. Le nuove chiese debbono essere isolate salvo il caso di appartenere a un monastero.

50. I campanili debbono essere isolati, o innestati alla parte più solida delle chiese; non mai alle case.

### 5. da Organica del Consiglio Edilizio della Città di Napoli e disposizioni relative alle sue attribuzioni - Napoli 1850

5.1: *Proposizioni circa la strada di Toledo, avanzate dal Consiglio Edilizio il 22 marzo 1839*

IL CONSIGLIO EDILIZIO HA DELIBERATO UMILIARE  
A S.M. IL RE (N.S.) LE SEGUENTI PROPOSIZIONI  
CIRCA LA STRADA DI TOLEDO, SPERANDO  
OTTENERE LA SOVRANA SANZIONE.

#### Art. 1

Da ora innanzi le imposte di tutti gli usci terreni di Toledo saranno accomodate secondo prescriverà il Consiglio Edilizio, il quale si adatterà ai casi, e la materia di che saranno fatte, sarà parimente dettata dallo stesso Consiglio. Non si potranno appoggiare o sospendere bacheche (vetrine), ed in generale qualunque oggetto che cagionasse occupazione di area o di suolo pubblico, sia alle imposte se esterne, sia ai muri che stanno fra le botteghe, sia nei vani di esse. Nella stessa via sono vietati i posti di pane, di cambiaramente e di minuterie tollerati finora, ed in generale tutt'i posti che ingombrano il suolo.

#### Art. 2

A mano che progrediranno i marciapiedi dovranno essere tolti i posti sopradetti, e rettificati a norma dell'art. 1. le imposte esterne di tutti gli usci. Se i proprietari non cureranno di seguire questa prescrizione, l'Amministrazione Municipale avrà cura farla eseguire da propri artefici, rivalendosi sulle pigioni con privilegio, e ciò dopo una ordinanza amministrativa che sarà intimata ai proprietari dando loro un perentorio di giorni 15. Quest'ordinanza amministrativa potrà esser pubblicata con editto.

#### Art. 3

I doccioni verranno mutati secondo la forma e le norme che prescriverà il Consiglio Edilizio in tubi verticali (chiusi) esterni fino ad incontrare il livello degli arcotravi delle botteghe, dalla quale altezza saranno internati nel muro ed immessi nei due canali sottostanti a' marciapiedi, a norma del Rescritto del 4. febbraio 1840.

Però questa operazione dovrà essere fatta prima del lastricamento del marciapiede, e fra giorni otto di perentorio, dati con ordinanza o con editto, com'è detto nell'art. precedente. In caso d'inadempimento l'amministrazione farà eseguire questo incanalamento dai propri artefici rivalendosi su le pigioni con privilegio. Lo stesso vale per tutte le strade verticali a Toledo, purché vi sia o vi si faccia condotto sottoposto.

#### Art. 4

Lo stesso vale pe' balconi di legno che doveano esser distrutti in forza del Real Rescritto del 9 ottobre 1839, così per l'ordinanza o editto che pel caso d'inadempimento e mutati in altri di pietra, secondo i dettami che darà per ciascun caso il Consiglio Edilizio.

#### Art. 5

Le mostre delle botteghe di ciascun edificio, quanto alla forma, al colore ed alle scritte, saranno o eguali o simili tra loro secondo comporterà l'ampiezza de' loro usci a giudizio inappellabile del Consiglio Edilizio, di modo che tutte le aperture terrene di un solo edificio, quantunque ne fosse proprietario un solo dovranno avere uniforme il colore, la materia e le lettere nelle mostre; le imposte poi in quanto alla materia saranno regolate secondo e preveduto nell'art. 1. Ciò dovrà esser fatto in un biennio dal giorno in cui sarà intrapresa l'opera di Toledo. Le leggende per la lingua e la composizione saranno in Toledo come in tutte le altre vie permesse o vietate dal Consiglio Edilizio. Gli oggetti mostruosi o che presentano deformità, come guantoni, ventagli e simili sono vietati all'esterno delle botteghe.

#### Art. 6

Trattandosi della via più nobile della Città il Consiglio Edilizio avrà l'obbligo di far rinnovare dai proprietari l'esterno di tutte le case messe su quella via anche ne' lati che guardano le vie adiacenti. In conseguenza il Consiglio secondo lo spirito del Real Decreto del 22 marzo 1839, avrà in Toledo più che in tutte le altre vie per delegazione speciale dritto di far mutare per ragion di simetria o di eurtimia la forma, la grandezza e lo sporto delle finestre, balconi, terrazzi ec. senza che possano allegarsi difficoltà nascenti da convenzioni particolari, condomini, servitù ec. perché in questo caso speciale il decoro pubblico dev'essere preferito ad ogni interesse privato. In caso di inadempimento a quanto è contenuto in questo articolo l'amministrazione avrà sempre con privilegio l'obbligo di far eseguire la rinnovazione e i mutamenti dai propri artefici e sotto la direzione degli architetti municipali. Curando che l'architettura dell'esterno delle case sia poco dispendiosa, ma abbia sempre cornice di corona e cimase, e mutoli sotto la sporgenza dei soli balconi. Il colore bianco come in tutte le vie spaziose e nelle piazze rimane vietato.

#### Art. 7

I proprietari delle case di Toledo saranno obbligati a ristorare e redipingere l'esterno ciascun quinquennio. Sarà prolungato questo periodo per quelle case che il Consiglio Edilizio giudicherà aver l'esterno in buono stato. Ciascun edificio avrà un sol colore benché abbia diversi padroni, nè sarà permessa altra distinzione di proprietà se non un piccolo cordone di stucco rilevato, dello stesso colore però di tutto l'edificio nei limiti del confine, e secondo modello che farà eseguire il Consiglio Edilizio. In caso d'inadempimento alla rinnovazione quinquennale il Consiglio medesimo procederà secondo è stabilito nell'art. 6.

#### Art. 8

Tutte le botteghe di commestibili meno quelle di carne

saranno tollerate in Toledo, purché si tengano le mercanzie nell'interno di esse con nettezza e proprietà, abbiano telai con lastre, e sieno aggiustate secondo le indicazioni, i modelli ec. ec. che darà il Consiglio Edilizio. Questo Magistrato farà chiudere le botteghe che non si conformeranno a queste prescrizioni.

#### Art. 9

Le botteghe luride come oriolandi, pizzicagnoli, venditori di formaggi e simili sono vietate in Toledo, malgrado i contratti che vi potrebbero essere per affitti, i quali s'intenderanno cessati a 4 maggio 1852. Sono eccettuate da questo divieto le botteghe di tale genere, i di cui esercenti vorranno conformarsi a far uso di quella proprietà ed eleganza che detterà il Consiglio Edilizio, e di cui ora vi è un bell'esempio nello spaccio d'olj di Lisi messo nell'angolo della via Carminello a Toledo. I venditori di acqua semplice o minerale vi potranno stare purché seguano strettamente e sempre le prescrizioni che detterà per essi il Consiglio Edilizio secondo i casi, e ciò tanto per l'apparecchio e gli utensili della bottega, come pel modo dello spaccio.

#### Art. 10

Ciascuna bottega a Toledo avrà una tenda, la quale sarà distesa nelle ore di sole: però l'altezza, la forma, il colore, lo sporto o la materia di esse dovranno sempre essere prescritte dal Consiglio Edilizio.

#### Art. 11

È vietato Toledo ad ogni sorte di venditore ambulante, sia che depongano la loro mercanzia a terra sia che la posino su sedie, assi, tavole, sporti ec. Similmente è vietata la dimora e fermata dei legni da padrone e da nolo in Toledo, o nei capi vichi, quando non vi sieno i padroni dentro; quella vettura, o quel venditore che saranno presi in contravvenzione dagli agenti municipali in qualunque ora, saranno condannati dall'Eletto della Sezione ad una multa non minore di carlini quattro non maggiore di carlini 12: la metà di questa multa dovrà immediatamente esser data a quell'agente municipale che avrà sorpresa la contravvenzione. Simile divieto e pene sono prescritte per tutti coloro che depongono oggetti o che lavorino innanzi le proprie botteghe, come sarebbe abbrustolare caffè, pestar cannella, tener casse, fornelli da cappellai, o da sartori ec. Le carra, i carretti, le some non potranno percorrere Toledo nella sua lunghezza ma traversarlo solo per andare dagli sbocchi de' vicoli inferiori a quegli dei vicoli superiori o viceversa. Le some poi, e gli altri veicoli che servono ad approvvigionare i mercati, potranno percorrere Toledo soltanto dalla mezza notte alle 6 del mattino dal 15 aprile al 15 ottobre, e da mezzanotte alle 7 dal 15 ottobre al 15 aprile. Dopo quest'ora saranno presi in contravvenzione, pagheranno sempre per pronunziazione dell'Eletto una multa da due a sei carlini applicabili sempre per metà ed immediatamente a beneficio del capiente. Tutto ciò e oltre alle prescrizioni e misure disciplinari dell'autorità di Polizia che seconderà l'autorità municipale.

Novello posto assegnato alle vetture sarà il largo Carità, nel solo spazio però rinchiuso nel semicerchio e la sua corda. Nel recarvisi le vetture vuote dovranno andare al trotto per non cadere in contravvenzione. Le vetture da

trasporto che dovranno andare verso Chiaja dovranno prendere in via di S. Lucia sotto le stesse pene, non potendo dal largo Castello passare nell'angolo di Chiaja se non nelle ore notturne indicate qui sopra.

La via Toledo sarà divisa dal Consiglio Edilizio nella sua lunghezza in quattro parti assegnandosi una a ciascuno degli Eletti delle Sezioni S. Ferdinando, S. Giuseppe, Montecalvario ed Avvocata. Quindi essi stabiliranno una perlustrazione d'inservienti comunali in tutte le ore del giorno e della sera, siccome è detto di sopra nell'art. 11. Il giudizio delle contravvenzioni apparterrà al corrispettivo Eletto secondo lo spazio designato. Quest'inservienti sotto la vigilanza dei detti Eletti, saranno responsabili di ogni contravvenzione e punibili colla sospensione dell'ufficio con l'arresto e con la destituzione, secondo la gravità dei casi e le recidive.

#### Art. 12

Tutte le contestazioni e quistioni che potranno sorgere nella esecuzione del progetto di ricostruzione della Strada Toledo e per occasione di detta ricostruzione da qualunque persona sieno promosse, e per qualunque causa, saranno decise dal Consiglio Edilizio: e sarà ammesso a verso tali decisioni solo ricorso ai termini dell'art. 10 della legge del 12 Dicembre 1816 secondo e prescritto nell'art. 14 del Real decreto del 22 Marzo 1839 - firmato *Quattromani Edile Segretario*.

5.2: *Regolamento per la strada di Toledo decreto di approvazione del 16 aprile 1852*

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE  
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC.  
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN  
PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.  
*L'Intendente Presidente del Consiglio Edilizio*

Visto il Real Rescritto del 1<sup>o</sup> febbraio 1840 col quale il Re (N.S.) si degnò approvare i divisamenti del Consiglio Edilizio circa lo scolo delle acque delle case di Napoli poste lungo le vie che vengono rinnovate e che son fornite ai corsi sottoposti:

Visto l'altro Real Rescritto del 9 ottobre 1839 col quale la M.S. prescriveva che si fossero tolti i balconi di legno, perché le disposizioni di S.M. (D.G.) abbiano il dovuto adempimento per la via di Toledo e per le altre adiacenti che ora sono o vanno ad essere in ricostruzione;

E visto finalmente l'altro R. Rescritto del 26 febbraio corrente anno, col quale M.S. degnava approvare alcune proposizioni umiliate dal Consiglio Edilizio circa la strada di Toledo e contrade adiacenti.

Ordina quanto segue

#### Art. 1

D'ora innanzi le imposte di tutti gli usci terreni di Toledo saranno accomodate secondo prescriverà il Consiglio Edilizio, il quale si adatterà a casi, e la materia di che saranno fatte sarà parimente dettata dallo stesso Consiglio. Non si potranno appoggiare o sospendere bacheche (vetrine), ed in generale qualunque oggetto che cagionasse occupazione di area o di suolo pubblico sia alle imposte se esterne, sia a' muri che stanno tra le botteghe, sia nei vani di esse. Nella stessa via sono vietati i

posti di pane, di cambiarame, e di minuterie, tollerati finora, ed in generale tutt'i posti che ingombrano il suolo.

#### Art. 2

A mano a mano che progrediranno i marciapiedi dovranno essere tolti i posti sopradetti, e rettificati a norma dell'art. 1. le imposte esterne di tutti gli usci. Se i proprietari non cureranno di seguire questa prescrizione, l'Amministrazione Municipale avrà cura farla eseguire da' propri artefici rivalendosi sulle pigioni con privilegio e ciò dopo un perentorio di giorni quindici.

#### Art. 3

I doccioni verranno mutati, secondo la forma e le norme che prescriverà il Consiglio Edilizio, in tubi verticali (chiusi) esterni fino ad incontrare il livello degli arcotradi delle botteghe, dalla quale altezza saranno internati nel muro, ed immessi nei due canali sottostanti ai marciapiede. Però questa operazione dovrà esser fatta prima del lastricamento del marciapiede, e fra giorni otto di perentorio. In caso d'inadempimento l'Amministrazione farà eseguire questo incanalamento dai propri artefici, rivalendosi su le pigioni con privilegio. Lo stesso vale per tutte le strade verticali a Toledo, purché vi sia, o vi si faccia condotto sottoposto. Il Corpo di Città continuerà come ha fatto finora a far costruire all'uopo e nel modo più conveniente per solidità, ed andamento i condotti di acque luride, e materie provenienti dagli edifici privati dalla verticale però delle facciate fino agli sbocchi ne' condotti reali; e ciò a spese ed a carico de' proprietari rispettivi. Lo stesso Municipio farà costruire dentro terra le tubolature di acque pluviali che dal piede de' tubi verticali a muro indicati di sopra nel presente articolo si prolungheranno fino a' condotti longitudinali che saranno costruiti sotto i marciapiedi, e queste tubolature saranno fatte a spese e carico de' rispettivi proprietari. In esse i proprietari immetteranno i tubi anzidetti sotto la ispezione degli Architetti Municipali incaricati della ricostruzione delle vie succennate.

#### Art. 4

Quanto trovasi stabilito nell'articolo 2. vale pure pe' balconi di legno che dovevano essere distrutti in forza del R. Rescritto del 9 ottobre 1839 e mutati in altri di pietra, secondo i dettami che darà per ciascuna casa il Consiglio Edilizio.

Il perentorio di cui è parola negli articoli precedenti comincerà a decorrere dal dì in cui il pubblico banditore avrà assicurato l'affissione di questa ordinanza.

#### Art. 5

Tutte le botteghe di commestibili, meno quelle di carne, saranno tollerate in Toledo, purché si tengano le mercanzie nell'interno di esse con nettezza proprietà, abbiano telai con lastre, e siano aggiustate secondo le indicazioni, i modelli ec. che darà il Consiglio Edilizio. Questo Magistrato farà chiudere le botteghe che non si conformeranno a queste prescrizioni.

#### Art. 6

La via Toledo sarà divisa dal Consiglio Edilizio nella sua lunghezza in quattro parti, assegnandosene una a ciascuno degli Eletti delle Sezioni S. Ferdinando, S. Giuseppe, Montecalvario ed Avvocata. Quindi essi stabiliranno una perlustrazione d'inservienti comunali in tutte le ore del giorno e della sera.

Il giudizio delle contravvenzioni apparterrà al corrispettivo Eletto, secondo lo spazio designato. Quest'inservienti sotto la vigilanza dei detti Eletti, saranno responsabili di ogni contravvenzione, e punibili colla sospensione dall'ufficio, con l'arresto, e con la destituzione, secondo la gravità dei casi, e le recidive.

Tutte le prescrizioni contenute negli articoli precedenti dovranno aver vigore per ciascun tratto di Toledo secondo esso verrà ricostruendosi.

Fatto in Monteliveto, il 16 aprile 1852.

L'Intendente Presidente C. Cianciulli  
L'Edile Segretario Quattromani

## STATUTI E REGOLAMENTI EDILIZI A PALERMO DAL MEDIOEVO ALL'OTTOCENTO

Aldo Casamento

Gli strumenti legislativi che dal Medioevo all'Ottocento disciplinano a Palermo l'attività edilizia e l'uso del suolo pubblico possono essere classificati in tre categorie - individuanti ciascuna gli obiettivi urbanistici di determinati momenti storici - cui corrispondono tre modi diversi di intendere il ruolo delle istituzioni nei processi di costruzione e di trasformazione della città.

Alla prima fa capo tutta una serie di norme, messe a punto tra Due e Trecento e riproposte con poche innovazioni nel secolo successivo, tendenti a proteggere da abusi gli spazi pubblici e a mantenere sostanzialmente inalterata la loro forma originaria; la seconda comprende una imponente produzione legislativa, sviluppata tra XV e XVIII secolo, caratterizzata da una forte spinta alla trasformazione e alla modernizzazione dell'impianto insediativo; infine la terza raccoglie la dottrina giuridica, introdotta agli inizi dell'Ottocento, che convoglia nella nascente disciplina urbanistica tutti i problemi in vario modo connessi con la città.

Qualche riferimento alla normativa edilizia di età normanna e sveva (XII-XIII secolo) può riscontrarsi in talune scritture private e in atti notarili, sebbene non è possibile da queste sole fonti desumere le regole essenziali seguite nell'esercizio della pratica costruttiva e nella cura degli spazi pubblici in tale periodo.

È piuttosto nella raccolta delle antiche *Consuetudini* della città di Palermo che si ritrovano più chiare indicazioni riguardanti la edificabilità dei luoghi e la tutela della proprietà privata e del suolo pubblico, specie in relazione alla costruzione di fondaci e all'apertura di nuove taverne - *in magnis et publicis plateis*<sup>1</sup>. Un preciso articolo riguarda la funzione dei *Sindaci*<sup>2</sup>, cittadini eletti annualmente, cui sono affidate la prevenzione e la repressione degli abusi edilizi e ai quali è chiesta in parti-

colare la vigilanza - più volte ribadita nel corso del XIV e del XV secolo - alle mura della città e al porto.

Tuttavia una specifica normativa attinente l'attività edilizia e urbanistica nella Palermo del Medioevo comincia a definirsi in modo organico a partire dal XIV secolo ed è contenuta nei *Capitula Iuratorum*<sup>3</sup>, promulgati da Federico III d'Aragona nel 1309, le cui prescrizioni saranno riprese e meglio definite in successivi provvedimenti legislativi.

Nella prima metà del '300 Palermo comincia ad esprimere e a sviluppare una certa autonomia municipale, anche se di fatto il potere politico e militare è ancora concentrato nelle mani delle potenti famiglie Scalfani e, soprattutto, Chiaromonte, che all'inizio del secolo hanno segnato la scena urbana con i loro imponenti palazzi fortificati. Eppure la città deve mostrare in campo edilizio tali sacche di degrado e un così diffuso esercizio dell'abuso da spingere il sovrano a ribadire con nuovi *Capitoli*<sup>4</sup>, dati a Palermo nel 1326, quanto già espresso nelle precedenti disposizioni.

In essi viene ordinato ai Giurati della città di requisire e far demolire tutti quegli edifici ritenuti pericolanti perché vecchi o perché giudicati tali dai *Magistri Muratores* e imposto loro di fare sgombrare dai luoghi pubblici le colonne, i loggiati, le scale e tutte le costruzioni murarie abusive che *«usurpant in deformationem platearum et viarum Urbis...»*

Il riferimento alla «deformazione» di piazze e strade in conseguenza ad una usurpazione di spazio pubblico è significativo e implica il riconoscimento di una «forma», intesa come valore spaziale, rivelando la coscienza e l'attenzione, agli inizi del '300, alla qualità estetica della scena urbana.

Quattro anni dopo, nel 1330, queste disposizioni, meglio definite sul piano giuridico, sono incorpo-

rate nei Capitoli dell'Università<sup>5</sup> insieme ad altre norme che regolano l'attività edilizia all'interno delle mura.

Negli articoli di tale codice si fa obbligo ai proprietari di demolire o di restaurare gli edifici dichiarati pericolanti, pena una condanna, e condanne sono inflitte a coloro che occupano abusivamente luoghi pubblici, strade o vanelle. Chi vuole costruire nuovi edifici che prospettano su spazi pubblici deve chiedere «licenza» al Giurato del quartiere, il quale ha il compito di prendere le misure e porre i limiti, dietro pagamento di una indennità<sup>6</sup>.

Il muratore che costruisce senza licenza dovrà pagare una multa insieme al proprietario, oppure andrà in prigione. Infine, terminata la costruzione, il proprietario ha otto giorni di tempo per liberare le piazze e i luoghi pubblici dalla terra e dalle pietre rimaste, altrimenti gli verrà inflitta una multa.

La concessione edilizia e insieme l'ordine e la manutenzione degli spazi pubblici sono dunque di diretta competenza dei Giurati di quartiere, i quali si servono di specifiche magistrature per il controllo delle attività e la repressione degli abusi: i *mastri muratori* hanno compiti eminentemente tecnici e sono chiamati a esprimere pareri e redigere perizie; i *mastri di scorta* sovrintendono l'ordine pubblico e sono responsabili della sicurezza dei cittadini anche in relazione alla agibilità delle strade e a eventuali crolli di edifici; i *mastri de placca* vigilano sulle attività commerciali e in particolare sulla regolare applicazione di prezzi, pesi e misure nelle piazze e nei luoghi di mercato.

Tuttavia la corruzione e gli abusi nell'operato di questi corpi, e in particolare dei *mastri de placca*, deve costituire un problema grave e preoccupante se nei Capitoli promulgati un secolo più tardi nel 1448<sup>7</sup> e poi ancora nel 1472<sup>8</sup> si lamenta del clima di irregolarità e malcostume che caratterizzerebbe l'ufficio e si insiste sulle qualità di correttezza e onestà che dovrebbe possedere chi è chiamato a ricoprire tali cariche.

Una norma rivoluzionaria, sia sul piano giuridico che urbanistico, e dagli effetti sconvolgenti per il futuro assetto della città è introdotta da re Martino con la *Prammatica* emessa ai primi del '400 per la città di Catania ed estesa, qualche anno dopo, a Palermo e alle altre principali città siciliane<sup>9</sup>. In essa si adotta e si disciplina per la prima volta il principio dell'esproprio per pubblico decoro attuato da privati, consentendo cioè a chi intende costruirsi un palazzo di poter acquisire forzatamente, al prezzo maggiorato di un terzo, case, cortili, casalerie e altre proprietà contigue in modo da ottenere un lotto edificabile sufficientemente grande.

È rilevante nel testo della *Prammatica* l'insistenza sugli obiettivi estetici che l'ordinanza si prefige:

«... affinché le città possano honorarsi e ornarsi di un aspetto più bello... e adornarsi e decorarsi di nuove costruzioni, ... il cittadino che intende edificare un palazzo la cui costruzione rende più bella la città...».

A questo provvedimento vanno ricondotti i numerosi interventi edilizi che hanno segnato a Palermo il XV secolo, determinando non poche trasformazioni nel tessuto della città. Anche se la *Prammatica* riguarda la costruzione di nuovi palazzi, di fatto essa comporta una modificazione dello spazio pubblico, determinando, con i nuovi allineamenti di facciate, la rettifica e l'allargamento di strade e piazze e l'apertura di nuove. A fianco ai privati anche la pubblica amministrazione fa ricorso a tale strumento e un editto di Giovanni d'Aragona del 1466 autorizza i Giurati a usare la somma di 150 onze, proveniente dalla gabella della carne, per le mura e «pro ornamentis urbis»<sup>10</sup>.

Che nel corso del '400 sia stata avviata una modernizzazione del tessuto urbano lo dichiara esplicitamente la nuova *Prammatica* emessa da Ferdinando il Cattolico nel 1482<sup>11</sup>, la quale, pur muovendosi nel solco della precedente, affronta direttamente la questione urbanistica e dà ai Giurati la facoltà di «...fari dirupari, rovinari, desolari, et degustari casti, pottigbi, magasenti, orti, et giardini, ... per indirizzari quelli strati, et terreni, li eligirli per ornamentu, et decorationi di la dicta felici Cbitati, ...». La norma prevede per i proprietari danneggiati un risarcimento secondo il giusto prezzo, che sarà valutato da persone esperte.

Ma, quando alcuni anni dopo, nel 1508, sarà deliberata l'apertura di una croce di strade nell'ex quartiere della Giudecca<sup>12</sup>, verrà introdotto per la prima volta un altro principio fondamentale della giurisdizione urbanistica, il concorso al beneficio, secondo il quale la spesa per la realizzazione delle opere dovrà essere ripartita tra l'Università e i proprietari che beneficieranno dell'affaccio sulle nuove strade.

Con questo complesso sistema di norme unito ad altri strumenti – come, ad esempio, quello finanziario, attuato con l'istituzione della *Tavola pecuniaria*<sup>13</sup> – il Senato palermitano promuove, a metà '500, un ambizioso piano di progressivo rinnovamento e di ammodernamento dello spazio centrale che coinvolgerà via via l'intera struttura urbana e determinerà, con la realizzazione della grandiosa croce di strade Toledo e Maqueda, una profonda trasformazione dell'assetto e dell'immagine della città.

Per questi ultimi impegnativi interventi condotti a partire dal 1567 (allargamento, rettifica e prolungamento del Cassaro, poi via Toledo, e successivo taglio ortogonale della via Maqueda) il Senato consolida la normativa esistente e la aggiorna<sup>14</sup>.

Istituisce innanzi tutto una specifica Deputazione, composta dal Pretore e da illustri cittadini, con pieni poteri, e responsabile di tutti gli adempimenti e le iniziative che dovessero rendersi necessari. Ai proprietari delle case che prospetteranno sulle nuove strade viene imposto il pagamento di un tributo, mentre ai proprietari delle case da abbattere è concessa una rendita annua dell'otto per cento del valore calcolato sull'affitto; la somma, depositata presso la Tavola pecuniaria, libera l'amministrazione da possibili rivalse di terzi, e la Deputazione può assegnare liberamente il lotto da riedificare a chi offre maggiori garanzie di decoro e celerità.

Per gli aspetti architettonici essa si avvale dei *mastri muratori*, i tecnici comunali ai quali è demandato il compito di uniformare le facciate dei nuovi edifici da costruirsi<sup>15</sup>. È poi possibile che per la via Maqueda, i cui lavori iniziano nel 1600, questi compiti vengano assunti dall'Architetto del Senato, la nuova figura di tecnico municipale che per tutto il Barocco sarà il principale protagonista delle trasformazioni urbanistiche della città.

La normativa messa a punto dal Senato palermitano diverrà in seguito, con il nome di *Privilegio di Toledo e Maqueda*, la base legislativa con la quale operare interventi di rettifica, ampliamento o sventramento nel tessuto urbano delle città siciliane, in uso sino al primo ventennio dell'Ottocento<sup>16</sup>.

Le disposizioni contenute nelle *Prammatiche* quattrocentesche e nei *Privilegi* cinquecenteschi, che abbiamo appena esaminate, non sarebbero sul piano giuridico assimilabili ai regolamenti edilizi trattandosi di norme speciali emanate per favorire interventi specifici. Tuttavia, molte di tali norme, per l'efficacia dimostrata nell'ambito della loro utilizzazione, vennero di fatto applicate nella corrente pratica edilizia e poi incluse nel nuovo testo dei *Capitoli* della città redatto nel 1572 e modificato e ampliato nel 1580<sup>17</sup>.

Sulla base delle esperienze condotte sulla via Toledo vengono recepiti i principi fondamentali per attuare la rettifica e l'ampliamento di strade e piazze, e cioè il diritto di esproprio per pubblico decoro, il giusto risarcimento valutato il 7 per cento dell'affitto, il concorso al beneficio. Accanto a queste altre prescrizioni fortemente innovative caratterizzano il regolamento del 1580, nel quale si configura l'istituto di una Commissione edilizia. Il rilascio dell'autorizzazione a costruire un edificio è condizionato all'approvazione del progetto della facciata, il cui disegno dovrà comprendere anche le facciate degli edifici limitrofi al fine di mostrare il rispetto dell'allineamento dei marcapiani e delle aperture. Inoltre il proprietario di un terreno, sul quale intende costruire degli edifici, dovrà

prima far tracciare le strade interne al lotto ai Deputati delle strade secondo il piano approvato dai Giurati dei quartieri.

Sul piano amministrativo il dato più rilevante è certamente l'istituzione di questa specifica magistratura, la *Deputazione delle Strade*, che finirà per comprendere anche i compiti fin'allora assolti dai Mastri de Placca, ossia la cura di strade e piazze e il controllo delle attività di mercato, e che per oltre due secoli, sino alla prima metà dell'Ottocento, svolgerà un ruolo essenziale nella gestione e nella manutenzione degli spazi pubblici.

Delle 56 voci in cui si articola il *Regolamento della Deputazione* del 1828<sup>18</sup>, e che hanno per oggetto la cura degli acquedotti e della nettezza urbana, la vigilanza sull'annona, la sicurezza e la transitabilità delle strade interne, alcune riguardano direttamente l'attività edilizia e la responsabilità dei Mastri fabbricatori, ai quali è richiesto, prima di iniziare qualsiasi lavoro di costruzione o di riparazione, munirsi della «licenza» della Deputazione; e questo anche per poter montare ponteggi o fare scaricare materiali da costruzione su suolo pubblico.

Una riforma radicale ed organica delle attività edilizie e urbanistiche prende il via nel 1842, quando Ferdinando II istituisce a Palermo il *Consiglio degli Edili* sul modello di quello creato a Napoli 3 anni prima<sup>19</sup>. Negli articoli che compongono il testo del decreto è già «in nuce» una legislazione urbanistica moderna e il capitolo secondo, riguardante le modifiche da apportare alla «pianta geometrica del fabbricato della città tanto nel recinto delle sue mura che in quello di ampliamento», è, nella sostanza, un vero e proprio piano regolatore<sup>20</sup>.

«Sulla pianta – recita l'art. 11 – verranno notati con distinzione i miglioramenti di cui la città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo e abbellimenti come a dire ampliamento e allineamenti delle strade, formazione di nuove passeggiate, di piazze e mercati, abolizione delle grondaie esterne, accrescimento delle acque e loro migliore distribuzione, e simili». Per determinare tali miglioramenti il Consiglio Edilizio, che ha già in organico due «uomini d'arte», può avvalersi del contributo degli architetti municipali e di altri architetti così detti civili.

Negli articoli seguenti il decreto dettaglia meglio i contenuti del piano attribuendo di fatto al Consiglio i poteri di una Commissione Urbanistica, in grado di esercitare un reale e capillare controllo su tutta l'attività edilizia all'interno del perimetro urbano. Ogni nuova costruzione o ricostruzione di un edificio, sia esso pubblico o privato, dovrà essere deliberata dal Consiglio, il quale «nel discuterlo si occuperà della regolarità, della conve-

nienza e della solidità di tutta la forma esterna architettonica» oltre che della salubrità di quella parte adibita ad abitazione. Sarà compito dell'autorità municipale vigilare affinché non si eseguano lavori senza «l'approvato disegno», o in difformità di esso.

Una particolare cura è riservata, nel decreto, alla conservazione e al restauro dei monumenti pubblici, come statue, obelischi, colonne, ecc., e alla ripulitura e al «riattamento» dei prospetti degli edifici e, in particolare, delle sedi pubbliche e dei monasteri. Un elemento di novità è rappresentato dalla attenzione posta nei riguardi del verde urbano, attribuendosi al Consiglio la vigilanza sulle piantagioni pubbliche esistenti e su quelle da «eseguirsi nei pubblici passeggi» e la promozione di nuove piantagioni lungo il fiume Oreto e in altri luoghi in cui sarà ritenuto utile.

Infine alcuni articoli sono riservati ai due secolari problemi riguardanti gli edifici pericolanti e gli sporti, i «così detti balconcini che per la loro mostruosità deturpano il primo piano dei prospetti lungo la strada di Toledo e Macqueda». Per questi, un anno dopo, il Consiglio Edilizio emana due Regolamenti specifici<sup>21</sup>. Gran parte delle norme concernenti le attività dell'Istituto è invece contenuta nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana<sup>22</sup>, aggiornato e approvato qualche anno dopo, della cui osservanza, come pure dell'osservanza dei deliberati della Giunta Edilizia, è incaricato uno speciale corpo di vigilanza denominato dei Pompieri-Cantoniari.

L'ordinamento dato da Ferdinando II alla disciplina urbanistica apre un capitolo nuovo nei rapporti tra amministrazione civica e territorio urbano e prelude alla messa a punto di nuovi moderni strumenti regolatori espressi, qualche anno dopo, con il Progetto Grandioso della città del 1860 e con i successivi Piani di Risanamento che definiranno, alla fine del secolo, il futuro assetto di Palermo<sup>23</sup>.

#### Note

<sup>1</sup> P. CAIO (CAGGIO), *Jura Municipalia, seu consuetudines foelicis urbis Panormi*, Venezia 1575, cap. XXIX, p. 23. Relativamente alla normativa urbanistica in età medievale: A. CASAMENTO, *Rinnovamento urbanistico negli interventi quattrocenteschi a Palermo*, relazione al Seminario di studi su «Matteo Camillivari e l'architettura siciliana fra Quattro e Cinquecento», Istituto Storico Siciliano, Palermo 20-22 dic. 1985; R. LA DUCA, *Norme edilizie nella Palermo del Trecento*, relazione all'VIII «Colloquio Medievale», Officina di Studi Medievali, Palermo 26-27 apr. 1989.

<sup>2</sup> P. CAIO, cit., cap. LXXIX, pp. 62-63. *De rescriptis et privilegiis conservandis, custodibus eorum et sindicis eligendis*.

<sup>3</sup> *Regni Siciliae Capitula*, Venetiis 1573, Cap. CXVI, pp. 63-65 *Capitula, que Serenissimus Dominus Rex Federicus Tertius providit...*

<sup>4</sup> M. DE VIO, *Felicis et Fidelissimae Urbis Panormitanae selecta aliquot Privilegia*, Panormi 1706, rist. anast. 1990, pp. 88-90 *Mandat Juratis, quod servent capitula...*

<sup>5</sup> *Ibidem*, pp. 107-113 *Capitula edita per Universitatem...*

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 112: «Item, si alcunu voli fari alcuna maramma in li lochi pubblici, chi lu juratu di quillu quarteri chi digia metteri li lenzi innanti chi mura, cum salario; ...» 1 Giurati, da eleggersi ogni anno sono sei, uno per ciascun quartiere, due per il Cassaro.

<sup>7</sup> *Ibidem*, pp. 306-313 *Concedit Officialibus, et civibus panormitanis nonnulla capitula...*, cap. 4, p. 309: «Item petino a la presata Maesta, che sia de soa merci volere reformare l'Officio de li Mastri de Placza secundo la antiqua consuetudini... et al presente solino concurre homini comuni, et ignoranti in li usi...»

<sup>8</sup> *Ibidem*, pp. 382-391 *Capitula Serenissimo Regi ab Universitate oblata...*, capp. 9, 10, pp. 388-389: «Item, Ki nexuno, Ki non exercitassi honesta arti non digia concurriri ne essiri Mastro di Xurta, a lo quali officio, et a tutti l'altri officii non poczano concurriri persuni infami, como Ruffiani, Tabernari publici, Bucheri, et altri vili, et dejecti Persuni.

Item Ki a lo officio di Iudichi Ideota, et Mastri di Placza non poczano concurriri, ne essiri Mekanichi, ne Artisti, excepto Gentilhomini, Curiali, et honorati Chitadini...»

<sup>9</sup> *Pragmaticarum Regni Siciliae Novissima collectio*, Palermo 1636, tomo I, pp. 382-383.

<sup>10</sup> M. DE VIO, cit., pp. 355-358, *Confirmat Dominus Prorex edictum...*

<sup>11</sup> *Ibidem*, pp. 400-402 *Conceditur Praetori et Juratis facultas destruendi domos, officinas, horrea, et hortos particularium personarum pro decore, et ornamento Urbis totius*, p. 400: «Attisu Ki vui ... haviti cum nostra licentia, et voluntati addrizzatu alcuni strati, et terreni di la dicta Chitati...»

<sup>12</sup> G. LA MANTIA, *Di uno speciale rinnovamento edilizio a crocevia in Palermo nell'anno 1508 e di quelli più estesi nei tempi posteriori*, Palermo 1920.

<sup>13</sup> R. GIUFFRIDA, *La funzione storica del Banco Pecuniario di Palermo detto Tavola (1551-1855)*, Palermo 1991.

<sup>14</sup> M. DE VIO, cit., pp. 452-455 *Litterae observatoriae super Capitulis factis a Civitate Panormitana de Via Cassari, seu Toletana amplificanda (1567)*; pp. 461-464 *Litterae observatoriae super Capitulis de Via Nova sub Machedae nomine, Toletanae instar, amplificanda, ac dirigenda (1600)*.

<sup>15</sup> A.C.P., *Atti, bandi e provviste*, XI Ind., 1567, f. 40r.

<sup>16</sup> Sull'aspetto giuridico di tale normativa: S. TOMASINO, *Sulle vendite col privilegio delle strade Toledo e Maqueda*, Palermo 1853. È significativo che nel 1695 i giurati di Carlentini, per accelerare la ricostruzione della città distrutta dal terremoto, chiedono di poter «concedere detti lochi e casaleri demoliti secondo il Privilegio del Re Martino di strada Macherà e Toleda...». A.S.P. *Consulte*, vol. 131, f. 79r.

<sup>17</sup> A.S.P. *Tribunale del Real Patrimonio, Memoriali*, vol. 181, ff. 145r-148r e vol. 246, ff. 34v-43r. Il testo inedito dei due documenti, trascritto da A. Saporito, è riportato in Appendice.

<sup>18</sup> Il testo del Regolamento, il cui originale a stampa è

conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Palermo, è riportato in Appendice.

<sup>19</sup> Il testo del Decreto è conservato presso l'Archivio Storico del Comune di Palermo.

<sup>20</sup> G. LANDI, *Istituzioni di Diritto Pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, Milano 1977, tomo II, cap. 128 *I Consigli Edilizi*, pp. 797 e segg.

<sup>21</sup> *Regolamento per le fabbriche crollanti o che minacciano rovina in qualcheduna delle sue parti e Regola-*

*mento per eliminare dalla via Toledo e Macqueda i così detti balconi e corpi sporgenti.*

<sup>22</sup> *Progetto di Regolamento di Polizia urbana e rurale per la città e sobborghi di Palermo*, parte prima, *Polizia Urbana*, titolo I «Delle Strade e delle Piazze», cap. I *Conservazione delle Strade*; cap. II *Nettezza e sgombramento delle Strade*; cap. III *Delle Piazze di mercato.*

<sup>23</sup> S.M. INZIBILLO, *Urbanistica e società negli ultimi duecento anni a Palermo*, Palermo, 1981.



## APPENDICE N.1

Archivio di Stato di Palermo; Tribunale del Real Patrimonio.  
Memoriali, vol. 181, ff. 145r-148r

Capitoli della città di Palermo, 1572 (trascr. A. Saporo) - Inedito

145r

Ill.mo ex.mo S.

Il pretore et giurati di questa città di Palermo dicino a vostra ecc.a gualm.te essendo questa città Dio mercé ingrandita imbellita et inalzata tanto di palazi quanto di strati et fonti et tuttavia si vede apertamente che di giorno in giorno li citatini di essa vanno à gara inalzando et palaciando loro case et visto l'exp.ti che fra l'altri decori di essa città es il mantenere li detti strati limpie netti et adornati perciò deliberaro per mantenere li p.ti strati netti ordinare et statuirli infra.tti cap.li et ordinatione del tenor seguente.

Non e dubio ch'essendo la città di Palermo così nobili et m.ca et tenendo le strati così mali acconcie et brutti si leva parte di essa nobilita oltra per tal ca. dona molti incomodi et fastidj à suoi citatini et volendo provvedere li sp. s.ri pretore et giurati como conviene per potersi mantenere detti strati limpie et adornati et per attendere al decoro di detta città per li presenti capitoli hanno provisto et ordinato l'infra.tti cap.li perpetuo valituri.

primeram.te hanno stabilito et ordinato che si eligiano sei cavalieri di la città persone principali cioè doi in lo quarteri del Cassaro et l'altri ad ogni quarteri uno li quali habiano di essere depotati et m.ri di li strati li quali haverano cura di fare mantenere li strati di la detta città dritti et limpi; del modo si dira li quali habiano di stare in off.o per doi anni eccetto per questa p.a volta tre di loro continuoiranno in off.o un'anno di più la quali eletione s'habia di fare ogni p.o di 7bre restando sempre tre di essi depotati in off.o per essere meglio informati. Item li so.tti m.ri di strata o vero la maggior parte di loro sian obligati ogni quindici giorni ad tenere depotatione in casa del priolo,

145v

dove tratteranno tutto quello bisognerà circa l'imbelleire di la città et di mantenerla limpia il q.le priolo s'habia di fare conforme alli quarteri et conforme al ordine tenino li sp. Jurati et de ogn'uno di loro habia precipua di mantenere limpio il suo quartere et bene adomato.

Item li p.tti depotati habian di fare promulgare bando ch'ogni persona tanto citatina quanto forstiera habia di far scopare ogni sabato inanti la facciata di loro case insin al mezo delle strati sotto pena di tari sei di applicarsi alle maragni di esse strati et de li m.ri di mondeza habiano di far gettare li mondizi li quali m.ri di mondeza sian obligati a detti m.ri di strata et che li detti m.ri di strata habian d'havere precipua cura di fare amadonare et inchiancare et adrizare le strade di quel meglio modo

li parira con far pagare la metà della dispesa alli p.oni delli case et l'altra metà alla città.

Et perche in le strate mastre di la detta città vi sono molti case terrani li quali per essere mali acconzi levano gran parte di la nobilita di la città che li detti depotati per il decoro di essa città habiano à fare ingiuntione alli p.oni di essi che fra ter.no di un'anno l'habiano di appalciare con finestri et porta intagliate et elapso dett'anno et quelli non havendo appalciato del modo sopradetto detti casi si possian concedere per detti m.ri di strata ad altri con farli pagare per quello s'hanno locato et si potessero locare ad r.one di setti percento et che li p.ni di esse case sian obligati a dare p.leg.a di dar principio di appalciare detti case fra ter.me di mesi doi altrimenti si possino concedere ad altri del modo sop.a detto.

Item che parendo a detti m.ri di strata di adrizare ò di novo farealconi strati quelli possiano fare havendo la conferma delli sp. pretori et giurati et per tal effetto possiano taxare et

146r

retaxare à tutti quelli persone che ni riceveranno ben.o ò decoro ad arbitrio et parere di detti m.ri di strata et di far pagare alla città quella parte li parira conveniente et volendosi alcuni agravare delle taxe fatti per detti m.ri di strata li possiano gravare inanti li sp. pretori et giurati et sopra sedere l'extractione per giorni otto et passati detti giorni otto s'habia di exigere la taxa fatta per detti m.ri di strata ad talche la fabrica non s'impedisca et per detti m.ri di strata ad talche la fabrica non s'impedisca et per lo presente cap.lo s'incarica ali detti sp. s.ri pretore et giurati p.nti et futuri ch'infra lo detto ter.no habiano precipua cura provvedere al detto gravamini.

Item che detti m.ri di strata habiano di fare levare tutti li supporti che si retroveranno nella città et quelli case saranno necessarie per il decoro di essa città et sdriuparse per fare strate di novo ò di adrizare alcuna strata facendoli li taxe come e detto di sopra et far pagar el danno à quelle persone ni riceveranno ben.o et decoro come meglio parrà a detti m.ri di strata et tutti quelli case saranno bisogno per fare detti strati si possiano pigliare con far pagare alli p.oni di essi il prezzo di setti percento per quello che detti case si potessero allogare e, si allogassero li quali dinari s'habiano a pagare del modo et forma s'es fatto nella strata del Cassaro et restando alcono pezo di essi case li possiano concedere à cui à loro parrà.

Et lidetti m.ri di strata habiano di avere precipua cura per il decoro di essa città et d'habiano di evitare con

pp.co hanno che tutti quelle persone vorranno di novo costruire case o, refarne alcuna che si roinasce che quelli non possono fare ne refare eccetto appalciata con finestri et porti intagliati sotto le pene à loro ben visti.

146v

Item che per mantenere le strade limpij et beni adornati detti m.ri di strata habiano di havere cura che di iqua inanti nix.a persona non possa fare incatusato per passare acqua dentro la detta città ne conzare incatusati vi san al presente che prima non dia un pegno d'oro o di argento al depotato del quarteri dove passerà l'acqua et dato detto pegno il depotato li darà la licentia di far detto incatusato et fatto il servitio et reconciato il terreno come stava prima revisto per il depotato essendo bene acconcio li tomira il pegno et non dando detto pegno sia in pena di onze quattro et il m.ro dell'acqua deconzare detto incatusato senza costarli haversi dato detto pegno sia in pena di onze cinque e di quattro tratti di corda.

Item nix.na persona non possa sdriupare ne fare maramme nelle strate pp.i senza darne notitia al depotato del quarteri doves'havera di fare detta fabrica et che nix.o possa gettare terra in detti strati senza licentia di detto depotato la quale terra non possa stare più di giorni otto sotto pena di onzi doi di applicarsi alle maragni di esse strate.

Item che quando li sp. pretore et giurati vorranno dare alcuna lenza li habia d'intervenire il depotato del quarteri per potere informarse nel dare di detta lenza vi fosse alcon inconveniente.

Item che li padroni delle case sian obligati ad mantenere l'inchiancati et amadonati fatti et da farsi inanti loro case per quanto tene l'affacciata di esse case et insin' al mezzo di esse strade et non lo facendo li m.ri di strata l'habiano a fare conciare à loro di spesi condonarli la città li madoni ò chiagli.

Item per assopplire alla dispesa sarà bisogno

147r

per mantenere limpia la città sia obligata ad donare a detti m.ri di strata per lo dett'effetto la metà di tutti le pene son'applicati alli maragni di essa città.

Et perche li carrozi entrano in la detta città per diversi occorrenze sian obligati portare ogn'anno quattro carrozi di chiaga per acconciare le strade et molti volti non la portano che d'iq.a inanti detti m.ri di strata habian d'aver cura che detti carosi habian di portare et che detti carrozi non possano intrare dal p.o di 7bre inanti dentro la detta città che p.o non habian portato detta chiaga o, quella pagato ad tari quattro la carrozata et chie li portari della città non habiano di lassar intrare

in la città che p.o non habiano pollisa di detti m.ri di strata sotto pena di onze doi di applicarse alle maragne di detta città.

Item perche con esperienza si vede che per lo frequentare delli carroze per le strate mastri si venino ad guastare di facile pertanto s'ordina et comanda che d'iqua inanti detti carrozi non possiano andare per detti strati mastri adritura eccetto quelli possiano traversare per andare di una vanella ad un'altra sotto pena di tari quindici.

Item che tutti li dinari che introranno tanto delli peni condannaranno detti m.ri di strata come quelli li paghera la città o di qualsivoglia taxa si facesse per detti m.ri di strata si l'habiano di mettere nella tavola a nome di essi m.ri di strata li quali s'habiano a spendere a pollise di essi m.ri di strata o di la maggior parte di

147v

per lo mantenere limpia la città o per altre occorrenze per lo decoro di essa et che detti m.ri di strata habiano di tenere un detemp.re di libro per fare notare quello intrera et quello si despindera per l'offictio predetto con darli quel salario a loro benvisto.

Item che li m.ri di mondeza habiano di star vigilantli et solliciti in fare anettare le strade et che non possiano ne debiano dar licentia di gettar terra nelle strati ne di tenere tavole inanti alle potiche ne tendi eccetto habiano di stare alla obediencia et ordine di detti m.ri di strata sotto pena di privatione di off.o.

Item che precedente p. a la conferma delli precedenti capitoli et licentia dell'ill.o s. presidente habiano avuta et posta li detti depotati et m.ri di strata di poter nelli bandi di loro promulgandi imponere pena di onze cinque o manco di la frusta di quattro tratti di corda secondo meglio loro parere carcerare et excarcerare à quelli che contraveniranno a detti cap.li et loro bandi et di fare relaxito secondo l'inhabilita di li convenienti il qual relaxito non si possa fare si non per la maggior parte di loro. li p.nti capitoli s'habiano perpetuamente osservare et inviolabilmente osservare exequire et obedire.

Et per resultarni dalli p.ti cap.li un tanto utile ben.o et decoro della città et per essere perpetuo valituri es bisogno ex.mo s.re si confirmino laudino et approbino à p.a ad ultimar per V.ra ecc.a li dati capitoli et ordinatione et tutti li cose.

148r

In quelli contenti fatti per l'ex.ti si supplica per questo l'ex.a V.a sia servita lo darli confirmarli et a approbarli per essere tanto utile della città et decoro di suoi citatini.

Pan. V No.bris l'inditionis 1572  
fiant l.re oportune super confirmatione  
Franciscus Laurello...

## APPENDICE N.2

## Archivio di Stato di Palermo, Tribunale del Real Patrimonio. Memoriali, vol. 246, ff.34v-43r

**Capitoli della città di Palermo, 1580** (trascr. A. Saporo) - Inedito

34v

Ill.mo et ex.mo S.

Panormus: 24 novembris VIII Ind. 1580. In cons.o Patrimoniali

Il Pretore et Jurati di questa città di Palermo fanno intendere a V.ra ex.a come havendo visto che per il tempo passato le fabbriche et edifici fatte in questa città essere fabricate piuttosto secondo il comodo particolare che alla bellezza et decoro universale della città esponendo ogni uno l'architettura matre di essi fabbrichi di maniera tale che non solo le case son state mal fabricate ma le strade le quale donano forma alla bellezza della città si vedeno torte et sproportionate et di piu havendo visto che per mantenersi le strade publiche sporche et piene di fango li incomodità che hanno apportato cossi a cittadini come a forasteri et tanto più per esser una delle cose importate alla salute pp.ca desiderando che a questi disordini si dia quel relevante rimedio che a negocio

35r

di tanta qualita si richiede supp.no V.ra ex.a sia servita confirmarli li sotto scritti cap.li le quali si digiano perpetuamente osservare della maniera seguenti cioe

Item es necessario che la sopradetta negotiatione sia confidata a sei m.i cittadini di qualita accio che da loro si facci eseguire tutto quello che appartenera non solo nelle fabbriche dentro la città ma per far mantenere le strade limpie per la qual cosa supp.no V.ra ex.a sia servita ordinare che per il pretore e Jurati di questa città si habbia di creare sei deputati delle strade di questa città principal cittadini li quali siano compartiti per li quarteri della detta città con quel medesimo ordine che si fa nella creatione delli Jurati.

Sua ex.a mandat quia fiat

Franciscus Laurelio magister notarius

Et perche non es bene chi questo peso di esser deputati delle strade si

35v

debbia dare perpetuamente a nessuno anzi li travagli in servizio della città debbiano esser compartiti con quella proportionione che conviene supp.no V.e. resti servita ordinare che detti deputati de strade si mutino ogni anno tre di loro affinche intrando li tre novi se ne trovino tre che

siano pratici et informati della executione di lor statuti in modo che vengono a star in off.o dui anni dalli primi tre in poi che saranno disgravati il primo anno. Sua ex. mandat ...

Per il tempo passato et cossi de p.n.te per mantener le strade limpie soleano havere questa cura sei mastri di mondiza nostri citatini supp.no V.e. sia servita ordinare da hoggi innanti siano detti mastri di mondiza sottoposti alli sopra detti s.ri deputati et come ministri loro siano obligati dargli ragione di ogni cosa

36r

di quello che passara per lor mano et per la decisione de li peni per quelle persone che contraveranno alli bandi similmenti debbiano andare a detti deputati et da loro debbiano esser decisi giustamenti.

Sua ex.a mandat ...

Item supp.no V.ra ex.a ordinare che da hogi innanti li detti maestri di mondiza non possino dare ne procurare licentia di metter terra alle strade aprir coacle et conduti ne altre cose che possono imparazare impedire o mancar lornamento delle dette strade ma in questo particolare si debbiano rimettere a quel tanto che da detti deputati di strada sarra determinato.

Sua ex.a mandat ...

Accioche per osservanza deli ordini sopra detti et per exequirsi tutti li comandam.ti che da detti deputati si faranno per li

36v

negocij spettanti alla loro deputatione supp.no V.e. sia servita ordinare che ogni di li detti maestri di mondiza debbia andare in casa del dep.to del medesimo quartero cioe, il mastro di mondiza del quartero del Cassaro alli deputati del medesimo quartero et cossi successivo tutti gli altri del altri quarterj osservando con sollicitudini tutto quello che predetti deputati li sarra ordinato.

Sua ex.a mandat ...

Accioche questa negotiatione vadi bene et che del continuo resti nella memoria delli medesmi deputati del obbligo di quello che tocchira allo officio loro supp.no V.a ex.a sia servita ordinare che si aggiuntino una volta la settimana o, almeno dui volti il mese in casa del priolo che sarra de loro il qual priolo si fara de duj in duj mesi et in quel giorno di loro aggiuntamento si trovino appresso a loro li mastri di mondiza.

Sua ex.a mandat ...

37r

Si vedeno per tutta la città molte fabbriche vecchie le quali minacciano roina con pericolo non solo di quelle persone che li habitano dentro le medesme case ma anco de li convicini per questo supp.no V.e. sia servita ordinare che detti deputati habbiano cura particolare che siano le dette fabbriche reparate et non essendo il padrone habile che si venda o, si conceda per tutti loro a censo perpetuo ad altri che li possi riparare, il prezzo sia a ragione di sette per cento de lultima locatione o, di quanto si potria iustamente locare et essendo il padrone habile a ripararla possino detti deputati costringerlo a farlo et recusando li possino anco imponer pena pecuniaria ben vista a loro secondo la qualita dela p.na.

Sua ex.a commanda che abiano licentia di poterli costringere a farli riconzari et repararj sopra lo loheri o, altri beni del patrone et quanto alla p.ta di vendere li casi non conveni

Idem ...

37v

Nella supradetta reparatione cossi delle case boteghe et altre officine vecchie sempre che se havera de refare il muro di fori alla strada o vanella che sia passante supp.no V.e. ordinare che detti deputati non habbiano riguardo alla lenza antiqua come si trovava ma si riduchi col parere di tutti sei loro a quella drittura che convenira per lo agiustamento et bellezza della strada et si quella casa ni ricevera interesse alcuno contribuiranno all'interesse quelle case di quella strada che dal quel raconzamento ne riceveranno comodo et honoranza con lasciar pure la sua rata a quella casa che raconzara et tutto a idicio de detti deputati di strada

Sua ex.a mandat ...

38r

Item supp.no V.ra ex.a che accadendo de haversi a fare alcuna apertura o, sia porta o, finestra o, botega essendo astrada o, vanella passante le porte et finestre si habbino a fare di pietra, de intaglio et almeno oltre le cox.ie vi siano il soglio l'architravi et la cornice et soprattutto che le aperture si faccino con tal ordine che rispondano luna sopra l'altra adirettura per altezza della facciata et per la larghezza andando tutte a lenza et aprendosi botega alcuna non si permetta architravata di ruvolo ma sia di pietre intagliate.

Sua ex.a mandat ...

Item supp.no V.e. che accadendo nel riparar alcuna casa vecchia et nel radrizare la strada alcuna altra casa collaterale storcesse alcuna poco la strada et paresse alli deputati delle strade che quella casa collaterale minacciando alcun t.po

38v

rovina col ritirarse alquanto radrizaria meglio la strada che diano tal lenza alla p.a casa che si reparera che possi accommodarsi con l'altra che col tempo rovinaria et si adrizaria ancorche offendesse per qualche anno locchio perche si ha de attendere più al futuro che puo essere in alcun modo perpetuo che al p.n.te ancor che fosse per durare alcuna decina di anni stante che col tempo molte

strade si troveranno poi ben adrizate

Sua ex.a mandat ...

Item supp.no V.e. che per le fabbriche che si faranno di novo quando che sia casa di alcuna qualità faccino fare detti deputati p.a che si cominci ad alzarsi sopra terra la fabrica un disegno in carta della facciata della strada che si havra a fabricare con tutte le aperture che ci haveranno di andare et si havera casa collaterale che di quella et dell'altra

38r (bis)

si sarra in mezzo a due si facci il disegno accioche incartasi vegga non solamenti come stara dapersi la casa che di nuovo si fara o, rifara ma ancora come fara bella vista accompagnata con le collaterale et accettato che sia il disegno quando havra soddisfatto a tutti sei li deputati di strada o, la maggior parte di loro vi metteranno tutti loro la lor firma di sotto et conforme a quello si havra di spedir la fabrica imponendo pena al mastro de la fabrica di deci onze et al patrone di haverla a rifare advertendo in questo di non forzar a nessuno circa lo accommodarsi con la vista delle case collaterali, ma di persuaderli si il lor disegno et la sufficienza del danaro ci li accompagnara sopra tutto si osservi quanto alle aperture l'ordine dato al cap.lo precedenti cioe, che siano fatte apunto l'una sopra l'altra et a lenza l'una a canto a l'altra et di

38v (bis)

petra de intaglio come in quel cap.lo e, detto cossi delle boteghe che si apriranno et faranno di novo.

Sua ex.a mandat ...

Item supp.no a V.e. che parendo a detti deputati di far passare avanti alcuna strada che non passi o, che habbia mal principio o, mal fine o pure fare nuova strada non veniessendo ne faccino parola al pretore et iurati et havutane la licenza et il consenso mettano il disegno in opra con far quelle tasse che para a loro et per la parte che toccasse alla città la città medesima paghi subito la rata sua accio non se impedisca l'opera pagando le case che rovineranno a sette per cento di quello che si troveranno locate o, che si porriano iustamente locare.

Sua ex.a mandat quia succedente casu habeat recursum ad suam ex.a. Idem...

39r

Item supp.no V.e. chi detti deputati faccino il simile de-supporti chi et delle strade che hanno mala saglita et mala scesa come quella di porta scura et altre simili et ancora le montuose come quelle de le vanelle traverse del Cassaro et altre con levarli accommodarli et spianarli.

Sua ex.a commanda che habbiano licentia di metter li strate in piano pero quando bisognasse per tali effetto levarli alcuna case habbiano ricorso a sua ex.a

Idem...

Quando alcun padrone di terreno inhabitato vogli darlo per fabricare o, sol havesse cominciato gia a dare a fabricare vogli seguir di darlo tutto supp.no V.e. sia servita ordinare che non possino fabricarlo ne stratigarlo a lor

modo poiche si vede che per l'avaricia loro vi fanno le strade molto strette et

39v

tanto spesse che hanno piu somiglianza di vanelle che di strade de citta principale et magnifici ma che si facciano dare et segnalare quante strate ordineranno et designeranno li deputati de le dette strade col consenso del pretore et di quel iurato del medesimo quartiere dove si trovara il detto terreno et prima d'ogni altra cosa vi habbiano di piantar palj di legno di altezza almeno de dudici palmi et spesso et dopo che sara stratiata con quej palj di legno sop.a quel disegno possino concedere il terreno et quando non si potesse far di manco che far diverse stradette per dar habitacione a genti bassa che siano strade chiuse da una parte accioche non faccino mala vista et si ci dia entrata da alcuna vanella et non di strada maestra et i sudetti deputati habbiano anco cura

40r

di vietar che dalle case et altri edificij eschino app.e strade stillicidij et spandenti de acque accioche non si cagioni fango et bruttezza et per evitare i pericoli che alcune fiata accadino habbiano anco cura di vietar che a fenestre et a palazzi non si tengono graste et altri vasi de tal modo posti che dal'impeto di sopravveniente vento possano esser sdirupate.

Sua ex.a comanda che si fazano li edificij che si haveranno de incomenzari di qua inanzi.

Idem...

Item supp.no V.e. resti servita ordinare che in nessuna strada maestra o, quasi maestra ancorche si facci di nuovo si consenta farseni casa terrana ma solerata et quelle che son fatte si faccino alzare et si il padrone non sara habile a farlo si venda o, si dia a censo ad altri che possi farlo et la rendita sia a sette percento del loghero.

Sua ex.a mandat...

40v

Item supp.no V.e. resti servita ordinare che detti deputati habbiano cura di far riconciare li mattonati o, pure impiantate delle strade dove se guasteranno facendosi dare li mattoni o, la ciaca della citta et tutto il resto vada a spese delle case dinanzi alle quali e il mancamento et il guasto.

Sua ex.a mandat...

Item supp.no V.e. che quelle strade che non si troveranno impiantate ne ammatonate parendo a detti deputati con consenso del pretore et jurati di impiantarli et ammatonarli di novo lo faccino con farsi amministrare dalla citta li mattoni et ciache et tutto il resto farli pagare per tassa alle case di quella strada che impiancheranno o, mattuneranno.

Sua ex.a mandat quia fiat itaque vicini ex uno latere vie contribuant pro repara

41r

ctione medietatis Ipsique vie et pro alia medietate contribuant vicini qui stant in fronte ex alio latere et quilibet ipsorum vicinorum taxet, et contribuat per ea parte ditte

medietatis vie quantum tangit sine pretendit frons seu facies edificiorum (...)

Idem...

Accio che tutte le strade stiano limpie lastate della polvere et l'inverno dal fango *supp.* no V.e. resti servita com.re che ogni padrone di casa ogni semana in quel giorno che detti deputati dichiareranno, raccogliano il fango o, polvere et bruttezza che saranno nella strada per quanto dura il tenimento della sua casa in la mita della largheza della strada perche l'altra mita lo faranno le case che sono affronte accio che li carri che passeranno per levare le bruttezza li trovino prontamente.

Sua ex.a mandat ...

41v

Item supp.no V.e. resti servita com.re che nessuno possi incominciare fabrica alcuna alla facciata della strada o, vanella ne far apertura o, qualsivoglia altra cosa non uscir terra alle strade ne incominciare incatusato de acque ne quello raconzare o, fare qualsivoglia altra cosa simile per minima che sia che primo non pigli licenza dal deputato della strada di quel quartero dando pegno di oro o, de argento. In potere del m.ro not.o delli iurati accioche habbino cura de limpiare la strada et redurla al termino che era prima et finito l'opera curi fra termino di otto giorni di levar la terra pietre et ogni altro impedimento altramente il pegno se intenda confiscato alla deputacione.

Sua ex.a mandat...

42r

Item supp.no a V.e. che sia servita di dar autorita a detti s.ri deputati de potere stabilire quelle pene che parra a loro a quelli che trasgredessero li loro ordinationj alli quali possono condannarli et eseguirle et caso che alcuno si tenesse agravato de la condanna de alcuna contraventione fatta per un solo deputato si possi rivedere tutti gli altrj o almeno per tre di loro la qual decisione si debbia fare quello stesso giorno che sara dedicato atrattare de negocij di questa deputatione.

Sua ex.a mandat...

Idem...

Item supp.no V.e. sia servita concedere che tutte le pene che essi deputatj condanneranno siano acquistati alla detta deputacione pagandone la terza parte alli mastri di mondiza

42v

per loro intertenimento accioche habbino cura con sollicitudine et diligentia di trovare li transgressori deli detti ordinationi fatti per la ditta deputacione e, il resto s'habbia per essi deputati a spendere per quelle cose che saranno necessarie alla manutenzione et limpiezza de tutte le strade et sodisfare il salario del detemp.re del libro de le note che se faranno delle licentie concesse la particolarita delle gual spese et cossi ancora di quello che li pervenira ne habbiano a, presentare un conto al m.ro Ractionale della citta accioche da lui sia esaminato et liquidato.

Sua ex.a mandat...

Saranno necessarie per la limpiezza delle strade di questa citta che tengano stipendiati tre ministri

43r

con tre carroze tirati ogn'una di loro con un cavallo le quale per ordinario dovrebbero andare per le strade publiche et private della citta accioche le bruttezza che vederanno posti in ordine con ogni presteza la levino

et la vadino a buttare in quel loco che dali detti deputati li sara ordinato alli quali carrozeri *supp.* no V.e. sia servita de dar licentia che la citta possi darci quel salario che piu le parra conveniente pagandoli delle introjti del patrimonio della citta di terzo in terzo precedente la certificacione sottoscritta di mano delli deputati delle strade.

Sua ex.a mandat...

## APPENDICE N.3

## Archivio Storico del Comune di Palermo

**REGOLAMENTO Della III. Deputazione delle Strade, e Molo sulla nettezza, conservazione, e disgombramento delle pubbliche piazze, e strade di questa Città, e Territorio, la Vigilanza de' quali oggetti per l'Eccellentissimo Senato affidata viene alla detta Illustre Deputazione.**

**Art. 1**

I Maestri d'acqua non possono nelle pubbliche strade piazze, cortili, ed altri luoghi pubblici di questa Città, e Territorio formare, o acconciare corsi senza la licenza della Deputazione.

**Art. 2**

Detti, che han cura delle urne, e conserve d'acqua devono giornalmente visitarle, e mantenerle ben murate, e puliti gli aquedotti, onde non spandesse acqua nelle pubbliche strade.

**Art. 3**

Detti, che han cura de' corsi sotto le pubbliche strade, devono giornalmente riparare i detti corsi rotti previa la licenza della Deputazione, onde infra le ore 24. fosse tolto l'inconveniente.

**Art. 4**

Il Console de' Maestri d'acqua è tenuto destinare quattro Maestri pelle quattro Sezioni di Città, per occorrere diariamente al provvisorio riparo de' corsi rotti, e ciò tra lo stesso giro di ore 24. con darne parte in seguito ai rispettivi Deputati delle Sezioni, a pella via Toledo, e Macqueda resta di ciò incaricato lo stesso Console.

**Art. 5**

I proprietarj delle Urne, e Conserve d'acqua sono tenuti a far formare le chirlande, e gli acquidotti, ove manchino assolutamente, e questo tra lo giro di giorni otto a contare dal dì d'oggi.

**Art. 6**

I proprietarj delle case non possono far formare, né i Maestri formare spandenti, o doccioni, che dall'interno delle case gettino acqua fuori nelle pubbliche strade, e luoghi pubblici, e quelli, che attualmente esistono, devono i proprietarj suddetti tra lo giro di giorni 15. da contare dal dì d'oggi farli ermeticamente murare.

**Art. 7**

Non si può gettare nelle pubbliche strade, piazze, e luoghi pubblici immondezze, scorze, acque, animali morti, ed altre cose sporche.

**Art. 8**

I Maniscalchi non possono cavar sangue agli animali nelle strade, ma nei piani con pulire subito il locale.

**Art. 9**

I Bottegai non possono tenere innanzi le loro botteghe immondezze di loro genere, né conserve d'acqua.

**Art. 10**

Gli abitanti di case, e botteghe devono ogni mattina a prima ora far pulire quel tratto di strada corrispondente innanzi la loro rispettiva abitazione, facendo ammonticchiare le immondezze, o fango laterale la detta propria abitazione.

**Art. 11**

Coloro, che entrano in Città a scaricare verdura, o frutti non possono ritornare fuori la stessa, se non carichi i loro sportoni, o carrette d'immondezze raccolte nella Città, e gettarle nei loro giardini, e curare che nel trasporto non si sporcassero le strade.

**Art. 12**

È vietato ne' pubblici fonti pulire robbe, dar da bere agli animali, o commettervi delle sporchezze.

**Art. 13**

I venditori di qualunque genere non possono fissarsi vicino i pubblici fonti, e statue.

**Art. 14**

Non si possono tenere nelle pubbliche strade, piazze, e luoghi pubblici, mangiatoje con animali.

**Art. 15**

È vietato il far vagare i porci pella Città, Circondario, e Borghi, o di tenerli legati innanzi le porte, essendo causa di sporchezze, e devastazione di strade.

**Art. 16**

I venditori volandieri di commestibile, o di altro non possono fissarsi nelle pubbliche strade, e piazze.

**Art. 17**

I venditori di pesce non possono fissarsi, che ne' luoghi qui sotto designati.  
Piazza della discesa de' Maccarronari dentro le colonne, ed in tempo di tonnina fresca dopo le colonne sopra la palma lastricata.  
Piazza della Feravecchia in quel pettino lastricato, che

guarda la strada dei Divisi, lasciando libere le strade laterali, e distanti dalla fontana canne due.  
Piazza Ballarò fuori lastricato, ed a linea dello stesso.  
Piazza del Capo, nel largo della Mercè, lasciando libero il passaggio.

**Art. 18**

Qualunque genere di mercato non può esporsi alla vendita che ne' luoghi qui sotto designati.  
Piazza Bologni dietro la Statua.  
Piazza Marina fuori lastricato.  
Piazza di S. Sebastiano, e Fondaria fuori lastricato.  
Piazza del Monte di Pietà nel centro.  
Piazza di Casa professa dietro l'aquedotto.  
Piazza della Feravecchia fuori lastricato.  
Sopra il marciapiede dell'Università de' Regi Studj in quel luogo provvisoriamente accordato ai Seggettieri del posto de' quattro Cantoni con Real Dispaccio de' 5 Luglio 1815.

**Art. 19**

Non si possono situare innanzi le botteghe nelle pubbliche strade, piazze, e cortili banconate, fenestrali, rustelli, focolari, cestoni, cofini, ed altro sia per vendita di commestibile, o altro genere, né possono situarsi sopra le dette botteghe telari, pennate, tabelle, o tabelloni senza la solita licenza della Deputazione.

**Art. 20**

Non possono locarsi cantonate, murelle, ed altri luoghi passanti, non dovendo essere occupati.

**Art. 21**

I bottegai di qualunque genere, non possono apporre innanzi le loro banconate altri oggetti di vendita.

**Art. 22**

Gli artisti con oggetti di lavoro, e le persone di Officine con sedie non possono occupare i marciapiedi della Via Toledo, e Macqueda al di là di palmi due dal proprio muro; ed in altre strade, ove non vi sia marciapiede, non possono far uso delli detti palmi due, quando si conosca dalla Deputazione non potersi permettere.

**Art. 23**

Gli artisti di opera grossa non possono la sera, finito il lavoro, lasciare nelle pubbliche strade i banconi, o altro amovibile.

**Art. 24**

I Carrettieri non possono di giorno, o di notte lasciare distaccate le carrette, se non in quei luoghi gli saranno designati.

**Art. 25**

Le carrette, e le vetture di carico non possono dimorare nelle pubbliche strade più del tempo necessario della carica, o scaricare del genere.

**Art. 26**

Non si possono lavare le carrozze nelle pubbliche strade, né tenerle staccate dagli animali in dette strade.

**Art. 27**

Non si può nelle strade lastricate, marciapiedi, e banchine spaccar legni, accender fuoco, o scaricare cosa, che possa danneggiarli.

**Art. 28**

Nelle pubbliche strade, e luoghi pubblici non si può da Maestri la sera lasciar fossi aperti, pietra o terra, ed essendo precisati a lasciarli, devono apporvi il lume colla guardia.

**Art. 29**

I carri a bove, e carrette devono avere nelle ruote i chiodi detti *azzottati* ne' cerchi di ferro.

**Art. 30**

I così detti Zingari non possono situarsi a lavorare nelle strade, e luoghi pubblici, ma in quei luoghi destinati con licenza dalla Deputazione.

**Art. 31**

Non si possono tenere tende con aste, e corde basse da recare incomodo al pubblico tragitto, né possono dette tende tenersi distese nelle ore, che non vi sia sole, o timore di pioggia; come pure non si possono distendere robbe con corde, e canne basse da recare ostacolo al tragitto sudetto; e nelle strade lastricate non si possono attraversare le corde a qualunque altezza.

**Art. 32**

È vietato nella Via Toledo, e Macqueda, ed in altre primarie strade tener fuori le botteghe carne, tonnina, verdura, ed altro simile per vendita, ma nelle piazze, e luoghi, che sarà permesso.

**Art. 33**

I Mercadanti, ed altri Bottegai non possono affissare robba al di là di palmi due dal proprio muro, né ad un'altezza, che possa recare ostacolo al pubblico tragitto.

**Art. 34**

I proprietarj di case sono tenuti far formare o acconciare i selciati innanzi le loro case, e botteghe per quella rispettiva loro estensione, e sino alla metà della strada, come ancora sono tenuti formare, acconciare, o espurgare gli aquidotti ove introducono loro rami di aquidotti, e ciò nel termine che sarà loro notificato dalla Deputazione.

**Art. 35**

È vietato gettare negli aquidotti, e fossate dentro, e fuori di questa Città immondezze, animali morti, terra, ed altro.

**Art. 36**

I Maestri fabricatori devono giornalmente far tagliare dalle strade, e luoghi pubblici la terra, pietra rotta, ed altri cimenti prodotti dalle fabbriche, e mandarli ne' luoghi destinati dalla Deputazione.

**Art. 37**

I Carrettieri, che trasportano terra, pietra rotta, calcinaccio, fango, ed altro simile, devono portar con loro la licenza

della Deputazione, senza la quale non possono traggire, e curare che nel trasporto non si sporcassero le strade.

**Art. 38**

I maestri fabricatori non possono far scaricare pietra nelle pubbliche strade, e luoghi pubblici di questa Città, e Territorio, come pure non possono apporre puntelli a terra senza la licenza della Deputazione.

**Art. 39**

I Maestri non possono sfornare selciati, o lastricati, per acconciarli, né formarli nuovi senza la sudetta licenza.

**Art. 40**

Detti maestri non possono formare, acconciare, o espurgare condotti, e le così dette *Campane* nelle pubbliche strade, e luoghi pubblici senza la licenza suddetta.

**Art. 41**

I maestri muratori, e picconieri non possono cavar terra, e pietra senza la detta licenza.

**Art. 42**

È vietato ai Vasellai detti Stazionari gettar ciò che lor avanza ne' luoghi pubblici.

**Art. 43**

Non si può raccogliere, o caricare terra, arena, e savorra dei scari, spiagge, e fiume Oretto, ma in que' luoghi con licenza della Deputazione.

**Art. 44**

Sopra le banchine di mare non possono apporsi Barche, né possono su di esse banchine traggire vetture, o carriaggi.

**Art. 45**

I Giardinieri devon curare, che le acque de' loro condotti non spandessero pubbliche strade; dovendo sempre mantenere puliti i detti condotti.

**Art. 46**

I Molinari devono curare, che le acque de' loro molini non si versassero ne' luoghi pubblici.

**Art. 47**

I Lavandieri, e Verdumai sono vietati a pulire le robbe, o verdura ne' pubblici aquidotti.

**Art. 48**

Non si possono spiantare, desiccare, o scorticare gli alberi, che sono di adorno alle pubbliche strade, e di comodo ai Cittadini, essendone di ciò anche risponsabili

coloro, innanzi alle case, e terre dei quali corrisponde l'albero; come pure non si possono in detti alberi legare corde; per stendere robbe, o tenere animali.

**Art. 49**

Le licenze per tutti gli oggetti suddetti si accordano dai Deputati delle Sezioni, ove, quando si convenga, e per quel tempo si crederà giusto senza pagarsi dritto alcuno.

**Art. 50**

Pelle controvenzioni si commettono dai garzoni, ne sono risponsabili anche i loro Maestri, per quelle dei figli minori anche i Genitori, o chi li rappresenta, e per quelle si commettono dalle persone di servizio nelle case dei padroni, ne sono anche risponsabili i detti padroni.

**Art. 51**

Coloro, che hanno ricevute licenze, e notifiche dalla Deputazione devon eseguire quanto in esse si contiene analogo alle istruzioni, e stabilimenti della Deputazione più volte pubblicate, ai quali si abbia relazione, d'onde sono tratti questi articoli.

**Art. 52**

Le notifiche, che riguardano l'art. 34. si faranno dalla Deputazione per via di affissi pubblici in quella strada, ove occorrà farsi l'opera.

**Art. 53**

La Deputazione non può accordare licenza relativamente all'art. 19. più della misura di palmi due, e pelle penate palmi quattro, giusta i suddetti stabilimenti.

**Art. 54**

Quelli, che si trovano attualmente al di là di detta misura dovranno regolarsi come sopra, quante volte creda la Deputazione farli rimanere.

**Art. 55**

I controventori saranno puniti colla multa, e colla detenzione voluta dalla legge di polizia amministrativa, oltrechè la Deputazione farà eseguire a loro spese il riparo, e le disposizioni, onde togliersi sollecitamente il disordine.

**Art. 56**

I Deputati delle Sezioni sono rispettivamente incaricati nell'esatta osservanza di questo regolamento.

Palermo li 12 Ottobre 1828.

L'Intendente  
PRINCIPE DI MALVAGNA  
(Per le Stampe di Barravocchia)

VERONA 1327.  
S. FERMO MAGGIORE E L'INSEDIAMENTO CONVENTUALE  
DI S. MARIA DELLA SCALA:  
CONTROVERSIE, DISTANZE, MISURAZIONI

Ugo Soragni

Presentiamo ed interpretiamo in questo studio alcuni documenti veronesi sulle origini e gli sviluppi di un conflitto giudiziale apertosi nel 1326-27 tra i frati minori del convento di S. Fermo Maggiore e i serviti di S. Maria della Scala.

La vertenza riguarda la legittimità della distanza alla quale si stanno costruendo, rispetto al convento francescano, la chiesa ed il complesso conventuale dell'ordine servita, insediatosi a Verona nel 1324 sotto la protezione della casa dei Dalla Scala. La risoluzione della controversia viene affidata al controllo dell'effettiva distanza esistente tra le due chiese.

Lo studio si fonda sull'interpretazione del documento tecnicamente più importante e sui risultati della ripetizione, appositamente eseguita con l'impiego di procedimenti e strumenti topografici di precisione, delle stesse operazioni mensuratorie in quello descritte. Il documento, datato 16 marzo 1327, consiste nella verbalizzazione dei procedimenti tecnico-giuridici posti in atto dal gruppo di tecnici ed esperti nominati dall'arbitro della controversia per accertare la fondatezza della denuncia avanzata dai francescani al patriarca di Aquileia, chiamato in causa quale *conservator* dei diritti dei francescani veneti.

Il tema della normativa cui si affida la determinazione della distanza minima, misurata in linea d'aria, che deve intercorrere tra due complessi conventuali mendicanti e la conflittualità che, a partire dal documentato caso di Assisi del 1265<sup>1</sup>, nonostante tutto ne deriva, è stato oggetto di alcuni studi fondamentali, sostenuti da un consistente numero di esempi di tecniche di insediamento dei conventi nella città.

In questi studi è stato messo in evidenza il sistematico ricorrere, nella città italiana dei secoli XIII-XIV, di schemi di disposizione «triangolare» delle

chiese mendicanti rispetto al centro politico-rappresentativo della città<sup>2</sup>. Questi schemi rappresentano la prima traduzione geometrico-urbanistica della necessità di assicurare, attraverso successive individuazioni dei rispettivi ambiti «territoriali», un'equilibrata definizione delle zone urbane sulle quali ciascun convento è in condizione di esercitare legittimamente la propria influenza<sup>3</sup>, secondo principi tendenti ad evitare il più possibile l'insorgenza di conflitti.

Rispetto a questi studi l'interesse e l'eccezionalità dei documenti veronesi del 1327 risiedono nelle sostanziali chiarezza e precisione con le quali sia le operazioni mensuratorie sia gli atti preliminari alle stesse vengono descritti. È degno di nota, per esempio, lo scrupolo con il quale l'arbitro della vertenza, frate Giovanni Alberto da Mantova, predispone quanto necessario all'esecuzione di una misurazione giuridicamente rigorosa ed aderente alla lettera della bolla di Clemente IV del 20 novembre 1265, come modificata dallo stesso papa il 5 maggio 1268. Con tale bolla viene stabilita la distanza minima (pari a 140 canne, da misurarsi in linea retta e *per aërem*), che deve intercorrere tra edifici conventuali, chiese ed oratori mendicanti ed analoghi edifici di proprietà di altri ordini *in paupertate fundatis*<sup>4</sup>.

Fratre Teobaldo, vescovo di Assisi, riceve infatti, verso la fine del 1326, una lettera con la quale l'arbitro della vertenza veronese gli chiede di inviare un campione della canna indicata come valida unità di misura nella bolla di Clemente IV e una copia autentica della bolla stessa.

La misurazione vera e propria tra le due chiese (16 marzo 1327) viene eseguita con un metodo di rilevazione concettualmente semplice ma nel complesso sufficientemente attendibile, nel quale, ad eccezione della lettura dell'angolo formato, sul

sagrato della chiesa di S. Maria della Scala, tra il primo e il secondo degli allineamenti ottenuti tendendo tra punti prestabiliti la *cordula*, rintracciamo esclusivamente misurazioni lineari e costruzioni di angoli retti.

Ci troviamo di fronte all'applicazione – preordinata alla restituzione grafica in scala di quanto misurato sul terreno – di alcuni caposaldi della tecnica agrimensoria antica e tardoantica, largamente riutilizzati, con poche modifiche, in una quantità di documentate operazioni urbanistiche di tracciamento di confini di strade e piazze pubbliche dell'Italia comunale nei secoli XII-XIII<sup>5</sup>.

La circostanza è dimostrata dalla strumentazione e dai principi tecnico-pratici utilizzati nel caso veronese, dove i periti giudiziari incaricati della rilevazione impiegano, con l'eccezione della ricordata prima lettura angolare, dove evidentemente si utilizza un goniometro, esclusivamente corde, pertiche lignee e squadri. Questi ultimi sono strumenti ottici elementari, che consentono di costruire, rispetto ad un allineamento dato, linee con questo incidenti ad angolo retto o, al massimo, ad angolo prefissato (prevalentemente a 45 o 30 gradi)<sup>6</sup>.

Il risultato della sequenza di operazioni di misura elencate nel documento veronese è di consentire la costruzione, con metodo non trigonometrico ma grafico, di una «spezzata» di segmenti, cioè – con termine moderno – di una poligonale aperta, la quale, partendo dalla misurazione della diagonale interna della chiesa servita, collega, sviluppandosi attraverso le strade del tessuto cittadino, i punti-stazione del rilevamento. Questi punti coincidono con i due spigoli, tra loro più prossimi, di S. Maria della Scala e S. Fermo Maggiore.

Ricostruita in scala la poligonale, la verifica della distanza oggetto della contesa viene effettuata dai maestri Benentendi e Pencio misurando sul disegno la congiungente i due punti-stazione del rilevamento, che coincide esattamente, in osservanza del dettato giuridico, con la distanza *per aërem* tra le chiese.

Il procedimento, data la grande distanza tra i due punti misurati – che è pari, in base al rilievo eseguito nel corso di questo studio, a ml 298,84 – trascura, per quanto è possibile desumere dagli atti raccolti nel processo verbale, gli spessori murari della chiesa di S. Maria della Scala, mentre è pressoché certo che tenga conto del forte dislivello altimetrico, pari a circa quattro metri, esistente tra i punti-stazione.

Anche nella circostanza della restituzione grafica della poligonale, determinata dalla sequenza di misure angolari e lineari (queste ultime prese con l'impiego di due lunghe pertiche della misura di ben quattro canne ciascuna), viene steso dal notaio un verbale: nell'atto si parla di alcune riduzio-

ni e compensazioni eseguite rispetto alle misurazioni di campagna (23 marzo 1327).

Si può ritenere che in questa occasione i periti giudiziari tengano conto delle approssimazioni e degli errori del rilievo, in particolare controllando l'incidenza del dislivello altimetrico tra le chiese sui risultati delle misurazioni parziali, certamente eseguite mantenendo l'orizzontalità della pertica, secondo i più elementari principi, ampiamente codificati nel XIII secolo, della tecnica agrimensoria<sup>7</sup>.

La misurazione sul terreno e la restituzione grafica finale appaiono altrettante fasi cruciali della vertenza veronese, come è dimostrato dalla loro ripetizione alcuni giorni dopo la sentenza arbitrale, pronunciata ad Udine da frate Giovanni il 21 aprile 1327. Infatti, sia nella prima che nella seconda misurazione, i valori ricavati (rispettivamente più di 152 e meno di 134 canne) risultano molto vicini alla distanza minima indicata dalle bolle pontificie del 1265 e 1268, con la teorica conseguenza, rispettivamente, di inibire fortemente, ovvero, di paralizzare del tutto, qualsiasi iniziativa di ampliamento del convento dei serviti verso meridione, cioè verso i francescani.

#### Francescani e serviti a Verona. Le ragioni di un conflitto

La vicenda della contrapposizione, negli anni 1324-27, tra i francescani di S. Fermo Maggiore e i serviti di S. Maria della Scala, è ben nota alle fonti ed agli studi di storia veronese<sup>8</sup>.

Va sottolineato però che, nel mentre i termini complessivi della contesa sono stati restituiti con accettabile precisione, si è per contro rinunciato, anche nell'ambito di recenti contributi a carattere filologico, ad affrontare il problema della concordanza, prima ancora logica che documentaria, tra premesse e conclusioni della vicenda, non soffermandosi più di tanto sulle parti delle pergamene veronesi che contengono i dati tecnico-giuridici più salienti né tentando una pur sommaria «proiezione» di questi sulla materiale consistenza della città tardomedievale<sup>9</sup>.

Questo atteggiamento, che può essere ricondotto ad un'ancora non del tutto superata tendenza alla sottovalutazione dei documenti a contenuto prevalentemente tecnico-descrittivo, ha portato, nel caso del conflitto mendicante veronese, a «sorvolare», più o meno elegantemente, sull'apparente non concordanza tra presupposti di diritto (distanza minima tra le chiese stabilita in 140 canne, con la prima verifica che ne determina la misura in più di 152) e sviluppi immediati del controllo tecnico della distanza (apparentemente paradossale silenzio dei francescani di fronte all'accetta-

zione *cum laude* della misura da parte dei giudici e, viceversa, vivaci proteste dei serviti, ai quali la misura sembra dare ragione), contribuendo nel complesso ad una sostanziale incomprensibilità del comportamento delle parti.

L'insediamento dell'ordine servita a Verona, nel 1324, così come nella generalità dei casi in cui l'arrivo di una nuova comunità religiosa si scontra apertamente con gli interessi consolidati degli ordini già presenti, si presenta come circostanza esemplare dei modi in cui si esprime una delle meglio documentate forme di conflittualità urbana tra XIII e XIV secolo.

I serviti, fondati prima del 1247 da un gruppo di mercanti fiorentini (i Sette santi fondatori), giungono a Verona a conclusione di un'intesa con la signoria scaligera sul ruolo che sarà loro attribuito nell'ambito della politica cittadina, in particolare come soggetto capace di attuare una mediazione tra gli interessi del governo e quelli della potentissima classe mercantile, alla quale i serviti, per loro stessa estrazione, appaiono vicini<sup>10</sup>.

Va sottolineato che l'insediamento veronese rappresenta l'atto finale di un piano di fondazioni conventuali servite a Venezia e Vicenza, intrapreso a partire dal 1316 e destinato a concludersi nel 1325 con la costituzione della provincia veneta, probabilmente secondo gli intendimenti del capitolo dell'ordine, tenutosi a Venezia nel 1322 con la presidenza di Pietro da Todi<sup>11</sup>.

Cangrande I dona ai serviti, con atto in data 9 settembre 1324, un terreno in città con case ed orti in contrada di S. Quirico e S. Andrea, per la costruzione della chiesa e del convento<sup>12</sup>.

Il fatto testimonia meglio di qualsiasi altro dato della profonda comunità d'interessi programmatici stabilitasi tra signoria e serviti: l'area assegnata dagli scaligeri per la costruzione del complesso servita risulta assolutamente centrale e di indiscussa preminenza urbanistica rispetto ai tre conventi mendicanti esistenti: se il terreno si trova in posizione pressoché equidistante da S. Fermo (francescani) e da Sant'Eufemia (agostiniani) è comunque molto più vicino di entrambi alla piazza ed al palazzo del comune<sup>13</sup>.

Rispetto allo schema insediativo «triangolare» veronese, completato dal convento domenicano di S. Anastasia<sup>14</sup>, anch'esso più lontano dalla piazza di S. Maria della Scala, l'interferenza servita non potrebbe essere maggiore: il nuovo ordine si accredita nel modo più diretto ed incontrovertibile quale interlocutore privilegiato della signoria, costruendo la propria sede ad una distanza dalle sedi pubbliche più rappresentative (palazzo municipale, torre e piazza del mercato) inedita a Verona per una comunità conventuale.

Non sembra opportuno in questa sede tentare di

riassumere, neppure per riferimenti essenziali, il tema dell'«urbanistica mendicante» nella città medievale.

Può essere tuttavia importante ricordare che gli ordini stabiliscono di esercitare la propria influenza, sin dalla loro istituzione, principalmente nei centri urbani, giungendo a sovrastare ed emarginare rapidamente l'azione politico-istituzionale del clero secolare. I mendicanti, pur insediandosi nella città senza passare attraverso alcun percepibile processo di appropriazione economica diretta, diventano, soprattutto nel Trecento, il canale preferenziale per gli investimenti economici della classe mercantile, con la quale stabiliscono fin dal primo momento una duratura alleanza.

Sull'altro fronte i rapporti dei mendicanti con il comune prima e con la signoria dopo, si articolano – nella generalità dei casi e con modalità evidentemente variabili da città a città – secondo forme di integrazione amministrativa ed organizzativa senza le quali, come è stato sottolineato, «il comune italiano non avrebbe potuto controllare l'enorme movimento demografico del XIII secolo, gestire le opere pubbliche in città e nel contado, stringere l'organismo cittadino in una nuova, moderna maglia di servizi e poli monumentali»<sup>15</sup>.

Uno dei segni più appariscenti della potenza mendicante nel XIV secolo è la capacità di costruzione di grandiosi complessi piazza-chiesa-convento<sup>16</sup>. A Verona questa circostanza si verifica, in particolare, con i complessi domenicano di S. Anastasia e francescano di S. Fermo Maggiore, accomunati dalle rilevanti dimensioni e dalla ricchezza architettonica delle chiese.

I serviti veronesi, nell'accettare di misurarsi con la tangibile invadenza urbanistica degli ordini mendicanti, si accreditano, sul terreno rispettivamente della strategia politica e del diritto formale, tanto delle già rammentate capacità ed autorevolezza nel «trattare» con le classi mercantili cittadine – le quali stanno acquistando, proprio a partire dal secondo-terzo decennio del Trecento, una forza quasi minacciosa per la signoria, che, nella città, si esprime apertamente ed al massimo livello nell'occupazione stabile della piazza principale<sup>17</sup> –, quanto di una propria originalità istituzionale in senso «non mendicante».

Quest'ultima questione, apparentemente di natura sottilmente giuridica, contribuisce viceversa a configurare in tutta l'Italia centro-settentrionale, tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV, aspri livelli di scontro, che si esprimono, sul versante opposto ai serviti, attraverso azioni di vescovi e prelati che, ricorrendo ai tribunali ecclesiastici, cercano di impedire loro di celebrare «funzioni sacre, predicare, confessare, suonare campane e seppellire i morti»<sup>18</sup>.

Dietro la contrapposizione giuridica, che in alcuni casi documentati sfocia, come a Perugia nel 1313, in aperto scontro *usque ad percussiones et sanguinis effusionem*<sup>19</sup>, si nasconde in realtà una contrapposizione sostanziale, che non viene risolta dalla bolla di Benedetto *Dum levamus* del 1304, con la quale si conferma e si approva l'istituzione dell'ordine servita. Infatti, sebbene la regola ammetta la legittimità di redditi e possessi e qualifichi i serviti come «non mendicanti», ciò che conta effettivamente è la loro forte capacità concorrenziale rispetto agli altri ordini, ai quali non sfugge il tentativo, comprovato dall'attività di edificazione di propri conventi e chiese in posizioni urbanisticamente preminenti, di sostituirsi nella funzione di mediatori per eccellenza nella dialettica tra governo cittadino e classi sociali.

La reazione dei francescani veronesi alla donazione del terreno per la chiesa ai serviti e ai preparativi per l'avvio dei lavori di costruzione veri e propri è immediata.

Tuttavia l'evidente patrocinio accordato dalla casa scaligera ai serviti, unitamente al fatto che la distanza della costruenda chiesa e dell'annesso primo nucleo conventuale dalla sede francescana fosse sostanzialmente rispettosa, e quindi giuridicamente non impugnabile sulla base delle ricordate disposizioni di Clemente IV (140 canne), non incoraggiano l'apertura di una vera e propria causa giudiziale, contenendo la protesta nei limiti di un'azione di chiamata in causa dell'autorità vescovile, che non porta ad alcun diretto confronto tra le parti e che si esaurisce a favore dei servi, cui il vescovo concede, il 4 novembre 1324, di iniziare la costruzione della propria chiesa<sup>20</sup>.

La svolta nella vicenda prende corpo quando, nei primi mesi del 1326, i serviti progettano l'ampliamento del proprio convento, oltrepassando, verso i francescani, una delle strade che delimitano il lotto di donazione originario.

Va rilevato che le intenzioni dei serviti si manifestano in una fase in cui sia la chiesa che il convento risultano in costruzione (la chiesa verrà consacrata nel 1329)<sup>21</sup>, ma sono ancora lontani dal completamento, a dimostrazione che il processo di insediamento e di radicamento dell'ordine nel contesto veronese prosegue efficacemente, promuovendo una rapida modificazione in senso estensivo dei piani edilizi di partenza.

Alla proprietà del lotto originario, che confina, verso occidente, con l'attuale via Scala, e, verso sud – cioè in direzione di S. Fermo – con via Stella, i serviti intendono aggiungere quella di un contiguo appezzamento sito «in hora sancti Andree», il cui acquisto viene perfezionato con atto in data 8 aprile 1326<sup>22</sup>.

L'avvio delle audizioni per la controversia giudi-

ziale intentata dai francescani davanti al delegato del patriarca di Aquileia, frate Giovanni del convento di Udine di S. Pietro da Rosazzo, risale ai primi giorni del mese precedente, indicando che il tentativo di espansione del convento di S. Maria della Scala verso S. Fermo, e non già, come finora ritenuto, la costruzione della chiesa, in atto almeno dall'anno precedente<sup>23</sup> e ormai, *oborto collo*, dato di fatto acquisito, costituisce il vero oggetto della contrapposizione francescani-serviti.

Si deve sottolineare che il piano di ampliamento del convento servita sorto sul lotto acquistato nel 1326 – che verrà effettivamente portato a termine nella seconda metà del Trecento – prevede, forse sin dall'inizio, la realizzazione di una passerella aerea di collegamento, sopra via Stella, con il primo insediamento conventuale. Questa passerella, la cui realizzazione viene concessa nel 1382 dietro pagamento di una forte somma di denaro alla casa Scaligera<sup>24</sup>, resta in sito per secoli ed è oggetto di un rifacimento alla metà del XVIII secolo, quando, dopo la demolizione e la ricostruzione del convento sorto sul lotto meridionale acquistato nel 1326, viene rifatta in muratura ad arco, a giudizio del comune più bassa rispetto al piano stradale del «passaticio» precedente<sup>25</sup>. La passerella servita rappresenta indiscutibilmente un connotato urbanistico tra i più arcaici: appartiene, anche figurativamente, alla città medievale dei secoli XII-XIII, e va considerata – nella sua scarsa «modernità» – un mezzo per rendere immediatamente ed efficacemente percepibile il possesso, da parte di un medesimo soggetto, di due edifici separati da una strada o da un vicolo, allo stesso modo degli archetti di «contraffortatura» che si costruiscono, in tutte le città medievali italiane, come collegamento «strutturale» tra costruzioni vicine.

È quindi tra la fine del 1326 e l'inizio del 1327 che, manifestandosi con chiarezza gli intendimenti dei serviti di espandersi ulteriormente verso S. Fermo, si delinea per i francescani la minaccia di un'intromissione ancora più pesante nell'area di loro diretta pertinenza, fino a quel momento ben delineata sia rispetto agli agostiniani di Sant'Eufemia (verso nord-ovest), sia verso i domenicani di S. Anastasia (verso nord). Sulla base degli studi sul tema delle distanze tra i conventi mendicanti nel medioevo, possiamo indicare, in via del tutto approssimativa, che l'area di più diretta influenza dei francescani verso nord-ovest, fosse, all'inizio del XIV secolo, corrispondente grosso modo alla metà della sua distanza da Sant'Eufemia e quindi comprendesse anche le strade e gli edifici intorno a S. Maria della Scala<sup>26</sup>.

La controversia assume in questa prima fase essenzialmente il carattere di una contrapposizione tra tesi di diritto canonico, nella quale vengono

recuperati dalle parti tutti gli argomenti pro e contro la natura mendicante dei serviti, numerose volte già esaminati dai giudici ecclesiastici a partire dalla fondazione dell'ordine. La prima udienza ha luogo in Udine, «in castro et palacio patriarchali», il 4 marzo 1326, davanti a frate Giovanni<sup>27</sup>.

Anche nelle successive sedute, concentrate nello stesso mese e nei successivi di aprile, luglio ed agosto, i francescani rivendicano l'applicabilità al caso veronese delle norme apostoliche sul divieto di costruire monasteri, chiese e oratori entro la distanza convenuta da altri conventi mendicanti, «mensurandarum per aerem, etiam ubi alias recte mensurari loci dispositio non permittit»<sup>28</sup>.

La tesi dei serviti, che si oppongono strenuamente al riconoscimento della propria natura mendicante, non è accolta dal giudice, il quale riconosce la fondatezza del pregiudizio ai propri interessi lamentato dai francescani, dimostrando di aderire – nonostante la esibizione della costituzione e della regola servite – ad una valutazione dei fatti più sostanziale che formale.

Si delinea di conseguenza con sempre più concretezza la necessità di ricorrere alla misurazione della distanza *per aerem* tra i due complessi conventuali, partendo tuttavia, come solo riferimento oggettivo certo, da quella intercorrente tra le rispettive chiese. È un'operazione alla quale i serviti tentano di opporsi fino all'ultimo, sollevando eccezioni anche durante la stessa materiale esecuzione della misura, nella consapevolezza che il suo esito, pur dimostrando probabilmente la legittimità della posizione di S. Maria della Scala, rischia seriamente di compromettere sia la localizzazione di una parte del complesso in costruzione a ridosso della chiesa, sia, soprattutto, i piani di ulteriore ampliamento verso sud della prima fabbrica.

Un atto del 10 dicembre 1326, steso «super ponticello monasterii sancti Firmi majoris»<sup>29</sup>, descrive le istruzioni impartite da frate Giovanni sulla misura della canna da impiegare per determinare la distanza tra le due chiese, dimostrando che, a quella data, non solo sono state già assunte le opportune iniziative per reperire l'unità di misura autentica usata nel 1265 per il particolare caso di Assisi (richiesta al vescovo di quella città *ante* l'inizio dello stesso mese)<sup>30</sup>, ma che sono state già delineate le procedure per conferire alle imminenti operazioni mensuratorie la massima precisione tecnico-giuridica.

Particolarmente importante è il ricordato atto con il quale, il 2 marzo 1327, viene verbalizzata l'apertura della lettera del vescovo di Assisi cui frate Giovanni ha scritto formulando alcune richieste.

Con la lettera, datata 5 dicembre 1326, il vescovo assisano Teobaldo invia, in plico sigillato con cera rossa e controfirmato intorno ai sigilli, un filo di canapa «con linee fissate» (sul quale sono cioè

marcate le estremità dell'unità di misura) della stessa lunghezza della canna menzionata nella bolla pontificia di Clemente IV del 20 novembre 1265 e una copia autentica della bolla stessa, «cosicché dalla forza della predetta possiate determinare secondo l'ordine del diritto la detta canna»<sup>31</sup>.

### Il controllo della distanza: «rectum iter cum squadra et cordula»

Nei secoli XIII-XIV il problema della materiale misurazione della distanza tra due insediamenti conventuali rappresenta, sul piano dell'interpretazione territoriale della città, una «ennesima riprova dell'unicità del fenomeno mendicante, e della impossibilità di isolare, dal punto di vista della storia urbanistica, gli apporti dei differenti ordini che si comportano come articolazioni interne di un fenomeno estremamente unitario»<sup>32</sup>.

Le forme attraverso le quali questi vincoli edificatori dispiegano, nell'estrema diversità delle varie situazioni locali, la propria efficacia e si traducono concretamente in decisioni e provvedimenti urbanistici, costituiscono un dato di grande interesse nella storia della città medievale.

Il caso veronese del 1327, e non soltanto per la propria chiarezza descrittiva, apporta, pur situandosi storicamente in una fase piuttosto tarda del fenomeno mendicante, alcuni motivi di arricchimento delle conoscenze sull'argomento, che è stato complessivamente individuato e sviluppato, con una significativa ricchezza di spunti di ricerca e su base ampiamente comparativa tra una pluralità di situazioni urbane, da Enrico Guidoni.

Essi sono:

1) Il ricorso, in un caso che non presenta possibilità di composizioni extragiudiziali, ad un'effettiva verifica geometrica della norma apostolica sulla distanza tra due insediamenti conventuali. Si rinuncia dunque, a testimonianza della profondità del dissidio, a tentarne il superamento richiamandosi ad eventuali mediazioni suggerite dalla realtà della situazione locale, cioè «alla forza relativa dei conventi, [...] di aggregare effettivamente un territorio, urbano e suburbano, dai confini ben definiti, in funzione della predicazione, della raccolta di elemosine, e del servizio funebre»<sup>33</sup>.

A fronte della grandissima varietà di unità di misura usate nelle diverse città (dove esistono misure diverse per ogni settore di attività produttiva, per giunta soggette a continui adattamenti e mutazioni nel tempo) si ricorre per Verona a quella, nella sua versione «autentica», che viene indicata nella bolla pontificia del 20 novembre 1265, dunque di circa sessant'anni precedente, rivolgendosi al vescovo della città dove, nello stesso 1265 (bolla

dell'8 ottobre), uno specifico privilegio per la basilica di S. Francesco ha configurato le premesse per la norma generale<sup>34</sup>.

Il fatto testimonia, tra l'altro, dell'indiscutibile punto di riferimento legale costituito, e ancora mantenuto nel tempo, dall'antica vertenza assisana e dall'unità di misura utilizzata in quella circostanza, un esemplare della quale risulta spesso conservato nei conventi mendicanti per fronteggiare le controversie;

2) La misurazione della distanza avviene, come da casistica costruita attraverso l'esame della generalità dei casi considerati, tra le chiese; ma, come dimostra lo sviluppo della vertenza, il contendere riguarda la temuta invasione dello spazio «di rispetto» francescano da parte della sede conventuale servita. La distanza tra le chiese, qui presa in considerazione come prossimità degli angoli esterni (ma altrove coincidente con le porte principali, gli spigoli della facciata, i campanili, le croci dei transetti), è punto di riferimento per ulteriori accertamenti sulla legittimità della costruzione delle fabbriche conventuali;

3) La misurazione non avviene *per aërem*, cioè con l'impiego di «antenne» e corde tese al disopra delle case, come ordinariamente indicato dalla bolla pontificia duecentesca, ma con un procedimento di rilevazione «a terra», che appare obbligato sia dal dislivello altimetrico, ma, soprattutto, dall'altezza raggiunta dalle costruzioni interposte tra le chiese.

Si tratta di un dato di estrema importanza per la ricostruzione indiretta della consistenza della città di Verona nella prima metà del XIV secolo: le case del Trecento sono evidentemente articolate su più piani e con una densità tale da ostacolare fortemente, o rendere impossibili, operazioni mensuratorie e di tracciamento progettuale che, viceversa, nella generalità dei casi, erano ancora agevolmente eseguibili nel Duecento.

Le operazioni di misurazione della distanza tra le chiese di S. Maria della Scala e S. Fermo hanno luogo il 16 marzo 1327.

Due giorni prima i delegati del giudice Giovanni, Benedetto abate di S. Fermo Minore e Guglielmo canonico della Pieve di Porto, avevano formalmente conferito mandato ai tecnici per la misurazione<sup>35</sup>. Destinatari sono Benentendi, astrologo della corte scaligera, Pencio, professore veronese di grammatica, Paolo, abacista, e Antonio del fu Albrizzo, di S. Pietro Incarnario, carpentiere.

La commissione accomuna due esperti di calcolo e di geometria (l'astrologo e l'abacista) ad uno specialista in tecnologie costruttive e ad un «grammatico», al quale sono verosimilmente affidati il controllo formale degli atti e la verbalizzazione delle operazioni di misura.

Successivamente alla nomina dei commissari si era nuovamente provveduto alla conversione in misura veronese, pari «a tre braccia e un dito», della misura della canna ricevuta da Assisi e alla costruzione di due pertiche, verosimilmente di legno, lunghe ciascuna quattro canne (oltre otto metri).

L'importanza e la solennità della misurazione è confermata, oltre che dalla presenza di sei testimoni, cinque dei quali artieri (come indicato dall'appellativo di «maestro» loro riferito), da quella, tra i numerosi intervenuti non espressamente menzionati, di Fioruccio, funzionario della corte scaligera.

La chiesa di S. Maria della Scala viene scelta come punto di partenza: non siamo in grado di accertare, né dal documento, né da altre fonti, l'esatto stato di avanzamento a quella data della costruzione della fabbrica servita. Sappiamo ch'essa viene iniziata nel 1326, secondo alcune fonti riutilizzando almeno una parte delle strutture di un preesistente porticato, di cui sarebbe traccia visibile il massiccio contrafforte – parzialmente in pietra – esistente sul lato sinistro della facciata, e che la sua consacrazione avviene il 6 dicembre 1329<sup>36</sup>.

Il fatto che la prima misura presa («incominciarono a misurare dall'angolo estremo [...] più vicino alla chiesa di S. Fermo Maggiore di Verona posto verso sud-ovest, cosicché la zona posta verso mezzogiorno della detta chiesa contiene ambedue gli angoli predetti») faccia riferimento agli angoli interni, permette tuttavia di dare per definite in elevazione – almeno in parte – le murature perimetrali della chiesa.

Lo scopo del tracciamento e della misurazione con le pertiche della diagonale interna e del suo prolungamento fino alla strada pubblica (per una lunghezza totale di 23 canne) è di costruire una base geometrica, riferita alla chiesa servita, alla quale appoggiare tutti i successivi elementi della poligonale in via di tracciamento: dopo questa prima misurazione, eseguita «andando [...] per retta via o linea fino alla strada pubblica dove i detti maestri assunsero il procedimento corretto con lo squadro, la corda ed altri strumenti appropriati per arrivare alla detta chiesa di S. Fermo», i rilevatori, tendendo successivi tratti di corda posti in allineamento tra loro mediante lo impiego dello squadro, costruiscono il secondo lato della poligonale. Si tratta di un segmento lungo ben 80 canne (circa 165 metri), che si sviluppa, «girando verso sinistra» rispetto alla diagonale della chiesa, lungo l'attuale via S. Cosimo, fino al punto in cui la strada, in prossimità di vicolo Dietro S. Andrea, forma una stretta curva.

L'intersezione tra il prolungamento della diagona-

le della chiesa e questo secondo allineamento forma «un angolo maggiore del retto di 5 gradi, gradi di un cerchio il centro del quale fu il detto angolo». Si tratta, come già evidenziato, dell'unica lettura goniometrica dell'intero rilievo<sup>37</sup>, dato che le successive misurazioni di angoli effettuate avvicinandosi via via a S. Fermo percorrendo via S. Cosimo e stradone S. Fermo, sono tutte costruzioni, effettuate con lo squadro, di angoli retti.

È opportuno sottolineare che, ad eccezione dei due punti estremi della poligonale, che coincidono con gli angoli più vicini tra le due chiese, i vertici intermedi non si appoggiano ad alcun punto materialmente identificabile (spigoli di case, etc.), ma semplicemente alle intersezioni dei diversi tratti rettilinei di corda che vengono tesi dai rilevatori lungo le strade, quasi in coincidenza con i rispettivi assi stradali: solo in un caso si annota che la misurazione avviene «versus sinistram», fino «ad domum domini Nuancini», dando cioè semplici indicazioni toponomastiche utili a meglio localizzare nelle strade i punti del disegno.

Si tratta di dati che, nel complesso, fanno emergere la disinvoltura tecnica dei rilevatori, capaci di portare a termine, nell'arco di una giornata, un moderno rilievo topografico, senza necessità, diversamente dal passato, di appoggiarsi agli spigoli dell'edilizia cittadina.

Un passo decisamente interessante del documento è quello che riguarda la prosecuzione, «per retta via o linea», della diagonale interna della chiesa sul sagrato (via pubblica), al fine di determinare lungo la stessa il secondo punto della poligonale. Possiamo concludere che lo sviluppo in altezza delle murature perimetrali della chiesa fosse tale da permettere ai rilevatori di tendere, tra interno ed esterno, direttamente la «cordula», ovvero che, essendo i muri troppo alti ma mancando almeno la copertura, l'operazione fosse possibile collocando semplicemente all'interno della chiesa due «antenne» lungo due punti qualsiasi della diagonale e traggendole otticamente dalla strada con lo squadro, ottenendo un unico allineamento interno-esterno.

Dopo la misurazione del tratto di 80 canne, certamente eseguita tenendo sempre orizzontali le pertiche di legno, i rilevatori superano l'ansa stradale «girando verso sinistra e procedendo per linea retta», misurando un breve segmento di una canna e mezza. L'angolo che si forma, così come tutti i successivi, è retto. Quindi, «alla fine della terza linea girandosi verso destra procedendo per linea retta fu riscontrata [...] la misura di 72 canne e 1/9; infine, «girandosi verso sinistra procedendo per linea retta fino all'angolo più vicino della chiesa di S. Fermo fu riscontrata dai sopraddetti maestri la misura di 38 canne; e queste due linee,

cioè la quarta e la quinta, formarono un angolo retto»<sup>38</sup>.

Le operazioni di misurazione, che vengono completate, il 23 marzo successivo, con la restituzione in scala del rilievo e con la lettura finale della distanza (più di 152 canne), sono costellate, come già osservato, dalle continue proteste dei serviti.

Al contrario, in occasione della proclamazione dei risultati della misurazione, quando i delegati del giudice «dictam mensurationem acceptaverunt, approverunt et laudaverunt», non si deve registrare alcuna eccezione del francescano frate Belbono, priore del convento di S. Fermo<sup>39</sup>.

Abbiamo già chiarito le ragioni dell'apparente incongruenza tra esito finale della misurazione, maggiore del «minimo» stabilito dalla legge, e reazioni delle parti. I serviti, che, anche nella circostanza, «levarono proteste per mezzo del loro sindaco fra Luca»<sup>40</sup>, sono consapevoli che, qualora il giudizio nella causa si fosse fondato totalmente ed effettivamente sull'esito della misurazione, la possibilità di una ulteriore espansione del loro convento oltre il limite del lotto di donazione scaligera, cioè oltre l'attuale via Stella, sul terreno acquistato nel 1326, sarebbe stata compromessa.

Opposta la posizione dei francescani, i quali, pur lamentando, anche in occasione della successiva sentenza, che a causa iniziata, i serviti avessero già costruito «dormitorio, campanile ed edifici vari»<sup>41</sup>, confidano che la misurazione obblighi il giudice ad impedire la costruzione di nuove parti del convento verso di loro, considerato che il limite giuridico delle 140 canne, come anche verificato in sede di ripetizione delle misurazioni trecentesche, cade praticamente già all'interno del terreno d'insediamento originario.

La sentenza conclusiva viene pronunciata il 21 aprile 1327 in Udine, ed è favorevole ai serviti, stabilendo che essi «possono e debbono edificare in Verona il loro convento»<sup>42</sup>.

Appare evidente che la sentenza, diversamente da quanto ritenuto ed auspicato dai francescani, viene subordinata a considerazioni e valutazioni d'ordine politico-istituzionale, con ogni probabilità direttamente riconducibili all'intervento sul giudice degli esponenti della signoria scaligera<sup>43</sup>.

Una ripetizione della misura, promossa dagli sconfitti ed eseguita il 4 maggio dello stesso anno da altri tecnici, fornisce un responso ancora più restrittivo della prima (134 canne scarse), ma non modifica l'esito della questione<sup>44</sup>.

## Conclusioni

Uno degli aspetti più complessi sollevati dai documenti veronesi riguarda la possibilità di determi-



nare con esattezza la dimensione attuale di una misura medievale (in questo caso la misura della canna ricevuta dal vescovo di Assisi): si tratta di un problema di grande interesse tecnico e culturale, che però è stato in genere scarsamente preso in considerazione, o risolto con approssimazioni inaccettabili, dagli storici del medioevo, a dispetto del frequente ricorrere nei documenti, negli statuti, nei regolamenti edilizi, etc., di indicazioni dimensionali concernenti spazi urbani e monumenti.

Le difficoltà, nel campo della ricerche metrologiche, derivano essenzialmente dalle seguenti circostanze:

1) La lunghezza delle unità di misura che compaiono nei documenti dei secoli XII-XIV non coincide praticamente mai con quella indicata nei vari studi e manuali, più o meno recenti, esistenti sull'argomento. Va considerato che le misure variano costantemente nel tempo in ragione del mutamento delle condizioni politico-economiche e dell'interesse delle autorità pubbliche ad imporre modificazioni del sistema di misure localmente in uso, così da incidere profondamente, in termini di controllo istituzionale, sull'organizzazione e sui sistemi di relazioni di una comunità. Può anche accadere, soprattutto in periodi di rapidi mutamenti dell'assetto sociale e produttivo, che unità di misura provenienti da particolari settori economici, per esempio il «braccio mercantile», si utilizzino eccezionalmente nell'ambito di operazioni edilizie ed urbanistiche.

2) La stessa frequente codificazione «al vero» delle misure locali nominalmente già in uso nel medioevo, per mezzo di tavole marmoree esposte e conservate nelle piazze e nei mercati cittadini, è, per gli esemplari sopravvissuti, generalmente tarda (XVI-XVIII secolo). Le eccezioni, come Bologna o Assisi, dove nel 1348 il capitano del popolo fa murare alla base della torre civica, dove si trova tutt'ora, «la misura dei coppi, dei mattoni, delle pianelle e dei panni», devono fare i conti con successive modificazioni e sostituzioni della unità di misura originarie<sup>45</sup>.

3) Il criterio più efficace per la determinazione delle misure medievali è semplicemente quello (non applicabile al caso veronese in esame) di rilevare materialmente – in presenza di punti ancora rintracciabili e di misure intere assumibili come particolarmente precise, – le distanze indicate nei documenti e di suddividerle per il numero di unità riportate.

Nel caso di Verona la ricostruzione delle operazioni mensuratorie nella loro esatta impostazione e successione può ritenersi riuscita. Non altrettanto può dirsi del tentativo di esatta determinazione della misura della «canna», ovvero del braccio ve-

ronese in cui la stessa viene convertita. La lunghezza della canna, a seguito dei numerosi tentativi effettuati<sup>46</sup>, può essere tuttavia indicativamente fissata in ml 2,06 e il «braccio» veronese in ml 0,64; misura vicinissima a quella del braccio veronese (lungo o corto), rispettivamente usato per misurare tessuti diversi e seta, come riportato nei manuali ottocenteschi di comparazione tra misure antiche e moderne (rispettivamente ml 0,648 e 0,642): in questo caso possiamo accettare, come del resto in tutti quelli dove le misure sono direttamente di derivazione antropometrica, una sostanziale permanenza nel tempo dei valori della misura.

*Il rilievo pubblicato nel presente studio è stato appositamente eseguito nel 1992 della ditta FO.A.R.T. (Fotogrammetria aerea e rilievo terrestre) S.r.l. di Parma, con l'impiego di strumentazioni topografiche di precisione.*

#### Note

<sup>1</sup> Cfr. E. GUIDONI, *Città e ordini mendicanti, in La città dal medioevo al rinascimento*, Bari 1981, pp. 123-158, 136 e n. 15.

<sup>2</sup> *Idem*, pp. 138-152, con ampia bibliografia e con citazione (p. 138, n. 19) degli studi preliminari.

<sup>3</sup> *Idem*, p. 135: «È molto significativo che al concetto della distanza reciproca si sovrapponga, in alcune fonti statutarie, quello di un'area privilegiata circostante al convento, anch'essa definita dalla misura di un determinato raggio, individuante una zona più «rispettabile» perché direttamente dominata dalla presenza sacra».

<sup>4</sup> Cfr. *Bullarium Ordinum Praedicatorum*, Romae 1729, I, p. 466, cit. in GUIDONI, *op. cit.*, p. 136 n. 14. Guidoni ritiene, secondo noi a ragione (p. 136 e n. 15), che la misura di 300 canne usata ad Assisi nel 1265 per la controversia avente per oggetto la salvaguardia dello spazio intorno alla basilica di S. Francesco, dalla quale è poi derivata, nello stesso anno, la norma generale – a sua volta modificata riducendo, nel 1258, la misura a 140 canne – possa derivare da una precedente e specifica situazione verificatasi (1255-1260) ad Ascoli (contrasto tra clarisse e agostiniani, con bolla apostolica del 1260 in cui tale misura compare come «raggio» interdetto alle costruzioni rispetto agli edifici francescani). Aggiungiamo che l'ipotesi che la canna standard da impiegarsi sistematicamente nelle vertenze sulle distanze tra i conventi sia la stessa unità di misura comunemente in uso ad Ascoli nel XIII secolo, sembra avvalorata dal fatto che negli statuti ascolani più antichi conservatisi (cfr. *Statuti di Ascoli Piceno nell'anno MCCCLXXVII*, a cura di L. Zdekauer e P. Sella, Roma 1910), vediamo spesso citata, accanto al piede, la canna come misura localmente in uso: «acciocché fraude non se possa connectere in ne lu pisu et in ne la misura, lu camorlingho del comune debia havere et tenere in ne la cammera del comune le infrascripte misure et pisi, cioè [...] una canna da mesurare lu panno du lino over de cannava et un'altra canna da mesurar la ter-

ra [...]» (p. 385). Svariati gli articoli dello statuto trecentesco dove la canna «da mesurar la terra» compare come unità di misura per la determinazione di proibizioni, distanze e limiti: «Ordinemo [...] che nissuno da questo in poi ardisca [...] fare alcuna bruceça, suzura ovvero imunditia a la cona de la beata Maria vergena depenta [...] per quactro canne de la misura de la terra» (p. 358, ma cfr. anche pp. 400-401, artt. 66-67). Al contrario, per Assisi, l'introduzione della canna come unità di misura locale in qualche modo vicina alla misura stimata della canna usata per determinare le distanze tra i conventi (pari a circa 2 metri) risale soltanto al XVII sec. ed è «importata» dallo Stato pontificio: cfr. U. GIACANELLA, *Pesi e misure nella magnifica comunità di Assisi*, Assisi 1982, p. 4. Nello stesso studio si precisa che la precedente «canna assisana», equivalente all'ancora più antica pertica, superava la lunghezza di 5 metri; dato che non consente di stabilire alcun rapporto con quella usata per regolare le distanze tra i conventi. Del resto l'estraneità della canna alla tradizione ed alla cultura mensuratorie del territorio assisano è dimostrata dal mancato uso di tale unità nelle più grandi iniziative urbanistiche medievali cittadine: nell'ampliamento di Assisi del 1316 (cfr. C. DE GIOVANNI, *L'ampliamento di Assisi nel 1316*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», vol. LXXII, fasc. I [1975], pp. 1-78), pur nella ricchezza di documenti inerenti dati metrici (le unità usate sono il piede e il *pullius*) non vi è traccia della canna, così come nella vicenda della «piazza grande»: G. ABATE, *La medievale «piazza grande» di Assisi*, a cura di F. Santucci, Assisi 1986. Si deve comunque rilevare che tanto i più «classici» manuali sulle misure antiche (cfr. A. MARTINI, *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso anticamente presso tutti i popoli*, Torino 1883), quanto la maggioranza degli studi di storia locale sull'argomento, si dimostrano in genere di modesta utilità, in quanto i dati riportati sulla loro conversione nel sistema decimale si fondano sul presupposto dell'invariabilità nel tempo delle misure e sono dunque pressoché interamente da riferirsi alle «versioni» più recenti della variegata nomenclatura metrologica.

<sup>5</sup> Tra i più antichi e significativi esempi di documenti comunali in cui si riportano i valori ottenuti dalla perimetrazione e misurazione di spazi pubblici abbiamo l'atto di fondazione del Mercato Nuovo di Brescia, del 1174 (pubblicato in *Liber Pothoris Communis Civitatis Brixiae*, a cura di F. Bettoni Cazzago e L.F. Fè d'Ostiani, Torino 1900, coll. 565-567). Il documento è stato studiato e integralmente trascritto in U. SORAGNI, *La cultura urbanistica a Brescia da piazza del Mercato Nuovo a piazza della Vittoria (secc. XII-XX)*, in «Storia della Città», 54-56 (1990), pp. 11-22, 11-14 e 20-21 n. 7. Un interessante caso di ricostruzione di una «terminazione» medievale, cioè di una misurazione eseguita mediante l'apposizione sul terreno di punti di mira mobili («termini»), è quello che riguarda «tutti gli spazi pubblici della città, le piazze, i luoghi di mercato, le adiacenze interne ed esterne delle più ampie cerchie murate di Bologna», tra cui le piazze Maggiore e di Porta Ravennana.

La misurazione (1294), viene eseguita per definire con esattezza l'estensione degli spazi pubblici della città minacciati dall'intrusione di costruzioni e portici privati ed è raccolta nel cosiddetto *Liber Terminorum*. L'operazio-

ne, preceduta da altre iniziative simili (1211, 1245 e 1286) presenta non pochi punti di contatto con il presente caso veronese, se non altro per la derivazione «rurale» del metodo impiegato, affidato ad un tecnico agrimensore, assistito da otto cittadini e quattro notai (cfr. P. FOSCHI, *Il Liber Terminorum. Piazza Maggiore e Piazza di Porta Ravennana, in I portici di Bologna e l'edilizia civile medievale* a cura di P. Bocchi [catalogo della mostra, Bologna-Salerno del Palazzo del Podestà, 26 aprile - 22 luglio 1990], Bologna 1990, pp. 205-224).

Per un'inquadramento generale del tema delle operazioni urbanistiche implicanti misurazioni dello spazio, con ampio riferimento ad alcuni casi esemplari tra XII e XIV sec., cfr. E. GUIDONI, *Storia dell'urbanistica. Il Duecento*, Bari 1989, pp. 208-212 e la raccolta di fonti urbanistiche in appendice al volume (pp. 329 sgg.), tra le quali si vedano, in particolare, i casi di Brescia (1237), Firenze (1279 e 1284-1324), Assisi (1316).

<sup>6</sup> La tradizione meno recente degli studi sull'arte agrimensoria e, in generale, sulla geometria pratica nel medioevo, ha risentito direttamente del «pregiudizio» idealistico sull'età medievale (cfr., per esempio, G. ROSSI, *Grma e squadra. Ovvero storia dell'agrimensura italiana dai tempi antichi al secolo XVII*, Torino 1877 e G. CICONETTI, voce *Agrimensura*, in *Enciclopedia Italiana*, vol. I, Roma 1929, pp. 985-992), con una sottovalutazione sistematica delle capacità e delle strumentazioni impiegate nei secoli XIII-XIV e con la non considerazione delle straordinarie elaborazioni contemporaneamente raggiunte nel settore, concettualmente contiguo, della cartografia marinara. Sull'argomento cfr. invece GUIDONI, *Storia dell'urbanistica...*, cit., pp. 240-245 e E. GUIDONI, *Le carte della città, in Arte e scienza per il disegno del mondo*, catalogo della mostra (Torino, Mole Antonelliana, giugno-ottobre 1983), Milano 1983, pp. 223-227. Sulla cartografia medievale, terrestre e nautica, cfr. i contributi di I. ZEDDA MACCIO, G. ARENA, A. ASOLE TERROSU, pubblicati in *Cartografia e territorio nei secoli*, Roma 1984, pp. 42 sgg. Per l'influenza del magister cartografico marinaro sulle rappresentazioni medievali del territorio cfr. alcune considerazioni in *Il territorio rappresentato. Temi e problemi della cartografia nelle collezioni pubbliche parmensi - secc. XIV-XIX*, a cura di M. dall'Acqua e V.A. Vecchiarelli, catalogo della mostra (Parma - Biblioteca Palatina, 20-29 settembre 1979), Parma s.d., pp. 19 sgg. Sullo squadro agrimensorio, che effettivamente «si può considerare uniformemente diffuso» nel XIII sec. (GUIDONI, *Storia dell'urbanistica...*, cit. p. 242), cfr., anche per il suo impiego in accoppiamento alla bussola, le voci *Boussole* e *Equerre d'Arpenteur*, nell'*Encyclopédie*. La descrizione dello squadro ivi contenuta non si discosta dalle presumibili caratteristiche dello strumento medievale: «c'est un cercle de cuivre d'une bonne consistance [...] On le divise en quatre parties égales, par deux lignes qui s'entre-coupent à angles droits au centre. Aux quatre extrémités de ces lignes & au milieu du limbe, on met quatre fortes pinnules bien rivées dans des trous carrés, & très-perpendiculairement tendues sur ces lignes [...]»: *Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers* (...), tome cinquième, ediz. Lucques 1759, p. 741. Lo squadro si sostiene a un bastone, che si conficca a terra durante l'impiego. Per una rappresentazione di modelli

di antichi quadri cfr. CICONETTI, *op. cit.*, p. 990, fig. 12, oltre alle tavole dell'*Encyclopedie* (Tome cinquieme, ediz. Lucques 1769, pl. II, figg. 17 e 18).

<sup>7</sup> Nella *Practica Geometriae*, (inizio del XIII sec.) Leonardo Fibonacci tratta, nel III capitolo, della *mensuratione omnium camporum*, nella quale, accanto alla risoluzione di diversi problemi e all'impiego del quadrante o sestante a pendolo per la misurazione ottica di altezze e profondità, insegna «che la pertica si deve sempre tenere orizzontale»: Rossi, *op. cit.*, p. 101.

<sup>8</sup> Cfr. G.M. TODDESCATO, *Ordini religiosi del 300 (Le origini di S. Maria della Scala a Verona 1324-1329)*, in *Studi Storici Veronesi* Luigi Simeoni, vol. XVIII-XIX (1968-69), pp. 153-205, 185 sgg.; G.M. TODDESCATO, *La Chiesa di S. Maria della Scala in Verona, note storiche*, Verona s.d. (ma 1970), pp. 5-6; P. BRUGNOLI, *Gli edifici della sede centrale dal medioevo ai nostri giorni*, in *Testimonianze di 2000 anni di storia urbana negli edifici centrali della Banca Popolare di Verona*, a cura di P. Brugnolo, Verona 1985, pp. 61-124, 70-71; P. BRUGNOLI, *Le origini di Santa Maria della Scala*, in *La Cappella Guantieri in S. Maria della Scala a Verona. Il restauro degli affreschi di Giovanni Badile e dell'Arca*, a cura di M. Cova, Verona 1989, pp. 9-14, 9. Il contributo più ampio e preciso sulla vicenda è tuttavia F. DAL PINO, *I servi di Maria a Verona in età scaligera*, in *Gli scaligeri 1277-1387*, catalogo della mostra (Verona-Castelvecchio, giugno-novembre 1988) a cura di G.M. Varanini, Verona 1988, pp. 431-440, 435-439, con il regesto delle fonti e i riferimenti bibliografici completi. La sintesi di alcuni documenti sulla vertenza era già stata pubblicata in *Dante e Verona*, catalogo della mostra (Verona-Castelvecchio, 1985), pp. 81-82. Un primo e parziale tentativo di concreta ricostruzione dei procedimenti di misurazione della distanza tra S. Fermo e S. Maria della Scala messi in atto nel 1327 è in U. SORAGNI, *S. Fermo Maggiore e l'insediamento conventuale serviti di S. Maria della Scala. Controversie, distanze, misurazioni (1324-1327)*, in *Intorno a S. Fermo Maggiore: cronache sacre, vicende urbane, interventi edilizi*, catalogo della mostra (Verona-Chiostro di S. Fermo Maggiore, 7-22 dicembre 1990), Verona 1990, pp. 39-46. Questo contributo, anche alla luce dei risultati delle misurazioni di precisione ora disponibili, è stato ora ampiamente rivisto e perfezionato.

<sup>9</sup> La parte dei documenti che descrive la successione delle misurazioni è stata sistematicamente «saltata» nel commento alla vicenda in tutti i precedenti contributi di studio, così come appena sfiorato, peraltro con discutibili approssimazioni, risulta il problema della determinazione dell'unità di misura della canna inviata da Assisi, indicata, senza alcun riferimento alle relative fonti, in ml 2,23: S.A. BIANCHI, *Servi di Maria e francescani (Verona 1326-27)*, in *Gli scaligeri...*, cit., p. 465.

<sup>10</sup> Cfr. U. SORAGNI, *Fondazioni e addizioni scaligere: case e isolati a Marostica nel Trecento*, in *Storia della Città*, 52 (1989), pp. 17-26, 25 nn. 1 e 4.

<sup>11</sup> Cfr. DAL PINO, *op. cit.*, p. 435.

<sup>12</sup> Per un'accurata ricostruzione della localizzazione del lotto di donazione cfr. P. BRUGNOLI, *Gli edifici della sede centrale...*, cit., pp. 70-71, con bibliografia e fonti archivistiche.

<sup>13</sup> DAL PINO, *op. cit.*, p. 435: «L'area donata da Cangrande ai servi non era troppo distante dal suo palazzo e veniva

a collocarsi quasi al centro di una linea retta che partendo dalla chiesa degli eremitani, S. Eufemia, raggiungeva quella di S. Fermo dove i minori si erano insediati, sostituendo i benedettini in seguito al ripetuto intervento di Innocenzo IV nel 1249 e di Alessandro IV nel 1257. Ben più lontano, al vertice di un ipotetico triangolo, agli estremi della cui base si trovavano i due accennati conventi, vi era quello di S. Anastasia dei predicatori». Per la storia di S. Fermo Maggiore, con particolare riferimento alle complesse vicende della sua ristrutturazione da parte dei francescani, cfr. A. DA LISCA, *Studi e ricerche originali sulla chiesa di S. Fermo Maggiore di Verona*, Verona 1909.

<sup>14</sup> La verifica della presenza, anche a Verona, di una disposizione triangolare dei conventi mendicanti, secondo le linee di ricerca tracciate da E. GUIDONI (cfr., tra i vari contributi, anche *Città e ordini mendicanti*, in *Quaderni Medievali*, 4 [1977], pp. 69-109), si deve a P. BRUGNOLI, *Il trionfo cortese: la città scaligera*, in *Ritratto di Verona, lineamenti di una storia urbanistica*, a cura di L. Puppi, Verona, 1978, pp. 209-268, 247-248 e fig. 122: «Ai venti esempi portati dal Guidoni si può aggiungere anche quello di Verona. Le chiese dei tre ordini - S. Fermo, Santa Anastasia e Santa Eufemia - sono anche qui disposte ai vertici di un triangolo le cui bisettrici si incontrano nella piazza dei Signori, meglio al palazzo e alla torre comunale. Nello stesso contributo si trova un cenno, con qualche imprecisione (p. 252), alla contrapposizione francescani-serviti oggetto del presente saggio.

<sup>15</sup> GUIDONI, *Città e ordini...*, cit., pp. 127-128.

<sup>16</sup> *Idem*, p. 127.

<sup>17</sup> Cfr. U. SORAGNI, *Fondazioni e addizioni...*, cit., p. 25 n. 1: alla metà del XIV sec. Mastino II «individua l'asse portante» del proprio rafforzamento istituzionale «nell'acquisizione di un pieno controllo sulle attività mercantili e industriali [...]». Sul piano urbanistico le ripercussioni di queste direttrici governative trovano l'espressione più appariscente nella riappropriazione e nella riorganizzazione - a conclusione di una lunghissima lotta con i mercanti - della piazza della città. I figli di Cansignorio, in occasione dei funerali del padre (1376), riescono a far rimuovere le botteghe fisse, con tetti ricoperti di coppi, sostituendole con «deschi» e «cassoni» mobili.

<sup>18</sup> TODDESCATO, *Ordini religiosi...*, cit., p. 195.

<sup>19</sup> TODDESCATO, *Ordini religiosi...*, cit., p. 196. Il contrasto perugino si accenderà quando i serviti, «spostatisi nel 1313 all'interno di porta Eburnea», dovranno fronteggiare la reazione delle monache domenicane di S. Maria delle Vergini e dei frati predicatori, «con tentativo da parte di questi di distruggere il convento dei servi, che sarà però difeso dal popolo della città: Giovanni XXII interverrà nella questione con almeno sette bolle, intercalate tra il 22 novembre 1316 e il 26 novembre 1328, ponendo fine con l'ultima alla controversia» (DAL PINO, *op. cit.*, p. 439 n. 9).

<sup>20</sup> Il documento è commentato in *Dante e Verona*, cit., pp. 81-82 e in S.A. BIANCHI, *Servi di Maria e francescani (1324)*, in *Gli scaligeri...*, cit., p. 464. In DAL PINO, *op. cit.*, pp. 435-436, sono descritti con precisione i precedenti alla concessione vescovile, che viene rilasciata fatti «salvi i diritti dei minori e degli eremitani e di altre chiese».

<sup>21</sup> BRUGNOLI, *Le origini...*, cit., p. 10.

<sup>22</sup> Cfr. BRUGNOLI, *Gli edifici della sede centrale...*, cit., p. 71: si tratta di un appezzamento «cum domo murata de

duabus partibus et de duabus partibus paleata, cum orto et arboribus fructiferis et non fructiferis». Sulla base di alcune attendibili considerazioni fondate sulla consistenza catastale dell'area l'autore conclude che «a quei tempi, l'isolato posto fra via Stella, piazza Nogara, via Zambelli e vicolo Sant'Andrea fosse servito anche da una strada interna di penetrazione, parallela a via Stella, che doveva dividere pressappoco in due quadrati l'area rettangolare che attualmente è occupata dall'ex convento servitano e quella ad essa retrostante. Furono proprio i frati a far chiudere, non sappiamo con precisione quando, tale strada, per costruire, a quanto pare di capire da una nota quattrocentesca apposta sul retro di una delle pergamenate citate, due chiostri, la cucina ed il refettorio».

<sup>23</sup> Cfr. DAL PINO, *op. cit.*, p. 436.

<sup>24</sup> La vicenda, di grande interesse, è ricostruita con precisione in BRUGNOLI, *Gli edifici...*, cit., pp. 72-78. La particolare onerosità del permesso di «far un ponticello sopra la strada, che era in mezzo tra la Chiesa, e l' Monastero loro» (G. DALLA CORTE, *Dell'istorie di Verona*, Verona 1744, vol. II, p. 288) deriva dalla tipologia stessa dell'opera, realizzabile solo in deroga alle disposizioni statutarie cittadine, le quali, come del resto in tutte le città, vietano o sottopongono a forti limitazioni la costruzione di ponti e strutture aeree in genere. Per Verona gli statuti di Cangrande della Scala (1328) stabiliscono, alla posta CXV, il divieto di costruire «ponticelli o comunque coperture a meno di quindici piedi da terra» (cfr. BRUGNOLI, *Il trionfo cortese...*, cit., p. 267).

<sup>25</sup> BRUGNOLI, *Gli edifici...*, cit., pp. 75-78: «Ma già nel 1760 si era aperta una vertenza fra la città di Verona da una parte e i Serviti dall'altra, in merito ad un presunto abbassamento, nella sua ricostruzione, del passaggio aereo che esisteva traverso via Stella, [...] Dopo un processo tuttavia le cose si appianarono, anche perché Antonio Schiavi, pubblico perito ingegnere, poteva produrre, il 15 settembre 1760, una perizia nella quale affermava di aver «rilevato l'altezza del passaticcio vecchio» e aver «ritrovato che era alto, escluse le piane che sostenevano il passaticcio moderno, dalla superficie della strada suddetta piedi venti, e oncie sette». Il passaggio aereo, documentato da alcune foto d'archivio, venne demolito nel 1954, in occasione dell'allargamento di via Stella.

<sup>26</sup> Cfr. GUIDONI, *Città e ordini...*, cit., p. 135-136.

<sup>27</sup> Cfr. TODDESCATO, *Ordini religiosi...*, cit., p. 183 e BIANCHI, *Servi di Maria e francescani di fronte al patriarca di Aquileia (1326-27)*, in *Gli scaligeri...*, cit., pp. 464-465. Per le parti sono presenti, per i minori, frate Paolo da Mantova e, per i serviti, Angelo da Siena e Marcolino da Venezia. In merito alla disputa, peraltro già affrontata in passato in termini simili ed anche più gravi in numerose città (cfr. la precedente n. 19), va ricordato che i serviti, se da un lato propugnano, con il conforto di pareri di illustri canonisti - tra cui quello di Giovanni d'Andrea, del 1274 - la propria estrazione non mendicante, dall'altro, in particolari occasioni (Siena 1308-1310), avevano ottenuto a proprio beneficio «contro ordini fondati sulla povertà, il privilegio delle 140 canne da cui erano stati spesso danneggiati» (DAL PINO, *op. cit.*, p. 434).

<sup>28</sup> *Bullarium Ordinum...*, cit., p. 466, in GUIDONI, *Città e ordini...*, cit., p. 136 n. 14.

<sup>29</sup> Cfr. *Dante e Verona*, cit., p. 82.

<sup>30</sup> La risposta del vescovo di Assisi è datata 5 dicembre: Archivio di Stato di Verona (d'ora in avanti ASV), *S. Maria della Scala*, Ms. pergamen. 10, il documento, come gli altri del medesimo corpus qui presentati, è stato trascritto e tradotto da Gloria Maroso, funzionaria dell'Archivio di Stato veronese, che amichevolmente ringrazio.

<sup>31</sup> Del documento, ripetutamente citato dagli studiosi, se ne dà qui la trascrizione integrale: «È stata aperta e letta la lettera di infrascritto tenore non abrasa, non cancellata, non manomessa né in qualche parte viziata e sul sigillo di cera rossa erano impresse quattro figure umane delle quali non si distingueva bene l'aspetto e lungo la circonferenza dei sigilli si poteva leggere «Frate Teobaldo». Tale il tenore della lettera: «Al reverendo frate Giovanni Alberto di Mantova vicario venerabile di Pagano patriarca della santa sede aquileiese, noi frate Teobaldo per grazia di Dio vescovo di Assisi ti salutiamo in Dio. Abbiamo ricevuto la lettera e esaminato il tenore della stessa abbiamo procurato quanto richiesto e vi inviamo attraverso il nunzio Vitale la lunghezza della canna nel presente filo con linee fissate secondo la lettera papale del santissimo padre in Cristo papa Clemente IV che stabilisce la distanza dai luoghi dei mendicanti. Vi trasmettiamo acclusa una copia della lettera papale redatta in pubblica forma e munita dei nostri sigilli. Cosicché dalla forza della predetta possiate determinare secondo l'ordine del diritto la detta canna. Assisi 5 dicembre, indizione IX». In questa lettera era incluso un filo di canapa che ridotto alla misura del comune di Verona era di tre braccia e un dito.

Va sottolineato che, ancora nella prima fase della vertenza, conclusasi il 4 novembre 1324 con il permesso del vescovo di Verona ai serviti di costruire - nonostante le proteste dei francescani - la propria chiesa, il procuratore dei serviti Francesco da Siena aveva cercato di esibire due atti notarili in cui risultavano gli esiti del confronto, effettuato nell'ottobre del 1326, tra il «campione della canna posseduto dai serviti e quelli conservati nei rispettivi conventi dai francescani e dagli agostiniani (DAL PINO, *op. cit.*, p. 435).

<sup>32</sup> GUIDONI, *Città e ordini...*, cit., p. 135.

<sup>33</sup> *Idem*, pp. 135-136.

<sup>34</sup> *Idem*, pp. 136-137 e n. 15.

<sup>35</sup> *Dante e Verona*, cit., p. 82. Sulla progettazione di infrastrutture urbanistiche anche grandiose, come le mura delle città di fondazione o rifondazione, che implicano il ricorso, oltre a semplici calcoli trigonometrici, a procedimenti di traguardamento ottico a grande distanza rispetto ad un «centro di proiezione», cfr. U. SORAGNI, *Montagnana*, in *Storia dell'arte italiana*, Torino 1980, p. III, vol. I, pp. 71-103, 84 e U. SORAGNI, *Fondazioni e addizioni...*, cit., p. 20. In questi casi, entrambi riferiti al XIV sec., appare obbligato il ricorso - a differenza del caso veronese in esame - alla costruzione di grandi allineamenti (300 metri ed oltre) mediante «stade», realizzate con pertiche lignee, presumibilmente dipinte a colori vivaci per poter essere più facilmente traguardate per mezzo di squadre ottici. Si tratta comunque di procedimenti che ci rendono pressoché certi dell'esistenza, a partire dal XIII sec., di veri e propri elaborati grafici urbanistici di progetto, stesi previa un'accurata ricognizione e rilevazione dello stato dei luoghi (cfr. GUIDONI, *Le carte della città*, cit., p. 224).

<sup>36</sup> Sulla storia della chiesa cfr. BAUGOU, *Le origini...*, cit., p. 10: «Pare che su una delle terre oggetto di donazioni e di compere insistesse già, disposto lungo l'attuale vicolo Scala, un maestoso porticato le cui vestigia», incorporate nella chiesa, sarebbero riapparse nel 1922, in occasione della demolizione dell'intonaco settecentesco. Sulla vicenda della «riscoperta» della facciata trecentesca con inserti (portale, finestroni) del XVI sec., cfr. G. SILVESTRE, *Il volto cinquecentesco di una chiesa veronese*, in «Il Gazzettino Illustrato», 9 settembre 1922.

In realtà un esame anche superficiale della struttura muraria della chiesa sul fianco prospiciente vicolo Scala non sembra affatto confermare tale ipotesi.

Escluso che il grande arcone visibile nella parte alta del muro d'ambito della navata possa coincidere con i resti dell'ipotetico porticato preesistente – si tratta semplicemente di un grande arco di scarico a rinforzo della muratura – si può invece notare che il muro, per quasi tutta l'altezza del basso corpo sporgente dalla navata, denota caratteristiche costruttive sensibilmente diverse e più antiche da quelle degli apparecchi murari soprastanti e di facciata ed è realizzato in muratura mista a corsi di ciottoli e laterizi, mentre i secondi sono in laterizio.

Sembra assai più verosimile che i tratti inferiori di muratura lungo vicolo Scala appartengano effettivamente a costruzioni preesistenti sul lotto di donazione scaligera (le «case» menzionate dal documento del 9 settembre 1324) ma che il massiccio contrafforte sul lato sinistro della facciata sia invece da ricondurre alla costruzione della chiesa servita, con lo scopo di consolidare le muraure delle case esistenti e permettere il loro riutilizzo nell'ambito del nuovo cantiere.

Anche l'esame della muratura del contrafforte al di sopra dei conci in pietra e in corrispondenza del suo innesto sul pilone angolare esterno della facciata non evidenzia discontinuità con il muro della facciata stessa, avvalorando l'ipotesi di una contestuale realizzazione.

<sup>37</sup> L'impiego di strumenti per la misurazione di angoli, a partire dall'astrolabio, reintrodotta in Europa dagli arabi all'inizio dell'XI sec. (perfezionato, all'inizio del XIII, nell'astrolabio piano), per finire con veri e propri goniometri, dotati anche di bussola, è assolutamente comune nell'Italia medievale dei secoli XIII-XIV. Rispetto alla tradizione più conformista degli studi storico-scientifici occorre muovere decisivi passi in avanti nella direzione di un riconoscimento della capacità dei tecnici di questi secoli di mettere in campo cognizioni teoriche e strumentazioni tecnico-pratiche adeguate alla complessità delle realizzazioni portate a termine, sia in campo architettonico che urbanistico. Anziché promuovere ricostruzioni del pensiero tecnico-scientifico medievale fondate sulle codificazioni e sui trattati pervenuti – da utilizzare semmai come prova dell'avvenuta diffusione e volgarizzazione di principi e metodi – rimane quasi tutto ancora da affrontare lo studio comparativo delle intelature culturali poste a premessa delle concrete realizzazioni, alla complessità delle quali rapportare il grado di raffinatezza teorica ed attuativa richiesto ai progettisti ed ai tecnici.

Sotto questo profilo, oltre al grande tema delle fondazioni e degli ampliamenti delle città (cfr. GUIDONI, *Storia dell'urbanistica...*, cit., p. 19-20, 91-96, 240 sgg. e *passim*), occorre recuperare capacità di analisi delle caratte-

ristiche progettuali ed esecutive dell'architettura medievale, così come promettentemente intrapresa da un filone di studi, soprattutto anglosassone, dell'inizio del nostro secolo. In questo filone si segnalano i contributi, ad esempio, di W.H. Goodyear (cfr. la bibliografia di questo autore elencata in A. AMBROSI, *Visualità dello spazio architettonico medievale*, Bari 1979, pp. 92 sgg.), dedicati alla vasta gamma di *refinements*, architettonici ed ottici, utilizzati nella costruzione delle cattedrali.

Su questi temi si veda inoltre il fondamentale e pionieristico contributo di E. GUIDONI (*Arte e urbanistica in Toscana 1000-1315*, Roma 1970), a tutt'oggi meritevole di meditate riletture, in particolare per i capitoli III (pp. 49-67), VII (pp. 127-146), IX (pp. 157-177), X (pp. 215-234), XI (235-257).

Sul terreno dei più recenti studi sulla strumentazione tecnico-pratica nel medioevo si segnalano, soprattutto per la ricchezza di dati documentari, e nonostante le riflessioni e le conclusioni anacronistiche che talvolta li caratterizzano, i saggi, ad esempio, di A. SÉNÉ, *Un instrument de précision au service des artistes du moyen âge: l'équerre*, in «Cahiers de civilisation médiévale», tome XIII (1970), pp. 349-358 (di cui appare francamente impossibile condividere la conclusione circa una funzione eminentemente «proporzionale» del tipo di squadra esaminato) e R. BRECHMANN, *Les dessins techniques du Carnet de Villard de Honnecourt*, in *Carnet de Villard de Honnecourt. D'après le manuscrit conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris (n. 19093)*, Paris 1986, pp. 39-52.

<sup>38</sup> Il documento del 16 marzo 1327 (ASV, *S. Maria della Scala*, Ms. pergamen. 10) è integralmente trascritto, nella traduzione italiana, in appendice al presente saggio.

<sup>39</sup> Cfr. TODISCATO, *Ordini religiosi...*, cit., p. 198.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> DAL PINO, *op. cit.*, p. 437.

<sup>42</sup> BIANCHI, *Servi di Maria e francescani di fronte...*, cit., p. 465.

<sup>43</sup> Si veda l'episodio, risalente al 1328, in cui il provinciale dei servi della Marca Trevigiana si presenta al vescovo di Verona per consegnargli una lettera «con cui, il 20 aprile 1327 (il giorno prima della sentenza), Giovanni da Rosazzo gli notificava con soddisfazione la decisione presa» (in DAL PINO, *op. cit.*, p. 437).

<sup>44</sup> *Ibidem* e p. 440 n. 30.

<sup>45</sup> ABATE, *op. cit.*, pp. 136-138.

<sup>46</sup> Il problema deriva dall'impossibilità di ricostruire esattamente la posizione attuale di almeno due punti che siano oggetto di consecutiva misurazione della loro distanza sul totale del numero di vertici della poligonale. Infatti, come già rilevato, si ricorre alla collocazione di *termini* mobili per tutti i punti intermedi della costruzione topografica e i soli due punti materialmente esistenti utilizzati nel rilievo, con qualche approssimazione ancora rintracciabili, cioè gli angoli tra loro più prossimi delle chiese di S. Fermo e S. Maria della Scala (coincidenti rispettivamente, per la prima, con lo spigolo sinistro della facciata, e, per la seconda, con l'angolo orientale verso via Stella, grosso modo in corrispondenza dell'innesto sulla navata della Cappella Guantieri [XV sec.]), sono quelli per i quali la lettura della distanza finale (pari a ml 298,84) differisce pesantemente tra la prima e la seconda misurazione (più di 152 e meno di 134 canne), rendendo

troppo ampia l'oscillazione dell'unità di misura risultante dalla divisione della lunghezza per il numero di canne. Tuttavia, valutando il risultato della canna ricavabile dalla prima misurazione e confrontandolo con quello ricavabile dalla congiungente gli ultimi due punti del rilievo (tratti di corde tesi lungo l'attuale stradone S. Fermo, dal-

l'angolo, quasi obbligato come punto di arrivo del tratto precedente, della via G.B. Malensa allo spigolo sinistro della facciata di S. Fermo, per una distanza complessiva pari a canne 38) si ottiene un valore di ml 2,06, sufficientemente congruente con i valori che si ottengono verificandolo rispetto agli altri segmenti della poligonale.

## APPENDICE

Nel nome di Cristo così sia. Nell'anno della sua natività 1327, indizione decima, lunedì 16 marzo, alla presenza di maestro Iacopo del fu Montanario, del maestro Francesco del fu Pietro, del maestro Ognibene del fu Viviano, del maestro Guardalbene del fu Guariente e del maestro Delleito del fu Bonaventura della contrada di S. Fermo Maggiore e di ser Albertino del fu Michele della Brà testimoni. Dopo aver ricondotto ed adeguato la misura del filo di canapa inviato dal vescovo di Assisi lungo una canna, ossia tre braccia e un dito secondo l'unità di misura in uso nel comune di Verona, alla lunghezza di due aste lunghe quattro canne e rispettabili e stimati maestri Benintendi astrologo chiarissimo del signore Cangrande Della Scala e maestro Pencio professore di grammatica di Verona, maestro Paolo abacista della contrada di S. Quirico di Verona e maestro Antonio del fu Albrizzo di S. Pietro Incarnario di Verona carpentiere e solennemente deliberato dagli stessi dove si debba cominciare e da quale chiesa misurare, incominciarono a misurare dall'angolo estremo della chiesa di S. Maria della Scala di Verona più vicino alla chiesa di S. Fermo Maggiore di Verona posto verso Sud-Est andando per linea retta quasi verso occidente fino all'altro angolo della chiesa di S. Maria posto verso Sud-Ovest, cosicché la zona posta verso mezzogiorno della detta chiesa contiene ambedue gli angoli predetti andando dopo la misura per retta via o linea fino alla strada pubblica dove i detti maestri assunsero il procedimento corretto con lo squadro, la corda e altri strumenti appropriati per arrivare alla detta chiesa di S. Fermo. La misura riscontrata dagli stessi maestri fu di 23 canne. Erano inoltre presenti ed hanno constatato di persona Fioruccio conestabile di Cangrande e Verone-

se del fu Bonsignore di Mantova e molti altri. Allora frate Franceschino, sindaco del convento e dei confratelli della chiesa di S. Maria, disse e dichiarò pubblicamente, aderendo in generale ed in particolare ad altre dichiarazioni fatte a nome del suo convento, che non acconsentiva ad alcuna misurazione fra le chiese nominate fatta o da farsi in pregiudizio suo e dei suoi confratelli.



Alla fine della misurazione girando verso sinistra fino alla casa del signor Nuanzino andando per linea retta fu riscontrata dagli stessi maestri la misura di 80 canne. E queste due linee, cioè la prima e la seconda formarono un angolo maggiore del retto di 5 gradi, gradi di un cerchio il centro del quale fu il detto angolo. E alla fine della seconda linea girando verso sinistra e procedendo per linea retta fu riscontrata dagli stessi maestri la misura di una canna e mezza; e queste due linee, cioè la seconda e la terza, formarono un angolo retto. E alla fine della terza linea girandosi verso destra procedendo per linea retta fu riscontrata dai predetti maestri la misura di 72 canne e 1/9. E queste due linee, cioè la terza e la quarta, formarono un angolo retto. E alla fine della quarta linea girandosi verso sinistra procedendo per linea retta fino all'angolo più vicino della chiesa di S. Fermo fu riscontrata dai sopraddetti maestri la misura di 38 canne; e queste due linee, cioè la quarta e la quinta, formarono un angolo retto.

S.T. Elio Pietro di Biagio di Gubbio giudice ordinario e pubblico notaio per autorità imperiale intervenni agli atti predetti e, richiesto, ne redassi pubblico strumento.

(Archivio di Stato di Verona, *S. Maria della Scala*, Ms. pergamen. 10).<sup>5</sup>



1/Verona, planimetria catastale dell'area interposta tra le Chiese di S. Fermo Maggiore (a sud-est) e di S. Maria della Scala (a nord-ovest) (scala 1:1000). La misurazione della relativa distanza, eseguita il 16 marzo 1327, avviene attraverso la costruzione di una poligonale aperta che si articola, partendo dallo spigolo interno orientale della chiesa di S. Maria della Scala, lungo le attuali via Scala (piazza Nogara) - via S. Cosimo - via G.B. Malenza - Stradone S. Fermo, fino a raggiungere lo spigolo sinistro della facciata della chiesa di S. Fermo Maggiore.



2/Verona, chiesa conventuale francescana di S. Fermo Maggiore. Lo spigolo sinistro della facciata, costruita (dopo il 1314) dai Minori, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione del precedente complesso benedettino, coincide con il punto di stazione finale della misurazione.

3/Verona, chiesa conventuale francescana di S. Fermo Maggiore. Rilievo ottocentesco del prospetto laterale occidentale.



4/Verona, chiesa conventuale servita di S. Maria della Scala, ripresa da via S. Cosimo all'altezza di piazza Nogarà. Gli edifici alla destra della facciata coincidono con il primo nucleo di fabbriche conventuali servite, comprendenti, oltre alla chiesa, il dormitorio ed altri servizi. L'intero complesso insistente sull'isolato venne costruito a seguito della donazione all'ordine di un lotto, già parzialmente edificato da parte di Cangrande I nel settembre del 1324.

5/Verona, chiesa conventuale servita di S. Maria della Scala, particolare del contrafforte di facciata. In adiacenza al contrafforte, in corrispondenza del sagrato, viene individuato il secondo punto della poligonale di misura, successivamente alla misurazione della diagonale interna della chiesa e del suo prolungamento fino alla strada pubblica. Da questo punto parte il secondo allineamento della poligonale, che forma, con il primo, un angolo maggiore del retto di cinque gradi.

6/Verona, chiesa di S. Maria della Scala ripresa da via S. Cosimo. Tra il sagrato e il punto di ripresa viene individuato il secondo allineamento della poligonale, per una lunghezza di 80 canne.



7/Verona, via S. Cosimo ripresa verso S. Maria della Scala. In corrispondenza della stretta curva visibile in fondo al tratto di strada, la poligonale presenta una deviazione ad angolo retto (terzo allineamento) dalla quale, dopo un'ulteriore deviazione ad angolo retto, parte il quarto allineamento, lungo 72 canne e 1/9.

8/Verona, via S. Cosimo e via G.B. Malenza riprese verso Stradone S. Fermo. All'incrocio con quest'ultimo la poligonale devia ancora ad angolo retto verso sinistra, fino a raggiungere la facciata di S. Fermo Maggiore, per una lunghezza di 38 canne.



## IL RUOLO DELLA PIAZZA NEL PROGETTO DI RINNOVAMENTO URBANISTICO DI PALERMO (SECOLI XVI - XVIII)\*

Aldo Casamento

Le innovazioni progettuali che caratterizzano progressivamente l'urbanistica palermitana del XV secolo vanno considerate, in una prospettiva storico-culturale più articolata, come banco di prova e punto di riferimento per i futuri interventi di rinnovamento e di modernizzazione della struttura insediativa della capitale siciliana<sup>1</sup>.

Si attuano in questo periodo, a Palermo, scelte decisive che avranno un peso determinante sulla cultura urbanistica dei secoli successivi<sup>2</sup>: attraverso un graduale processo di messa a fuoco e di definizione di una diversa qualità dello spazio pubblico, indirizzato verso una sempre maggiore regolarizzazione del suo impianto, il progetto della città compie un salto di scala arricchendosi e caricandosi via via di nuovi elementi e di differenti moduli compositivi. Si sperimentano e si consolidano modelli formali e tipologie progettuali che rinnovano il linguaggio architettonico dello spazio urbano e introducono principi e regole sintattiche che esprimono il valore e il primato della cultura moderna<sup>3</sup>.

Da questo punto di vista i lavori di ristrutturazione del tessuto insediativo avviati a Palermo nella seconda metà del XVI secolo rappresentano l'operazione più rilevante e incisiva, tra quante si andavano realizzando nelle principali città italiane ed europee, non soltanto per l'ampiezza e le modalità dell'intervento ma, soprattutto, per il rigore e la qualità della proposta progettuale<sup>4</sup>.

Tra Cinquecento e Settecento Palermo trasforma radicalmente il suo assetto e la sua immagine urbana attuando un rinnovamento profondo e decisivo per la storia futura della città e, al tempo stesso, di grande portata e significato culturali. Degli elementi caratterizzanti il nuovo progetto urbanistico la strada rettilinea e la piazza sono quelli

maggiormente considerati, in quanto più di altri tengono conto, insieme con le porte e con gli edifici monumentali posti a fondale, di quella componente scenografica che sempre più connota la città rinascimentale e barocca<sup>5</sup>.

Il controllo progettuale di questi due elementi spaziali definisce lo spessore e la qualità dell'intervento palermitano: ricavate dapprima separatamente nel tessuto della città, a partire dall'ultimo decennio del '400 strada e piazza costituiscono parti inscindibili di un unico modello urbanistico - un asse rettilineo di lunghezza finita che si apre o si conclude in una piazza - che forma una costante, aggregabile e variamente articolabile, dell'impianto compositivo<sup>6</sup>; più tardi, a partire dal '600, è la piazza che prevale sulle altre componenti strutturali e il suo spazio diviene il luogo privilegiato della progettazione urbana.

È dunque sulla piazza, o meglio, sulla centralità della piazza nella costruzione della città rinascimentale e barocca che si fonda il programma di rinnovamento delle strutture urbanistiche palermitane che, iniziato tra gli anni '50 e '60 del Cinquecento si completerà nella prima metà del Settecento, definendo ed esaurendo il ciclo degli interventi sulla città antica<sup>7</sup>.

Questo vuol dire che gli imponenti lavori di allargamento, rettifica e prolungamento del Cassaro e l'apertura, poi, della via Maqueda con la realizzazione della croce di strade non rappresentano semplici operazioni di ristrutturazione e razionalizzazione viaria, ma vanno ricondotti ad un più incisivo e articolato disegno architettonico costruito su un sistema ordinato di piazze. Per meglio comprendere la dinamica di questa complessa operazione bisogna distinguere, nel corpo degli interventi palermitani, tre fasi operative alle quali corrispondono tre differenti modi di concepire la

funzione della piazza nel rinnovamento urbanistico della città.

Alla prima fase è legata l'operazione di rettifica del Cassaro e del suo prolungamento dal piano del Palazzo Reale a quello della Marina, i maggiori e più rappresentativi slarghi della Palermo medievale. Ancora a questa fase è attribuibile, per coerenza e affinità di progetto, l'ulteriore prolungamento dell'asse sino al mare e la costruzione delle due porte estreme, porta Nuova e porta Felice. Alla seconda fase appartiene, invece, il taglio ortogonale della via Maqueda e l'apertura, al centro della croce di strade, di piazza Vigliena o Quattro Canti. La terza fase si caratterizza, infine, per una capillare opera di riordino e di ricomposizione degli spazi urbani e per l'apertura, mediante l'abbattimento di interi isolati, di nuove piazze cittadine. Ogni fase esprime un modello progettuale a se stante, identificabile nella originaria impostazione spaziale, fondato ciascuno su precise motivazioni ideologiche ed estetiche, ma sempre centrato sulla piazza.

Il primo intervento è indubbiamente il più ambizioso, il più impegnativo e il più ricco di stimolanti soluzioni spaziali e proposte progettuali; ed è anche quello che meglio recupera le parziali esperienze messe a punto nelle principali città italiane ed europee nel corso dell'ultimo secolo e le traduce in un disegno organico, rigoroso e coerente. Modulo base del nuovo progetto urbanistico è un tratto di strada rettilinea compreso tra due piazze o tra una porta e una piazza. A Palermo il prototipo è rappresentato dalla via Porta di Termini tracciata larga e diritta alla fine del '400, in conseguenza dell'edificazione del palazzo Ajutamicristo, tra la porta di Termini e piazza della Feravecchia. L'importanza della proposta sta nell'accuratezza della nuova impostazione spaziale, prospetticamente in asse con il principale ingresso della città da meridione, e nella rigorosa collocazione del palazzo camalivaresco, il cui portale d'ingresso è perfettamente bilanciato con l'accesso alla chiesa della Magione<sup>8</sup>.

Il precedente però più puntuale e diretto cui riferire l'operazione di sventramento del Cassaro è rappresentato dai consistenti lavori di riordino e ammodernamento che il Senato attua tra il 1545 e il 1560 nel quartiere mercantile della Loggia, presso la Cala, centro delle attività economiche cittadine<sup>9</sup>. Viene dapprima rettificata la strada degli Argentieri, un asse viario compreso tra piazza della Bocceria Vecchia e piazza Garaffello; all'operazione concorre l'edificazione del complesso di S. Eulalia, la sede promossa dalla nazione catalana che proprio in piazza Garaffello ha la sua Loggia. A metà della strada, di rimpetto S. Eulalia, si apre la

piazza del Garaffo dove sgorga un'antica fontana. Quindi, nel 1556-58, si amplia e si regolarizza piazza della Bocceria Vecchia, principale luogo di mercato e di scambio della città, che viene ricomposta in forma quadrata e abbellita con la fontana di Vincenzo Gagini.

In quegli stessi anni, a partire dal 1553, si riordina anche piazza Garaffello, o della Loggia, cuore delle attività bancarie, al centro della quale poi, nel 1591, verrà collocata ancora una fontana. Tra il 1557 e il 1560 infine si amplia e si rettifica la via dei Mercieri che, in prosecuzione della strada degli Argentieri, collega piazza Garaffello con piazza Marina, in asse con la porta della Pescheria, sulla Cala. Si realizza così un primo tratto viario interno ad andamento rettilineo che ha come fondale una porta cittadina e collega tra loro quattro piazze, aperte lungo il percorso a distanze regolari: al centro è piazza Garaffello, equidistante da piazza Marina e da piazza della Bocceria Vecchia, mentre a metà tra questa e piazza Garaffello è posta piazza del Garaffo.

Questa modulare scansione dello spazio, già presente nella cultura urbanistica palermitana, indirizza il progetto di ristrutturazione del Cassaro (che prenderà poi il nome di via Toledo), per la cui realizzazione il Senato si dota di adeguati mezzi tecnici e strumenti operativi. Nel 1552 istituisce la Tavola pecuniaria, che ha sede provvisoria in piazza Garaffello, e con essa finanzia gli interventi nel quartiere della Loggia, appena citati, che fungono da banco di prova per i successivi più consistenti sventramenti<sup>10</sup>. Per consentire la fattibilità di questi sventramenti vengono emanate apposite norme<sup>11</sup>, raccolte più tardi nel corpo dei «Privilegi di Toledo e Maqueda», attraverso cui viene regolamentato il diritto di esproprio e di indennizzo dei proprietari e incentivata l'iniziativa privata al fine di una più spedita esecuzione dei lavori.

Si vara in definitiva un concreto piano di investimenti fondato su efficaci e moderni apparati legislativi e finanziari cui non può non corrispondere un adeguato progetto urbanistico capace di riassumere, nel disegno e nella rinnovata qualità del suo spazio interno, tutta la forza e il prestigio di cui dispone la capitale del Vicereame.

L'operazione, iniziata nel 1567<sup>12</sup>, si protrae per circa un decennio e la prima rappresentazione di Palermo, redatta da Natale Bonifazio nel 1580, fissa la nuova immagine della città a lavori appena conclusi<sup>13</sup>.

Alla grande scala cartografica prevale questo lungo asse perfettamente rettilineo che inizia in alto dal piano del Palazzo Reale e dalla porta Nuova, edificata nel 1570, e sfiorando via via tutte le altre piazze aperte su di esso o ad esso collegate, si

conclude in piazza Marina, avendo come fondale la gagesca chiesa di S. Maria di Portosalvo. Il modello porta - strada assiale - piazza - fondale è risolto magistralmente: confrontando questa planimetria a volo d'uccello con la pianta in proiezione ortogonale eseguita alcuni decenni dopo da Francesco Negro<sup>14</sup> si percepisce in modo chiaro il rapporto costante di equidistanza che intercorre nella disposizione delle piazze - o del loro imbocco - lungo l'asse, fornendone il ritmo compositivo.

La cultura del progetto compie a Palermo un salto di qualità e la costruzione del Cassaro conclude con esiti inimitabili la ricerca di una progressiva scansione dei percorsi, di un rapporto cadenzato e costante nella successione delle piazze, fornendo la misura di un modulo cui obbedisce l'intero disegno urbanistico.

La forza di questo disegno si disvela anche nella gerarchica disposizione delle sedi del potere secondo cui è ordinata la sequenza delle piazze<sup>15</sup>: in alto è la piazza del Palazzo Reale, sede del potere vicereale, cui seguono la piazza della Cattedrale, sede del potere religioso e, a distanza, la piazza Aragona (poi Bologna), sede dell'aristocrazia cittadina. Al centro si colloca piazza Pretoria, sede del potere municipale, prossima alle piazze della Bocceria Vecchia e della Loggia (o Garaffello) sedi rispettivamente del potere commerciale e finanziario; in basso, infine, è la piazza Marina, sede del potere giudiziario<sup>16</sup>.

Si realizza, in definitiva, l'archetipo di un asse direzionale modernamente concepito, lungo il quale il sistema ordinato delle piazze regola il rapporto tra le sedi istituzionali e fissa l'unità minima secondo la quale misurare l'intero progetto, espressa da un segmento di strada, di lunghezza costante e rigorosamente ripetuta, di 90 canne palermitane.

L'ulteriore prolungamento dell'asse Toledo sino al mare promosso nel 1581 da Marcantonio Colonna e l'apertura, un anno dopo, della porta Felice, rispettano ancora lo stesso modulo progettuale che accoglie, a metà del nuovo tratto, la porta e la piazzetta della Dogana. Quest'ultimo episodio conclude coerentemente e simmetricamente l'impianto con due porte all'estremità e pone nel baricentro del sistema la civica piazza Pretoria, nella quale era stata composta la scenografica fontana del Camilliani; ma, avendo abolito il fondale, esso modifica la struttura dello spazio e, spingendo all'infinito la prospettiva della strada, prelude al successivo modello progettuale.

La seconda fase è caratterizzata dallo sventramento ortogonale della via Maqueda, sollecitato dai fortunati esiti ottenuti col precedente intervento<sup>17</sup>; esso ha inizio 15 anni dopo e si conclude nel 1609 con la realizzazione, al centro della croce di stra-

de, della circolare piazza Vigliena o Quattro Canti. Se sul piano legislativo, operativo e finanziario il taglio della Nuova Strada ricalca le tecniche e le procedure messe in atto per l'asse Toledo, sul piano formale, la via Maqueda sembra lontana dalle stimolanti implicazioni progettuali che sostenevano la precedente realizzazione urbanistica. Siamo di fronte, in questo caso, a un disegno semplice e lineare, estendibile alla massima scala, privo di pause che ne misurino il passo e regolino eventuali gerarchie spaziali; un segno forte ed essenziale, che rinnega la complessità della costruzione appena finita e sovrapprendendosi la sostituisce con un'immagine astratta e immediatamente riconoscibile. Ad un progetto innovatore segue un'idea conservatrice, anzi un modello di restaurazione, che nel clima della controriforma si traduce emblematicamente in una croce di strade; e per affermarlo con forza si sottolinea il punto di maggior attrazione, creando al centro del nuovo impianto un fulcro di tale potenza e tensione figurativa da escludere di fatto ogni altra componente progettuale precedente e successiva.

L'edificazione delle concave pareti dei Quattro Canti lascia alle spalle, simbolicamente e fisicamente, la forza dialettica dell'organismo policentrico preesistente e piazza Vigliena diviene il suggello dell'intera operazione di rinnovamento urbanistico, in grado di riassumere in un piccolissimo spazio di densa qualità architettonica l'immagine cristallizzata della città quadripartita<sup>18</sup>.

Ha inizio da questa esperienza la terza e ultima fase della costruzione palermitana durante la quale la città è investita da una straordinaria fioritura di modificazioni, innovazioni, riprogettazioni: la trama urbanistica si arricchisce di nuove prospettive spaziali e si accentua la tendenza a intervenire sulle piazze con le forme, i caratteri e i linguaggi dell'architettura barocca<sup>19</sup>.

Mentre si ridisegnano e si completano le facciate degli edifici prospicienti sulle piazze, al centro lo spazio viene esaltato e potenziato con l'inserimento di fontane, statue, guglie, piramidi. In un periodo di grande creatività, ma anche di gravi tensioni e disordini sociali, la piazza diviene un insostituibile strumento di celebrazione e di persuasione tendente a riaffermare e consolidare, attraverso simboli e allegorie scultoree, l'autorità della Corona e della Cattedra vescovile<sup>20</sup>.

Concluso il ciclo iconologico dei Quattro Canti, nel 1631 viene collocata in piazza Bologna la statua di Carlo V, di Scipione Li Volsi e nel 1661 nella piazza del Palazzo Reale il monumento a Filippo IV ideato da Carlo D'Aprile. Tra il 1655 e il 1673 viene ornato di statue di Santi il recinto balaustrato della piazza della Cattedrale e, nel 1701, sul piano della zecca in piazza Marina viene innalza-

to, su disegno di Paolo Amato, il monumento a Filippo V. Altre fontane si aggiungono a quelle esistenti per decorare e abbellire le numerose piazze cittadine: nel 1635 è collocata in piazza S. Antonio la fontana realizzata da Mariano Smiriglio e Vincenzo La Barbera; nel 1684, in piazza della Ferravecchia, la fontana raffigurante il Genio di Palermo; nel 1698, in piazza del Garaffo la nuova fontana dell'Abbondanza disegnata da Paolo Amato. Ancora nel 1726 si collocano simmetricamente sulle pareti laterali di piazza S. Francesco due fontane gemelle; e nel 1744 sulla piazza della Cattedrale il monumento a S. Rosalia, di Vincenzo Vitagliano, sostituisce la fontana dei Tre Vecchioni, restaurata da Paolo Amato nel 1685.

Nel corso del Settecento lo spazio delle principali piazze viene ulteriormente riorganizzato con l'introduzione di nuove componenti progettuali e una diversa impaginazione architettonica di forte intensità plastica. In piazza Pretoria, in particolare, l'elevazione delle due cupole sulle opposte chiese di S. Giuseppe e di S. Caterina dilata considerevolmente la scena e crea un nuovo equilibrio compositivo bilanciato sull'asse di simmetria del palazzo civico e della fontana monumentale.

Anche in piazza Bologna la riedificazione degli edifici ricomponne l'impianto architettonico dello spazio secondo moduli tardobarocchi, evidenziati dalla posizione incrociata e perfettamente assiale dei quattro portali centrati sulle nuove facciate. Nel quartiere Lattarini, il completamento della facciata della chiesa di S. Anna, opera di Giovanni Biagio Amico, offre un idoneo fondale scenografico alla nuova piazza antistante, aperta sul finire del '600 mediante l'abbattimento di un isolato di case, al centro della quale nel 1736 viene innalzato il monumento a Carlo III di Borbone<sup>21</sup>.

L'episodio urbanistico più rilevante e significativo del XVIII secolo resta tuttavia l'apertura di piazza S. Domenico e la sua organizzazione spaziale imperniata sulla piramide dell'Immacolata, progettata da Tommaso Maria Napoli prima e da Giovanni Biagio Amico poi, negli anni che intercorrono tra il 1724 e il 1740 circa. Le vicende che hanno accompagnato l'esecuzione dei lavori non lasciano dubbi sul ruolo assunto da questo spazio nel contesto del tessuto sociale ed edilizio e sul significato politico e ideologico di una piazza definita, in ossequio alla Corte borbonica, «nobile e imperiale»<sup>22</sup>.

Le successive vicende storiche cittadine sposteranno il peso degli interessi urbanistici sul fronte dei nuovi bisogni e in sintonia con le nuove tematiche di fine '700 e altri modelli progettuali figureanno al centro della ricerca e dell'elaborazione architettonica dello spazio; ma nei due secoli di profonde trasformazioni e di intenso rinnovamen-

to edilizio e urbanistico è sul tema della piazza che Palermo ha saputo esprimere una non comune capacità creativa e una raffinata sapienza progettuale.

#### Note

\* Relazione presentata al I Convegno Internazionale di studi sulla storia delle città italiane, *Le Piazze*, Reggio Calabria 5-8 Aprile 1989.

<sup>1</sup> La linea di continuità che lega gli interventi urbanistici cinque-seicenteschi alle esperienze progettuali condotte a partire già dalla seconda metà del Trecento è manifesta nelle disposizioni normative emesse da re Martino (1406) e da Ferdinando il Cattolico (1482) sul diritto di esproprio per pubblico decoro esteso anche a privati. Nell'arco di tempo che separa le due Prammatiche, tra l'inizio e la fine del Quattrocento, si compie la fase del passaggio dall'assetto medievale a quello moderno dell'urbanistica palermitana. A. CASAMENTO, *Statuti e regolamenti edilizi a Palermo dal Medioevo all'Ottocento*, relazione al Convegno di studi su «Normative per la città storica. I Regolamenti edilizi», Roma 10 dic. 1993 (atti pubblicati in questo volume).

<sup>2</sup> Nelle maglie di una città ancora architettonicamente tardogotica maturano iniziative che pur in ambiti locali interessano diversi settori delle attività cittadine e in particolare le aree religiose e le sedi civili e commerciali. Nel 1452 viene aperto, lungo il fronte meridionale della chiesa, il piano della Cattedrale e nel 1453 viene sistemato il piano della Martorana, a seguito della edificazione del palazzo Pretorio. Nel 1458 la ricostruzione della chiesa di S. Domenico favorisce la formazione di una piazza quadrata antistante, embrione del successivo e più vistoso intervento barocco; nel 1454 viene regolarizzata piazza della Bocceria Vecchia e nel 1467 piazza Ballarò è resa più ampia rettificandone i due lunghi fronti; nel 1468 il pretore della città Pietro Speciale riorganizza la sua nuova residenza e vi apre davanti una piccola piazza. A. CASAMENTO, *Rinnovamento urbanistico negli interventi quattrocenteschi a Palermo*, relazione al Seminario di studi su «Matteo Camilliani e l'architettura siciliana fra Quattro e Cinquecento», Palermo 20-22 dic. 1985.

<sup>3</sup> E. GUIDONI, A. MARINO, *Storia dell'urbanistica. Il Cinquecento*, Roma-Bari 1982, e in particolare parte prima, cap. III *Il primato del progetto e parte seconda Dalla fine del Quattrocento alla crisi degli anni '40*.

<sup>4</sup> E. GUIDONI, *L'arte di costruire una capitale. Istituzioni e progetti a Palermo nel Cinquecento*, in «Storia dell'arte italiana», XII, Torino 1983, ripubblicato in *L'arte di progettare le città. Italia e Mediterraneo dal medioevo al settecento*, Roma 1992, pp. 169-197.

<sup>5</sup> «... la piazza e la strada assiale sono elementi da comporre, in un gioco sempre variato ma sostanzialmente rigido; si creano così valori di interdipendenza tra gli elementi che possono essere imitati e perfezionati, adattati alle diverse circostanze, ma che devono essere accettati come le basi di un linguaggio architettonico moderno». E. GUIDONI, *Antonio da Sangallo il Giovane e l'urbani-*



stica del '500, in «Atti del XXII Congresso di Storia dell'Architettura», Roma 1986, ripubblicato in *L'arte di progettare le città...*, cit., pp. 147-156, p. 148; IDEM, *Gli spazi urbani trapezi. Storia di un modello progettuale*, ibidem, pp. 199-208; L. Di Nuzzo, *La progettazione sistina della piazza S. Giovanni in Laterano*, in *L'urbanistica nell'età di Sisto V*, «Storia della Città», 40, 1987, pp. 5-44.

<sup>6</sup> L'unità del modulo strada-piazza viene confermata dalla necessità di dover sottolineare l'esclusione della piazza nel caso di realizzazione del solo asse viario; il Senato di Messina nel deliberare l'apertura della strada Austria (1577) ribadisce: «sequatur strata absque intermissione plani». N. ARICÒ, *L'idea di piazza a Messina fra Rinascimento e Maniera*, in *Le piazze*, Atti del I Convegno internazionale di studi sulla storia delle città italiane, «Storia della Città», 54-56, 1993, pp. 63-78.

<sup>7</sup> Tra i più recenti contributi al tema della piazza: AA.VV., *La piazza storica italiana. Analisi di un sistema complesso*, Venezia 1992; *Le piazze*, Atti del I Convegno internazionale, cit.; relativamente a Palermo: A. CASAMENTO, *Palermo. I teatri della festa*, in «Agorà», 2, 1988, pp. 15-17; IDEM, *Le piazze storiche della Sicilia*, in «Agorà», 4, 1989, pp. 22-24.

<sup>8</sup> La facciata dell'edificio inizia al centro esatto dello sviluppo della strada, misurata tra la porta e l'imbocco alla piazza, e occupa un quarto della sua lunghezza totale. Sull'architettura del Quattrocento a Palermo e su Matteo Carnilivari gli studi più recenti: G. BELLAIORE, *Architettura in Sicilia (1415-1535)*, Palermo 1984; F. ROTOLO, *Matteo Carnilivari. Revisione e documenti*, Palermo 1985.

<sup>9</sup> Le notizie che seguono sono ricavate dalla lettura dei volumi, relativi a questi anni, dei *Consigli Civici* e degli *Atti, Bandi e Provvisi* custoditi presso l'Archivio Storico del Comune di Palermo (A.C.P.) e dei *Memoriali* e delle *Lettere viceregie* del Tribunale del Real Patrimonio custoditi presso l'Archivio di Stato di Palermo (A.S.P.). È in fase di completamento, da parte dell'A., uno studio storico-urbanistico sulla costruzione delle vie Toledo e Maqueda, di prossima pubblicazione.

<sup>10</sup> Poco considerata la funzione fondamentale della Tavola palermitana nella realizzazione degli interventi urbanistici cinque-seicenteschi. R. GIUFFRIDA, *La funzione storica del Banco Pecuniario di Palermo detto Tavola (1551-1855)*, Palermo, 1991.

<sup>11</sup> *Litterae observatoriae super Capitulis factis à Civitate Panormitana dei Via Cassari, seu Toletana, amplificanda* (1567), in M. DE VIO, *Urbis Panormitanae Privilegia*, Palermo 1706, rist. anastatica 1990, pp. 452-455.

<sup>12</sup> La trasformazione del Cassaro in via Toledo si attua in tre fasi immediatamente successive una all'altra, in esecuzione di tre distinte delibere del Consiglio Civico. Con la prima, del 30 giugno 1567 si delimita il fronte di case da demolire «incomenzando della cantonera dello m.co Jacopo lo Castrone matiore et venendo a baxo a man destra sino alla porta della Putitelli di santo Antonio lo Cassaro...». A.C.P., *Atti, Bandi e Provvisi*, X ind., f. 81r. Con la seconda, del 27 febbraio 1568, si chiede che «detta strata vada a lenza insino alla cantonera in frontispitio di lo arciepatato di questa città, quali incomenza di la casa che fu del quondam episcopo di Stracusa, ...e volino essi s.ri deputati fare tutto et quanto del modo si ha fatto in la strata p.ta del Cassaro...». A.S.P.,

T.r.p., *Memoriali*, f. 124r. Con la terza infine, del 13 marzo 1568, si decide di completare il tratto «incomenzando de la turri dove e la porta de le Putitelli... insino alla ditta strata de le librari...». A.C.P., *Atti, Bandi e Provvisi*, XI ind., f. 77v.

Il rapporto con la piazza è sottinteso e conclude ciascuno dei tratti di strada descritti: la «cantonera dello m.co Jacopo lo Castrone» fissa il termine della già prevista piazza Aragona (poi Bologni), che a partire dall'8 agosto 1567 viene espressamente citata in alcune richieste di indennizzo indirizzate ai «deputati de la strata del Cassaro e piazza Nova»; la «cantonera in frontispitio di lo arciepatato» delimita il fronte occidentale di piazza della Cattedrale; la strada «de le librari» rappresenta lo sbocco su piazza della Loggia.

<sup>13</sup> Per la pianta di Natale Bonifazio: L. BENEVOLO, *La città italiana nel Rinascimento*, Milano 1969, tav. XVIII.

<sup>14</sup> F. NEGRO, C.M. VENTIMIGLIA, *Atlante di città e fortezze del Regno di Sicilia (1640)*, a cura di N. Aricò, Messina 1992.

<sup>15</sup> I toponimi sono tratti dalla pianta di M. Cartaro (1581). I grafici relativi alle analisi geometriche che accompagnano il testo sono elaborati sulla base della ricostruzione cartografica su supporti catastali e aerofotogrammetrici della planimetria del Villabianca (1777): P. DI FRANCISCA, A. MILAZZO, *Una base cartografica per la storia urbanistica di Palermo*, in «Storia della Città», 12-13, 1979, pp. 145-152.

<sup>16</sup> Non ci è stato possibile verificare la presenza di un largo tra piazza Bologni e la Cattedrale, rilevabile nella rappresentazione del Bonifazio, in quanto l'edificazione nel 1586 del Collegio Massimo dei Gesuiti ha modificato la situazione dei luoghi e occupato lo spazio dove sorgeva l'antica chiesa di S. Pantaleone.

<sup>17</sup> Deliberati dal Consiglio nel 1596, i lavori hanno inizio nel 1600 e per essi si predispongono nuovi Capitoli che si richiamano espressamente e quelli redatti per la via Toledo. *Litterae observatoriae super Capitulis de Via Nova sub Macheda nomine, Toletanae instar, amplificanda ac dirigenda* (1600), in M. DE VIO, *Urbis Panormitanae...*, cit., pp. 461-464.


<sup>18</sup> E. GUIDONI, *L'arte di costruire una capitale...*, cit., p. 185-186.

<sup>19</sup> E. GUIDONI, A. MARINO, *Storia dell'urbanistica. Il Seicento*, Roma-Bari, 1979; S. BOSCARINO, *Sicilia barocca. Architettura e città, 1610-1760*, (1981), Roma 1986; M. GIUFFRÈ, *Architettura e decorazione in Sicilia tra rinascimento, manierismo e barocco, 1463-1650*, in «Storia dell'Architettura», 1-2/86, 1988, pp. 11-40.


<sup>20</sup> N. ARICÒ, E. GUIDONI, *La geometria come principio. Momenti della progettazione urbana a Palermo nei secoli XVII e XVIII*, in AA.VV., *Abitare a Palermo*, Milano, 1983, pp. 11-60.

<sup>21</sup> A. CASAMENTO, *Le piazze siciliane tardobarocche*, relazione al seminario «L'architettura in Sicilia nel Settecento», Palermo 4-15 maggio 1989 (atti in corso di stampa); IDEM, *Piazze e piazzette. Il piano dei Bologni e il cortile delle Bisacce a Palermo*, atti del convegno «I Beni Culturali e il loro ruolo nella società», Palermo 1992, pp. 73-80.

<sup>22</sup> A.S.P. Real Segreteria, Incartamenti, Busta 183.




1/Schema progettuale dell'asse del quartiere Loggia (via Argenteria nuova, via dei Mercieri). Modulo base, 35 canne palermitane.



2/Pianta di Palermo di Natale Bonifazio (1580).

3/Pianta di Palermo di Francesco Negro (1640).




4/Schema progettuale della strada del Cassaro o via Toledo. Modulo base, 90 canne palermitane; unità progettuale (2 moduli), 180 canne. I numeri indicano l'ordine di realizzazione dei tratti.


*nella pag. seguente*

5/Fuga prospettica della via Toledo da Porta Felice, nell'incisione di A. Bova (da A. LEANTI, *Lo stato presente della Sicilia...*, Palermo 1761).

6/Fuga prospettica delle vie Toledo e Maqueda da piazza Vigliena o Quattro Canti, nell'incisione di A. Bova (da A. LEANTI, *Lo stato presente della Sicilia...*, Palermo 1761).




*Prospetto della Porta Felice di Palermo.* Jac. Ant. Bova Sculp.




*Prospetto della Piazza Orsini di Palermo, con veduta della Porta Nuova, e della Porta Maqueda.* Jac. Ant. Bova Sculp.



7/Dislocazione degli apparati scultorei collocati nelle piazze tra XVI e XVIII secolo (pianta base da P. DI FRANCESCA, A. MITAZZO, *Una base cartografica per la storia urbanistica di Palermo*, «Storia della Città», 12/13, 1979). Quadrato, statue; cerchio, fontane.



8/Simmetrie e corrispondenze ottiche nell'impianto tardobarocco di piazza Pretoria (incisione base di A. BOVA da A. LEANTI, *Lo stato presente della Sicilia...*, Palermo 1761).



9/Corrispondenze geometriche dell'impianto tardobarocco di piazza Bologna (pianta base da G. Lo Jacomo, *Studi e rilievi dei palazzi palermitani dell'età barocca*, Palermo 1962).

## IL RECINTO DI DELIZIA, BELRIGUARDO, E IL RECINTO DI BONIFICA, LA DIAMANTINA. FONTI E DOCUMENTI PER LA STORIA DEL TERRITORIO FERRARESE

Luciana Finelli

Si prosegue (oltre Voghiera, sulla carrozzabile per Portomaggiore) lasciando a destra, km. 7,3, i suggestivi ruderi di Belriguardo, imponente sede di rappresentanza della Casa d'Este, eretta verso il 1435 e certamente la più sontuosa delle "delizie" estensi. Ne rimangono il torrione d'ingresso, pericolante, il vasto cortile, la facciata del fabbricato principale con finissime finestre gotiche e, oltre il porticato, a destra, la sala della Vigna con residue tracce di affreschi. Con tale immagine, profilantesi sullo sfondo delle piatte campagne ferraresi, la Guida del Touring dell'Emilia e Romagna<sup>1</sup> prende contatto e subito si congeda da quella che, attraverso le testimonianze dei contemporanei, dei cronachisti e degli storici, si qualificò come la più importante tra le sedi dei diparti ducali<sup>2</sup>. Essa offriva tuttavia la caratteristica di unire in sé, oltre alle prevedibili attrezzature per ogni tipo di svago, anche la possibilità di trasferirvi gran parte delle attività di governo, con gli addetti e le loro famiglie, dai gradi più alti agli amanuensi, in modo da poter funzionare da singolare «palazzo del governo», strutturato come una non piccola città, con i suoi quartieri di rappresentanza circondati dalla variegata moltitudine degli altri «luoghi» particolari, a metà tra il lussuoso e l'agreste, nel migliore stile estense<sup>3</sup>. Non vi è dubbio che a tale impresa, nel corso degli anni, abbiano lavorato i più quotati ingegni chiamati al servizio dei duchi: così, se si fa il nome di Giovanni da Siena tra i suoi primi costruttori<sup>4</sup>, possiamo anche affermare che a Benvenuto sono attribuibili i lavori di rinnovamento, eseguiti per ordine di Borso nel 1452, nel 1465 e nel 1470<sup>5</sup>, e forse a Rossetti i riattamenti condotti sotto Ercole I nel 1493<sup>6</sup>.

La sollecitudine di Borso nei confronti di Belriguardo si esplica nel tempo sotto forma di ripetuti ampliamenti e abbellimenti, innestanti nuovi pre-

ziosismi sull'opera di Leonello e di Niccolò III. Niccolò aveva curato l'impianto generale, erigendo il «recinto di oltre un miglio di circuito»<sup>7</sup>, e certamente non solo quest'ultimo, bensì anche le strutture principali, e cioè l'accesso (il torrione adibito forse a colombaia, imponente, alto oltre trenta metri), lo schema della bassa corte, conclusa nel fondo dall'«alta parete»<sup>8</sup> del corpo principale quadrangolare, traforato da pseudobifore e ornato da un «pozzolo», accentrato attorno al cortile d'onore, o corte alta.

Leonello, anche se preferiva la residenza di Belfiore fuori porta del Leone, non mancò di prestare ogni cura a Belriguardo; sono sue le «camere verdi» ed anche la «gieziola» dipinta di verde, ad opera di Nicolò Panizato, così come la stanza delle Sibille al piano nobile<sup>9</sup> e il porticato su tre lati della bassa corte, a protezione degli alloggi degli addetti al palazzo. Per questi lavori si fa il nome di Antonio Brasavola, fratello del più noto Pietrobono, il quale ultimo, peraltro, è citato nei documenti come «architetto di Belriguardo»<sup>10</sup>.

La splendida dimora, dove Leonello passò a miglior vita nel 1450, doveva già essere a un notevole grado di raffinatezza e di completezza se dopo appena due anni, nel 1452, Borso vi riceveva in visita l'imperatore Federico III, il quale ne lasciò una descrizione ammirata, citando cinquanta camere superbamente affrescate da lui percorse, le doppie logge sostenute da colonne marmoree e le immense scuderie, commentando a conclusione: «In tutto il mondo non si trova villa come questa»<sup>11</sup>.

Ma l'apogeo di Belriguardo giunge con Ercole I che promuove lavori importanti e definitivi, dedicando tutto il suo tempo agli artisti da lui chiamati a questo scopo, a scapito degli impegni di governo e a grande scorno dei suoi consiglieri. Esiste

una lettera di Siviero Sivieri, segretario di stato, a Eleonora d'Aragona, sposa di Ercole, dove è tratteggiata l'immagine del duca seduto «dal lato di dentro del desco», intento a seguire quanto Ercole De Roberti, «assetado (...) dal lato di fora», va schizzando «su alcuni cartoni di folij realj incholati»<sup>12</sup>.

Segue per il palazzo una stasi sotto il principato di Alfonso I, impegnato a costruire la «sua» delizia personale su un isolotto nel Po presso Mizzano, la famosissima meraviglia d'Italia, nota come Belvedere, poi soppiantata dalla fortezza papale. Con Ercole II, invece, ricomincia la gloria di Belriguardo, che accoglie nelle sue stanze i circoli letterari e artistici più in vista delle corti italiane: dipingono decorazioni e figure i due Dossi, Girolamo da Carpi, il Garofalo e altri. L'impianto architettonico è ormai concluso, pur ammettendo modifiche e sostituzioni. Anche Alfonso II, l'ultimo duca, nonostante l'impresa «heroica» della costruzione del castello di Mesola e della sua immensa riserva di caccia e pesca, ebbe assai cara Belriguardo dove, assieme alla duchesessa e alla corte, si trascorrevano liete stagioni in festa e divertimenti.

Certamente già sotto il ducato di Borso il «palazzo» funzionava a pieno ritmo, tanto che nello stesso 1465 fu possibile trascorrervi festosamente il Natale<sup>13</sup>, nondimeno la grande stagione di Belriguardo cominciava dal mese di giugno: «si passava la state a Belriguardo», annota il Frizzi<sup>14</sup>, con tutta la famiglia, con parte del ministero, e gran numero di dame e cavalieri. Ivi era corte bandita, e alloggio a chiunque vi si trasferiva ad ossequiare il Duca, e a trattare negozi. I giuochi, la musica, le cavalcate, le cacce dei fagiani e delle pernici n'erano le occupazioni<sup>15</sup>. Finalmente in autunno si dimorava con simile sfarzo alla Mesola<sup>16</sup>.

Forse, oltre alla struttura distributiva e architettonica che esamineremo, è il particolare tipo di decorazione, applicata nei cicli pittorici degli appartamenti ducali, a fornire il «carattere» di questo capo d'opera tra le delizie estensi. Teorizza Rosenberg come sia Alberti che Filarete, il primo nel considerare la «villa» vuoi come luogo di produzione agricola vuoi come rifugio dalla città, il secondo come luogo di piacere in cui esercitare uno speciale tipo di attività cortesi, catturino in effetti i significati che promanano dagli affreschi delle delizie estensi<sup>17</sup>. Di questi ultimi molto sappiamo dai documenti concernenti il palazzo della Certosa in Ferrara, dalla descrizione dei cicli pittorici di Belfiore e Belriguardo trasmessi dal letterato umanista Sabadino degli Arienti<sup>18</sup> e, soprattutto, dalla impressionante testimonianza della sala dei Mesi a Schifanoia dovuta alla triade dei pittori ferraresi, Tura - De Roberti - Del Cossa<sup>19</sup>. Attraverso i soggetti delle diverse scene, ricorrenti nei numerosi

«palazzi» di casa d'Este (avvenimenti di caccia, battute di pesca, cavalcate e feste) e dalla loro dislocazione nelle varie stanze dei singoli complessi, apprendiamo come questi ultimi, oltre ad essere adoperati quali sedi destinate ad ospitare attività di rappresentanza e, simultaneamente, spesso anche come centri amministrativi extra urbani, esibissero le tre connotazioni che, secondo Filarete, competevano all'abitazione del signore: gli spazi comunitari, gli spazi pubblici e quelli privati<sup>20</sup>. Allo stesso tempo l'intreccio tra luogo di potere e sede ricreativa faceva sì che, in maniera intrinseca, la maggior parte degli spazi pubblici di questi edifici acquistasse un «tono» informale e rilassante<sup>21</sup>. Il caso del palazzo di Borso alla Certosa appare particolare e conferma quanto sopra detto circa la funzione delle decorazioni; gli appartamenti di Borso erano infatti affrescati con storie di santi eremiti e ciò si spiega sia con la stretta vicinanza dell'edificio alla sede dei monaci certosini sia con la destinazione «ufficiale» del palazzo ad alloggio sontuoso dei visitatori di rango di casa d'Este<sup>22</sup>. Un ruolo simile, esaltatorio e semi-pubblico, lo si capta anche nella citata sala dei Mesi a Schifanoia, proprio attraverso il ciclo dei Trionfi e le interpretazioni astrologiche commiste, che trasmettono messaggi polivalenti sulla «cultura» cortese e cittadina dell'età d'oro di Ferrara<sup>23</sup>.

Per Belriguardo, la sua singolarità e peculiarità di dimora principesca adatta al riposo, allo svago e allo svolgimento degli affari di stato, risulta con tutto ciò evidente non solo dalla descrizione di Sabadino degli Arienti del 1497, pubblicata dal Gundesheimer<sup>24</sup>, ma anche da un singolare documento del 1632, conservato presso l'Archivio di Stato di Modena<sup>25</sup>; si tratta di un «inventario», non di beni o di oggetti custoditi nell'edificio, ma di tutto l'edificio nel suo complesso e nelle sue parti, considerate sia nella loro consistenza strutturale che nello stato di conservazione delle finiture complementari, infissi esterni e interni, telai e sportelli, «chiavature» e «serraglie», camini «alla francese» e «alla veneziana», travature e «crosare» all'incontro dei loggiati, e via dicendo. Il documento si presenta sotto forma di 16 pagine più il frontespizio, strutturate in recto e verso e legate a quinterno con filo refe. La scrittura consiste in un corsivo regolare abbastanza chiaro tale da permettere una interpretazione agevole e completa dello strumento<sup>26</sup>. Esso ci si consegna, nella sua oggettività e puntigliosa descrittività, come una testimonianza drammatica della liquidazione dei patrimoni degli Estensi, condotta con freddezza e premeditazione dalla Camera Apostolica nel quadro di quella operazione di vasta portata, iniziata all'indomani della «devoluzione» del 1598, e orchestrata in tappe serrate, che, nello spazio di meno di qua-

rant'anni, realizzò in maniera concreta, tra «spianamenti», demolizioni, ablazioni di pitture e sfregi efferati, un evento facilmente definibile come la «distruzione di Ferrara»<sup>27</sup>. Si tratta di un caso esemplare e dimostrativo, sia nella affermazione, ma soprattutto nella negazione, del significato dell'architettura come potente emblema primario del potere e veicolo di contenuti incompatibili con valori dello stesso segno; quindi non semplicemente «ars mechanica», diretta a soddisfare necessità e involucramenti di funzioni disparate e complesse in scatole murarie comunque conformate, bensì luogo simbolico, portatore di messaggi permanenti. In altre parole, il potere subentrante non poteva «ereditare» il patrimonio fisico di quello soccombente senza contestualmente estinguerlo nei suoi valori evidenti.

Non si tratta peraltro della prevedibile mortificazione del solo apparato difensivo urbano, bensì della eliminazione di strutture essenzialmente «pacifiche» come gli edifici ducali e la stessa delizia di Belvedere nella sua consistenza fisica. Belriguardo, invece, abbandonata già da un trentennio, bersagliata dalle vicissitudini del tempo senza la necessaria manutenzione, scomposta nelle sue parti secondo destinazioni e usi impropri affidati a diversi affittuari e subaffittuari che pure non ne occupano che una assai esigua porzione, la «delizia» per eccellenza, il «regale albergo» cantato dal Tasso, emerge dalle pagine dell'inventario già con una sua caratteristica precisa di grandioso «rudere» itinerare, ancorché tuttora sufficientemente completo e integro nelle proprie articolazioni.

L'esordio, così come tutto il testo, suona impersonale e monotono, dando il via alla descrizione di un viaggio, narrato attraverso il «Palazzo et le fabbriche con ogni altra sua ragione et pertinenza», viaggio che comincia «alla Porta che è sotto la Torre del Palazzo, et seguitando sotto la bassa corte a man destra di detto Palazzo, seguentemente dele stantie contigue l'una doppo l'altra, come distintamente apparirà»<sup>28</sup>. Si tratta di un'operazione eseguita dal fattore del Serenissimo Signore Duca di Modena, Alberto Fantinelli, in ordine alla «consegna» delle mura e di ciò che esse contengono «al signor Gimignano Setti affittuario di detto luoco»<sup>29</sup>. In calce allo strumento compare la firma del Fantinelli stesso e quella del Setti per accettazione, siglate ambedue dai testimoni, Angelo Albino Matteoli, Hippolito Bondarj, Giovanni Gioacchino Bagni. Poiché non risulta dal documento un «prezzo» nel passaggio da un personaggio all'altro ed anzi, menzionando la «consegna», si ribadisce che i beni «sono del Ser.mo Duca di Modena», l'operazione stessa appare come una mossa cautelativa, tendente a lasciare in mano al Duca esiliato una leva che gli consenta eventualmente di salvare dai

danni della confisca la più preziosa delle sue proprietà. Quest'ultima, Belriguardo appunto, non aveva soggiaciuto alla distruzione come era invece accaduto a molte delle fabbriche consorelle, in quanto bene allodiale della famiglia. Così come essa appare dall'inventario, ben si comprende come dovesse stare in cima ai pensieri del duca. Alla data del 1632, si articola in un corpo quadrilatero, impostato su una «bassa corte» di accesso porticata (la prima in ordine di percorrenza) e su un secondo corpo quadrangolare, aggregato attorno a un ulteriore cortile con logge su tutti e quattro i lati, coperto con «solari» alla veneziana; fiancheggiano l'edificio da un lato il cosiddetto «cortilone» e dall'altro il grande giardino cintato<sup>30</sup>. Il corpo principale su base quadrata, a due livelli, accentrato attorno alla corte d'onore, consta di un piano terra; un mezzanino cui si accede da «chiocciolo» o altro tipo di scale singole, nascenti dai locali del piano terra stesso; un piano nobile, raggiungibile attraverso due solenni scaloni a rampa unica, separati e dislocati all'attacco con le due ali; e ancora un mezzanino superiore con accessi dal medesimo piano nobile.

È difficile oggi stabilire l'esatta distribuzione dei locali; si può solo dedurre che alcune zone del palazzo recavano nomi particolari, come la casa della Vigna già citata, risalente al tempo di Leonello e così chiamata per le decorazioni raffiguranti un pergolato di vite con grappoli maturi. Altre zone sono la casa della Possessione, con la sua «gesiola»; la casa del Bagno, citata nell'inventario come «in capo a la Peschiera», e quindi difficilmente identificabile con il bagno descritto nell'inventario stesso, situato senz'ombra di dubbio nel corpo del palazzo quando già la peschiera era disseccata da un pezzo; e infine la casa della Muda, questa forse separata, data la sua funzione, e probabilmente associata alle fabbriche del «cortilone». Nella bassa corte sono disposti i «servizi» che consentono alla società ospite di svolgere lietamente le proprie giornate. Al piano terra, al di là dell'atrio che si apre nella torre di accesso sovrastata da un «camerone»<sup>31</sup>, si susseguono le cucine, tra cui una «cucina grande», e i forni, le «càmare» del bagno con la fornace per l'acqua calda, e il rivestimento di marmo: il detto bagno è «selicato di marmo, dove si calla per scallini di marmo; et ne cantoni vi è quattro bancaletti di marmo ne cantoni de scallini; con un zorno, ovvero coppo di marmo da un capo per dove si dava l'acqua ad esso»<sup>32</sup>. Sono elencate di seguito; una chiesa, una seconda «gesiola» e una «capellina», situate separatamente; compare quindi la «scala dei Muli» che portava le dame sulle cavalcature al piano nobile; e ancora la casa del Fattore con il suo portico e con il suo cortile, poi le stalle colonnate, il pozzo «con un bell'albio di

pioppa» e la peschiera<sup>35</sup>; poi ancora il già citato «cortilone», a un capo del quale è situata una «barchessa» (detta anche «fenilone»)<sup>36</sup>, ospitante al livello inferiore lo stallone grande per le centinaia di cavalli in dotazione al palazzo. Il cortilone a sua volta, fornito di un «pozzo con sua alta bilancia e con albio di marmo lungo pedi sette»<sup>35</sup>, si apre con un solenne portale verso l'esterno. Recita il testo: «al cortilone che va alla barchessa vi è un portone grande in quattro parti essendo scavezzo anco dal mezzo in suso; con otto piane e suoi guerzi senza cadenazo di sopra; et alla parte di sotto con due cadenazi uno di dentro, l'altro di fuori con due chiavature e sue chiavi. Con il suo martello di ferro da battere»<sup>36</sup>. Tramite il detto varco, il cortilone dà nel piazzale, o «stradone d'ingresso», riportandoci, girato l'angolo, avanti alla torre di accesso.

Si va di sopra salendo il singolare scalone a due rampe distinte, già sottoposte, alla data dell'inventario, a delle probabili varianti. È annotato infatti nel testo: «Vi è le due scalte di marmo ben in ordine, ad una delle quali vi è da basso una colonna con suo capitello sopra di marmo; con li suoi mantegni pure di marmo incannellato; et a meze scalte vi è ciascuna di esse un Portone forniti; uno con due cadenazi che si asserano di dentro via; et all'altro fornito con un sol cadenazo e chiavatura; et chiave che serà di fuori via»<sup>37</sup>. La singolare collocazione dei due «portoni» a metà sviluppo delle rampe fa pensare a due pianerottoli di sosta situati a interruzione e «riposo» a metà di ciascuna delle rampe stesse, situazione confermata peraltro da quanto si dirà appresso. L'apparecchio di chiusura dei due varchi lascia supporre un dispositivo di sicurezza da applicare durante le assenze della corte, quando il complesso funzionava a regime ridotto, vale a dire solo per quanto riguardava i locali a piano terra, peraltro attive e perenni sedi di laboriosità quotidiana a servizio di tutto quanto era legato al mantenimento della grandiosa proprietà: alloggio per i cavalli nelle loro stalle; recinti per bestiame da allevamento con fienili, colombaie e pollai; coltivazioni specializzate di frumento con i loro granai, e vigne con le loro cantine; alimentazione della selvaggina, con relativo bosco e boschetto in cui inselvarle; promozione della fauna ittica mediante la manutenzione della grande peschiera antistante il palazzo; coltivazione dei prodotti della terra nell'immancabile orto; mantenimento degli alberi da frutto e delle altre canoniche essenze rare sempreverdi nei numerosi giardini che costellavano gli immediati confini dell'edificio. Ricordato come speciale tra questi il cosiddetto giardino della Naranzana, attraversato da una pergola di 42 archi in ferro poggianti su colonne, un'estremità della quale agganciava una

«muraglia» lunga 240 metri e alta 2 «che dà nel capo verso il piazzale», mentre l'altra si adornava di un «portone» che «va nel bosco». Un poscritto avverte che alla data della stesura dello strumento, la sterminata pergola era stata smontata e mandata a Modena per ordine del duca<sup>38</sup>.

Il piano nobile, nella disadorna progressione dell'inventario, sgrana le sue stanze a partire dall'arrivo dello scalone di marmo, procedendo «a man dritta»; la «sala del ballone»; un camerone con camino «alla francese»; una «giesiola contigua» (forse la famosa cappella di Borso, affrescata da Cosmè Tura<sup>39</sup>); una serie di quattro camere con camerino; una saletta detta ancora «della Vigna»; cucina con camino; un camerino con «secchiato»; le camere «del cantone» e relativo camerino (ci troviamo quindi a uno spigolo del fabbricato); una successione di sei camere e un camerino «che vengono dritti tra le logge di sopra ed il bosco» per un totale di undici finestre; dopo un'ulteriore camera con camerino, cominciano a snodarsi i celebrati ambienti affrescati dell'appartamento ducale: la camera della Mascherata con quattro finestre; la camera delle Sibille con un finestrone che guarda nel bosco; una camera «con pitture e cavalleria» con camino e due finestroni<sup>40</sup>; un'altra camera «dipinta», con due finestroni; la «saletta di Psiche che va nella sala grande» e nella loggia tramite due porte distinte<sup>41</sup>; una sequenza di altre camere che guardano verso il bosco «et al gioco negro della racchetta». La descrizione avverte a questo punto che la prima loggia della «Sala grande» conserva tutte le sue colonne e la sala stessa tutti i suoi 20 finestroni; essa inoltre presenta al centro della parete una «porta grande che va nele logge». Infine tutte le logge superiori esibiscono «li suoi solari di asse alla veneziana» e, nelle cantonate, le «crosare con traversi di conventini»<sup>42</sup>. Emergono qui le immagini di strutture murarie ancora relativamente ben conservate e, dal punto di vista architettonico, fortemente «alleggerite» e traforate da vuoti in serie che «girano» gli angoli dei fabbricati. È importante sottolineare la distinzione tra questo documento «tardo» e l'inventario di Sabadino degli Arienti del 1497. Nel pieno della glorificazione degli Estensi l'autore della descrizione quattrocentesca si diffonde sulla meraviglia provocata nei visitatori dalla preziosità dei materiali (cotto e marmi), dalla vividezza dei colori diffusi dappertutto a ingentilire muraglie e merlature, e soprattutto dagli accorgimenti architettonici escogitati dagli artisti che materialmente edificarono la delizia. Si è parlato di un intervento di Biagio Rossetti, associato dalla controversia con Antonio Francesco Sardi, attestata dai documenti<sup>43</sup>. Ma un passo della descrizione di Sabadino è illuminante: nella seconda corte a doppio loggiato, e precisamente in quello

superiore, le arcate, «due si e due none», sono chiuse da «gentil muro»; è flagrante la similitudine con lo stato originario della corte del palazzo Costabili in Ferrara, ipotizzato a suo tempo da Zevi, similitudine rilevata da Marciandò<sup>44</sup>.

Ancora da Sabadino deriva la maggiore informazione sulla colorata presenza dei cicli pittorici cui è conferita una decisa importanza nella valutazione della consistenza edilizia, e soprattutto nell'articolazione fisica del costruito: a testimonianza di ciò è sufficiente citare la lunghissima e documentata descrizione della sala di Psiche, contenuta nell'inventario quattrocentesco. Nel 1632 la situazione è capovolta: dominano gli spazi, i corridoi, le «càmare», i cortili, le porte con «tellari» e senza, le finestre con le invetriate complete dei loro «occhi», oppure «scavezi» e gettate al suolo. Per gli affreschi invece nemmeno una citazione che ci parli del loro stato a quella data: solo le laconiche denominazioni che si rincorrono, evocando stanze vuote con mute figure che ormai trasmettono dalle pareti messaggi non più comunicabili. E su tutto incombe l'ineluttabile destino di un patrimonio architettonico in via di disfacimento, in cui già i locali «senza coperto», gli usci «scavezi a mezo» e quelli «inteli vecchi e repezziati», le «càmare senza chiavatura e chiave, alle quali casca il soffito», i «selciati d'asse marze» e l'incipiente disgregazione muraria preludono all'improcrastinabile rovina totale che nessuno saprà o vorrà arrestare<sup>45</sup>.

In quel giorno 6 novembre 1632, in cui si sancisce la mortificazione di Belriguardo, in luogo della festosa società estense, poche persone abitano disperse le 365 stanze della delizia, così contate dalla voce popolare che ne tramandava le meraviglie. Gli affittuari sono quattro: Geminiano Setti che occupa la casa della Vigna; i Signori Raneri (o Ranieri) che sfruttano alcuni locali posti su un cortile adiacente alla bassa corte: il cavalier Andrioli, e il cavalier Pinino, alloggiati in locali imprecisati. I residenti a servizio sono peraltro di poco più numerosi: il Sig. Alberto Fantinelli fattore di S.A. Ser.ma, il quale abita una piccola parte del piano nobile; il fattore del Sig. Setti dislocato con la famiglia nella cosiddetta casa del Fattore, fornita di portico; l'ortolano Pirolo a servizio del Sig. Setti; il castaldo Carantoni e Filippo Poli «atizaglino» che occupano la casa della Possessione; Luca «fruttarolo»; mastro Bernardino «bottaro»; e infine Augusto Stabello con la sua donna, Lorenzo Bolognese e un Pastore senza altra indicazione. Una popolazione minima per uno sterminato ostello in abbandono. Muovendo dalle vestigia rimaste, ma soprattutto fondandosi su una planimetria complessiva della «reggia» campestre degli Estensi, la prediletta Belriguardo, ornata come nessun'altra dalla «magnificenza» dei duchi, così come appare

su una mappa conservata presso l'Archivio di Stato di Modena<sup>46</sup>, si è tentata una «radiografia» dell'intero complesso che, sulle tracce della schematizzazione iconografica, renda conto di ciò che ancora oggi malamente sussiste in rapporto a ciò (ed è la porzione maggiore) che è andato irrimediabilmente perduto. Questo tentativo scioglie l'accento effettuato più sopra circa la convergenza tra la descrizione scritta e la graficizzazione esplicativa e chiarificatrice. Dovuta testimonianza dello studioso, a parziale risarcimento di un destino che avrebbe potuto essere diverso.

Sorte non dissimile, anzi senz'altro più spietata, hanno subito le altre delizie estensi, i cui resti sono rintracciabili a fatica nel territorio, inglobati in costruzioni successive, oppure malamente interpretati, come a Quaratesana, quando non addirittura vissuti a livello di città, come a Copparo, con tutte le intromissioni immaginabili. Perfluendo il sistema delle delizie, tuttavia, sulla scorta delle cartografie cinque-seicentesche e di quelle dell'I.G.M. si constata come il territorio di delizia si sposi quasi senza eccezioni a quello di bonifica: ogni palazzo inserito sui fondi agresti genera sistemi di canalizzazione e di regolazione delle acque; per contro, ogni operazione di riscatto di terreni paludosi si fregia di un palazzo «della munizione» di tipo residenziale, destinato a porre il principe in stretto contatto con il suo feudo.

I lussi ducali non erano dunque fine a se stessi, riservati a una élite oziosa e godereccia, bensì erano intesi a recuperare allo Stato i possibili territori salvati dalla palude: non a caso, fin dal tempo di Leonello l'unicorno che affonda il corpo osseo nell'acqua (simbolo della bonifica) e il paraduro (incastellatura di canne intrecciate a rami di salice per costipare i suoli molli) costituiscono emblemi ricorrenti nell'autoglorificazione ducale<sup>47</sup> e si inseriscono a buon diritto tra le imprese di famiglia. Nello stesso «studio» di Belfiore, che Leonello non vide finito, le «Muse» dipinte da Tura e da altri artisti non figurano tanto come ispiratrici d'arte quanto come protettrici dei lavori agricoli<sup>48</sup>.

Nel complesso capitolo del «territorio», per restare nel tema, si teorizza come accertato che, nel quadro delle provvidenze adottate dagli estensi per le campagne del ducato, al di là delle attente e prestigiose cure dedicate ai giardini delle delizie e dei palazzi urbani (in realtà più o meno vasti comprensori trattati alla stregua delle architetture per profusione dei mezzi e qualità delle maestranze), il riscatto delle campagne dalla palude abbia costituito un tema non trascurabile nel patrimonio fondiario ducale, essendo queste imprese dotate di edifici specialistici e gestite da addetti perfezionati. Tra esse, il riscatto del Polesine di Ferrara promosso da Alfonso II, sembrerebbe l'operazio-

ne più tarda e quindi la meglio attrezzata. Precedenti di oltre quarant'anni sono le imprese della Diamantina e della Sammartina, da situare tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, con una «coda» di attività che si propagano per tutto il Cinquecento. Questo particolare della persistenza operativa nel comprensorio della Diamantina nel corso del secolo è stato ricavato da un gruppo di documenti rinvenuti nella vastissima serie di carte estensi dell'Archivio di Stato di Modena<sup>49</sup>.

Più che i particolari relativi alle modalità delle colture adottate per riscattare i lembi, anche vasti, di terreno incolto impaludato, interessa in questa sede sia il meccanismo finanziario escogitato per proiettare il progetto nel tempo sia la documentazione relativa alle presenze umane e insediative sui fondi interessati al riscatto. Il prosciugamento della Diamantina rappresenta un'impresa estense «arcaica» in quanto vede il suo decollo alla fine del XV secolo, su un comprensorio peraltro già caratterizzato da preesistenze medioevali. Essa investiva un comparto ancora oggi riconoscibile nel foglio 76, IV, SO dell'Istituto Geografico Militare, rapp. 1:25.000, intestato Vigarano Mainarda: di tale territorio esiste nell'ASMo una mappa con l'indicazione del perimetro considerato e con le misure espresse in pertiche, relative alla delimitazione esterna (5089 pertiche, equivalenti a 15 miglia +1/4) e alla «via de mezo», o strada mediana, o «traversa» (1912 pertiche, equivalenti a 6 miglia -1/4)<sup>50</sup>. La mappa descrive anche il circondario del territorio interessato, delimitato dai toponimi «Argene traversagno», «La Cassana», «Vigarano», «Sinedega», «Hospedale de Bondeno», «Settepolixini», «Li Lagi», «Salvadonega», «Porporana Ravalle», «Caxaia vecchia» e «Caxaia nova», tutti ancora esistenti.

L'analisi stilistica del documento lo pone come redatto su misure catastali negli ultimi anni del '400 o ai primi del '500: esso va collegato alla cessione della metà dell'impresa della Diamantina a Lucrezia Borgia avvenuta nell'anno 1513. La notizia risulta da un atto del notaio Bartolomeo Codegori<sup>51</sup>, che registra come ricevuta in dono in data 26 settembre 1513 dalla duchessa la metà pro indiviso della Diamantina, proprietà fino allora integrale di Ercole d'Este, suo cugino acquisito, contro l'onere di assumere in proprio le restanti opere di prosciugamento<sup>52</sup>. Lo strumento parla espressamente di «donazione fatta da don Ercole Estense, figlio del già Sigismondo Estense, alla Ill.ma Domina Lucrezia Borgia, Duchessa di Ferrara»; in esso viene donata a Lucrezia «dimidiam pro indiviso omnium et singularum possessionum, terrarum, pratorum, pascuorum, vallium et nemorum ac aliorum quorumcumque bonorum immobilium quae et quas ipse dominus Hercules habet (...) positae in policino Casaleae (...) in seraleo et loco

appellato La Diamantina». La duchessa con tale atto si obbliga a realizzare il canale Naviglio per lo scolo delle acque, in modo che «dicta bona meliorentur e bonificentur et ad maiorem utilitatem et fertilitatem reducantur». I contraenti, don Ercole e la duchessa, si impegnano inoltre a far costruire nelle tenute dell'altro «domos et casamenta» che eventualmente fossero sorte per qualsiasi ragione in una parte del rispettivo comprensorio, previa stima eseguita da singoli periti scelti uno per parte e, in caso di discordia, di un altro perito nominato dal giudice. Le parti si cautelano quindi in modo che i valori delle rispettive proprietà siano in ogni momento equiparabili, tali cioè che nessuno dei contraenti possa essere in qualche modo, nel futuro, privilegiato rispetto all'altro. Dal contesto si deduce anche, per quanto a noi interessa, che a quella data la situazione nel territorio di pertinenza della intera operazione era di natura più agreste che immobiliare, poiché «domos et casamenta» sembrano di là da venire.

Ottanta anni più tardi, scomparsi i primi ducali proprietari e tornata probabilmente la Diamantina in carico al duca regnante Alfonso II, la situazione si presenta notevolmente incrementata ed evoluta. A parte un'isolata notizia del 1552, secondo la quale «adi 5 luglio» viene autorizzato un pagamento a favore di Andrea Nasello a compenso della fornitura di «1500 podalj per bisogno a fare un pozo a la diamantina» (ma non deve essere stato il solo), abbiamo un'immagine dell'assetto della tenuta, relativa agli anni 1590-1591, notevolmente più complessa e aggiornata. Nel registro concernente il '90<sup>53</sup>, in data 22 gennaio vengono infatti riconosciuti 38 lire a Benvegnù Frobina (e una piccola cifra alla Camera Ducale) per «far muraglie» e fornire «calcinazo e prede a la fabrica dela Diamantina». In questa impresa risultano assoldati «lavoranti» e personale in notevole numero, tra cui predomina un Francesco Pelagatta, nominato frequentemente. I «lavoranti» sono Domenego Segador e compagni, Piedro Manetti, Bernardino di Campi, Camillo Ricino, Domenico de' Barbieri, Jacopo Codiga, Lorenze di Fusoli, Jacopo dela Fontana, Jacopo dal Moretto, Francesco Cilinetti, Ludovico del Maso, Giovanni Antonio di Vanzi e Francesco Agazano<sup>54</sup>.

Singularmente più completo è il quadro che ci si presenta l'anno successivo: il territorio della bonifica appare infatti costellato da numerose installazioni, alcune delle quali anche facilmente localizzabili, sia pure in maniera approssimativa, e certamente non costruite nello spazio di pochi mesi. Abbiamo dunque dei ponti, da collocare presumibilmente al sovrappasso, in località distinte, del Canal Bianco che taglia longitudinalmente il comprensorio; una serie di attrezzature rustiche di im-

precisate entità, quali porcile, pollaio e «casaro», definito quest'ultimo in qualche occasione «officina dei formaggi»; un granaio; una stalla, costruita nel mese di settembre da Francesco Tirella muradore; un fienile; un altro fienile «di pietra», con portico sorretto da «cholone maistre» e copertura in legno, situato sull'«arzene traversagno» (il confine orientale della bonifica); diverse residenze, dette «case», destinate sia agli operai stanziali che ai coloni, tra i primi dei quali si contano parecchi nominativi, comprensivi di un Domenico Verzolla che tiene i registri e del sopracitato Francesco Pelagatta, individuato questa volta nelle sue funzioni di «ufficiale della Monitione» e perito soprastante alla convalida dei mandati. Gli ulteriori lavoratori sono: m.o Alessandro Corona marangone; m.o Giulio Zanella muratore; m.o Rafael Ronca fomasaro; m.o Battista Spelta; Antonio Berni da Bondeno; Paolino Bagno; Lazzaro Trentin; Lodovico Carin; Antonio Maria Ronchi; Giacomino Bozolan; Giandomenico Negrino<sup>55</sup>. I coloni con casa propria e con famiglia residente sono invece: Michele Carrara; Pierantonio Carrara; Battista Arlot, che sovrintende ad uno dei fienili; Fioravante Malacarne, che sovrintende all'altro fienile; Girolamo Sacconi; Tonio Bormio; Antonio Rubino<sup>56</sup>. E finalmente, particolare assai importante, è registrato un palazzo della Munizione cui deve senz'altro essere attribuito il riferimento alla «fabbrica» per la quale, nel 1590, il Frobina fornisce, dietro pagamento di 38 lire, «calcinazo e prede» per tirare su «le muraglie».

Appartengono ancora al 1591 due altre «liste dela Diamantina», la prima del 22 di giugno e l'altra del 18 settembre, che gettano una ulteriore luce su questa piccola società di operatori, situata nelle campagne e intenta, con ripetute pendolarità tra Ferrara e il territorio, tra lenti carriaggi e trasferimenti di materiali («calcina» e «prede») da un punto all'altro dell'area interessata (senza dimenticare i mastelli di vino «per le maestranze»), a sostenere le basi dello stato estense<sup>57</sup>. Anche le installazioni edilizie e viarie ricevono apprezzabili chiarimenti: risultano infatti costruiti altri ponti, allestite altre strade di collegamento e ampliati, o edificati ex novo, i fienili. In particolare riveste speciale interesse l'indicazione della posa in opera, in uno di essi, di «colonna bastarde»<sup>58</sup>, senza alcuna menzione della fattura di queste membrature portanti. Probabilmente nella dizione è da intendere una fisionomia «semplificata» delle parti costituenti l'ordine architettonico, se non addirittura una consistenza materica diversa dalla pietra, da individuare forse in conglomerato preparato ad hoc. È anche interessante, attraverso i contaggi documentati nelle buste e nei registri dei memoriali della camera ducale, distinti in «Munizioni e Fabbriche» e

«Fabbriche e Villeggiature», recuperare la composizione delle nutrite schiere di operatori della pietra e del legno, accomunati nelle singole qualifiche, ma contrassegnati da attitudini specifiche, di volta in volta trasmigranti da una qualifica all'altra. Spesso, nei registri più «antichi», lo stesso nome di uno dei tanti operatori comprende due o anche tre designazioni: si poteva essere simultaneamente (in maniera non dissimile da quanto accade oggi per la mano d'opera edile) muradore e dipintore, oppure fomasaro (proprietario cioè, o appaltatore, di attrezzature per la fornitura del cotto) e insieme muradore<sup>59</sup>. Con il passare del tempo e con lo straordinario incremento edilizio promosso a suo tempo da Ercole I, le maestranze si specializzano e l'abbinamento delle posizioni riguarda solo i nomi più importati, per i quali il fenomeno sottintende operatori finanziariamente più forti e, sul lavoro, meglio organizzati. Da quanto si può evincere circa le eterogeneità delle prestazioni di questi «muradori», discende una riflessione sull'ampiezza di tale attribuzione: il «muradore» infatti talvolta è solo quello che esegue «muramenti», ma spesso è anche colui che li organizza, cioè un progettista: non solo, ma in qualche occasione è anche colui che li conduce in proprio, cioè un imprenditore. Frequentissimo è pertanto nei registri il caso del riconoscimento da parte della Camera Ducale di somme «avanzate» da questo o quel dipendente per l'esecuzione di opere per le quali il soggetto viene pagato a lavoro finito e, a volte, anche con alcuni anni di ritardo.

La fisionomia delle maestranze ne esce in tal modo arricchita, grazie anche a una conclamata duttilità e transprofessionalità di ciascuna di esse, passibile quindi di un'ampia gamma di operazioni e, constata l'esistenza documentata di frequenti associazioni di lavoro, ulteriormente spinta verso un deciso management di stampo innovativo. Proprio di questo fenomeno si deve parlare quando ci si trova di fronte alla dizione «compagni muradori», che sottintende una vera e propria «società», questa sì modernamente intesa, dove i soci mettono a disposizione ognuno la propria specializzazione e certamente, vista la «prudenza» finanziaria della Camera Ducale, anche il proprio capitale<sup>60</sup>. Da uno scandaglio comparato degli stessi conteggi relativi a ogni singolo anno (un esame totale dei 360 registri estensi, solo quelli del fondo «Munizioni e Fabbriche», richiederebbe anni di lavoro, anche se i manoscritti consultati ai fini di questo scritto possono essere considerati come soggetti di sondaggi abbastanza indicativi), risultano anche interessanti rilievi circa la disciplina e «i gradi» degli addetti all'«ars regia» ferrarese. L'«universitas muratoria» non aveva ovviamente una sede: il suo luogo di esercizio, e quindi di apprendistato, era-



no i cantieri medesimi, dove le opere da eseguire (sia quelle in muratura che quelle di carpenteria, così come i lavori diversi di finitura) si dividevano in «opere da maestro» e «opere da lavorante», e come tali erano oggetto di diversa valutazione e di compensi variabili. A volte era la stessa persona ad eseguire i singoli tipi di lavoro; più spesso all'opera del maestro corrispondevano requisiti di più alto magistero, mentre ai compiti del lavorante spettavano attività di esecuzione di più ordinaria routine. Quando l'opera era condotta a termine, il «sovrintendente», o sovrintendente, vale a dire un impiegato insieme tecnico e amministrativo, «Ufficiale della monizione», stilava i singoli «bolletini», o mandati, in base ai quali la Camera Ducale valutava quanto di proprio l'artigiano aveva coinvolto nel lavoro (se il lavorante era anche impresario) e quanto gli era stato già dato o restava da dargli<sup>61</sup>. I tempi dei pagamenti, erano molto «elastici» e spesso gli operai erano costretti a rivolgere rispettose suppliche (in realtà gustose recriminazioni) a distanza di anni per vedere soddisfatte le proprie legittime richieste<sup>62</sup>.

A questo punto, proprio dalle modalità e dalle forme dei pagamenti estrapolate dalle pagine dei registri e delle «vacchette» ducali, viene da formulare una ricognizione sulla gestione della professione da parte delle maestranze impiegate nei cantieri ferraresi. È da sottolineare come, avendo sott'occhio dei registri-campione che vanno dal 1471 al 1591, si possono valutare ben centoventi anni di costruzioni e di edilizia in genere, il che non è certo un arco cronologico troppo breve. Le considerazioni in merito possono quindi essere accolte con un buon margine di validità. Una domanda fondamentale riguarda dapprima la valutazione dei lavori in uso a Ferrara in quegli anni, sia di quelli già condotti a termine sia di quelli da iniziarsi. Un secondo quesito, strettamente connesso al primo, concerne inoltre le forme di pagamento: data l'estrema varietà dei modi di ingaggio nonché degli accordi con gli appaltatori e con i singoli artigiani, come si regolava la committenza ducale? Dallo spoglio della casistica incentrata nei 120 anni considerati è possibile a questo proposito dedurre che la forma più «arcaica» (quella cioè corrispondente allo scorcio del '400 e ai primi anni del '500) fosse la stima dei lavori (e quindi anche il pagamento) valutati «in somma» cioè «a corpo»: vale a dire che l'artigiano veniva ricompensato per ogni singolo pezzo «finito», muro, fondazione, copertura che fosse, o anche, ad esempio, per una certa quantità di finestre condotta a termine. A partire dal ducato inoltrato di Alfonso I si afferma invece una via di mezzo tra la valutazione «a corpo» e la stima «a misura», vale a dire che si assiste alla comparsa, nelle perizie, di elementi costruttivi conteg-

giati nelle loro quantità specifiche: si veniva cioè pagati di volta in volta per pertiche di cavamenti e muri eseguiti, e pertiche quadrate di solai realizzati. Fino ad arrivare a una interessantissima testimonianza proprio del 1591 (siamo quindi sotto Alfonso II), riguardante una imprecisata «Fabbrica di S.A. Serenissima», per la quale quattro artigiani, Cristofaro Malagola, Antonio Bisogni, Sigismondo Mazzati e Giovanni Battista Monari, autodefinendosi «maestri», si impegnano col duca a condurre i lavori secondo determinati prezzi e sulla base di una descrizione sommaria dei lavori stessi, valutati per unità di misura e suddivisi per «capitoli»<sup>63</sup>. Dato che nel documento non vi è menzione del tempo in cui detti lavori verranno condotti a termine<sup>64</sup> e poiché invece vi è fatto esplicito obbligo al committente di fornire i materiali occorrenti e di sgomberare a sue spese «tutto quanto si cavarà dai fondamenti», possiamo dire di trovarci di fronte a una importante data nella pratica edilizia ferrarese. Il documento potrebbe infatti segnare il passaggio dell'era della stima a corpo, o a misura, alla conduzione moderna di un cantiere edile, ravvisandosi in esso un campione del controverso «cottimo», presentato tuttavia anche commisto a una sorta di «capitolato di appalto», il che lo rende molto simile agli strumenti contrattuali ancora in uso nei cantieri odierni.

Il documento citato, relativo alla fabbrica di Sua Altezza Serenissima, dall'intitolazione così imprecisa, si trova associato nella busta n. 6 dei memoriali della camera ducale, fondo «Fabbriche e Villeggiature», al materiale relativo alla bonifica della Diamantina, e potrebbe riferirsi al palazzo della Munizione ivi ancora oggi esistente.

Si accende dunque un altro riflettore a fugare le ombre entro cui si nasconde ancora la storia edilizia e urbanistica di Ferrara. L'impresa della Diamantina, sia pure lanciata come una passerella dall'inizio alla fine del secolo, appare un esempio di accorta e previdente gestione del territorio e dei beni ducali; così come si conferma importante il dossier del 1591, da poco ritrovato. La circostanza sembra tagliata apposta per consentire un appunto di carattere generale: quanto più viene proclamato un evento, tanto più occorre diffidare. Poiché dal buio, a ben cercare, emerge qualche smentita che sconfigge l'assunto dichiarato.

È questa una nuova conferma che la ricerca come tale è, quasi, infinita.

#### Note

- <sup>1</sup> Emilia Romagna. Touring Club Italiano, Milano 1985.
- <sup>2</sup> U. CALEFFINI, *Cronica di Ferrara, 1471-94*, Biblioteca Apostolica, Ms. Chig.; G. CAMPORE, *Artisti d'Estensi*,

*orologiari, architetti e ingegneri con documenti inediti e indici*. Vincenzi, Modena 1877; G. PADOVANI, *Biagio Rossetti*, estratto da *Atti e Memorie Deputazione provinciale ferrarese Storia patria*, XXIX, Tip. Sociale, Ferrara 1931; A. LAZZARI, *Attraverso la storia di Ferrara*, estratto da *Atti e Memorie Deputazione provinciale ferrarese Storia patria*, Nuova Serie, vol. X; Rovigo 1954.

<sup>3</sup> Il capitolo delle «delizie» e dei giardini ducali è meritevole di particolare interesse. Gli studiosi elencano numerosi luoghi signorili di dipoto e di svago. Rientrano nel gruppo i palazzi di Belfiore, Fossadalbero, Bervignante, Quartesana, Confortino, Montagnola, Belvedere, Consandolo, Medelana, Mesola, Belriguardo, La Castellina, Copparo, Le Casette di Comacchio, Bellombra, Montesanto, il Giardino del Padiglione e quelli di Chiaramone e di Porta San Benedetto (G. PAZZI, *Le Delizie Estensi e l'Ariosto: fasti e piaceri di Ferrara nella rinascenza*, Pescara 1933. In particolare, per Belriguardo cfr. F. ARTIOLI, *Gli Estensi e la Delizia di Belriguardo*, Ferrara 1988).

<sup>4</sup> L. CITTADELLA, *Notizie amministrative, storiche, artistiche relative a Ferrara*. Tipografia Domenico Taddei, Ferrara 1868, vol. I (rist. Forni Editore, Bologna 1969). L'autore tratteggia una rapida consistenza del palazzo ai suoi tempi, «dove nelle sale dipinte si fecero aperture e fori per praticarvi scale, solai e finestre, tagliando figure, ornati e ogni altra pittura». Si tratta presumibilmente di interventi attuati in epoche successive alla data dell'Inventario qui presentato (vedi in appendice) e appartenenti alla fase del degrado conclusivo del complesso. Oggi l'opera di Giovanni da Siena è dubitativamente intracciabile nei monumentali finestrini gotici di marmo bianco strutturati a pseudo bifora, disposti nel corpo di fabbrica mediano che separa i cortili. Tuttavia sulla vetustà di tali finestrini molti studiosi avanzano dubbi, e quindi anche sulla loro autenticità (vedi ARTIOLI, cit., ibid.).

<sup>5</sup> G. PADOVANI, *Architetti ferraresi*, S.T.E.R., Rovigo 1955. Frizzi, nel nominare anch'egli Belriguardo tra le benemerite costruttive di Borso, sulla scorta di una affermazione del Tiraboschi ne fornisce peraltro un quadro più ampio che investe anche il territorio circostante. (A. FRIZZI, *Memorie per la storia di Ferrara, con giunte e note del conte avv. Camillo Laderchi*, Abram Servadio Editore, Ferrara 1848, vol. IV).

<sup>6</sup> CALEFFINI, ibidem; PADOVANI, *Biagio Rossetti*, ibidem. Per una esauriente rassegna sull'attività di Rossetti per le delizie, vedi A.F. MARCIANO, *L'Età di Biagio Rossetti, Rinscimenti di Casa d'Este*, Corbo, Ferrara 1991.

<sup>7</sup> FRIZZI, cit., ibidem.

<sup>8</sup> SABADINO DEGLI ARIENTI, *De Triumphis Religionis*, in W. GUNDERSHEIMER, *Art and Life at the Court of Ercole d'Este*, Genève 1972.

<sup>9</sup> ARTIOLI, cit., ibidem, p. 54.

<sup>10</sup> Ibidem, p. 48.

<sup>11</sup> Per l'episodio, citato da diverse fonti, vedi L. CHIAPPINI, *Gli Estensi*, Ferrara 1977, p. 360; ARTIOLI, cit., ibidem, p. 62.

<sup>12</sup> ARTIOLI, ibidem, p. 81; meglio in MARCIANO, cit.

<sup>13</sup> CITTADELLA, ibidem.

<sup>14</sup> FRIZZI, ibidem. Trascorrere la stagione estiva nella regale dimora divenne una tradizione familiare, tanto che di essa rimangono nei registri abbondanti attestazioni,

relative a quasi tutti gli anni della signoria estense. Ne fanno fede anche le testimonianze dei notabili e dei diplomatici, sia quelli ferraresi che gli emissari degli stati confinanti: «Non proficere mai sera che vadi (il duca) a salutare la duchessa d'Urbino sua sorella; et sta una buon'ora da lei facendo far fratanto musica d'arpe et di violini et di altri dilettevoli strumenti. Dopo se ne passa alle stanze della sig. Duchessa sua moglie, dove parimenti è apparecchiata la musica della dame in voce; la qual finita domanda la cena et mangia a un tavolino con la Duchessa sua consorte, con la quale - et con altre signore e signori, ragionando talvolta domesticamente, passa il tempo fino alle ore di notte; e poco dopo levatosi tacitamente in piedi, se ne va alle stanze preparate per dormire: la Duchessa incontante lo seguita, e si ritira seco nella medesima stanza, et ognuno è licenziato fino alla mattina» (O. DELLA RENA, *Relazione dello Stato di Ferrara, 1559*, in *Atti e Memorie della Deputazione di Storia patria ferrarese*, vol. VIII).

<sup>15</sup> Vivaci scene sono tramandate dai fortunati contemporanei ammessi al palazzo: «Qui vi la più calda parte del giorno si passa con diverse sorti di solazzi, di giochi, di musiche et altri soavi trattenimenti; et verso la sera Sua Altezza con la Signora Duchessa, con le Dame et i Cavalieri (il che fa una bellissima vista) va a far volare gli Sparvieri, pigliando Fagiani e Pernici in copia, essendone la campagna molto abbondante» (A. ROMEO, *Discorsi del conte Annibale Romei gentiluomo ferrarese divisi in cinque giornate, nelle quali, tra dame e cavalieri ragionando si tratta*, in Venetia, appresso Francesco Ziletti MDLXXXV).

<sup>16</sup> Per la delizia di Mesola vedi MARCIANO, cit.

<sup>17</sup> Ch. ROSENBERG, *Courtly decoration and the decorum of interior space*, in *La corte e lo spazio*, a cura di N. Pagnano e A. Quondam, Bulzoni, Roma 1982.

<sup>18</sup> W. GUNDERSHEIMER, *Art and life at the court of Ercole d'Este, the «De triumphis Religionis» of Giovanni Sabadino degli Arienti*, Genève 1972.

<sup>19</sup> Sui cicli di Schifanoia vedi il fondamentale volume di R. LONGHI, *Officina ferrarese, 1934; Ampliamenti 1940; Nuovi ampliamenti, 1940-1955*, Firenze 1956.

<sup>20</sup> A. AVERULINO FILARETE, *Trattato di Architettura*, a cura di A. Finoli e L. Grassi, Il Polifilo, Milano 1972.

<sup>21</sup> ROSENBERG, cit.

<sup>22</sup> In merito agli affreschi di Belfiore, sono da tenere presenti le annotazioni dello stesso GUNDERSHEIMER (ibidem). Per quanto riguarda la scelta dei soggetti illustrati sulle pareti del palazzo ferrarese, va rilevato un peculiare carattere della personalità di Borso, configurato in una speciale «pietas» permeante la sua intera personalità. Tale atteggiamento caratteriale portava il duca a sottolineare con questo singolare denominatore tutte le occasioni in cui poteva dispiegarsi appropriatamente la «magnificenza» estense. Ecco quindi le lussuose processioni, i sacri cerimoniali grandiosamente curati, ed anche la raffinata religiosità promanante dalle decorazioni degli ambienti ducali. Tra gli altri spiccavano quelli di Belfiore appunto, dove già antecedentemente alla signoria di Borso venivano alloggiati i cardinali durante le loro visite ufficiali nella capitale padana.

<sup>23</sup> R. VARESE, *Proposte per Schifanoia*, in *La corte e lo spazio*, cit.

<sup>24</sup> GUNDERSHEIMER, ibidem.

<sup>25</sup> *Inventario del palazzo et altre fabbriche di Belriguardo del ill.mo D. di Modena consegnati al S. Gemintiano Sotti, 1632.* ASMO, Memoriali Camera Ducale, Fabbriche e Villeggiature, Busta n. 6. Il testo completo è pubblicato in appendice. Il documento è citato anche da ARNOLDI (ibidem), che ne propone brevi stralci senza considerarlo nella sua interezza, giungendo ad errate valutazioni sulla situazione del complesso.

<sup>26</sup> Per la trascrizione del testo mi sono avvalsa della competenza del Dott. Alessandro Pardini, che ne ha curato materialmente la stesura letterale e formale e a cui rivolgo il mio grazie.

<sup>27</sup> Vedi a questo proposito il quadro completo in MARCIANO, cit.

<sup>28</sup> Ripetere il «viaggio» con l'ausilio dell'*Inventario* è oggi purtroppo impossibile.

<sup>29</sup> La collocazione dispersa dei pochi abitanti di Belriguardo alla data del 1632, anzi la loro «non collocazione» (i vani cui si accenna come luoghi abitati appaiono casuali e non privilegiati da una destinazione coerente), contrasta con l'amorosa esattezza esibita da Sabadino degli Arienti nel documento del 1497, quando l'estensore descrive e situa felicemente nella partizione degli spazi l'abitazione dei cuochi, ad esempio, la dimora dei cantinieri, e via dicendo: per non parlare degli appartamenti ducali.

<sup>30</sup> Per quanto riguarda la passione degli Este nei confronti del tema «giardino», vedi MARCIANO, ibidem: Belriguardo in particolare, a motivo dell'ampio arco temporale della sua esistenza, può essere considerata in questo senso una sorta di cantiere sperimentale rispetto a quelli che saranno poi i modi tradizionali del giardino italiano; la bassa corte «si è uno bello prato nel cui mezzo lì è una via per donde si passa, di pietra cotta», il «lieto giardino secreto» vede affacciarsi all'interno le stanze più separate; «lo grandissimo giardino... molto vago de fructi, de herbe odonifere e piante per le domestiche vivande e de rose, de viole e altri fiori belli, germinando ali congrui tempi» rappresenta lo spazio di natura amministrato dall'uomo e si rapporta con le selve circostanti: i filari di «arbori opii tondi in cima come cerchi pressi e distanti a misura, tutti posti per recta linea quanto quasi l'occhio umano» si distendono nella «planicie». Le vivide immagini (e sono solo accenni) presuppongono un «mestiere» di maestri agricoltori e giardinieri certamente esercitato e non agli esordi (vedi SABADINO DEGLI ARIENTI, cit.).

<sup>31</sup> L'odierna versione del torrione d'accesso, asetticamente restaurato, si presenta tronca in altezza, con il lato esterno connotato dal portico cinquecentesco di sapore manierista e con quello interno semplicemente intessuto in cortina di mattoni con accenno di «scarpa». La «magna porta del palazzo» descritta da Sabadino degli Arienti, «avanti la quale gli è uno coperto de pietra cotta voltato sopra quatro colonne, duo de pietra cotta et duo di marmo bianco», è andata perduta certamente in occasione dei lavori effettuati nel XVI secolo, dei quali l'attuale portico è prezioso reperto.

<sup>32</sup> Il capitolo dei bagni ducali come «terma» privata viene ben lumeggiato da MARCIANO, ibidem. È sorprendente la rilevanza dei comforts riservati ai duchi e ai loro ospiti, unitamente alla notevole estensione e consistenza dei «servizi».

<sup>33</sup> Un cenno a parte meritano le opere idrauliche di cui il

palazzo si avvaleva e in un certo senso si adornava, cominciando dalla casa del Bagno citata nel testo. Infatti, oltre alla rete di condutture («canòni» e «canaliti») necessari ad alimentare i giardini coltivati e le fontane, esisteva un canale, o fiumicello navigabile, chiamato Sándalo, fiancheggiante un lato della residenza, su cui viaggiavano per diporto le dame, sedute su «burchielli» ben strutturati per sottopassare i ponti arcuati, gettati tra le sponde. Racconta un visitatore illustre: «Quivi sono bellissimoi giardini d'ogni sorte di frutti abbondanti, irrigati dalle acque del Po da Sua Altezza con mirabil artificio condotte, con una bellissima Peschiera, sendo l'acqua limpidissima, serve a nuotare comodamente per essere quasi sempre ombrosa per le altissime pioppe che la circondano» (A. ROSA, ibidem). La peschiera rappresentava un annesso non indifferente, in quanto si estendeva lungo l'intera fronte del palazzo (400 metri ca.: v. L. FRALLI, *Ferrara tra religione e festa, in Ferrara, magistero di una città*, Atti del Convegno Ferrara e il Concilio 1438-1439, Università di Ferrara 1992) ed era dotata di impianti di movimentazione delle acque, onde evitare il ristagno. Un'idea approssimata della sua ampiezza ed importanza l'abbiamo dall'immagine della dimora desunta dalla «*Corografia degli Stati Estensi*» di Marcantonio Pasi (ASMO, mappe in rotolo, 2), datata 1571, ma certamente più tarda in quanto vi compare anche la delizia di Mesola, costruita negli anni ottanta-novanta da Alfonso II.

<sup>34</sup> Il «cortilone» era in realtà una vasta «sia» semirustica dove si svolgevano anche alcuni lavori stagionali.

<sup>35</sup> Lo «stile» di Belriguardo si sarebbe potuto definire un «rustico lussuoso». Sentiamo Sabadino (ibidem), contemporaneo e «laudator» dell'illustre fratello di Borso: entrando, il visitatore mira «la sua alta parete (del palazzo al suo apparire) coronata de merli pincti all'arme e divise ducale et con anelle ferree poste al conveniente luoco e con iusta misura». La «splendidissima loggia ad modo di claustro» (da ravvisare nel cortile susseguente alla bassa corte, oggi monco da ogni parte) allinea «intorno intorno colonne trentasei di marmo (nel palazzo sono registrate sia colonne «tonde» sia colonne «quadre», sempre di marmo) senza quele dali canti che sono di cotta pietra, lungo dali altri duo lati». Il «grandissimo broilo de vari e diversi arbori fructiferi» è «clauso intorno da alto muro meralto de bianchi merli». Il «giardino comune» è «cinto de muro con bianchi merli penelati de rubeo con gratia». A parte il costante riferimento alle merlature, coronamento canonico delle residenze di diporto, l'immagine che balza dalla descrizione è singolarmente giocosa e colorata, ben diversa dalla fisionomia rossastra che delle costruzioni ferraresi è giunta fino a noi.

<sup>36</sup> Nell'*Inventario* (vedi in appendice) è dato grande spazio ai componenti in ferro.

<sup>37</sup> Del formidabile impianto di questo corpo mediano resta oggi un portone laterale in cotto e la superba dimensione verticale dell'androne di passaggio all'altro cortile. Colpisce immediatamente il visitatore la certamente intenzionale commistione di tecniche costruttive «semplici» (strutture portanti in mattoni, travature lignee, adozione del marmo solo per finestre, colonne, basi e capitelli, questi ultimi rappresentati da un solitario relitto nel cortile d'onore) e di spazi ariosamente progettati.

<sup>38</sup> Il duca di Modena esiliato da Ferrara era il discendente del ramo Montecchio, non riconosciuto dalla Chiesa

in quanto frutto di un matrimonio non documentato.

<sup>39</sup> La fama di questo gioiello aveva varcato i confini d'Italia, tanto che se ne favoleggiavano le meraviglie fin nelle corti europee. La cappella era valorizzata da una «ornamentazione policroma, con sfondo azzurro oltremare, fregi, festoni di palme argentee, cornici dorate o colorate di lacca rosa. Nella cupola sormontata da una lanterna volteggiava una gloria d'angeli; vi erano ben centoquarantacinque serafini, colorati al naturale con le ali dorate. Cosimo aveva impiegato tre anni (1469-1472) a compiere l'opera sua, che da gran tempo è purtroppo irreparabilmente perduta» (A. LAZZARI, *Le ultime tre duchesse di Ferrara*, Ufficio della Rassegna Nazionale, Firenze 1913). A conferma di quanto segue nel testo, è da sottolineare la frettolosa dizione «stantia con cavalleria», attestante come, trascorso oltre un secolo, gli usufruttuari dei perduti ambienti ducali già non ravvisino più i protagonisti delle glorie patrie. La sala in questione non può essere infatti altro che quella «locundissima», ospitante l'esaltazione di Ercole, con «sua Eccellenza a cavallo triumphalmente», in compagnia dei suoi «amantissimi fratelli» e dei «preclari» e «degni» gentiluomini di Corte, situazione così felicemente descritta da Sabadino degli Arienti (in GUNDERSHEIMER, cit.). Al rammarico per la perdita di questi cicli pittorici si aggiunge il rimpianto di non poter esperire un adeguato confronto con il patrimonio che il Mantegna ha consegnato alle vicine Padova e Mantova, cui le descrizioni fanno pensare.

<sup>40</sup> Anche qui passa quasi sotto silenzio uno degli eventi culturali che, sullo scorcio del XV secolo, destarono appassionato interesse nel mondo intellettuale e cortigiano di Ferrara. Il mito di Psiche, raccolto dalle *Metamorfosi* di Apuleio di cui nel 1494 Matteo Maria Boiardo fu l'inaugurale traduttore, trova infatti in Belriguardo una celebrazione anticipata rispetto alle tarde versioni di Raffaello (Villa Farnesina) e di Giulio Romano (Palazzo Te). GUNDERSHEIMER (ibidem) ritiene inoltre che il ciclo di Belriguardo, dovuto a un «optimo pictore ferrariense» (forse proprio Ercole de Roberti che il duca seguiva così da vicino), oltre a tradurre in immagini inedite una delle teorie neoplatoniche maggiormente in voga in quegli anni, ove fosse sopravvissuto alla distruzione avrebbe fornito un valido equivalente artistico del ciclo borsesco nella Sala dei Mesi in Schifanoia.

<sup>41</sup> L'importanza delle strutture lignee (forse possibile concausa della rovina del palazzo) risulta evidente, oltre che dall'*Inventario* e dal resoconto di Sabadino degli Arienti, anche da ciò che oggi ne rimane. La struttura del corpo mediano, dove, sia pure con sostanziali intromissioni successive, dominano le coperture lignee a travata del vasto andone e del loggiato superstite, mostra infatti sia la complessità di una tecnica perfezionata sia, in itinere, la dinamica della irreversibile sconnessione muraria. Attualmente (settembre 1991) un lacconico segnale giallo, apposto sulla cortina in mattoni, avverte del pericolo di crollo.

<sup>42</sup> Lettera del 14.3.1493, in CAMPORI, cit.; vedi anche B. ZEVI, *Biagio Rossetti Architetto Ferrarese*, Torino 1960, appendice documentaria.

<sup>43</sup> Per il contenzioso tra Sardi e Rossetti e per l'insostituibile ruolo del medesimo nel decollo della Ferrara arculea, in disaccordo con una linea di tendenza che lo vorrebbe inspiegabilmente «inaffidabile» ed emarginato (P.

KEHL, *Il progetto originario e le modifiche del XVI secolo*, in AA.VV., *Palazzo dei Diamanti, Contributo per il restauro*, a cura di Carla Di Francesco, Ferrara 1991), vedi MARCIANO, cit. Per il singolare assetto della corte alta di Belriguardo vedi ancora MARCIANO (ibidem, *Inventari di Belriguardo*): su palazzo Costabili Zevi aveva espresso l'opinione che la corte presentasse, al loggiato superiore, il ritmo binato di due arcate chiuse e due aperte; l' analogia con la corte d'onore di Belriguardo, implicante gli apporti di Rossetti, è brillantemente introdotta dalla studiosa.

<sup>44</sup> A fronte di questo «rudere in progress», ascoltiamo, emergente dal passato, l'ammirata valutazione del «laudator» tardo quattrocentesco: «Non è da meravigliare se per la illustre fama de tanto tuo palazzo, magnificentissimo signor mio, multi alienizani sino de lontane parte vengono ad vederlo. Quale veduto se parteno de singulare admiratione pieni e con letizia degl'occhi pregni, dicenti che mai né vederono né credeno vedere giamai ala foresta habitatione de più splendore né de più meravigliosa bellezza né con più bella architatura che mai per arte de ingegno si possa fabricare» (Sabadino degli Arienti, in Gundersheimer, cit.). Che non si tratti solo di piaggeria cortigiana i tronconi della «Reggia» sono lì a dimostrarlo.

<sup>45</sup> *Plantimetria di Belriguardo*. ASMO, Mappe e Disegni, Fabbriche, 91/7, pubblicata in Gundersheimer, ibidem.

<sup>46</sup> Vedi il recentissimo *Le Muse e il principe*, di Autori Vari, Catalogo e Saggi, Milano 1991.

<sup>47</sup> *Le Muse e il Principe*, cit., Catalogo.

<sup>48</sup> ASMO, Fondo *Fabbriche e Villeggiature*, Busta n. 6. «La Diamantina», 1591. Sull'argomento l'autrice del presente scritto conduce attualmente uno studio particolareggiato. Per la storia del riscatto dei terreni impaludati, vedi anche AA.VV., *Terre ed acqua. Le bonifiche ferraresi nel delta del Po*, a cura di A.M. VISSER TRAVAGLI e G. VIGNI, Ferrara 1990.

<sup>49</sup> ASMO, *Mappe e Disegni*, Topografia e Territorio 1, n. 21; le notizie sono state desunte da A. BONDANINI, *Una mappa della Diamantina del '500*, in *Contributi per la storia della cartografia ferrarese*. Dep. Provinc. Ferr. Di storia Patria Atti e Memorie, serie III, vol. XXIX.

<sup>50</sup> ASFe, matr. 283, schede 1512-1513, pacco 27.

<sup>51</sup> Cfr. BONDANINI, cit.

<sup>52</sup> ASMO, Memoriali Camera Ducale ST. reg. n. 272, a. 1590.

<sup>53</sup> ASMO, «La Diamantina», cit.

<sup>54</sup> Ibidem.

<sup>55</sup> Ibidem.

<sup>56</sup> Ibidem.

<sup>57</sup> «A checho sallon per dui masteli e mezzo di vino arason di soldi cinquanta il mastel per le maestranze monta lire 6, soldi 5» (ibidem).

<sup>58</sup> «A maistro Domenico Manzier chon un chompagno per disfar et far di novo fite tre dal fenil dove sta Fioravanto Malacharno che sono piede n.ro 30 per ogni via che fano pertiche n.ro 9 et mese cholone bastarde sota le chorsie di dito fenil e alzato doi chorsie di dito fenil a soldi 25 la perticha, lire 11» (ibidem).

<sup>59</sup> Per un commento esemplificativo sulle maestranze ferraresi, vedi MARCIANO, cit., con documenti.

<sup>60</sup> Un discorso esauriente sulla monetazione in uso a Ferrara al momento dell'apice della dinastia non è né breve né agevole. Diamo solo un rapido cenno sui valori e sui

conii, precisando che ogni principato batteva denaro autonomamente. Sembra al momento di poter affermare che il soldo fosse la base media di riferimento, per cui un certo numero di soldi formava una lira, mentre a sua volta il soldo abbracciava un altro sottonumero di denari marchesani. A sua volta un ducato valeva quattro lire circa ed era equiparato allo scudo, solo però a quello d'oro (a Ferrara comandava il ducato d'oro, divisa introdotta da Boeso), mentre il fiorino «largo», sempre d'oro, constava di cinquantasei soldi (un po' meno del ducato) e un «testone» di sedici dei medesimi. Le dizioni «grosso», «intero», «piccolo» ecc. rappresentano i termini correnti di uso comune per riferirsi all'una o all'altra di queste monete.

<sup>61</sup> Si è detto che i tempi dei pagamenti erano lunghissimi. A partire dai primi anni del XVI secolo, comunque, prende l'avvio una curiosa forma di appalto lavori: la Camera ducale infatti non paga più a stati di avanzamento o altro, bensì si fa anticipare totalmente le spese dagli appaltatori stessi o dalla Banca del Monte, rifondendo poi le somme a lavoro finito ma con i tempi che si è detto.

<sup>62</sup> In merito valga per tutte la supplica di Rossetti, in CAMPOU, cit. Alle rispettose istanze dei sudditi, gli estensi opponevano una particolare familiarità. La dimestichezza paternalistica di Ercole verso gli artisti, ad esempio, emerge dagli appellativi adoperati dal duca nei suoi rapporti con Rossetti (vedi MARCIANO, *ibidem*). Da uno scandaglio nei documenti di altri fondi dell'ASMo (Cancellaria Ducale, Leggi e Decreti, serie C, reg. XII, 1495-1502) si rileva però come il «dilectissime noster» rivolto al suo ingegnere fosse per Ercole quasi una formula; egli infatti apostrofa così anche i «commissari» e i «notari», i «capitanei» di Garfagnana e di Camporeggiano, i «sapientes» di Mutina (Modena), i podestà e i giudici delle diverse città, persino i «vicecomiti» di Adria e di Argenta. Invece con i suoi pari, a partire dal re di Francia per giungere al duca di Milano suo genero o a quelli di Mantova e di Urbino, l'esordio rituale, e consapevolmente orgoglioso, è quello di «ill.mo princeps».

<sup>63</sup> *Lista delle prece della fabbrica di S.A. Sforzissima data da M. Christofano Malagola*

Al Nome di Dio

Notta de Capitoli p(er) li qualli Noi Ma(est)ri Cristofano

Malagola e Ma(est)ri Antonio bisogni e Ma(est)ro sigismondo Mazzanti et Io Gio(vanni) Battista Monari faremo

la fabbrica di S.A.S. p(er) li sott scritti preceij

Prima si far la Moralia di teste n. 7, 6, 5, 4, 3, 2,

sina sotto il Coperto a lire quatri e solde cinque

la pertecha redotta a teste doi dichio 4, 5, 0

sotto a dette Morali si fara li fundamenti in su

li pozi et archi da uno pozo alaltro cioe Cavare

il tereno et in perli redotto a teste doi a lire 4, 15, 0

li Intavonare il Coperto p(er) perticha 2, 15, 0

p(er) stabilire le Morali e in binchiare p(er) perticha 1,

4, 0

p(er) rigare le fenestre simili a li alltri con piani

et banchali a lire sei luna dichio 6, 0, 0

p(er) ogni usi regatto lire tre e soldi quindi 3, 15, 0

p(er) la ricadura di gesso e stabilidura di Calcina

delle voltte di cane alire sei p(er) perticha dichio 6, 0, 0

p(er) taliare quadri et dalegare p(er) perticha 8, 10, 0

p(er) le voltte e Crosieri delle schale la perti(c)h 10, 0, 0

p(er) ogni braccio di schalino 8, 0

p(er) le Voltte de Cantine o legnari di tese una 11, 0, 0

p(er) ogni braco di colona sotto a detti grezzi 1-//

Intendendosi ch(e) S A siobliga di fare sgomberare

tutta la roba ch(e) si cavara delli fundamenti e quando

nell Cavare si trovass quallche moralia o altri inpidemeto

si cava a spese di sua A S. Dando S A S tutti li arnesi

ch(e) farano di bisogni p(er) detta fabbrica

Ch(e) Abia da dare tutta la materia ch(e) fara di bisogni

Condotta sina alla fabbrica.

(ASMo, Memoriali Camera Ducale, Fabbriche e Villeggiature, busta n. 6).

<sup>64</sup> L'operaio, comunque impieghi le proprie ore lavorative, prenderà sempre lo stesso compenso.

## APPENDICE

### Inventario del palazzo et altre fabbriche di Beriguardo del Ser.mo di Modona, consignati al Sg. Geminiano Setti nell'olim locatione fatali di Beriguardo, principiato a ... 1632

||1<sup>r</sup>

In mone di Dio adi 6 (novemb)re 1632

Inventario del Palazzo et fabbriche di Beriguardo, con ogni altra sua ragi(ò)ne et pertinenza, che tutte sono del ser(en)issimo sig(n)ore Duca di Modena consignate da me Alberto fantinelli fatt(ò)re di S(ua) A(ltezza) ser(en)issimo al sig(n)ore Geminiano Setti affitt(ua)rio di d(ett)ò luoco; cominciando alla Porta che è sotto la Torre del palazzo; et seguitando sotto la bassa corte a man destra di d(ett)ò Palazzo, seguentem(en)te per le (...) stantie contigue l'una doppo l'altra; come distintam(en)te apparirà. P(ri)ma al Palazzo vi è la sua porta grande fornita tutta con le sue piane, e guerzi et con due cadenazzi di dentro, uno di sopra, l'altro di sotto, al q(u)al(e) vi è la chiavatura, et chiave; et con manette sette di ferro ch(e) ne sono poste per salire al cadenazzo de sopra di d(ett)ò Porta. Da una parte dietro il muro sotto la torre vi è u(n) cornisato; et dall'altra mezzo solam(en)te, sbusati p(er) tenerne armi o Piche.

Alla p(ri)ma camera a ma(n) dritta dov'è cascato il cop(er)to vi è un uscio fornito di piane, guerzi cadenazzo, et chiavatura a chiave, che il s(ign)or Setti dice esser sua, et apresso vi è un camerino a terr(en)ò, al qual non è uscio ne finestra. Vi sono sole tre finestre ferrate tra d(ett)ò camera et camerino, senza finestre di legno di sorte alcuna.

Appresso a d(ett)ò Camera vi è un uscio fornito con piane, guerzi, et due cadenazi, dove si va di sop(ra) con una scalla in u(n) mezzano ch(e) vi è un'altro uscio et piane e guerzi solamente in capo alla scalla. Vi è in d(ett)ò mezzano una cam(er)a ad suoi solari di sotto; con il soffito solo alla cam(er)a alla Venet(ian)a, con suo camino fabricato sop(ra) in Ferro et due finestre ferrate, et una sola di legno fornita ad merletta; il Cam(er)ino è senza cop(er)to. Vi è un altro uscio fornito co(n) cadenazo ch(e) passa( ) a Cam(er)a nel camerino sud(ett)ò.

All'altra Cam(era) contigua con un camerino vi sono tre usci, uno scavezzo a mezzo, gl'altri intielati vecchi et repezzati forniti di piane guerzi, et tre cadenazi. Vi sono 4 finestre ferrate con quelle di legno fornite tutte.

||1<sup>v</sup> All'andavino ch(e) passa dinanzi alle Cucine grandi, e u(n)a in un Cortile ch(e) tiene ad affitto i s(ign)ori Raneri. Vi è un uscio fornito di ogni cosa, con una chiavatura, et chiave ch(e) serve da ogni banda; e dicono esser di detti sig(n)ori. Vi è una finestra ferrata senza quella di legno.

Alla Cucina p(ri)ma vi è il suo camino grande co(n) un ferro di sotto, e gli altri ch(e) lo sostengono, cop(er)to di sopra d'Asse, e coppì, alla q(u)al(e) vi è due finestre ferrate et una sola di legno fornita, co(n) un uscio, et una

finestra grande di legno ch(e) va nel sud(ett)ò andav(in)ò fornito di piane guerzi, et cadenazi. Vi è un fernetto in un cantone di d(ett)ò cucina.

All'altra Cucina contigua, vi è il suo camino come s(ope)a, cop(er)to di coppì sopra otto ferri, con un uscio; et una finestra di legno ch(e) va nel d(ett)ò Andav(in)ò, fornito di piane, guerzi senza cadenazi. Vi è due finestre ferrate co(n) quelle di legno fornite.

Ad una Camera contigua con l'uscio malbuono; e con piane e guerzi solamente vi è un camino tondo con i suoi ferri et vi è due finestre ferrate et di legno fornite, e con il solaro alla Venet(ian)a.

Ad un'altra Camera senza solaro, con la nappa d(e)l camino rotta. Vi è un'uscio solo fornito di piane guerzi et un cadenazo et vi è una finestra ferrata alla q(u)al manca due barchette alla longa, con quella di legno senza merletta.

Alla stanza de forni. Non vi è ne usci, ne solaro, ma solo una finestra fermata con i guerzi, e merletti nel muro, senza finestre di legno.

Alla stufia. Vi è al suo uscio fornito di t(u)to punto, con una finestra ferrata, et di legno fornita.

All'andav(in)ò che passa dalla med(esim)a stufia nella stanza detta de Necessarij. Vi è un uscio che va nel Piazzale fornito con piane guerzi, et due cadenazi, cioè u(n)ò di dentro l'altro di fuori. Vi è due finestre piccole fermate senza quelle di legno co(n) due guerzi nel muro senza altro.

Alla stanza de Necessarij. Vi è un'uscio fornito con piane e guerzi senza cadenazo. Nel cortile d(e)l appartam(en)to de S(ri) Raneri. Vi è un pozo con l'albia rotta.

Al Portico dove stà l'ortolano, nel cantone d(e)l bosco, non vi è suffita, ma solo ||12<sup>r</sup> due travi riemaci, che dovevano servir p(er) quello, con due usci forniti; cioè uno da ogni capo, et ad uno con la chiavatura et chiave.

Alla Cam(er)a è Camerino dove habita d(ett)ò ortolano. Vi è il solaro alla Venet(ian)a, co(n) due usci forniti, et tre finestre ferrate, con due sole di legno fornite, et il camino fornito di feramenti.

Un'altro camer(in)ò con un uscio fornito di cadenazi chiavatura et chiave, et con una finestra ferrata, et di legno fornita.

Alla Cam(er)a è Camerino d(e)l cantone contigue al d(ett)ò ortolano; che tiene li s(ign)ori Raneri ad affitto. Vi è tutti li suoi usci et finestre ferrate et di legno fornite di t(u)to punto, con una vedriata a q(u)ella della Camera, alla qual manca occhi n(ume)ro 40.

All'altra Camera contigua. Vi è tutti li suoi usci et finestre ben fornite, ferrate, et vedriate, alle quali manca occhi n(ume)ro 7.

Vi è tre pedi di cornisato dorato dietro alle muraglie p(er) attaccare spaliere.

Ad un'altra Cam(er)a. Vi è tutti li suoi usci, et finestre fornite, co(n) sue ferrate e vedriate, alle quali manca occhi n(ume)ro 10; et con sue finestre di legno fornite, alle quali manca una piana scaveza.

Vi è tre pezzi di cornisato dorato attaccato dietro li muri. Ad un'altra Cam(er)a contigua. Vi è tutti li suoi usci et finestre fornite, et sue ferrate et vedriate alle quali manca occhi n(umer)o 20.

Vi è tre pedi di cornisato dorato come di sopra. et à tutte le Cam(er)e de s(igno)ri Raneri vi sono tutti li suoi Camini buoni, et solari incanochiati ben in ordine.

Ad un Camerino è Salvarobba di d(etto) appartam(en)to. Vi è tutti li suoi usci forniti, con una finestra ferrata et di legno in due parti fornita.

Alla lozetta o gioco di balla di d(etto) appartamento. Vi è due usci, cioè uno da u(n) capo che esce di d(ett)e Camere, l'altro che va dall'altro capo in u(n)a stanza da legne fornita.

Alla d(ett)a stanza da legne. Vi è solam(en)te un'pezo di solaro alla Venet(ian)a, et è nel resto senza uscio, è senza finestre.

Vi è appresso un stanciole con un'uscio fornito senza cadenazo.

Apprezzo a d(ett)e stanze sotto la bassacorte. Vi è un'uscio fornito senza cadenazo p(er) il quale si va ad una scaletta sopra in un mezano che no(n) hà suffita; et hà le luce da una finestra ferrata solam(en)te che serve anco di sotto, nell'antis(tant)e stanciole.

Alla Camera e stanza ch(e) si serve p(er) monit(io)ne di S.A. Vi è un'uscio fornito co(n) cadenazo chiavad(ur)a e chiave, e co(n) il suo camino sop(ra) i ferri, con due finestre ferrate, et di legno fornite. Ad una Cam(er)a grande contigua ch(e) è senza suffita. Vi è il suo uscio fornito solo di piane guerzi et una merletta. Vi è il camino sop(ra) i ferri, con due finestre ferrate e mezzo telaro de vedriada, con le finestre di legno fornite.

Vi è un forno da una banda del Camino.

Al Camerino contiguo vi è il suo uscio fornito di piane, e guerzi soli, et in d(etto) camerino vi è un'altr'uscio fornito senza merletta; ma co(n) un cadenazo che va nel Giard(in)o, con una finestra ferrata solam(en)te che guarda in d(etto) Giard(in)o.

Appresso vi è un'uscio fornito che va di sopra in un mezano, à quale no(n) vi è scalla.

Appresso ancora vi è un altro uscio fornito di Piane guerzi, cadenazo, chavad(ur)a et chiave, dove si va p(er) una scalla di sopra in un mezano che è senza suffita, et hà la luce da una finestra ferrata solam(en)te. Ad una Cam(er)a e Camerino contiguo. Vi è un'uscio fornito con cadenazo, chiavad(ur)a et chiave, e se ne serve ancora p(er) monit(io)ne di S.A., nella q(u)al vi è il suo Camin sop(ra) i ferri, con due finestre ferrate, et di legno fornite.

Ad una Camera grande contigua. Vi è la porta in due parte fornita con piane guerzi, et un cadenazo, nella qual vi è un camino à cinq(ue) facie un poco rotto sopra i ferri, con un forno appresso, et vi è due finestre ferrate, et meze vedriate, con quelle di legno fornite di tutto punto. Appresso vi è due Camerini a basso con i suoi mezzani di sopra. Ad uno vi è il selicato di asse, con un'uscio ch(e) va nel portico d(e)l Giard(in)o d(etto) d(e)ll(a) Naranza fornito con piane guerzi, et cadenazo.

Nelli detti Camerini vi è due finestre ferrate senza

q(ue)lle di legno, ch(e) dan(n)o luce anco di sopra alli mezzani.

Appresso vi è due usci sotto le loggie co(n) piane è guerzi solam(en)te, essendo appontelati di dentro, che con due scalle van(n)o sopra detti mezzani, ad uno de quali vi è 113<sup>r</sup> il solaro alla venetiana, et l'altro è senza.

Al Portico ch(e) passa dalla Bassa corte nel Giard(in)o. Vi è una porta dinanzi in due parte fornita di t(utto) punto co(n) il martello da battere; et un'altra porta intiera dall'altro capo, fornita di piane guerzi, cadenazo, chiavad(ur)a, et chiave.

Alla p(ri)ma Camera che va dal d(etto) portico verso l'appartam(en)to d(etto) d(e)ll(a) Vigna. Vi è il suo uscio fornito di piane guerzi; merletta, e cadenazo, selicata di asse marze con il solaro di sopra buono alla veneziana.

In d(ett)a Camera vi è una scalla lumaga ch(e) va di sopra incassata alla q(u)al(e) manca pirola n(ume)ro 6; et vi è il suo uscio fornito, la sua finestra ferrata; vedriata, et di legno fornita di t(utto) punto.

All'altra Cam(er)a seguente. Vi è il suo uscio fornito, selicata ad ( ) Asse, con il suo Camino buono e con due finestre ferrate vedriate, alle q(u)ali manca occhi n(ume)ro 20; et vi sono le sue finestre ben fornite tutte, con li suoi bancaletti di marmo alle finestre.

Alla d(ett)a Cam(er)a; con due Camerini ch(e) va(n)o sotto la scalla da q(ue)sta parte, vi sono cinq(ue) usci forniti di t(utto) punto, compreso q(ue)llo che passa sotto le loggie; che è à q(ue)sto vi manca la chiavadura.

A d(ett)a Cam(er)a et u(n) Camerino vi è i selicati di Asse; co(n) i solari di sop(ra) buoni vi è il suo camino buono co(n) cicognola di ferro. Due finestre ferrate, vedriate, alle quali manca due finestrini et occhi n(ume)ro 15 et vi è le sue finestre di legno fornite, co(n) li suoi bancaletti di marmo alle finestre. Vi è ancora (quatt)ro pezzi di cornisato dorato.

All Camer(in)o contiguo alla vigna selicato di Asse, vi è il suo uscio fornito co(n) una finestra sola ferrata et di legno fornita in due parte, senza ... ( ) vedriata; con un bancaletto di marmo buono, e l'altro rotto.

Nella sala d(ett)a d(e)ll(e) vigne. Vi è il suo solaro dipinto di Vigna bello, è buono. Vi è l'uscio che passa sotto le loggie fornito di t(utto) punto senza chiavadura.

113<sup>v</sup> In d(ett)a Vigna vi à (quatt)ro finestre ferrate senza quelle di legno con tre vedriate solamente, alle quali mancano occhi n(ume)ro 20. Vi sono otto bancaletti di marmo da sedere, cioè due p(er) finestra.

Nel Camerone contiguo. Vi è un uscio solo fornito senza merletta; con suo Camino alla francese. et due finestre ferrate, et vedriate alle quali manca occhi n(ume)ro 6 e con le sue finestre di legno fornite in due parti. Vi sono (quatt)ro bancaletti di marmo due p(er) finestra. e vi manca l'uscio ch(e) va nell'altro Camer(in)o seguente; ma vi è nel muro due guerzi, è u(n) occhio.

Nell'altro Camer(in)o seguente. Vi è il suo Camino alla francese bello, è buono, co(n) cinq(ue) usci di legno, con piane due ch(e) sono doppij forniti di t(utto) punto, ecetto che li manca una merletta; et una chiavadura.

Vi è un finestrone ferrato, e vedriato al q(u)al manca occhi 36 con due bancaletti di marmo, et suo finestrone di legno in due parti fornite. Vi è una finestra ferrata ch(e) guarda nella Gesiola; co(n) quella di legno ch(e) è in due parti fornita.

Nella Cam(er)a ch(e) volta sù la ma(n) destra verso il

Giard(in)o. Vi è il suo Camino buo(n)o con due finestre ferrate, et vedriate alle quali manca occhi n(ume)ro 10. con quelle di legno fornite. Vi sono (quatt)ro bancaletti alle finestre come di sopra. Vi è un uscio con piane et guerzi solamente. Vi è un Cornisato dorato attorno a d(ett)a Camera.

All'altra Camera contigua. Vi è due usci forniti di tutto punto, ecetto ch(e) ad uno li manca la chiavad(ur)a; et all'altro la chiave.

Vi è il suo Camino alla francese bello, è buono.

Vi è due finestre ferrate, et vedriate alle quali manca due finestrini, et occhi n(ume)ro 40; con le sue finestre fornite di legno. E con quattro bancaletti di marmo, due p(er) finestra.

All'ult(im)o Camer(in)o che va nel Giard(in)o. Vi è tre usci co(n) q(ue)llo doppio ch(e) va in d(etto) 114<sup>r</sup> Giard(in)o forniti, uno di tutto punto, q(ue)llo di fuori d(e)l Giard(in)o con piane, et questi solam(en)te marzi; e q(ue)llo che va p(er) la sala lumaga vi manca la merletta Al uscio d(e)l Giard(in)o vi è (quatt)ro ferri di dentro p(er) stangarlo.

Vi è una finestra ferrata senza vedriata, con q(ella) di legno fornita, et co(n) due bancaletti di marmo da sedere. In d(etto) Camerino. Vi è una scalla lumaga ch(e) va nell'appartam(en)to di sopra co(n) le sue assade ben fornite.

Alla Gesiola contigua alla Scalla de Muli. Vi è due finestre di legno solam(en)te fornite; et un uscio fornito, al quale manca la chiavad(ur)a.

Nelle cam(er)e ò stanze dove il s(ign)or Setti si serve p(er) il fieno d(e)ll(a) sua stalla nel corri(d)ore che va a d(ett)a stalla. Nelli due Camerini a ma(n) manca. Vi è due usci forniti di piane è guerzi è due cadenazi, co(n) tre ferri da stangar(e) quello che va nel bosco; co(n) un marmo ch(e) serve p(er) scalino di fuori, sotto d(etto) uscio. Nella p(ri)ma Cam(er)a vi è un finestrone di legno fornito scavezo.

Nell'... Vi è due finestroni ferrati co(n) le finestre di legno fornite, et una finestra che guarda in un Cortile co(n) due finestrini vedriati di sopra solamente alli quali manca occhi n(ume)ro 7, co(n) sua finestra di legno fornita di piane, et guerzi senza cadenazo.

Vi è un Camerino contiguo co(n) una finestra ferrata che guarda nel bosco senza finestra di legno ne usci di sorte alc(un)a.

Nel corridore vi è una scalla di Asse ch(e) va di sopra co(n) suoi usci et assate alla scalla ben fornita di tutto punto.

Nella stalla del s(ign)or Setti. Vi è la sua grappia co(n) cinq(ue) poste et (quatt)ro canette sole co(n) tutti li suoi fittoni et Corsia sopra. Vi è due usci forniti, salvo ch(e) ad uno vi manca un cadenazo. et vi è due finestre ferrate, et di legno fornite.

Vi è una stalla contigua co(n) greppia sola da due Caval- li; et una finestra di legno solamente.

Nel cortile d(e)ll(a) Stalla. Vi è una logetta sop(ra) le colonne cop(er)ta di coppi, sotto 114<sup>v</sup> alla quale vi è un Pozo co(n) un marmo sopra la metta d(e)ll'albia et il resto di pietra.

Vi è una porta di legno in due parte no(n) compagne ch(e) va nel bosco, fornita di piane, guerzi, et un cadenazo.

Alla Cantina del s(ign)or Setti. Vi è un uscio dove si va p(er) una scalla sop(ra) un mezano, co(n) suo uscio di

legno fornito di piane guerzi, cadenazo, et co(n) una finestra ferrata, et di legno fornita.

In una Camerazza contigua no(n) vi è uscio, ma solam(en)te una finestra ch(e) guarda nel bosco ferrata co(n) quella di legno fornita.

Alla scalla detta de mulli. vi è una porta in due parti fornita di piane guerzi et merletta solam(en)te.

Sotto à detta scalla; vi è un stanciole scuro al qual è due usci, et una finestra piccola, co(n) gli usci et finestra di legno solam(en)te forniti di t(utto) punto.

Sotto le loggie nelle due Camere, et due Camerini dove il s(ign)or Setti si serve p(er) Polajo; Vi è tutti li suoi usci, et finestre fornite ferrate, co(n) tutte le sue piane guerzi merlette ò cadenazi, ecetto due merlette ch(e) vi mancano et alle finestre vi sono li suoi tellari senza finestrini.

Ad una di d(ett)e Cam(er)e vi è il selicato di Pietra; et il resto sono selicate di Asse et ad una vi è un Camino solo senza ferri.

Appresso a d(ett)a Cam(er)a Vi è un'uscio dove si va p(er) una scaletta sop(ra) un mezano di u(n)a Cam(er)a, et un camerino, alli quali vi è di sop(ra) due usci, uno in op(er)a fornito di piane e guerzi solam(en)te, l'altro è in terra nudo senza piane guerzi ne merletta. Vi è tre finestre ferrate ch(e) guardano nel bosco, co(n) li suoi tellari senza finestrini, et co(n) due finestre di legno solam(en)te fornite co(n) sue piane guerzi senza merletti, et una finestra di legno vi manca.

115<sup>r</sup> Et appresso all'anted(ett)o uscio, ve n'è un'altro fornito al qual si va p(er) na scaletta sopra un mezano dove è tutti li suoi usci co(n) due finestre ferrate, et di legno fornite ch(e) guardano nel bosco.

Un'altro uscio fornito ch(e) va in una Camera è Camer(in)o da basso, co(n) un'uscio fornito di cadenazo solo, e l'altro co(n) merletta; e co(n) finestre ferrate co(n) li suoi tellari alli quali manca un finestrino, et vi è le sue finestre di legno co(n) piane e guerzi solam(en)te. Al Portone ch(e) va nel bosco e fornito tutto di sue piane è guerzi, con cadenazo di dentro vi è sua chiavadura.

Nelle due p(ri)me Cam(er)e contigue. Vi sono 4 usci forniti co(n) piane e guerzi. Te co(n) li cadenazi una chiavad(ur)a, e chiave; et uno sfornito affatto.

Vi sono tre finestre ch(e) guard(an)o nel bosco ferrate, alle quali manca ad u(n)a due bacheche di ferro larghe, con tutte le sue finestre di legno et li mancano le merlette, e p(er) il resto fornite, co(n) li tellari da impanare senza finestrini.

App(ress)o alla detta vi è un'uscio fornito p(er) il qual si va p(er) una scaletta sop(ra) u(n) mezano di una Cam(er)a, et u(n) Camerino co(n) li suoi usci forniti di piane e guerzi. Vè tre finestre ferrate ch(e) guard(an)o nel bosco co(n) q(ue)lle di legno fornite senza merlette.

Un'altro uscio contiguo fornito ch(e) parim(en)te va (per) una scaletta sop(ra) un mezano simile, al qual manca l'uscio di sop(ra), co(n) le sue tre finestre ferrate che guardano nel bosco, et co(n) q(ue)lle di legno fornite senza merlette.

Un'uscio nel Cantone d(e)lle loggie contiguo alla Chiesa, fornito t(utto) co(n) cadenazo chiavad(ur)a e chiave, qual va in una Cam(er)a è due Camer(in)i dove stantiano le maestranze; alle quali manca due usci, è ve n'è un solo ch(e) va nella Chiesa fornito co(n) piane e guerzi. Vi sono in d(ett)e Cam(er)e 4 finestre ferrate ch(e) guardano nel bosco, alle quali manca ad una una bachechetta

di ferro longa, ad un'altra no(n) vi è che tre bacchette di ferro alla traversa; all'altra no(n) vi manca cos'alc(un)a, et alla (quart)a co(n) un'traverso solam(en)te.

115<sup>v</sup> Vi è a tutte d(ett)e Cam(er)e le sue finestre di legno fornite, co(n) due merlette solamente.

Alla Chiesa vi è la porta di meggio in due parti fornita tutta; ecetto ch(e) vi ma(n)ca la chiavatura; et dalle bande due altre porte piccole ch(e) si aprono in due parti fornite senza chiavatura ad una; et all'altra manca il cadenzazo et chiavatura.

Alli tre ovadi vi e le sue tre finestre ovade ferrate ch(e) guard(an)o nel bosco, e vi manca le finestre di legno da ogni banda di detta Chiesa.

Al Camerone dinanzi a detta Chiesa vi è il suo uscio fornito co(n) due finestre ferrate ch(e) guard(an)o nel bosco co(n) li tellari senza finestrini, et senza finestre di legno.

P(er) la d(ett)a Cam(er)a; si va in un'altra dipinta di verde con il suo uscio fornito senza chiavatura; co(n) un Camino fatto a scartozzi buono con li suoi ferri sotto et alla longa, co(n) il suo finestrone di legno fornito co(n) u(n) cadenzazo; co(n) un bancaletto da ogni banda a d(ett)o finestrone Vi è un'uscio p(er) il quale si va in due Cam(er)e ch(e) tiene ad affitto il c(avalier) Andrioli, co(n) u(n) altro uscio tutti due forniti; et vi è due finestre, et un finestrone ferrato ch(e) guarda nel bosco, co(n) tellari senza finestrini, et co(n) le sue finestre di legno fornite.

Nella (secon)da Cam(er)a sud(dett)a vi è una scaletta incassata in tre p(er) la quale si va in due Cam(er)e sop(ra) un mezzano; et un camerino senz'uscio e finestre di legno ma solam(en)te sono ferrate, e guardano nel cantone d(e)l bosco.

Apprezzo alla d(ett)a Cam(er)a Vi è un'uscio inchiodato co(n) piane e guerzi solam(en)te di dove si va p(er) un'andito alle Camere del bagno. Sotto alle loggie vi è un'uscio ch(e) va in una Cam(er)a et un Camerino, fornito con due cadenazi senza chiavatura et detta Cam(er)a e Camer(in)o sono seligati di asse co(n) il suo camino sopra i ferri, et co(n) tre finestre 116<sup>f</sup> ferrate ch(e) guardano nell'orto d(e)l c(avalier) Pinino co(n) le sue vedriate alle quali manca un finestrino interi, et all'altre mancano occhi n(ume)ro 40 con le sue finestre di legno fornite.

Alla loggia di mezzo sotto la sala d(e)l Ballone. Vi è due portoni grandi co(n) li suoi usci nel mezzo forniti come a basso.

A quello dinanzi vi è le sue tre piane grande e guerzi in opera con un cadenzazo solo in cima a detta Porta.

All'altra porta di dietro. Vi è le sue tre piane grandi e guerzi in o(per)a con cadenazi piccoli n(ume)ro 4; e una chiavatura senza chiave. Vi è (quattro) pezzi di Corni sotto sbusati d'intorno si dice p(er) tenervi le Picche Vi sono nelli due Cantoni delli Camerini detti d(e)ll(e) feste, due usci u(n)o p(er) camer(on)e ch(e) van(n)o nella (secon)da Corte forniti di piane e guerzi in opera con i suoi cadenazi, et una chiavatura et chiave sola.

Al Portico ch(e) va dalla bassa corte nell'orto d(e)l s(ign)or Pinino Vi è un'uscio grande fornito di piane, guerzi, cadenzazo, merletta, chiavatura, e chiave.

Nelle Cam(er)e app(ress)o dove sta Pirollo ortolano del s(ign)or Setti. Vi è (quattro) usci forniti di piane e guerzi, co(n) tre cadenazi, e una merletta, con due chiavature et sue chiavi.

In d(ett)e Cam(er)e vi è tre Camerini di sotto alla scalla grande, et u(n)o ch(e) va di sopra in un mezzano, co(n) li suoi tre usci forniti di piane e guerzi in o(per)a, et ano la merletta sola; et al camer(in)o sotto la valle co(n) una finestrella ferrata vi sono (quattro) finestre ferrate ch(e) guardano nell'orto co(n) le sue vedriate, alle quali mancano 3 finestrini et al vedro occhi n(ume)ro 40; co(n) le sue finestre di legno in opera fornite. Vi è un camino ad otto faccie co(n) suo ferro tutto buono; et in un cantone d(e)l p(rim)o Camer(in)o vi è un fornello piccolo.

Per sop(ra) nel mezzano vi è una Cam(er)a co(n) due finestre no(n) Ferrate e quelle di legno fornite di merletta. 116<sup>v</sup> Nel Camerino a ma(n) manca di d(ett)o Portico, dove l'ortol(an)o fa il Polajo. Vi è il suo uscio fornito di piane guerzi cadenzazo chiavatura; et chiave. Dentro a d(ett)o Camer(in)o Vi è un'Armario grande co(n) sue portelle ch(e) mmostra esser stata salva robba, et co(n) un'uscio ch(e) passa sotto le loggie fornito di piane e guerzi solam(en)te, et co(n) un'altro uscio ch(e) va sop(ra) una scalla incassata ch'accompagna d(ett)o Armario sopra un mezzano di due Cam(er)e senza soffitta alle quali è tre finestre ferrate solam(en)te ch(e) guard(an)o nell'orto; et una simile a basso ferrata; co(n) quella di legno fornita di merletta solam(en)te.

Vi è un'uscio sotto le loggie ch(e) andava p(er) una scaletta ch(e) vi manca in un mezzano al qual no(n) vi è altro che le piane e guerzi; il resto è rotto.

Al d(ett)o mezzano no(n) vi è altro uscio, ma solo una finestra ferrata.

Alla Cam(er)a che tiene luca frutarolo co(n) suo camerino. Vi è l'uscio fornito sotto le loggie, co(n) cadenzazo chiavatura è chiave.

Vi è tre finestre fornite tutte e ferrate; co(n) due pezzi di vedriate; e q(ue)lle di legno ch(e) guardano nell'orto. Vi è il suo Camino buono co(n) ferro di sotto.

Appresso alla d(ett)a Vi è una Camera, et u(n) Camer(in)o co(n) un uscio in due parti fornito di piane guerzi, tre cadenazi, una chiavatura e chiave, con u(n) ferro nel muro per stangere d(ett)o uscio.

Vi è un camino a faccie buono sop(ra) un ferro, con mezza Cam(er)a sola soffitata dove si va sop(ra) p(er) una scaletta alla qual manca u(n) pirollo di legno.

Alla d(ett)a Cam(er)a è Camer(in)o vi è 4 finestre ferrate, cioè due grandi, et (du)e piccole ch(e) guardano nelle corte co(n) le sue finestre di legno in o(per)a, fornite di piane guerzi, e di una merletta sola.

Appresso a d(ett)a Cam(er)a è un'uscio sotto le corti in o(per)a ch(e) no(n) vi è da poterlo serrare, dove si va p(er) una scaletta in un mezzano di una Camera; alla qual vi è le sue finestre ferrate solam(en)te ch(e) guard(an)o nel orto sud(dett)o.

Vi è un'altro uscio fornito sotto d(ett)e Corti, con cadenzazo e chiavatura inchiodata 117<sup>f</sup> senza chiave, ch(e) andava p(er) una scaletta che vi manca sop(ra) un mezzano simile al sud(dett)o, al qual vi è due finestre ferrate come è sudetto.

Ad una Cam(er)a e Camer(in)o contiguo. Vi è due usci forniti di piane e guerzi soli ad u(n)o vi è il cadenzazo chiavatura, e chiave che l's(ign)or Setti dice esser sua et alla Cam(er)a vi è un pezzo di soffitta solam(en)te.

Vi è (quattro) finestre ferrate ch(e) guard(an)o nell'orto, cioè due grandi, et (du)e piccole alle grandi vi è le sue fi-

nestre di legno co(n) una sol merletta, e l'altre sono senza finestre di sorte alcuna.

Un'altra Cam(er)a senza Cam(er)ino dove tiene la sua monit(ione) il s(ign)or Setti, co(n) il suo uscio fornito con cadenzazo chiavatura e chiave, alla qual casca il soffitto.

Vi è due finestre ferrate co(n) q(ue)lle di legno in o(per)a, ma con una sol merletta.

In un Camerino appresso vi è due finestre ferrate co(n) q(ue)lle di legno fornite, e ci manca due usci da basso, u(n)o p(er) passar dalla Cam(er)a nel Camer(in)o, è l'altro in un'altra stanza contigua.

A d(ett)a stanza vi è un'uscio in o(per)a fornito co(n) piane guerzi cadenzazo chiavatura e chiave ch(e) passa nel cortiletto dov'è un Petardo pure di S.A. Serfenisima e sop(ra) l'uscio vi è u(n) ferro ch(e) serve p(er) inchiarar sop(ra) un'altra chiavatura; e

Al portico ch(e) passa dalla bassa corte co(n) due finestre ferrate et di legno fornite p(er) andare a Casa d(e)l fattore. Vi è un'uscio in parte fornito in o(per)a co(n) cadenzazo ch(e) li manca un guerzo, e co(n) sua merletta chiavatura, et chiave.

Sotto a d(ett)o portico vi è u(n) Camino ad (ogni) faccia buono sop(ra) i ferri co(n) due finestre in alto, una ferrata l'altra senza; co(n) quelle di legno fornite.

Sotto le loggie app(ress)o a d(ett)o portico. Vi sono due usci forniti in o(per)a ch(e) p(er) due scalette incassate van(n)o sopra due mezzani co(n) suoi camini; o p(er) dire meglio, un ferro dov'era il cam(in)o sop(ra) cascato, l'altro malbuono, e minaccia di voler cadere li focolari; et simil(men)te li soffitti di tutte due.

117<sup>f</sup> Vi sono due usci di sopra forniti in o(per)a; uno co(n) cadenzazo, l'altro co(n) merletta et vi è 4 finestre ferrate co(n) le sue vedriate rotte e vi mancano quantità d'occhi, co(n) le finestre di legno in opera; ch(e) manca una merletta.

Alla Camera grande sotto la bassa Corte. Vi è due porte una sotto la Corte; l'altra ch(e) passa nel Piazzalle, fornite di tutto punto co(n) sue piane e guerzi cadenazi, due chiavature co(n) sue chiavi.

Vi è due finestre grandi ferrate co(n) q(ue)lle di legno fornite in o(per)a; et dentro vi è un pozzo con sua albia buona.

Vi è un rastello ch(e) passa nella (secon)da Camera fornito co(n) piane guerzi, cadenzazo chiavatura, et chiave.

Alla (secon)da Cantina. Vi è un'uscio co(n) finestrone ch(e) guarda sotto le Corti basse fornite co(n) piane e guerzi suoi cadenazi, et co(n) un portello in mezzo al d(ett)o uscio.

Vi è una porta grande ch(e) va nel piazzalle di fuori, marza di sotto in bisogno d'essere racomodata; fornita t(utta) in o(per)a co(n) tre cadenazi.

Vi è due finestre ferrate ch(e) servono a d(ett)a Cantina, et al Granaro di sop(ra), al qual Gran(ar)o no(n) vi è soffitta co(n) le sue meze finestre di legno.

Sop(ra) d(ett)o Gran(ar)o; vi è altre tre finestre piccole ferrate, alle quali manca un ferro alla longa.

Alla scalla ch(e) va su la torre. Vi è l'uscio fornito a basso co(n) un sol cadenzazo malbuono; con la metta de mantegni d'asse rotti.

Sopra la scalla p(er) entrare nella Torre; vi è un uscio buono ferrato, et fornito in o(per)a co(n) piane guerzi et u(n) cadenzazo di dentro e chiavatura senza chiave.

In d(ett)a Torre vi è una finestra ferrata; co(n) un camer(in)o al qual pure anche 118<sup>f</sup> è un finestrino solo ferrato, senza finestre di legno. Vi è nel Camerone d(e)ll(a) torre 4 ferri ch(e) q(ue)llo traversano compreso due stracantoni; et con quadri di selicati in d(ett)a Cam(er)a circa n(ume)ro 500.

A tutta la bassa corte vi sono li suoi solari alla venetiana; con li suoi traversi sotto di Conventini, et nelle Cantinate le Crosare compagne.

P(er) andare alle Camere d(e)l bagno. Vi è un portichetto senz'uscio, co(n) una finestra sola ch(e) guarda nel bosco ferrata; co(n) una finestra di legno in due parti inchiodata ch(e) guarda in una Capeletta.

A d(ett)a Capeletta no(n) vi è uscio senza un guerzo nel muro. Al detto Portichetto vi è un uscio a man dritta fornito, et inchiodato q(u)al va in un Camerino ch(e) vi è solo una finestra ferrata ch(e) guarda nel Cantone del bosco.

Nel p(rimie)ro camerone che è tra'l bosco, e l'orto d(e)l s(ign)or Pinino vi è tre finestre grande ferrate, cioè due da una banca; et una dall'altra co(n) li suoi tellari senza finestrini; et co(n) due finestre di legno solam(en)te sfornite di cadenzazi e merlette.

Vi è in d(ett)o Camer(on)e il suo Camino buono co(n) suo ferro sotto ch(e) lo sostiene.

Nel (secon)do Camerone ch(e) è selicato di asse Vi è tre finestre ferrate come è di sopra co(n) q(ue)lle di legno, e co(n) il camino guasto, senz'uscio co(n) un sol guerzo nel muro.

Nel (ter)zo Camer(on)e selicato di pietra; vi è tre finestre ferrate come di sop(ra), co(n) li tellari senza finestrini. La cappa d(e)l camino è senza cornise sop(ra) un ferro ch(e) la sostiene; ne vi è altro ch(e) due finestre di legno fornite in o(per)a; et una sfornita in terra.

Vi è appresso un Camer(on)e selicato d'asse marze contiguo al bagno senza uscio co(n) due finestre murate; et co(n) una nappa da camino spru un ferro).

118<sup>v</sup> Al bagno vi è due finestre ferrate senza q(ue)lle di legno ch(e) guard(an)o nel bosco co(n) li suoi tellari senza finestrini.

Il d(ett)o bagno e Selicato di marmo, dove si calla p(er) scallini di marmo; et ne cantoni. vi è (quattro) bancaletti di marmo ne cantoni de scallini; con un zorno, ovvero coppo di marmo da u(n) capo p(er) dove si dava l'acqua ad esso.

A ma(n) manca d(e)l d(ett)o bagno vi è due Camerini con tre usci, due sforniti in terra; et u(n)o fornito in o(per)a con cadenzazo senza chiavatura.

Vi è due finestre ferrate ch(e) guard(an)o in un Cortiletto dov'è il pozzo d(e)l d(ett)o Bagno, ma no(n) vi è altro ch(e) una finestra di legno in o(per)a, alla qual manca il cadenzazo e merletta.

Vi è un'altro Camer(in)o co(n) un'uscio di legno in terra co(n) piane sole; et una finestra ferrata; nel q(u)al vi è una scaletta ch(e) va sop(ra) un mezzano dov'è un'altra finestrella ferrata sola; e s'ascende piu alto in un'altro Camer(in)o al qual manca l'uscio, co(n) una finestra ferrata senza quelle di legno. Vi è solo i guerzi d(e)l'uscio, et què d(e)ll(a) finestra nel muro; et mancano tre pirolli alla scalla.

Nella stanza dov'era la fornace d(e)l bagno. Vi è una finestrella di legno in o(per)a fornita, ch(e) guarda nel bosco.

Al Corridore ch(e) v'è nel gioco negro d(e)ll(a) Rachtetta; no(n) vi è uscio, ma solo una finestra feriatà sop(r)a il p(r)imo uscio ch(e) guarda nel orto d(e)l s(ign)or Setti.

Vi è un'uscio ch(e) v'è in u(n) Camer(in)o fornito di Cadenazo è merletta solo et vi è una finestra in d(ett)o Camer(in)o senza feriatà; Nel qual Camer(in)o è una scalla ch(e) v'è nelle cam(er)e di sop(r)a in tre rami co(n) suo mantegno.

Nel gioco sud(dett)o vi è un uscio fornito ch(e) passa nella corte d(e)ll(a) barchessa et vi è il suo paravento di asse parte sop(r)a le colonne di legno; et il resto da un capo nel muro, da una banda et da u(n) capo, co(n) suo corri l'19<sup>e</sup> dore sotto, co(n) l'antipetto di pietra ben selicato, et co(n) sua doza nel mezzo, alla q(u)al manca il cop(er)to di marmo essendo apperta.

Attacato a d(ett)o Gioco Vi è un guasto dov'era il gioco da mano co(n) gran(ar)o sopra caduto à terra, co(n) pietre e rottami, et co(n) collone scavezze Con un muro alto nel qual è tre finestre feriate ch(e) guardano nel Cortilone. Vi è à d(ett)o muro una porta grande co(n) piane ch(e) la traversano et u(n) sol guerzo nel muro ch(e) la tiene suso, senza cadenazo di alcuna sorte; essendo appontellato da pietre e d(ett)i rottami.

Vi è un pezzo di d(ett)o Gran(ar)o rimasto in piedi sop(r)a le colonne di legno serrato da un capo di Grisole; co(n) un camer(in)o che l's(ign)or Setti si serve pr colombaro co(n) suo uscio fornito; et co(n) ferri di fuori da una finestrella ch(e) servono p(er) sostenere il gabione d(e)ll(i) colombi.

P(er) andar sop(r)a d(ett)o Gran(ar)o vi è un'uscio vecchio co(n) finestra feriatà; et d(ett)o uscio è fornito in op(er)a co(n) un cadenazo solo. Vi è una scalla p(er) la quale si v'è di sop(r)a dove no(n) è altro uscio; ch(e) solo 2 guerzi nel muro, et in d(ett)o Gran(ar)o vi è una finestra disferata; e senza q(ue)lla di legno.

Vi è appresso il Polaro d(e)l fattore d(e)l s(ign)or Setti co(n) suo uscio fornito di tutto punto co(n) cadenazo chiavad(ur)a; e chiave; et co(n) una finestra feriatà è sanata; co(n) q(ue)lla di legno vecchio fornita in op(er)a. La stalletta d(e)l fattore co(n) due poste da cavallo e una greppia; et vi è una finestra feriatà et di legno, co(n) il suo uscio vecchio in opera fornito co(n) cadenazo chiavad(ur)a et chiave.

Vi è di sop(r)a il barchetto pure d(e)l fattore co(n) una finestra di legno fornita di cadenazo di dentro via.

Vi è appresso un Cortile co(n) porta vecchio in due parti fornita di piane guerzi, cadenazo, e chiavad(ur)a senza chiave.

l'19<sup>e</sup> In d(ett)o Cortile vi è due stanze co(n) due porte in due parti fornite co(n) piane guerzi; due cadenazi senza chiavad(ur)a ne altro.

Vi è una soglionta cop(er)ta di coppi sop(r)a le colonne; co(n) un poco di soffita da u(n) capo sotto, dove soleva esser u(n) colombario sop(r)a il quale si v'è co(n) una scalletta da pirola.

Nella Cucina d(e)l fattore vi è un forno grande co(n) due finestre feriate una da ogni capo; et co(n) il camino sop(r)a i ferri ch(e) è rotto da u(n) capo. Vi è parim(en)te due usci forniti è malbuoni in op(er)a.

In d(ett)a Cucina vi è due Camerini; uno senza uscio co(n) un fometto piccolo da torta; et co(n) una finestrella feriatà co(n) q(ue)lla di legno ch(e) guarda nel Cortile.

Nell'altro camer(in)o vi è un'uscio fornito; et una finestra feriatà, et di legno in op(er)a senza merletta.

Vi è una stanza da legne co(n) una porta da una capo in 2 parti fornita senza chiavad(ur)a; co(n) una feriatà ad u(n)a finestra co(n) quella di legno fornita. Dall'altro capo vi è un'uscio fornito co(n) cadenazo senza la chiavatura.

In capo a d(ett)a stanza vi è un'andavino con due usci forniti, et co(n) una finestra feriatà et vedriata senza q(ue)lla di legno ch(e) guarda nel orto.

Alla stanciola dov'è il secchiaro d(e)l fattore vi è un'uscio fornito co(n) cadenazo è meza merletta; et co(n) una finestra feriatà et vedriata.

Un stanciolino detta la burattaria. Vi è due usci forniti in op(er)a, co(n) due finestre feriate; et à una q(ue)lla di legno fornita.

Un Camer(in)o selicato di asse contiguo al d(ett)o stanciolino; et co(n) un luoco da serv(ire) una finestra feriatà vedriata co(n) quella di legno fornita di merletta et suo uscio in op(er)a con merletta e cadenazo. Vi è una scaletta p(er) la qual si v'è p(er) u(n) uscio fornito in un mezzano, dov'è due finestre l'10<sup>e</sup> vedriate, et di legno fornite ch(e) guard(an)o nell'orto.

Appresso vi sono due Camere una dinanzi selicata di asse, et una di dietro selicata di pietra co(n) tre usci forniti, et (quatt)ro finestre feriate, vedriate co(n) quelle di legno ben fornite.

Vi sono li suoi camini buoni co(n) le sue cicognole di ferro.

Nella Cam(er)a di dietro vi è un Camer(in)o scuro co(n) suo uscio, et finestrina fornito.

Appresso à q(ue)lla dinanzi vi è u(n) Camer(in)o co(n) il suo uscio fornito, nel q(u)ale è un armacolo nel muro co(n) le sue portelle di legno fornite; et co(n) una finestra feriatà vedriata et di legno in due parti fornita.

Al Portico d(e)lla Casa d(e)l fattore vi è due porte grande in 2 parti; una p(er) capo fornite co(n) sue piane ch(e) le traversano e coi guerzi, ad una co(n) due cadenazi chiavad(ur)a e chiave, et all'altra co(n) un cadenazo solo.

A dette porte vi è ad una (quatt)ro ferri nel muro p(er) stangarla; et all'altra due soli, co(n) sop(r)a gli usci d(e)ll(a) Cam(er)a 6 ferri p(er) porvi le stuoie, co(n) due finestre a d(ett)o portico feriate, vedriate et di legno fornite.

Dall'altra parte d(e)l Portico vi è due Cam(er)e co(n) tutti li suoi usci forniti; et co(n) (quatt)ro finestre feriate, vedriate, et di legno ben fornite di tutto punto.

Vi sono tre camerini contigui, co(n) tre usci forniti; et sue finestre feriate, è di legno ben fornite; et due sole sono vedriate, co(n) un secchiaro et sue staffe in uso di quelli, con un luoco di servitij ch(e) vi è il suo uscio fornito in op(er)a.

Al Cortilone ch(e) v'è alla barchessa vi è u(n) portone grande in (quatt)ro parte essendo scavezze anco dal mezzo in suso; co(n) otto piane e suoi guerzi senza cadenazo di sop(r)a; et alla parte di sotto co(n) due cadenazi uno di dentro; l'altro di fuori con due chiavadure e sue chiavi. Con il suo martello di ferro da battere.

Di fuori a d(ett)o portone vi è due banchette di pietra di sedere co(n) li suoi marmi sop(r)a.

In d(ett)o Cortill(on)e vi è un capitello et una basse di marmo.

Vi è un pozo à otto facie co(n) sua albia sop(r)a i suoi marmi.

Vi è dall'altro capo a d(ett)o Cortill(on)e una porta in 4 parti ch(e) v'è nel bosco, fornita co(n) una cadenazo chiavad(ur)a e chiave nella parte di sotto; et q(ue)lla di sopra sono c(on) piane guerzi senza cadenazo, co(n) un asse solo ch(e) tiene serata et inchiodata.

l'110<sup>e</sup> Alla stalla d(e)l fattore ch(e) è sotto la barchessa; è abarcata p(er) q(u)anto tiene e vi è sei poste da Cavallo da ogni banda; co(n) tutte le sue greppie e collone buone co(n) le corsie sop(r)a; e di sotto i pedistalli di marmo; con sette cassette da biava solam(en)te.

Vi sono tre finestre feriate co(n) quelle di legno fornite; et à q(ue)lla ch(e) guarda nel stradone manca tre banchette di Ferro; ch(e) co(n) tutte l'altre alla lunga d(e)ll(a) feriatà sono state rubate.

Vi è il suo uscio in due parti fornito co(n) cadenazo chiavad(ur)a e chiave; et co(n) una catena ch(e) traversa co(n) u(n) occhio di ferro l'uscio d(e)ll(a) stalla.

Appresso a d(ett)a Stalla vi è un camer(in)o da ser(v)ire serato di grisole co(n) suo usciolo fornito co(n) cadenazo chiavad(ur)a; et chiave.

Sotto à detto fenilone o barchessa vi è tre fette abbarcate sop(r)a i pilastri e legni co(n) suo stabiato di grisole indaguentato, dove il s(ign)or Setti si serve da porre fieni p(er) svernare le cavalle.

Dall'altro capo a d(ett)o fenile, vi sono fite sette di d(ett)o fenile serato di muro in due partite, una separata dall'altra, co(n) le sue due porte in due parti, l'una cattiva fornita, come s'è detto; serate dico di muro sino à mezzo; et dal mezzo in suso serate di grisole, co(n) tre finestre ch(e) tolgono luce di sotto à detto fenile; ma co(n) una sola finestra di legno ad u(n)a di esse fornita.

Dicesi ch(e) al tempo d(e)l ser(en)issimo Alf(ons)o B.M.; una di d(ett)e stanze era da fiero, l'altra da Paglia. In capo a d(ett)o fenile vi è un Cortile co(n) una porta in due parti ch(e) v'è nel stradone o Piazzale, fornita con (quatt)ro piane, guerzi, cadenazo chiavad(ur)a; et chiave; In d(ett)o Cortile vi è un pozo co(n) sua Alta bilancia, et co(n) un Albio di marmo longo piedi sette.

Al stallone grande in capo a d(ett)a barchessa, ch(e) soleva essere le stalle di d(ett)a Al(e)zza qual è diselicato et disornato di ogni cosa. vi è il solaro o soffita di Asse alla Venet(ia)na sbusato in più lochi; co(n) una porta dinanzi ch(e) già era in 2.

l'111<sup>e</sup> parti; e di fora è inchiodato co(n) due asse insieme ale qual e una piana grande di sop(r)a, et tre piccole di sotto co(n) li mesi guerzi due nel muro, et due nel legno, co(n) chiavad(ur)a et chiave, ma senza cadenazo. Non vi è finestra di sorte alc(un)a di legno; ma solo due, cioè una da ogni capo di d(ett)a stalla feriate.

Dall'altro capo di d(ett)a Stalla dove habita m(aest)ro Bernard(in)o Bottaro vi è una porta in due parti co(n) suo uscio in mezzo fornita co(n) tre piane grande, et due piccole co(n) due cadenazi.

A ma(n) dritta di d(ett)a Porta vi è una stanza co(n) un Camino grande; et due stantie piccole; co(n) tre finestre feriate et di legno senz'usc; co(n) un sechiaro et u(n) necessar(ia) in u(n) Camer(in)o piccolo.

Vi è una scalla ch(e) v'è di sopra in u(n) Camerone e mezzano, al qual vi è un'uscio solo fornito senza p(er)ò cadenazo, co(n) una finestra aperta. Alla stanza da basso vi è un'uscio fornito, co(n) cadenazo, chiavatura et chiave.

A ma(n) manca di d(ett)a Porta vi è una Cam(er)a et u(n) Camerino co(n) un Camino e suoi usci forniti, et tre finestre feriate et di legno fornite.

Appresso a d(ett)a Camera vi è una stanza sotto la soglionta nella stalla detta de mulli co(n) suoi usci et finestre fornite; co(n) tre banchette di ferro ad u(n)a in traverso; et u(n) uscio ch(e) si dice esser d(e)l d(ett)o nero(n).

Di fuori in capo al stallone vi è u(n) cop(er)to di coppi, di (quatt)ro collone; co(n) un ferro sotto e palato attaccato co(n) suo uscio fornito, et u(n)a finestra serrata inchiodata co(n) un'asse.

In capo al Cortile dirimpetto a d(ett)o cop(er)to, vi è una Cam(er)a ch(e) piove a 3 acque co(n) suo uscio fornito co(n) cadenazo chiavad(ur)a, et chiave, et co(n) (quatt)ro finestre di Asse fornite, ch(e) guardano à più bande. Vi è u(n) pozo l'111<sup>e</sup> grande co(n) l'albia rotta da una banda; et in u(n) Cantone app(resso) vi è u(n) Camino.

Nelle soglionte attaccate a d(ett)a stalla dove habita un Pastore, vi è due Camere co(n) il suo portico in mezzo, co(n) tutti li suoi usci et finestre fornite; et al portico una porta in due parti co(n) due cadenazi, una chiavad(ur)a e sua chiave. et in u(n)a di d(ett)e Camere vi è il suo camino buono.

Da una banda a detta soglionta o Casa vi è una Camera senza finestre co(n) un uscio solo fornito di cadenazo, ch(e) passa nel stradone d(e)l Palazzo.

Dall'altra banda vi è la soglionta co(n) al uscio due piane et u(n) sol guerzo, et cadenazo di dentro; et co(n) una finestra nel muro senza q(ue)lla di legno.

Nella scaletta per la Casetta piccola d(e)ll(a) fornace Vi è il portico co(n) una Cam(er)a e Camerino co(n) tramezzare di grisole malbuone; co(n) 4 finestre in op(er)a senza merlette; è l'uscio solo d(e)l portico e fornito di piane e guerzi e la chiavad(ur)a dicono esser di Lorenzo Bolognese che l'habita.

Nell'altra Casa dove sta Augusto stabello, et una don(n)a. Vi è due Camere et due portici serrati di grisole co(n) cinq(ue) finestrelle di legno fornite; et due usci co(n) piane e guerzi; ma u(n) cadenazo solo; et co(n) due Camerini ch(e) minacciano di voler cadere.

Un forno co(n) suo coperto di coppi sopra le collone ch(e) casca.

Nel Palazzo di Berig(uar)do p(er) andare di sopra.

Vi è le due scalte di marmo ben in ord(in)e; ad una delle quali vi è da basso una Collona co(n) suo capitello sop(r)a di marmo; co(n) li suoi mantegni pur(e) di marmo incannellato; et à meza scalla vi è a ciasc(un)a di esse u(n) Portone forniti; uno co(n) due cadenazi ch(e) si asserano di dentro via; et all'altro fornito co(n) un sol cadenazo chiavad(ur)a; et chiave ch(e) serà di fuori via. Alle d(ett)e Scalte di sopra vi è u(n) ferro p(er) scalla da una banda; et dall'altra il suo mantegno di marmo, co(n) un sol capitelo di marmo.

l'112<sup>e</sup> In capo alla sala d(e)l Balone à ma(n) dritta Vi è una Cam(er)a dove il s(ign)or Setti fa la sua burattaria, co(n) un uscio fornito e due finestre vedriate, et di legno fornite di tutto punto co(n) suo Camino buono. In d(ett)a Camera vi è una tramezzara di asse co(n) un uscio senza cadenazo; p(er) dove si v'è p(er) u(n)a scaletta sop(r)a u(n) mezzano al qual è due finestre senza seragli app(er)te.

Vi è un uscio dove si va p(er) alcune assate sotto i coperti d(e)ll(a) bassa corte et alle finestre di d(ett)a Cam(er)a vi sono i suoi bancaletti di marmo.

Al Camerone grande pur(e) in capo a detta sollai al qual no(n) è suffita. Vi è due usci di legno forniti, et due finestre vedriate et di legno fornite, co(n) suo Camino alla francese senza ferri. Alle finestre vi sono i suoi bancaletti di marmo come fu detto di sopra.

Alla Gesiola contigua vi è una finestra vedriata co(n) q(ue)lla di legno fornita in due parti, co(n) suoi usci uno intiero, l'altro in due parti fornito et co(n) una finestra ferriata ch(e) guarda sop(ra) la scalla co(n) la sua vedriata.

Alla finestra grande vi è due bancaletti di marmo.

Nella saletta contigua d(ett)a della vigna; insieme con (quattro) Camare et u(n) Camerino che l'(ign)or setti habita. Vi sono tutti li suoi usci forniti di piane guerzi, et u(n) cadenzolo solo p(er) ciasc(un)o; e co(n) tutte le sue finestre vedriate buone, et di legno fornite, salvo ch(e) nella saletta vi manca meza finestra di legno; et in d(ett)a Saletta vi è un Cornisotto da u(n)a banda sola.

Vi sono tutti li suoi bancaletti di marmo alle finestre; co(n) tutti li suoi Camini alle camere bene all'ordine.

Nell'ultimo Camer(in)o vi è una rebalta di due pezzi ch(e) v'è giù p(er) una scala lumaga incassata co(n) asse, co(n) una finestra senza esservi q(ue)lla di legno.

Nella Cucina d(e)l s(ign)or Gim(in)iano vi è due finestre vedriate et di legno fornite senza bancaletti, co(n) due usci forniti, et il suo Camino co(n) due Cicognolle di Ferro.

|| 12<sup>v</sup> Al Camerino dov'è il secchiario vi è una sol finestra vedriata; et di legno in due parti fornita co(n) suo uscio fornito di merletta e cadenazo.

Nella Cam(er)a d(e)l Cantone sop(ra) le stalle dove stà le servi. Vi è due finestre, una vedriata, l'altra co(n) il tellaro sol impanata; et due finestre di legno fornite. Vi è due usci forniti co(n) cadenzoli; et u(n)a finestra in u(n) altro Camerino contiguo a d(ett)a Cam(er)a dove habita d(ett)e Serve co(n) il suo tellaro impanato.

Vi è u(n) andavino tra la Cucina et il Camerone, al qual è due usci forniti co(n) q(ue)llo ch(e) si v'è sul'poggiolo dove si tirà l'acqua; et di fuori sop(ra) l'uscio vi è il cop(er)to di asso co(n) sop(ra) coppì.

In d(ett)o Andavino vi è una scaletta ch(e) v'è giù alla stalla e caneva del s(ign)or Setti, co(n) le sue assatte e mantegni di legno nuovi e suo uscio fornito.

Sotto a d(ett)o Andav(in)o vi è u(n) andito co(n) una finestra aperta; et u(n) mezzano di una Camera dove il s(ign)or Setti fa la salvarobba, co(n) una scafta di tre asse da ogni banda, et il suo uscio e fornito co(n) chiav(ur)a malbuona e vi è due finestre ferriate et di legno fornite.

Vi è il suo camino piccolo buono.

Alla saletta ch(e) è il capo alle Cam(er)e d(e)l s(ign)or Gim(in)iano, alla q(u)al e tutti li suoi usci forniti et due finestre co(n) li solo tellari, ch(e) guardano nel bosco, senza fenestrini, ve il Camino buono, co(n) sue finestre di legno fornite.

Alla Cam(er)a contigua a ma(n) manca no(n) vi è Camino ne finestre di legno. Vi è un andavino dov'è una scaletta di legno ch(e) v'è nelle loggie di sop(ra).

Vi sono sei camere et u(n) Camerino ch(e) seguitano a dirittura tre le loggie di sopra et il bosco, vi sono finestre n(ume)ro ondecì fornite co(n) li suoi tellari à ciasc(un)a

senza fenestrini. Vi sono tre usci forniti ch(e) vanno || 13<sup>f</sup> nelle loggie mà trà una Cam(er)a e l'altra no(n) vi sono usci di sorte alcuna, salvo ch(e) all'altro ultimo Cam(er)in)o vi sono due usci forniti.

Un Camerino et una Camera appresso al Cantone d(ett)o d(e)ll(a) mascherata alli quali è tre usci di legno forniti, se no(n) ad u(n)o ch(e) manca il cadenzolo Vi è tre finestre di legno fornite solam(en)te di merlette.

Nella Camera vi è il suo Camino buono, mà senza ferri. Nella Camera d(e)ll(a) mascherata. Vi è 4 finestre di legno, e due usci, u(n)o fornito co(n) cadenazo, l'altro senza, e co(n) il suo Camino in mezo.

La Camera detta della Sibille vi è u(n) finestrone di legno ch(e) guarda nel bosco, co(n) due bancaletti a d(ett)e finestre, et u(n) uscio senza q(ue)llo di legno. Un'altra Cam(er)a contigua co(n) pitture, e Cavalleria; vi è il Camino, e suo uscio di legno, et due finestroni di legno co(n) piane guerzi, et una solo merletta.

A detti finestroni vi sono 4 bancaletti di pietra; et à tutte d(ett)e Cam(er)e vi sono li suoi suffita, e solari buoni.

Vi è un'altra Cam(er)a seguente dipinta co(n) varie (...) senza Camino, e senza suffita; co(n) due finestroni di legno, (quattro) bancaletti di marmo, e senz'usci di sorte alcuna.

Una saletta dov'è dipinta l'istoria di Pisico, vi è (quattro) usci di legno tre forniti; et u(n)o disfornito. uno ch(e) v'è nelle loggie, u(n)o nella gra(nde) sala et u(n) in capo a d(ett)a Camera ch(e) v'è ad u(n) luoco di servitij.

In capo a d(ett)a Cam(er)a vi è un'uscio ch(e) passa sotto il cop(er)to della bassa corte da q(ue)sta parte; et in d(ett)a Cam(er)a vi è una scaletta ch(e) v'è sop(ra) un mezzano senz'esservi altro uscio ne finestra di legno.

Da detta saletta si passa p(er) un andito ch(e) v'è ad altre Cam(er)e verso il bosco et al gioco negro d(e)ll(a) racchetta; co(n) un sol uscio fornito con cadenazo senza finestra.

Seguita tre Camere co(n) due Camini, co(n) tutti li suoi tellari alle fines || 13<sup>v</sup> tre, salvo u(n) ch(e) vi manca. Vi è tutte le sue finestre in due parti sino à terra fornite in op(er)a co(n) li suoi cadenzoli, e con due bancaletti à ciasc(un)a finestra di marmo; mà no(n) vi sono usci di sorte alc(un)a.

In capo a d(ett)e Cam(er)a Vi è una Cam(er)a et u(n) saletto co(n) due usci, et cinq(ue) finestre tra buone e cattive senza tellari, co(n) un camino c'ha rotto la fornise da basso, et ad una finestra vi è due bancaletti di marmo.

In d(ett)o saletto vi è una scaletta ch(e) v'è a basso in u(n) mezzano, e continua à basso p(er) andar alle Cam(er)e d(e)l bagno senza usci ne finestre di alc(un)a sorte.

Nel d(ett)o mezzano vi è tre Camerini co(n) tre usci forniti; et co(n) due finestre fornite u(n)a intiera l'altra in due parte. Vi manca u(n)a finestra.

Nella sala grande vi è nel mezo una porta grande ch(e) v'è nelle loggie co(n) suo uscio in mezo fornita co(n) 2 cadenzoli grandi alli porta; et u(n) solo all'uscio con chiavatura et una chiave.

A tute le loggie si sop(ra) vi sono tutti li suoi solari di Asse alla Venetiana co(n) traversi di conventini ch(e) li sostentano; et nelle Cantonate vi sono le crosare delli med(esim)i Conventini.

Alla p(r)ima loggia verso la sala Vi è tutte le sue collone di marmo; et nel resto di intorno vi sono li muri co(n) li

suoï finestroni di legno in opera vecchi, e rotti, ch(e) sono in tutti n(ume)ro 20 co(n) otto merlette solam(en)te. Alla scalla d(ett)a de Mulli vi è di sop(ra) la sua porta fornita co(n) u(n) cadenazo solo.

A mezo a detta scalla vi è u(n) mezzano co(n) un uscio fornito di piane guerzi solam(en)te et co(n) una finestra ferrata et di legno disfornita. Più a basso di meza scalla vi è due finestre ferrate senza q(ue)lle di legno ch(e) guardano nel bosco.

Vi è parim(en)te tre mezzani, u(n) grande et due piccoli ch(e) servono p(er) Granaro co(n) (quattro) finestre ferrate ch(e) guard(an)o nel bosco, et co(n) le sue finestre di legno in opera senza serrature, co(n) una solo merletta.

|| 14<sup>f</sup> Nel mezzano grande vi è due altre finestre ferrate solam(en)te, ch(e) guardano in un Corteletto d(e)ll(a) stalla del s(ign)or Setti co(n) un sol uscio fornito co(n) seratutto.

Alla scalla med(i)a da basso vi è una porta in due parti co(n) una merletta sola.

In mezo alla (secon)da Corte vi è un pozo acistemato co(n) sua albia di marmo t(u)ta di un pezzo bella et buona.

Alla Casa della Poss(essione)la dove sta per Castaldo il Carantoni

La d(ett)a Casa è serrata di muro cop(er)ta di coppì et al portico vi è un pezzo di Gran(a)ro sop(ra) le colonne; et in un cantone di q(ue)llo vi è un secchiario.

Dinanzi al portico vi è una porta in due parti fornita co(n) due cadenzoli et senza chiavatura; et di dietro vi è un uscio ampio in op(er)a senza cadenazo.

A ma(n) dritta vi è una Cam(er)a co(n) suffita di stuore, co(n) suo Camino di gredizo smaltato impicciato co(n) due legni, e vi è due finestrelle di legno co(n) una sola merletta, cui è tre usci co(n) u(n) che v'è in un Camerino forniti di merlette cadenzoli Al qual Camer(in)o vi è una sol finestra fornita.

Vi sono in d(ett)a Casa (quattro) usolli, e due cadenzoli solam(en)te che escono di Casa senza finestre.

La Cantina è serrata da u(n) capo di Grisole, et vi è u(n)a porta in due parti fornita co(n) un cadenazo, et una finestra ch(e) no(n) vi è da serarla.

Vi è una soggiunta ch(e) la muraglia minaccia ruina e v'è racomodata da una capo vi è il Polaro; e dall'altro capo il Porcile, co(n) due usci u(n)o giu de guerzi senza piane e cadenazo; l'altro fornito tutto, eccetto che li manca la chiavatura.

Al Pozo vi è l'albia buona co(n) sua bilanza.

|| 14<sup>v</sup> Il forno è buono cop(er)to di coppì sop(ra) le colonne ma malam(en)te serato di grisole.

Al fenile vi è una fitta e sua soggiunta serrata di muro p(er) stalla, co(n) suo uso buono fornito di cadenazo, chiav(ur)a; e chiave, e co(n) due collone di dentro vià sopra i Pilastrì di pietra.

Il d(ett)o fenile è sop(ra) le colonne di Rovere co(n) i suoi pilastrì di pietra sotto a barcato; et una fitta serrata malam(en)te di grisole; il resto appertato d'intorno et è cop(er)to di coppì, et è stato racomodato di nuovo.

La Casa d(e)l bagno in capo alla Peschiera è suffitata di Cana, e smaltata di Giesso; Vi è el suo uscio fornito in due parti, co(n) due cadenzoli, sua chiav(ur)a, et chiave, nella qual si entra co(n) tre scallini di marmo sotto all'uscio; et vi è (quattro) finestre doppie di legno fornite

in op(er)a co(n) cadenazo Vi è un volto, da finestra ch(e) minaccia di voler cadere.

Vi è il suo Camino co(n) nappa di legno senza cadenne. Alla (secon)da Camera casca il suffita d'incanuchiata, ne vi è uscio alla tramezara che è pur(e) di can(n)a smaltata e rotta; mà solo vi è due usci forniti uno ch(e) v'è giu nel bagno, l'altro in u(n) Camerino dov'è una finestra fornita. In d(ett)a Cam(er)a vi è due finestre fornite una intiera l'altra in due parti.

P(er) andar giu nel bagno vi è una finestra in una Cantinata, co(n) u(n)a scaletta di pietra ch(e) v'è a basso, co(n) 4 scallini di marmo in fondo, et à meza scalla vi è una finestra ferrata.

Di sotto nel bagno vi è due finestre di legno giù de guerzi disfornite.

Una meza porta in due parti dove si dà l'acqua al d(ett)o bagno, co(n) due piane di ferro grande a d(ett)a porta u(n)a p(er) banda, et due ne mancano di sotto, essendovi solam(en)te li suoi guerzi nel muro.

Il volto di sop(ra) della detta porta minaccia ruina.

Sotto il Camerino a ma(n) dritta vi è u(n) stantiolo ò polaro co(n) un uscio et una finestra in op(er)a senza cadenazo ne merletta.

|| 15<sup>f</sup> Vi è un forno contiguo a d(ett)o bagno cop(er)to di coppì sop(ra) le colonne assai buono.

Alla Casa detta della Muda qual è di muro cop(er)ta di coppì, vi è l'uscio ampio al portico co(n) suffita di stuore rotto fornito co(n) cadenazo senza chiavatura.

A ma(n) dritta d(e)l Portico vi è due Camere co(n) u(n)a finestra di legno p(er) camera fornita una co(n) merletta, e l'altra senza, et co(n) una ferrata. Vi sono due usci u(n)o fornito, l'altro co(n) piane giù de guerzi.

Vi è un'andavino co(n) u(n) uscio fornito ch(e) v'è nel cortile.

P(er) d(ett)o Andavino si v'è in una Cam(er)a solarata à basso, e suffitata di asse alla venet(ian)a con suo camino e suo uscio fornito co(n) cadenazo chiav(ur)a e chiave et co(n) due finestre feriate et di legno ampie fornite, co(n) due telari da finestra senza due fenestrini.

Sopra d(ett)o Andavino vi è un Camer(in)o co(n) due finestrelle di asse sole.

A ma(n) manca d(e)l Portico vi è una Cameraza co(n) poco suffita di stuore marze; co(n) un camino di lambrechie, e co(n) un uscio disfornito à terra. Vi è due finestre una ferrata, l'altra co(n) (quattro) ferri à traverso solam(en)te, co(n) le sue finestre di legno in op(er)a disfornite d(e)l resto.

Vi è una stantia da legne co(n) suo uscio fornito.

Vi è la cantina serata di muro serata p(er) una parte co(n) grisole vecchie co(n) suo uscio in due parti fornito co(n) cadenazo senza chiavatura.

Nel cop(er)to vi è il suo liminario co(n) una feriate, e vi è una finestrella in op(er)a senza cadenazo.

Vi è un colombarino cop(er)to di coppì buono co(n) suo solaro di pietra senza finestella. Con u(n) forno contiguo cop(er)to di coppì senza camino.

Al Pozo vi è la sua Albia senza bilanza.

Il sito dov'era la muda si trova co(n) una muraglia alta da una parte longa piedi n(ume)ro 70 alta p(e)di 8; co(n) otto pilastrì di pietra all'incontro della med(esima) Alteza.

Alla Casa della Poss( )ne dove habita Filippo Poli atizaglino lau(...), la quale di muro coperta da coppì. Vi è sop(ra) il Portico co(n) gran(a)ro di asse, con due usci,

uno da ogni capo forniti co(n) cadenazi, et merletta; et al qual l'11<sup>o</sup> portico è una finestrella ferriata; et di legno fornita.

A ma(n) dritta d(e)l d(ett)ò portico vi è un Camerone co(n) la campana di fuoco in mezzo co(n) suo uscio fornito et due finestre ferriate, et di legno fornite.

Vi è u(n) andavino ch(e) v'alle Cam(er)e con suo uscio fornito.

Da ogni banda di d(ett)ò andavino vi sono sei Camere t(u)te serrate parte di muro et il resto malam(en)te di grisoie, co(n) cinq(ue) soffita di stuore l'altra senza; co(n) 4 usci cativi p(er) entrar in d(ett)ò Cam(er)e; et co(n) un'altro uscio p(er) Cam(er)a ch'escue fuori di Casa; forniti tutti q(ue)lli ch(escono) co(n) piane guerzi e cadenazi, ma quelli ch'entrano nel andavino in d(ett)ò Cam(er)e vi sono le piane e guerzi ecetto ch(e) vi manca due piane et u(n) guerzo, havendo quelli le merlette alla capucina.

Vi è un'altra Camera serata due parti di muro et il resto di grisoie senza soffita co(n) un uscio solo ch(e) va fuori fornito co(n) cadenazo.

In capo a d(ett)ò Camere vi è una stanza e sogionta sop(ra) le colone senz'uscio e finestre.

A ma(n) manca d(e)l Portico vi è una Camera granarata co(n) un uscio fornito et due finestre ferrate et di legno fornite.

Al Granaro vi è una finestra di legno fornita.

Vi è la sua Cucina contigua a d(ett)ò Cam(er)a col secchiaro rotto, co(n) u(n) suo uscio fornito co(n) cadenazo; et u(n) finestrino senza finestra di legno.

Vi è una barchessa sop(ra) le colone cop(er)ta di cana; parte serata di muro; et il resto di gradizzo smaltato; co(n) da una parte la cantina serrata di grisoie co(n) suo uscio in due parte malbuono fornito co(n) cadenazo chiavatura et chiave: Dall'altra parte è abarcato p(er) tre fitte bene.

In u(n) Cantone di d(ett)ò barchessa sotto d(ett)ò barco. Vi è un stantiolo servato di muro co(n) suo uscio fornito co(n) cadenazo ch(e) se servono p(er) porcile.

Vi è un cop(er)to di can(n)a sop(ra) le colone parte di dietro serato di melegari et il resto di pietra co(n) suo uscio fornito di piane guerzi, cadenazo chiavatura; et chiave, nella q(u)al parte di muro tengono il polaro.

Il fenile è Coperto di coppi co(n) due fitte et una sogionta sop(ra) le collone parte serrato di gradizzo et il resto di melicari; co(n) la parte ch(e) si ser(l)l'vono p(er) stalla serrata di muro sino al stabiato, et è stabiato p(er) tre fitte e meza; e p(er) dentro a detta stalla vi è sei colone co(n) tre rizoli solamente sotto: Alla detta stalla no(n) vi è finestra di sorte alcuna, ma due usci, uno in due parti, l'altro intero, alli quali manca una piana et un guerzo; et d(e)l resto forniti con due cadenazzi.

Vi è il forno cop(er)to di coppi co(n) suo stantiolo e muro din(n)anzi senz'uscio, al qual v'è racomodata la boca co(n) il suo suolo rotto.

Da una banda d(e)l d(ett)ò stantiolo vi è un Camino da fuoco al qual casca un pezo di muro.

Vi è il suo Pozzo co(n) l'albia di pietra; e sue usate malbuone sop(r)a, co(n) la sua bilanza fornita; et al qual è un bell'Albio di Pioppa.

Al Giard(in)o d(ett)ò della Naranzana vi è un'uscio canivo in op(er)a senza cadenazo e chiavatura, ch(e) passa nel boschetto verso il piazzale d(e)l Palazzo con una porta in due parte da d(ett)ò banda ch(e) è pontelata mancandovi tre guerzi, due piane, et il cadenazo.

Dalla banda d(e)l bosco di dietro vi è un'uscio fornito, no(n) essendovi altro ch(e) una piana; co(n) una porta in due parti malbuona, alla quale co(n) vi è altro ch(e) due piane; due guerzi; et è inchiodata co(n) asse Vi è un ferro ch(e) lo tramezza contiguo al pergolone di ferro co(n) due muri u(n) da ogni banda e dicesi essere la Gambarara, co(n) da ogni capo lo suoi marmi ingargamati da porvi le porte ch(e) vi sono marze e detti muri sono buoni tutti affatto, ecetto nel fondo ch(e) vi sono buchi fatti a posta si dice p(er) nascondervi li Gambari.

l'116<sup>o</sup> Vi è una pergola già d(e)l Naranzana co(n) archi n(ume)ro 42 di ferro ch(e) traversa da u(n) capo d(ett)ò Giard(in)o compreso uno ch(e) è nella crosara di mezzo, ch(e) da una parte sono fermati nella muraglia alta verso il bosco, et dall'altra parte sono situati in ferri, ch(e) van(n)o à terra nella muraglia di d(ett)ò Gambar(ar)a Uno di detti Archi è schavezo verso la muraglia nel capo verso il piazzale, et il redto di d(ett)ò Pergola è fatta di legno co(n) vide sopra; e vi manca uno di detti Archi di ferro nel mezzo d(e)l(a) crosara.

La sud(det)ta pergola o archi di ferro si è mandata à Modana d'ordine di S.A. Guido Conf' ni./

Vi è un portone a mezzo alla Pergola ch(e) v'è nel bosco in due parti fornito co(n) suo piane e guerzi e con due cadenazzi di dentro v'è.

A d(ett)ò Portone vi è un Rastello dal mezzo in suso fermato co(n) ferri sei nel muro sop(ra) un'arco di ferro in volta; e vi manca il resto da basso; dove da ogni banda d(e)l muro vi è due guerzi p(er) tal effetto.


Io Alberto Fantinelli affermo quanto di sopra.

Io Gem(n)ia)no Setti accetto et affermo quanto di sopra à questo di 6 sete(m)bre 1632.

Io Angelo Albineo Matteoli fui p(re)se)nte a q(uan)to di sopra.

Io Hippolito Bondarj fui presente a q(uan)to di sopra.

Io Gio( ) Giac( )o Bagni fui p(re)se)nte a quanto di sopra.







*nella pag. precedente*

1/Delizia di Belriguardo: dallo stradone che taglia la «planicie» coltivata, veduta dell'«alta parete» della delizia come si presenta oggi.

2/Il portico cinquecentesco di accesso.

3/Veduta dalla prima corte del portale che trafora il torrione-belvedere, consentendo un colpo d'occhio sullo stradone antico.

4/Veduta di metà bacino della peschiera, attualmente sede di coltivazioni.

5/Il torrione d'ingresso, restaurato anche se monco in altezza, visto dall'interno della bassa corte. Nel pieno dello splendore di Belriguardo, esso serviva da tribuna per assistere allo spettacolo delle naumachie che si svolgevano nella peschiera.

6/Dall'alto del torrione, uno sguardo sul corpo trasversale del palazzo, ornato da sei finestroni gotici a pseudo-bifora, attribuibili (se autentici) alla sua fase protoquattrocentesca.

7/Particolare di uno dei finestroni.



8/Il soffitto a travi lignee dell'androne di passaggio tra la bassa corte e la corte d'onore.

9/Il loggiato al piano terra della corte d'onore (non si sa quanto manomesso), in via di disfacimento.



10/Una colonna angolare di «pietra cotta» con capitello «in marmo», appartenente con certezza ai lavori del 1493-95 (e quindi riferibile all'ambito rossettiano) in quanto descritto con precisione da Sabadino degli Arienti nella sua «laudatio» del 1497.



*nella pag. seguente*

11/Veduta a volo d'uccello di Belriguardo. Si distinguono chiaramente la torre altissima (circa 30 metri), il quadrato della bassa corte e il «dado» delle quattro ali principali del «reale albergo», accentrate sulla corte d'onore e incastonate in mezzo ai giardini (da MARCO ANTONIO PASI, *Corografia di tutti gli Stati Estensi*, ASMO, Mappe in rotolo, 2, 1571 ?).

12/Planimetria ricostruttiva degli edifici componenti la delizia: sono segnati in nero i muri oggi esistenti e in bianco quelli scomparsi, con l'avvertenza di considerare i muri neri estesi in elevato solo al livello del primo piano.



FRUGI



13/La corte del palazzo Costabili a Ferrara (1498-1502), attribuito a Biagio Rossetti: il ritmo binato delle arcate superiori, alternatamente a due per due chiuse e aperte, potrebbe offrire una immagine attendibile della corte d'onore di Belriguardo, così come è descritta da Sabadino.

14/Particolare della decorazione pittorica della cosiddetta Sala della Vigna al piano terreno della corte alta di Belriguardo.

15/Delizia di Quaratesana: il fronte posteriore della villa


odierna, completamente rimaneggiata nell'Ottocento, mostra ancora un aereo portico quattrocentesco, contrassegnato dal tradizionale accostamento di marmo e cotto.

16/Particolare del capitello scudato che ricorda il raffinato stile di Pietrobono Brasavola. Orientativamente il portico può essere datato alla metà del Quattrocento.

17/Una splendida loggia corinzia appartenente a un edificio scomparso funge oggi da ingresso a un capannone industriale che sorge nel recinto della delizia. Il loggiato potrebbe essere datato alla fine del secolo XV.



18/Delizia di Copparo: impostato su una vastissima piazza porticata, avente come fulcro il palazzo del principe (oggi sede del municipio), il complesso funge da centro della cittadina, curiosamente sovradimensionato nei confronti di questa e fortemente guasto da innumerevoli manomissioni. La delizia fu realizzata negli anni quaranta del Cinquecento dietro impulso di Ercole II.  
19/Alle spalle del palazzo del principe sventa il torrione trecentesco, recante ancora i segni dei tetti che vi si appoggiavano.  
20/L'area della bonifica della Diamantina e i territori circostanti, così come appaiono in una carta del XVII secolo. È visibile il canale principale che prende le mosse dai -laghi- e taglia in linea retta tutto il comprensorio fino a comunicare con l'argene traversagno, il canale sinuoso in basso (da *Carte corografiche generali e particolari dello Stato di Ferrara, levate dalli originali di Bartolomeo Gnoli e di altri ancora a. 1662*, Ferrara, BCA, ms. N. A. 49).



21/Tavoletta IGM, f. 76, VI, SO, intitolata -Vigarano Mainarda-, (particolare). Il territorio di bonifica è chiaramente rintracciabile nella zona campita. Il canale principale (oggi Canal Bianco) è quello originario. Nel cerchio è visibile l'insediamento agricolo che ospita le case dei lavoratori e il palazzo della Diamantina.



22/Numerosi ponti in mattoni collegano la via mediana con i campi a coltura.

23/Il palazzo della Diamantina consta di tre edifici affiancati in linea: il primo, inglobante una preesistenza medioevale, è la residenza padronale; il secondo è una ex casa collettiva per lavoratori; il terzo è un fienile completamente ristrutturato.



24/Interno della casa collettiva: abbattuti tutti i divisori e ottenuti così due enormi stanzoni al primo e al secondo livello, la Direzione della Bonifica vi ha installato un Museo del Progresso Agricolo.

25/Veduta del fienile dal bordo del recinto: la tipologia è stata conservata, ma sono andate perdute le parti costituenti, come le «cholone maistre» o quelle «basterde».

## I PROGETTI DI GAETANO STEGANI PER LE PAVIMENTAZIONI DI JESI

*Paola Diotallevi, M. Maddalena Scoccianti, Cristina Tejon*

Il manoscritto intitolato «Piano delle operazioni da farsi per il Rifacimento e il Riattamento delle Strade della Città di Jesi d'ordine di Sua eccellenza Reverendissima Mons. Merlini Presidente di Urbino e Delegato Apostolico», è conservato nell'archivio storico del Comune di Jesi e fa parte di una miscellanea di documenti di epoche diverse, dal XV al XVIII secolo. L'autore è «Gaetano Stegani, bolognese, Architetto della legazione di Urbino» che lo scrisse nel 1752 nell'intento di: «Rifare le strade... parte riattarle e con ciò ripulire e dare il necessario scolo a detta città, e liberarla dal fetore ed aria cattiva con levare ancora dagli Orti le Acque morte Pozzanghere e Chiaviche scoperte che infestano l'aria ancora nella più rigida stagione dell'inverno». Il manoscritto è in effetti un vero e proprio trattato di igiene edilizia, descrive con grande accuratezza le pessime condizioni igieniche in cui la città versa, fornendoci un quadro vivissimo, nello stesso tempo descrive con altrettanta precisione le soluzioni tecniche da adottarsi, dando di esse un vero e proprio capitolato comprensivo di quantità e di prezzi. Un altro aspetto interessante del manoscritto consiste nella distinzione che l'architetto fa tra le vie e piazze da selciarsi a ciottoli e selci, quelle carrabili, e le altre da selciarsi a mattoni cotti, quelle pedonali, il lungo elenco di vie che ne sussegue ci ha permesso infatti da una parte di ricostruire la toponomastica settecentesca, dall'altra di capire con chiarezza su quali vie si articolava il traffico dei carri, delle carrozze, dei cavalli, delle merci, e su quali invece quello dei pedoni.

Alla lunga relazione scritta erano allegate 12 tavole acquerellate ed una pianta del territorio della città dove venivano, con colori diversi, segnalati i materiali con cui le stesse dovevano ricostruirsi. Tale pianta è purtroppo andata dispersa.

Una grande cura ed attenzione per i dettagli ed i materiali informa tutto il manoscritto fornendoci l'immagine di un tecnico preoccupato di descrivere e spiegare ogni sua scelta giustificandola, oltre che con argomentazioni tecniche, col buon senso, con l'oculatezza, con la correttezza di chi si sente responsabile di una onesta amministrazione del denaro pubblico.

Nella relazione viene motivata e descritta la scelta dei materiali e la loro posa in opera; ne riportiamo alcuni brani: «Riguardo al metodo che dovrà tenersi nel fare i detti selciati a ciò siano di durata, comodi e puliti, dico che appresso i muriccioli si dovrà fare un listone di sassi poco meno che quadri, di larghezza un palmo e mezzo Romano, e ciò perché l'acque che cadono dalle grondaie sopra gli stessi muriccioli e da questi sopra gli antedetti listoni, non così facilmente potrà detta acqua scavarli, come far potrebbe, mostrandolo l'esperienza continua, se fossero sassi piccoli...».

I materiali necessari a selciare il Corso, al quale si riferisce la citazione, e le altre strade della città vennero reperiti a poche miglia dalla città stessa; i ciottoli «... di ottima qualità, duri e forti» vennero trovati «... nel fiume Esinante e in altri fossi e torrenti; l'arena, anch'essa di buonissima qualità e adatta al bisogno, essendo asciutta» fu scavata anch'essa in prossimità dei corsi d'acqua.

Fra le tavole acquerellate allegate alla relazione, illustranti lo stato di fatto di alcune strade e la corrispondente proposta di progetto, ve ne sono tre (disegni n. 3-4-5) che mostrano le opere progettate per Piazza S. Floriano, la quale durante il XVII e XVIII secolo fu sottoposta a drastici rinnovamenti che ne trasformarono il volto medioevale dandole l'aspetto attuale.

Nel 1679 vennero infatti acquistate e demolite le case che separavano la piazza di fronte alla chiesa

di S. Floriano da quella di fronte alla cattedrale; nel 1720 venne edificata la facciata di palazzo Baleani; negli anni fra il 1724 e la fine del secolo vennero costruite le facciate dei due Palazzi Ripanti; nel 1735 venne demolita, quasi completamente, la duecentesca cattedrale di Giorgio da Como e ricostruita in forme neoclassiche; infine, nel 1784, fu costruito il nuovo convento di S. Floriano.

La piazza divenne il luogo più rappresentativo, insieme a Via delle Terme, della ricca e consolidata nobiltà Jesina, nacque dunque l'esigenza di migliorarne ulteriormente il decoro; nel 1758 viene proposto nel «consiglio di credenza» di «... far spianare e livellare le piazze e massime quella della Morte e di S. Floriano...» nel 1752, data del nostro manoscritto, viene invece presentato il progetto della balaustrata, tuttora esistente, che separa la piazza dalla sottostante Via del Fortino. «... Nella piazza di S. Fiorano poi sulla strada maestra stessa che va alla porta di S. Fiorano, poiché il terreno di detta piazza quale trovasi corre con l'acqua sua troppo precipitosamente sopra la strada maestra, giudico essere opportuno farvi un riparo di muro il quale sopra termini con una balaustrata di muro chiuso ed impedire con ciò qualunque disgrazia che accader potesse o di cavalli, o carrozze, ed anche delle persone, che all'oscuro capitano a passare la suddetta piazza di notte e né tempi cattivi, lasciando però all'imboccatura della strada detta delle botteghe una apertura ragionevole e comoda per l'incontro e passaggio di tre carrozze almeno».

Il disegno n. 6 mostra, invece, lo «stato di fatto» di Costa S. Pietro, ora Costa Baldassini, nel 1752: la discesa è ripidissima ed i mattoni a coltello, creano dei veri e propri muretti. Sin dalle sue origini la città di Jesi è divisa in una parte alta, ben difesa, ben costruita e abitata da nobili e maggiori ed in una parte bassa, detta la Valle, insalubre forse per la presenza del vallato, battuta dalle pestilenze e via via occupata dagli emigrati che dalle campagne, nel 1200 e '300, dalla Schiavonia e dall'Albania, nel 1400 e '500, vengono ad inurbarsi. La parte in declivio, la zona intermedia, si sviluppò probabilmente secondo un sistema «a cascata» trasformando, ove possibile, il ripido declivio in ampie gradonate, con bruschi salti di quota tra l'una e l'altra, ove si attestarono fasce di case a schiera. La comunicazione tra parte a monte e parte a valle della città, non fu però mai molto agevole come mostra il disegno stesso, se però in passato tale cesura era stata funzionale agli interessi della classe dominante, non lo fu più nel settecento, epoca in cui la città si dota di un volto più moderno (costruzione del nuovo ospedale - rinnovamento della piazza - Via del Corso - Via delle Terme).

Riportiamo la descrizione dell'architetto Stegani: «... La Costa di S. Pietro, la quale per essere ripidissima, e nello scendersi precipitosissima fatta a cordone ma quadro di due mattoni uniti in coltello e senza un poco di ritondamento, ... è al maggior segno pericolosa, però ho pensato al fine di renderla più comoda a camminarsi, e più sicura né tempi piovosi di giorno, o di notte per i ghiacci et altro ... di rifarla ad uso di una cordonata a gradino, ... e così rendere sicura la detta strada mentre dandosi la disgrazia, che uno cadesse o nel salire o scendere, o inciampasse, non potrà cadere più d'uno scalino mentre l'altro subito lo ferma e ritiene, la qualcosa presentemente non può essere perché cadendo alcuno o inciampando in uno, si precipita necessariamente da tutti gli altri fino al fondo senza che possa essere trattenuto ...».

L'accurata ispezione fatta dall'architetto Stegani in tutte le strade di Jesi e descritta nella relazione allegata al progetto ci fa capire come ancora alla fine del settecento la popolazione visse in condizioni igieniche disastrose; un paragone con le norme di igiene presenti negli statuti quattrocenteschi della città ci mostra come in trecento anni, la situazione fosse rimasta quasi la stessa: le fogne che portavano acqua fuori città, sono tutte scoperte, gli scarichi dei «luoghi commodi» cadono per le strade e sulle mura, le immondizie, gettate per strada dalle case, intasano «in tempo piovoso» le fogne esistenti, mucchi di letame sono accatastati ai lati delle strade in campagna, ma talvolta anche in città e con la pioggia formano pozzanghere maleodoranti, «calcinacci, rottami, terra di fondamenti delle fabbriche della città» restano ad occupare le vie e per finire anche i porci girano liberamente scalzando con gli zoccoli il selciato delle strade e producendo immondizia e fetore.

Anche la rete fognaria è insufficiente e pochissimi sono i pozzetti di raccolta delle acque piovane, veri e propri torrenti d'acqua scorrono impetuosi per le coste e le vie in discesa «... una unione d'acqua tale che precipitosamente rovesciandosi giù per la strada ... rovina la strada e di più rende non piccolo incomodo agli abitanti ... non potendo passare per detta strada a cagione della gran corrente ...». Anche il Vallato, mal drenato per anni, allaga le case vicine, alcune strade della città sono del tutto prive di pavimentazione: «... Vi sono altre strade e vicolacci, chiamati gli Spiazzi quali sono verso le mura e non vi è selciato di sorta alcuna, e si può dire presentemente che queste povere creature, che abitano in quelle stradacce, ... stiano come in un vero porcile, perché l'immondizia, il fango et il fetore che ne deriva non può immaginarsi non che crederci interamente».

## APPENDICE N. 1

### Piano delle operazioni da farsi pel rifacimento delle strade della città di Jesi

d'ordine di  
Sua Ecc.za Rev.ma  
Mons. Merlini Presidente di Urbino e  
Delegato Apostolico di N.S. di  
Gaetano Stegani Bolognese Architetto della Legazione di  
Urbino

Anno 1752

Piano delle operazioni necessarie a farsi per rifare in parte le strade di Jesi, e parte riattarle, e con ciò ripulire e dare il necessario scolo a detta città, e liberarla dal fetore, ed aria cattiva con levare ancora dagli orti le Acque morte Pozzanghere e Chiaviche scoperte, che infettano l'aria ancora nella più rigida stagione dell'Inverno, e queste per ordine di Sua Eccellenza Rev.ma Monsig. Lodovico de' Conti Merlini Presidente dello Statuto d'Urbino, e delegato Apostolico di N.ro Sig. P.P. Benedetto XIV per questa parte e Comm.rio Ap.lico Pn le contro li malviventi della Provincia della Marca.  
Eccellenza Rev.ma

In adempimento de' veneratissimi comandi dell'Ec.za N.ra R.ma sono stato a visitare le strade della Città di Jesi, orti e mura fuori della medesima, per stabilire un Piano dei lavori che dovranno farsi, per rimettere dette strade in un livello di comodo per le carrozze, e passaggio de' Cittadini, epperò avendo fatto tutte le osservazioni necessarie dico primieramente, che nella strada detta il Corso, è necessario farvi un livello detto a Padiglione, cioè, che la pendenza di detta strada per il facile scolo delle acque, inclini dai muriccioli al mezzo, levandogli tutto il colmo che presentemente ritrovarsi avere, e parimenti, per quanto sarà possibile, formare un nuovo livello di tutta la detta strada, principiando dalla Piazza detta della Morte, fino alla Porta, non potendosi però levare la direzione del Corso Pn.te delle acque in detta strada a direzione delle chiaviche, le quali però dovranno coprirsi, e per mandarvi l'acqua formerassi nel mezzo della suddetta li Pozzetti della larghezza in quadrati di un palmo e mezzo romano, con gli aquedotti sotto, per i quali l'acqua introdurrassi nelle chiaviche, e sopra detti pozzetti si dovranno mettere li gradoni di ferro quadro, distanti li ferri parallelamente l'uno dall'altro un oncia, e mezzo di palmo romano, e poi legati sotto a una traversa in piano di rigone di Slesia, ed incastrati nelle bocche dei pozzetti, quali dovranno essere di marmo, ed in tal modo non potranno i cavalli, et altri animali impegnarvi li ferri de' piedi, essendo tal provvedimento stato fatto in Bologna, Forlì, Faenza, e in molte altre città con successo favorevole.

Convorrà d'essi formare un nuovo livello dalla Piazza della Morte fino alla Porta, senza levare la direzione del corso dell'acqua, e con questo, per quanto la positura del luogo permetterà, levare le tante, e varie alzate, che sono a lungo della strada, cagionate dalla variazione de' corsi delle acque nella medesima con alleggerire le miste inclinazioni della suddetta e ridurla quasi che ad un sol livello, ed in tal modo rendere li muriccioli in altezza poco meno, che uguali.

Riguardo al metodo che dovrà tenersi nel fare i detti selciati acciò sieno di durata, commodi, e puliti, dico, che appresso i muriccioli si dovrà fare un listone di sassi poco meno che quadri di larghezza un palmo e mezzo romano, e ciò perché l'acqua che cade dalle grondaie sopra gl'istessi muriccioli, e da questi sopra gli antedetti listoni, non così facilmente potrà detta acqua scavarli, come far potrebbe mostrando l'esperienza continua, se fossero sassi piccoli.

Un altro listone dovrà farsi nel mezzo, e così questo che gli antedetti dovranno esser fatti di calce, quale, oltre il ricevere in un piano cavalletto tutta la corrente dell'acqua, non può questa scavare tanto facilmente, come far suole, quando l'acqua cammina ristretta sopra l'angolo ottuso, formato dalli due lati delle strade, nell'unirsi nel mezzo in una sola linea, per li suddetti valerassi deli sassi o per meglio dire dei selci, che si ritrovano né presenti selciati, adattandoli secondo il bisogno, tagliando il di più della misura già detta.

Un altro buon effetto ricaverassi dal suddetto listone di mezzo, e farà che l'acqua camminando in un piano della larghezza delle bocche dei pozzetti, così più facilmente introdurrassi né medesimi, senza perdimento di tempo, cosa che non succede nelle bocche che sono fatte nel mezzo della strada, che si uniscono li lati suddetti in una linea sola, mentre in queste l'esperienza mostra, che perde assai tempo l'acqua a scorrere in dette bocche, per cagione de' vortici, che si generano sopra delle medesime, cagionati dall'accostamento di due acque che s'incontrano, per cagione di doversi porre li pozzetti nel centro dell'angolo, che formato viene da due piani inclinati, onde nell'incontrarsi, che fanno dette acque nella parte inferiore in forma angolare, vengono a frangersi assieme, e dall'aria de' pozzetti, generano quel giramento, chiamato vortice, per il quale l'acqua non può liberamente scorrere né detti pozzetti, e perciò nelle straordinarie et impetuose piogge dell'estate particolarmente, per simili ritardi alle volte ne viene, e succedono non piccoli disordini.

Altro vantaggio pure ne verrà, mentre ritrovandosi qualche carrozza, o carro carico per detta strada, che con le ruote camminasse nell'angolo di mezzo della strada, più facilmente camminerà sopra un piano, di quello faccia

sopra detto angolo e le ruote col tratto di tempo, non potranno pregiudicare ai selci, come scavar possono li sassi piccoli camminando sopra i medesimi in una sola linea angolare.

Fra detti listoni di poi dovrassi selciare a ciottoli di fiume, facendo le sue cassette, alla larghezza per ciascheduna di vano, palmi sette romani con buona arena, e battuti prima a secco, cioè senza arena, di poi con l'arena due volte, e dopo la seconda pioggia nuovamente ribatterli con nuova arena, così facendo il lavoro sarà forte, comodo, e di conveniente bellezza e pulizia.

Le altre strade, e piazze similmente riguardo ai materiali e metodo del lavorarli, sarà sempre l'istesso, salvo che li pozzetti e listoni i quali non si possono fare se non nelle strade piane dove le chiaviche lo permetteranno per non impegnarsi a far nuove chiaviche quali porterebbono una non ordinaria spesa, salvo però in quelle strade, ove non sono dette chiaviche, come le strade del Marchese Pianetti, ed altre, mentre in queste si dovranno fare da chi spetterà, allora quando la mancanza del declivio delle strade lo richiedesse, acciocché in questa parte la città non restasse senza spurgo, e libera dalle immondizie.

Altre strade pure vi sono, quali sarà necessario farle a cordone di sasso piano, come sarà delineato in questo, ed una di queste sarà la strada di S. Floriano, dalla Piazza andando alla Porta di Fiumesino, e questo sasso sarà tondo e non quadro a motivo della loro ripidezza, ed in questa per detti cordoni, potrassi valere de' presenti materiali ponendoli in coltello quali potranno benissimo adattarsi.

Sotto le grondaie vicino alle muraglie delle case, in tutte le strade, si farà un listone di sassi larghi, e piani a motivo che col piovere in avvenire, non così facilmente si rovinerà il selciato come succede coi sassi piccoli.

Il livello della città, tanto delle Piazze che delle strade converrà rimuoverlo riducendolo generalmente più in piano che sarà possibile.

Li muriccioli già nella strada del Corso, si dovranno rifare, non potendo riattarsi essendo troppo rovinati.

E parimenti l'avvertire che le acque dei tetti delle case, che vengono dai cortili, quelle si possono lasciar venire in strada, per essere chiare, e senza fetore, ma per le altre acque degli acquari e di altri spurgii delle case particolari, per queste sarà necessario farli li suoi pozzetti morti nei cortili delle case medesime, oppure se si può fare gli aquedotti, che si portino dette acque nelle chiaviche, e porre sopra detti pozzi morti le sue pietre di marmo, o di tufo traforate da potersi levare per spurgarli quando fossero pieni.

Nel crociale della strada dietro il Corso, e nella strada della Porta de' Macelli, la prima che va a sboccare nella Piazza della Morte, e l'altra nella strada maestra detta del Borgo, sarà necessario farvi un pozzetto con un condotto fatto dalla medesima, che porti l'acqua sua nella chiavica vicino alla Porta urbana detta de' Macelli, e per questa fuori di città nella chiavica che sbocca nel fosso della strada, che va al Mercatale, alla qual chiavica sarà necessario farvi un condotto coperto, che dalla porta suddetta porti l'acqua sotto terra fino al detto fosso e per questo al canale del Molino e sarà pur necessario far riattare detto fosso, acciò l'acqua possa liberamente scorrere a detto canale, senza che in alcun luogo si ristagni, e divenga putrida, e fetente.

Detto progetto si giudica necessario a motivo che conducendo grand'acqua la strada dietro il Corso, ed altra quantità non ordinaria venendone dalla Piazza della Morte, quale selciandosi quasi tutta, l'acqua sua verrebbe a cadere in detto crociale di strade, e a far in questa parte la maggior caduta e più comodo per la nuova livellazione così pur altra parte di acqua venendo dalla strada, che va nel Borgo, da tutte queste acque si forma nel crociale suddetto una unione di acque tale che precipitosamente rovesciandosi giù per la strada de' Macelli rovina la strada, e di più rende non picciolo incommodo agli abitanti di questa Porta non potendo passare per detta strada a cagione della gran corrente, epperò il surriferito pozzetto toglierà via detta acqua ed assorbendone quasi la metà, l'altra parte andrà con minor impeto alla chiavica, e non potrà unirsi più tanta quantità, che impedire possa il libero passo alla gente. Un consimile pozzetto converrà pur fare nella strada detta il Corso, avanti al Portone secondo del Palazzo del S. Marchese Pianetti per la cagione anzidetta, affine cioè di tagliare con questo la gran corrente d'acqua che in detta strada radunasi per cagione delle piogge, venendo ancora per questa una parte dell'acqua della piazza di S. Nicolò la quale selciandosi porterebbe in detta strada più della metà della di lei acqua, essendo più proficuo di mandarla a questa parte di quello sarà nella strada del Borgo, perché quest'ultima è necessario scaricarla delle acque superflue, anziché mandarlene, et a detto pozzetto dovrassi fare il suo condotto, che sotto la strada, che gli sta incontro, porti l'acqua suddetta nella seconda chiavica sotterranea della strada del Borgo.

Altro pozzetto pure per lo stesso effetto dovrassi fare accanto al porta del Convento delle Monache di S. Anna posta nel fine della strada, che dietro la loro chiesa del borgo va al convento, e per questo pozzetto non avrassi, che da farlisi la bocca, passando qui sotto il condotto, che porta fuori di città l'acqua della quarta chiavica del Borgo, e detto pozzetto farassi per levare alla strada del Borgo suddetta la grand'acqua, che ivi portava la strada, che è dietro il convento di dette monache, e le case egli adiacenti della strada del Borgo.

Altro pozzetto parimente converrà fare nel crociale della strada di S. Bernardo, e l'altra, che va alla porta della Pesa, e sotto farvi il suo acquedotto, che porti sottoterra, per la strada suddetta della Pesa, l'acqua alla chiavica posta a detta Porta e per questa fuori di città nel Canale del Molino, affine di levare in parte, dimezzandola in tal modo la gran corrente, che si forma nella strada della Pesa per le piogge, e per essere pendente la strada suddetta andando unita d'acqua quasi di un canale con troppo impeto alla Porta suddetta allagando tutto il vicinato, venendo per questa tutta l'acqua della piazza di S. Fiorano.

Nelle strade poi ove saranno li pozzetti, acciò l'acqua per i gratoi di ferro, che vi saranno sopra e possi scorrere facilmente sarà necessario che sieno tenute pulite, acciò non venghino dall'immondizia chiusi li suddetti gratoi, per ovviare con ciò ai disordini che potessero accadere né temporali improvvisi.

Riguardo poi a levare l'acqua morta dai fossi, quale da gli ortolani viene introdotta, mediante un canaletto, che prende l'acqua dal Canale del Molino al di sopra delle Macine, e la porta in detti fossi passando per il cassone

di legno alla traversa del suddetto canale, in poca distanza dagli orti stessi, qual Canaletto nella pianta è segnato con nome così, dopo riempiti li detti fossi, l'acqua non può scolare, perché dovendosi vuotare detto fosso, bisogna mandare la suddetta acqua di nuovo nel canale, e perciò converrebbe fare un fosso grande vicino alla strada che gira intorno agli orti, chiudendone parte tra sé e le mura della città, e viene dalla Porta della Pesa, andando alla stra di Fiumesino, come dalla pianta ben si vede contrassegnata con nome, ed in questo introdurre tutti li fossi dell'acqua morta suddetta, e mandare detto fosso ad unirsi al canaletto dell'acqua della fonte di Mastella, a per questa al Canale del Molino, e così avrebbero scolo tutte le acque morte e similmente le chiaviche, che vengono dalla città per questa parte proibendo agli Ortolani di farle morire negli orti, per ingrassare i terreni, ed all'opposto comandare, che li scoli di dette chiaviche, e i fossi che presentemente non hanno scolo le quali acque morte, come il fosso maestro, quale riceverebbe tutte queste acque, fossero sempre tenuti lavati e puliti, acciò l'acqua quando se ne saranno serviti nelle loro occorrenze d'inacquare gli orti, possino andare al Canale del Molino antedetto, e così tenere libera dalla mola inferiore d'aria questa parte della città.

È da avvertirsi, che sotto la Porta chiusa detta la Porta nuova vi è una fonte nominata della Mastella, e questa si trova ai piedi della strada di detta Porta nell'unione che fa con la strada di Fiumesino, e siccome questa conduce acqua sufficientemente discreta, ma per il continuo, e perenne condurre acqua, che per scaricarsi dovrebbe andare nel Canale del Molino; perciò per andarvi conviene passare per certi terreni, quali sono in maggior altezza del fondo della sorgente, così conviene che muoia in quei terreni, ed orti circonvicini, non potendosi andare liberamente al suo vero recipiente già nominato e per tal motivo nell'acqua della fonte, e molto meno quella de' fossi può scaricarsi, là è forzata a morire, e generare pozzanghere pregiudiciveoli come sopra.

Per rimediare dunque a questo male avendo ritrovato la sua origine, dico che converrà fare un fosso all'acqua della fonte, che sia capace di ricevere tutte le acque antedette, oltre la propria, e dargli il suo giusto declivio, affondandolo né terreni alto quanto abbisognerà tanto che venghino ad avere almeno oncie otto di Palmo romano di Declinazione per Canna Romana, quale sarà sufficiente, ma avendo il comodo di poterlo abbassare più, non sarà male, mentre a quanto più presto, si spedisce l'acqua nello scaricarsi è sempre meglio, quando però il moto ecceda e passi dall'ordinario in violento, perché allora ne nasce un altro pregiudizio, ed è che per la troppa violenza del corso si tira dietro molta terra delle sponde, che le rovina e riempie particolarmente la bocca del recipiente, in cui deve scaricarsi; ecco perché la maggior forza della corrente, dal recipiente arresta alcun poco la violenza del corso dell'altro piccolo rio, ed in questo frattempo depono la terra, ed altro, che trasporta seco, come bene si vede all'imboccatura del diversivo Mercatale, l'ingresso del Canale de' Molini, quale per la violenza del Corso dell'acqua sua, arresta quella del Canale suddetto e genera l'interrimento, e molte volte in tempo delle fiumane arrestandosi l'uno, e l'altro assieme, hanno cagionato perciò le inondazioni con grave pregiudizio degli abitanti di quelle parti; e non potendo

entrare speditamente con le sue acque, che fanno deposizione nel medesimo canale, è falsa falsissima l'opinione, che detto interrimento provenisse dal letto del fiume più alto del fondo Canale, quando l'esperienza fa vedere, che dopo unitesi le acque del suddetto diversivo Mercatale, con le altre del Molino, fugie l'acqua al fiume, (può dirsi così) piuttosto con un corso quasi troppo violento, onde se il fiume avesse il letto alto talmente, che il canale stentasse nell'entrarvi dentro le dilui acque, non andrebbero con violenza vana, e ciò fa vedere che tutto l'interrimento di detto Canale proviene dalla violenza, e maggior forza dell'acqua del Diversivo, quale impedisce all'acqua del Canale, di potersi spedire nel suo corso, per il quale il canale resterebbe sempre delle proprie acque scaricato, e potrebbe ricevere più commodamente ancora l'acqua della fonte della Mastella, fossi morti, chiaviche; e molto pulito e scaricato resterà facendo ciò si avviserà, riguardo al metodo di scaricarlo con tenergli lontano le materie, e terre, con che levandogli il diversivo, nel modo, che più volte si dirà, liberaremo il Molino dal pericolo di perdersi, ed avranno più franco scolo le acque già dette, ed ancora il lavatoio della Porta della Pesa, quale una volta sciolava dentro al canale, ora per il rialzamento del medesimo quando vengono grosse piene, l'acqua sua entra nel lavatoio, e lo riempie di fango, terra ed altro venendo l'acqua del medesimo per il condotto, che era fatto per il proprio scolo; lo che non succederà, allora che sarà seguito ciò, che si dirà più avanti, anzi che potrà scolare liberamente senza pericolo di riempirsi, fermando ivi acqua morta; e le fonti che gettano acque nel suddetto lavatoio, acquisteranno più caduta, mentre al presente non si possono mettere sotto alla medesima i vasi co' quali si raccoglie l'acqua per uso de' cittadini.

Quanto finora hò detto riguardo al Canale del Molino, e del Diversivo Mercatale, è in prova di tutto ciò, che supposi, allora che feci la prima visita mà in oggi avendolo veduto sù la faccia del luogo ocularmente, e fatto vedere ai deputati, e cavalieri, che erano meco, così replico nuovamente ciò, che allora dissi, ed era cioè, che deve essere questo l'unico rimedio de' suddetti molini, e più avanti ritroverassi quali sieno le mie ragioni considerate nella visita dell'orti.

Per levare adunque, li Diversivi dal Canale, e mandandoli al fiume, accordandomi esser questa l'origine dell'interrimento del canale, essendomi portato a visitare li suddetti Diversivi, ed il fiume per riconoscerli da qual parte si possa fare il taglio de' suddetti Diversivi, affine di mandarli per nuovo alveo al fiume con il maggior vantaggio, ed economica spesa possibile, e per vedere che declivio aver si possa, dopo aver dato una misurata alla strada, osservai che non eravi miglior posto dell'accennato nella pianta, mentre oltre ad introdurre un Diversivo dentro all'altro e in conseguenza risparmiare un alveo, vi è ancora il vantaggio, che il maggior tratto del cammino segue sopra il terreno della comunità, stante che poco lungi dal principio del Diversivo, vi è un gran prato; per il quale si dovrebbe passare con il nuovo alveo, che si chiama Mercatale delle ragioni della comunità; quindi col nuovo alveo entriamo nel secondo diversivo detto parimente di Mercatale, il quale per voltarlo, bisogna passare subito per i terreni delle Monache della Serra, che sarebbe sessanta canne poco

meno di lunghezza, e di larghezza due sicché verrebbe ad essere poco più di una tornatura di canna di palmo romano; dopo questo entriamo in un pezzo di stradone detto il Prato della Comunità, e più avanti si entra nei terreni del vescovado per la lunghezza di canne romane di palmi circa novanta, che in larghezza di due canne verrebbero a formare vicino a due tornature, ed in scomputo se gli potrebbe dare l'alveo vecchio del Mercatale che li confina con le piante, che ivi sono, che a lui farebbe comodo, se si contentasse, mentre è vero, che per essere scavato vale poco, ma essendo di maggiore estensione del suddetto, egl'avrebbe più di due volte circa, e potrebbe contentare; non ostante questo però, dovendosi fare tal cambio, potranno i suddetti accordarsi in ciò ch'essi crederanno più vantaggioso, e però ancora la Comunità se desidera un tal comodo, dovrà soccombere necessariamente a qualche spesa di più del valore del capitale, che vorrà acquistare in tal forma.

Resta da comprarsi circa un terzo di tornatura d'orto del sig. Marchese Rispani, ed il restante per andare né beni del Vescovado fino al fiume, si prenderà per due canne di strada, che è larga in questo sito più di otto, onde essendo questa della Comunità per lunghezza di circa 342=canne di Palmo Romano suddetto, che vi sono dal fiume a suddetti terreni del Vescovado; sicché in 360=canne, che dovrebbe essere di lunghezza di palmo romano detto alveo nuovo, e di larghezza canne due 159=9= dovremmo (riguardo alle misure del nuovo alveo si osservino le esposte nella perizia) comprare in lunghezza, e larghezza, che fanno tornatura 3=17= palmi, et oncie 4= in tutto; ed il restante sarebbe della comunità, cosicché parmi, che meno non si potrà spendere, e miglior partito ritrovare, e molto più ancora perché facendo qui il taglio, non si taglierebbe altro terreno, che sul confine della strada, onde non verrebbe a rovinarsi alcun pezzo di terreno agli adiacenti, i quali somministrassero un tal comodo necessario; ed avendo così un declivio assai favorevole non saria più pericolo seguissero delle inondazioni come è avvenuto per lo passato, potendo ancora sboccare liberamente più di quello far potea nel suo primo alveo.

Tre ponticelli vi vorranno sopra, l'uno nella strada del Mercatale, che viene alla porta de' Macelli, l'altro sullo stradone della Comunità, ed il terzo al fine del Mercatale, che rimbocca la strada, che va al fiume.

Di tutto questo appresso se ne darà la perizia del valore per l'occorrenza di detto nuovo taglio già accennato e contrassegnato nella pianta, che è quanto può farsi, e dirsi di più proprio per una tale operazione.

Alle chiaviche poi che sono in città, converrà a quelle che hanno le bocche quasi nel mezzo della strada o né posti pregiudizievole alle case, o al libero scolo delle acque, come le guaste e mal costrutte, rifarle né luoghi, che saranno giudicati nell'atto del lavoro più convenevoli, e di maggior vantaggio allo scolo delle acque, ed alle fabbriche sotto delle quali passando, trasportano le acque medesime fuori di città, e si intende di quelle chiaviche che non si potranno coprire interamente.

La chiavica che dalla strada del signore Marchese Onorati, porta la sua acqua fuori di città e casca sopra la strada della Porta nuova chiusa, dovrà trasportarsi e mutarle luogo, mentre rovina tutta la strada suddetta, in cui for-

ma molte pozzanghere fetenti, andando fino al condotto che porta via l'acqua della fonte della Mastella.

Sarebbe pure necessario fare un pezzo di condotto sotto la strada del Corso, qual condotto sarebbe bene principiarlo da detta strada fino al fine della medesima il quale deponesse le acque, le raccoglierebbe nelle chiaviche della strada istessa, dovendo questo farsi dai Patronali delle case perché dovrebbe servire per recipiente delle acque de' cortili delle case medesime, mentre a questi dovrebbero farsi gli aquedotti piccioli, che ricevessero le acque, e le portassero nel condotto suddetto, per passare di lì alle chiaviche della strada medesima, e ciò farsi perché in tal modo verrebbe a levare una gran parte di acqua alla strada, e si potrebbe maggiormente alleggerire il declivio della suddetta, il che non potrà succedere come si desidererebbe, dovendo stare obbligati agli scolari de' cortili, che vengono in strada per i quali converrebbe fare un gran ribasso nel mezzo della strada per poter ricevere dette acque dei cortili suddetti per essere i detti scolari al presente troppo bassi.

Parimente sarebbe vantaggio per i Padronali, mentre dovendo fare dei condotti, (in caso abbisognino) che da una casa passino all'altra, non potendo uscire in strada, per l'altezza della medesima, che l'impedisce, troppo concertamento abbisogneravvi, quale non seguirebbe facendosi come sopra.

Nel caso poi che non si potesse fare una tal cosa in tutta la strada, sarà, d'issi, necessario farsi per quasi un terzo principiandosi dalla Porta Romana mentre siamo costretti necessariamente a farla, perché diversamente operando, à la strada verrebbe troppo bassa, volendo li scolare le dette acque, per essere questi scolari più bassi della più bassa parte della strada, oppure non volendoli abbassare, come appunto far dovrebbero, per avere più dolce declivio, non potranno dette acque uscire dalle case, per essere li cortili più bassi della suddetta, come ho detto di sopra.

Sarà pur necessario fare un pezzo di condotto, che copra la chiavica fuori della Porta dei Macelli, che va a spurgare nel fosso presso la strada di Mercatale, et il suddetto, perché le acque, ed immondezze non si scarichino, scoperte dalla detta chiavica, così vicino alla città. In città parimente sarà necessario coprire tutte le chiaviche che portano le acque fuori di città scopertamente, essendovene varie, quali dentro città camminano per qualche tratto di strada sotto terra negli aquedotti, e poi ritornano sopra terra avanti d'uscire dalla città, e queste sarà necessario coprirle interamente, per difendere in questa parte la città dal fetore, che dette acque acquistassero nel tratto di strada in cui camminano coperte, potendosegli introdurre molti spurghi di case, acqua et altro.

Tutti i luoghi comuni, che si ritrovano senza le loro canne, e sotto le fogne, ma cadono nelle strade, come dietro le mura in tanti luoghi, ed ancora nella Piazza della Morte in un torrione bianco vicino alla chiesa stessa della Morte, ed in altri luoghi, converrà a tutti farli fare li condotti, che portino le materie nelle fogne, o pozzi morti sotto la strada, coperti, e serrati bene, acciò il fetore non esali, ed infetti l'aria.

Molte altre chiavichette, quali si possono introdurre in altre chiaviche principali tanto in città, che fuori di essa, sarà bene unirle, per levare la molteplicità delli scolari im-

mondi, e così ancora molto più rendere libera la città da ogni immondezza e fetore cattivo.

Nelle strade e cantonate di case, sarà bene non vi siano buttate più le immondizie delle case per quanto sarà possibile, perché queste in tempo piovoso non sieno dall'acqua portate nelle chiaviche, che si riempino di sporchezza, onde n'avviene poi che si arresta il corso alle acque med.me e ne succedono altri disordini.

Tanto in campagna, che in città, si dovranno levare le masse dei letami che in quelle si trovano, avendone veduti nelle strade di campagna sopra le sponde dei fossi delle med.me, i quali letami essendo stati battuti dalla pioggia, hanno formato nelle strade, molte pozzanghere d'acqua fetente, e nera, oltre una quantità di fango tale, che impedisce tuttora il passo, rendendo così pregiudizio notabile all'aria, e rovinando li fossi, e strade ancora; onde sarà bene, che i Padronali dei med.mi letamai, quando comprano letami, abbino l'avvertenza di portarli sulle loro aje, e li ponghino nelle buche, che si fanno presso le stalle, come di già si è avvisato, senza lasciarli così sparsi in pregiudizio della salute, e della pubblica comodità.

Li materiali, calcinari, rottami, terre di fondamenti delle fabbriche della città e campagna, dovranno portarsi via dalle strade, se saranno in città; ma in campagna, dovranno trasferirsi in luoghi lontani ai canali, chiaviche et altro, acciocché dalle piogge non siano portati in città per le strade alle chiaviche, ed in conseguenza interrite dette chiaviche, ed in campagna dalle stesse acque delle piogge rovesciati nei canali, essendo questo uno dei disordini, che cagiona un non piccolo pregiudizio ai canali, e chiaviche, ed in questa città senza alcuna avvertenza de' Padronali, e vigilanza di coloro, ai quali apparterebbe, ò dovrebbe spettare, acciò la città non venisse da simile immondezza ripiena, e rovinata le strade, e le chiaviche coi canali med.mi, si ritrovano purtroppo frequenti con simili gravi pregiudizi.

Il Canale de' Molini fuori della Porta della Pesa, allora quando si scaverà da molinari, dovrà scavarsi, come è il solito ogni tanto tempo dovranno scavarsi quanto sarà di bisogno, et ad uso di arte, e non come si fa dandogli una semplice spalmata alla superficiale lecca, o fango, e la materia, ò interrimento che levano devesi portare lontano dalle sponde del canale anted.to mentre ne' tempi piovosi ritornano dette materie dentro al canale, perché se le portano, e in questa città hò ritrovato essere molto frequente un simile abuso, e così la materia ancora che vien portata in d.o canale dalle chiaviche è parime.e un motivo, per cui il fondo del canale sud.o si è alzato tanto, sicché non può ricevere ne' l'acqua de' fossi morti, neppure l'acqua del lavatoio, e de' fonti, che sono alla Porta della Pesa; ma se si userà diligenza, acciò nel canale, dopo scavo, non possino ivi ritornare gl'interrimenti levati nella scavazione del med.mo non così facilmente il letto del med.mo potrà rinterrirsi.

Un altro abuso pure pregiudicevole alle strade, et altro si è quello di tenere gli animali, o sieno porci in città, mentre questi animali che per loro naturale istinto vogliono sempre scalzare, oltre il danno che cagionano alle strade, a lungo andare fanno ancora un sudiciume tale per le strade, che produce un fetore nauseoso, e pregiudicevole all'aria, massime ne' tempi caldi, onde sarebbe necessarissimo togliere dd.i animali dalla città, per vieppiù

impedire ogni sporchezza, e danno alla medesima città. Nella Piazza di S. Floriano poi sulla strada maestra che va alla porta di S. Floriano, perché il terreno di questa piazza quale trovasi coere con l'acqua sua troppo precipitosamente sopra la strada maestra, giudico essere opp.no il farci un riparo di muro, il quale sopra termini in una balaustrata di muro chiuso, e questa accomodarla ad angolo ottuso, che sopra la piazza si estenda fino ad una conveniente proporzione, e questa sia ben legata con riseghe di piloni di muramento, che all'intorno della piazza tenghino obbligato detto riparo a non poter essere dal terreno di detta piazza spinto in fuori, ed all'estremità delle riseghe istesse li suoi pali battuti di quercia che con altre pure di roveri tenghino con tamponi di ferro unita tutta la fabbrica, ed in tal modo sostenere detto terreno, ed uscire l'acqua sù la strada maestra per un'ordinato declivio, ed ancora impedire con ciò qualunque disgrazia che accader potesse o di cavalli o carrozze, ed anche delle persone, che all'oscuro capitano a passare per la suddetta piazza di notte, e ne' tempi cattivi lasciando però all'imboccatura della strada detta delle Botteghe, che viene dalla strada del Borgo Costa del Cattoli, presso al Palazzo Ripanti e strada maestra, che passa per mezzo a detta Piazza di S. Floriano incrociandosi tutte assieme, una apertura ragionevole, e comoda per l'incontro e passaggio di tre carrozze almeno; e ciò in appresso si dimostrerà nella Pianta, ed alzato come propongo di fare; e così parime.e d'ogni altra cosa che in fabbrica si propone in app.o pure delineerassi in proporzione e simetria conveniente e ragionata.

Avendo poi nel misurare le strade per commissione dell'Ecc.a V.ra fin da principio, quali vanno selciate di sassi, osservato tutte le altre della città piana, scoscesa, di salita, e scesa, essendo, ora queste selciate di mattoni cotti, ed avendo parlato con questi Sig.ri Deputati, sono rimasto persuaso della necessità di rifare e riattare le medesime, essendovene di queste molte, che sono in sufficiente buon stato, ma altrettante ancora talmente rovinate, che in esse non può passarsi a cagione del selciato guasto, ed ancora sfondato, onde l'estate ne' tempi più caldi vi sono le pozzanghere d'acqua morta e fetente, quali pregiudicano molto a' poveri abitatori, i quali quando videro da me osservarsi la medesima strada, e prenderne le informazioni, dicevano, o Dio volesse, che queste strade si rifacessero, perché siamo molto male, e la necessità che siano riparate è grande, mentre in queste e ne' vicoli che salgono e scendono, nel passarvi il SS.mo nelle Processioni, e in molte altre congiunture di portarsi la S. Eucarestia agli infermi, li S.ri Parrochi, e Sacerdoti, che l'accompagnano, sempre si veggono in pericolo evidente, o di cadere, o di precipitarsi; ond'io per questi giusti motivi hò creduto bene di far prendere le misure di tutte le strade della città, e formarne ad un circa la pianta, e parime.e la perizia, considerando che possa esservi la metà del materiale, come dalla medesima perizia potrà riconoscersi.

Vi sono altre strade e vicoli, chiamati li spiazz, quali sono verso le mura, e non vi è selciate di sorta alcuna, e si può dire presentemente, che queste povere creature, che abitano in quelle stradacce, che sono realmente poche, stiano come in un vero porcile, perché l'immondezza, il fango, et il fetore, che ne deriva, non può immaginarsi non che credersi interamente; onde hò scandaglia-

to questa ancora, e perché penso con gli avanzi delle altre strade, possono detti spiazzati accomodarsi, e levare così l'orrore e sporchezza de' medesimi in sollievo de' miseri abitanti, i quali restano molto più pregiudicati, perché sono anche posti sopra l'aspetto degli orti, ove sono le acque morte.

Tutte le strade segnate nella pianta col color rosso, sono quelle che si dovranno rifare, e riattare di mattoni cotti, essendo di questi quasi tutte selciate, e non passandovi per le medesime carri, o carrozze, ed altro. Tutte le strade colorite di nero sono quelle che si dovranno selciare di ciottoli, poichè queste, oltre di essere selciate di una tale materia, sono ancora frequentate dai carri, carrozze, cavalli.

Le piazze parimente si dovranno selciare di ciottoli particolarmente nelle parti interne delle med.me, lasciando a quella di S. Fiorano in vicinanza delle case et chiese, il contorno di mattoni, essendovi quantità al presente di detti materiali, con il quale rivoltandolo, si potranno fare detti contorni, e vi abbotterà poco materiale nuovo, e queste sono colorite di nero, ma più chiaro.

La Costa di S. Pietro, quale per essere rapidissima fatta a cordone ma quadro di due mattoni uniti in coltello, e senza un poco di ritondamento, affine di levarli gli angoli, è al maggior segno pericolosa, però ho pensato, affine di renderla più commoda a camminarsi, e più sicura ne' tempi piovosi di giorno, o di notte per i ghiacci, et altro, per ovviare a qualche accidente, che potesse accadere, come raccontasi essere molte volte avvenuto, di rifarla ad uso di una cordonata a gradino, d'altezza di oncie quattro di palme, fra il cordone, e tutto, e che lo spazio, o pedata, che passa da un gradino all'altro, sia in piano di larghezza due palmi sull'estremità d'una pedata all'altra per discendersi, vi sia un cordone tondo di circa un'oncia e mezzo di palmo romano, e così rendere sicura la detta strada, mentre dandosi la disgrazia, che uno cadesse, o nel salire, o scendere, o inciampasse, non potrà cadere più d'uno scalino, mentre l'altro subito lo ferma, e ritiene, la qual cosa presentemente non può essere, perché cadendo alcuno, o inciampando in uno, si precipita necessariamente da tutti gli altri fino al fondo senza che possa essere trattenuto.

Detta gradinata dovrà essere divisa in due parti con il suo scolo nel mezzo largo un mattone posto per traverso, e tutti li gradini dovranno sì dall'una che dall'altra parte del muro, inclinare in pendenza al mezzo come in app.o vedrassi delineata.

Altre strade pure vi saranno, quali per le loro precipitose scese forse sarà necessario farle in tal forma, ma si risolverà di quelle secondo l'opportunità del sito, e secondo la cognizione di chi dovrà presedere a simile operazione.

Sarà pur necessario di dirizzare li fossi, acciò le acque, e immondezze della città vadino al loro recipiente con maggiore speditezza, e così rendasi più libera l'aria dal fetore di dette immondezze, tanto pregiudicivevoli alla salute commune.

#### Fuori di città

Avendo ancora visitato gli orti dalla parte detta La Valle, ed avendo veduti tutti li fossi d'acqua morta, che produ-

ce certo verdume detto anatrina, o borrhaccina, ch'è segno d'acqua corrotta, questa perciò molto danno arreca agli abitanti particolarmente, che abitano in città sopra i suddetti orti, però io dico, che essendo necessaria detta acqua per il servizio di detti orti, si dovranno fare gli sfogatori ai medesimi fossi, acciò gli ortolani, adoprata che avranno detta acqua, la mandino nel canale, che è poco distante, senza che resti detta acqua morta ne' fossi, come si usa nelle altre città, che hanno il comodo di far scorrere l'acqua per gli orti, ma subito adacquati gli orti suddetti (consistendo il tempo la tenghino per innacquare a poche ore del giorno ogni due giorni per più e meno, secondo la stagione) la rimandino per altri fossi nel recipiente da cui l'hanno presa o in altra parte per cui scorrer possa liberamente altrove.

Avendo poi bisogno d'acqua per lavare gli erbaggi ed altro, potranno fare una fossa tonda o quadra, quale riceve le acque piovane della casa dell'ortolano, oppure dagli orti stessi mandandogliela per più declivi, e questa durerà ad essi per tutto l'anno, senza corrompersi, mentre o per lavare detti erbaggi, bucato, o altro, spesso sarà dibattuta, et agitata, ed in tal modo si conserverà sempre buona, e non produrrà cattiva infezione d'aria, costumandosi così nella Romagna, et in altre parti ancora.

Parime si potrebbero fare ogni anno uno, o più pozzi come usa nello Stato di Urbino, da' quali potrebbero avere sempre acqua, per lavare ciò che occorre a loro potesse, e con sicurezza d'averla anche nella estate medesima.

Riguardo ai letami, ho veduto, che varie masse ne hanno gli ortolani negli orti e in vari luoghi, ma però in poca distanza dalle loro case: a questi si dovrebbe ordinare che facessero le buche dei letamai scavate nella terra e li tenessero tutti in un luogo, e non sparsi qua e là in molte masse e questo per maggior pulizia degli orti medesimi. Ho inteso ancora da qualche abitante vicino a detti orti, che uno de' motivi per cui l'acqua de' fossi dopo che è entrata non si può mandar via, si è perché nel farla entrare ne' medesimi facendola passare dall'uno all'altro degli orti, essi ortolani la prendono dal canale nella parte superiore prima di arrivare alle macine, ma non possono più scaricare detti fossi perché il letto del canale nella parte inferiore, ove dovrebbero scaricarsi, è più alto del pelo dell'acqua de' fossi medesimi, sicché non può riceversi, ed ho parime inteso dal Sig. Mar. e Baldassini Deputato Sopra le Strade, che li molini poco distanti dalla Porta del Fiume, quasi pescano, e che dubitava fra non molto tempo, che detti molini non potessero quasi più macinare, e ciò essere cagionato, per essersi il letto del fiume alzato, e conseguentemente ancora il letto del canale, e però per tale motivo succedeva quanto ho già detto; ma io ho di più ricercato se vi fosse altra cagione, a cui potesse darsi qualche rimedio, molto più, avendo inteso dal sud.o uomo, che abita vicino agli orti, che molte volte l'acqua del canale riempie le case per andare troppo piano, ho subito proposto che saria necessario fare a detto canale un Diversivo, che portasse la sovrabondanza dell'acqua per altra via nel fiume, ma mi fu risposto esservene due (anzi che uno) e che andavano alle volte pieni più del canale med.o, ma che non ostante non bastava ricercare nuovame. e per qual parte portavano l'acqua nel fiume, e fummi risposto per il canale del Molino, mentre ritornavano tutti a riunirsi in un

solo canale.

Ed ecco tutto l'errore, per cui il canale sempre più s'interrirà e li molini non potranno più macinare, e sempre più facilmente si faranno inondazioni, e la ragione mia si è, che dal punto, ove si parte l'acqua de' Diversivi dal canale fino all'altro, ove si riunificano li Diversivi camminando per strade più lievi di quella del Canale principale, perciò arrivano prima, e con maggior peso al luogo dell'unione generale, perché essendo più breve la strada, così maggior declivio acquista, onde per tal motivo nel tempo della fiumane, correndo con maggior velocità l'acqua de' diversivi, così entra prima, e con doppia forza nel recipiente generale, per il che l'acqua del Canale de' Molini non potendo superare e rompere il corso, della corrente de' Diversivi, bisogna resti indietro, e rigurgiti sopra lo stesso Canale, cagionando intanto spandimento di acque, ed interramento; e ciò avverrà alle volte or all'uno, ed ora all'altro, cioè ora al Canale ed ora a' Diversivi, secondo chi sarà primo nel vincere la corrente, e parimente cagionando interramento alle volte ne' Diversivi, ed altra volta nel Canale, ed intanto alzandosi li fondi de' suddetti canali, e de' Molini ancora per tal ragione, non possono spedatamente macinare, e le acque de' fossi restano morte, per non potere avere lo scolo necessario, e sempre peggio sarà non ponendovi rimedio come conviene, e sarà il rimedio di togliere i Diversivi dal Canale delli Molini, e mandarli al fiume per altri canali più brevi, potendosi ciò fare sopra i terreni della Com.tà, che ritrovasi averne vicino a detti canali, perché i terreni vanno al fiume, ed in tal modo il Canale si profundarà e l'acqua de' fossi potranno scolare commodamente.

Si aggiunge che nel crociale della via detta delle Botteghe che viene dalla Piazza del Governo, e va all'altra di S. Fiorano, con la strada, che principia dalla Costa del Cattoli appresso il Palazzo del Sig. marchese Ripanti andando alla Costa di S. Fiorano sud.o, si è risoluto farci un Pozzetto con suo aquedotto fatto che porti le acque sotto terra per la strada sud.a alla chiavica della Porta di S. Fiorano, e questo simile di fattura, e per l'istessa ragione degli altri che si sono stabiliti nella strada de' Maccelli di S. Bernardo andando alla Porta della Pesa.

Le altre strade ancora, che sono di minor rapidezza e meno incommode di tante altre si potranno fare di materiali cotti, rivoltando quelli che vi sono presentemente, ed aggiungendo quelli che mancano affine d'aver l'intento, che si desidera.

Riguardo finalmente ai sassi, per selciare le sud.e strade, che ho visitato e fatto diligentemente considerare da Periti, devo dire, che questi sono di ottima qualità, duri, e forti, e di bella figura, essendovene per altro ancora molti di qualità diversa, cioè areniccia e tufa, onde conosco essere necessario soltanto di separarli da gli altri che sono buoni e che fanno al n.ro caso, e per tal effetto di già ne ho informati i SS.ri Cavalieri Deputati, i quali avviseranno coloro, che dovranno carreggiarli, acciò scelghino i med.mi sassi. In vicinanza della città poi poche carra se ne troveranno, ma nella distanza di poche miglia vi sono quanti ne abbotteranno al lavoro delle strade sud.e e specialmente nel Fiume Esinante, e in altri fossi, e torrenti, i quali abbondano assai più di quello che possa occorrere al rifacimento anche intero delle strade di Jesi, ed a qualunque altra occorrenza per simili lavori.

Parimente ho visitata e fatta considerare l'arena, che assolutamente è di buonissima qualità, e adattata al bisogno, essendo asciutta, e di una natura molto propria per l'esecuzione dei lavori, che dovranno farsi in rifacimento, e costruzione della strada, e delle fabbriche di qualsivoglia natura.

Tutto quanto si è progettato, ed esposto qui sopra tanto riguardo ai lavori da farsi in città, ch'è fuori della medesima, ho giudicato necessarissimo a farsi, per rimediare all'inconvenienti già spiegati di sopra, ed a tal fine non ho mancato ancora di conferire il progetto a' medesimi SS.ri Cavalieri Deputati per sentire il loro parere, e sentimento, non solo, discorrendola a tavolino con essi, ma sulla faccia del luogo, con i quali più volte sono andato a bella posta. Per avere poi sotto gli occhi quella spesa, che vi vorrà per eseguire il sud.o lavoro, questa si rileverà dalla Perizia, che ho diligentemente scandagliata in tutte le sue parti, e si ravviserà ancora da un abbozzo che ho fatto della Pianta, sì della città che degli orti, canale e fiume, e delle strade, che è caso per caso separato secondo la diversità de' lavori proposti, affine di ripulire e mettere in un buon sistema la città, che è l'oggetto delle premure, e brame dell'Ecc.za V.ra R.ma, che mi dà l'onore di assicurare di non aver io tralasciato d'operare con tutta diligenza e ponderazione, come si richiedeva, attribuendo a mia somma gloria e fortuna l'onore de' venerat.mi suoi comandi nell'atto medesimo ch'io le faccio profondissima riverenza.

Immo Dev.mo et Obb.mo Serv.e ossequios.mo

Gaetano Antonio Stegani di Bologna architetto della Legazione di Urbino.



## APPENDICE N. 2

## Perizia di tutte le strade di Jesi che si dovranno selciare a ciottoli e mattoni rispettivamente con i loro nomi e misure ragguagliate a Canna di Palmo Romano

fatta da Gaetano Antonio Stegani architetto bolognese e della leg.ne d'Urbino l'anno 1752

	Lungh.zza	Largh.zza	Quad.ra
Strada maestra detta il Corso che comincia dalla Porta Romana fino al portone del Palazzo del Magistrato nella Piazza della Morte.	Canne 246:	2 1/2:	615
In detta strada ci vanno tre listoni di selci di larghezza ciascuno un palmo e mezzo, uno nel mezzo e li altri due uno per parte, sotto li muriccioli, quali sono da farsi in calcina, che detratte dalle canne 615 restano canne di ciottoli quadre.	Canne		505
Le quali a ragione per canna di carri di ciottoli 4 1/2 a baiocchi 15= per carro liberi da ogni spesa fanno scudi. 60 1/2 carri di arena a 8 scudi = per carro fanno... scudi 40. Fattura per Canna scudi 80= scudi 1.87.1/2 Onde in tutto le canne 505 importeranno...		scudi	946.87
Per fattura al muratore per incalciare detti selci alla canna andante. Baiocchi 8...	Canne 738	scudi	59.84
		Somma riportata	1006.71
Allo scarpellino per tagliare i selci per il listone di mezzo a quadro acciò forniscano insieme li selci e li ciottoli similmente dalle parti, e spianarli sopra a baj 6. Palmo andante in tutto Palmi 2460		scudi	140.60
Carra di calce per i listoni 14= di cope 24= per carro a paoli 24= bell'è condotta a ragione di paoli uno per copa		scudi	33.60
Smorzatura e trasporto dalla buca al lavoro a un baiocco e mezzo per copa, cope 344		scudi	5.76
Arena per ogni carro di calce birocci sei a ragione di Baiocchi otto per biroccio in tutto birocci n. 96		scudi	7.60
Bocche sei di pozzetti di sasso selci, fatto a fattura per una scudi tre		scudi	18
Per li scavi e buchi per impiombare li gratoni di ferro a baj: 15 per buco, ed incastro, buchi, e incastri 14= per bocca in tutto... 84		scudi	12.60
Per murare li detti buchi e fare gli acquedotti sotto la strada sua mancano		scudi	18
Ferri per li gratoni numero sei		scudi	1249.87

Ferro per li gratoni numero sei per gratone di quadratura d'oncie una e mezzo in largh.a e due in altezza di Palmi fra inzancatura e tutto due e mezzo di peso... cinque circa per palmo, pesa... 12 1/2 per ferro in tutti li ferri... 72:1/2 in tutti li pozzetti con li traversi fatti di ferro di silesia con rigone largo oncie 4 di palmo di lunghezza e peso come li quadroni in tutti libbre 12 a paoli 34 il centro in tutto

scudi 18.50

Fattura del fabbro a scudi tre il cento...

Buchi di impiombatura di detti ferri... nelle bocche di marmo, grosse in quadrato cubo un palmo romano e lunghe per ogni verso palmi cubi 3:1/2 che in tutto fanno Palmi cubi di sasso 10= buche 60; a una libbra di piombo per buco libbra 60; a scudi 4 il cento

scudi 2.40  
scudi 1289.97

Siccome nella strada del borgo si considera possa esserci circa un terzo di sassi, che vale dire 740 birocci a baiocchi 15 l'uno che fanno  
quali dettratti dalla somma suddetta restano

scudi 111  
scudi 1178.47

Strada dietro il corso.

Strada urbana *dietro il corso* cominciando dalla piazza della Morte fino alla piazza S. Nicolò che devesi fare di Ciottoli a riserva che sotto le grondaje delli tetti delle case in larghezza di Palmi 2 1/2 per parte che si ha da farsi di selci come dal piano si spiega, è sarà longa

Canne 93.98 2 1/2  
scudi 23450  
439.08

Al valore per canna dell'altra del Borgo, intendendosi detto prezzo per tutte le strade o Piazze che si dovranno selciare di ciottoli

Tre pezzi di strada che passano dalla strada del Corso all'altra dietro il Corso tutti tre sono

Canne 33.8 1/2 1:8  
scudi 55.92  
103.77

Strada dalla porta dei Macelli o sia Porta Urbana dalla strada del corso fino a canne 53 fuori dalla porta

Canne 20.60 3:3  
scudi 67.98  
136.95.4

Strada di Porta Carratora principiando fuori di detta Porta fino alla strada del corso da selciarsi come sopra

Canne 37.29\* 29 1/2  
scudi 107.48  
scudi 201.09  
2059.36.4

Da tutte queste strade è da levare il terzo de' sassi che si suppone possa essercene tanti. Materiali di dette strade che...? volendone in tutto a ragione di Birocci 4 1/2 per canna romana di ciottoli essendo in tutto

Canne 465.88

vi occorrebbero carra di sassi 2094

che levatoli il terzo... 698

a baiocchi 15 per biroccio somma

Restano scudi 104.70  
scudi 1954.66.4

Dentro la città vecchia.

Pezzo di strada torta, che principia dalla Piazzola delle scarpe nella linea anteriore della Loggia del Palazzo Pubblico e va fino alla estremità del voltone del Sud. Pa-

lazzo pubblico, dove s'unisce col corso, detratto il terzo dei materiali lungo	Canne 11.6	2:5 scudi	29: 47.85
Strada maestra detta delle Botteghe che va dalla Piazza di S. Fiorano, principia dall'esteriore della Loggia del Palazzo Pubblico sulla Piazzola delle scarpe, detratto il terzo del materiale	Canne 74:	2:5 scudi	2181 144.60
Strada maestra, che va alla Porta di S. Fiorano e principia in detta piazza dal Palazzo Ripanti al principio della costa del Cattoli e va fino a 6 canne fuori di detta Porta detratto il terzo dei materiali è lunga	Canne 55	2: scudi scudi	110: 130.95 2278.69
Strada maestra che dalla Piazza di S. Fiorano, cioè dalla casa del Sig. Baleani, va a Porta nuova dietro le Mura da S. Domenico arriva fino a S. Bernardo alla imboccatura della strada della Porta della Pesa e raggiugliata tutta a canne due in larghezza essendo irregolare, detratto il materiale, che si suppone esserci si considera lunga	Canne 197	2: scudi	294: 650.10
Strada maestra che dalla strada di S. Bernardo va alla porta della Pesa lunga canne 6: fuori della Porta detratto il terzo del materiale	Canne 38:	7: scudi	76 125.40
Strada maestra di S. Bernardo nella cura di S. Pietro, che va dalla porta de Macelli, principiando dal pozzetto della strada maestra della Porta della Pesa e cammina a Porta Cerasica detratto il terzo di materiali che vi è si considera lunga	Canne 18:	2: scudi	156 258
Strada maestra che da Porta Cerasica va alla Porta de Macelli detta strada nuova, in questa non vi è detratto il terzo dei materiali perchè non è selciata di sorta alcuna, ma è formata dalla sola terra e si considera lunga	Canne 74:	2: scudi scudi	148 276.36 3588.32.4
Strada maestra della valle che viene a S. Pietro, e si parte dalla strada della Porta della Pesa, detratto il terzo dei materiali	Canne 49:	2: scudi	48 161.70
Piazze di Terra Vecchia.			
Piazza di S. Nicolò, che comincia con la strada del corso ed urbana sotto P. Pianetti in faccia alla chiesa della Morte, senza detrazione di materiali per non essercene e per essere di figura irregolare, non si metta altro che la misura della canna riquadrata			179:15 523.83:
Piazza della Morte principiando dalla strada del corso fino alla costa, che va giù alla strada nuova è colorita in pianta di nero larga 21. Canne in lungo e larga 23, mà per molti triangoli vi vengono in appresso resta di figura irregolare e perciò riquadrata a Canne senza detrazione			

del terzo dei materiali, non essendocene che pochi mattoni in un listone che dalla strada del corso va alla strada urbana sotto P. Pianetti.

Queste suddette sono le Piazze di Terra Vecchia. Tutte le piazze di città Vecchia si troveranno a Carta 10 Figura B.

Pozzetti già spiegati nel piano necessari per dimediare la corrente delle acque, che si uniscono in quantità molta nei crociali delle strade, particolarmente all'imboccatura delle discese ed in tempo di pioggia rendono quasi quelle impraticabili, e di questi ve ne vogliono cinque essendosi nel piano dichiarati li crociali in cui abbisognano essere a ragione dei materiali, e fattura degli altri spiegati nella perizia della strada del corso, mentre fra questo numero sono ancora gli altri a vaglio, quando saranno compiti l'uno scudi 14:59 e tutti e cinque

Sotto questi pozzetti vi vanno gli aquedotti, che portano le acque sotto la strada alle chiaviche, che vanno fuori città quali costano alla canna scudi 5 circa e in tutto sono...

Primo condotto dalla strada sotto il Palazzo Pianetti all'imboccatura del Borgo ove il secondo pozzetto di detta strada passando sotto la strada della OSTERIA DELLA POSTA sarà in tutto considerato come sopra a Palmo romano

Secondo acquedotto sotto il pozzetto del crociale della strada urbana detta sotto Pianetti e la strada de Macelli, che dal corso va alla Porta urbana nominata parimenti de Macelli e che porta le acque per una chiavica vicino a detta porta posta sul fine di strada nuova in un fosso dietro la strada di mercatale, e da quella nel vallato. Lungo Canne 25 in città è fuori 30 che fanno

Terzo acquedotto sotto il pozzetto posto nel crociale della strada della Porta della Pesa, che viene dalla strada maestra di S. Bernardo, che porta l'acqua fuori di città nel vallato e prende l'acqua d'altre due chiavichette

Ultimo acquedotto che principia sotto il pozzetto posto nel crociale della strada detta delle Botteghe con la strada maestra che va alla porta di S. Fiorano e principia sulla medesima piazza, che si considera come sopra

Altro condotto di chiavica nella costa della Morte, che passa sotto la spalliera degli agrumi del Sig. Marchese Pianetti e similmente la strada detta nuova vicino a porta Cerasica, quale ora rimane scoperta e sopra-terna in detto luogo, per coprirla, mandandola al canale dei molini, essendo largo circa

Per accomodare altre chiaviche, che si ritrovano con la bocca in strada, ove ne possono capire, onde per ridurla in modo che non rendino fetore

558:  
1046:25:  
5320:10:4

scudi  
72:95

Canne 13 scudi  
scudi 65  
5458:05:4

Canne 55 scudi 275

Canne 35 scudi 175:

Canne 82 scudi  
scudi 260  
6168:05:4

Canne 50 scudi 250

scudi  
scudi 30  
6448:05:4

Per il muro da farsi a piedi della piazza S. Fiorano sulla strada che va a detta Porta per sostenere la terra di detta Piazza, acciò dalle piogge non sia trasportata per la medesima, quale farà figura di balastrata, come si vedrà in fine di questa perizia nel disegno, con ogni altra cosa da farsi; quel muro sarà in Palmi: con i ferri da porsi dentro al muro suddetto acciò con i pali e leghe di legno inchiaivati con palizzoni di ferro, e fuori tiranti resti sicuro detto muro, e non possa essere respinto sopra la strada dal peso della terra di detta strada e sia alto 15:

Canne 15:60

Li fondamenti a cinque teste fuori di terra a 4 = testa, e l'appoggio di sopra ossia ringhiera con sua corona di marmo tutto di due teste. Salvo l'oggetto di detta cornice, vi vogliono nel lavoro mattoni milliara 24800: ...

scudi 4 = a bajocchi 15 = il milliara

birocci di calcina 6 1/2 a scudi 2.40 = il biroccio

Per condotta a paoli uno per biroccio

Arena birocci 64 a Bajocchi 8: il Biroccio

Pali e leghe di Rovere piedi 50: a bajocchi otto il piede

Chiavi 4: ramponi di ferro per legare dette leghe e pali a stima dipeso in tutto ...60

Ferro fattura

Per la corona di marmo di detta Balastrata Palmi 250 a baj. 25

scudi	105:92:
scudi	15:60:
scudi	:65:
scudi	5:12:
scudi	4:
scudi	4:45:
scudi	62:50:
scudi	6643:29:4

Per fattura del di la detto lavoro, con cavamento de fondamenti e battuta di Pali a uno scudo la canna.

scudi 15:09:

E qui terminano i lavori da farsi dentro la città riguardo le strade, le piazze, pozzetti, acquedotti, riattamento di chiaviche ed altro occorrente che in tutto si considera.

scudi 6658:36:4

Principiano le strade da farsi di mattoni cotti fra le quali ve ne sono che si devono fare a cordonate a gradino, altre a cordone sciolto, ed altre lisce et andanti, ma siccome queste vanno al prezzo delle altre tutte, facendosi un sol prezzo, così si dimostrerà in ultimo quelle che si dovranno fare in tal forma: epperò a tutte si detrarà il terzo del materiale che sossopra si potrà raccozzare una strada per l'altra, avvertendo, che quelle, alle quali non si potrà detrarre il terzo, saranno contrassegnate.

Ogni canna di selciato di mattoni in coltello di Palmo Romano fatta a secco, cioè a solo sabbione sopra e sotto terra, vi vogliono mattoni. 400: che belli e condotti vogliono bajocchi 42: il cento in tutto scudi 168: arena condotta 08 fattura per canna 20, in tutto scudi 196.

Detraendo un terzo di materiali considerati 56...

sicché ogni canna costerà uno scudo e baj 40.

Prima strada della costa di S. Pietro, quale principia dalla Piazza del Governo e va fino alla strada maestra, che conduce a Porta Cerasica, considerata con la detrazione del materiale

Canne 53:4	2	107:20
	scudi	149:98

Strada sotto il governo suddetto che va dalla Piazza a sboccare nella Costa del Cattoli

Canne 35:8	2	63:16
	scudi	89:50

Due strade di Rocca Bella una che comincia dal principio superiore della costa di S. Pietro e l'altra dal fine di detta costa vicino alla casa del Cavaliere Baldassini e sboccano ambedue alla costa del Cattoli

Canne 35:	1:1/2	53:05
	scudi	73:05
	scudi	312:53

Coste di Rocca bella, quali nascono dalla strada di Rocca bella superiore e vanno a terminare nell'altra strada di Rocca bella inferiore longhe

Canne 34:	1:1/2	51
	scudi	71:40

Costa del Cattoli che principia dalla Piazza di S. Fiorano dietro il Palazzo del Sig. Marchese Ripanti e va a terminare a S. Bernardo nella strada maestra, che va a porta Cerasica

Canne 61:3	1:1/2	91:65
	scudi	128:25

Strada che comincia sulla piazza di S. Fiorano detta del Conte di Ripanti e Costa assieme che va a girare intorno al convento di S. Domenico e termina nella strada maestra che va alla porta della Pesa da San Bernardo longa

Canne 52:3	1:1/2	7:45
	scudi	109:43

Strada sotto l'ospedale vecchio che dalla strada del Conte Ripanti va alla costa del Sig. Tosi...

Canne 15:1/2	1:1/2	22:87
	scudi	37:67:9

Costa del Sig. Tosi principia dalla Piazza di S. Fiorano vicino al Duomo, e va a terminare nella strada maestra che va a S. Bernardo da S. Domenico longa

Canne 46.	1:1/2	69
	scudi	96:60
	scudi	750:28:1/2

Posterna segnata nella Pianta con la lettera P. Tutte le strade segnate con detta lettera sono tutte dette Posterna, e principiano dalla strada del Duomo, che va dalla Porta nuova chiusa fra queste vi è la strada del seminario, e del Sig. marchese Onorati in tutte in longhezza

Canne 92:1/2	1:1/2	138:75
--------------	-------	--------

Strada detta la Rincrocca che va dalla costa del Sig. Tosi alla strada del Sig. Cavaliere Colocci lunga

Canne 98:1/2	1:1/2	148:5
	scudi	097:79

Strada sotto il Duomo, che va fino al Sig. Cav. Colocci, e di lì alle Mura, principia dalla strada del Duomo, che viene dalla Piazza di Fiorano larga

Canne 41:30	1:1/2	61:95
	scudi	87:11

Costa di S. Benedetto che principia nella strada del Sig. Cav. Colocci e sbocca nella costa del Sig. Tosi lunga

Canne 26:80	1:1/2	40:20
	scudi	56:28

Strada che dalla via maestra del Duomo va all'altra dei Muri in faccia alla casa Frangiolini

Canne 25:	1:1/2	37:5
	scudi	52:50

Strade che dalla costa di S. Domenico girano lo stesso convento e sboccano nella strada maestra di S. Bernardo longhe

Canne 54	1:1/2	82:20
	scudi	115:08
	scudi	1288:86:1/2

Quattro pezzi di strade negli spiazzi separati nella pianta con la lettera S quali girano dietro le mura e sboccano nella strada maestra di S. Domenico che alla Porta della Pesa va a Cerusica, in questa strada rientra ancora quella de' spedaletti, e siccome non vi è selciato in forma alcuna, però sono valutate senza detrazione del terzo de' materiali e sono larghe in tutto	Canne 112:6	1:1/2 scudi	168:9 237:30:
Strada che da Porta Cerusica cinge di sopra la cura di S. Pietro a piedi della suddetta costa e ritorna a calare a S. Bernardo longa	Canne 63:3:	1:1/2 scudi	100:95: 142:32 1/2
Strada traversa, che da S. Pietro conduce fino alla Porta superiore di S. Domenico longa	Canne 43:4	1:1/2 scudi	65:10 92:14:
Strada di Fiorenzola, segnata nella pianta con lett. F in questa vi entra ancora la strada di Ponte scuro e l'altra strada che dalla Piazza di S. Fiorano viene in faccia a Ponte scuro in tutto larghe	Canne 137:3	1:1/2 scudi scudi	100:95 142:32 1/2 043:39:
Scesa della Madonna del Soccorso, che viene dalla strada sotto S. Agostino, e va nella piazzola delle scarpe longa	Canne 4	1:1/2 scudi	6 :40:
Strada sotto S. Agostino, che viene dalla scesa del Ponte del Sig. Conte Colocci e va alla scesa della Madonna del Soccorso longa	Canne 30	1:1/2 scudi	45 63:
Costa di Pastorino, che principia dalla scesa della Madonna del Soccorso, e va fino alla strada, che cinge la cura di S. Pietro, ed arriva fino alla parte interna di Porta Cerusica longa	Canne 40:3	1:1/2 scudi	60:45 84:63
Altra costa detta de' Fiasconi che principia dalla strada sotto S. Agostino, e va fino alla strada sotto la cura di S. Pietro lunga	Canne 21:4	1:1/2 scudi	32:10 44:94
Nella strada detta il corso vi sono tutte le vie che sono dietro ai conventi di S. Chiara, e Purificazione, Sig. Grizi, e le strade, che dal borgo vanno a Piazza Padella ed alla strada che si parte da S. Nicolò, come le altre di S. Anna Filippini, S. Rocco, del Buon Gesù sotto il Magistrato, Posta, Guglia, chiusa sporticello de' Cappuccini chiuso quali sono segnate in pianta let. B ed in tutto saranno lunghe circa	Canne 400	1:1/2 scudi scudi	600 842:52 3166:88

Detratto il terzo de' materiali abbenché non si potesse non esservi quasi niente, ma essendovi altre strade, quali non avranno bisogno che di poco o di nulla, viene considerato una porvi l'altra tutta in corpo e queste tutte sono di terra vecchia.

In città vecchia si faranno poi per altre i vicoli che fanno tutti assieme circa	Canne 100	1:1/2 scudi scudi	156 220: 3376:88
Fuori di città poi per coprire tutte le chiaviche, le acque delle quali cadono sopra le strade, che sono sotto dette mura e si perdono negli orti, che sono fra la città e Rio dei Cappuccini, per non avere i loro condotti ben scavati e tenuti puliti, e ad ogni tanto rifatti, dei quali già si parla nel piano epperò per coprire le suddette essendovene di questa.			
Quella, che raccoglie le acque di Fiorenzola, l'altra che esce di città di sotto a Porta nuova chiusa, e le acque che cadono sopra la strada di detta Porta, e vengono giù per la strada fino alla vicinanza del Ponte di Mastella, ed altre ancora, vi considera possino importare in tutto circa		scudi	200
Per rifare ove abbisognano, o addrizzare i listoni delle chiaviche, che saranno circa dieci, il fosso in larghezza di mezza canna, e profondo secondo il bisogno riguardo a camminare in terreno di coste, e scese a 12 bajocchi sottosopra la canna a ragione di 3 paoli la canna cuba di palmo romano in tutto circa	Canne 300	0:5 scudi	36
Per fare il fosso, che conduca l'acqua della fonte di Mastella al canale del Molino largo palmi cinque, profondo secondo il bisogno, ed a ragione del livello, che sarà fatto di detta acqua della Fonte col pelo dell'acqua del canale lungo			
a ragione per canna come di sopra di bajocchi 12...	Canne 200:	0:5 scudi scudi	84 3536:82
Per fare il fosso che deve prendere le acque morte delli fossi degli orti fuori di porta della Valle o sia della Pesa, orti fuori di porta cicerchia, orti fuori di porta nuova chiusa quali sono tutti senza scoli che si dovranno portare nel nuovo fosso dell'acqua del Fonte di Mastella, lungo circa cento canne, e largo poco meno di mezza canna, profondo secondo il bisogno ed a ragione del livello del fosso di detta Fonte computato a ragione d'un paolo	Canna 100:1/2	scudi scudi	20 3546:88
Piazze di città vecchia.			
Piazzetta delle scarpe sotto il palazzo del Magistrato, divisa per mezzo della strada detta delle botteghe senza detrazione di materiale	Canne 32:1/2	1:3 scudi	266 498:75
Piazza del governo sotto il palazzo del Governo, ed unita alla strada delle Botteghe senza detrazione di materiali	Canne 18:1/2	12: scudi	223 418:12:
Piazza di S. Fiorano senza detrazione di materiali, non potendosi far conto di quei pochi mattoni e sassi cattivi che tanto in questa che nelle suddette due ci sono, per essere materiali di nessuna considerazione	Canne 38:1/2	15:1/2 scudi scudi	396:3 742:50 1659:37

Per fare il taglio del nuovo cavo segnato in pianta lettera di color nera A per portare le acque al Ponte del Fiume di due diverse dimensioni S. Alò e mercatale descritto e provato necessario nel piano, e questo cavo dovendo cominciare dal Rastello posto nel canale del Molino avanti di arrivare alle macine, e proseguire dritto fino a detto fiume, e lungo in tutto

Canne 545 1:1/2 2

La profondità di canne due andanti si calcola secondo la maggiore e minor altezze del terreno ove bisognerà passare con l'alveo; mentre in qualche luogo non vi abbisognerà nemmeno una canna, in altro poi quali più di tre onde il meno porta il più ed il più sconta il meno; ad un cubo di palmo romano così ridotto in tutto detto cavamento sono in tutto

Canne 1635

che a paoli tre la canna di cubo di cavamento, regolato a quanto può un uomo cavare in un giorno sono...;

Vi vogliono tre ponti, quali in tutto saranno lunghi

5: scudi 49.0.50  
2:

Questi ponti, se il terreno sarà forte, potranno farsi con pilla di pali alle sponde del detto canale nuovo, e sopra le soglie di rovere, e tavoloni li quali si considerano del valore tutti tre circa

scudi 200

Per il nuovo alveo dovendosi passare subito appresso il canale del Molino per un orto del Sig. Marchese Ripanti e poco dopo per il terreno delle monache della serra dei Conti, ed indi per altri terreni di Monsig.re Vescovo in tutto farà di terreno

Canne 245 3:

le quali canne ridotte a piede di Jesi d'oncie 21:1/2 di palmo romano per piede

Canne 392: 13:1/2

sono piedi 1379 = ed insieme ridotta in canna quadrata, e la suddetta canna in coppe a ragione di Canne quadrate 125 = per copa sono cope 3 = piedi 17 = oncia 131/2, che a cinquanta la copa, verrà a costare in tutto detto terreno

se poi scudi 167:  
scudi 957:50:

Monsignor Vescovo si contenta in scomputo del suo terreno prendersi l'alveo ... come si è accennato nel piano, essendo questo confinante con altri ... simili il taglio suddetto costerà di meno tutto il valore del suddetto terreno onde per cui devesi ... col medesimo alveo nuovo.

Separate come a tergo

Somme separate una per una delle canne quadrate di palmo romano, birocci di sassi, birocci di arena, e fattura che importano tutte le strade di ciottoli, di terra vecchia.

In tutte le strade suddette compresavi la strada del Borgo

Canne Quadre 970:

Birocci di sassi a tre birocci per canna, levato il terzo de materiali, che si giudica esservi li presente.

Birocci 2912 scudi 336.80

Arena birocci cinque la canna a bajocchi otto il biroccio in tutto

Bajocchi 4854: scudi 388.32

Fattura a paoli otto la canna sarà di

scudi 776.80

Strade di città vecchia. Principiando dal Portone del Magistrato sulla Piazza della Morte, andando alla Porta S. Fiorano, e Porta della Pesa, Porta Cerusica, e porta de Macelli tutte da selciarsi a ciottoli in tutte

Canne 1188-81  
Carra 3815 scudi 572:25  
Canne 5914 scudi 473.12  
scudi 995.44  
scudi 3493:27

Piazze di terra vecchia selciate di ciottoli e prima Piazza S. Nicolò

Carra 279:15

Sassi senza la detrazione del terzo per non esservi niente, al prezzo corrente, carra ...

Carra 1256 scudi 188:40

Arena al prezzo come sopra birocci...

birocci 1398 scudi 111.60

Fattura per ogni carra come sopra imposta...

scudi 223/20  
scudi 523:20

Piazza della Morte, in tutto

C. 558

Sassi al suddetto prezzo

B. 2571: scudi 376:65

arena al suddetto prezzo

B.2790 scudi 223:20

Fattura come sopra per ogni canna in tutto

scudi 446:40  
scudi 1046:25

Piazze di città vecchia

Prima piazza

Canne 266

Piazzetta delle scarpe

Sassi senza detrazione del terzo, per non esservi materiale di sorte alcuna in tutto birocci ...

B. 1197 scudi 179:65

Arena birocci

B. 1330 scudi 156:40

Fattura in tutto ...

scudi 212:80

Piazza del Governo

Canne 223

Sassi, per non esservi alcuna sorta di materiale, senza detrazione birocci

B. 1003 scudi 150:52:1/2

Arena birocci

B. 1115 scudi 89:20:

Fattura come sopra

scudi 178:40  
scudi 428:12:1/2

Piazza di S. Fiorano senza detrazione di materiale per non esserne al presente considerate

Canne 396.3

Sassi birocci

B. 1788 scudi 267:30:

Fattura

scudi 316:80:

Arena

B. 1480 scudi 158:40:

Somma scudi 742:50

Pozzetti in tutti fra quelle della città vecchia, e terra vecchia in tutti n. 11 valutati scudi 54:59 per cadauno

scudi 127:49:

Nella strada del corso tutte le spese di muratore, manuali, listoni, taglio del listone di mezzo, squadratura e spianatura, scarpellini per far gli acquedotti di detta strada ed altro tutto in corpo

scudi 340:24:

Acquedotto sotto li pozzetti che portano l'acqua sotto le strade fuori di città, tutti detti acquedotti in corpo fra dentro e fuori di città a scudi cinque la canna, sono cinque compreso il condotto della chiavica, che discende, ora scoperta da una parte della strada, o sia costa della Morte, ed ancora tutte le bocche, che devono accomodare in città non potendole coprire affatto; sono in tutto

Canne 205 scudi 1055

Mura da farsi nella Piazza di S. Fiorano per sostenere la terra in detta Piazza, acciò non vada sopra la strada, che va alla porta di S. Fiorano suddetto, segnato in pianta con lettera M color rosso, vale in corpo terminato che sia perfettamente

scudi 195:24

Tutte le strade e coste da selciarsi di mattoni cotti fatti a secco, cioè con la sola arena e detratto in tutto il terzo dei materiali essendocene per le strade presentemente, perché vi sono delle strade che non hanno bisogno se non di piccolo resarcimento et anche di nessuno; in tutte quelle di Terra vecchia segnate tutte in pianta con la lettera B a scudi uno e baj.: 40: la canna suddetta che sono Canne Quadre 600

Per le quali vi vogliono di materiali per canna mattoni n. 400 = bajocchi 42: per cento

arena un carro

fattura

in tutto per una fà

Detratto il 3° de materiali

Resta

scudi 1:68:  
scudi -:08:  
scudi -:20:  
scudi 1:96:  
scudi :56  
scudi 1:40:

mattoni milliara ... n. 160660: a scudi 4:40 il milliara

arena birocci ... n. 600 a scudi 0.8 il biroccio

Fattura

scudi 674:52  
scudi 48:  
scudi 120:  
scudi 842:52:

Strade di città vecchia e prima tutta Fiorenzola segnata

questa strada in pianta con lettera F color rosso in tutte

Mattoni milliara

arena birocci

Fattura

Canne 203:95  
54:269: scudi 227:92:6  
Canne 203: scudi 16:24  
scudi 40:60  
scudi 284:76:6

Strade dette La Posterna segnate con lettera P nella pianta in tutto

Mattoni milliara

arena birocci

Fattura

Canne 139:75  
Canne 379:39 scudi 155:97:4  
Canne 138 3/4 scudi 11:10:  
scudi 27:15:  
scudi 4:82:4

Strade dette li spiazzi segnate in pianta con lettera S in

tutto in corpo

mattoni milliara

arena birocci

fattura in tutto

Canne 16819  
45236 scudi 189:98:1/2  
169 scudi 13:62:  
scudi 33:80:  
Somma scudi 237:30:1/2

Rimanente di tutte le strade della città vecchia unitamente in corpo e generalmente sono

mattoni milliara

arena birocci

fattura

Canne 1398  
374211 scudi 1574:68  
1398 scudi 111:84  
scudi 0279:60  
1966:12:

Capitolo generale per le strade e piazze da selciarsi di simili materiali, canne in tutto

sassi carra

arena birocci

fattura

Canne 2880:99  
14476 scudi 2071:47:  
19378 scudi 1550:24:  
scudi 3100:32:  
6722:03:

Materiali in generale per le strade da selciarsi di mattoni ed arena in tutto

arena carra

fattura

Canne 2513:79  
2508 scudi 2824:09:  
scudi 200:70:  
scudi 502:75:  
3526:54:

Spesa generale, salvo li pozzetti che sono da farsi nella strada del Borgo accennati nella perizia della medesima strada, ascende alla somma di

scudi 340:24:

Tutte le spese per li pozzetti che sono accennati nella presente perizia ascendono

scudi 127:49:

Gli acquedotti sotto li pozzetti già descritti nella perizia

scudi 1055:

Spesa per il muro di difesa della strada della terra della piazza di S. Fiorano ascende a

scudi 195:24:

Il taglio del nuovo alveo già descritto in perizia ascende

scudi 257:30:

Per tutte le altre spese accennate nella perizia per chiviche da coprirsi e fossi, da scavarsi ed altro in tutto

scudi 170:

Somma generale delle strade e piazze da selciarsi di ciottoli

scudi 6722:03:

Somma generale per le strade da selciarsi di mattoni

Tutto salvo scudi 3526:54  
scudi 12993:84

È d'avvertirsi che facendosi la ricognizione delle somme particolari delle strade, ed altri lavori e, presumendosi in una somma generale, e confrontandosi con la somma di scudi 12933:84: trovandosi differenza, non si creda errore, mentre nella detta somma si sono unite molte minuzie, che nelle somme particolari non eransi considerate.

	Lungh.zza	Largh.zza	Prof.
Perizia separata dei banchetti, che dovranno farsi nella strada detta il corso			
Per rifare li banchetti o muriccioli, che sono in lunghezza fra ambo le parti principiando dalla Porta del corso, e venendo fino alla piazza della morte	Canne 450	1:	
Questi si dovranno fare di mattoni in calce, e per ogni canna ci vorranno mattoni n. 400: a baj 38: il cento		scudi	1-32
Carriaggio de medessimi a baj. 38 il cento			
Carriaggio de medessimi a Baj. 4 il cento		scudi	:16
Calce viva a baj. 10 la coppa			
comprensivi la condotta coppe 21/2		scudi	-:25
arena carri 11/2 a baj. 8 il carro		scudi	-:12:
fattura la canna baj. 46		scudi	-:46:
smorzatura della calce baj 21/2		scudi	-:02:1/2
Disfacimento de Banchetti vecchi per ogni canna in tutto per una canna		scudi	:05:
		scudi	2:55:1/2
Somma generale de suddetti banchetti a ragione di scudi 2:55:1/2 la canna ascende a		scudi	1149:75
Somma della spese generale		scudi	12993:84
Somma unitamente all'altre spese ascende a		scudi	14143:59

Deve avvertirsi che in questa perizia non sono comprensivi gli onorari fissi soliti a farsi a Sigg.ri Deputati, Sopraintendenti e visitatori necessari per osservare li materiali, quali li riceveranno nelle piazze e strade, ove si considera necessario lo scarico dei medessimi, per osservare se li birocci saranno giusti, dovendosi a questo oggetto stabilire una misura, mediante la quale si possa conoscere a un bel circa in una occhiata, se i medessimi birocci saranno carichi a dovere, ed ancora vedere se la qualità delle materia, cioè de ciottoli e sassi sia veramente quella, che si è stabilita; la qual spese, ed onorario consueto darsi a suddetti non è qui inclusa, non potendosi confusamente stabilire un certo assegnamento, rimettendosi ciò a chi spetta al fine di remunerare, chi si deve con equità, comeché è tale il costume, e lo stile di tutte le altre città, nelle quali rimane a peso delle rispettive comunità di pagare un tanto a suddetti e questo col solo titolo di onorario, o regalo per l'incomodo, e diligente attenzione da medessimi usata, e questo si computa a tanto al giorno, avuto riguardo come dissi alle fatiche, e diligenze, che si saranno date per i lavori, a cui avranno il tempo de lavori medesimi.

Si deve finalmente considerare, che si è fatto uno scandaglio, nell'atto di misurare, la strada del Borgo, della spesa de Muriccioli, o sieno banchetti, che sono da ambedue le parti dietro borgo quale ascende in corpo alla somma di scudi 1149:75

E questo è tutto ciò, che in testimonio di verità devo esporre della spesa per il rifacimento e riattamento della strada in questa perizia contenute, a tal fine sottoscrivendomi

Gaetano Antonio Stegani  
Bolognese architetto di S.E.  
Mons. Merlini Pres.e d'Urbino

## DIDASCALIE TAVOLE A COLORI

I/A1. Strada presente del Corso come si ritrova ad essere con il comò nel mezzo e due scoli laterali segnati 2.  
B. Banchetti laterali a detta strada ruinati da rifarsi.  
C. Imboccatura delle chiaviche laterali sotto li banchetti... (illeggibile).  
D. Chiaviche sotto detta strada che portano l'acqua fuori di città.  
G. Imboccatura delle chiaviche della strada C nella chiavica maestra sopradetta.  
A2. Strada del Corso suddetta come dovrà essere nuova, selciata di ciottoli di fiume ed un sottoscuro che introduca le acque della suddetta strada nella chiavica e nei pozzetti.  
B. Listone di mezzo di pietre selci spianate sopra e li quadrati per il quale l'acqua s'introduce ne' pozzetti.  
C. Pozzetti che introducono l'acqua nella chiavica.  
D. Chiavica maestra sopradetta.  
E. Banchetti nuovi con un declivio proporzionato alla loro grandezza e necessità.  
F. Listoni laterali sotto li banchetti di selci naturali e murati a calce similmente a quelli di mezzo.  
G. Cassetti di ciottoli che formano il nuovo selciato chiusi dalle filagne di pietre lunghe e strette segnate 2.

II/A. Boche de Pozzetti di Pietra Selice quali devono essere incassati nelle strade a calce ed incassati ed impiombati li Graton di ferro.  
B. Graton di ferro che vanno incassati e impiombati nelle bocche anzidette.  
C. Graton suddetti fuori della pietra.  
3. Ferri due più lunghi quali devono tenere legata la bocca essendo in zancate mezzo palmo per parte.  
6. Inzancature che vanno impiombate negli buchi fatti a posta nelle Bocche.

III/A. Linea che mostra la pendenza della strada di S. Floriano (attuale Via del Fortino) in profilo e spaccato.  
A1. Strada suddetta in faccia.  
B. Linea superiore della piazza di detto Santo.  
C. Balastra in faccia e profilo spaccato sopra il muraglione E.  
D. Riseghe che tengono la fabrica unita e difesa dal peso della terra della piazza di S. Fiorano.  
E. Muraglione che sostiene detta terra con le rispettive sortite dell'acqua che piove nella piazza, segnati S. 1-2-3-4. Pali - lime - lighi di legno Rovere e Pulzoni e Piastre di ferro che assicurano tutta la fabrica.

IV/A. Pianta della balastra e sostegno con fortini a sostenere la terra della piazza di S. Fiorano acciò non cada sopra la strada medesima.  
B2. Fortini a risega che tengono legata la fabrica...  
C2. Lime di Rovere che assicurate nel muro con leghe e pulzoni di ferro vanno a tirare né pali 3 che tengono assicurata la fabrica.  
D3. Pali quali piantati nel terreno medesimo le lime 2 tengono la fabrica unita.  
E. Strada di S. Fiorano fra la quale e la piazza è piantata la fabrica.  
F. Piazza di S. Fiorano suddetta.  
G. Crociale della detta strada con quella delle botteghe

che viene dalla piazza del Governo.  
H. Strada delle botteghe suddette che prosegue in mezzo alla piazza sunnominata.

V/A. Crociale della Strada che va alla Porta di S. Fiorano con l'altra che viene dalla piazza del Governo e seguita per la Piazza di S. Fiorano suddetta e nel mezzo vi è il pozzetto che introduce l'acqua nel nuovo acquedotto da farsi segnato D spiegato nel piano.  
B. Listoni di selci naturali cioè come si ritrovano e no lavorati fatti appresso lo maggiore comodo del camminare ed anche per l'acqua dalli tetti che cade nelle strade.  
C. Piani inclinati che compongono il selciato della discesa della strada soprannominata di S. Fiorano considerandosi la loro inclinazione dalla linea tratteggiata.  
D. Acquedotto sotto la strada da farsi nuovo per il quale l'acqua dei pozzetti viene portata fuori città.  
E. Linea punteggiata come sopra che indica la pendenza dei sopradetti piani li quali dalli muri laterali al mezzo vanno in linea obliqua e no a squadra della linea media di detta strada.  
2. Cassetti di ciottoli divisi dalle filagne anzidette.  
Tutte le discese selciare a ciottoli dovranno essere fatte nella forma della presente che va alla porta di S. Fiorano tanto della materia che del modo ed in tutti li crociali dovrà esservi li pozzetti e sotto all'acquedotti come nella presente.

VI/A. Strada che dalla piazza del Governo va alla chiesa di S. Pietro detta la Costa di S. Pietro come presentemente si ritrova, che deve rifarsi in altro modo per essere al presente troppo pericolosa.  
B. Muri delle case laterali dentro le quali discende.  
2. Cordoni della medesima fatti di due fili di mattoni in coltello che rendono maggiormente la medesima precipitosa.

VII/A. Costa suddetta di S. Pietro come dovrà essere nuova.  
B. Muri laterali suddetti delle case dentro le quali discende la costa anzidetta.  
C. Pezzo della medesima nuova simmetria più grande ed intellegibile.  
D. Due profili d'inclinazione tra loro differenti bisognerà valersi nel fare la nuova gradinata di quegli che sarà più opportuno.  
J. Mattone tondato nella faccia in coltello che dovrà servire di cordone rialzato al gradino.  
2. Linee punteggiate che indicano la larghezza tra una e l'altra parte della gradinata qual larghezza raccoglie l'acqua di detta strada essendovi portata dalli gradini stessi.  
3. Linea punteggiata orizzontale che porta la inclinazione trasversale della strada.  
4. Linea punteggiata che dalli muri laterali al mezzo mostrano il fondo della strada.

VIII/A. Strade o Coste diverse quali presentemente sono a cordone come il profilo E6 e dovranno rifarsi come la presente simmetria essendo in oggi troppo ruinate.  
B. Case tra le quali tutte sono ristrette.  
C2. Profilo in grande della cordonata a piani inclinati con li quali saranno fatte tutte le dette coste che saranno giudicate avere bisogno di un tal nuovo sistema.

D. Linea punteggiata orizzontale che mostra la inclinazione della strada dalli muri laterali al mezzo.

E6. Strada presente ed il 6 mostra come sono li cordoni presenti.

Tutte le strade o coste simili dovranno essere costruite si di materia che forma consimili alle antidette e li cordoni e gradini dovranno dalli muri al mezzo concorrere obliquamente e n  a squadra del mezzo acci  l'acqua meglio scorra nel mezzo suddetto.

IX/A. Listone di selci squadrate e spianate che porta l'acqua alli pozzetti nella strada di borgo.

B. Bocche dei suddetti pozzetti veduta in spaccato.

C. Muri che compongono il pozzetto.

D. Chiavica sotterranea che porta l'acqua della strada fuori di citt .

P. Vano del pozzetto. 1. Ferri del gratone che legano la bocca del pozzetto; 2. Traversone che lega il gratone; 3. Ferri del suddetto gratone impiombati nella bocca del pozzetto al segno 7; 4. Cassetti di ciottoli che compongono la strada; 6. Filagne che dividono li cassetti.

X/A. Strada del borgo nel luogo ove sono li pozzetti doppi.

B. Listone fra detti pozzetti.

C. Bocche d  suddetti pozzetti.

D. Chiavica maestra sotterranea che riceve l'acqua dalli medesimi pozzetti.

P. Vano d  pozzetti.

2. Grattoni sopra li antidetti pozzetti.

XI/O. Trabocchi per l'acqua delle strade (ch  n  si possono coprire le suddette chiaviche fatte perch  le chiaviche suddette n  rendino sporchezza in veduta e fetore...)

A. Muro in faccia il trabocco.

S. Bocca della chiavica sotterranea che porta via l'acqua che riceve dal trabocco.

C. Bocca del trabocco.

D. Coperta del trabocco qual serve ancora per passarvi sopra in tempo di pioggia.

E. Piano della strada dalla quale va l'acqua nel trabocco.

A2. Muro in spaccato del trabocco in faccia al medesimo.

B. Spaccato della chiavica che riceve l'acqua dal trabocco.

C. Bocca in profilo del Trabocco.

E. Strada che porta l'acqua al medesimo.

XII/ Altro trabocco e l'effetto medesimo del passato fatto come a pozzetto ed in caso se possibile di coprirlo sopra come l'antidetto.

+ Muro in spaccato ed in faccia al trabocco.

Tutte le lettere sono doppie indicanti la facciata ed il spaccato.


B. Piano inclinato che dalla bocca del pozzetto porta l'acqua alla chiavica sotterranea.

C. Chiavica suddetta.




O. Muro che chiude l'arco grande del trabocco dalla parte della strada.


A. Arco suddetto.

J. Bocca del Pozzetto quale dalla strada riceve l'acqua e l'introduce per il trabocco alla chiavica.















IX



X



XI



XII

AA.VV., *La piazza storica italiana. Analisi di un sistema complesso*, a cura di L. Barbiani, Venezia, Marsilio 1992.

Il tempo trascorso tra la realizzazione del progetto (1987-90), la pubblicazione di parte del materiale (1992), ed il momento in cui scriviamo questa recensione (1994), permette un'analisi distaccata e un bilancio effettivo del lavoro di ricerca storico condotto.

Il Consorzio Agorà, ai sensi della legge 41/1986 (quella sui cosiddetti «giacimenti culturali») ha avuto in concessione, per conto del Min. BB.CC.AA., il progetto dal titolo: «Le Piazze storiche dell'Italia meridionale e insulare, finalizzato alla catalogazione e valorizzazione del patrimonio storico-ambientale, con l'ausilio delle tecnologie informatiche».

Si trattava, in particolare, dello studio di un vasto campione tipologico di piazze storiche (168) prescelte in modo da consentire il formarsi di un rappresentativo nucleo di conoscenze, in senso geografico dal Lazio meridionale alla Sardegna, in senso storico dall'alto medioevo ad oggi.

Il lavoro di rilievo, di studio e di schedatura delle piazze - intese, nell'ottica del Catalogo nazionale, come sistema di «Beni di tipo complesso» - è stato condotto, in poco più di due anni, da circa 250 tra diplomati e laureati (architetti, ingegneri, storici dell'arte, storici, archeologi, sociologi, antropologi, geometri, fotografi, informatici) organizzati in gruppi di lavoro interdisciplinari. Tutti gli elaborati di progetto sono stati inseriti in una Banca Dati multimediale consegnata al Ministero nel 1990.

Questo libro ha l'obiettivo primario di valorizzare il lavoro compiuto (per qualità e quantità), riempiendo, inoltre, un vuoto di conoscenze che riguarda una valutazione complessiva sui meriti e i limiti di tutta l'operazione «giacimenti culturali».

Il volume è suddiviso in due parti. Nella prima, sono raccolti una serie di contributi scientifici riguardanti le scelte metodologiche compiute, i risultati ottenuti, le prospettive di lavoro futuro. I saggi sono articolati riproponendo la suddivisione nei 3 settori in cui effettivamente si è svolto il progetto: il settore del rilievo (re-

sponsabile C. Dardi); quello della ricerca storica (resp. E. Guidoni) e quello della analisi socio-antropologica (resp. A. Abruzzese). La seconda parte, riporta invece i dati riguardanti una delle 168 Piazze studiate, la piazza Duomo di Catania, in modo da documentare esaurientemente il tipo di informazioni grafiche e descrittive raccolte su tutto il campione oggetto di indagine.

La ricerca storico-urbanistica ha svolto un ruolo significativo all'interno del progetto generale di schedatura delle piazze. Occorre, infatti, partire dalla constatazione che lo studio della piazze è la chiave di lettura per lo studio della evoluzione urbana complessiva. La «centralità», fisica e ideale, della piazza rispetto al territorio urbano circostante (e non solo urbano) fa sì che vi si condensino, nel corso del tempo, la storia della comunità; luogo della memoria, della politica, dei riti, dello scambio, dello svago, ecc.

Partendo da questo, era importante verificare come uno «studio comparato» su 168 piazze portasse, alla fine del lavoro, alla possibilità di ragionare scientificamente... sulla formazione delle piazze come prodotto di una stratificazione progettuale, secondo parametri e modelli ampiamente diffusi e presenti, in diversi periodi e in diverse aree, in numerose esemplificazioni (E. Guidoni, p. 51).

Questo significa che le scelte metodologiche operate hanno teso ad organizzare un percorso di studi, elaborazioni e materiali che, opportunamente verificato, potesse divenire una procedura valida non solo per il campione analizzato in questo progetto, ma estensibile anche ad altre ricerche su fenomeni analoghi.

Il percorso di ricerca sinteticamente può essere suddiviso in tre fasi. La prima, in cui sono stati redatti una serie di testi sulla storia della città e del territorio, introduttivi rispetto al tema specifico della piazza.

La seconda fase della ricerca riguarda la storia della piazza. Il testo principale si occupa della sua formazione e successive trasformazioni: rintracciare nelle fonti le motivazioni e le procedure della costruzione dello spazio-piazza ha evidenziato oggettive carenze documentarie (specie nel profondo sud) e contemporaneamente carenze metodologiche (sogettive) di approccio a simi-

li studi. La storia di una piazza non è la semplice sommatoria delle storie dei singoli edifici che la racchiudono: esiste uno specifico progettuale, normativo e d'uso, che caratterizza la piazza come un bene complesso a sé stante con una propria evoluzione storica, spesso poco indagata.

Accanto agli elaborati scritti troviamo, poi, gli schemi grafici, punto di arrivo e di sintesi di tutto il lavoro svolto, sia a livello di ricerca che a livello di interpretazione dei fatti.

Questi disegni (su supporto informatizzato) sono uno degli aspetti più interessanti del lavoro in quanto vi vengono applicati in modo sperimentale vocaboli tematici appositamente elaborati per questi tematismi. Ad esempio (vedi pp. 206-207) gli schemi «progettuali storici» sono disegni di tipo interpretativo che evidenziano la matrice progettuale di ogni intervento urbanistico a cominciare dallo schema originario; nello schema «metrologico» invece, la lettura mediante antichi sistemi di misurazione, fornisce i valori corrispondenti al modello progettuale originario definendo i termini del proporzionamento generale sia degli edifici che dello spazio non-costruito.

La terza fase della ricerca, infine, ha riguardato la compilazione per ogni singolo elemento costitutivo della piazza – dai monumenti agli oggetti d'arte – delle diverse schede predisposte dall'Istituto del Catalogo.

In conclusione, il problema centrale nell'organizzare un programma di lavoro storico-urbanistico è stato quello di allestire un vero e proprio laboratorio multidisciplinare: culturale, metodologie, linguaggi diversi, se da una parte danno la garanzia di coprire i rispettivi ambiti disciplinari, dall'altra non fosse altro che per disabitudine al lavoro collettivo, comportano il rischio di frammentazione e disomogeneità nel prodotto finale. In aggiunta, le differenze geografiche sottolineano i limiti di approcci regionali, «localistici», ai problemi della ricerca storica. La proposta di un linguaggio tecnico unificato (fuori dalla «babele» degli specialismi), verificato all'interno della Banca Dati, rende possibili, invece, i confronti a livello nazionale tra tutte le situazioni indagate. Si tratta cioè, di un lavoro di tipo classificatorio dove i caratteri di un fenomeno urbano complesso come la piazza vengono ordinati per generi, senza dimenticare che ogni piazza rappresenta una individualità storico-geografica e non un'astrazione tipologica.

Marco Noccioli

FRANCESCO NEGRO, CARLO MARIA VENTIMIGLIA, *Atlante di città e fortezze del Regno di Sicilia, 1640*, a cura di Nicola Aricò, pp. 1-CIV, 1-232, Editrice Sicania, Messina 1992, L. 220.000.

Il ritrovamento negli ultimi quindici anni di tre codici che illustrano, con uno straordinario repertorio di immagini, piazzeforti e difese costiere della Sicilia ha offerto nuovi decisivi contributi alla conoscenza del territorio dell'isola che risulta in tal modo il più indagato e rappresentato nell'arco di tempo che intercorre tra la battaglia di Lepanto e la guerra dei Trent'anni.

Tuttavia della *Descripción de las marinas de todo el*

*Reyno de Sicilia* di Tiburzio Spannocchi non è stata ancora pubblicata una edizione critica adeguata e completa (se si esclude una riproduzione in facsimile fuori commercio, curata da Rosario Trovato, 1993); della *Descrizione dell'Isola di Sicilia* di Camillo Camiliani è tutt'ora in corso di stampa l'edizione corredata dei disegni (la relazione descrittiva era nota da tempo) a cura di Marina Scarlata; della *Plantas de todas las plazas y fortalezas del Reyno de Sicilia* di Francesco Negro e Carlo Maria Ventimiglia è uscita invece di recente la bella edizione curata da Nicola Aricò.

Originati dalla stessa necessità di conoscere nel dettaglio lo stato delle difese della costa siciliana, in un periodo – gli ultimi trent'anni del Cinquecento e i primi quaranta del Seicento – in cui forti erano le tensioni militari nel Mediterraneo, i tre rapporti rivelano una straordinaria capacità di sintesi pur distinguendosi sostanzialmente nella struttura del progetto informativo e nella tecnica del rilievo e della rappresentazione cartografica. Sotto questo aspetto l'opera di Francesco Negro e Carlo Maria Ventimiglia assume un valore di eccezionale qualità e importanza scientifica in quanto, al di là della preziosità del documento, rappresenta «il primo contributo italiano e tra i primi europei» allo sviluppo della topografia moderna; una scienza che dopo i suoi esordi alla metà del Cinquecento e sotto la spinta di congiunte necessità culturali e militari stava velocemente rivedendo e aggiornando i tradizionali sistemi di misurazione e di controllo dello spazio.

Si comprende pertanto la scelta del Ventimiglia, nominato Visitatore Generale («tan versado en las matemáticas i materias de fortificaciones»), incaricato di eseguire, per ordine di Filippo IV, un triplice ordine di mappe delineanti, alle scale adeguate, il territorio della Sicilia, le città murate e le fortezze.

Grande figura di intellettuale con interessi sia in campo scientifico che umanistico e tra i più noti e stimati uomini di cultura della Palermo del Seicento, C.M. Ventimiglia aveva già cominciato ad occuparsi, insieme a F. Negro, «uomo d'arte», di osservazioni topografiche, lasciandone traccia in un codice, conservato oggi nella Biblioteca Comunale di Palermo, nel quale è possibile riconoscere gli studi preparatori per la esecuzione della grande pianta della Sicilia; ed è anche possibile decodificare il metodo trigonometrico utilizzato nelle triangolazioni, con le rispettive stazioni di rilevamento, per la lettura degli angoli e la misurazione delle distanze. Un metodo che, frutto degli studi teorici e delle osservazioni sul campo del Ventimiglia, diviene patrimonio scientifico e tecnico del Negro al quale va riconosciuta per intero la paternità della restituzione cartografica dell'*Atlante* siciliano.

Meno celebre del Ventimiglia, con il quale intrattiene un lungo sodalizio intellettuale, F. Negro è anch'egli un personaggio noto negli ambienti culturali palermitani, soprattutto per la vasta produzione incisoria, nella quale arte può considerarsi un caposcuola. L'occasione dell'incarico offerto al Ventimiglia lo pone nelle condizioni di approfondire le tecniche del rilevamento topografico già sperimentate – insieme al suo «maestro» – in precedenti iniziative e, in particolare, nella stesura della pianta di Palermo.

Il risultato delle fatiche congiunte dello scienziato-teorico Ventimiglia e del tecnico-esecutore Negro è una rap-

presentazione della Sicilia e delle sue città di straordinaria precisione e fedeltà di rilievo – che anticipa di quasi un secolo una più corretta restituzione del territorio – e costituisce «il patrimonio scientifico più prezioso della cartografia storica siciliana».

Della consapevolezza del valore di tali fatiche rimane traccia negli scritti dei contemporanei G.A. Massa e F. Baronio e tracce troviamo ancora nella *Biblioteca* del Mongitore. Stupisce pertanto il destino di questo straordinario rapporto cartografico che, inviato a Madrid nel 1640, viene dimenticato se non ignorato dai successivi estensori di piante topografiche della Sicilia e delle sue città, se si escludono alcune carte manoscritte di Palermo di specifico interesse militare (cfr. G. Pagnano, *La difesa virtuale*, Catania 1992).

Un destino che sembra segnarlo ancora ai nostri giorni se proprio la pianta di Palermo – il più importante contributo cartografico alla conoscenza del tessuto urbano – resta pubblica già a partire dal 1983, è stata pervicacemente ignorata per oltre dieci anni da taluni studiosi della storia e della cartografia della città.

Aldo Casamento

AA.VV., *Le piazze. Lo spazio pubblico dal Medioevo all'età contemporanea*, «Storia della città», 54/55/56, XV, 1990 (1993).

#### Le piazze

La «piazza» come tipologia urbana privilegiata per lo studio della città storica è stata al centro di un convegno di studi che si è tenuto presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria nell'aprile del 1989 e del quale sono stati recentemente pubblicati gli atti.

Raccogliendo l'eredità sittiana, nell'anno del centenario della pubblicazione del suo volume su *L'arte di costruire le città*, il convegno proponeva una riflessione su questa particolare tipologia urbana. Secondo il parere di Enrico Guidoni che introduce il volume, la piazza costituisce per lo storico dell'urbanistica l'elemento più «pregiato», il più interessante di tutto il territorio, in quanto centro esso stesso di un territorio. Così attraverso la storia delle piazze italiane è possibile leggere alcune svolte epocali fondamentali, rappresentando questi spazi urbani le specificità culturali delle varie epoche, la traduzione in termini spaziali di ogni regime, dall'età comunale a quella delle signorie, fino all'Italia del fascismo.

L'importanza dello studio di questa tipologia urbana per la comprensione della città storica è sottolineato da Angela Marino nella premessa al Convegno. Nel suo intervento si mette in luce la rilevanza della componente compositiva e «artistica» nell'approccio ai problemi della città storica tipica dell'analisi sittiana.

La consapevolezza critica di una «mancanza di forma della città» che aveva caratterizzato un particolare schieramento nel dibattito della fine del secolo scorso sulla nascente disciplina urbanistica, è oggi quantomai attuale; il convegno in questo senso dedicava una sezione alla progettazione della piazza nella città contemporanea. All'interno di tale quadro metodologico, diversi interventi illustrano casi di studio relativi a realtà urbane ge-

neralmente italiane e solo in pochi casi europee (il concetto di Plaza Mayor in Spagna dal XVI secolo ai nostri giorni, le piazze storiche in Finlandia, le piazze impossibili del Ring viennese di Adolf Loos).

Il concetto di piazza come specchio del governo delle città è ben documentato dal caso di Brescia, illustrato da Ugo Sorgani, dalla realizzazione della Piazza del Mercato Nuovo, tipica espressione del controllo della città in epoca comunale, fino alla realizzazione della Piazza della Vittoria di Marcello Piacentini, intervento che risponde a precise istanze celebrative e amministrative del regime fascista.

Analogo excursus storico è stato compiuto da Emilia Zinzi, per una città del Sud, Catanzaro, nella quale analogamente lo spazio urbano centrale rispecchia le diverse fasi della storia politica della città.

La realtà urbana milanese è affrontata da Luciano Paletta che tratta della «difficoltà di costruire piazze» tra XV e XVII secolo e da Aurora Scotti che prende in esame la ridefinizione settecentesca di due piazze milanesi.

Il ruolo della piazza nella politica urbanistica e miliare dello stato visconteo tra Quattro e Cinquecento, è affrontato dall'intervento di Marcello Spigaroli, che analizza il fenomeno delle piazze di alcune città viscontee coinvolte nell'opera di militarizzazione delle città tipica dell'età delle signorie.

Nicola Aricò mette in luce come a Messina la realizzazione di piazze nel Cinquecento sia condizionata dalla presenza dello spazio pubblico del fronte portuale, luogo delle attività non solo mercantili della città.

Una precisa indicazione di metodo per lo studio delle realtà urbane viene introdotta dall'intervento di Ennio Poleggi che propone di scavalcare le «piazze d'autore» per comprendere piuttosto la spesso trascurata vicenda «media» dello spazio pubblico delle città italiane; attraverso strumenti che vadano al di là della interpretazione linguistica per curare aspetti che attengano al controllo dei suoli, alle tecniche di misurazione, alle norme di gestione, allo sfruttamento economico e finanziario, Poleggi propone di riconsiderare la dimensione architettonica di questa tipologia urbana in un orizzonte più ampio. Questo approccio di lettura bene si adatta alla città di Genova la cui consistenza urbana, frutto di stratificazioni storiche successive non registra per lo più la presenza di maestri creativi.

Al contrario l'analisi di Luciana Finelli sulla costruzione prospettica della Piazza di Pienza propone la lettura di uno degli episodi salienti dell'urbanistica rinascimentale, legata alla figura di un progettista.

Gli interventi di Vera Comoli e di Costanza Roggero sono dedicati alla sperimentazione progettuale sul tema della piazza secondo il modello della «place royales» francesi a Torino tra Sei e Settecento, nel quadro della nuova dimensione urbanistica delle città capitali dell'assolutismo.

Sempre al Seicento, secolo privilegiato per la costruzione di piazze, sono dedicati due contributi su Napoli, quello di Gaetana Cantone sulla trasformazione del «largo» in piazza e quello di Teresa Colletta dedicato tra l'altro alla progettazione di spazi urbani da parte degli ordini religiosi. Analogamente gli spazi pubblici negli interventi dei Gesuiti in Sicilia tra Cinque e Settecento sono stati esaminati da Iolanda Lima.

Alla piazza di una città fondata nell'età dell'Illuminismo

è dedicata la relazione di Clementina Barucci sulla piazza di Servigliano, una realizzazione dell'urbanistica pontificia di fine Settecento.

La tecnica e l'ideologia che presiedono alla formazione di piazze nella Firenze pre e post unitaria sono trattate da Gabriele Corsani, mentre le piazze degli anni del fasci-

smo sono esaminate da Alessandro Muntoni, per quanto riguarda le città di fondazione e da Antonella Greco che analizza il piazzale del Foro Mussolini a Roma, luogo della celebrazione sportiva dell'Impero fascista.

Clementina Barucci

Editoriale di Enrico Guidoni

#### I REGOLAMENTI EDILIZI

*Regolamenti edilizi e legislazione urbanistica dall'antico regime al periodo unitario: il caso Piemonte*  
 Vilma Fasoli

*Teoria e cultura della città in età napoleonica (1806-1813). Regolamenti e piani urbanistici a Venezia*  
 Ugo Soragni

*Regolamenti edilizi nella Trieste asburgica tra il 1754 ed il 1854*  
 Patrizia Giaccone

*La norma mancante. Le regole edilizie e urbanistiche nella prima metà dell'Ottocento a Firenze*  
 Gabriele Corsani

*Gli strumenti della regolamentazione edilizia in Ascoli Piceno. Dal Medioevo all'Unità d'Italia*  
 Giannino Gagliardi, Carlo M. Saladini

*Un regolamento di polizia edilizia per la pubblica sicurezza a Roma nel 1847. Gaspare Servi architetto della Direzione di Polizia*  
 Donato Tamblè

*I regolamenti edilizi a Cagliari. Il primo secolo di governo piemontese: i pregoni Fredriany e des Hayes*  
 Laura Zanini

*I regolamenti edilizi a Cagliari nella prima metà del XIX secolo*  
 Marco Cadinu

## INDICE

5	<i>I consigli edilizi nel Regno delle Due Sicilie (1839-1860)</i> Giuseppe Carlone	103
7	<i>Normative e regolamenti edilizi a Napoli tra Settecento e Ottocento. I vani tentativi di disciplina urbanistica dall'abrogazione dei divieti a costruire all'-ornatum urbis-</i> Teresa Colletta	118
29	<i>Statuti e regolamenti edilizi a Palermo dal Medioevo all'Ottocento</i> Aldo Casamento	137
39	<u>SAGGE RICERCHE</u> <i>Verona 1327. S. Fermo Maggiore e l'insediamento conventuale di S. Maria della Scala: controversie, distanze, misurazioni</i> Ugo Soragni	151
66	<i>Il ruolo della piazza nel progetto di rinnovamento urbanistico di Palermo (secoli XVI-XVIII)</i> Aldo Casamento	170
73	<u>FONTI E DOCUMENTI</u> <i>Il recinto di Delizia, Belriguardo, e il recinto di Bonifica, La Diamantina. Fonti e documenti per la storia del territorio ferrarese</i> Luciana Finelli	183
81	<i>I progetti di Gaetano Stegani per le pavimentazioni di Jesi</i> Paola Diotallevi, M. Maddalena Scoccianti, Cristina Tejon	213
90	<u>LIBRI</u>	245